

Alessandro Semprini

# I rapporti fiduciari con funzione successoria

Contributo allo studio dei negozi  
con efficacia *post mortem*



G. Giappichelli Editore – Torino



Collana del Dipartimento di Giurisprudenza  
dell'Università di Milano-Bicocca

---

*Direttore:*

Loredana Garlati

*Comitato editoriale:*

Maurizio Arcari

Chiara Buzzacchi

Paolo Casella

Adolfo Ceretti

Diana Cerini

Giovanni Chiodi

Filippo Danovi

Monica Delsignore

Giovanni Guglielmetti

Costanza Honorati

Giovanni Iorio

Gioacchino La Rocca

Natascia Marchei

Alfredo Marra

Claudio Martinelli

Oliviero Mazza

Stefania Ninatti

Claudia Pecorella

Andrea Rossetti

Carlo Ruga Riva

Nicola Sartori

Franco Scarpelli

Antonello Tancredi

Giulio Vigevani

Alessandro Semprini

# I rapporti fiduciari con funzione successoria

Contributo allo studio dei negozi  
con efficacia *post mortem*



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2022 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-2441-7

ISBN/EAN 978-88-921-7601-0 (ebook - pdf)

*Questo volume è pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.*

*I saggi pubblicati nel presente volume sono stati sottoposti a procedimento di peer review da parte di revisori anonimi e hanno ottenuto una valutazione positiva.*

*Stampa:* Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

*ad Agnese*



# INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Introduzione</i>	XI
CAPITOLO I	
PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA E «WILL-SUBSTITUTES»: DIRETTIVE DI SISTEMA	
1. Il passaggio generazionale del patrimonio: scelte di politica del diritto e «classismo» giuridico. Art. 457 cod. civ. e tecniche alternative di pianificazione successoria	1
2. La crisi del testamento: l'inattualità delle forme testamentarie e l'instabilità dei loro effetti giuridici	7
3. ( <i>Segue</i> ) I testamenti digitali nella prospettiva <i>de iure condendo</i>	11
4. Il divieto di patti successori: il persistente limite all'autonomia privata del <i>de cuius</i>	15
5. ( <i>Segue</i> ) La nuova perimetrazione del divieto alla luce del Regolamento UE 2012 n. 650	19
6. Il fenomeno dei cd. « <i>will-substitutes</i> » nel dibattito giuridico internazionale	22
7. Le modalità alternative di pianificazione successoria nell'ordinamento italiano: i negozi <i>post mortem</i> . Sul crescente utilizzo di schemi fiduciari (a impronta trilaterale) con effetti <i>post mortem</i>	28
8. ( <i>Segue</i> ) Precisazioni conclusive sui negozi <i>post mortem</i> . Sull'esigenza di un approccio casistico ed «effettuale»	32
CAPITOLO II	
LA «FIDUCIA» IN CHIAVE SUCCESSORIA	
Sezione I – <i>Lineamenti, profili di efficienza, applicazioni nella prassi</i>	
1. Delimitazione dell'indagine	38
2. Fiducia e <i>fides</i> nell'evoluzione culturale della società e del mercato	40



	<i>pag.</i>
3. ( <i>Segue</i> ) Sulla graduale equiparazione tra fiducia e obbligazione	43
4. La «fiducia» nel diritto delle successioni. Fiducia «romanistica» o «germanistica» e rispettivo impatto in una pianificazione successoria mediante atto tra vivi	45
5. ( <i>Segue</i> ) La dissociazione tra titolarità ed interesse. Sull'assenza di una proprietà «conformata» nell'interesse di un altro soggetto. Alcuni profili discretivi con il mandato senza rappresentanza	50
6. ( <i>Segue</i> ) Sulla nuova perimetrazione del concetto di proprietà a seguito dell'introduzione dell'art. 2645-ter cod. civ. «Destinazione» e «segregazione» nel rapporto fiduciario	54
7. Schemi fiduciari <i>inter vivos</i> con effetti <i>post mortem</i> : i caratteri strutturali	58
8. ( <i>Segue</i> ) Profili di efficienza e criticità operative	62
9. Una breve ricognizione comparativa sulla fiducia in chiave successoria. I « <i>revocable trusts</i> » nell'esperienza statunitense	67
10. I profili tipologici nell'ordinamento giuridico italiano. «Primo schema»: il negozio fiduciario con funzione successoria	74
11. ( <i>Segue</i> ) «Secondo schema»: il <i>trust</i> successorio per atto tra vivi	79
12. ( <i>Segue</i> ) «Terzo schema»: il vincolo di destinazione <i>ex art. 2645-ter</i> cod. civ. in chiave successoria. Sul suo utilizzo combinato con l'affidamento fiduciario	84
13. Sull'esigenza di una legge sulla «fiducia» (anche successoria): brevi spunti in ottica <i>de iure condendo</i>	91

## Sezione II – *Vicende del diritto successorio: principi e divieti*

14. La categoria ordinante delle operazioni fiduciarie <i>inter vivos</i> con effetti <i>post mortem</i> : messa alla prova dei principi e divieti del diritto successorio. Un chiarimento metodologico	97
15. Approfondimento comparativo: il divieto di « <i>fiducie-liberalité</i> » nel sistema francese	101
16. Fiducia <i>post mortem</i> e principi del diritto successorio italiano. Sul divieto di «immobilizzazione» della ricchezza. Il divieto di sostituzione fedecommissaria	109
17. ( <i>Segue</i> ) Il divieto di usufrutto successivo e di rendite successive	114
18. Sulla compatibilità con il divieto di mandato <i>post mortem</i>	116
19. Schemi fiduciari al vaglio del divieto di mandato a donare (art. 778 cod. civ.)	121
20. Riflessioni sulla potenziale violazione dei divieti di donazione di beni futuri (art. 771 cod. civ.) e di beni altrui	125
21. Divieto di patti successori e operazioni fiduciarie <i>post mortem</i> : linee del paradigma	130
22. ( <i>Segue</i> ) Alcune riflessioni sulla pronuncia n. 18831 delle Sezioni Unite della Cassazione del 12 luglio 2019	136
23. ( <i>Segue</i> ) Sulla instabilità degli schemi fiduciari realizzati: profili di inammissibilità in relazione a revoca, recesso e riserve di nomina dei beneficiari	140

	<i>pag.</i>
24. Schemi fiduciari <i>inter vivos</i> (con effetti <i>post mortem</i> ) e tutela dei legittimari	146
25. Prima tutela: il divieto di pesi e condizioni di cui all'art. 549 cod. civ. Profili di compatibilità	148
26. ( <i>Segue</i> ) L'attribuzione posticipata della legittima al legittimario-beneficiario in uno schema fiduciario <i>post mortem</i>	153
27. ( <i>Segue</i> ) Sull'applicazione dell'art. 713 cod. civ. e/o di altri rimedi e clausole di salvaguardia	156
28. Seconda tutela: la riducibilità degli schemi fiduciari <i>post mortem</i> lesivi dei diritti di legittima	159
28.1. L'individuazione del legittimato passivo nell'azione di riduzione	165
28.2. Sull'oggetto della liberalità ai fini della riunione fittizia	171
28.3. ( <i>Segue</i> ) La determinazione della liberalità ai fini dell'imputazione <i>ex se</i>	176
28.4. Sull'atto dispositivo lesivo e sull'ordine delle liberalità riducibili	179
28.5. La reintegrazione dei diritti del legittimario: profili recuperatori e tutela per equivalente	184
28.6. ( <i>Segue</i> ) Sull'ammissibilità di una azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dal soggetto interposto	193
28.7. ( <i>Segue</i> ) Legittima in natura e schemi fiduciari <i>inter vivos</i> con effetti <i>post mortem</i> : considerazioni conclusive	198
 <i>Bibliografia</i>	 203



## INTRODUZIONE

L'opera prende in esame i sempre più diffusi schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*, con i quali vengono realizzati in via indiretta gli effetti di devoluzione del patrimonio tipici della successione a causa di morte.

Tale interesse muove dalla discussa crisi del testamento, il quale, nel contesto attuale, non sembra più essere in grado di soddisfare le plurime e complesse esigenze che si manifestano nel momento del passaggio generazionale del patrimonio di un soggetto: sicché, da qualche decennio, si discute di negozi *post mortem*, mediante i quali realizzare alternativamente gli effetti della successione *mortis causa*. In verità, l'interesse per gli strumenti alternativi al testamento si giustifica in ragione di una pluralità di aspetti, di natura giuridica, economica, e sociale (i quali verranno meglio analizzati nel capitolo I), per larga parte comuni anche ad ordinamenti stranieri (evidenza di ciò è l'analogo dibattito, nel contesto giuridico internazionale, sui cd. *will-substitutes*); nel presente lavoro, ad ogni modo, pur in presenza di alcune riflessioni comparative, ci si focalizzerà sull'ordinamento italiano e, in particolare, sui rapporti fiduciari con efficacia *post mortem*.

Il tema si rivela di grande attualità proprio perché, con particolare riguardo al passaggio generazionale di grandi patrimoni, vengono già oggi utilizzati nella prassi mercantile alcuni schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem* (quali applicazioni della cd. «fiducia romanistica» in chiave successoria): si fa riferimento, principalmente, ai *trusts* successori istituiti mediante atto tra vivi, nonché ai (meno diffusi) negozi fiduciari con funzione successoria e vincoli di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ. in chiave successoria. Si tratta, in breve, di meccanismi indiretti di devoluzione del patrimonio, caratterizzati da un'impronta trilaterale e una matrice fiduciaria, realizzati per atto tra vivi, ma con effetti *post mortem*: in essi, infatti, è ravvisabile (a) uno spoglio immediato dei beni da parte del proprietario, con effetto traslativo in favore di un soggetto interposto (fiduciario/*trustee*/attuatore), e (b) un incarico fiduciario (assunto da quest'ultimo) avente ad oggetto la gestione dei beni ed il loro ritrasferimento nei tempi convenuti in favore dei beneficiari indicati o suggeriti all'interno del progetto.

Non può negarsi, invero, come siffatte configurazioni negoziali continuino ad essere oggetto di aspri dibattiti nel panorama giuridico italiano. In questa se-

de, però, non ci si dedicherà alla ricostruzione dei profili tipologici delle fattispecie sopra richiamate; infatti, per quanto vi sarà sì un'evidenziazione preliminare dei tratti strutturali degli istituti più utilizzati (*trusts*; negozi fiduciari; vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ.), non saranno le ben note questioni connesse alla loro rispettiva riconoscibilità e ammissibilità il punto focale della presente indagine. Di converso, la chiave di lettura che ispirerà le seguenti riflessioni sarà quella del diritto successorio: d'altronde, in risposta a molto diffusi – ma poco consapevoli – utilizzi delle citate tecniche negoziali, è divenuto urgente un chiarimento interpretativo improntato al rispetto del dato normativo vigente.

A questo proposito, le applicazioni dei citati schemi fiduciari *post mortem* verranno messe alla prova del diritto italiano delle successioni ovvero dei suoi principi e divieti inderogabili, tra i quali il divieto di patti successori, la tutela dei legittimari, il divieto di mandato *post mortem*, il divieto di donazione di beni futuri, il divieto di mandato a donare, il divieto di sostituzione fedecommissaria, il divieto di usufrutto successivo. Delle pianificazioni successorie mediante schemi fiduciari *post mortem*, pertanto, verranno evidenziate sia le criticità connesse al loro momento genetico (laddove tali schemi violino, fin dall'origine, alcuni divieti imposti dall'ordinamento), sia quelle correlate al loro momento esecutivo (valutabili solo all'apertura della successione del *de cuius*). In conclusione, la presente indagine analizza in chiave critica gli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem* più utilizzati, con un duplice obiettivo: riportare a norma gli spregiudicati progetti di pianificazione successoria troppo spesso realizzati nella prassi (evidenziandone gli assetti illeciti, quelli rischiosi, quelli preferibili), nonché, al contempo, superare un uso classista del diritto, rivelando l'utilità di tali tecniche successorie ed implementandone la diffusione non solo con riferimento al passaggio generazionale di grandi patrimoni.

Cattolica, 2 settembre 2022

## CAPITOLO I

# PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA E «WILL-SUBSTITUTES»: DIRETTIVE DI SISTEMA

SOMMARIO: 1. Il passaggio generazionale del patrimonio: scelte di politica del diritto e «classismo» giuridico. Art. 457 cod. civ. e tecniche alternative di pianificazione successoria. – 2. La crisi del testamento: l'inattualità delle forme testamentarie e l'instabilità dei loro effetti giuridici. – 3. (*Segue*) I testamenti digitali nella prospettiva *de iure condendo*. – 4. Il divieto di patti successori: il persistente limite all'autonomia privata del *de cuius*. – 5. (*Segue*) La nuova perimetrazione del divieto alla luce del Regolamento UE 2012 n. 650. – 6. Il fenomeno dei cd. «*will-substitutes*» nel dibattito giuridico internazionale. – 7. Le modalità alternative di pianificazione successoria nell'ordinamento italiano: i negozi *post mortem*. Sul crescente utilizzo di schemi fiduciari (a impronta trilaterale) con effetti *post mortem*. – 8. (*Segue*) Precisazioni conclusive sui negozi *post mortem*. Sull'esigenza di un approccio casistico ed «effettuale».

### 1. *Il passaggio generazionale del patrimonio: scelte di politica del diritto e «classismo» giuridico. Art. 457 cod. civ. e tecniche alternative di pianificazione successoria*

Il passaggio generazionale del patrimonio di una persona fisica è momento di grande rilievo per una serie di soggetti. È ovvio il significato che questo presenta per il *de cuius*. È parimenti ovvia l'importanza che riveste per gli eredi di quest'ultimo, i quali possono risultare beneficiari di beni non guadagnati con il lavoro svolto in vita, bensì in virtù di un legame di sangue o adottivo (e della relativa successione legittima) oppure di una espressa volontà da parte del testatore. Il momento del passaggio della ricchezza tra le generazioni, peraltro, presenta al contempo grande importanza sociale, per l'economia dell'intero Paese. Basti pensare, infatti, alle gravi conseguenze economiche – collettive ed individuali – che può determinare la disgregazione di una azienda o complesso produttivo facente parte di un patrimonio ereditario (effetto, invero, molto frequente alla morte dell'imprenditore, in ragione delle rivendicazioni dei legittimari e delle conseguenti liti ereditarie<sup>1</sup>). Ragionando su profili più astratti, inoltre, non può

---

<sup>1</sup>Secondo i più recenti dati Consob (Rapporto CONSOB sulla *corporate governance* delle so-

negarsi come la regolamentazione del passaggio generazionale del patrimonio di un soggetto sia fortemente indicativa dei tratti di una comunità: la scelta sulle modalità di devoluzione del patrimonio a causa di morte, infatti, rispecchia decisioni di politica economica e di «politica del diritto» adottate dal legislatore. In generale, secondo una prima prospettiva (civilistica), si può evidenziare come la misura più o meno ampia di diritti inderogabili sul patrimonio del *de cuius*, spettanti a membri della famiglia (legittimari), riveli il modello di società che si vuole perseguire: rispettivamente, un modello nel quale sia preminente l'esigenza di conservare la ricchezza all'interno della famiglia (in caso di un'ampia porzione «indisponibile»), oppure un modello tendente al riconoscimento nella misura massima possibile dell'autonomia e della libertà per l'individuo (nell'opposto caso di un'ampia porzione «disponibile»). Parimenti, secondo una differente prospettiva (fiscale), anche la determinazione dei profili impositivi nel momento del passaggio generazionale del patrimonio presenta un rilevante impatto sul modello di comunità adottato, evidenziando, nel caso di bassa imposizione, la scelta di conservare la ricchezza in maniera perpetua all'interno di alcuni nuclei familiari, oppure, nell'opposta direzione (tassazione elevata), la volontà di redistribuire la ricchezza esistente in società (laddove, ovviamente, parte delle risorse siano destinate a beneficio della collettività)<sup>2</sup>.

Con riguardo al sistema normativo italiano, a ben vedere, le scelte di politica legislativa adottate sembrano evidenti: le rilevanti quote del patrimonio del *de cuius* riservate ai legittimari – con possibilità di recuperare in natura i beni di cui quest'ultimo abbia disposto (in vita, con donazioni, dirette ed indirette; *mortis causa*, mediante il testamento) pregiudicando i diritti di coniuge e figli (e in assenza di figli, ascendenti) – da un lato, e la bassa tassazione sul passaggio generazionale dei beni<sup>3</sup>, come delineata dall'imposta successioni e donazioni di cui al

---

cietà quotate italiane, 2021, in <https://www.consob.it/documents/46180/46181/rcg2021.pdf/47b754d2-16e3-4c3e-8ea1-5add239444e0>) si stima che circa il 64% delle imprese quotate italiane siano controllate da famiglie, nel senso che queste ultime continuano ad essere i principali azionisti di riferimento (non viene chiarito, peraltro, il perimetro del concetto di «famiglia»); ebbene, tutte le citate realtà familiari, successivamente alla morte dell'imprenditore, saranno chiamate ad affrontare la fase (generalmente conflittuale) della ripartizione del patrimonio all'interno della famiglia.

<sup>2</sup> Cfr. P. RESCIGNO, *La successione a titolo universale e particolare*, in AA.VV., *Le successioni mortis causa. I legittimari. Le successioni legittime e testamentarie*, in *Tratt. breve succ. e don.*, diretto da P. Rescigno, coordinato da M. Ieva, I, II ed., Milano, 2010, p. 6: «[I]e imposte di successione sono lo strumento di cui l'ordinamento si avvale, più pesantemente quando la trasmissione di beni avvenga in favore di estranei alla comunità familiare, perché alla successione a causa di morte si accompagni sempre la destinazione, se si vuole un ritorno, di parte dei beni a beneficio della collettività».

<sup>3</sup> Come anche evidenziato in gran parte delle analisi comparative sulla tassazione del passaggio generazionale della ricchezza (da ultime, si vedano, EY, *Cross-country Review of Taxes on Wealth and Transfers of Wealth*, commissioned by the European Commission, 2014, in <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/59463680-e730-4d80-beaa-b094e3b8c249/language-en/format-PDF/source-115660286>; M. DROMETER-M. FRANK-M. HOFBAUER PÉREZ-C. RHODE-S. SCHWORM-T.

d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (con le sue franchigie, esenzioni e aliquote ridotte), dall'altro, evidenziano in modo chiaro la preferenza per il primo dei due modelli sopra citati. Si tratta, in breve, di scelte che agevolano significativamente la conservazione della ricchezza all'interno della famiglia, avvantaggiando inevitabilmente i nuclei familiari più abbienti. Proprio per questi motivi il diritto successorio è stato più volte considerato essere un prodotto dell'ideologia borghese<sup>4</sup>, finalizzato a favorire il concentramento della ricchezza nelle mani di determinate famiglie<sup>5</sup>.

Quanto fin qui detto, invero, risponde a decisioni di «politica del diritto», condivisibili o meno in ragione delle rispettive opinioni personali. Quello sul quale occorre riflettere in maniera ancor con più approfondita, però, è l'utilizzabilità di strumenti giuridici differenti in ragione del censo o della classe sociale di appartenenza; stante il fatto che questo è ciò che sta avvenendo, più o meno velatamente, nel passaggio generazionale del patrimonio a causa di morte. In questo ambito, infatti, possono oggi individuarsi due percorsi alternativi. Da un lato, vi è l'utilizzo delle tradizionali tecniche successorie, espressione del generale principio di cui all'art. 457 cod. civ., il quale impone che la devoluzione *mortis causa* della ricchezza avvenga mediante successione legittima oppure mediante successione testamentaria; tale paradigma viene quindi perfezionato dall'art. 458 cod. civ., il quale, vietando patti e accordi sulle successioni non ancora aperte, completa lo scenario e restringe il campo di applicazione dell'autonomia privata del *de cuius* nella determinazione della sua pianificazione successoria. Dall'altro lato, invece, vi è una prassi diffusa tra i ceti sociali medio-alti

---

STITTENEDER, *Wealth and Inheritance Taxation: An Overview and Country Comparison*, in *ifo DI-CE Report*, 16, Iss. 2, Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, München, 2018, pp. 45-54; OECD Tax Policy studies, *Inheritance Taxation in OECD Countries*, May 2021, in <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/inheritance-taxation-in-oecd-countries-e2879a7d-en.htm>; e EY, *Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2021*, in [https://www.ey.com/en\\_gl/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide](https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide), l'ordinamento italiano presenta un impianto impositivo particolarmente vantaggioso rispetto a gran parte degli altri principali Paesi europei e mondiali.

<sup>4</sup>Sul punto, P. RESCIGNO, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2000, p. 473 ss. rileva che «[i]l diritto ereditario è stato sempre considerato come espressione tipica delle ideologie e delle strutture borghesi, e destinato a perpetuare il controllo della ricchezza e la detenzione del potere nell'ambito di famiglie e di gruppi, ed anzi capace di operare discriminazioni anche in quell'ambito pur di assicurare la conservazione dei patrimoni e del potere». Al riguardo, v. anche M. COMPORTI, *Considerazioni conclusive e prospettive di riforma legislativa*, in AA.VV., *La trasmissione familiare della ricchezza: limiti e prospettive di riforma del sistema successorio*, Padova, 1995, p. 179 ss.

<sup>5</sup>La successione *mortis causa*, infatti, nella sua attuale configurazione connotata da un meccanismo di trasmissione automatica della ricchezza (successione legittima), con modalità parzialmente inderogabili (successione necessaria) e minima imposizione fiscale, rischia di attivare un circuito di accesso alla proprietà molto ristretto, tale da determinare una società quasi «oligarchica»; cfr. L. BIGLIAZZI GERI, *Delle successioni testamentarie*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1993, pp. 2 ss. e 7.



(ovvero con riferimento a patrimoni mobiliari ed immobiliari di consistente valore) avente ad oggetto l'utilizzo di tecniche alternative di pianificazione successoria<sup>6</sup>, nelle quali il testamento costituisce in minima parte lo strumento devolutorio della ricchezza.

In altri termini, l'evoluzione della realtà socio economica<sup>7</sup> e le pressanti esigenze di tale clientela, con richieste sempre più specifiche ed articolate<sup>8</sup> (sia chiaro, spesso anche meritevoli di tutela), hanno esposto l'inadeguatezza dello strumento testamentario, e conseguentemente sviluppato nell'ordinamento italiano (e non solo) una prassi operativa nella quale viene utilizzato un ampio panorama di strumenti giuridici<sup>9</sup>, adattati alle esigenze successorie: si tratta, in sin-

---

<sup>6</sup>Evidenzia tale aspetto, e dunque l'utilizzo di tecniche alternative di pianificazione successoria nelle fasce medio alte della popolazione, L. MENGONI, *Successione per causa di morte. Successione legittima*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo*, Milano, 1999, p. 7. Sul punto, v. anche A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie «in forma indiretta»*, in *Riv. trim. d. proc. civ.*, 4, 1998, p. 1077 ss.; R. LENZI, *Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 1988, p. 1209 ss.; S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2019, p. 466; G. BONILINI, *Autonomia testamentaria, fondamenti costituzionali e bilanciamento di principi*, in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria, Atti dell'undicesimo Convegno Nazionale S.I.S.Di.C.*, 5-7 maggio 2016, Napoli, 2017, p. 17 ss.

<sup>7</sup>Si pensi anche solo ai mutamenti della natura della «ricchezza», la quale oggi assume sempre più spesso una connotazione mobiliare e finanziaria in luogo di quella immobiliare; cfr. J.H. LANGBEIN, *The Twentieth-Century Revolution in Family Wealth Transmission*, in *Mich. Law Rev.*, 86, 1988, p. 742. Sull'incidenza della trasformazione della ricchezza sull'istituto successorio, v. A. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, in *Tratt. dir. comp.*, diretto da R. Sacco, Torino, 2002, p. 14 ss.

<sup>8</sup>D'altronde, «[c]omplesse situazioni patrimoniali, spesso aventi al loro centro imprese di gigantesche dimensioni, ove sono implicate la persona del beneficiante e quella del beneficiario, esigono un regolamento negoziale che non sia affidato ad una volontà unilaterale, ma sia frutto di una riflessione bi o plurilaterale che solo il procedimento contrattuale può offrire. E soprattutto allorquando la trasmissione della ricchezza in ambito familiare non debba compromettere in alcun modo la redditività del patrimonio del dante causa, essendo necessaria a tal fine un'attenta attività di controllo e verifica, da parte del disponente, e fino alla sua morte, della capacità dei soggetti che subentreranno nella (definitiva) titolarità di quel patrimonio, in relazione alla corretta gestione ed amministrazione di quest'ultimo»; così A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, in *Tratt. teorico pratico di diritto privato*, diretto da G. Alpa, S. Patti, Padova, 2008, pp. 242-243.

<sup>9</sup>Al riguardo, S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., pp. 467-468, precisa che «[i]n una molteplicità di casi, infatti, che l'esperienza ha anche contribuito a "tipizzare" emerge come gli interessi perseguiti siano ben più articolati e complessi di quello elementare alla programmazione di una semplice vicenda successoria, sia pure *mortis causa*. Si pensi al vasto ambito riguardante la tutela dei soggetti deboli, quelli, cioè, che l'ereditando percepisce come tali all'interno della propria famiglia o della cerchia dei propri affetti, perché colpiti da disabilità di varia natura o semplicemente perché considerati più fragili o bisognosi. E si pensi ancora all'interesse a preservare l'unità dell'impresa nei passaggi generazionali, nella consapevolezza che la frantumazione proprietaria potrebbe innescare, di fatto, processi disgregativi dello stesso complesso aziendale o dar luogo, quanto meno, a difficoltà gestorie anche rilevanti». Esigenze alle quali si aggiunge anche quella di compiere una verifica sul funzionamento dell'assetto organizzativo delineato (*ibidem*).

tesi, delle tecniche alternative di pianificazione successoria<sup>10</sup>. Di sovente utilizzate in presenza di un complesso produttivo (nella veste di mera azienda o di partecipazioni sociali) da trasferire *mortis causa*<sup>11</sup> (ma non solo), queste sono generalmente dirette a realizzare una trasmissione anticipata della successione, con modalità idonee a garantire maggiore flessibilità ed elasticità nella pianificazione del *de cuius*, in contrapposizione alla immediatezza dello strumento testamentario. Sicché, mediante tali modalità, si determina una sorta di anticipazione *inter vivos* della successione, proprio perché tendenzialmente si desidera evitare gli effetti della vera e propria successione a causa di morte. Le ragioni sono numerose: (a) gli ordinari meccanismi della successione *mortis causa* non consentono il riconoscimento di differenti regimi giuridici in relazione ai diversi beni; (b) ci si vuole riservare margini di autonomia privata (nella determinazione dei beneficiari) maggiori di quelli riconoscibili al momento dell'apertura della successione (banalmente, si può precisare, le attribuzioni liberali effettuate in vita verranno ridotte per ultime in un eventuale giudizio di riduzione ad opera dei legittimari lesi nei loro diritti); (c) si mira ad ottenere un risparmio fiscale, talvolta mediante trasferimenti della ricchezza al di fuori della successione ereditaria (principalmente mediante donazioni indirette, difficilmente individuabili dal Fisco); nonché (d) si vuole tentare di disinnescare i rimedi reali e restitutori dei legittimari, confidando sulla qualificazione delle pianificazioni *inter vivos* come donazioni indirette e sulla conseguente operatività di una tutela di carattere meramente obbligatorio (in ossequio al principio delineato dalla giurisprudenza di legittimità<sup>12</sup>).

Rispetto alla citata tendenza, due sono le criticità di immediata evidenza. In primo luogo, è ben chiaro come sia opportuno ed urgente ostacolare il risorto

---

<sup>10</sup> Autorevole dottrina (A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie «in forma indiretta»*, cit., pp. 1077-1078), infatti, rileva come «là dove la crisi di altri istituti si è tradotta nell'abuso o nello sviamento della "forma" asservita a nuove esigenze pratiche, qui la "materia" – la trasmissione intergenerazionale della ricchezza – si avvale di strumenti negoziali che prescindono dagli istituti che ad essa aveva destinato il legislatore». Così, «[i]l passaggio [...] [della ricchezza, nda] tra generazioni avviene in maniera frammentata con diversi e numerosi atti tra vivi, donazioni indirette, intestazioni in nome altrui, cointestazioni di conti correnti e altre posizioni contrattuali, assicurazioni sulla vita; solo in subordine attraverso la vera e propria successione a causa di morte, sia essa testamentaria o legittima»; così F. PENE VIDARI, voce *Contratti post mortem*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., agg.*, I, Torino, 2003, p. 6.

<sup>11</sup> In particolare, tali esigenze si rivelano chiaramente nel caso del passaggio generazionale di una azienda, la quale richiede strumenti in grado di garantire continuità, stabilità, integrità all'impresa: cfr. A. PISCHETOLA, *Il trust quale strumento per la successione generazionale dell'impresa, in comparazione anche con i patti successori*, in *Vita not.*, 2, 2010, p. 956; F. PENE VIDARI, *Patti successori e contratti post mortem*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2001, p. 253 ss.

<sup>12</sup> A partire da quanto disposto da Cass., 12 maggio 2010, n. 11496, in *Notariato*, 5, 2010, p. 508 ss., con nota di G. IACCARINO, *Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da donazioni indirette sono sicuri*.

«classismo» giuridico<sup>13</sup>, il quale, in questo ambito, sembra ammettere l'utilizzo della legge e di determinati strumenti giuridici in un verso per una parte della popolazione, ed in altro verso per altra parte di essa, in forza del «denaro» quale elemento discriminante (nel senso che le complesse pianificazioni *post mortem* di cui si dirà rimangono alla portata solo di una ristretta parte benestante della popolazione). In secondo luogo, invece, è bene rilevare, nell'utilizzo di tali strumenti alternativi, è molto frequente la violazione di principi e divieti del diritto italiano delle successioni, con gravi ricadute per la sicurezza dei traffici giuridici e per la certezza del diritto. Ciò avviene sia in ragione di una scarsa conoscenza di tali strumenti, sia dell'utilizzo troppo spesso disinvolto e spregiudicato degli stessi ad opera degli operatori pratici. Per tali motivi, nella consapevolezza della complessità del diritto successorio<sup>14</sup>, occorre riordinare tale *modus operandi* alla luce dell'impianto normativo vigente, rendendo le tecniche alternative di pianificazione successoria (tra le quali anche la fiducia in chiave successoria) accessibili a tutti, ma allo stesso tempo anche rimodulandone gli utilizzi nella prassi, affinché tali strumenti operino nel rispetto dei principi e divieti del diritto successorio italiano.

Si proceda, ad ogni modo, con ordine. Nei seguenti paragrafi, pertanto, nell'ottica di comprendere le motivazioni che hanno condotto al sempre più diffuso utilizzo di strumenti fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem* (nucleo della presente indagine), si rifletterà brevemente sulla crisi del testamento, sulla lenta ma graduale rimodulazione del divieto dei patti successori, e sulla tendenza ad utilizzare tecniche alternative allo strumento testamentario, sia nel contesto internazionale (cd. *will-substitutes*) sia nell'ordinamento interno (tecniche *post mortem* o «transmorte»).

---

<sup>13</sup> Alla stregua di una peculiare applicazione del «particolarismo giuridico» dei Secoli XVI-XVIII, il quale prevedeva diritti e norme differenti in base allo *status*, al ruolo, alla classe del singolo soggetto (in contrapposizione con il concetto di eguaglianza giuridica e naturale dei consociati).

<sup>14</sup> Siffatta complessità, invero, sembra derivare dal ruolo primario del diritto successorio nella vita e nel destino dei consociati. Sul punto, D. HEIRBAUT, *Perspective 2. Legal History. A History of the Law of Succession, in Particular in the Southern Netherlands/Belgium*, in C. CASTELEIN-R. FOQUÉ-A. VERBEKE (eds.), *Imperative Inheritance Law in a Late-Modern Society. Five Perspectives*, Antwerp-Oxford-Portland, 2009, p. 65, evidenzia come «*one's inheritance determined one's place in society*», in ragione del fatto che c'erano «[...] *few chances of advancement in earlier societies*». Così «[...] *most people had inherited their fortune. True, by a combination of talent, hard work, luck, ruthlessness or perseverance there always were persons who managed to somehow pull themselves up by their bootstraps, but they are mentioned in history books because they were so exceptional and in the next generation things would return to normal*». Il risultato di tale assetto sociale, pertanto, ha determinato la crescente complessità del diritto successorio: «*[b]ecause inheritance was so important in medieval and early modern society, it was the subject of an enormous body of legal rules, so that it is impossible to make a detailed study of the old law of succession*» (*ivi*, p. 66).

## 2. La crisi del testamento: l'inattualità delle forme testamentarie e l'instabilità dei loro effetti giuridici

Come anticipato, prima di entrare nel merito degli schemi fiduciari *post mortem*, è importante comprendere il contesto vigente e l'attuale inadeguatezza dello strumento preposto alla devoluzione *mortis causa* del patrimonio: il testamento. Della crisi di quest'ultimo, infatti, si è a lungo discusso in dottrina<sup>15</sup>, quale conseguenza della sua attuale residualità (in favore di una sempre più diffusa cultura di *estate planning*)<sup>16</sup>. Diretta evidenza di ciò è data dallo scarso utilizzo che ne viene fatto nella prassi; secondo i più recenti dati statistici, infatti, nell'ordinamento italiano, il testamento viene utilizzato solo in circa il 12% delle successioni a causa di morte (segnatamente, a fronte di 649.061 decessi nell'anno 2017, sarebbero stati solo 79.596 i testamenti pubblicati nell'anno 2018<sup>17</sup>). Sono numerosi i fattori che vengono addotti a cause di tale fenomeno: si inizi però dalla inattualità delle sue forme (testamentarie).

Come noto, la devoluzione volontaria delle proprie sostanze può avvenire mediante un testamento pubblico, redatto dal notaio, un testamento olografo, redatto di mano dal testatore, oppure un testamento segreto (oltre ai testamenti speciali). Queste forme, mai modernizzate nell'ottica dello sviluppo economico e sociale del Paese, risultano invero poco attrattive per i privati, presentando ca-

---

<sup>15</sup> Per tutti, si veda V. SCALISI, *Persona umana e successioni. Itinerari di un confronto ancora aperto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1989, pp. 412-413, secondo il quale l'uso di successioni «anomale» per contratto deriva da una mancata attenzione al ruolo del testamento nella nuova realtà socio-economica e da una astrazione degli interessi umani sottostanti alla natura dei beni (la quale ha privato il diritto successorio di quella funzione sociale connessa alla promozione e crescita della persona umana). Mette in luce la sostanziale inidoneità del testamento ad evitare liti ereditarie, A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, cit., p. 243. Sicché, è evidente la perdita di terreno del testamento «in favore di mezzi più semplici e spediti di attribuzione dei beni, resi più agevoli dal prevalere della ricchezza mobiliare» (in questi termini, P. RESCIGNO, *Introduzione al codice civile*, Bari, 1991, p. 98).

<sup>16</sup> Cfr. F. PENE VIDARI, voce *Contratti post mortem*, cit., p. 7.

<sup>17</sup> Si tratta dei dati forniti dal Ministero della Giustizia – Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, nella relazione effettuata in data 30 ottobre 2019, rinvenibile al seguente link [https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Relazione\\_statistiche\\_testamenti\\_2018.pdf](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Relazione_statistiche_testamenti_2018.pdf). In chiave comparativa, si è stimato che «[...] in England and Wales, the official rate of testation seems to be around 41 per cent, and is about the same in the US, where approximately 60 per cent die intestate. The numbers of those leaving a will are lower in France (10 per cent) and in Italy (15 per cent), as well as in Germany (25-35 per cent) but higher in Spain (50 per cent), in Australia and New Zealand (50 per cent) and in Canada (50 per cent)»; così A. BRAUN-A. RÖTHEL, *Exploring Means of Transferring Wealth on Death: A Comparative Perspective*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, Oxford and Portland, 2016, p. 365. Per ulteriori riferimenti e approfondimenti sulle percentuali di utilizzo dello strumento, v. K.G.C. REID-M.J. DE WAAL-R. ZIMMERMANN (eds.), *Comparative Succession Law, 2, Intestate Succession*, Oxford, 2015, p. 442 ss.

ratteri formali antiquati e non più in linea con l'evoluzione della società e delle sue tecnologie<sup>18</sup>: alla sostanza, infatti, continua ad essere preferita la forma<sup>19</sup> (basti pensare alle modalità di redazione del testamento segreto, nel quale, con disposizioni ormai d'altri tempi, si impone l'utilizzo di un involto con impronta dei sigilli, ecc.). Inoltre, deve precisarsi, il testamento, in ciascuna delle sue forme, non sembra più rispondere alle complesse esigenze che sorgono nella prassi. In breve, questo non permette, in ossequio al principio di unità della successione<sup>20</sup>, un regolamento successorio differenziato in relazione alla natura<sup>21</sup>, alla provenienza dei beni, ai bisogni e alle qualità dei beneficiari, né consente di scegliere tecniche attributive differenti dal legato e dalla istituzione di erede.

Ed ancora, entrando nel merito delle singole forme citate, occorre evidenziare le criticità connesse all'utilizzo di una delle sue più diffuse forme, ovvero il testamento olografo<sup>22</sup>. Questo, infatti, redatto di propria mano dal testatore, per quanto costituisca un importante ed egualitario strumento per esprimere efficacemente le proprie volontà, si rivela molto spesso causa di liti ereditarie<sup>23</sup>. *In*

---

<sup>18</sup> È evidente l'esigenza di un ripensamento del quadro normativo in materia di testamento, al fine di riconoscere una qualche validità a modalità tecnologiche di manifestazione delle ultime volontà; d'altronde, nel sistema attuale, non viene ancora dato alcun rilievo giuridico a manifestazioni di volontà *mortis causa* in forma elettronica, o con videoregistrazioni (in questi casi, la manifestazione di volontà è come se non esistesse). Ebbene, sembra inevitabile un progressivo adeguamento all'evoluzione tecnologica del quadro normativo in ambito testamentario, alla pari di quanto sta avvenendo in materia di contratti.

<sup>19</sup> Quanto alla perdurante rigidità dello strumento testamentario (ispirata ad un rigoroso formalismo), si consenta il rinvio alle riflessioni effettuate in A. SEMPRINI, *L'apposizione di codicilli alla copia di un testamento pubblico*, in *Notariato*, 4, 2018, pp. 399-401. Sul rapporto tra forma e sostanza nel testamento, tra i tanti, v. M. TAMPIERI, *Formalismo testamentario e testamento olografo*, in *Riv. not.*, 1-2, 1998, p. 119 ss.; P. RESCIGNO, *Nozioni generali, Le successioni testamentarie*, in AA.VV., *Le successioni mortis causa. I legittimari. Le successioni legittime e testamentarie*, cit., p. 740 ss.; R. TRIOLA, *Il testamento*, II ed., Milano, 2012, pp. 122-161.

<sup>20</sup> Sul punto, tra gli altri, G. DE NOVA, *Il principio di unità della successione e la destinazione dei beni alla produzione agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 1979, p. 509 ss.; C. ROMANO, *Gli effetti del trust oltre la morte del disponente: dal trust in funzione successoria al trust testamentario*, in *Notariato*, 6, 2014, p. 596.

<sup>21</sup> Cfr. M.R. MARELLA, *Il divieto dei patti successori e le alternative convenzionali al testamento*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 1991, p. 94 («uno dei più grossi limiti che evidenzia il nostro sistema successorio, per cui si rende necessaria una ricerca di alternative convenzionali al testamento, sta nel fatto di non consentire una diversificazione dei beni in vista del tipo di trasferimento più idoneo alla loro specifica natura, così come quello di ignorare figure di successioni fra estranei al nucleo familiare»).

<sup>22</sup> Per interessanti approfondimenti sulle incertezze relative al documento e all'atto, si rinvia a S. PATTI, *Il testamento olografo nell'era digitale*, in *Riv. dir. civ.*, 5, 2014, pp. 992-1012.

<sup>23</sup> Sui rischi e sulle criticità correlate alla olografia nei testamenti, si vedano le riflessioni di F. DEGNI, *Della forma dei testamenti*, in *Codice civile. Libro delle Successioni per causa di morte e delle Donazioni*, Commentario diretto da M. D'Amelio, Firenze, 1941, p. 417 ss., anteriori all'entrata in vigore del Codice civile.

*primis* proprio perché, essendo redatto da un non esperto del settore, determina non occasionali incertezze in merito alla sua interpretazione; al contempo, può aggiungersi, risultano frequenti anche le vere e proprie violazioni di uno o più divieti del diritto successorio, con inevitabile contenzioso tra potenziali eredi. *In secundis*, sempre con riferimento al testamento olografo, devono rilevarsi anche i non insoliti abusi ad opera degli eredi, i quali spesso strumentalizzano la scheda testamentaria sulla base dei rispettivi interessi economici. Questo avviene sia con riferimento a situazioni di reale incertezza sull'autenticità di quanto previsto dal testatore, sia con riferimento a vere e proprie manovre illecite ad opera di un potenziale erede: sono infatti frequenti la redazione di testamenti falsi<sup>24</sup>, la distruzione di testamenti validi, nonché la mera pressione effettuata sull'anziano vulnerabile, inducendolo a redigere un testamento olografo o a revocare quello già redatto<sup>25</sup> (quanto a tale ultimo profilo, che attiene alla vulnerabilità dei testatori anziani, occorrono in verità urgenti riflessioni *de iure condendo*<sup>26</sup>).

Tutti i sopra citati aspetti determinano rilevanti criticità nell'utilizzo delle modalità testamentarie per la pianificazione successoria del patrimonio di un

---

<sup>24</sup> La cui prova è affidata alla perizia calligrafica, fondata sulle scritture di comparazione (le quali, però, potrebbero essere al contempo falsificate per tale scopo).

<sup>25</sup> La solenne possibilità di modificare fino all'ultimo istante le proprie volontà (connessa alla revocabilità del testamento), unitamente all'allungamento dell'aspettativa media di vita, determina sovente situazioni in cui la volontà di testatori anziani (in età avanzata, e non più nel pieno delle proprie facoltà mentali) sia coartata da membri della famiglia. Al riguardo, S. PATTI, *Il testamento olografo nell'era digitale*, cit., pp. 1000-1001, rileva che «[...] il prolungamento della vita umana è purtroppo caratterizzato da una tragica diffusione di malattie senili che, pur non determinando una situazione di totale incapacità della persona, causano spesso menomazioni psichiche e forme di capacità "ridotta", di debolezza decisionale e di affievolimento della "consapevolezza affettiva", per cui la persona può decidere di attribuire i propri beni in modo diverso da come avrebbe fatto in assenza di malattia. Inoltre, la persona che si trova nella condizione descritta risulta più debole rispetto all'influenza esercitata dai soggetti – spesso estranei – che con lei trascorrono molto tempo e la accudiscono». Sulla questione, anche in chiave comparativa, *ex plurimis*, si vedano ID., *Senilità e autonomia negoziale della persona*, in *Fam. pers. e succ.*, 2009, p. 259 ss.; ID., *Testamento della persona "vulnerabile", principio di conservazione e ragionevolezza*, in *Liber Amicorum Pietro Rescigno*, II, Napoli, 2018, p. 1569 ss.; M. CINQUE, *Capacità di disporre per testamento e "vulnerabilità" senile*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 261 ss.; M. GIROLAMI, *I testamenti suggeriti*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 562 ss.; W. GRUNSKY, *Testierfreiheit und Geschäftsfähigkeit*, Baden-Baden, 2009; J.P. SCHMIDT, *Grundlagen der Testierfähigkeit in Deutschland und Europa*, in *RabelsZ*, 76, 2012, p. 1022 ss.

<sup>26</sup> Quanto alla «vulnerabilità» (la quale deve intendersi come situazione di debolezza decisionale dovuta all'età avanzata, ad una malattia ecc.), si rileva in dottrina un'ampia convergenza di vedute (per tutti, G. BONILINI, *Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria*, in *Fam. pers. succ.*, 7, 2007, p. 586 e M. CINQUE, *Sulle sorti della successione necessaria*, in *Riv. dir. civ.*, 5, 2011, p. 504) sulla possibile limitazione di utilizzo (*de iure condendo*) del testamento olografo per soggetti anziani (malati o aventi una certa età), nell'ottica di una loro tutela (rimarrebbe possibile, in ogni caso, l'utilizzo del testamento pubblico).

soggetto; ciononostante, il profilo che rende maggiormente problematico l'utilizzo del testamento attiene alla sua «instabilità», ovvero alla incertezza degli effetti giuridici che tale strumento determina. Questa può dedursi da numerosi caratteri del testamento, tra i quali la sua unilateralità (la quale preclude qualsiasi accordo con i potenziali eredi), la sua revocabilità (fino all'ultimo momento antecedente alla morte), e la sua efficacia posticipata (stante il fatto che il testamento potrebbe essere redatto anche molto tempo prima della morte e dell'apertura della successione, con tutti i conseguenti effetti). In aggiunta a quanto detto, inoltre, deve anche rilevarsi come, nella prassi, non sia infrequente il mancato rispetto delle volontà del testatore (e quindi la mancata attuazione delle disposizioni testamentarie da lui disposte), ove il notaio non riesca concretamente a rendere noto il testamento ai beneficiari (non riuscendo a venire a conoscenza del loro domicilio, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 623 cod. civ.) oppure perché i chiamati decidano volontariamente di non pubblicare il testamento, ripartendosi le sostanze del *de cuius* in modi differenti.

Tutti i citati caratteri, in breve, contrastano con la sempre più sentita esigenza di molti nuclei familiari di sistemare stabilmente ed anticipatamente la successione *mortis causa* del *de cuius*, al fine di evitare le situazioni di conflitto tra eredi che si verificano solitamente alla morte di quest'ultimo.

Sempre con riferimento alla instabilità del testamento, peraltro, l'impatto più significativo è provocato dal quadro normativo vigente in materia di successione necessaria, il quale rende spesso incerti gli effetti giuridici della pianificazione effettuata dal testatore. Da un lato, a rendere instabile la pianificazione testamentaria è la prolungata tutela sostanziale spettante ai legittimari (in ragione: del termine decennale, con *dies a quo* variabile<sup>27</sup>, entro cui agire in riduzione, di cui al combinato disposto degli artt. 2946 e 2652, comma 1, n. 8, cod. civ.; del termine ventennale dalla trascrizione della donazione, entro cui è possibile agire in restituzione, ai sensi degli artt. 561 e 563 cod. civ.), mediante la quale risulta possibile recuperare in natura i beni disposti dal *de cuius* (cd. «legittima in natura»<sup>28</sup>) anche nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede, con buona pace

---

<sup>27</sup> Il decorso di siffatto termine, infatti, è stato reso ancor più prolungato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 25 ottobre 2004, n. 20644 (in *Giust. civ.*, II, 2005, p. 351, con nota, tra i tanti, di G. TEDESCO, *In tema di azione di riduzione e divisione fatta dal testatore*), secondo le quali, per ragioni di tutela e di parità di trattamento, deve distinguersi il *dies a quo* di decorrenza dello stesso tra le donazioni e le eredità, prevedendo che per queste ultime sia necessario far decorrere lo stesso (non dall'apertura della successione) ma dalla accettazione dell'eredità da parte del chiamato.

<sup>28</sup> Sul concetto, sulla sua progressiva erosione, e sulla sua auspicabile rimeditazione, si consenta il rinvio a A. SEMPRINI, *La legittima per equivalente*, Napoli, 2019. In termini generali, sulla evoluzione del sistema rimediabile, v. C. PARRINELLO, *Tutele del legittimario ed evoluzione del sistema*, Milano, 2012.

della certezza dei traffici giuridici e dell'affidamento dei terzi<sup>29</sup>. Dall'altro lato, invece, la citata incertezza si ricava dal meccanismo di calcolo della riunione fittizia, la quale impone la valutazione dei beni disposti per donazione e testamento al momento dell'apertura della successione, con la conseguenza che, anche quelle pianificazioni successorie effettuate proprio con il fine di evitare lesioni di legittima potrebbero astrattamente determinarle (in ragione di un possibile mutamento di valore dei beni disposti tra il momento della pianificazione astratta e il momento dell'apertura della successione). Sicché, è facilmente comprensibile il significativo livello di sfiducia nell'utilizzo del testamento maturato dai privati, i quali preferiscono talvolta che sia la stessa legge a determinare la devoluzione delle proprie sostanze (trattasi, però, di errata convinzione, proprio perché, anche mediante l'operatività della successione intestata, potrebbero verificarsi lesioni di legittima al momento dell'apertura della successione, stante l'obbligo di conteggiare nel calcolo della riunione fittizia le eventuali donazioni dirette ed indirette effettuate in vita dal *de cuius*).

In conclusione, per tutte quante le suddette ragioni, e numerose altre<sup>30</sup> (che non è possibile analizzare efficacemente in questa sede), può parlarsi di crisi del testamento<sup>31</sup>.

### 3. (Segue) *I testamenti digitali nella prospettiva de iure condendo*

Alcune delle criticità evidenziate, in verità, potrebbero essere risolte semplicemente adeguando il quadro normativo all'evoluzione scientifica e tecnologica in corso nel nostro ordinamento, ed accogliendo così le sempre più forti invocazioni della dottrina sulla necessità di rinnovare le forme testamentarie (alla pari

---

<sup>29</sup> Per ampie riflessioni sui profili pubblicitari in materia di riduzione, si rinvia a F. GAZZONI, *Le domande di riduzione e di restituzione*, in E. GABRIELLI-F. GAZZONI-G. MICCOLIS-A. ORESTANO-P. SIRENA-R. VACCARELLA, *La trascrizione delle domande giudiziali*, in *Tratt. trascriz. Gabrielli-Gazzoni*, II, Milano, 2014, pp. 199-229. V. sul punto Cass., 4 dicembre 2015, n. 24755, con nota di L. BALLERINI, *Effetti e pubblicità della sentenza di riduzione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2016, pp. 594-607.

<sup>30</sup> Tra le quali, ad esempio, il desiderio di sottrarsi alla «ritualità tragica e al senso di definitività che accompagna il testamento»; così A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie «in forma indiretta»*, cit., p. 1080, il quale richiama sul punto L.V. THOMAS, *Anthropologie de la mort*, Paris, 1976, p. 462 ss. e P. ARIÈS, *Essai sur l'histoire de la mort in Occident du Moyen Age à nos jours*, Paris, 1975, *passim*.

<sup>31</sup> Sul tema, v. V. FERRARI, *Successioni per testamento e trasformazioni sociali*, Milano, 1972, *passim* e M. LUPOI, *Trusts*, Milano, 1997, p. 581 ss. Cfr. V. BARBA, *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni*, Napoli, 2015, p. 154, il quale evidenzia «l'inadeguatezza della scelta tecnica compiuta dal nostro legislatore municipale, il quale continua a considerare il testamento, nonostante il moltiplicarsi delle esigenze e degli interessi contemporanei dei privati, quale unico atto a causa di morte».



di quanto sta avvenendo in materia di documenti informatici<sup>32</sup>, con le relative modalità di firma elettronica<sup>33</sup>).

In particolare, alla luce delle antiquate tecniche per redigere testamento sopra descritte, e vista la perdurante inefficacia dei testamenti nuncupativi<sup>34</sup>, si discute da tempo di riformare il sistema della successione testamentaria, ammettendo la realizzabilità di testamenti in forma digitale<sup>35</sup> e, precisamente, in formato elettronico (ovvero redatti su un dispositivo elettronico) oppure in forma orale videoregistrata<sup>36</sup> (questi ultimi, in verità, potrebbero apportare evidenti utilità anche in relazione a situazioni di fine-vita<sup>37</sup>).

<sup>32</sup>Equiparati alla scrittura privata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Cfr. A. GENTILI, voce *Documento informatico (diritto civile)*, in *Enc. dir., Annali*, V, Milano, 2012, p. 636 ss.

<sup>33</sup>Sulle differenti tipologie di firma elettronica (firma elettronica «semplice»; firma elettronica avanzata; firma elettronica qualificata; firma digitale), per tutti, si veda G. FINOCCHIARO, *Firma digitale e firme elettroniche. Profili privatistici*, Milano, 2003; ID., *Firme elettroniche e firma digitale*, in G. FINOCCHIARO-F. DELFINI (a cura di), *Diritto dell'informatica*, Milano, 2014, p. 319 ss.

<sup>34</sup>Rispetto ai quali, in verità, ancora oggi si discute se questi possano considerarsi nulli oppure inesistenti; questione dalla quale deriva l'adesione ad una impostazione positiva o negativa sulla loro confermabilità ai sensi dell'art. 590 cod. civ. Sull'utilizzabilità della conferma, *obiter dictum*, Cass., 11 luglio 1996, n. 6313, commentata da L. SCALIA, *Confermabilità del testamento orale: prova della volontà del de cuius, certezza dei rapporti e funzione notarile*, in *Riv. not.*, 1-2, 1997, p. 166 ss.; di recente, si veda Cass., 28 maggio 2020, n. 10065, in *www.dejure.it*, la quale si è però limitata a precisare che «[p]er completezza di esame si ritiene di evidenziare che la convalida ai sensi dell'art. 590 c.c. del testamento nuncupativo, qualora ritenuta ammissibile, suppone l'esistenza di una dichiarazione testamentaria definitiva e interamente formata, benché non compiuta per iscritto. Un mero progetto di dichiarazione testamentaria non è suscettibile di conferma».

<sup>35</sup>Per ampie riflessioni sul punto, *ex multis*, si segnalano: F. CRISTIANI, *Nuove tecnologie e testamento: presente e futuro*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 3, 2013, pp. 559-585; ID., *Riflessioni a proposito di «testamento digitale». La prospettiva del diritto internazionale privato*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, pp. 495-505; S. PATTI, *Il testamento olografo nell'era digitale*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 996 ss.; P.M. PUTTI, *Diritto e nuove tecnologie: il caso del formalismo negoziale*, in *Contr. impr.*, 6, 2014, pp. 1229-1263; S. NARDI, *Capitolo XIII – Il testamento*, in E. DAMIANI-S. NARDI, *Diritto ereditario*, Macerata, 2018, pp. 274-276; I. SASSO, *Il formalismo testamentario nell'era digitale tra Stati Uniti e Italia*, in *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 186 ss.

<sup>36</sup>Cfr. M. GRONDONA, *Il testamento filmato negli Stati Uniti d'America*, in AA.VV., *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile*, I quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, 2016, Milano, pp. 228-240. Nella letteratura angloamericana, tra gli altri, W.R. BUCKLEY-A.W. BUCKLEY, *Videotaping Wills: A New Frontier in Estate Planning*, in *Ohio North. Univ. L. Rev.*, 11, 1984, p. 271 ss.; E. MAX, *Videotaped Wills: Status of Present Statutory Law and Implication for Expanded Use*, in *Conn. Probate L. Journ.*, 4, 1988, p. 125 ss.; T. ZICKEFOOSE, *Videotaped Wills: Ready for Prime Time*, in *Probate L. Journ.*, 9, 1989, p. 139 ss.; K.J. SNEDDON, *Speaking for the Dead: Voice in Last Wills and Testaments*, in *St. John's L. Rev.*, 85, 2011, p. 683 ss.

<sup>37</sup>Cfr. W.R. BUCKLEY, *Videotaping Living Wills: Dying Declarations Brought to Life*, in *Valparaiso Univ. L. Rev.*, 22, 1987, p. 54 ss. D'altronde, «sostenere che il video fatto con il cellulare da un uomo gravemente ferito in un incidente d'auto il quale, rendendosi conto che sta rapidamente perdendo coscienza, voglia affidare a questo mezzo le sue ultime volontà, non possa trovare

A ben vedere, in ottica *de iure condendo*, i profili di riflessione potrebbero essere numerosi: (i) ammissibilità di un testamento digitale sottoscritto dal solo testatore con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; (ii) ammissibilità di un testamento digitale sottoscritto da testatore e notaio con tecniche di identificazione digitale<sup>38</sup>; (iii) rilevanza di un testamento filmato ai fini della prova dell'esistenza di un testamento cartaceo; (iv) validità ed efficacia di un testamento videoregistrato<sup>39</sup>.

È ben vero, d'altronde, che si tratta di scenari non così lontani dalla realtà giuridica oggi esistente nell'ordinamento italiano. Sulla cd. digitalizzazione degli atti, infatti, oltre alle già evidenziate firme elettroniche, e alle timide aperture in materia di atti pubblici informatici redatti dal notaio<sup>40</sup>, si segnalano le recenti novelle (dettate dal contesto pandemico) in materia di verbali assembleari (a distanza)<sup>41</sup>, in relazione ai quali, su spinta europea<sup>42</sup>, si è giunti da poco tempo ad ammettere la costituzione *online* di società a responsabilità limitata; non sembra inverosimile un ulteriore ampliamento del perimetro operativo di tali strumenti, nell'ottica di consentire la stipulazione a distanza anche di altri atti pubblici nonché di testamenti pubblici (*online*).

Quanto ai testamenti filmati, invece, si segnala la possibilità, introdotta dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 (in materia di *testamento* «biologico» o «biote-

---

accoglienza nel nostro ordinamento, significa [...] offrire una interpretazione della disciplina successoria molto criticabile» (così P.M. PUTTI, *Diritto e nuove tecnologie: il caso del formalismo negoziale*, in *Contr. impr.*, 2014, p. 1256).

<sup>38</sup> Si veda, al riguardo, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

<sup>39</sup> Al riguardo, si può rilevare che i testamenti di cui alle lettere (i) e (iv) sarebbero sostitutivi del testamento olografo, mentre quello di cui alla lettera (ii) assumerebbe il ruolo di alternativa del testamento pubblico; di converso, nella prospettiva avanzata nella lettera (iii), si perseguirebbero mere finalità di prova di un testamento esistente ma scomparso.

<sup>40</sup> Ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110. Si segnala però come ancora oggi, nell'atto pubblico notarile, continuo ad essere necessarie la contestuale presenza delle parti davanti al notaio ai fini dell'indagine della loro volontà.

<sup>41</sup> Si segnala la previsione di cui all'art. 106, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni da l. 24 aprile 2020, n. 27, la quale delinea norme eccezionali in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, legittimando la redazione di verbali di assemblea a distanza ed in via elettronica. Sulla disposizione, tra i tanti, F. MAGLIULO, *La (non) necessaria compresenza del presidente e del segretario degli organi societari*, in *Riv. not.*, 2020, p. 3 ss.; A. BUSANI, *Assemblee e cda in audiovideo conferenza durante e dopo COVID-19*, in *Società*, 2020, p. 393 ss. In generale, sull'atto pubblico a distanza, si segnalano G. LAURINI, *Quale notaio per il futuro?*, in *Notariato*, 3, 2020, p. 221 ss.; P. SIRENA, *La forma del documento informatico: atto pubblico e scrittura privata*, in *Atti del Convegno "La sicurezza giuridica nella società dell'informazione"*, Roma, 25-26 settembre 2008, p. 1 ss.; M. NASTRI, *Le opportunità dell'atto pubblico informatico*, in *Notariato*, 2010, pp. 566-569; M. MIRRIONE, *L'atto notarile informatico*, in *Contratti*, 7, 2011, pp. 731-747.

<sup>42</sup> Al riguardo, si veda la Direttiva UE 2019/1151 del 20 giugno 2019, recante modifica della Direttiva (UE) 2017/1132, per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, attuata in Italia con d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183.

stamento»), di videoregistrare la manifestazione del proprio consenso all'inizio/prosecuzione di un trattamento sanitario oppure delle disposizioni anticipate di trattamento (per tutti coloro che siano affetti da gravi disabilità e difficoltà di comunicazione). È bene precisare, d'altro canto, che siffatte dichiarazioni non costituiscono disposizioni non patrimoniali contenute in un testamento, stante il fatto che l'atto che le contiene presenta natura di negozio giuridico unilaterale tra vivi; in ogni caso, non può negarsi la radicale innovazione introdotta dal legislatore in materia di manifestazione di volontà.

Sicché, nella logica *de iure condendo*, e quindi ai fini della introduzione di testamenti digitali e/o videofilmati, è chiaro che occorrerà ben ragionare sul perimetro operativo e disciplinare dei medesimi<sup>43</sup>, al fine di trovare il giusto temperamento tra le istanze di libertà e modernità da un lato, e le (contrapposte) esigenze procedurali e probatorie dall'altro. Le resistenze<sup>44</sup> e gli ostacoli, in questo percorso, saranno numerosi. Immediate, innanzitutto, saranno le preoccupazioni sulla autenticità delle schede testamentarie e delle sottoscrizioni digitali, nell'ottica di evitare falsificazioni e intromissioni da parte di terzi<sup>45</sup>. Si tratta di preoccupazioni ragionevoli, le quali però riproducono esattamente quelle oggi relative ai testamenti olografi cartacei: occorrerà, evidentemente, un impianto normativo regolatore in grado di garantire certezza sulla paternità del documento. In un tale percorso riformatore, inoltre, non dovrà trascurarsi nemmeno la veloce obsolescenza degli strumenti informatici in generale: questa, infatti, a distanza di pochi anni, potrebbe rendere i testamenti digitali redatti su tali supporti sostanzialmente incomprensibili (o comprensibili solo previ grandi esborsi economici connessi all'utilizzo di idonea attrezzatura)<sup>46</sup>. Anche in questo senso, occorrerà prospettare soluzioni efficienti ed al contempo durevoli.

Ritornando ai presupposti di partenza di tali riflessioni, peraltro, occorre precisare che un intervento normativo in materia di testamenti elettronici e/o

---

<sup>43</sup> Cfr. S.S. BODDERY, *Electronic Wills: Drawing a Line in the Sand Against their Validity*, in *Real Property, Trust & Estate L. Journ.*, 47, 2012, p. 197 ss.

<sup>44</sup> Oltre alla naturale resistenza al cambiamento, molto forte nel campo del diritto (in particolare, in quello successorio), si consideri la presumibile ostilità rispetto a tali innovazioni da parte della categoria notarile, sul presupposto che dall'introduzione di efficienti soluzioni digitali di testamento ne potrebbe teoricamente risultare ridotta la relativa fetta di mercato (di testamenti pubblici). Si tratta, in verità, di corollario non confermabile, poiché un meccanismo digitale di espressione delle ultime volontà potrebbe presentare diverse varianti, l'una realizzabile in completa autonomia (affiancandosi in questo senso al testamento olografo), l'altra da svolgersi con l'ausilio del pubblico ufficiale (e, in quest'ultimo caso, occorrerebbe egualmente l'intervento del notaio).

<sup>45</sup> Cfr. A. D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, Pisa, 2020, pp. 149-150.

<sup>46</sup> Sul punto, M. GRONDONA, *Il testamento filmato negli Stati Uniti d'America*, cit., p. 237, e ivi ulteriore bibliografia.

videofilmati sembrerebbe poter risolvere solamente le criticità «formali» sopra evidenziate (relative alla vetustà delle forme testamentarie, ai frequenti abusi connessi alla forma olografa, e così via); permarrebbero, di converso, tutte le criticità di natura «sostanziale» (sulla instabilità dello strumento testamentario, in ragione dei rimedi spettanti ai legittimari ad esempio), sulle quali si discute da anni, e rispetto alle quali occorrerebbe un più corposo intervento *de iure condendo*<sup>47</sup>.

Al riguardo, adottando un approccio più settoriale, si potrebbe in verità procedere ad una rivisitazione delle tecniche di pianificazione *mortis causa* della ricchezza, mettendo in discussione, così, il *monopolio* del testamento<sup>48</sup> e l'imperativa logica binaria delineata dall'art. 457 cod. civ.; sicché, riconoscendo e disciplinando forme alternative di trasmissione della ricchezza a causa di morte potrebbero essere superate molte delle problematiche ancora oggi esistenti nel passaggio generazionale di un patrimonio.

#### 4. *Il divieto di patti successori: il persistente limite all'autonomia privata del de cuius*

L'impatto della citata logica binaria di cui all'art. 457 cod. civ., d'altro canto, nell'impianto normativo vigente, è perfezionato dall'art. 458 cod. civ., il quale sancisce il divieto di patti successori, limitando espressamente l'autonomia privata del *de cuius* (ovvero l'autonomia testamentaria); questo, in breve, vieta tutte quelle convenzioni istitutive, dispositive o rinunziative (in quest'ultimo caso, anche con veste unilaterale) con le quali si disponga della successione propria o di altro soggetto, o si rinunci ai diritti su di essa spettanti. Di tale divieto, però, in questa sede, si analizzeranno solamente i tratti utili ai fini della presente indagine, la quale mira a valorizzare un corretto utilizzo di costruzioni negoziali fiduciarie *post mortem* realizzate mediante atti tra vivi: a tal fine, rilievo preminente assumono: (a) la determinazione della *ratio* del divieto; (b) il suo perimetro operativo; e (c) il *trend* di progressiva erosione del divieto, ulteriormente alimentato

---

<sup>47</sup> Mentre la modernizzazione delle forme testamentarie potrebbe avvenire anche con limitate modifiche normative – la dottrina (S. PATTI, *Il testamento olografo nell'era digitale*, cit., p. 1009), ad esempio, propone di riscrivere il testo del comma 1 dell'art. 602 cod. civ. come segue: il testamento olografo deve essere «[...] scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, anche mediante strumenti informatici» – al contrario, la risoluzione delle problematiche sostanziali evidenziate imporrebbe di riformare ampiamente il quadro normativo vigente in materia di successioni a causa di morte, con riferimento, in particolare, alla successione necessaria ed alle tutele spettanti ai legittimari.

<sup>48</sup> Discute esattamente di «*monopoly theory*» autorevole dottrina angloamericana (v. J.H. LANGBEIN, *The Nonprobate Revolution and the Future of the Law of Succession*, in *Harvard Law Review*, 97, 1984, p. 1129), in relazione alla posizione del testamento nella produzione di effetti giuridici a causa di morte.

dalle disposizioni introdotte dal recente Regolamento UE n. 650/2012 sulle successioni a causa di morte. Sarà di converso solo nell'ultimo capitolo che verranno effettuate ampie riflessioni sulla compatibilità delle tecniche fiduciarie di interposizione reale *inter vivos* con effetti *post mortem* e l'art. 458 cod. civ.

Quanto al primo dei citati temi su cui riflettere, deve rilevarsi che sono ben note le difficoltà nella ricostruzione del fondamento razionale del divieto dei patti successori. Questo, infatti, ispirato agli insegnamenti di Pomponio<sup>49</sup>, ed esistente nei codici preunitari e nel Codice civile del 1865 (all'interno del quale risultava espresso da più disposizioni: artt. 1118, 954, 1380, 1460)<sup>50</sup>, è stato accorpato in un unico articolo all'interno del codice vigente (art. 458 cod. civ.), seppur comprensivo di più fattispecie operative. L'eterogeneità dei fini di tale disposizione, pertanto, ha suscitato un grande dibattito sulla individuazione delle rispettive *rationes* del divieto<sup>51</sup>, variamente individuate: nella violazione del principio della libertà di disporre<sup>52</sup>, nell'esigenza di consentire la revoca delle proprie disposizioni a causa di morte<sup>53</sup>, e nel rilievo esclusivo della volontà del *de cuius*<sup>54</sup>, per quanto riguarda i patti istitutivi; nell'esigenza di impedire la prodigalità o l'auspicio della morte altrui (cc.dd. *votum captandae mortis* o *votum corvinum*)<sup>55</sup>, per quanto invece attiene i patti dispositivi e rinunciativi.

<sup>49</sup>V. Fr. 1, Dig., XVIII, 4, *De hereditate vel actione vendita*: «*si hereditas venierit eius, qui vivat, aut nullus sit, nihil esse actum, quia in rerum natura non sit, quod venieret*».

<sup>50</sup>Per una ricostruzione storica della proibizione, si rinvia a G. VISMARA, *Storia dei patti successori*, Milano, 1986 (ed *ivi* ulteriore bibliografia), il quale contesta che «il diritto romano abbia provato quella assoluta ripugnanza verso i patti successori, che dalla moderna dottrina si è voluto sostenere»; d'altronde, la prospettazione di un contratto ereditario, sconosciuta nel diritto romano, ma con radici nell'Alto medioevo, sembra debba attribuirsi alle teorie canonistiche (cfr. E. BUSSI, *La formazione dei dogmi di diritto privato nel diritto comune [Contratti, successioni, diritti di famiglia]*, Padova, 1939, p. 188).

<sup>51</sup>Cfr. G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954, *passim*. Per una ricostruzione ragionata delle opinioni, v. V. BARBA, *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni*, cit., pp. 77-88. Tra gli altri, v. inoltre F.P. TRAISCI, *Il divieto di patti successori nella prospettiva di un diritto europeo delle successioni*, Napoli, 2014, p. 53 ss.; F. GERBO, voce *Patti successori*, in *Enc. giur. Treccani*, XXV, Roma, 2009, p. 1 ss.

<sup>52</sup>*Ex multis*, v. F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, *Diritto delle successioni per causa di morte*, IX ed., Milano, 1962, p. 104 ss.; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, Milano, 1964, p. 40 ss.; C. CECERE, voce *Patto successorio* (agg. 2003), in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., II, Torino, 2004, p. 1101 ss.

<sup>53</sup>Cfr. M. VIGNALE, *Il patto successorio, la «donatio mortis causa» e la conversione dei negozi illeciti*, in *Dir. e giur.*, 1962, p. 305.

<sup>54</sup>Cfr. C. CACCAVALE, *Il divieto dei patti successori*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Successioni e donazioni*, I, Padova, 1994, p. 25 ss.; F. MAGLIULO, *Il divieto del patto successorio istitutivo nella pratica negoziale*, in *Riv. not.*, 1992, p. 1418 ss.

<sup>55</sup>*Ex plurimis*, v. L. FERRI, *Successioni in generale*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Libro II* –

È altresì vero che le numerose interpretazioni della disposizione sono state variamente declinate nella giurisprudenza; il pensiero di quest'ultima, però, da qualche tempo, sembra essersi consolidato nella individuazione e specificazione di una serie di parametri utili per distinguere un patto successorio vietato (anche in modalità indiretta) da una convenzione patrimoniale invece ammessa<sup>56</sup>. Così, con logica uniformante, si è diffusa nella giurisprudenza una lettura del divieto fondata su più elementi e caratteri, tra i quali il cd. *vinculum iuris*, che dovrebbero essere evitati per non incorrere nella violazione dell'art. 458 cod. civ., determinando una sorta di «perimetro operativo» del divieto: in particolare, si è stabilito che, indipendentemente dalla classificazione tra patti istitutivi, dispositivi o rinunciativi, «per poter stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui al cit. art. 458 occorre accertare: 1) se il *vinculum iuris* con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere od estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se le cose o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano, comunque, essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto od in parte alla propria successione, privandosi, così, dell'*ius poenitendi*; 4) se l'acquirente abbia contratto o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento dal promittente al promissario avrebbe dovuto aver luogo *mortis causa* e, cioè, a titolo di eredità o di legato»<sup>57</sup>.

Il citato «pentologo» di condizioni per la valutazione di ammissibilità ai sensi

---

*Delle successioni*, sub art. 458, Bologna-Roma, 1980, p. 98, secondo il quale la *ratio* del divieto di patti dispositivi e rinunciativi troverebbe fondamento «sulla duplice esigenza di tutelare giovani inesperti e prodighi che, mal consigliati da persone di pochi scrupoli, sarebbero portati a dilapidare in anticipo le sostanze che avrebbero dovuto ereditare dai loro parenti, e di impedire il formarsi di convenzioni immorali e socialmente pericolose per il *votum captandae mortis* o *votum corvinum* che vi inerisce».

<sup>56</sup> Con frequente richiamo, *ex multis*, alle pronunce del 1974 (Cass., 22 febbraio 1974, n. 527, in *Rep. Foro it.*, 1974, voce *Successione ereditaria*, n. 20) e del 1971 (Cass., 22 luglio 1971, n. 2404, in *Foro it.*, I, 1972, c. 700), seppur il principio di diritto fosse già stato abbozzato nel 1953 (Cass., 26 maggio 1953, n. 1559, in *Giur. it.*, I, 1, 1953, c. 548) in chiave conforme all'opinione di C. GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime*, in *Comm. cod. civ.*, Libro II – *Delle successioni*, t. 1, Torino, 1964, p. 20. Più recentemente, v. Cass., 16 febbraio 1995, n. 1683, in *Giust. civ.*, I, 1995, p. 1501, ma soprattutto Cass., 23 marzo 2022, n. 9415, in *www.dejure.it*.

<sup>57</sup> Così Cass., 22 luglio 1971, n. 2404, cit. Sulla pronuncia, si veda anche il commento di G. CASSIBA, *In tema di collegamento di negozi giuridici*, in *Giust. civ.*, I, 1971, p. 1536. Secondo logiche perlopiù analoghe a quest'ultima, v. Cass., 24 aprile 1987, n. 4053, in *Riv. not.*, 1987, p. 582 ss.; Cass., 16 febbraio 1995, n. 1683, in *Giust. civ.*, I, 1995, p. 1501. Escludono espressamente una violazione del divieto di patti successori, in caso di operazioni negoziali (*trusts* successori e vitalizi assistenziali) immediatamente traslative, Cass., Sez. Un., 12 luglio 2019, n. 18831, in *Mass. Giust. civ.*, 2019 e Cass., 2 settembre 2020, n. 18198, in *Mass. giust. civ.*, 2020, meglio analizzate nel capitolo II.

dell'art. 458 cod. civ. non consente però di trarre risposte universali per tutte le possibili fattispecie di patti successori, né chiarisce la loro *ratio*. Di converso, nella medesima logica uniformante, può evidenziarsi la più convincente ricostruzione dottrinale<sup>58</sup>, la quale individua l'unitario fondamento razionale dell'art. 458 cod. civ. nel divieto di disposizione della delazione: il corollario è che dovranno risultare vietati i soli atti *inter vivos* di disposizione della delazione<sup>59</sup>, con esclusione di quelli che invece regolano *post mortem* specifiche situazioni esistenziali oppure che non incidono sulla stessa delazione<sup>60</sup>. Ebbene, questo sarà il presupposto concettuale accolto nella presente indagine, e conseguentemente anche la chiave di lettura mediante la quale analizzare la compatibilità degli schemi fiduciari *post mortem* con l'art. 458 cod. civ.; non può d'altro canto negarsi come l'accoglimento di una lettura differente sul punto potrebbe condurre a risultati differenti sulla loro potenziale violazione del divieto di patti successori (a questo tema, ad ogni modo, saranno dedicati più paragrafi di indagine all'interno della sezione II del capitolo II).

Nello sviluppo di tali analisi, infine, come anticipato sopra, occorre anche evidenziare la diffusa tendenza ad un progressivo ripensamento dell'art. 458 cod. civ. Da un lato, in una logica *de iure condendo*, è rilevabile tra gli interpreti un ampio orientamento favorevole all'abolizione o al parziale superamento del divieto di patti successori<sup>61</sup>, nell'ottica di riconoscere maggiore autonomia al testatore nella pianificazione del proprio passaggio generazionale. Da un altro la-

---

<sup>58</sup> Cfr. V. BARBA, *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni*, cit., *passim*.

<sup>59</sup> Infatti, sembra possibile ritenere che «per diverse ragioni, ora legate all'esigenza di affidare all'esclusiva volontà del soggetto la sorte della propria successione, ora per evitare speculazioni economiche sulla morte altrui, ora per evitare il compimento di atti avventati dei quali non si comprenda la reale valenza economico-patrimoniale, il legislatore abbia inteso vietare ogni atto tra vivi [...] di disposizione della delazione, reputata, quest'ultima, nel suo senso più ampio e comprensivo sia dell'offerta di una quota ereditaria, sia dell'acquisto a causa di morte di un diritto particolare. Il punto di rilevanza ermeneutica della disciplina sul patto successorio non sembra, allora, la successione, quanto, e soprattutto, la delazione, ossia quel profilo della successione che, com'è noto, si lega, più strettamente, al suo aspetto patrimoniale-attributivo» (*ivi*, pp. 181-182).

<sup>60</sup> Per un chiarimento sui corollari di tale ricostruzione, *ivi*, pp. 183-184.

<sup>61</sup> Tra i tanti, v. G. BONILINI, *Attualità del «divieto dei patti successori»?*, in *Dir. succ. fam.*, 2, 2015, pp. 343-360; R. LENZI, *Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma*, cit., p. 1209 ss.; P. RESCIGNO, *Trasmissione della ricchezza e divieto dei patti successori*, in *Vita not.*, 1993, p. 1281 ss.; ID., *Attualità e destino dei patti successori*, in AA.VV., *La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio*, cit., p. 1; ID., *Le possibili riforme del diritto ereditario*, in *Giur. it.*, 2012, p. 1941; V. ROPPO, *Per una riforma del divieto dei patti successori*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, p. 6 ss.; C. CACCAVALE-F. TASSINARI, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, p. 74 ss.; M.A. IANNICELLI, *Il divieto dei patti successori: prospettive di revisione legislativa*, in *Fam. pers. succ.*, 2008, p. 361 ss.; G. ZANCHI, *Percorsi di diritto ereditario attuale e prospettive di riforma del divieto di patti successori*, in *Jus civile*, 2013, p. 729.

to, peraltro, è già rilevabile una significativa tendenza alla rivisitazione del divieto, con sua progressiva erosione<sup>62</sup>. A fondamento di questa *trend*, senza soffermarsi sui numerosi disegni di legge di revisione del divieto proposti in questi anni<sup>63</sup>, devono segnalarsi le ampie *aperture* effettuate dal legislatore nell'ultimo ventennio, tra le quali: (a) l'introduzione del patto di famiglia, a mezzo di legge 14 febbraio 2006 n. 55, mediante il quale si è espressamente disposta la deroga all'art. 458 cod. civ., consentendo la trasmissione *inter vivos* dell'azienda o di partecipazioni sociali a titolo di successione anticipata, e con cristallizzazione del valore del bene trasferito al momento della stipula del contratto; (b) la riforma dell'azione di restituzione di cui agli artt. 561 e 563 cod. civ., effettuata con d.l. 14 marzo 2005 n. 35 conv. in l. 14 maggio 2005 n. 80, a mente della quale, da una parte, si è introdotto il cd. ventennio dalla trascrizione della donazione, decorso il quale il legittimario non può più ottenere una tutela reale dei propri diritti, da un'altra parte si è riconosciuta la possibilità di rinunciare all'azione di opposizione alla donazione con il *de cuius* ancora in vita (elemento che viene talvolta utilizzato come argomento per ammettere anche una rinuncia all'azione di restituzione verso i terzi acquirenti); (c) la ratifica della Convenzione dell'Aja sui *trusts*, la quale esclude la caduta nella successione del disponente dei beni trasferiti al *trustee*; e via dicendo.

## 5. (Segue) *La nuova perimetrazione del divieto alla luce del Regolamento UE 2012 n. 650*

Nella logica di una progressiva rideterminazione dei confini del divieto, inoltre, devono segnalarsi anche le innovazioni introdotte in ambito europeo<sup>64</sup> me-

---

<sup>62</sup> Cfr. F.M. GAZZONI, *Patti successori: conferma di un'erosione (nota a Cass. 9 maggio 2000, n. 5870)*, in *Riv. not.*, II, 2001, p. 239. *Contra* L. BERTINO, *I patti successori nella giurisprudenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2003, p. 197 ss.

<sup>63</sup> Tra gli altri, e soffermandosi sui più recenti, si vedano: il disegno di legge n. 1251, d'iniziativa del senatore Panizza, comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 21 gennaio 2014 (XVII Legislatura), ed intitolato *Modifiche al codice civile in materia di divieto di patti successori*; e il disegno di legge n. 1151, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte), di concerto con il Ministro della giustizia (Bonafede), comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 19 marzo 2019 (XVIII Legislatura), avente ad oggetto la delega al Governo per la revisione del codice civile.

<sup>64</sup> Per alcuni profili comparativi sul divieto di patti successori, si veda A. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit., pp. 155-187; R. BANDI, *Alcune questioni in materia successoria alla luce della riforma del diritto internazionale privato*, in *Vita not.*, 1998, p. 1198; M. DI FABIO, *Le successioni nel diritto internazionale privato*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Successioni e donazioni*, II, Padova, 1994, p. 17. Quanto ai profili comparativi, si tengano in considerazione le *aperture* sul punto ravvisabili negli ordinamenti di numerosi Paesi europei, tra i quali la Germania (nel quale si ammettono i patti istitutivi e rinunciativi, ex § 2274 BGB, anche con riferimento alla legittima ex



dian­te l'emanazione del Regolamento UE n. 650 del 4 luglio 2012 (il quale sem­bra porsi esattamente in linea con tale tendenza). Seppur infatti tra i Paesi membri all'Unione Europea possa individuarsi un'ampia varietà di vedute sull'utilizzabilità di patti successori, il citato Regolamento, agli artt. 21, 22 e 25, ha introdotto una disciplina peculiare, la quale consente al cittadino (in questo caso italiano) di adottare la regolamentazione successoria del Paese in cui abbia la residenza abituale al momento della redazione dell'atto rilevante ai fini della propria successione (in questo caso, Paese che ammette i patti successori), senza che rilevi la conservazione di siffatta residenza fino al tempo della morte<sup>65</sup>. Si tratta, in sostanza, di importare apertura sul punto. In altri termini, la nuova formulazione degli artt. 21, 22 e 25 del Regolamento, *prima facie*, sembrerebbe ammettere per il cittadino italiano la realizzabilità di patti successori semplicemente: (a) effettuando, ai sensi dell'art. 22 Regolamento UE n. 650/2012, la scelta convenzionale della legge straniera (in presenza della cittadinanza di quello Stato)<sup>66</sup>, oppure (b) spostando la propria residenza (abituale), ai sensi dell'art. 21 Regolamento UE n. 650/2012, nello Stato che ammette la validità di tali accordi<sup>67</sup>. Si potrebbe asserire, da ciò, l'introduzione di una rilevante deroga al divieto ancora oggi vigente, facilmente strumentalizzabile dai cittadini più motivati. In realtà, tale ultima fattispecie (lett. b), per quanto molto attrattiva per il cittadino italiano interessato a superare il divieto in oggetto, è destinata a non soddisfare interessi meramente strumentali dei cittadini (delegittimando al contempo la realizzazione di abusi sul punto): infatti, il Regolamento n. 650/2012 introduce anche una serie di norme di carattere sostanziale, completate nel loro

---

§2346 BGB) e la Francia (nel quale, anche alla luce delle recenti riforme, sono oggi ammesse le *donation-partage*, anche *transgénérationnelle*, la *renonciation anticipée à l'action en réduction*, ex art. 929 ss. *cod. civ. fr.*, etc.), e la Confederazione svizzera (nella quale sono ammessi il contratto successorio, ex art. 512 CC, e le convenzioni su una eredità non ancora aperta, ex art. 636 CC).

<sup>65</sup> In altri termini, tale disciplina sembra ammettere, «per citare il caso più semplice, che un cittadino italiano possa stipulare, durante un periodo di abituale residenza in Germania, un valido *Erbverträge*, destinato a valere e regolare la sua successione, ancorché al tempo della sua morte questi sia tornato a risiedere abitualmente in Italia» (in questi termini, V. BARBA, *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni*, cit., p. 190).

<sup>66</sup> Regolamento UE n. 650/2012, art. 25, comma 3: «*Notwithstanding paragraphs 1 and 2, the parties may choose as the law to govern their agreement as to succession, as regards its admissibility, its substantive validity and its binding effects between the parties, including the conditions for its dissolution, the law which the person or one of the persons whose estate is involved could have chosen in accordance with Article 22 on the conditions set out therein*».

<sup>67</sup> Regolamento UE n. 650/2012, art. 25, comma 1: «*An agreement as to succession regarding the succession of one person shall be governed, as regards its admissibility, its substantive validity and its binding effects between the parties, including the conditions for its dissolution, by the law which, under this Regulation, would have been applicable to the succession of that person if he had died on the day on which the agreement was concluded*».

contenuto dai considerando introduttivi dello stesso<sup>68</sup>, il cui combinato disposto disinnescava eventuali pratiche preordinate ad arte per evitare l'applicazione della legge nazionale del *de cuius* mediante un momento di collegamento espressamente costituito allo scopo<sup>69</sup>.

Chiariti tali profili, e confutati in questo senso i rischi di un diffuso utilizzo strumentale delle relative disposizioni, dal Regolamento indicato possono comunque trarsi importanti indizi sulla tendenza europea di *apertura* verso pianificazioni successorie differenti dalla tipica modalità testamentaria. Invero, si tratta di tecniche citate, e dunque implicitamente riconosciute dal Regolamento UE n. 650/2012, il quale le ha però espressamente escluse dal suo ambito applicativo ai sensi dell'art. 1, par. 2, lett. g)<sup>70</sup>; deve peraltro rilevarsi, come evidenziato da un recente pronunciamento della giurisprudenza comunitaria in materia di donazione *mortis causa*, che siffatta esclusione dovrà intendersi in senso restrittivo, sicché «[...] quando una disposizione contenuta in accordo relativo a una successione consiste, al pari di una “donazione”, ai sensi di detto articolo 1, paragrafo 2, lettera g), in un atto di liberalità, ma produce effetti solo al decesso del *de cuius*, essa rientra nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento»<sup>71</sup> (ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. b, Regolamento UE n. 650/2012, dedicato ai patto successori<sup>72</sup>).

In conclusione, precisati i principali profili di criticità del testamento, evi-

---

<sup>68</sup> Si vedano, al riguardo, nel Regolamento UE n. 650/2012, i considerando nn. 24 e 25 («*With regard to the determination of the law applicable to the succession the authority dealing with the succession may in exceptional cases – where, for instance, the deceased had moved to the State of his habitual residence fairly recently before his death and all the circumstances of the case indicate that he was manifestly more closely connected with another State – arrive at the conclusion that the law applicable to the succession should not be the law of the State of the habitual residence of the deceased but rather the law of the State with which the deceased was manifestly more closely connected. [...]*») e 26 («*Nothing in this Regulation should prevent a court from applying mechanisms designed to tackle the evasion of the law, such as fraude à la loi in the context of private international law*»).

<sup>69</sup> Per più ampie riflessioni sul punto, v. V. BARBA, *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni*, cit., pp. 195-196.

<sup>70</sup> Questo, infatti, all'art. 1(2)(g), precisa che, tra le materie escluse dal perimetro del regolamento, vi sono «[...] *property rights, interests and assets created or transferred otherwise than by succession, for instance by way of gifts, joint ownership with a right of survivorship, pension plans, insurance contracts and arrangements of a similar nature, without prejudice to point (i) of Article 23(2)*».

<sup>71</sup> Corte di Giustizia UE, 9 settembre 2021, causa C-277/20, ECLI:EU:C:2021:708, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CJ0277&from=IT>.

<sup>72</sup> Viene infatti precisato che «l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Successioni deve essere interpretato nel senso che un contratto in forza del quale una persona prevede il trasferimento futuro, alla sua morte, della proprietà di un bene immobile ad essa appartenente ad altre parti contraenti costituisce un patto successorio, ai sensi di tale disposizione» (Corte di Giustizia UE, 9 settembre 2021, causa C-277/20, cit.).

denziata la vigenza (seppur declinante) del divieto di patti successori, e rilevata la tendenza ad un suo progressivo ripensamento, è possibile a questo punto occuparsi di quelle che vengono definite tecniche alternative di pianificazione successoria, realizzate mediante atto tra vivi, e ricomprese sotto le qualificazioni di contratti *post mortem* o «transmorte».

## 6. Il fenomeno dei cd. «will-substitutes» nel dibattito giuridico internazionale

Prima però di focalizzarsi sul panorama italiano, deve precisarsi come la ricerca di soluzioni alternative al testamento (per pianificare il passaggio generazionale del patrimonio di un soggetto) sia molto forte anche nel dibattito giuridico europeo ed internazionale<sup>73</sup>; è chiaro, peraltro, che le considerazioni sul punto variano profondamente tra i vari ordinamenti, in ragione della presenza o meno di un divieto analogo a quello italiano sui patti successori. Evidenza diretta di questo interesse è il filone di ricerca ricompreso sotto la locuzione «*will-substitutes*», con la quale si fa riferimento a meccanismi giuridici alternativi al testamento per raggiungere i medesimi obiettivi successori<sup>74</sup>. Occorre precisare che tale sintagma viene diffusamente utilizzato nella presente opera (anche nel titolo del presente capitolo), non tanto per deferenza al mondo anglosassone, o perché il sistema italiano non conosca locuzioni ad esso alternative (tra le tante, con significati parzialmente differenti: istituti alternativi al testamento, tecniche

---

<sup>73</sup> Si veda, al riguardo, la conferenza internazionale svoltasi ad Oxford nei giorni 27 e 28 marzo 2015, avente lo scopo dichiarato di «*understanding of the scope of the proliferation of 'will-substitutes' and to obtain a better picture of the types of mechanism employed in practice. It was also to shed light on the underlying rationale of will-substitutes, to establish and promote a scholarly debate across a number of different jurisdiction, and to generate comparative knowledge, which has so far been unavailable*» (così A. BRAUN-A. RÖTHEL, *Introduction*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, Oxford and Portland, 2016, pp. 1-2). Sulle differenze tra i sistemi, si veda Y.H. LELEU, *La transmission de la succession en droit compare*, Brussels, 1996. Nella letteratura italiana, sugli strumenti di delazione alternativi al testamento in diritto comparato, per tutti, A. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit., pp. 189-223.

<sup>74</sup> In breve, si fa riferimento «*to all types of instruments or mechanisms that are functionally equivalent to wills in that they can be used to identify the beneficiary of wealth to be passed with effect on death*» (così A. BRAUN-A. RÖTHEL, *Introduction*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, cit., p. 3), tra i quali possono essere inclusi «*[...] life insurance, various pensions and retirement plans, bank and savings accounts, trusts, foundations, forms of joint ownership with right of survivorship etc.*» (ivi, p. 1), nonché *modes of passing real property on death, gifts mortis causa, clauses in partnership agreements, powers of attorney and mandates*, etc. (cfr. A. BRAUN-A. RÖTHEL, *Exploring Means of Transferring Wealth on Death: A Comparative Perspective*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, cit., pp. 327-338).

alternative di pianificazione successoria, negozi *post mortem*, negozi trasmorte, fenomeni parasuccessori, e via dicendo), quanto perché questo evidenzia, in modo chiaro, nella comunità giuridica internazionale, l'oggetto delle presenti riflessioni, agevolando dunque indirettamente quel flusso di idee che sta alla base di ogni attività di ricerca<sup>75</sup>.

Ad ogni modo, tale terminologia («*will-substitutes*») proviene dal mondo anglosassone, e precisamente dagli Stati Uniti d'America<sup>76</sup>, nei quali le citate tecniche alternative di pianificazione successoria vengono definite come «*arrangement respecting property or contract rights that is established during the donor's life, under which the right to possession or enjoyment of the property or to a contractual payment shifts outside of probate to the donee at the donor's death; and substantial lifetime rights of domination, control, possession, or enjoyment are retained by the donor*»<sup>77</sup>. Negli USA, infatti, siffatti strumenti sono molto utilizzati nella prassi; al contempo, su di essi può trovarsi ampia letteratura<sup>78</sup> e numerosi interventi regolatori (sebbene, come noto, la materia risulti di competenza statale<sup>79</sup>, e le presenti considerazioni si fondino su un ragionevole parametro di ge-

---

<sup>75</sup> D'altro canto, però, deve anche evidenziarsi come il termine medesimo, evocando una idea di sostituzione del testamento, possa apparire fuorviante, stante il fatto che tali strumenti operano più efficacemente in complemento ad un testamento.

<sup>76</sup> «*The term 'will-substitutes' was coined in the American context where it takes a very specific meaning. In the 1930s Thomas Atkinson dedicated a chapter of his handbook of the Laws of Wills to will-substitutes, examining devices that were used to obviate the execution of a will or the judicial administration of a person's estate*» (così A. BRAUN-A. RÖTHEL, *Introduction*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, cit., p. 2).

<sup>77</sup> American Law Institute, *Restatement Third of Property: Wills and Other Donative Transfers*, § 7.1 (a), Philadelphia, 2003.

<sup>78</sup> In particolare, tra i tanti, si vedano sul punto J.H. LANGBEIN *The Nonprobate Revolution and the Future of the Law of Succession*, cit., p. 1109 ss.; ID., *Major Reforms of the Property Restatement and the Uniform Probate Code: Reformation, Harmless Error, and Nonprobate Transfers*, in *American College of Trust and Estate Counsel Law Journal*, 38, 2012, p. 1 ss.; ID., *Restatement Third of Property: Wills and Other Donative Transfers*, 7.1 (a), in *American Law Institute*, Philadelphia, 2003; G.M.P. MCCOUCH, *Probate Law Reform and Nonprobate Transfers*, in *University of Miami Law Review*, 62, 2008, p. 757; ID., *Will Substitutes under the Revised Uniform Probate Code*, in *Brooklyn Law Review*, 58, 1993, p. 1123 ss.; D.J. FEDER-R.H. SITKOFF, *Revocable Trusts and Incapacity Planning: More than Just a Will Substitutes*, in *Elder Law Journal*, 24, 2016, pp. 1-48; S.E. STERK-M.B. LESLIE, *Accidental Inheritance: Retirement Accounts and the Hidden Law of Succession*, in *New York University Law Review*, 89, 2014, p. 165 ss.; ID., *Revisiting the Revolution: Reintegrating the Wealth Transmission System*, in *Boston College Law Review*, 56, 2015, p. 61 ss.; T.P. GALLANIS, *Will-substitutes: a US Perspective*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, Oxford e Portland, 2016, pp. 9-29.

<sup>79</sup> «*The laws of succession and trusts, the law of property, the law of the family, the law of insurance [...], even the law of debtor and creditor: these are all areas of state law. This means that each of the 50 states, plus the District of Columbia has its own law on point. Having so many jurisdictions within the US makes it complicated to generalise about 'the US law' of will-substitutes. Any general statement may not be true for each of these 51 jurisdiction*»; così T.P. GALLANIS, *Will-substitutes: a*

neralizzazione). In altri termini, in quell'ordinamento, gli operatori e la dottrina hanno ampliato e sdoganato il fenomeno, rendendolo di uso comune, alla stregua di una diffusa modalità di devoluzione *mortis causa* della ricchezza<sup>80</sup>. Tre, in particolare, sono le ragioni che hanno reso attrattive tali modalità (informali): la prima attiene alla semplicità (ed economicità) dei *will-substitutes* in rapporto ai testamenti<sup>81</sup> (trattasi, invero, di aspetto diametralmente opposto a quello che avviene nell'ordinamento italiano, nel quale siffatti schemi risultano molto complessi e particolarmente onerosi, venendo di converso utilizzati solo per pianificazioni relative a grandi patrimoni); la seconda riguarda la possibilità di evitare, mediante *will-substitutes*, la procedura di *probate* (trattasi del procedimento giudiziale finalizzato a dare riconoscimento ad un testamento e a determinare chi amministrerà e attribuirà i beni ereditari ai beneficiari), la quale, oltre che controllata giudizialmente<sup>82</sup>, si è rivelata lenta e costosa; la terza ragione, infine, concerne i differenti diritti spettanti a creditori, coniuge e figli superstiti, in genere riconosciuti e tutelati in misura minore laddove la devoluzione patrimoniale avvenga mediante *will-substitutes*<sup>83</sup>. Sicché, si tratta, approssimativamente, delle analoghe finalità e vantaggi<sup>84</sup> che ispirano tale tendenza in gran parte degli altri ordinamenti. Unitamente alle citate ragioni, inoltre, non può negarsi come, nella scelta di utilizzare *will-substitutes* (in luogo del testamento) per pianificare

---

*US Perspective*, cit., p. 9). Al riguardo, è possibile però prendere come riferimento la *uniform law* promulgata dalla *Uniform Law Commission* sul tema (*Uniform Probate Code – UPC; Uniform Trust Code – UTC*), adottata da numerosi Stati. A mero titolo di chiarezza, si precisa che «[t]he *Uniform Law Commission* is best described as a legislative drafting consortium of the state governments, operating in fields of law in which multi-state contacts or multi-state concerns make uniformity desirable» (in questi termini, J.H. LANGBEIN, *Major Reforms of the Property Restatement and the Uniform Probate Code: Reformation, Harmless Error, and Nonprobate Transfers*, cit., p. 3).

<sup>80</sup> Questo avviene, in particolare, per mezzo di sette principali fattispecie: «(1) *revocable trust instruments*; (2) *life insurance beneficiary designations*; (3) *pension and retirement account beneficiary designations*; (4) *multiple-party and POD bank account registrations*; (5) *TOD registrations of securities or automobiles*; (6) *deeds creating joint tenancies and tenancies by the entirety in land*; and (7) *TOD deeds of land*. Also meriting mention are *gifts causa mortis* (8)»; così T.P. GALLANIS, *Will-substitutes: a US Perspective*, cit., p. 12.

<sup>81</sup> *Ivi*, p. 11.

<sup>82</sup> V. J.H. LANGBEIN, *The Nonprobate Revolution and the Future of the Law of Succession*, cit., p. 1128 ss.

<sup>83</sup> Cfr. T.P. GALLANIS, *Will-substitutes: a US Perspective*, cit., p. 21.

<sup>84</sup> In particolare, «[w]ill-substitutes may, for instance, be used in order to obtain and provide family member and dependants with higher yields, to exercise control over future generations, to preserve wealth within the family, and to avoid the dissipation of assets as well as the potential fragmentation of businesses. They might be also used to guarantee confidentiality and privacy, to allow a freer choice of government laws, or to promote family values and dynastic identity»; così A. BRAUN-A. RÖTHEL, *Exploring Means of Transferring Wealth on Death: A Comparative Perspective*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL, *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, cit., p. 342.

il passaggio generazionale del proprio patrimonio, sia parimenti determinante anche la volontà di evitare il tragico rituale del testamento: sicché, anche nell'ordinamento italiano, mediante i negozi *post mortem* (tra i quali anche gli schemi fiduciari oggetto della presente indagine) sembrerebbe potersi evitare lo spiacevole senso di fine evocato dalla redazione di un testamento<sup>85</sup>.

D'altro canto, però, deve anche rilevarsi come l'utilizzo di *will-substitutes*, in chiave alternativa al testamento, determini al contempo alcune criticità. In termini generali, infatti, può precisarsi: da un lato, il limitato campo di applicazione di tali strumenti, ristretto a specifici beni (con l'eccezione del *trust*, nel quale potrà conferirsi anche l'intero patrimonio); e dall'altro lato, la diffusa difficoltà nel distinguere la loro natura giuridica (*mortis causa* oppure *inter vivos*<sup>86</sup>), valutazione dalla quale derivano profili disciplinari differenti. In particolare, peraltro, il principale profilo problematico connesso all'utilizzo di *will-substitutes* – negli Stati Uniti d'America, come in altri ordinamenti – si ravvisa nell'effetto di maggiore opacità nel passaggio generazionale del patrimonio.

Non può negarsi, infatti, come i contraenti, mediante tali tecniche, perseguano obiettivi talvolta poco leciti, tra cui: (i) l'occultamento, ai creditori dell'eredità, dei beni trasferiti in chiave successoria<sup>87</sup>; (ii) la sottrazione dei beni disposti con *will-substitutes* dal conteggio dei diritti spettanti ai membri della famiglia (seppur si tratti di problematica che concerne principalmente i sistemi di *civil law*, nei quali tutti i beni di cui si sia disposto – *inter vivos* a titolo liberale – sono ricompresi nel calcolo di riunione fittizia); (iii) l'elusione della ordinaria imposizione fiscale prevista dall'ordinamento di riferimento. Le conseguenze di tale *modus operandi* sono particolarmente negative, sia in ragione della disapplicazione di alcune protezioni e tutele generali spettanti ai soggetti coinvolti in una successione *mortis causa*<sup>88</sup>, sia con riguardo alla conseguente incertezza sull'effettivo raggiungimento dei risultati della pianificazione prefissati (vista la possibile applicazione imperativa dei principi e divieti vigenti).

Volgendo ora lo sguardo ad altri ordinamenti (differenti dagli USA), sarebbe stato lecito aspettarsi una analoga diffusione di tale prassi operativa (ovvero l'utilizzo di *will-substitutes*) anche in tutti quegli altri Paesi nei quali sia presente la lenta e costosa procedura (giudiziaria) di *probate*, operante all'apertura della successione; in realtà, però, deve rilevarsi come siffatta prassi si sia sviluppata diversamente, da ordinamento ad ordinamento. In particolare, in Inghilterra,

---

<sup>85</sup> Cfr. A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie in forma indiretta*, cit., pp. 1080-1081; D. CLARK (ed.), *The Sociology of Death: Theory, Culture, Practice*, Oxford, 1993.

<sup>86</sup> Cfr. A. BRAUN-A. RÖTHEL, *Exploring Means of Transferring Wealth on Death: A Comparative Perspective*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, cit., p. 364.

<sup>87</sup> *Ivi*, pp. 350-351.

<sup>88</sup> *Ivi*, p. 355 ss.

nella quale la procedura di *probate* è presente, l'ampia diffusione dei *will-substitutes* avvenuta negli Stati Uniti d'America non si è mai verificata<sup>89</sup>, in ragione del diffuso impiego del testamento<sup>90</sup>; al più, nell'ordinamento inglese, gli strumenti alternativi di pianificazione successoria<sup>91</sup>, quando utilizzati, hanno assunto una funzione complementare allo strumento testamentario (come avviene molto spesso anche in Italia, con riferimento alle pianificazioni successorie più articolate).

Invero, anche nei sistemi di *civil law* (i quali invece sono generalmente sprovvisti della procedura di *probate*), la diffusione di tali strumenti non è stata così forte, seppur sia comune la volontà di evitare i rischi connessi alla impugnazione del testamento (la quale conduce, come noto, a lunghi e costosi giudizi sull'eredità). A mero titolo esemplificativo, con specifico riferimento alla Francia, deve evidenziarsi la presenza di una rigorosa disciplina di legge, connessa ad una serie di principi, tra i quali quello di unità della successione<sup>92</sup>, la tutela degli

---

<sup>89</sup> Al riguardo, «[...] *unlike in the US, in England, law reformers have shown little interest in the developments in this area and the mechanisms discussed in this chapter are not usually examined from the perspective of succession law, or as part of a more general phenomenon of transfers outside probate. Legislative interventions in this context have so far been piecemeal and there has been no attempt to integrate non-probate mechanisms into succession law in a more systematic manner, as is the case in the US. This does not necessarily mean that England ought to follow the American example and create two separate but parallel systems: a non-probate system existing alongside the probate one. However, at the moment, the probate system existing alongside the probate one. However, at the moment, the problem in England is that it is still unclear where will-substitutes fit on the map of legal transfers, ie, whether they belong to lifetime or mortis causa transactions. This inertia might be explained by the fact that so far, relatively few cases have reached the courts, and the phenomenon has not attained the economic significance it has in the US, where the financial industries seem to have been far more creative in developing new instruments*» (così A. BRAUN, *Will-Substitutes in England and Wales*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, Oxford and Portland, 2016, p. 77).

<sup>90</sup> Secondo le *Court Statistics Quarterly* del 2012, il 41% dei defunti nel 2012 ha lasciato un testamento;  
v. [www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/207804/court-stats-q1-2013.pdf](http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207804/court-stats-q1-2013.pdf). Cfr. K.G.C. REID-M.J. DE WAAL-R. ZIMMERMANN (eds.), *Comparative Succession Law*, 2, *Intestate Succession*, cit., p. 444.

<sup>91</sup> Principalmente, «*private pension schemes, life insurance, as well as survivorship operating on death of a joint tenant*»; così A. BRAUN, *Will-Substitutes in England and Wales*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, cit., p. 53.

<sup>92</sup> «*[S]uccession is designed to be universal in scope. It is the only legal mechanism for passing on property upon death. Succession may be statutory (intestate) or voluntary (testate), depending on whether the decedent has named an heir in a will. Statutory succession may itself subject property to variable rules of transmission, which at times take account of not just the closeness of the tie with the deceased, but also the origin or nature of the property, in what are termed anomalous (or abnormal) successions. These contrast with regular successions that are subject to the principle known as the unity of succession. But the transmission and acquisition of property upon death is invariably effected by succession. There is no alternative*»; in questi termini, C. PÉRÈS, *Will-Substitutes in France*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Pers-*

*héritiers réservataires*<sup>93</sup>, e il divieto di patti successori<sup>94</sup>: ebbene siffatto quadro normativo ha limitato fortemente l'utilizzo dei *will-substitutes*<sup>95</sup>. Parimenti, anche nell'ordinamento tedesco, il quale ammette la stipulazione contratti ereditari o successori (cd. *Erbvertrag*)<sup>96</sup>, l'idea di trasferire *mortis causa* sostanze e ricchezza con modalità alternative al testamento non è particolarmente diffusa<sup>97</sup>, non essendovi una analoga procedura giudiziale (*probate*) da evitare<sup>98</sup>: sicché, per quanto nella dottrina tedesca si discuta di successione anticipata (cd. *vorweggenommene* o *antizipierte Erbfolge*)<sup>99</sup>, con la quale trasferire immediatamente la ricchezza in favore di coloro che saranno i probabili eredi, le sue applicazioni (con strumenti adattati allo scopo<sup>100</sup>) non risultano così frequenti.

In conclusione, rinviando ad altra sede per più ampie analisi comparative sul

---

*pective*, Oxford and Portland, 2016, p. 160. Sul punto, v. anche Y. LEQUETTE, *La règle de l'unité de la succession après la loi du 3 décembre 2001: continuité ou rupture?*, in *Mélanges Ph Simler*, Paris, 2006, p. 172 ff.

<sup>93</sup> «The aim is to protect the statutory heirs, and in particular the forced heirs. These are safety valves that apply not just to pure will-substitutes, which are testamentary in nature, but also to most imperfect will-substitutes, which are not strictly testamentary, but which can be used to transfer property upon death outside the usual channels of succession»; cfr. C. PÉRÈS, *Will-Substitutes in France*, cit., p. 173.

<sup>94</sup> *Ivi*, p. 160.

<sup>95</sup> Per quanto poi, in concreto, alcune fattispecie possano egualmente ravvisarsi nella prassi, tra le quali: *Inter Vivos Transfers*; *Pay-As-You-Go Retirement Schemes*; *Marital Property Arrangements*; *Tontine or Accretion Clauses*; *Life Insurance*; ecc. (*ivi*, pp. 163-172). V. anche M. GORE, *Estate planning: quelques aspects de l'anticipation successorale en droit américain*, in *Le droit privé français à la fin du XX siècle, études offertes à P Catala*, Paris, 2001, p. 383 ss.; S. GODECHOT, *L'articulation du trust e du droit des successions*, Paris, 2011; G. SOUDEY, *L'estate planning - Optimisation civile et fiscal d'une succession internationale*, Paris, 2011; M. REVILLARD, *Stratégie de transmission d'un patrimoine international*, Paris, 2009; E. FONGARO, *L'anticipation successorale à l'épreuve du règlement successions*, in *Journal du droit international*, 2, 2014, doct. 5.

<sup>96</sup> Sull'istituto, nella letteratura italiana, si segnalano per tutti S. PATTI, *Contratti ereditari e contratti di rinuncia all'eredità nell'esperienza germanica*, in *Famiglia*, 2018, p. 195 ss.; A. FUSARO, *Profili comparatistici dei contratti ereditari*, in *Riv. not.*, 2021, p. 659 ss.

<sup>97</sup> Seppur non vi siano precisi dati statistici al riguardo, l'industria assicurativa tedesca ha dichiarato di aver pagato 4 miliardi di euro circa dopo le morti degli assicurati nel 2013, quando invece si stima che nello stesso periodo sia stata trasferita *mortis causa* ricchezza pari a circa 230 miliardi di euro. Cfr. A. DUTTA, *Will-substitutes in Germany*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, Oxford and Portland, 2016, p. 180 ss.

<sup>98</sup> *Ivi*, pp. 184-185.

<sup>99</sup> Cfr. B. ECCHER, *Antizipierte Erbfolge*, Berlin, 1980, *passim*; H. KOLLHOSSER, *Aktuelle Frage der vorweggenommene Erbfolge*, in *Arch. civ. Pr.*, 194, 1994, p. 231 ss.

<sup>100</sup> Quali ad esempio: *contracts in favour of a third party taking effect upon death*; *postmortal and transmortal mandates as will-substitutes*; *private or family foundations*; *marital agreements as will-substitutes*; *succession clauses in partnership agreements*, ecc.; cfr. A. DUTTA, *Will-substitutes in Germany*, cit., pp. 180-193.



tema dei *will-substitutes*, può sostenersi come siano ben pochi gli ordinamenti nei quali possono individuarsi, congiuntamente, sia ampi approfondimenti della dottrina sulla questione, sia un diffuso utilizzo di tali strumenti nella prassi: tra questi ordinamenti, vi è indubbiamente quello italiano.

### 7. Le modalità alternative di pianificazione successoria nell'ordinamento italiano: i negozi post mortem. Sul crescente utilizzo di schemi fiduciari (a impronta trilaterale) con effetti post mortem

Anche in Italia, infatti, come negli Stati Uniti d'America, vi è grande interesse per il tema dei *will-substitutes*, ricompresi sotto la qualificazione di «negozi post mortem» (oppure di negozi «transmorte»<sup>101</sup>, quale *species* del più ampio *genus* ora citato). Precisamente, come dimostra l'imponente produzione scientifica sul punto<sup>102</sup>, la dottrina si è a lungo interrogata sulla *contrattualizzazione* del diritto successorio<sup>103</sup> e sul rapporto tra il divieto di cui all'art. 458 cod. civ. e le

---

<sup>101</sup> Si tratterebbe di negozi *post mortem* connotati dalla revocabilità dello schema spettante al disponente. Cfr. A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, cit., p. 283 ss.; M. IEVA, *I fenomeni parasuccessori*, in *Tratt. breve delle succ. e don.* diretto da P. Rescigno e coordinato da M. Ieva, I, Padova, 2010, p. 59 ss.; A. ZACCARIA, *Negozi "mortis causa" e negozi "trans mortem"*, in *Studium iuris*, 2014, p. 436 ss.

<sup>102</sup> Tra i tanti, in generale, v. M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976; A. PALAZZO, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, Milano, 1983; ID., *Testamento e istituti alternativi nel laboratorio giurisprudenziale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 435 ss.; ID., *La dottrina civilistica italiana sui negozi trans mortem dagli anni cinquanta ad oggi*, in *La civilistica italiana dagli anni cinquanta ad oggi*, Padova, 1991, p. 221 ss.; ID., *Declino del divieto dei patti successori, alternative testamentarie e centralità del testamento*, in *Jus riv. sc. giur.*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2003, p. 10 ss.; ID., *Testamento e istituti alternativi*, cit., pp. 241-539; A. ZACCARIA, *Diritti extrapatrimoniali e successioni. Dall'unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte*, Padova, 1988; M. COSTANZA, *Negozi mortis causa o post mortem*, in *Giust. civ.*, I, 1991, p. 956; V. PUTORTI, *Promesse post mortem e patti successori*, in *Rass. dir. civ.*, 1991, p. 789; M.R. MARELLA, *Il divieto dei patti successori e le alternative convenzionali al testamento*, cit., p. 91 ss.; G. IUDICA, *Fondazioni, fedecommesserie, trusts e trasmissione della ricchezza familiare*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 1994, p. 77 ss.; C. CACCAVALE, *Patti successori: il sottile confine tra nullità e validità negoziale*, in *Notariato*, 1995, p. 554; C.M. MAZZONI, *Accordi successori, donazioni in conto di legittima e successione necessaria*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, p. 762; L. MENGONI, *Successioni mortis causa e mezzi alternativi di trasmissione della ricchezza*, in *Jus*, 1997, p. 310 ss.; G. DE NOVA, *Autonomia privata e successioni mortis causa*, in *Jus*, 1997, p. 273 ss.; S. MERZ, *La trasmissione familiare e fiduciaria della ricchezza*, Padova, 1998; A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie «in forma indiretta»*, cit., p. 1077 ss.; F. RUSCELLO, *Successione mortis causa e fenomeni "parasuccessori"*, in *Vita not.*, 1, 1998, p. 70 ss.; C. CICERO, *Liberalità imputabili alla legittima e divieto di patti successori*, in *Riv. giur. sarda*, 1999, p. 467 ss.; E. DEL PRATO, *Sistemazioni contrattuali in funzione successoria: prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 3, 2001, p. 625 ss.; L. SANTORO, *Le alternative al testamento*, in *Contr. e impr.*, 3, 2003, p. 1187 ss.

<sup>103</sup> Sul tema, si segnalano le interessanti riflessioni di C. CICERO, *Il (falso) problema della contrattualizzazione del diritto successorio*, in *Riv. not.*, 2, 2022, pp. 153-171.

modalità negoziali invece valide ed utilizzabili; inoltre, tale interesse è cresciuto esponenzialmente a partire dalla fine degli anni Ottanta, e quindi successivamente alla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione dell'Aja in materia di *trusts*, mediante legge 16 ottobre 1989 n. 364, la quale ha legittimato sostanzialmente l'utilizzo di *trusts* in chiave successoria.

Quanto invece alla prassi, i negozi *post mortem* hanno visto una applicazione a due livelli: molto diffusa per il passaggio generazionale di grandi patrimoni, e praticamente inesistente per tutte le altre situazioni (in ragione degli eccessivi costi connessi alla realizzazione di tale pianificazione, nonché del fatto che nei patrimoni cospicui sono sovente ricomprese anche aziende e partecipazioni sociali, rispetto alle quali sorgono particolari esigenze, meglio soddisfacibili con tali tecniche): da ciò, come anticipato in premessa, sono derivate le già indicate accuse di «classismo» giuridico per i negozi *post mortem*.

Ad ogni modo, deve evidenziarsi come siano davvero numerose le fattispecie ricomprese dalla dottrina all'interno di tale categoria. A mero titolo di elenco, e senza quindi soffermarsi sui dibattiti connessi alla liceità di ciascuna di esse, si pensi in primo luogo a tutte quelle operazioni fondate sullo schema di cui all'art. 1412 cod. civ., e quindi sul contratto a favore di terzi da eseguirsi dopo la morte dello stipulante<sup>104</sup>, le cui applicazioni in chiave successoria sono ampie (tra le tante, si segnalano: assicurazione sulla vita a favore di terzi<sup>105</sup>, con designazione del beneficiario anche mediante testamento, *ex* art. 1920 c.c.; rendita vitalizia a favore di terzi, ai sensi dell'art. 1875 cod. civ.; contratto di mantenimento in favore di terzi<sup>106</sup> e vitalizio assistenziale a favore di terzi<sup>107</sup>; deposito irregolare a favore di terzo, ai sensi dell'art. 1773 cod. civ.<sup>108</sup>; depositi bancari in favore di terzi<sup>109</sup>; donazione modale con adempimento dell'onere dopo la morte

<sup>104</sup> Sul quale, per tutti, v. L.V. MOSCARINI, *Il contratto a favore di terzi*, in *Comm. Cod. civ.*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1997, p. 143; N. DI MAURO, *Patti successori, donazioni mortis causa e contratto a favore di terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante*, in *Giust. civ.*, I, 1991, p. 1791.

<sup>105</sup> Su questa, si veda A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, cit., pp. 335-364; G. VOLPE PUTZOLOU, *Il contratto di assicurazione quale strumento successorio*, in *Av.Vv., La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio*, Padova, 1995, p. 85 ss.; C. MANENTI, *Il contratto di assicurazione sulla vita con designazione di un terzo beneficiario*, in *Riv. dir. civ.*, 1909, p. 589 ss.

<sup>106</sup> Cfr. A. PALAZZO, *Istituti alternativi al testamento*, cit., p. 56 ss.; F. PENE VIDARI, *Patti successori e contratti post mortem*, cit., p. 257.

<sup>107</sup> Cfr. T. FORMICHELLI, *L'efficacia post mortem dell'obbligazione alimentare (un contributo alla teoria del negozio post mortem)*, in *Riv. not.*, 1987, p. 704; G. BONILINI, *Il mantenimento post mortem del coniuge e del convivente more uxorio*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1993, p. 239. V. inoltre sul punto, Cass., 11 novembre 1988, n. 6083, in *Rep. Foro it.*, 1988, voce *Successione*, n. 31.

<sup>108</sup> Cfr. A. PALAZZO, *Istituti alternativi al testamento*, cit., p. 56 ss.; F. PENE VIDARI, voce *Contratti post mortem*, cit., p. 5.

<sup>109</sup> Cfr. E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, in *Eur. e dir. priv.*, 1998, pp. 1081-1082. Sul

del donante, riconducibile alla struttura dell'art. 1412 cod. civ.<sup>110</sup>). Si considerino poi, in secondo luogo, le donazioni *mortis causa*, nei loro differenti assetti (donazioni *cum moriar*; donazioni *si praemoriar*; donazioni *si moriar*; o donazioni con patto di reversibilità), con le quali donante e donatario subordinano in vario modo gli effetti traslativi del contratto alla morte del donante<sup>111</sup>. Infine, si segnala l'utilizzo sia di istituti *legali* (ovvero tipizzati e leciti) per la pianificazione alternativa della successione a causa di morte (es. patto di famiglia, per il trasferimento di aziende e partecipazioni sociali; clausole statutarie di continuazione e di consolidazione per la successione nell'impresa<sup>112</sup>, ecc.), sia di *costruzioni* dalla dubbia liceità, con strumenti adattati alle esigenze poste in concreto dai contraenti (tra i quali le pensioni complementari; le fondazioni per il mantenimento dei beni di famiglia *ex art. 28* cod. civ.; i mandati *post mortem*, sui quali si tornerà ampiamente nell'ultima sezione; e via dicendo).

Da ultimo, all'interno di tale macro-categoria di negozi *post mortem*, devono infine evidenziarsi gli schemi fiduciari, con interposizione reale di persona, ed effetti *post mortem*, nucleo ed oggetto della presente indagine<sup>113</sup> (trattasi di con-

---

punto, v. la giurisprudenza di merito (Trib. Catania, 5 marzo 1958, in *Banca, borsa, tit. cred.*, II, 1959, p. 100 ss.), sulla quale G. BISCONTI, *Deposito in nome di terzo e disposizione di ultima volontà (il «Totten trust» in Italia?)*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, II, 1959, p. 100 ss. *Contra* U. MAJELLO, *Il deposito nell'interesse del terzo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, I, 1961, p. 311 ss. e M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, cit., p. 134, la quale esclude una violazione dei patti successori. Cfr. anche F. GIORGIANNI, *Depositi bancari anomali a vantaggio di un terzo. Depositi in funzione di garanzia*, in AA.VV., *Le operazioni bancarie*, a cura di G.B. PORTALE, I, Milano, 1978, p. 21 ss. Si veda inoltre anche Trib. Genova, 5 febbraio 1967, con nota di R. NICOLÒ, *Disposizione di beni mortis causa in «forma indiretta»*, in *Riv. not.*, 1967, pp. 641-645.

<sup>110</sup> Cfr. F. PENE VIDARI, *Patti successori e contratti post mortem*, cit., p. 254.

<sup>111</sup> Per un orientamento bibliografico sul tema, v. A. TORRENTE, *Variazioni sul tema della donazione «mortis causa»*, in *Foro it.*, I, 1959, c. 580 ss.; R. NICOLÒ, *Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa*, in *Vita not.*, 1971, pp. 150-151; M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, cit., p. 113 ss.; D. CUPINI, *A proposito di patti successori e donazione con clausola «si praemoriar»*, in *Notariato*, 2005, p. 639 ss.; A.A. CARRABBA, *Le donazioni «mortis causa»*, in *Riv. not.*, 2006, p. 1467 ss.; V. BARBA, *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione*, cit., p. 157 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Gli strumenti negoziali di trasmissione della ricchezza familiare: dalla donazione si praemoriar al patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2007, p. 320 ss. Per una ricostruzione storica della fattispecie, v. A. CHIANALE, *Osservazione sulla donazione mortis causa*, cit., p. 91. Si segnala infine, al riguardo, la sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia UE (9 settembre 2021, causa C-277/20, cit.), la quale, ai fini del Regolamento UE n. 650/2012, equipara la donazione *mortis causa* ai patti successori.

<sup>112</sup> Per un'ampia panoramica al riguardo, si rinvia a A. PALAZZO, *Istituti alternativi al testamento*, cit., pp. 473-535.

<sup>113</sup> Cfr. U. CARNEVALI, *Negozi fiduciario e mandato post mortem*, in *Giur. comm.*, II, 1975, p. 694 ss.; ID., *Intestazione fiduciaria*, in N. IRTI (a cura di), *Dizionari dir. priv.*, I, *Diritto civile*, Milano, 1980, p. 455 ss.; N. MAZZIA, *Intestazione fiduciaria e successione mortis causa*, in *Foro it.*, I, 1985, c. 2325 ss.; F. REALMONTE, *Rapporti fiduciari nei trasferimenti mortis causa e post mortem: un vecchio problema rivisitato*, in *Jus*, 1989, p. 119; A. PALAZZO, *Istituti alternativi al testamento*,

figurazioni non correlate allo schema di cui all'art. 1412 cod. civ., il quale presuppone una fattispecie contrattuale potenzialmente efficace anche tra le parti). Il paradigma fiducia-successioni, nella veste di meccanismo indiretto con effetti *post mortem*, per quanto costituisca un tema classico all'interno della cultura anglossassone<sup>114</sup> (si pensi all'utilizzo degli *uses*, antesignani dei *trusts*, per superare le rigide regole successorie della primogenitura<sup>115</sup>; su tali aspetti, si rinvia alle riflessioni del capitolo II), viene sempre più spesso invocato anche nell'ordinamento italiano: originariamente, l'unico strumento utilizzabile era il negozio fiduciario; oggi, come anticipato sopra, a seguito della ratifica della Convenzione de L'Aja, si utilizzano sovente *trusts* successori<sup>116</sup>. D'altronde, come ribadito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, il *trust* deve essere considerato un istituto tipico del nostro ordinamento: infatti, «la valutazione (astratta) della meritevolezza di tutela è stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore. La legge 16 ottobre 1989, n. 364 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985), [...] riconoscendo piena validità alla citata convenzione de L'Aja, ha dato cittadinanza nel nostro ordinamento, se così si può dire, all'istituto in oggetto, per cui non è necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo contratto risponda al giudizio previsto dal citato art. 1322 c.c.»<sup>117</sup>. In conclusione, a mero titolo di chiarezza sul punto, deve preci-

---

cit., p. 56 ss. Cfr. M.V. DE GIORGI, *I patti sulle future successioni*, cit., pp. 69-78, seppur con riferimento alla fiducia testamentaria.

<sup>114</sup> «*There is a sense in which the nonprobate system extends all the way back to the fourteenth century, when the trust device first emerged in English law. A major purpose of the early trust was to evade the many shortcomings of the succession law of that time*» (in questi termini, J.H. LANGBEIN *The Nonprobate Revolution and the Future of the Law of Succession*, cit., pp. 10-11). D'altronde, «[n]ella tradizione di *common law* i *trusts* sono stati usati per organizzare la trasmissione della ricchezza da una generazione all'altra in conformità ad un piano, anche assai articolato. In sostanza il *trust* è stato usato come surrogato delle disposizioni testamentarie ed anche in direzione di sostituzioni fedecommissorie. È quindi assai facile spiegare le ragioni per cui in generale il *trust* sia considerato come un negozio nell'interesse familiare»; così A. GAMBARO, voce *Trust*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XIX, Torino, 1999, p. 459.

<sup>115</sup> Cfr. R. KERRIDGE, *Family Provision in England and Wales*, in K.G.C. REID-M.J. DE WAAL-R. ZIMMERMANN (eds.), *Mandatory Family Protection*, 3, *Comparative Succession Law*, Oxford, 2020, p. 385 ss.

<sup>116</sup> Cfr. F. PENE VIDARI, *Patti successori e contratti post mortem*, cit., p. 254 ss. Sul *trust* e sulle sue funzioni, v. D. HAYTON-P. MATTHEWS-C.H. MITCHELL (eds.), *Underhill and Hayton, Law of Trusts and Trustees*, London, 2010, p. 79 ss., nonché quanto sostenuto da W.F. FRATCHER, *Introduction (Nature and Common applications of the trust device)*, in F.H. LAWSON (ed.), *International Encyclopaedia of Comparative Law*, VI, *Property and Trust*, Chapter 11 (Trust), 1973, p. 3 ss., il quale ha delineato 26 diversi utilizzi operativi dello strumento. Cfr. anche G.L. GRETTON, *Trusts without Equity*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 49, 2000, p. 599 ss. Proprio per tale ragione occorre parlare al plurale dello strumento (*trusts*); cfr. A. GAMBARO, voce *Trust*, cit., p. 459.

<sup>117</sup> Cass., 19 aprile 2018, n. 9637, in *Foro it.*, I, 2018, c. 3136 ss. Con differente chiave interpre-

sarsi che siffatti schemi fiduciari a impronta trilaterale costituiscono oggi la più utilizzata configurazione di negozi *post mortem* (a siffatte applicazioni della fiducia in chiave successoria, nella loro specifica declinazione realizzata per atto tra vivi, verrà dedicata tutta la rimanente parte dell'opera).

#### 8. (Segue) *Precisazioni conclusive sui negozi post mortem. Sull'esigenza di un approccio casistico ed «effettuale»*

Terminata tale ricostruzione, devono però effettuarsi due precisazioni conclusive sulla categoria di negozi *post mortem*: la prima è «concettuale», e correlata alla natura giuridica loro riconducibile; la seconda – la quale potrebbe sembrare antitetica rispetto alla precedente – attiene alla difficoltà nel considerare le succitate fattispecie quale categoria unitaria. Si inizi dalla prima, avente ad oggetto l'individuazione della natura giuridica dei negozi *post mortem*. Al riguardo, il contesto è quello caratterizzato dal combinato disposto dei divieti di cui agli artt. 457 e 458 cod. civ., i quali ammettono devoluzioni successorie per legge o per testamento, vietando patti e convenzioni a ciò finalizzate: ebbene, il dato concettuale consolidato in dottrina e in giurisprudenza è che i negozi *post mortem* possiedano una sfera operativa differente dal panorama normativo poco sopra indicato. Infatti, si tende a ritenere tali negozi leciti in quanto differenti dai negozi *mortis causa*<sup>118</sup> (vietati, ad eccezione del testamento), proprio perché

---

tativa, ovvero qualificando il *trust* come schema atipico, v. Trib. Urbino, 1° novembre 2011, in *Trust e att. fid.*, 2012, p. 404 ss., secondo il quale «come noto, l'autonomia negoziale privata si manifesta non solo tramite la conclusione di contratti atipici ma anche attraverso la scelta tra modelli negoziali aventi analoga portata effettuale, siano essi tipici od atipici. In tal senso, così come ad esempio i privati possono liberamente optare tra il concludere un contratto di vendita di cosa futura ed un contratto di appalto, deve parimenti affermarsi che essi possono scegliere tra lo stipulare un patto di famiglia, da ultimo disciplinato dagli artt. 768-bis e ss. cod. civ., ed un *trust*, senza che per ciò solo, e dunque in astratto e con conseguente pretermissione di ogni indagine sull'elemento causale, possa ritenersi inammissibile, *rectius* nullo, il *trust*, quasi a voler affermare in via pretoria il principio della prevalenza del tipico sull'atipico».

<sup>118</sup> Sulla distinzione, per tutti, si vedano G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, cit.; ID., «Atto *mortis causa*», in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 232 e R. NICOLÒ, *Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa*, cit., p. 147 ss., il quale si chiedeva (a p. 148) «cosa vuol dire precisamente che una attribuzione patrimoniale trova nella morte di un soggetto la sua causa [...]», e precisava che «vuol dire [...] che l'atto attributivo *mortis causa* è quell'atto che è destinato a regolare una situazione che trova la sua origine, o autonoma qualificazione nel fatto della morte. Si tratta dunque di un atto che regola un rapporto che non è preesistente, ma trova la sua origine soltanto nella morte di una persona. È in questa ipotesi che la morte assume ad elemento causale e distingue questo tipo di attribuzione da quelle attribuzioni rispetto alle quali la morte funziona o come elemento a cui è subordinato il verificarsi di determinati effetti o come elemento temporale che determina il momento di produzione dell'effetto giuridico». Per un recente riepilogo dei tratti principali della questione, v. CNN, Studio n. 219-2019/C, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei le-*

mentre in questi ultimi la morte del *de cuius* integrerebbe il principale elemento causale della fattispecie<sup>119</sup> (quale momento a partire dal quale si verificano tutti gli effetti giuridici), nei negozi *post mortem*<sup>120</sup> la morte assumerebbe un ruolo marginale, accessorio, incidentale. In altri termini, non sarebbe la morte a giustificare la stipulazione del negozio: questo presenterebbe una sua propria causa, con produzione immediata di gran parte dei suoi effetti giuridici (quali, ad esempio, gli effetti traslativi, come si vedrà negli schemi fiduciari *post mortem*); altre volte, si è indicato, la morte del *de cuius* assumerebbe la veste di condizione o termine di efficacia dell'attribuzione<sup>121</sup>. Questo è l'argomento, ormai noto, solitamente utilizzato per ammettere la liceità dei negozi *post mortem*.

Tale considerazione, però, conduce direttamente alla seconda riflessione sopra anticipata, apparentemente antitetica rispetto a quanto detto fino ad ora: il punto è che non è sostanzialmente possibile effettuare ragionamenti applicabili a tutte le succitate fattispecie di negozi *post mortem*. In termini più precisi, se da un lato non sembra giuridicamente errato ricondurre all'interno di una unitaria categoria negoziale gli schemi *post mortem*<sup>122</sup> sopra indicati, in ragione della comune realizzazione per via indiretta di effetti successori, dall'altro lato non potranno invocarsi assunzioni ampie e generalizzanti per applicare a ciascuna fattispecie la medesima disciplina regolatrice. Ogni argomentazione astratta, infatti, rischia di non cogliere le particolarità degli schemi inclusi nella categoria

---

*gittimari*, est. D. Muritano e C. Romano, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 30 marzo 2021, pp. 10-12.

<sup>119</sup> Cfr., per tutti, A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, cit., p. 250 ss.; A. ZACCARIA, *Negozi "mortis causa" e negozi "trans mortem"*, cit., p. 436 ss.; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, cit., p. 37 ss.

<sup>120</sup> «Con tale nozione [contratti *post mortem*, nda] la dottrina e la giurisprudenza intendono essenzialmente una pattuizione diretta a disciplinare determinati rapporti giuridici con effetto dopo la morte di un soggetto. Si comprende quindi come il contratto *post mortem* si collochi a metà strada tra il testamento, che costituisce per espressa disposizione normativa l'unica fonte di delazione ereditaria ammessa dal nostro ordinamento, e i patti successori, che, come noto, sono nulli ai sensi dell'art. 458 c.c.»; così F. PENE VIDARI, voce *Contratti post mortem*, cit., p. 1.

<sup>121</sup> Cfr., per tutti, E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1085; V. BARBA, *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione*, cit., p. 112; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, cit., p. 45 ss.; M. IEVA, voce *Successione: X) Fenomeni parasuccessori*, in *Enc. giur. Treccani*, XXX, Roma, 1993, p. 3.

<sup>122</sup> *Contra* parte della dottrina, la quale considera la distinzione tra atti *mortis causa* e atti *post mortem* «[...] più un sottile espediente che non una analitica descrizione del sistema», poiché l'evento morte «non può costituire solo una modalità degli effetti [...] e non anche la causa degli stessi quando si tratta di disporre di beni presenti nel patrimonio del soggetto in quanto tale evento per la sua intrinseca natura non è deducibile in condizione senza incidere sulla funzione e sulla causa dell'atto»; così T. FORMICHELLI, *Riflessioni sulla qualificazione del contratto di attribuzione dopo la morte*, in *Quadrimestre*, 1993, pp. 481-482. Tra gli altri, A. AMATUCCI, *Osservazioni sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1964, p. 301; A. CHIANALE, *Osservazioni sulla donazione mortis causa*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 1990, p. 102.

dei negozi *post mortem*: d'altronde, per quanto siano generalmente ravvisabili alcuni caratteri comuni (quali la cessazione immediata dell'appartenenza del bene al patrimonio del disponente; il differimento della produzione degli effetti ad un momento successivo alla morte del disponente; e così via)<sup>123</sup>, le differenze tra le varie fattispecie di negozi *post mortem* possono al contempo essere significative, sia dal punto di vista strutturale, sia da quello funzionale. Giocoforza, ciascuno dei negozi *inter vivos* con effetti *post mortem* presenterà suoi specifici tratti disciplinari, i quali dovranno essere declinati in concreto per chiarire se sia o meno ravvisabile una lesione dei principi e divieti del sistema civilistico italiano (e quindi anche del diritto successorio).

In conclusione, non può che sostenersi come la categoria di negozi *post mortem* presenti tratti meramente qualificatori, non potendo ad essa essere associata una specifica disciplina giuridica né risultati certi sulla violazione di norme imperative. Ne consegue che l'approccio preferibile al riguardo non potrà che essere casistico ed effettuale, ovvero volto ad esaminare i reali profili causali del negozio, e gli effetti da questo prodotti, in concreto<sup>124</sup>; sicché, solo in tal modo si potrà rilevare se la causa del singolo schema sia *intrinseca* dell'interesse del disponente ad una pianificazione successoria<sup>125</sup>, ed i suoi effetti subordinati alla

<sup>123</sup> Cfr. E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., pp. 1087-1088.

<sup>124</sup> Tra gli altri, R. NICOLÓ, *Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa*, cit., pp. 151-152, chiariva che «pur restando fermi a quel criterio formale che distingue l'attribuzione *mortis causa* dall'altra *post mortem*, e che esclude nelle ipotesi sopradette l'esistenza di una attribuzione *mortis causa*, l'interprete non può esimersi da un esame penetrante della fattispecie, per vedere se non si possa cogliere nel complesso generale degli atti posti in essere dai privati, un intento fraudatorio della legge, in maniera che si possa applicare l'art. 1344 sull'illiceità del contratto, o l'art. 1345, che considera illecito il negozio al quale le parti si sono determinate esclusivamente in virtù di un motivo illecito comune ad entrambe».

<sup>125</sup> Cfr. D. ACHILLE, *Il divieto dei patti successori. Contributo allo studio dell'autonomia privata nella successione futura*, Napoli 2012, p. 91 ss.; L. BALESTRA-M. MARTINO, *Il divieto dei patti successori*, in *Tratt. dir. succ. e donaz. Bonilini*, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, p. 94 ss. *Contra*, però, S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 475, secondo il quale «[p]iuttosto che affidarsi [...] ad incerte valutazioni inerenti alla funzione dell'atto, con lo scopo di stabilire se quello perseguito dal disponente sia un interesse di natura successoria, e in questo caso un interesse dotato, anzi, di intensità tale da far meritare all'atto stesso una qualificazione *mortis causa*, con conseguente applicabilità dell'art. 458 c.c., pare necessario muoversi in altra direzione, valorizzando il rilievo dianzi svolto secondo cui ciò che il legislatore, in realtà, ha inteso impedire è soltanto che si affidino ad una fattispecie contrattuale i contenuti propri del negozio testamentario. Il patto successorio istitutivo, oggetto del divieto vigente nel nostro sistema giuridico, è un patto che si specchia – abbiamo detto – nell'immagine del testamento, di tal che – per esprimerci con una formula – non sarà il contratto con funzione successoria, ma soltanto e più precisamente il contratto con contenuti "testamentari" a dover essere sanzionato con la nullità»; in altri termini, continua l'autore (*ivi*, p. 478), «ciò che il legislatore ha voluto, infatti, impedire mediante il divieto di cui alla prima frase dell'art. 458 c.c. è semplicemente che vengano dettate attraverso lo strumento contrattuale disposizioni corrispondenti ai contenuti tipicamente testamentari di cui s'è detto».

morte del disponente, da cui potrebbe giocoforza valutarsi se una fattispecie sia lecita<sup>126</sup>, se configuri una frode alla legge o se integri un patto successorio istitutivo. Questo sarà l'approccio che verrà adottato nella presente opera, nella quale (nella sezione II del successivo capitolo) si ragionerà senza preconcetti della compatibilità degli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem* con i principi e divieti del diritto italiano delle successioni.

---

<sup>126</sup> D'altronde, «[l]a causa di morte deve sicuramente escludersi quando il soggetto dispone di un proprio bene trasmettendolo ad altri nel tempo in cui egli è ancora in vita» (così C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.2, *Le successioni*, V ed., Milano, 2015, p. 36 ss.). Rimane però sullo sfondo il citato problema della potenziale invalidità di tali schemi; cfr. V. PUTORTÌ, *Morte del disponente e autonomia negoziale*, Milano, 2001, p. 107; V. ROPPO, *Per una riforma del divieto dei patti successori*, cit., p. 5 ss. e S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 478, secondo il quale «[n]on è convincente – va detto già in limine – l'idea secondo cui l'uscita immediata del bene dal patrimonio del disponente sarebbe di per sé bastevole ad evitare la ricaduta del negozio nel divieto ex art. 458 c.c.». Per più approfondite riflessioni, si rinvia al capitolo II sezione II.





## CAPITOLO II

# LA «FIDUCIA» IN CHIAVE SUCCESSORIA

SOMMARIO: SEZIONE I – LINEAMENTI, PROFILI DI EFFICIENZA, APPLICAZIONI NELLA PRASSI. – 1. Delimitazione dell’indagine. – 2. Fiducia e *fides* nell’evoluzione culturale della società e del mercato. – 3. (Segue) Sulla graduale equiparazione tra fiducia e obbligazione. – 4. La «fiducia» nel diritto delle successioni. Fiducia «romanistica» o «germanistica» e rispettivo impatto in una pianificazione successoria mediante atto tra vivi. – 5. (Segue) La dissociazione tra titolarità ed interesse. Sull’assenza di una proprietà «conformata» nell’interesse di un altro soggetto. Alcuni profili discretivi con il mandato senza rappresentanza. – 6. (Segue) Sulla nuova perimetrazione del concetto di proprietà a seguito dell’introduzione dell’art. 2645-ter cod. civ. «Destinazione» e «segregazione» nel rapporto fiduciario. – 7. Schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*: i caratteri strutturali. – 8. (Segue) Profili di efficienza e criticità operative. – 9. Una breve ricognizione comparativa sulla fiducia in chiave successoria. I «*revocable trusts*» nell’esperienza statunitense. – 10. I profili tipologici nell’ordinamento giuridico italiano. «Primo schema»: il negozio fiduciario con funzione successoria. – 11. (Segue) «Secondo schema»: il *trust* successorio per atto tra vivi. – 12. (Segue) «Terzo schema»: il vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ. in chiave successoria. Sul suo utilizzo combinato con l’affidamento fiduciario. – 13. Sull’esigenza di una legge sulla «fiducia» (anche successoria): brevi spunti in ottica *de iure condendo*. – SEZIONE II – VICENDE DEL DIRITTO SUCCESSORIO: PRINCIPI E DIVIETI. – 14. La categoria ordinante delle operazioni fiduciarie *inter vivos* con effetti *post mortem*: messa alla prova dei principi e divieti del diritto successorio. Un chiarimento metodologico. – 15. Approfondimento comparativo: il divieto di «*fiducie-liberalité*» nel sistema francese. – 16. Fiducia *post mortem* e principi del diritto successorio italiano. Sul divieto di «immobilizzazione» della ricchezza. Il divieto di sostituzione fedecommissaria. – 17. (Segue) Il divieto di usufrutto successivo e di rendite successive. – 18. Sulla compatibilità con il divieto di mandato *post mortem*. – 19. Schemi fiduciari al vaglio del divieto di mandato a donare (art. 778 cod. civ.). – 20. Riflessioni sulla potenziale violazione dei divieti di donazione di beni futuri (art. 771 cod. civ.) e di beni altrui. – 21. Divieto di patti successori e operazioni fiduciarie *post mortem*: linee del paradigma. – 22. (Segue) Alcune riflessioni sulla pronuncia n. 18831 delle Sezioni Unite della Cassazione del 12 luglio 2019. – 23. (Segue) Sulla instabilità degli schemi fiduciari realizzati: profili di inammissibilità in relazione a revoca, recesso e riserve di nomina dei beneficiari. – 24. Schemi fiduciari *inter vivos* (con effetti *post mortem*) e tutela dei legittimari. – 25. Prima tutela: il divieto di pesi e condizioni di cui all’art. 549 cod. civ. Profili di compatibilità. – 26. (Segue) L’attribuzione posticipata della legittima al legittimario-beneficiario in uno schema fiduciario *post mortem*. – 27. (Segue) Sull’applicazione dell’art. 713 cod. civ. e/o di altri rimedi e clausole di salvaguardia. – 28. Seconda tutela: la riducibilità degli schemi fiduciari *post mortem* lesivi dei diritti di legittima. – 28.1. L’individuazione del legittimato passivo nell’azione di riduzione. – 28.2. Sull’oggetto della liberalità ai fini della riunione fittizia. – 28.3. (Segue) La

determinazione della liberalità ai fini dell'imputazione *ex se*. – 28.4. Sull'atto dispositivo lesivo e sull'ordine delle liberalità riducibili. – 28.5. La reintegrazione dei diritti del legittimario: profili recuperatori e tutela per equivalente. – 28.6. (*Segue*) Sull'ammissibilità di una azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dal soggetto interposto. – 28.7. (*Segue*) Legittima in natura e schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*: considerazioni conclusive.

## SEZIONE I – LINEAMENTI, PROFILI DI EFFICIENZA, APPLICAZIONI NELLA PRASSI

### 1. Delimitazione dell'indagine

Tra i vari strumenti alternativi al testamento, con funzione di pianificazione successoria, un ruolo importante deve attribuirsi ai rapporti fiduciari: mediante questi, infatti, vengono efficacemente soddisfatte le esigenze del *de cuius* e dei beneficiari (tale assunto verrà adeguatamente dimostrato nel presente capitolo). Prima però di focalizzarsi sui profili concettuali di maggior interesse, occorre chiarire quello che sarà il perimetro dell'indagine.

Discutere di fiducia con funzione successoria, d'altronde, alla pari di altre tematiche *trasversali*, impone di soffermarsi su questioni ampiamente dibattute nella scienza giuridica italiana. Il tema, infatti, si inserisce in un terreno intermedio tra il diritto dei contratti e il diritto delle successioni, richiamando alcuni tra gli istituti più complessi di entrambe le branche del diritto. Quanto alla più ampia area delle obbligazioni, vengono in rilievo il concetto di fiducia, in tutte le sue declinazioni, e i vari schemi contrattuali che possono far sorgere siffatto rapporto fiduciario *post mortem*; quanto all'area successoria, invece, risultano inevitabilmente coinvolti gran parte dei principi e divieti del diritto delle successioni, nel momento in cui viene valutata la loro compatibilità con gli schemi fiduciari *inter vivos* con funzione *post mortem*. È ovvio che, in questa sede, non sarà possibile soffermarsi sulle principali questioni correlate ai vari istituti utilizzati, le quali meriterebbero ciascuna una autonoma trattazione. Il profilo dell'indagine, pertanto, sarà focalizzato sugli obiettivi che si intendono perseguire mediante siffatte costruzioni negoziali, nell'ottica però di comprendere in che modo le applicazioni della fiducia con funzione successoria possano porsi in contrasto con il contesto normativo vigente nell'ordinamento italiano.

Chiarite tali premesse, le riflessioni sul punto verranno portate avanti secondo due principali chiavi di lettura, alle quali, rispettivamente, sarà dedicata una autonoma sezione. Nella sezione I (intitolata *Lineamenti, profili di efficienza, applicazioni nella prassi*) si farà riferimento agli aspetti «statici» della questione:

precisamente, si ragionerà sui profili più generali in materia di fiducia, e sulle sue più attuali applicazioni nella prassi con funzione di pianificazione successoria. Così, nelle logiche di analisi ora indicate, dopo aver chiarito alcuni profili generali sulla fiducia e sulla sua evoluzione nel contesto economico e culturale della società italiana, ampio risalto verrà dato ai profili di efficienza che uno schema successorio fondato su un rapporto fiduciario può determinare. In particolare, sempre nella chiave «statica» sopra evidenziata, verranno messi in luce i principali schemi negoziali, ad impronta trilaterale, connotati da un rapporto fiduciario con funzione successoria<sup>1</sup>: di questi, però, come anticipato, non verranno analizzate le storiche incertezze ricostruttive, ma solo i profili strutturali, i quali possono interessare ai fini di una valutazione di compatibilità con i divieti del diritto successorio. Tali approfondimenti coinvolgeranno anche il *trust*, le cui applicazioni in chiave successoria invero risultano essere le più frequenti nella prassi; di esso, senza sconfinare nel diritto internazionale privato, si forniranno ricostruzioni connesse alle funzionalità *post mortem* (anche in chiave comparativa).

Quanto alla sezione II (intitolata *Principi e vicende del diritto successorio*), invece, la chiave di lettura sarà quella del diritto successorio, e gli schemi negoziali citati verranno messi alla prova di principi e divieti del quadro normativo vigente in materia di successioni a causa di morte. Saranno presi in esame, pertanto, gli aspetti «dinamici» della questione: in altri termini, degli schemi fiduciari *post mortem* evidenziati nella sezione I, operativi nel contesto giuridico-economico italiano, si valuteranno i possibili contrasti con norme successorie, e quindi i profili di incompatibilità degli istituti richiamati, anche nell'ottica di precisare le configurazioni conformi a legge. Un'ultima precisazione: come anticipato sopra, in questa seconda sezione, lo spettro dell'indagine sarà quello dei principi e divieti del diritto successorio<sup>2</sup>; giocoforza, le riflessioni che verranno effettuate dovranno ritenersi operanti per tutti gli schemi fiduciari *post mortem*. È sì evidente che il *trust* merita ragionamenti autonomi, essendo ravvisabile uno specifico «microcosmo normativo» nel quale questo opera (ovvero la Convenzione de L'Aja); ciononostante, come meglio verrà chiarito all'inizio della sezione II, si tenterà di effettuare un discorso unitario e onnicomprensivo, precisando applicazioni e criticità di tutti gli schemi fiduciari connotati dalle indicate finalità successorie.

---

<sup>1</sup> E precisamente: negozio fiduciario con funzione successoria; *trust inter vivos* con funzione di pianificazione successoria; e vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ., bilaterale e traslativo, orientato al passaggio generazionale del patrimonio.

<sup>2</sup> Si pensi alla tutela dei legittimari e della legittima in natura, al divieto di patti successori di cui all'art. 458 cod. civ., ai divieti di sostituzione fedecommissaria e di usufrutto successivo, nonché ai divieti di mandato *post mortem*, di mandato a donare, di donazione di beni futuri, e così via.

## 2. Fiducia e fides nell'evoluzione culturale della società e del mercato

L'analisi della fiducia in chiave successoria impone di soffermarsi preliminarmente su alcuni aspetti concettuali. A tal fine, è interessante iniziare l'indagine evidenziando la ricostruzione del fenomeno fiduciario effettuata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6459/2020 (chiamate a pronunciarsi sulla forma del patto fiduciario immobiliare): ebbene, ad opinione della Suprema Corte, «il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato»<sup>3</sup>.

Trattasi di considerazioni indiscutibili, le quali assumono ancor maggiore rilievo visto il lacunoso impianto normativo in materia di fiducia<sup>4</sup>; in particolare, in queste è ben messo in evidenza l'impianto trilaterale ed indiretto che sorge in ragione del fenomeno fiduciario (tale ricostruzione, però, è bene rilevare, non esaurisce il novero dei rapporti fiduciari, evocando il termine fiducia un'area molto vasta di fenomeni e applicazioni<sup>5</sup>, come si vedrà più precisamente nei seguenti paragrafi dedicati agli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*). Al contempo, dalle Sezioni Unite viene ribadito come sorgano, in capo al soggetto interposto (che vedremo poi qualificato come fiduciario, attuatore, *trustee*, ecc.), una serie di obblighi volti a soddisfare le esigenze del disponente o fiduciante, tra i quali quello di ritrasferire la proprietà del bene ad un soggetto terzo (o allo stesso fiduciante). Si fa riferimento, pertanto, a vere e proprie obbligazioni giuridiche nascenti dal fenomeno fiduciario. In questo senso, assume particolare importanza chiarire un primo equivoco concettuale: i tratti della fi-

---

<sup>3</sup> Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6459, sulle quali, *ex plurimis*, A. REALI, *Le Sezioni Unite sulla forma della fiducia immobiliare, tra trasparenza e riservatezza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2020, pp. 957-969; L. COLLURA, *Negozio fiduciario: la forma del pactum fiduciae secondo le Sezioni Unite*, in *Studium iuris*, 6, 2020, pp. 687-693; A. TORRONI-F. GASPARI NETTI, *La forma del pactum fiduciae in un negozio fiduciario avente ad oggetto diritti reali su beni immobili: basta la parola?*, in *Riv. not.*, 5, 2020, pp. 946-973; B. BONFANTI, *La forma del patto fiduciario immobiliare. Note critiche a margine di Cass. S.U. n. 6459 del 2020*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 4, 2020, pp. 491-512; G.A. CHIESI, *La forma del pactum fiduciae con oggetto immobiliare: la Corte (ri)scrive le regole del negozio fiduciario*, in *Riv. giur. dell'edilizia*, 2, 2020, pp. 248-259.

<sup>4</sup> Per un'ampia ricostruzione dei riferimenti normativi alla fiducia in Italia (con elencazione dei testi normativi che richiamano, in modo più o meno espresso, l'istituto fiduciario), si rinvia al contributo di R. LEO, *La fiducia in Italia oggi*, in in AA.VV., *Il negozio di destinazione fiduciaria. Contributi di studio*, Milano, 2016, pp. 43-74.

<sup>5</sup> Cfr. G. DIURNI, voce *Fiducia e negozio fiduciario (storia)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VIII, Torino, 1992, p. 288 ss.

ducia oggi vigente, infatti, non possono essere assimilati alla connotazione soggettiva riconducibile alla originaria *fides*<sup>6</sup>. La fiducia, come storicamente intesa<sup>7</sup>, infatti, presentava un ruolo e una valenza molto differente da quella che si è soliti attribuire oggi al fenomeno fiduciario. L'onestà e la lealtà erano i caratteri che più la caratterizzavano, e sovente così la *fides* era correlata al rispetto della parola data (potendosi inevitabilmente configurare nei soli rapporti orali). La conseguenza era l'utilizzo dell'istituto fiduciario in situazioni nelle quali si rivelava opportuno conservare la segretezza dei soggetti coinvolti: si considerino, in particolare, i frequenti utilizzi dello strumento per sfuggire alle emergenze e disgrazie (si pensi alle persecuzioni antiebraiche), nelle quali non era possibile rifarsi a modelli formali o documentali per dare rilievo al rapporto patrimoniale sorto o all'incarico conferito<sup>8</sup>. La fiducia, pertanto, era solita assumere una evidente connotazione metagiuridica<sup>9</sup>, collocandosi al di fuori del campo del diritto e della coercitività giudiziale: questo è il tratto differenziale di più immediata evidenza (in rapporto all'attuale concezione di fiducia).

Al giorno d'oggi, di converso, il citato connotato metagiuridico – per quanto potenzialmente realizzabile – non risulta più così diffuso; oltre alla graduale equiparazione tra fiducia ed obbligazione di cui si parlerà di seguito, si consideri

---

<sup>6</sup>Il termine *fides*, infatti, «indica l'atteggiamento, il più delle volte presupposto, assunto dall'individuo nella vita di relazione. In origine in questo secondo senso la *fides* era correlata forse al solo rapporto obbligatorio che sorgeva oralmente; con essa il comportamento di ciascun contraente doveva corrispondere alla dichiarazione resa, alla parola data» (così G. DIURNI, voce *Fiducia e negozio fiduciario (storia)*, cit., p. 288). Invero, a «[...] questo carattere se ne aggiungono altri, che rafforzano l'aspetto formale della conformità del comportamento al tenore delle parole attraverso il riferimento al dovere del bene agire e senza frode. Lealtà, probità, onestà ecc. sono, dunque, i valori di riferimento della fiducia» (*ibidem*).

<sup>7</sup>Per un inquadramento storico del concetto, si rinvia a R. HELMHOLZ-R. ZIMMERMANN (a cura di), *Itinera Fiduciae. Trust and Treuband in Historical Perspective*, Berlin, 1998. Sul punto, si vedano anche le recenti riflessioni di L. VACCA, *I negozi fiduciari nell'esperienza giuridica romana*, pp. 11-17 e R. FERCIA, *Struttura e funzione dei negozi fiduciari: il modello romano*, pp. 19-29, entrambi in G. GUERRIERI-G. LUCHETTI-M.A. LUPOI-P. MANES-M. MARTINO-T. TASSANI (a cura di), *Fiducia e destinazione patrimoniale. Percorsi giuridici a confronto*, Bologna, 2022.

<sup>8</sup>Questa funzione *salvifica* delle intestazioni fiduciarie veniva utilizzata anche nel passato, come ad esempio «contro “infortuni” legislativi come la infame *lex Voconia*, frutto della misoginia di Catone il Censore, che proibiva che le donne potessero essere istituite eredi per testamento da coloro che appartenevano alla prima classe di censo (e quindi dai più ricchi), da cui prese avvio, in funzione di aggiramento, la prassi delle istituzioni fedecommissarie destinate ad intessere una lunga vicenda storica in materia di intestazioni fiduciarie nei trasferimenti *mortis causa*»; in questi termini, A. GAMBARO, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2017, pp. 404-405.

<sup>9</sup>Cfr. N. LIPARI, *Introduzione*, in *Parte II – Il contratto di affidamento fiduciario: teoria e pratica. Atti del Convegno tenutosi a Roma il 3 marzo 2017*, in AA.VV., *Contratti di convivenza e contratti di affidamento fiduciario quali espressioni di un diritto civile postmoderno, Quaderni della Fondazione italiana del Notariato*, Milano, 2017, p. 124.

inoltre che nelle più frequenti applicazioni del fenomeno fiduciario, e precisamente nella scelta dei soggetti fiduciari o *trustees*, si è oggi soliti individuare soggetti professionali, come le società fiduciarie<sup>10</sup>, rispetto alle quali risultano praticamente ininfluenti i succitati caratteri originari della onestà e lealtà (essendo la regolamentazione del rapporto rimessa al mero dato giuridico, con specifico contratto). È evidente, quindi, come siano mutati profondamente sia lo scenario sia lo stesso concetto di fiducia. Nel contesto attuale, infatti, il sopra citato rilievo metagiuridico di tali doveri, prima è stato veicolato nel concetto di obbligazione naturale – nella quale non vi è un obbligo giuridico di adempiere, ma non potrà pretendersi la ripetizione una volta adempiuto (questo avviene, ad esempio, nelle disposizioni fiduciarie di cui all'art. 627 cod. civ., meglio *infra* analizzate) – e poi definitivamente rimpiazzato in favore del dato giuridico (come dimostra l'ampia disciplina giuridica ad essi ricondotta<sup>11</sup>, come meglio si vedrà di seguito).

È intuitivo a questo punto interrogarsi brevemente sui motivi di questa evoluzione del concetto, mediante la quale vi è stato un progressivo avvicinamento della fiducia all'obbligo. In particolare, un tale confronto merita di essere analizzato, più che in chiave sociale, nello spettro dell'evoluzione economica e del mercato<sup>12</sup>. È questo il parametro rivelatore del mutamento avvenuto. Al riguardo, è superfluo soffermarsi sull'impetuosa evoluzione del mercato; quello che di questo può sottolinearsi, però, sono i mutati tratti e caratteri, anche in ragione degli effetti della globalizzazione e del capitalismo. Si prenda sempre come riferimento i rapporti fiduciari: ebbene, in passato, stante l'originaria correlazione tra lavoro remunerato e condizioni economiche umili, l'ufficio del fiduciario (o del *trustee*) era sovente presentato come carica gratuita, come ufficio onorario, assunto per motivazioni non egoistiche<sup>13</sup>. In sostanza, le obbligazioni fiduciarie

---

<sup>10</sup> Cfr. R. PARDOLESI, *Trust, fiducie e contratto di affidamento fiduciario: omologazione contrattuale?*, in *Trusts e att. fid.*, 5, 2020, p. 505, sulla "mutazione" nell'identità dei *trustees*.

<sup>11</sup> Si veda la giurisprudenza richiamata in F. GALGANO, *Le obbligazioni in generale. Il contratto in generale. I singoli contratti*, II, in *Tratt. dir. civ.*, II ed., Padova, 2010, p. 470. V. anche P.M. PUTTI, voce *Negozio fiduciario*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, agg., II, Torino, 2003, pp. 5-8.

<sup>12</sup> Cfr. M. GRAZIADEI, *Virtue and Utility: Fiduciary Law in Civil Law and Common Law Jurisdiction*, in A.S. GOLD-P.B. MILLER (eds.), *Philosophical Foundations of Fiduciary Law*, Oxford, 2014, pp. 287-301.

<sup>13</sup> Si fa riferimento ad un tempo «*in which commerce was not yet fully accepted as worthy employment by the higher classes of society, and remunerated work was associated with a lowly social condition. In that era, trusteeship was presented as a gratuitous, honorary office, to be undertaken for unselfish, rather than for mercenary motives. This reflects the ethos of a world in which markets were not yet universal institutions, and some occupations were considered to be nobler than others. Cases which insist on the gratuitous nature of an undertaking of trusteeship reflect this mindset and this kind of economy*»; così M. GRAZIADEI, *Virtue and Utility: Fiduciary Law in Civil Law and Common Law Jurisdiction*, cit., p. 288, il quale richiama anche il caso *Foster v William Deacon's Bank* (1935, 1 Ch 350 CA).

facevano riferimento ad una economia nella quale l'onore era ancora un elemento rilevante nel commercio, e nel quale era ammissibile corrispondere un bene senza una immediata prospettiva di vantaggio: si fa riferimento a un modello di economia *informale*, fondata sui più generosi e nobili riferimenti alla amicizia, al buon lavoro e all'amore. Si tratta, invero, di solenni osservazioni, che ancora oggi la dottrina evoca, in tempi di difficile convivenza civile (in un momento drammatico per il mondo intero, ancora afflitto dall'emergenza pandemica da Covid-19 e da conflitti bellici in corso, anche nel continente europeo), auspicando – in relazione alle sempre più frequenti difficoltà economiche dei debitori di prestazioni pecuniarie – una ricostruzione valoriale della società mondiale fondata sul principio di solidarietà<sup>14</sup>. Di pari passo però, con l'impetuosa crescita del mercato, si è consolidato nel commercio mondiale un modello regolatore nel quale l'unico obiettivo legittimo risulta essere l'interesse personale (questa crescente tendenza ad utilizzare contratti utilitaristici ed orientati al mercato veniva già evidenziata da Hume a metà Settecento, nel suo *Treatise of Human Nature*<sup>15</sup>, nel quale il filosofo si interrogava sul ruolo e sul rilievo di “*The Obligation of Promises*”<sup>16</sup>), perdendo i rapporti fiduciari la loro diffusione negli affari tra privati.

### 3. (Segue) Sulla graduale equiparazione tra fiducia e obbligazione

Sicché, siffatta evoluzione della società e del mercato ha finito per modificare anche i caratteri classici dell'istituto fiduciario, progressivamente assimilato all'obbligo giuridico: la sua originaria produzione di meri doveri morali (i quali determinerebbero solo la non ripetibilità di quanto spontaneamente versato), infatti, è stata gradualmente sostituita (principalmente ad opera della giurisprudenza) con la tipica coercibilità giuridica delle obbligazioni<sup>17</sup>. In altri termini,

---

<sup>14</sup> Si auspica, precisamente, che venga ricostruita «una comunità che non abbia al centro la finanza ed il dio denaro, l'egoismo dei singoli e delle Nazioni, ma l'uomo e i suoi bisogni reali; una società ispirata ad un nuovo umanesimo che valorizzi, fra l'altro, il principio solidaristico cui si ispirano le Carte fondamentali europee»; così G. IORIO, *Gli oneri del debitore fra norme emergenziali e principi generali (a proposito dell'art. 91 del d.l. n. 18/2020, “Cura Italia”)*, in *Revista de Actualidad Jurídica Iberoamericana*, Valencia (España), Mayo 2020, p. 376.

<sup>15</sup> Precisamente, D. HUME, *Treatise of Human Nature. Being an Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects*, 1739, reprinted from the original edition in three volumes and edited, with an analytical index by L.A. Selby-Bigge, Oxford, 1978, p. 516 ss.

<sup>16</sup> Cfr. M. GRAZIADEI, *Virtue and Utility: Fiduciary Law in Civil Law and Common Law Jurisdiction*, cit., p. 289.

<sup>17</sup> Cfr. P.M. PUTTI, voce *Negoziario fiduciario*, cit., p. 4. Sul punto, R. SACCO, voce *Fiducia*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIX, Torino, 2012, p. 1, rileva che la dottrina (tra i tanti, N. LIPARI, *Il negozio fiduciario*, in *Studi di diritto civile*, II, Milano, 1964) «[...] ha pensato di contrapporre “fi-



può oggi ravvisarsi una tendenziale equiparazione giuridica tra la fiducia e l'obbligazione<sup>18</sup>. Basti considerare che, in relazione ai fenomeni fiduciari, si tende oggi a riconoscere: l'ordinaria risarcibilità dei danni subiti, a mente della quale è possibile domandare un ristoro monetario nei confronti del fiduciario per la violazione del suo incarico; l'esecuzione in forma specifica (ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.), la quale permette al debitore di ottenere il risultato richiesto mediante una sentenza costitutiva dell'autorità giudiziaria, la cui utilizzabilità è stata confermata dalla stessa giurisprudenza di legittimità<sup>19</sup>. Ed ancora, si consideri il frequente richiamo alla equiparazione della fiducia al contratto preliminare, con applicazione della regola della forma scritta al *pactum fiduciae* (di contrario avviso, però, la sopra citata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione). Tutti questi sono indizi (perlopiù di fonte giurisprudenziale<sup>20</sup>) del processo di avvicinamento tra la fiducia e l'obbligazione.

Questa graduale ricostruzione della disciplina giuridica dei rapporti fiduciari, seppur mossa dall'esigenza di rispondere alle soluzioni accolte nei Paesi di *common law* (nei quali l'*equity*<sup>21</sup> svolge un ruolo determinante nella dicotomia

---

ducia" e coercizione, e riservare la categoria "fiducia" all'ipotesi di accordi conclusi fuori dal diritto – vincolanti sul piano della coscienza e dell'onore. Non è però questo il valore che si dà alla categoria nella vita pratica del diritto».

<sup>18</sup> Cfr. A. LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, Milano, 1984, p. 79 il quale evidenzia che «[...] nella fiducia vera e propria la realizzazione dell'interesse del fiduciante (o del terzo beneficiario) rimane affidata alla lealtà del fiduciario, e che la fiducia sembra svolgere una funzione tanto più penetrante nella vita di relazione quanto più distante dal diritto è la situazione da essa caratterizzata».

<sup>19</sup> V. tra le tante, Cass., 3 aprile 1995, n. 10768, in *Vita not.*, 1996, p. 1417 ss.; Cass., 19 febbraio 2000, n. 1898, in *Giust. civ.*, I, 2001, p. 2481 ss. Da ultima, si veda Cass., 9 maggio 2022, n. 14524, in *www.dejure.it*, la quale, pur distinguendo il contratto preliminare dal negozio fiduciario, ribadisce per quest'ultima fattispecie l'utilizzabilità del rimedio di cui all'art. 2932 cod. civ.

<sup>20</sup> Infatti, «la circostanza che i meccanismi di protezione giuridica approntati dall'ordinamento italiano a tutela delle obbligazioni – ed individuabili, come è noto, nelle disposizioni codicistiche relative al risarcimento dei danni per inadempimento e in quelle di cui all'art. 2932 c.c. – debbano ritenersi applicabili (anche) agli obblighi nascenti dagli accordi intercorsi tra fiduciante e fiduciario induce quantomeno a dubitare che qui si stia discorrendo non di semplici doveri morali, ma (come sostiene la giurisprudenza prevalente) di veri e propri obblighi giuridici. E che sia (eventualmente) il solo formante giurisprudenziale a sancire tale "giuridica obbligatorietà" non sembra argomento che si possa addurre a sostegno di una diversa ipotesi ricostruttiva (che quella giuridicità miri, invece, ad escludere), visto il ruolo che la giurisprudenza – al pari della dottrina – da sempre riveste nella definizione dei connotati e delle caratteristiche di uno strumento contrattuale atipico quale è, appunto, il negozio fiduciario»; così P.M. PUTTI, voce *Negozio fiduciario*, cit., p. 5, il quale infatti prospetta il ritorno alla concezione originaria della fiducia.

<sup>21</sup> «*English law rejects the notion that trusts are contracts, or that fiduciary obligations are contractual in nature, even when they are undertaken consensually. This is not due to the obvious historical link between trusts, fiduciary obligations, and the equitable jurisdiction of the Court of Chancery, but rather to the fundamental idea that under English law contracts are self-regarding acts in which each party to the transaction must be presumed to be pursuing his or her own interests. This*

tra obbligazioni fiduciarie e obbligazioni contrattuali<sup>22</sup>), finisce oggi per snaturare la dimensione originaria della fiducia, assimilandola all'obbligazione. Tali riflessioni, può concludersi, presentano un importante rilievo anche nella presente indagine, nella quale il rapporto fiduciario tra fiduciante (o *settlor* o disponente) e fiduciario (o *trustee* o attuatore) costituisce il «veicolo» per realizzare in chiave indiretta il passaggio generazionale a causa di morte pianificata dal primo; giacché, la determinazione della disciplina giuridica di tale rapporto risulta dirimente ai fini della valutazione di efficienza dei vari schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem* di seguito analizzati.

#### 4. La «fiducia» nel diritto delle successioni. Fiducia «romanistica» o «germanistica» e rispettivo impatto in una pianificazione successoria mediante atto tra vivi

Anche per via di tale metamorfosi concettuale, il concetto di «fiducia» è divenuto oggetto di nuovi utilizzi<sup>23</sup>, i quali hanno dato luogo ad ampie discussioni tra gli interpreti<sup>24</sup>. In particolare, posta la collocazione del concetto nel più ampio contesto della interposizione reale di persona<sup>25</sup>, il dibattito si è focalizzato sulla ricostruzione dei profili giuridici della fiducia *cum amico* e *cum creditore*<sup>26</sup>,

---

*stance explains why in English law – and here the jurisdictional qualification is salient, from a civilian standpoint – contracts giving rise to fiduciary obligations (eg, agency or partnership contracts) are routinely analyzed in a bifurcated way, by distinguishing claims based on the contract from those based on the fiduciary obligations. Even if these obligations work to the same purpose, they are still considered to be conceptually distinct»; così M. GRAZIADEI, *Virtue and Utility: Fiduciary Law in Civil Law and Common Law Jurisdiction*, cit., p. 291.*

<sup>22</sup> Trattasi di dicotomia assente nei paesi di *civil law*. Cfr. J.H. LANGBEIN, *The contractarian Basis of the Law of Trusts*, in *Yale Law Journal*, 105, 1995, p. 625 ss.

<sup>23</sup> Sulla dissonanza cognitiva in relazione alla locuzione mandato fiduciario, v. F. DI MAIO, *Mandato fiduciario e società fiduciarie*, in *Contr. e impr.*, 1, 2012, pp. 9-12.

<sup>24</sup> Sulla circolazione fiduciaria dei beni, in termini generali, si segnala un recente studio del Notariato (CNN, Studio n. 5-2020/C, *Circolazione fiduciaria di beni*, est. V. Occorsio, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 21 settembre 2021, pp. 1-35).

<sup>25</sup> Nella interposizione reale si possono collocare sia il negozio fiduciario sia il mandato senza rappresentanza, stante il fatto che il soggetto interposto «è parte non solo in senso formale ma anche sostanziale» (così A. FORCHINO, «Pactum fiduciae» e mandato senza rappresentanza: due figure giuridiche a confronto, in *Giur. it.*, I, 2000, p. 2258 ss.). Quanto al mandato senza rappresentanza, v. Cass., 28 marzo 1981, n. 1787, in *Giur. it. Mass.*, 1981, c. 480, secondo la quale l'interposizione reale di persona «si configura quando un soggetto (interposto), d'intesa con un altro soggetto (interponente), contrae con un terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto con l'obbligo, derivante dai rapporti interni con l'interponente, di trasmettere tutti i diritti così acquistati».

<sup>26</sup> Sulle quali, *ex plurimis*, nella letteratura più risalente, v. L. CARIOTA FERRARA, *I negozi fiduciari: trasferimento cessione e girata a scopo di mandato e di garanzia, processo fiduciario*, Padova,

della fiducia statica e dinamica<sup>27</sup>, e della teorica del negozio fiduciario; parimenti, siffatte declinazioni di fiducia, dai connotati molto differenti tra loro, sono state accostate all'istituto della simulazione<sup>28</sup>, al negozio indiretto, e via dicendo. Per taluno dei concetti richiamati, è evidente, occorrerebbero ampie ed autonome riflessioni. Nella chiave di lettura della presente indagine, però, volta a perimetrare l'utilizzo degli schemi fiduciari con funzione di pianificazione successoria, devono effettuarsi brevi precisazioni sui soli profili di interesse, ovvero sul ruolo della «fiducia» nella materia successoria: è questo, d'altronde, il paradigma attorno al quale ruotano tutti i successivi ragionamenti. Ebbene, al riguardo, deve subito rilevarsi che, nel diritto successorio, le applicazioni della fiducia sono state inferiori alle attese. A livello normativo, infatti, sono solamente due gli istituti successori nei quali è teoricamente possibile rinvenibile un rapporto fiduciario (non potendolo ravvisare, per opinione prevalente, nella struttura del fedecommesso<sup>29</sup>), e precisamente: la fiducia testamentaria di cui all'art. 627 cod. civ.; e l'incarico di esecutore testamentario.

Quanto alla prima<sup>30</sup>, può evidenziarsi che l'articolo da ultimo citato ammette sì l'efficacia giuridica di una disposizione fiduciaria per via testamentaria, ma solo una volta che questa sia stata eseguita dagli onerati (non è infatti ricono-

---

1933, p. 9 ss.; L. CARRARO, *Il mandato ad alienare*, Padova, 1947, p. 77 ss.; C. GRASSETTI, *Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1936, p. 364 ss. In quella più recente, v. F. GALGANO, *Le obbligazioni in generale. Il contratto in generale. I singoli contratti*, cit., pp. 468-469; A. GENTILI, *Atti di destinazione e negozio fiduciario comparati con l'affidamento fiduciario*, in *Parte II – Il contratto di affidamento fiduciario: teoria e pratica. Atti del Convegno tenutosi a Roma il 3 marzo 2017*, in AA.VV., *Contratti di convivenza e contratti di affidamento fiduciario quali espressioni di un diritto civile postmoderno*, cit., p. 136.

<sup>27</sup> Il cui discrimine si individua nella preesistenza di una situazione giuridica attiva già in capo al fiduciario. Cfr., per tutti, P.M. PUTTI, voce *Negozio fiduciario*, cit., pp. 14-15.

<sup>28</sup> In quest'ultima, però, gli effetti del contratto non sono realmente voluti dalle parti. Sulle differenze tra fiducia e simulazione (e tra interposizione reale e fittizia), tra le altre Cass., 18 ottobre 1991, n. 11025, in *Mass. Foro it.*, 1991; Cass., 6 dicembre 1984, n. 6423, in *Giust. civ.*, I, 1985, p. 719. Da ultima, v. Cass., 20 luglio 2020, n. 15385, in *www.dejure.it*.

<sup>29</sup> Nel senso che è stata unanimemente contrastata (cfr. M. TALAMANCA, *Successioni testamentarie. Artt. 679-712*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1972, pp. 266-268, e *ivi* ulteriore bibliografia) la posizione interpretativa che ravvisava l'esistenza di una proprietà fiduciaria in capo al soggetto istituito (cd. erede fiduciario, in ragione dell'obbligo di conservare e restituire tali beni al sostituto).

<sup>30</sup> Sulla disposizione, si vedano, tra i tanti, G. MIRABELLI, *Le disposizioni fiduciarie nell'art. 627 c.c. (Contributo allo studio dell'interposizione di persona)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1955, p. 1057 ss.; G. GAZZARA, voce *Fiducia testamentaria*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, p. 429 ss.; M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, cit., pp. 69-78; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Dell'istituzione di erede e dei legati. Disposizioni generali. Artt. 624-632*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, 1983, Bologna-Roma, pp. 75-100; R. CALVO, *La fiducia testamentaria*, in R. CALVO-A. CIATTI (a cura di), *I contratti di destinazione patrimoniale*, in *Tratt. dei contratti Rescigno-Gabrielli*, Milano, 2014, pp. 303-318.

sciuta alcuna coercibilità in caso di mancata esecuzione<sup>31</sup>). Trattasi del meccanismo di tutela tipico delle obbligazioni naturali, nel quale il fiduciario (il quale assume peraltro la veste di vero successore, a titolo universale o particolare), ove si determini ad eseguire la volontà del testatore, lo farà solamente in forza della propria coscienza<sup>32</sup>, mediante la realizzazione di negozi giuridici autonomi o attuativi, a seconda che si voglia conservare o meno la segretezza dell'incarico fiduciario<sup>33</sup> (tale elemento, in particolare, sembra svincolare l'istituto da possibili violazioni del divieto di patti successori<sup>34</sup>). D'altro canto, però, il programma negoziale così realizzato si rivela particolarmente debole, stante la citata assenza di coercibilità dell'incarico fiduciario; inoltre, nel rapporto giuridico sorto mediante tale disposizione, sembra mancare quella scissione tra titolarità effettiva e proprietà strumentale<sup>35</sup> di cui si discute oggi diffusamente in dottrina (e della quale si parlerà successivamente).

Quanto invece alla seconda applicazione della fiducia (nel senso lato del termine) in ambito successorio, viene in rilievo la figura dell'esecutore testamentario: quest'ultimo, in modo molto simile al *trustee* di un *trust* testamentario<sup>36</sup> (dal quale lo differisce l'assenza di una proprietà fiduciaria), diviene titolare di un ufficio di diritto privato<sup>37</sup> e del correlato incarico, da portare a termine a pe-

<sup>31</sup> Essendo prevista la mancata ripetizione della prestazione effettuata in adempimento della disposizione fiduciaria. Siffatto vincolo fiduciario, quindi, seppur non sia in grado di determinare il trasferimento *fiduciae causa*, è comunque idoneo a giustificarlo causalmente.

<sup>32</sup> E, pertanto, con piena potestà di abuso. V. A. AMBROSINI, *Disposizioni di ultima volontà fiduciarie*, Napoli, 1915, *passim*.

<sup>33</sup> Si è chiarito (v. R. CALVO, *La fiducia testamentaria*, cit., p. 308) come l'interposto potrebbe simulare la vendita o la donazione, oppure potrebbe perfezionare un negozio solutorio con causa esterna; in ogni caso, a prescindere dai profili probatori, il trasferimento deve ritenersi privo dell'*animus donandi*, ed in quanto tale escluso dai rimedi connessi alle liberalità (tutela dei legittimari, ecc.). In un caso analogo, infatti, il dovere morale è «troppo intenso, troppo “pressante”, per lasciar sussistere la liberalità [...]»; così G. OPPO, *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947, p. 281.

<sup>34</sup> In questa, infatti, verrebbe semplicemente realizzata l'effettiva volontà del testatore; v. V. BARBA, *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni*, cit., p. 98. Cfr. M.V. DE GIORGI, *I patti sulle future successioni*, cit., p. 78.

<sup>35</sup> Di tale avviso anche R. CALVO, *La fiducia testamentaria*, cit., p. 306, il quale precisa che «[...] nel perimetro della fiducia testamentaria manca la scissione, caratterizzante la c.d. proprietà del mandatario, tra titolarità effettiva e proprietà strumentale al soddisfacimento dell'interesse gestito *pro dominus negotiis*».

<sup>36</sup> Sui punti di contatto (e sulle differenze) tra le due figure, v. P. MANES, *Il trustee esecutore testamentario*, in *Trusts e att. fid.*, 2002, p. 540 ss.; G.F. CONDÒ, *La figura del trustee*, in *Trusts e att. fid.*, 2007, p. 228 ss.; M. GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, cit., pp. 352-356, il quale ravvisa in capo all'esecutore testamentario un incarico con connotazioni fiduciarie.

<sup>37</sup> Cfr. M. TALAMANCA, *Successioni testamentarie. Artt. 679-712*, cit., p. 434, e *ivi* ulteriore bibliografia. Per maggiori analisi sull'eventuale individuazione in capo all'esecutore testamentario di

na di responsabilità ai sensi dell'art. 709 cod. civ. Anche in questo caso, però, l'istituto non presenta particolare interesse ai fini della presente indagine, potendo operare solamente in forza di espressa indicazione del testatore: in altri termini, si tratta di incarico che potrà sorgere solo all'interno di specifica scheda testamentaria, e dunque in relazione ad una successione testamentaria.

Di converso, come già anticipato nella parte prima del presente lavoro, si intende in questa sede indagare le pianificazioni successorie mediante negozi *post mortem*, e quindi mediante i negozi tra vivi con funzione successoria: giocoforza, le due applicazioni di fiducia sopra citate non risultano conferenti con i profili ora delineati. Saranno invece gli schemi fiduciari *inter vivos* con funzioni *post mortem* ad interessare principalmente le seguenti riflessioni, ovvero gli schemi fiduciari nei quali vi sia il trasferimento della titolarità dei diritti dal proprietario ad un soggetto interposto, incaricato di devolvere tali beni secondo le volontà del primo, come delineate in un preciso programma negoziale.

A questo proposito, diviene fondamentale chiarire la dicotomia concettuale elaborata in dottrina tra la fiducia romanistica e la fiducia germanistica<sup>38</sup>, proprio perché determinante sulla differente produzione degli effetti al momento della morte del fiduciante. In altri termini, si fa in questa sede riferimento a siffatte concezioni di fiducia esclusivamente per chiarire un connotato della proprietà del fiduciario, ovvero per decriptare la natura del diritto a quest'ultimo trasferito. Nella prima (fiducia romanistica), infatti, il fiduciario risulta titolare in senso sostanziale del bene a lui trasferito strumentalmente<sup>39</sup>, seppur questo debba essere gestito nell'interesse altrui (in forza di un patto dotato di efficacia

---

una disposizione fiduciaria (o di una disposizione gravata da fedecommissio), si rinvia a F. MESSINEO, *Contributo alla dottrina dell'esecutore testamentario*, Padova, 1931, p. 4 ss. e G. BONFIGLIO, *L'esecuzione testamentaria: natura giuridica e fondamento con riguardo agli istituti giuridici affini*, Catania, 1926, p. 10 ss.

<sup>38</sup>Sulla distinzione, per tutti, U. CARNEVALI, *Intestazione fiduciaria*, cit., p. 455 ss.; P.G. JAEGER, *Sull'intestazione fiduciaria di quote di s.r.l.*, in *Giur. comm.*, I, 1979, pp. 181-183; A. GAMBARDINO, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, cit., pp. 406-409; L. DE ANGELIS, voce *Fiduciaria (società)*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, VI, Torino, 1991, con agg. 2012 a cura di G. MARTINA, pp. 10-11. Ad ogni modo, si tratta di impostazione interpretativa (dicotomia tra fiducia romanistica e germanistica) che si fonda sulle due diverse esperienze giuridiche ad esse connesse (P.M. PUTTI, voce *Negozio fiduciario*, cit., p. 2), potendo anche ritenersi che esse costituiscano due «modi di qualificazione del fenomeno fiduciario in termini formali, cioè due possibili soluzioni al problema tecnico relativo all'ampiezza del potere conferito al fiduciario» (così N. LIPARI, *Il negozio fiduciario*, cit., p. 82). Per alcuni approfondimenti, invece, sulla fiducia nel diritto romano e nel diritto germanico, v. G. DIURNI, voce *Fiducia e negozio fiduciario (storia)*, cit., pp. 290-293.

<sup>39</sup>Da ciò derivano le grandi incertezze degli interpreti sulla legittimità del trasferimento strumentale, in questi termini astratto, in favore del fiduciario: tale astrattezza, generalmente non ammessa nell'ordinamento italiano, potrebbe essere superata solo riconoscendo l'esistenza di una *causa fiduciae* (v. C. GRASSETTI, *Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico*, cit., p. 378; tesi però contestata dai più, v. A. GENTILI, *Atti di destinazione e negozio fiduciario comparati con l'affidamento fiduciario*, cit., p. 138).

meramente obbligatoria). Nella seconda (cd. fiducia germanistica), invece, non vi è alcun trasferimento della proprietà del bene in capo al fiduciario<sup>40</sup>, venendo a lui attribuita solo la legittimazione a disporre (in forza di una preventiva autorizzazione). L'accoglimento di quest'ultima concezione (analogo ad alcune peculiari applicazioni esistenti nel sistema tedesco), però, si scontra con alcuni caratteri immanenti del modello italiano: in questo, infatti, una dissociazione/scissione tra titolarità (sostanziale) e legittimazione è ammessa solamente in materia di titoli di credito<sup>41</sup> (gestiti da società fiduciarie<sup>42</sup>); né tali effetti potranno essere raggiunti mediante l'esercizio di atti di autonomia privata<sup>43</sup>.

Ebbene, la differente connotazione della proprietà fiduciaria, come generata dai due modelli di fiducia, si rivela pressoché determinante ai fini di una efficace pianificazione successoria in chiave indiretta (e con effetti *post mortem*), proprio in funzione delle conseguenze del decesso del fiduciante. Mentre, infatti, nella fiducia romanistica la morte di quest'ultimo non determinerà alcun effetto giuridico sui diritti trasferiti (stante il trasferimento già avvenuto della proprietà dei beni in capo al fiduciario), differenti conseguenze si avrebbero nella fiducia di stampo germanistico: in quest'ultima, infatti, non potrebbe evitarsi la devolu-

---

<sup>40</sup> *Contra*, U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, II ed., Milano, 2010, p. 97, il quale, nella chiave di lettura dell'efficacia dell'incarico verso il terzo, ricomprende nel concetto di fiducia germanistica, oltre alle configurazioni fondate sulla autorizzazione al fiduciario o sulla scomposizione tra proprietà formale e sostanziale, anche la fattispecie nella quale il bene venga effettivamente trasferito al fiduciario sotto condizione risolutiva, lasciando al fiduciante una aspettativa reale di riacquisto. Cfr. anche U. CARNEVALI, *Negozio fiduciario e mandato post mortem*, cit., p. 694 e P. GALLO, *Il contratto fiduciario*, in R. CALVO-A. CIATTI (a cura di), *I contratti di destinazione patrimoniale*, in *Tratt. dei contratti Rescigno-Gabrielli*, Milano, 2014, p. 40.

<sup>41</sup> Sul punto, v. A. GAMBARO, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, cit., pp. 408-409. Cfr. G. GIOIA, *Titolarità delle azioni tra fiducia germanistica e comunione legale*, in *Corr. giur.*, I, 1998, p. 75 ss.; L. DE ANGELIS, voce *Fiduciaria (società)*, cit., pp. 9-11; P. GALLO, *Il contratto fiduciario*, cit., p. 4. V. anche A. ZOPPINI, *Introduzione*, in AA.VV., *Il negozio di destinazione fiduciaria. Contributi di studio*, Milano, 2016, p. 17, sull'utilizzabilità della fiducia germanistica con riferimento alle partecipazioni di società di capitali.

<sup>42</sup> Sulle società fiduciarie, v. G. MERUZZI, *Intestazione a società fiduciarie di titoli azionari*, in *Contr. e impr.*, 1995, p. 365; P. GAGGERO, *Società fiduciarie*, in *Contr. e impr.*, 2003, p. 940 ss.; A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, cit., pp. 414-421; A. BORGIOIOLI, *Società fiduciaria I) diritto commerciale*, in *Enc. giur.*, XXIX, Roma, 1993, p. 1 ss.; L. DE ANGELIS, voce *Fiduciaria (società)*, cit., p. 11 ss.; F. DI MAIO, *Mandato fiduciario e società fiduciarie*, cit., p. 21 ss.; A. GENTILI, *Società fiduciarie e negozio fiduciario*, Milano, 1979, p. 19 ss.; ID., *Atti di destinazione e negozio fiduciario comparati con l'affidamento fiduciario*, cit., p. 139.

<sup>43</sup> D'altronde, «[...] il fiduciario acquisterebbe non già una proprietà, ma una pura legittimazione a disporre in nome proprio, disgiunta dalla titolarità del diritto. Il § 185 del BGB consente certo questa costruzione; ma in Italia essa incontra obiezioni, perché la dissociazione della titolarità e della legittimazione è codificata solo in materia di titoli di credito, e si ignora se l'autonomia privata, che non può creare diritti reali atipici, possa estenderla fuori da quell'area» (così R. SACCO, voce *Fiducia*, cit., p. 1).

zione della proprietà (sostanziale) degli stessi agli eredi del fiduciante (con tutto quanto ne potrebbe conseguire in termini di eventuali contestazioni e pretese sull'attività del fiduciario); così facendo, salvi i progetti successori fondati sul trasferimento dei soli titoli di credito (o quote societarie), una pianificazione successoria fondata su schemi negoziali connotati da fiducia germanistica risulta ontologicamente incompatibile con il passaggio generazionale di un patrimonio con effetti *post mortem*. È evidente, giocoforza, come debba ritenersi preferibile a questi fini l'utilizzo di schemi negoziali connotati da fiduciaria romanistica<sup>44</sup>, nei quali viene effettivamente trasferita ad un terzo la proprietà dei beni che si vuole trasmettere *post mortem*, con la conseguenza che la morte del fiduciante non presenterà alcun impatto sul programma fiduciario da realizzare. Per tali ragioni, il perimetro dell'indagine deve essere ristretto alla sola fiducia romanistica e, pertanto, ai soli schemi fiduciari *inter vivos* (con effetti *post mortem*) che risultino a questa ispirati.

##### 5. (Segue) *La dissociazione tra titolarità ed interesse. Sull'assenza di una proprietà «conformata» nell'interesse di un altro soggetto. Alcuni profili discretivi con il mandato senza rappresentanza*

Nello sviluppo di tali ragionamenti, peraltro, occorre soffermarsi sul profilo concettuale connesso alla proprietà del fiduciario: è questo, infatti, il nocciolo della questione<sup>45</sup>. In breve, è la dissociazione tra titolarità ed interesse a mettere in crisi l'impianto civilistico italiano, nel quale non vi è riconoscimento e regolamentazione della proprietà nell'interesse altrui<sup>46</sup>; d'altronde, «[n]el regolare la proprietà, il libro terzo del nostro Codice civile era dominato da un'idea direttrice: la macchina del diritto privato è in movimento perché ha un motore, e quel motore è la molla potente costituita dall'interesse individuale. Il nostro Codice civile è figlio di questa filosofia, già ben presente nel pensiero da cui

---

<sup>44</sup> Di questo avviso, seppur con riferimento all'attività delle società fiduciarie, anche A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, cit., p. 417, il quale precisa come «[...] solo qualora sia ravvisabile lo schema della fiducia romanistica (conferimento in proprietà di beni immobili) è possibile piegare il negozio fiduciario all'alternativa testamentaria, tutte le volte in cui il fiduciante stipuli con la società fiduciaria un patto aggiuntivo che riproduca il congegno previsto agli artt. 1411 e 1412 c.c., secondo cui lo stipulante concorda con la società che, se fino alla sua morte non è intervenuta una sua contraria disposizione, la proprietà dei beni originariamente trasferiti alla fiduciaria dovrà essere trasmessa al terzo che egli ha indicato alla società».

<sup>45</sup> Cfr. R. SACCO, voce *Fiducia*, cit., p. 2.

<sup>46</sup> Quanto alla dissociazione tra proprietà formale e proprietà sostanziale, si veda A. FALZEA, *Introduzione e considerazioni conclusive*, in AA.VV., *Destinazione di beni allo scopo, Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, p. 35 ss. Alla tematica della proprietà nell'interesse altrui, dedica un intero capitolo A. GAMBARO, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, cit., pp. 402-432.

prende origine la codificazione francese»<sup>47</sup>. Ebbene, la fiducia, in questo contesto, prova a scardinare tale paradigma: in altri termini, il «[...] *proprium* della fiducia non sta in quest'obbligazione di svolgere attività negoziale. Il *proprium* sta in quell'intestazione del diritto, effettuata nell'interesse dell'alienante o di un terzo, al fine di creare o mantenere una dissociazione tra diritto e interesse»<sup>48</sup>.

È evidente in questo senso il richiamo ai modelli di *common law*, nei quali tale concetto è ampiamente sviluppato. Le ragioni di questa differente elaborazione sul punto, tra i modelli di *civil law* e di *common law*, sono varie. In questi ultimi, in particolare, è il concetto di proprietà a presentare una connotazione peculiare, in ragione di due principali tratti dell'ordinamento: da un lato, non può negarsi l'importanza della teoria dei *bundle of rights*<sup>49</sup> (anche definita *bundle of duties*), di grande impatto sulla precisazione delle relazioni tra soggetti con riferimento alla proprietà delle cose<sup>50</sup>; dall'altro lato, può evidenziarsi il ruolo dell'*equity*<sup>51</sup> (in contrapposizione alla *common law*), la quale ha agevolato la ricostruzione di un concetto di proprietà in senso meno assoluto (tale evidenza si nota chiaramente in relazione ai *trusts*, nei quali la *ownership* si suddivide in *legal and equitable ownership*<sup>52</sup>). Negli impianti civilistici tradizionali, di converso,

<sup>47</sup> Così M. GRAZIADEI, *La proprietà fiduciaria, la proprietà nell'interesse altrui, e i trusts. Un itinerario*, in G. GUERRIERI-G. LUCHETTI-M.A. LUPOI-P. MANES-M. MARTINO-T. TASSANI (a cura di), *Fiducia e destinazione patrimoniale. Percorsi giuridici a confronto*, Bologna, 2022, p. 33.

<sup>48</sup> Così R. SACCO, voce *Fiducia*, cit., p. 3, il quale continua precisando che «[I]a dislocazione fra mezzo e scopo giuridico non dipende dall'ampio contenuto della proprietà, contrapposto al limitato contenuto del potere di gestione, ma dipende dal fatto che la proprietà (come il potere di gestione) sono eretti per l'interesse di un non proprietario (il che è del tutto normale da sempre, per ciò che concerne i poteri gestori, e solo apparentemente meno usuale, invece, per la proprietà)». Dello stesso avviso anche G. AMADIO, *Negozio fiduciario e destinazione patrimoniale*, in AA.VV., *Il negozio di destinazione fiduciaria. Contributi di studio*, Milano, 2016, p. 3, il quale precisa che il «vero problema sollevato dall'impiego del *trust* nel nostro ordinamento [...] altro non è se non l'inesistenza, nel sistema vigente, di una proprietà nell'interesse altrui. L'assenza, cioè, di uno statuto normativo anche solo lontanamente assimilabile alla proprietà del *trustee*».

<sup>49</sup> Sul punto, *ex multis*, v. D.W.M. WATERS-M. GILLEN-L. SMITH (eds.), *Waters' Law of Trusts in Canada*, III ed., Carswell, 2005, p. 12 ss.; J.E. PENNER, *The "Bundle of Rights" Picture of Property*, in *UCLA LRev*, 43, 1996, pp. 711-731.

<sup>50</sup> «Whilst the 'bundle of rights' theory made a significant contribution in the common law tradition by focusing on the relations between different persons with respect to property, it also brought with it the idea that constituent components of the 'bundle' could themselves be divided or 'split' between different persons in various property-holding devices, including the trusts»; così D. CLARRY, *Fiduciary Ownership and Trusts in a Comparative Perspective*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 63, 2014, p. 904.

<sup>51</sup> Sull'*equity, ex plurimis*, v. S. WORTHINGTON, *Equity*, II ed., Oxford, 2006, nonché, in particolare, la risalente opera di F.W. MAITLAND, *Equity (A course of lectures)*, 3rd ed, revised by J. Brunyate, Cambridge, 1949.

<sup>52</sup> Cfr. T.G. WATKIN, *Changing Concepts of Ownership in English Law during the Nineteenth and Twentieth Centuries: The Changing Idea of Beneficial Ownership under the English Trust*, in



tale dicotomia non sussiste (vista l'assenza dell'*equity*). In questi ultimi, a seguito dell'affermazione nel *Code Napoleon* di un concetto di proprietà piena ed esclusiva, si è consolidata quell'idea di dominio e di assolutezza sulle cose, dalla quale si è poi sviluppato il concetto di patrimonio<sup>53</sup>. Tale differente declinazione concettuale della proprietà, pertanto, costituisce la ragione principale, rispettivamente, del riconoscimento (nei modelli di *common law*), o dell'avversione (in quelli di *civil law*<sup>54</sup>), per la proprietà nell'interesse altrui e quindi per la dissociazione tra titolarità ed interesse.

Quanto all'ordinamento italiano, il dato che deve essere subito evidenziato è quello dell'assenza di una proprietà «conformata» nell'interesse di un altro soggetto: questo schema concettuale fuoriesce dal modello di proprietà teorizzato dal legislatore codicistico. Superando per il momento il disposto dell'art. 2645-ter cod. civ. (sul quale ci si soffermerà in seguito), la figura più vicina a tali configurazioni è quella del mandato senza rappresentanza<sup>55</sup>. Questo, infatti, integrando un «modello normativo generale dell'attività funzionalizzata all'altrui interesse»<sup>56</sup>, tipizzato dal legislatore, non può che essere il punto di partenza di tali riflessioni, seppur siano ravvisabili numerosi profili discretivi con la fiducia (in particolar modo, in caso di loro finalizzazione ad una pianificazione successoria). Innanzitutto, deve evidenziarsi, nel mandato a vendere senza rappresentanza (la quale configura la fattispecie più vicina all'applicazione della fiducia romanistica di cui si discute in questa sede), la scissione nel concetto di proprietà rileva solo *relativamente*<sup>57</sup>, poiché – secondo la lettura in prevalenza accolta –

---

M. DIXON-G.L.L.H. GRIFFITHS (eds.), *Contemporary Perspectives on Property, Equity and Trusts Law*, Oxford, 2007, pp. 139-161.

<sup>53</sup> Cfr. D. CLARRY, *Fiduciary Ownership and Trusts in a Comparative Perspective*, cit., pp. 907-908, il quale evidenzia la stretta correlazione tra il patrimonio e i diritti reali.

<sup>54</sup> Cfr. P. MATTHEWS, *The Compatibility of the Trust with the Civil Law Notion of Property*, in SMITH (ed.), *The Worlds of the Trust*, n. 3, Cambridge, 2013, p. 335; H.P. GLENN, *Legal Traditions of the World*, IV ed., OUP, 2010, p. 150.

<sup>55</sup> Ad esso, infatti, tendono ad essere ricondotti i trasferimenti fiduciari; cfr. P.G. JAEGER, *La separazione del patrimonio fiduciario nel fallimento*, Milano, 1968; M. GRAZIADEI, *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell'esperienza giuridica inglese*, Univ. Degli studi di Trento, 1995; ID., voce *Mandato*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XI, Torino, 1994, pp. 7-8. Per un confronto tra mandato e fiducia, v. AA.VV., *Fiducia, trust, mandato ed agency*, Milano, 1991; F. ALCARO, *Mandato e fiducia*, in S. TONDO (a cura di), *I patrimoni separati fra tradizione e innovazione*, Torino, 2007, p. 81 ss.; F. ALCARO-R. TOMMASINI, *Mandato, fiducia e trust*, Milano, 2003; M. GRAZIADEI, voce *Mandato in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XI, Torino, 1994, p. 192 ss.; M. BIANCA, *La fiducia attributiva*, Torino, 2002, p. 42 ss.; A. BARBA-D. ZANCHI, *Autonomia privata e affidamenti fiduciari*, Torino, 2012.

<sup>56</sup> V. A. BARBA, *Fiducia a scopo assistenziale e contratto plurilaterale*, in *Riv. dir. civ.*, 5, 2012, p. 619.

<sup>57</sup> *Contra* R. SACCO, voce *Fiducia*, cit., p. 2, laddove vi sia accordo tra mandante e mandatario avente ad oggetto il protrarsi nel tempo di tale situazione. Sul punto, v. quanto dispone M. GRAZIADEI, voce *Mandato*, cit., pp. 5-7.

il trasferimento al mandatario verrebbe postposto ad un momento logico antecedente al trasferimento del diritto in favore del terzo<sup>58</sup> (vi sarebbe quindi acquisto del «dominio sul bene soltanto quando il mandatario abbia a sua volta conseguito la proprietà della cosa oggetto del rapporto di gestione»<sup>59</sup>, sulla scorta di un evento condizionante<sup>60</sup>). Per quanto quindi la proprietà del fiduciario e quella del mandatario<sup>61</sup> senza rappresentanza sembrano *prima facie* presentare un'analogia struttura elementare<sup>62</sup>, la differenza risulta evidente, ravvisandosi solo nella prima una titolarità piena e protratta nel tempo (seppur funzionalizzata agli obiettivi individuati)<sup>63</sup>. In secondo luogo, con specifico riguardo alle appli-

---

<sup>58</sup> D'altronde, per poter alienare una cosa occorre esserne titolari. Quanto alla tesi del preventivo trasferimento (strumentale) della cosa dal mandante al mandatario, v. tra gli altri, F. SANTORO-PASSARELLI, *Mandato, rappresentanza indiretta: limiti*, in *Riv. dir. civ.*, 1940, p. 479 ss.; L. CARRARO, *Il mandato ad alienare*, cit., p. 86 ss.; A. LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., p. 294 ss. *Contra*, ed in favore della sufficienza del mero consenso del mandante, tra gli altri, cfr. P.G. JAEGER, *La separazione del patrimonio fiduciario*, cit.; ID., *Sull'intestazione fiduciaria di quote di società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, I, 1979, p. 181; M. ZACCHEO, *Gestione fiduciaria e disposizione del diritto*, Milano, 1991, p. 203 ss. e p. 246 ss. Per un'ampia analisi delle numerose ricostruzioni, si rinvia a C. SANTAGATA, *Del mandato. Disposizioni generali (artt. 1703-1709)*, in *Comm. al cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1985, pp. 230-267.

<sup>59</sup> Così R. CALVO, *La proprietà del mandatario*, in R. CALVO-A. CIATTI (a cura di), *I contratti di destinazione patrimoniale*, cit., p. 78. Cfr. L. CARRARO, *Il mandato ad alienare*, cit., p. 87 ss. Sull'argomento, v. C. SANTAGATA, *Del mandato. Disposizioni generali (artt. 1703-1709)*, cit., p. 249 ss.

<sup>60</sup> V. inoltre R. CALVO, *La proprietà del mandatario*, cit., pp. 78-79, il quale afferma che il «[...] trasferimento interno risulterebbe sospensivamente condizionato al perfezionamento della compravendita *ex causa mandati*», il cui corollario sarebbe il conferimento della legittimazione a disporre «emancipata dalla previa attribuzione della proprietà sul bene oggetto del contratto». Sul punto, v. Cass., 7 dicembre 1994, n. 10552, in *Giust. civ.*, I, 1995, p. 2165 ss., commentata da C. BATTAGLIA, *Rilevi critici in tema di mandato e regime di circolazione dei beni giuridici*, nonché Cass., 5 maggio 2004, n. 8512, in *Giust. civ.*, I, 2005, p. 441. Tale lettura, contestata storicamente da G. MINERVINI, *Il trasferimento nel mandato ad alienare in nome proprio*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1950, p. 484 ss., viene aversata da Cass., 23 aprile 2001, n. 5981, in *Giur. it.*, 2002, p. 203, secondo la quale si esclude la tesi del trasferimento sospensivamente condizionato, poiché «la "causa mandati" non è idonea a giustificare un trasferimento di diritti tra mandante e mandatario» (così Cass., 27 maggio 2003, n. 8393, in *Riv. not.*, 2003, p. 1443, con nota di L. D'ALESSANDRO, *Il problema degli effetti del mandato ad alienare senza rappresentanza*, in *Obbl. e contr.*, 2006, p. 332 ss.).

<sup>61</sup> Sulla proprietà del mandatario, si vedano, tra i tanti, R. CALVO, *La proprietà del mandatario*, Padova, 1996; R. SACCO, *Modificazione (soggettiva) della proprietà e dissociazione del diritto*, in *Studi Scaduto*, Padova, 1970, p. 117 ss.; M. GRAZIADEI, *Proprietà fiduciaria e proprietà del mandatario*, cit., p. 1 ss.; A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, in *Tratt. dir. civ. Cicu-Messineo*, Milano, 1995, p. 609 ss.; A. SATURNO, *La proprietà nell'interesse altrui nel diritto civile italiano e comparato*, Napoli, 1999; M. SEMERARO, *Acquisti e proprietà nell'interesse del mandante*, Napoli, 2011.

<sup>62</sup> Cfr. M. GRAZIADEI, voce *Mandato*, cit., pp. 8-9.

<sup>63</sup> Trattasi della lettura tradizionale; nella giurisprudenza, tra le altre, v. Cass., 19 maggio 1960, n. 1261, in *Mass. Giur. it.*, 1960, pp. 314-315, Cass., 3 maggio 1993, n. 5113, in *Mass. Giust. civ.*, 1993, p. 799 ss. e Cass., 10 maggio 2010, n. 11314, in *Mass. Giust. civ.*, 2010, p. 713 ss. In altra parte della giurisprudenza, di contro, si rileva una sorta di equiparazione tra mandato senza

cazioni successorie di tali istituti, sono parimenti individuabili alcuni profili differenziali: in particolare, il mandato si mostra incompatibile con le finalità di pianificazione successoria di cui alla presente analisi<sup>64</sup>, stante la sua rigorosa disciplina giuridica (che collega l'estinzione del rapporto alla morte dei contraenti), la possibile violazione di principi successori (es. divieto di mandato a donare), nonché l'usuale assenza di competenze tecniche nel mandante (il quale quindi non potrà fornire adeguate istruzioni al mandatario<sup>65</sup>). Per tale motivo, nelle successive riflessioni in materia di schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*, non si prenderà come riferimento il citato mandato, ma schemi negoziali differenti e compositi, benché connotati da una proprietà vincolata alla soddisfazione di interessi altrui (in ragione di un incarico fiduciario in capo ad un soggetto interposto).

#### 6. (Segue) *Sulla nuova perimetrazione del concetto di proprietà a seguito dell'introduzione dell'art. 2645-ter cod. civ. «Destinazione» e «segregazione» nel rapporto fiduciario*

Nelle discussioni sulla proprietà conformata nell'interesse altrui<sup>66</sup>, così, continua ad essere determinante il concetto di fiducia<sup>67</sup>, seppur questo continui a collocarsi in un terreno giuridico privo di specifica normazione. I più evidenti sviluppi sul punto, con riferimento alla regolamentazione giuridica, in verità,

---

rappresentanza e negozio fiduciario (Cass., 19 giugno 1981, n. 4024, in *Giust. civ. Mass.*, 1981, p. 1424; Cass., 20 maggio 1976, n. 1798, in *Mass. Giust. civ.*, 1976, p. 789), asserendo l'applicazione a quest'ultimo delle regole del mandato (Cass., 21 maggio 1999, n. 4943, in *Giust. civ.*, I, 1999, p. 2635; Cass., 14 ottobre 1995, n. 10768, in *Vita not.*, 1996, p. 1417 ss.). Sul punto, cfr. A. FORCHINO, «Pactum fiduciae» e mandato senza rappresentanza: due figure giuridiche a confronto, cit., pp. 2260-2261. Sulla questione, v. le importanti riflessioni di U. MORELLO, *Fiducia e negozio fiduciario: dalla "riservatezza" alla "trasparenza"*, in I. BENEVENTI (a cura di), *I trusts in Italia oggi*, VIII, Milano, 1996, p. 83 ss. Per alcune considerazioni di sintesi, cfr. A. REALI, *Conflitto di interessi genitori-figli, trust e "mandato fiduciario" tra omissioni di giudizio ed errori di diritto*, in *Contratti*, 3/2017, p. 290.

<sup>64</sup>Nonostante, ai sensi dell'art. 1723 cod. civ., sia ammissibile un mandato anche nell'interesse di terzi. Cfr. A. BARBA, *Fiducia a scopo assistenziale e contratto plurilaterale*, cit., p. 619 ss.

<sup>65</sup>Il mandato «mal si adatta ad un rapporto in cui il mandante non può dare istruzioni al mandatario perché non possiede le conoscenze tecniche necessarie»; cfr. A. GAMBARO, voce *Trust*, cit., p. 460.

<sup>66</sup>Sulla proprietà in generale, v. U. MATTEI, voce *Proprietà*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XV, Torino, 1997, pp. 1-23. Sugli altri assetti di proprietà ammissibili, cfr. ID., *La proprietà*, II ed., in *Tratt. dir. civ. Sacco*, Torino, 2015, pp. 96-119 e A. GAMBARO, *La posizione soggettiva dell'affidatario fiduciario e la segregazione patrimoniale*, in *Parte II – Il contratto di affidamento fiduciario: teoria e pratica. Atti del Convegno tenutosi a Roma il 3 marzo 2017*, in AA.VV., *Contratti di convivenza e contratti di affidamento fiduciario quali espressioni di un diritto civile postmoderno*, cit., p. 159.

<sup>67</sup>Cfr. G. DIURNI, voce *Fiducia e negozio fiduciario (storia)*, cit., p. 289.

sono stati effettuati con l'introduzione dell'art. 2645-ter cod. civ., avente ad oggetto la disciplina dei profili pubblicitari (e quindi della trascrizione) del vincolo di destinazione (atipico) costituito su uno specifico bene immobile o mobile iscritto in pubblici registri. Tale istituto ha avuto un rilevante impatto nella ridefinizione concettuale del diritto di proprietà, legittimando l'opponibilità di destinazioni patrimoniali atipiche. In particolare, il vincolo di destinazione evoca la proprietà funzionalizzata ad uno scopo, e sviluppa due importanti declinazioni della stessa, le quali saranno determinanti nella scelta tra gli schemi negoziali *inter vivos* con finalità successorie e nella ricostruzione del relativo rapporto fiduciario: si tratta, in breve, dei concetti della «destinazione» e della «segregazione».

Questi, infatti, devono essere distinti tra loro, pur collocandosi in un rapporto di *genus e species*: (a) con il primo concetto (cd. destinazione) si è storicamente intesa la predeterminazione dell'utilizzo di un determinato bene. Tale prerogativa è sempre spettata principalmente agli enti pubblici, i quali, mediante la «zonizzazione» e la «localizzazione», delineano le previsioni di assetto e di sviluppo delle diverse parti del territorio comunale, *conformando* e di conseguenza limitando il contenuto del diritto di proprietà degli immobili ricompresi in tali zone<sup>68</sup>, ai sensi degli artt. 869 e 871 c.c. In misura inferiore, peraltro, anche l'autonomia privata poteva influire sulla destinazione d'uso dei beni<sup>69</sup>, con previsione di una obbligazione negativa e di una positiva<sup>70</sup>, e in assenza di opponibilità degli effetti giuridici nei confronti dei terzi. Questo modello di destinazione, però, declinato a lungo nella veste di destinazioni d'uso<sup>71</sup> e di patrimoni de-

---

<sup>68</sup> Cfr. L. MAZZAROLLI, voce *Piano regolatore generale*, in *Dig. disc. pubbl.*, XI, Torino, 1996, con aggiornamento nell'anno 2011 a cura di M.P. GENESIN, p. 4 e G.C. MENGOLI, *Manuale di diritto urbanistico*, VI ed., Milano, 2009, p. 203. Con riguardo alla tesi della conformazione del diritto di proprietà (contrapposta alla riserva di legge di cui all'art. 42 Cost. e per tale motivo contestata), si rinvia ai più ampi approfondimenti di M.S. GIANNINI, *Basi costituzionali della proprietà privata*, in *Politica del diritto*, 1971, p. 443 ss., spec. pp. 456-477; E. PICOZZA, *Il piano regolatore generale urbanistico*, Padova, 1983, p. 53 ss. Sulla dottrina più risalente, tra i tanti, v. U. FRAGOLA, *Teoria delle limitazioni alla proprietà privata con speciale riferimento ai regolamenti edilizi comunali*, Milano, 1940, p. 341 ss.; G. AZZARITI, *Norme dei regolamenti comunali edilizi sulle altezze e sulle distanze fra edifici e i diritti dei privati*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1940, p. 310 ss.

<sup>69</sup> Con la destinazione, infatti, «l'autonomia privata opera, in relazione a fini di qualsiasi natura non – come nella fiducia – vincolando (ma solo obbligatoriamente) l'altrui comportamento, ma imprimendo uno specifico regime giuridico dei beni, che vale e circola con essi»; così A. GENTILI, *Atti di destinazione e negozio fiduciario comparati con l'affidamento fiduciario*, cit., p. 141.

<sup>70</sup> «[L]a prima avente a oggetto un *non facere*, consistente nel non mutare la destinazione impressa, la seconda avente a oggetto un *facere*, consistente nel gestire il bene in modo conforme al vincolo»; così V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, in *Riv. dir. priv.*, 1, 2016, p. 53. Sulle obbligazioni negative, in generale, v. S. DEPLANO, *Le obbligazioni negative*, Napoli, 2014.

<sup>71</sup> Cfr. A. FUSARO, voce *Destinazione (vincoli di)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, V, Torino, 1989, pp. 1-7. Quanto ad essi, si vedano le risalenti considerazioni di R. SACCO, *La proprietà*, Torino,

stinati<sup>72</sup>, ha visto mutare i suoi connotati nel momento in cui è stato introdotto il sopra citato art. 2645-*ter* cod. civ.<sup>73</sup>, in ossequio al quale è oggi ammissibile costituire un vincolo di destinazione atipico e trascrivibile<sup>74</sup>; con esso, in breve, la destinazione è stata funzionalizzata alla realizzazione di un obiettivo, ed al contempo resa opponibile ai terzi.

Quanto al secondo concetto richiamato (*b*), la cd. segregazione<sup>75</sup>, invece, si fa riferimento ad un peculiare effetto di separazione che può derivare dalla sopra citata «destinazione», in forza del quale determinati beni all'interno del patrimonio di un soggetto vengono riservati alla soddisfazione di tali finalità, con impossibilità per i terzi e i creditori di quest'ultimo di soddisfarsi su di essi<sup>76</sup> e applicazione della garanzia patrimoniale generica ai soli creditori del fiduciante il cui diritto sia sorto in funzione della destinazione. Inoltre, si può aggiungere, la citata segregazione, nelle sue applicazioni più radicali, determina una ecce-

---

1968, p. 113, nt. 1; G. ALPA, *Proprietà (potere di destinazione e vincoli)*, in ID., *Dizionario di diritto privato*, Torino, 1985, p. 316 ss.; M. TAMPONI, *Una proprietà speciale (lo statuto dei beni forestali)*, Padova, 1983, p. 153.

<sup>72</sup> Sui patrimoni destinati ad uno specifico affare, in ambito societario, per tutti, v. A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2002, p. 545 ss.; R. SANTAGATA, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare. Artt. 2447-bis-Artt. 2447-decies*, in *Comm. Cod. civ.* fondato da P. Schlesinger e diretto F.D. Busnelli, Milano, 2014.

<sup>73</sup> Per approfondimenti al riguardo, si rinvia al paragrafo 12.

<sup>74</sup> Occorre precisare che si tratta di trascrizione con funzione di opponibilità, differente da quella di cui all'art. 2645-*quater* cod. civ. (la quale presenta funzione di pubblicità notizia, in quanto relativa principalmente ad atti destinatori in favore di enti pubblici o territoriali, ecc.; su quest'ultima, v. F. GAZZONI, *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, in *Tratt. trascriz. Gabrielli-Gazzoni*, 1, t. II, Torino, 2012, p. 224 ss.; B. MASTROPIETRO, *Il nuovo art. 2645 quater c.c. in materia di trascrizione di vincoli pubblici*, in *Notariato*, 6, 2012, pp. 709-716; E. SMANIOTTO, *Il nuovo articolo 2645 quater c.c. sulla trascrizione di atti costitutivi di vincolo*, in *Vita not.*, 3, 2012, pp. 1649-1655).

<sup>75</sup> Segregazione patrimoniale che, in breve, «reclama non soltanto l'opponibilità del vincolo, ma anche una scelta legislativa, la quale stabilisca, oltre all'inefficacia dei diritti dei terzi acquistati sul bene, o sui beni vincolati, anche la separazione di quello, o di quelli, dal patrimonio del suo titolare»; così, V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., p. 54, il quale continua precisando che «[...] i due fenomeni meritino, ancora, di essere tenuti distinti, perché la mera inefficacia dell'atto del terzo, o del creditore sul bene vincolato, non significa, anche esclusione o sottrazione di quel bene, o complesso di beni, dalla garanzia patrimoniale del suo titolare». Sulla segregazione, v. poi A. GAMBARO, *Segregazione e unità del patrimonio*, in *Trusts e att. fid.*, 2000, p. 155 ss. e ID., *La posizione soggettiva dell'affidatario fiduciario e la segregazione patrimoniale*, cit., p. 159; G. TUCCI, *Segregazione di patrimoni, atti di destinazione e affidamenti fiduciari nel governo della famiglia*, in *Scritti in onore di Francesco Capriglione*, II, Padova, 2010, p. 1062 ss.; M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, II ed., Padova, 2011, p. 6 ss.

<sup>76</sup> Sul rapporto tra destinazione e azioni dei creditori, v. A. GENTILI, *Atti di destinazione e negozio fiduciario comparati con l'affidamento fiduciario*, cit., pp. 142-143.

zionale disattivazione degli ordinari effetti connessi a vicende del suo titolare, con riferimento, ad esempio, alla morte di quest'ultimo<sup>77</sup> e al suo eventuale regime patrimoniale (coniugale); cosicché, i beni destinati, e connotati da segregazione, non potranno per alcuni effetti considerarsi ricompresi nel patrimonio del fiduciario, dovendo essere esclusi dal regime di comunione legale tra coniugi e dal patrimonio ereditario da devolvere *mortis causa* al momento del decesso del fiduciario. Si tratta, in breve, di rilevante deroga al principio di garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ.<sup>78</sup>, espressamente riconosciuta dagli artt. 2 e 11 della Convenzione de L'Aja 1° luglio 1985 sul riconoscimento dei *trusts*<sup>79</sup> (nonché, più di recente, dal deposito prezzo nel conto dedicato del notaio<sup>80</sup>).

Siffatti mutamenti nella perimetrazione dei connotati del diritto di proprietà, invero, presentano grande rilievo nelle riflessioni sulla proprietà conformata e sulle sue applicazioni nell'ordinamento italiano, tanto che una pianificazione successoria mediante interposizione reale di persona potrà essere più efficacemente realizzata mediante operazioni negoziali nelle quali la destinazione sia (a) eseguita con la mediazione di un fiduciario (in ossequio alla cd. fiducia romanistica) e al contempo (b) protetta da una segregazione nel senso poco sopra pre-

---

<sup>77</sup> A seguito della quale, nei *trusts* rientranti nella Convenzione de L'Aja, non si verifica la devoluzione *mortis causa* dei beni nella titolarità del *trustee*.

<sup>78</sup> Sulla questione, v. il noto dibattito tra M. LUPOI, *Lettera a un notaio conoscitore dei trust*, in *Trusts e att. fid.*, 2002, p. 172 e F. GAZZONI, *In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagatelle)*, in *Riv. not.*, 2001, pp. 1251-1254.

<sup>79</sup> Convenzione de L'Aja, art. 11: «*A trust created in accordance with the law specified by the preceding Chapter shall be recognised as a trust. Such recognition shall imply, as a minimum, that the trust property constitutes a separate fund, that the trustee may sue and be sued in his capacity as trustee, and that he may appear or act in this capacity before a notary or any person acting in an official capacity. In so far as the law applicable to the trust requires or provides, such recognition shall imply, in particular – a) that personal creditors of the trustee shall have no recourse against the trust assets; b) that the trust assets shall not form part of the trustee's estate upon his insolvency or bankruptcy; c) that the trust assets shall not form part of the matrimonial property of the trustee or his spouse nor part of the trustee's estate upon his death; d) that the trust assets may be recovered when the trustee, in breach of trust, has mingled trust assets with his own property or has alienated trust assets. However, the rights and obligations of any third party holder of the assets shall remain subject to the law determined by the choice of law rules of the forum*».

<sup>80</sup> Rispetto al quale, il comma 65 dell'art. 1, l. 27 dicembre 2013, n. 147, così dispone: «Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse». Sul citato profilo di segregazione correlato al deposito prezzo nel conto dedicato del notaio, cfr. G. PETRELLI, *Destinazioni patrimoniali e trust*, Milano, 2019, pp. 543-550; per potenziali applicazioni dello strumento nella contrattazione immobiliare, si consenta il rinvio a A. SEMPRINI, *Il deposito prezzo nell'acquisto di immobili da costruire*, in *Contr. e impr.*, 2, 2019, pp. 680-715.

cisato. Sarà in ogni caso la proprietà funzionalizzata e conformata del fiduciario, dell'attuatore o del *trustee*, il *trait d'union* delle seguenti riflessioni sugli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*.

### 7. Schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*: i caratteri strutturali

È a questo punto necessario entrare nel merito degli schemi fiduciari con funzione successoria, al fine di comprenderne i possibili utilizzi, le criticità e i profili di efficienza.

In primo luogo, deve effettuarsi un chiarimento: si ragionerà, in questa sede, di schemi negoziali tra vivi (ricompresi nella categoria dei contratti fiduciari<sup>81</sup>) mediante i quali possono raggiungersi gli obiettivi di una pianificazione successoria e, quindi, di quegli schemi connotati da una fiducia romanistica nei quali vi sia trasferimento immediato della proprietà dei beni in favore di un terzo. Questi, qualificabili come schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem* (altra parte della dottrina li qualifica quali affidamenti liberali *inter vivos* con effetti *post mortem*<sup>82</sup>), assumono la veste di strutture negoziali stipulate mediante

---

<sup>81</sup> Categoria la cui perimetrazione appare peraltro complessa, per quanto si è talvolta individuata – quale criterio discriminante tra contratti fiduciari e contratti *intuitus personae* – la determinazione di profili psicologici oppure funzionali. Infatti, nei negozi di fiducia (*intuitus personae*) vi sarebbe un modello di fiducia differente da quella tecnica (v. M. STOLFI, voce *Appalto (contratto di)*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, p. 636), poiché sarebbe presente una situazione psichica che spinge un soggetto ad affidare ad un altro un proprio interesse economico-giuridico (ovvero un «sentimento di fiducia nutrito da una parte per l'altra, sulla cui onestà e lealtà essa confida»; così L. CARIOTA FERRARA, *I negozi fiduciari: trasferimento cessione e girata a scopo di mandato e di garanzia, processo fiduciario*, cit., p. 104). Invero, «Il criterio sopra descritto, basato sullo stato psicologico delle parti, [...] non si dimostra idoneo a caratterizzare le due categorie, né questo cambierebbe se, anziché guardare all'aspetto psicologico, si guardasse all'interesse perseguito dalle parti. Nell'impossibilità, pertanto, di giungere a risultati soddisfacenti per quanto riguarda sia la distinzione tra negozio fiduciario e negozio di fiducia, sia rispetto al tipo di *fides* che in essi opera, si è cercato di sottolineare la diversità di funzioni che la fiducia esercita nelle due diverse fattispecie: una funzione causale nei negozi fiduciari e una meramente psicologica nei negozi di fiducia» (così P.M. PUTTI, voce *Negozio fiduciario*, cit., p. 7). Secondo altri (G. CRISCUOLI, *Fiducia e fiducie in diritto privato, dai negozi fiduciari ai contratti uberrimae fidei*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1983, p. 145 ss.) non vi sarebbe distinzione tra le due categorie, poiché la *fides* sarebbe determinante non solo in relazione all'aspettativa di un comportamento leale, ma anche in relazione all'esecuzione di un impegno assunto: così, gli «atteggiamenti della fiduciarità negoziale» non potranno essere limitati da questa distinzione (analogamente, nella prospettiva comparatistica, in materia di *fiduciary relationship*).

<sup>82</sup> Cfr. R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, in Atti del convegno *Il diritto patrimoniale – Una rivisitazione: le Revisioni*, organizzato dall'Associazione Civilisti Italiani a Roma il 14 e 15 giugno 2019, p. 23. Molto interessante è anche l'analisi di V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit.,

atti tra vivi, ma finalizzate a determinare un trasferimento *post mortem* dei beni del disponente: in breve, avendo quale parametro di riferimento la produzione di effetti traslativi, si fa riferimento ad operazioni negoziali nelle quali si verifica un trasferimento immediato della proprietà dei beni in favore del fiduciario (in ossequio alla fiducia romanistica), e un trasferimento differito dei medesimi beni in un tempo (variabile) comunque successivo alla morte del fiduciante. Si tratta, ancora, di applicazioni del concetto di interposizione di persona<sup>83</sup>, attuate nella forma della intestazione fiduciaria di beni, e non dello schema di cui all'art. 1412 cod. civ. (con prestazioni a favore del terzo da effettuarsi dopo la morte dello stipulante) il quale presuppone una fattispecie contrattuale potenzialmente efficace anche tra le parti.

All'interno di questa logica strutturale (e disciplinare), e anticipando le riflessioni sulle configurazioni tipologiche idonee al raggiungimento di tali risultati (le quali verranno descritte nei successivi paragrafi), sono tre i modelli negoziali utilizzabili, e precisamente: (a) il negozio fiduciario (dinamico<sup>84</sup>) con funzione successoria; (b) il *trust* successorio *inter vivos*; e (c) il vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ. con finalità successoria (si fa riferimento alla fattispecie bilaterale, traslativa, e connotata da un rapporto fiduciario con l'attuatore<sup>85</sup>). Sulle fattispecie richiamate, però, deve essere effettuata una precisazione metodologica: nei paragrafi che seguono, infatti, non ci si soffermerà sulle innumerevoli incertezze interpretative ancora oggi riconducibili agli schemi richiamati<sup>86</sup>; queste, al più, verranno citate nella logica ricostruttiva del discorso. Al contrario, nelle seguenti riflessioni ci si focalizzerà sui caratteri strutturali degli strumenti richiamati, sui profili di vantaggio e di svantaggio connessi a tali modelli, nonché, con specifico riferimento a ciascuna di esse, sulla loro utilizzabilità in

---

pp. 49-84, il quale però indaga il perimetro di validità di quei negozi *post mortem* nei quali gli effetti di destinazione vengono costituiti solo alla morte del disponente (l'a., infatti, a p. 49, si domanda «[...] se e in che limiti si possano realizzare nel nostro ordinamento giuridico destinazioni patrimoniali per mezzo di atti *inter vivos* produttivi di effetti al tempo della morte del loro autore»).

<sup>83</sup> Sul cui concetto, nelle sue varie applicazioni, si segnala L. NANNI, *L'interposizione di persona*, Padova, 1990, *passim*.

<sup>84</sup> Ovvero connotato da un collegamento tra atto traslativo e *pactum fiduciae*, e differente invece dal negozio fiduciario statico nel quale non vi è alcun trasferimento di diritti tra fiduciante e fiduciario. Sul punto, v. F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Tratt. di dir. civ. e comm. Cicu-Messineo*, III, t. 1, II ed., Milano, 2002, p. 488; N. LIPARI, *Il negozio fiduciario*, cit., pp. 182 e 187; V.M. TRIMARCHI, voce *Negozio fiduciario*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 48.

<sup>85</sup> Sulla struttura bilaterale del vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ., per tutti, v. U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, cit., pp. 87-109. Per ulteriori riflessioni sulla questione, si rinvia al successivo paragrafo 12.

<sup>86</sup> Quanto ai soli profili strutturali (rinviando all'ultima sezione per la compatibilità del diritto successorio), si segnalano le significative incertezze: sulla natura del negozio fiduciario; sull'utilizzabilità di *trusts* nell'ordinamento italiano; sul perimetro di utilizzabilità dei vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ.; ecc.



chiave di pianificazione successoria *inter vivos* con effetti *post mortem* (resta fermo che l'accoglimento delle ricostruzioni relative alle singole strutture negoziali sarà subordinato alla posizione interpretativa accolta su numerosi aspetti della loro disciplina<sup>87</sup>).

Si inizi, come anticipato, da brevi cenni sui profili strutturali di tali schemi fiduciari *post mortem*. In ciascuno di questi, in breve, si può rilevare l'esistenza di un collegamento negoziale, più o meno stretto e/o formalizzato<sup>88</sup>, tra due o più negozi (e tre o più soggetti), in forza dei quali sorge un rapporto fiduciario tra disponente e fiduciario/*trustee*/attuatore (connotato dall'incarico di gestire la proprietà di uno o più beni a quest'ultimo trasferiti). In altri termini, in tali operazioni negoziali, il disponente intende raggiungere gli effetti di una pianificazione *mortis causa*, nelle logiche del negozio indiretto<sup>89</sup>, mediante l'operato di un soggetto terzo (interposto); a questo fine delinea un programma successorio conferendo/trasferendo il patrimonio (o i singoli beni) a quest'ultimo, il quale dovrà amministrarli e devolverli poi ai beneficiari (che assumono quindi la qualifica di donatari indiretti, in luogo di legatari o eredi nella ordinaria successione a causa di morte). Nella descritta operazione negoziale, si ribadisce ancora una

<sup>87</sup> Giocoforza, in ragione della rispettiva sensibilità, sarà possibile declinare differentemente la categoria degli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*, e giungere così a soluzioni contrastanti con quelle proposte in questa sede.

<sup>88</sup> Sul collegamento negoziale, in generale, si vedano le riflessioni di E. BATTELLI, *Il collegamento negoziale occasionale*, in *Contratti*, 2, 2008, pp. 132-143. Si segnala, inoltre, l'importante pronuncia delle Sez. Un., 5 ottobre 2015, n. 19785, in *Giur. it.*, I, 2016, p. 33, con nota di V. VITI, *Il collegamento negoziale e la tutela dell'utilizzatore nel leasing finanziario*.

<sup>89</sup> Sul negozio indiretto, in generale, tra gli altri, v. T. ASCARELLI, *Il negozio indiretto e le società commerciali*, in *Studi*, I, Roma, 1931, p. 25 ss.; P. GRECO, *Le società di comodo e il negozio indiretto*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1932, p. 757 ss.; A. GRAZIANI, *Negozi indiretti e negozi fiduciari*, in *Riv. dir. comm.*, 1933, p. 414 ss.; F. GALGANO, *Art. 1414*, in F. GALGANO-F. PECCENINI-M. FRANZONI-D. MEMMO-R. CAVALLO BORGIA, *Della simulazione. Della nullità del contratto. Dell'annullabilità del contratto. Artt. 1414-1446*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1998, p. 39, il quale lo definisce come contratto «utilizzato dalle parti per realizzare non la funzione che corrisponde alla sua causa, ma: a) la funzione corrispondente alla causa di un diverso tipo di contratto, oppure b) uno scopo non realizzabile mediante alcun tipo contrattuale. Qui, a differenza che nel contratto fiduciario, il diverso scopo risulta realizzabile in forza del solo contratto utilizzato, senza necessità di un separato patto che lo pieghi alla funzione voluta dalle parti». Si veda inoltre Cass., 2 aprile 2009, n. 8024, in *Foro it.*, I, 2010, c. 551, la quale, pur discutendo di negozio fiduciario, delinea la categoria dei negozi indiretti, «[...] che sono caratterizzati proprio dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non attraverso la via diretta, ma mediante una via indiretta o traversa: in questi casi, un negozio viene posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. È evidente la differenza che corre tra negozio simulato e negozio indiretto o fiduciario: nel primo, infatti, la dichiarazione non corrisponde affatto alla volontà effettiva di chi la compie e la riceve, mentre nel secondo il negozio è realmente voluto dalle parti, ma per raggiungere fini pratici corrispondenti alla funzione tipica o causa di altra figura negoziale»; disposto ripreso dalla sopracitata Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6459, cit.

volta la presenza di tre o più parti (disponente, fiduciario, beneficiari), nonché l'esistenza di un rapporto di fiducia tra il disponente e il fiduciario (destinatario del trasferimento della proprietà dei beni mediante atto tra vivi).

Un profilo importante da mettere in luce, inoltre, in relazione alle citate costruzioni, è la prospettazione di una «destinazione» e di una «segregazione» dei beni attribuiti al fiduciario/*trustee*/attuatore, come poco sopra evidenziato. In ciascuno degli schemi citati, infatti, vi sarà la «destinazione» di un bene al raggiungimento dell'obiettivo successorio delineato, potendo questa considerarsi un elemento connaturato alla fiducia (e talvolta pubblicizzata con apposito vincolo). Diversamente, non sempre potrà riconoscersi una vera segregazione del bene (o del complesso di beni) dal patrimonio del suo titolare<sup>90</sup>, poiché, come già ricordato, quest'ultimo concetto «reclama non soltanto l'opponibilità del vincolo, ma anche una scelta legislativa, la quale stabilisca, oltre all'inefficacia dei diritti dei terzi acquistati sul bene, o sui beni vincolati, anche la separazione di quello, o di quelli, dal patrimonio del suo titolare»<sup>91</sup>. Scelta che, in verità, può ravvisarsi – nella sua applicazione più radicale, salvo l'utilizzo di complessi meccanismi negoziali condizionati – solamente in relazione al *trust* o agli altri rapporti fiduciari ricompresi nel campo di applicazione della Convenzione<sup>92</sup>, nella quale si delinea una peculiare *proprietà conformata*<sup>93</sup>.

---

<sup>90</sup> Questa, invero, costituisce l'elemento peculiare del *trust*: «[...] *the most important contribution of the law of trust is that it facilitates the partitioning of assets into bundles that can conveniently be pledged separately to different classes of creditors*»; così H. HANSMANN-U. MATTEI, *The function of trust law: a comparative legal and economic analysis*, in *N.Y.U. Law Review*, 73, 1998, p. 438.

<sup>91</sup> Così V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., p. 54.

<sup>92</sup> Al riguardo, si veda quanto dispone una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass., 9 maggio 2014, n. 10105, in *Notariato*, 2015, p. 79 ss.): «[c]iò che caratterizza in generale il *trust*, secondo la definizione dell'art. 2 della Convenzione, è lo scopo di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un fine dato. I beni vengono separati dal restante patrimonio ed intestati ad altro soggetto, parimenti in modo separato dal patrimonio di quest'ultimo. Quello enunciato costituisce, tuttavia, lo schema generale (se si vuole, la causa astratta) di segregazione patrimoniale propria dello strumento in esame, che si inserisce nell'ambito della più vasta categoria dei negozi fiduciari, e nel quale quindi un soggetto viene incaricato di svolgere una data attività per conto e nell'interesse di un altro, secondo un prestabilito programma ed in misura più continuativa e complessa rispetto al mandato; di conseguenza, ne sono sovente oggetto non solo singoli beni, ma anche un complesso di situazioni soggettive unitariamente considerato, come l'azienda, che viene intestata ad altri. Tuttavia, il "programma di segregazione" corrisponde solo allo schema astrattamente previsto dalla Convenzione, laddove il programma concreto non può che risultare sulla base del singolo regolamento d'interessi attuato [...]».

<sup>93</sup> Cfr. C. ROMANO, *Gli effetti del trust oltre la morte del disponente: dal trust in funzione successoria al trust testamentario*, cit., p. 606. In verità, però, i concetti ora citati finiscono per evidenziare ancora una volta il reale problema esistente nell'ordinamento italiano: l'assenza di una pro-

## 8. (Segue) *Profili di efficienza e criticità operative*

A prescindere però dai profili strutturali, l'aspetto che più di altri incentiva i contraenti all'utilizzo di tali modelli negoziali è la loro capacità di raggiungere obiettivi successori articolati: in altri termini, si fa riferimento ai vantaggi e alle utilità che i contraenti sono in grado di perseguire mediante l'utilizzo di tali schemi fiduciari con funzione di pianificazione successoria. Quanto ad esse, infatti, si è soliti ritenere che con siffatte modalità sia possibile: (i) realizzare pianificazioni successorie complesse, soddisfacendo le peculiari esigenze del caso concreto; (ii) garantire al disponente un maggiore controllo sulle future generazioni, con passaggio graduale della proprietà dei beni in favore di queste; (iii) preservare in maniera più efficace la ricchezza all'interno della famiglia; (iv) prevenire possibili liti ereditarie, disinnescando così la principale causa di disgregazione dei complessi produttivi; e via dicendo<sup>94</sup>.

Si tratta, però, di assunti astratti, i quali debbono essere declinati in concreto per avallarne i risultati. A mero titolo esemplificativo, quindi, si immaginino quelle situazioni nelle quali, al momento della morte del *de cuius*, i beneficiari del patrimonio del disponente siano ancora inidonei alla gestione dello stesso o meritevoli di particolare assistenza (ciò potrebbe derivare dal mancato raggiungimento della maggiore età, da una incapacità legale di agire<sup>95</sup>, o anche solo da una mera *gioventù* dei soggetti, ecc.)<sup>96</sup>: ebbene, mediante tali schemi fiduciari, si potrebbe incaricare un soggetto (fiduciario/*trustee*/attuatore) di gestire beni e ricchezza del disponente (a lui trasferiti in piena proprietà) e di devolverli ai be-

---

prietà nell'interesse altrui, che consenta al titolare del diritto di gestire il bene in funzione di ulteriori finalità. Sulla proprietà in generale, *ex plurimis*, v. U. MATTEI, voce *Proprietà*, cit., pp. 1-23.

<sup>94</sup> Cfr. E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., pp. 1101-1102.

<sup>95</sup> Alla protezione dei soggetti deboli, in ambito successorio, infatti, è dedicato esclusivamente l'art. 692 cod. civ. sulla sostituzione fedecommissaria; questo, però, può operare solamente in relazione agli interdetti, mostrando un limitato perimetro applicativo. In quest'ottica, A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, cit., pp. 245-246, precisa che «l'istituto della sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.) [...], avendo riguardo unicamente alla protezione di soggetti deboli, incapaci di provvedere ai propri interessi (interdetti), è inidoneo alla soddisfazione dei bisogni di quei soggetti portatori di handicap che, pur riducendo l'attitudine al lavoro, non influiscono sulla capacità di provvedere ai loro interessi, soggetti rispetto ai quali è possibile, ed estremamente opportuno, il ricorso a strumenti negoziali alternativi al testamento».

<sup>96</sup> Sull'utilizzabilità in chiave assistenziale del *trust* successorio, v. M. TATARANO, *Il trust assistenziale con funzione successoria. Profili successori della clausola di devoluzione patrimoniale. Il caso del trust della fondazione Banco di Napoli*, in *Dir. succ. fam.*, 1, 2021, pp. 358-368, Cfr. anche A. DI SAPIO, *Trust a causa familiare e di solidarietà*, in *Vita not.*, 2, 2019, p. 712 ss.; L. SALVATORE, *Il trust nella legge del "Dopo di noi" e la tutela dei legittimari*, in *Trusts e att. fid.*, 1, 2019, p. 18 ss.; A.C. DI LANDRO, *Trust per disabili. Prospettive applicative*, in *Dir. fam. pers.*, 2003, p. 123 ss.; S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Il trust e l'atto di destinazione liberale inter vivos*, in *Trattati a cura di P. Cendon*, Milano, 2014, p. 83 ss.; F. SCAGLIONE, *Trust per disabile e azione revocatoria*, in *Trusts e att. fid.*, 2020, p. 367 ss.

neficiari nei tempi e modi previsti nel programma<sup>97</sup> (seppur nel rispetto della disciplina successoria, come si vedrà *infra*), anche vincolando siffatte attribuzioni al raggiungimento di determinati obiettivi individuali (anche successivi alla morte del disponente). In tal modo, è evidente, potrebbero essere raggiunti gli obiettivi del disponente, garantendo al beneficiario un accesso mediato e graduale al patrimonio del primo, e superando al contempo anche quella prassi diffusa che vede talvolta i beneficiari di un testamento decidere di non pubblicarlo e di non rispettare le decisioni del testatore. Inoltre, mediante siffatti schemi fiduciari *post mortem*, si regolerebbe irrevocabilmente il passaggio generazionale del patrimonio del *de cuius*, evitando tutti i rischi che derivano dai ripensamenti *dell'ultima ora* del testatore, le frequenti pressioni dei potenziali eredi in punto di morte, e le possibili contestazioni sulla validità del testamento o sull'esistenza di un presunto testamento olografo (caratterizzato da una differente pianificazione).

Ragionando ora su un altro esempio, si immaginino poi quelle situazioni nelle quali il disponente sia consapevole delle difficoltà economiche dei suoi beneficiari (e quindi della loro esigenza di *liquidità* e/o di mantenimento): in tal caso, mediante siffatti schemi fiduciari *post mortem*, senza *smobilizzare* il proprio patrimonio a prezzi inferiori al valore di mercato dei beni, e senza onerare gli eredi della gestione degli stessi, si potrebbe redigere un programma fiduciario con conferimento della ricchezza ad un fiduciario specializzato, incaricandolo di rendere produttivo il patrimonio del disponente e di devolvere rendite periodiche ai beneficiari<sup>98</sup>. Verrebbero così soddisfatte quelle esigenze economiche immediate, senza pregiudicare la futura e potenziale devoluzione della ricchezza

---

<sup>97</sup> Inoltre, A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, cit., p. 403, in relazione ad un deposito bancario a favore di terzo, prospetta il caso in cui il disponente-beneficiante costituisca «un *trust* (liberale) interno, in virtù del quale la somma di denaro viene affidata, quale patrimonio segregato, ad un *trustee*, cui è intestato il conto bancario o il libretto (nominativo) di deposito, il quale si limiterà a trasferire la somma al beneficiario alla morte del disponente ovvero la gestirà secondo le istruzioni del disponente, fermo restando la possibilità di revoca totale o parziale del *trust* parte di quest'ultimo. È il caso dei c.d. *savings account trusts* o *savings bank trusts* statunitensi, nell'ambito dei quali rientra il c.d. *Totten trust*».

<sup>98</sup> Nell'ottica di mantenimento dei figli, cfr. S. BARTOLI, *Il trust*, Milano, 2001, p. 126 ss. e A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, cit., pp. 313-314, il quale prospetta l'utilizzo di un *family trust* in cui «[...] il disponente, il quale nella generalità delle ipotesi sarà il genitore o un parente prossimo, destini una certa somma a vantaggio dei propri cari, da corrispondersi in via di rendita periodica, sino a quando gli stessi non abbiano raggiunto una posizione professionale e siano in grado di provvedere a sé stessi. Il disponente trasferirà al *trustee* un capitale sufficiente a fronteggiare gli adempimenti cui è tenuto, ed il *trustee*, a sua volta, provvederà ai pagamenti periodici nei confronti dei figli e agli altri obblighi previsti nell'atto costitutivo, come, ad esempio, provvedere all'acquisto dei locali e procurare i mezzi necessari all'esercizio dell'attività. Una volta raggiunta la meta professionale si avrà un'interversione del titolo dell'attribuzione, per cui i beni residui potranno tornare al disponente oppure (come nel caso in cui egli sia defunto) essere trasferiti in piena proprietà ai beneficiari [...]».

ai soggetti individuati. In quest'ottica, occorre precisare, si è soliti prospettare programmi fiduciari molto prolungati nel tempo, nell'ottica di beneficiare anche le generazioni successive a quelle dei primi beneficiari; in questo modo, per fare un esempio concreto, un disponente potrebbe destinare una parte del proprio patrimonio al finanziamento delle migliori scuole per i propri figli e per le generazioni loro successive<sup>99</sup>, consentendo lo sblocco di tali finanze solo in presenza di specifici requisiti valutabili dal fiduciario/*trustee*/attuatore, e determinando quindi effetti simili a quelli realizzabili da una fondazione di famiglia (sui profili di compatibilità con il diritto successorio, però, si vedano le riflessioni effettuate nella sezione II del presente capitolo).

Ed ancora, sempre in chiave casistica, una pianificazione mediante schemi fiduciari *post mortem* potrebbe presentare variegate applicazioni laddove nel patrimonio del disponente siano ricomprese aziende o partecipazioni societarie in società di persone o di capitali<sup>100</sup>. In questo caso, infatti, con alcune differenze tra le varie tecniche negoziali sopra citate, a fronte di una gestione sociale delle quote con relativo esercizio dei diritti amministrativi, potrà attuarsi: (i) una devoluzione di rendite periodiche ai beneficiari (di reddito); (ii) l'attribuzione vera e propria delle relative partecipazioni (ai beneficiari individuati) in specifici momenti indicati all'interno del programma (raggiungimento di una certa età<sup>101</sup>; realizzazione di determinati obiettivi personali o professionali); nonché (iii) la posticipazione della individuazione dei beneficiari più meritevoli (ai quali quindi devolvere la proprietà e la gestione della stessa attività produttiva) ad un periodo anche di molto successivo alla morte del disponente<sup>102</sup>, con riconoscimen-

---

<sup>99</sup> Tali costruzioni inter-generazionali, però, come si vedrà *infra*, nella sezione II, rischiano di scontrarsi con il principio generale dell'ordinamento che tende ad evitare eccessive immobilizzazioni della ricchezza.

<sup>100</sup> Sul punto, tra i tanti, v. M. LUPOI, *Istituzioni del diritto del trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, III ed., Vicenza, 2016, pp. 366-368; R. SICLARI, *Trust e passaggio generazionale di impresa*, in A.C. DI LANDRO, *Trust. Viaggio nella prassi professionale tra interessi privati, fini pubblici e benefici*, Napoli, 2010, pp. 33-42; B. FRANCESCHINI, *Patti di famiglia per l'impresa e trust*, in M. MONEGAT-G. LEPORE-I. VALAS (a cura di), *Trust. Applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust*, II, Torino, 2010, pp. 305-308; A. MIELE, *Trust e passaggio generazionale d'impresa*, in C. BUCICCO (a cura di), *Gli aspetti civilistici e fiscali del trust*, Torino, 2015, pp. 319-322. Si tenga presente che già oggi sono più di 1300 le aziende italiane (alcune delle quali quotate) con almeno un *trust* azionista (nell'80% è anche socio di controllo); v. la ricerca di G. Corbetta e F. Quarato (Cattedra AIDAF-EY, Università Bocconi), *La diffusione dei trust nelle imprese familiari e non familiari in Italia*, 2021, la cui sintesi può trovarsi in <https://aidaf-ey.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/step-italy-branch-newsletter-jan-22-article-2-corbetta-quarato.pdf?VersionId=vRmDuzcvCWC.6zfQrBubBfqS8cCnH5rl>.

<sup>101</sup> Cfr. A. PISCHETOLA, *Il trust quale strumento per la successione generazionale dell'impresa, in comparazione anche con i patti successori*, cit., p. 960 ss.

<sup>102</sup> Si può pensare, poi, a un *trust* discrezionale, «in cui il titolare di una quota di partecipazione ad una società Alfa la trasferisca al *trustee* con l'incarico di distribuire gli utili ai figli del disponente (quali «beneficiari iniziali») e quindi, una volta che questi ultimi abbiano raggiunto la mag-

to al fiduciario/*trustee*/attuatore di ampio arbitrio in tale scelta (discrezionalità che, inevitabilmente, dovrà essere resa compatibile con i principi del diritto successorio, come verrà meglio enunciato nell'ultima sezione).

Con specifico riferimento al passaggio generazionale dei complessi produttivi, deve poi rilevarsi che l'affidamento e l'intestazione dell'impresa in capo ad un fiduciario/*trustee*/attuatore assicura all'impresa la tanto ricercata stabilità, sia con riguardo alla integrità degli assetti proprietari, sia in relazione alla continuità dei criteri gestionali<sup>103</sup>. Inoltre, l'adozione di uno di questi schemi fiduciari permetterà di superare alcuni ben noti problemi giuridici connessi al meccanismo della riunione fittizia: si fa riferimento alla determinazione del valore dei beni, la quale, ai sensi delle disposizioni del Codice civile, deve avvenire (sia nella riduzione sia nella collazione) al momento dell'apertura della successione del *de cuius*. Siffatta valutazione, infatti, rende difficile effettuare una ripartizione del patrimonio ereditario nel rispetto della porzione disponibile e di quella indisponibile, stante le frequenti rivalutazioni e/o svalutazioni dei beni (connesse all'andamento del mercato) che generalmente avvengono tra il momento della realizzazione delle donazioni dirette o indirette e/o del testamento (il quale potrebbe essere compiuto mesi o anni prima della morte del *de cuius*, e dunque mesi o anni prima del calcolo del valore del bene trasferito) e il momento dell'apertura della successione; tali criticità si verificano ancor più frequentemente nei passaggi generazionali di patrimoni che comprendano un bene-impresa (nella veste di azienda o di partecipazioni sociali), il quale risulta soggetto a significative svalutazioni-rivalutazioni anche nel breve periodo<sup>104</sup>. Ebbene, mediante i sopra citati schemi fiduciari, nei quali l'esecuzione del progetto di pianificazione

---

giore età o al momento del decesso del disponente, di attribuire la stessa quota sociale a quei figli del disponente ("beneficiari finali") che il medesimo *trustee* ritenga idonei a continuare l'attività di impresa»; *ibidem*. Cfr. A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, in *Tratt. teorico-pratico dir. priv.* Alpa-Patti, Padova, 2008, p. 314. È d'altronde «possibile, non solo che il *trustee* venga revocato e sostituito con altri, ma anche che gli stessi beneficiari, sia quelli iniziali, sia quelli finali, vengano individuati in un secondo momento sulla base di circostanze non verificabili al momento della stipula dell'atto istitutivo, o vengano anch'essi sostituiti in base alle regole di tale strumento, oppure, ancora, che ad essere oggetto di modifica o, più in generale, di modulazione in base alle sopravvenienze siano le erogazioni che il *trustee* sia istituzionalmente tenuto ad effettuare, a seconda dei casi con maggiore o minore discrezionalità, in favore dei beneficiari stessi» (così M. TARANO, *Il trust assistenziale con funzione successoria. Profili successori della clausola di devoluzione patrimoniale. Il caso del trust della fondazione Banco di Napoli*, cit., pp. 362-363).

<sup>103</sup> Cfr. R. SICLARI, *Trust e passaggio generazionale di impresa*, cit., p. 36; M. GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, Torino, 2016, pp. 327-328.

<sup>104</sup> Per quanto tali criticità siano superate nel patto di famiglia (il quale impone la cristallizzazione del valore del bene alla stipula del contratto), l'utilizzo di quest'ultimo strumento si scontra con l'esigenza del consenso unanime dei legittimari, salva l'adesione ad una lettura radicale che ritiene siffatta unanimità non necessaria ai fini della validità del patto di famiglia (si consenta il rinvio, al riguardo, a A. SEMPRINI, *L'equiparazione tra legittimari pretermessi e legittimari sopravvenuti*, in *Dir. succ. fam.*, 2, 2019, pp. 469-501).

successoria (già delineato nel suo programma dal disponente) è rimessa al fiduciario interposto al momento della morte del disponente, viene superato il citato problema «valoriale» (connesso alle valutazioni-svalutazioni delle partecipazioni trasferite): in questi, infatti, il fiduciario dovrà completare la pianificazione successoria alla morte del *de cuius*, in un momento quindi nel quale sarà ben noto il valore del patrimonio ereditario da tenersi in considerazione ai fini della riunione fittizia; sicché, potranno in tal modo prevenirsi eventuali lesioni di legittima degli eredi necessari, superando uno dei più annosi problemi del diritto successorio italiano<sup>105</sup>.

Precisato tutto quanto sopra, deve al contempo chiarirsi che esistono anche criticità correlate all'utilizzo di tali schemi fiduciari *post mortem*, sia con riferimento a possibili violazioni di principi e divieti del diritto successorio, sia con riferimento ad aspetti disciplinari delle fattispecie (in relazione, ad esempio, al possibile inadempimento degli obblighi fiduciari<sup>106</sup>, alla tutela giuridica dei diritti dei beneficiari, ecc.): rispettivamente, alle prime verrà dedicata l'intera sezione II del presente capitolo, mentre delle seconde si parlerà nei successivi paragrafi in corrispondenza dell'analisi delle singole fattispecie negoziali prese in esame<sup>107</sup>.

In questa occasione, invece, è sufficiente evidenziare il principale «indice di svantaggio» correlato a tutti gli schemi citati: si tratta dello spoglio attuale dei beni ad opera del proprietario, ovvero del fatto che quest'ultimo dovrà disporre (e quindi liberarsi della titolarità) della sua ricchezza prima della sua morte, ovvero quando sia ancora perfettamente capace di agire. Siffatta disposizione in favore del soggetto interposto (fiduciario/*trustee*/attuatore), infatti, risulta sovente avversata dai proprietari dei beni, i quali desiderano gestire personalmente la ricchezza e l'eventuale azienda (in esse ricompresa) fino alla cd. «terza età». È vero che, in concreto, nella prassi, tale ostacolo *culturale* all'utilizzo dei citati schemi negoziali viene spesso superato mediante la riserva di specifici poteri di controllo e/o revoca della struttura creata, per tornare ad essere, eventualmente, pieni proprietari dei beni trasferiti<sup>108</sup>; è altresì vero, però, che tale assetto pre-

---

<sup>105</sup> Si evidenzia infatti che, nelle imprese di famiglia, viene associato «al ricambio generazionale dei vertici un tasso di mortalità aziendale che sfiora il 50% nel passaggio dalla prima alla seconda generazione ed il 70% nel passaggio dalla seconda alla terza» (così R. SICLARI, *Trust e passaggio generazionale di impresa*, cit., p. 34).

<sup>106</sup> I quali, per loro stessa natura, dovrebbero limitare mediamente la proprietà del fiduciario. Cfr. L. CARIOTA-FERRARA, *I negozi fiduciari. Trasferimento cessione e girata a scopo di mandato e di garanzia. Processo fiduciario*, Padova, 1933, p. 3, già avvertiva come «[...] il fiduciante in tanto la pone volontariamente in essere [nda, l'operazione negoziale fiduciaria] in quanto fa affidamento sulla fedeltà e sull'onestà del fiduciario. Nell'affidamento su tali qualità personali è l'essenza, l'anima dei negozi fiduciari, che sono stati, fin dalla loro origine, compresi e determinati, traendone l'*habitus*, la disciplina e anche il nome».

<sup>107</sup> Si fa riferimento, precisamente, ai paragrafi 10, 11 e 12.

<sup>108</sup> «Considerata l'ampia figura di *trust* delineata dalla Convenzione, è possibile infatti che al

senta al contempo gravi rischi di invalidità dell'operazione negoziale realizzata, generalmente ignorati da contraenti e operatori giuridici, per violazione del divieto di patti successori<sup>109</sup> (tale aspetto verrà meglio analizzato nell'ultima sezione della presente opera). Anticipando così quelle che saranno le conclusioni, nella presente analisi, per convenzione, si analizzeranno i soli schemi fiduciari che risultino privi di poteri di revoca in capo al disponente, permanendo quindi la sopra evidenziata criticità dello spoglio attuale dei beni<sup>110</sup>.

### 9. Una breve ricognizione comparativa sulla fiducia in chiave successoria. I «revocable trusts» nell'esperienza statunitense

Chiariti, in termini generale, i caratteri strutturali, i profili di efficienza e le criticità operative delle citate tecniche di interposizione reale con finalità successoria, occorre a questo punto focalizzarsi sui singoli tipi, ovvero sulle singole fattispecie negoziali utilizzate con tali finalità. Al riguardo, però, prima di entrare nel merito degli schemi fiduciari utilizzati nell'ordinamento italiano, è opportuno effettuare una breve ricognizione comparativa sull'utilizzo della fiducia in

---

negozio vengano aggiunte determinate clausole che attribuiscono al *settlor* il potere di revocare liberamente la disposizione, di modificare i beneficiari o di nominarli successivamente, di sostituire il *trustee* o di assegnare a quest'ultimo la facoltà di attribuire beni diversi da quelli originariamente confluiti nel *trust* (c.d. *living trust*)» (così V. PUTORTÌ, *Contratti post mortem*, in *Rass. dir. civ.*, 3, 2012, p. 801). Questi poteri, in verità, dalla dubbia ammissibilità alla luce dei principi del diritto successorio (come verrà analizzato in seguito), vengono sovente richiesti dai disponenti, soprattutto in presenza di schemi fiduciari che abbiano ad oggetto il trapasso generazionale dell'impresa di famiglia: in questi casi, infatti, è frequente la richiesta di poteri di controllo dell'attività del fiduciario e revoca della attribuzione. Ammette tali configurazioni M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 583, il quale rileva che «[i]l *trust* tra vivi può prestarsi a svolgere la funzione del testamento in certe sue particolari configurazioni, le quali fanno dipendere talune *attribuzioni beneficiarie* dalla morte del disponente nel quadro di un *trust* che può essere esso stesso revocabile o irrevocabile, ma che, in questo secondo caso, consente al disponente di modificare fino all'ultimo istante le disposizioni beneficiarie, riproponendo così l'ambulatorietà tipica del testamento».

<sup>109</sup> Ebbene, come meglio verrà precisato nella sezione II del capitolo II, alcune tra le più frequenti clausole apposte a *trust* successori si rivelano in contrasto con alcuni principi del diritto successorio. Tra queste, si vedano: quella con cui il disponente si riserva la facoltà di nominare i beneficiari mediante successivo testamento; quella con cui si attribuisca al *trustee* il potere di designare *tout court* i beneficiari (per violazione del principio di personalità della volizione liberale, *ex artt.* 631 c.c. o 778 cod. civ.) ecc. Cfr. A. PISCHETOLA, *Il trust quale strumento per la successione generazionale dell'impresa, in comparazione anche con i patti successori*, cit., p. 965 e, più in generale, S. BARTOLI-D. MURITANO, *Le clausole dei trust interni*, Milano, 2008, *passim*.

<sup>110</sup> Questo aspetto, infatti, limita fortemente il numero di soggetti disposti ad utilizzare tali strutture, stante il comune desiderio di conservare (fino agli ultimi istanti di vita) il potere di decidere del proprio patrimonio personale. Cfr. A. BRAUN-A. RÖTHEL, *Exploring Means of Transferring Wealth on Death: A Comparative Perspective*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, cit., p. 346.



chiave successoria, nell'ottica di comprendere se gli indici di vantaggio e svantaggio sopra delineati costituiscano parametri comuni anche ad altri ordinamenti. Unitamente a ciò, deve precisarsi, tale approfondimento comparativo si giustifica proprio perché la fiducia in chiave successoria, quale *modus operandi* per realizzare indirettamente pianificazioni *mortis causa* del proprio patrimonio: (a) nasce in alcuni ordinamenti esteri (come anticipato nel precedente capitolo, infatti, l'istituto del *trust* veniva originariamente utilizzato nel diritto inglese proprio con tali finalità<sup>111</sup>, ovvero nell'ottica di superare alcuni profili disciplinari del diritto successorio<sup>112</sup>); (b) risulta ancora oggi ampiamente utilizzata in numerosi Paesi esteri. Per queste ragioni, chiarire brevemente il panorama giuridico internazionale sul punto può risultare utile per comprendere la portata e i tratti principali del fenomeno. È sì vero, d'altro canto, che sull'utilizzo di tecniche alternative al testamento si è già ragionato nel primo capitolo, nel quale si è evidenziata la diffusione dei cd. *will-substitutes*: in questa sede, di converso, ci si focalizzerà sul solo utilizzo di tecniche fiduciarie con funzione successoria e, quindi, sulle fattispecie negoziali *post mortem* connotate da un rapporto fiduciario mediante il quale si realizzi indirettamente una pianificazione successoria.

Come anticipato, le riflessioni non possono che iniziare dagli ordinamenti anglosassoni<sup>113</sup>, nei quali è il *trust*<sup>114</sup> il modello fiduciario principale. Di questo, e di alcune sue specifiche configurazioni, ci si occuperà in questo paragrafo, per due principali ragioni: la prima è perché questo configura lo strumento più utilizzato per realizzare tali obiettivi; la seconda, invece, è la intuitiva difficoltà nell'analizzare comparativamente strumenti «autoctoni» (di diritto interno), al-

---

<sup>111</sup> Sul punto, A. BRAUN-A. RÖTHEL, *Exploring Means of Transferring Wealth on Death: A Comparative Perspective*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, cit., pp. 332-334 chiariscono come il *trust* sia «one of the oldest mechanisms for the transfer of wealth on death, especially in common law jurisdiction».

<sup>112</sup> Cfr. A. BRAUN, *Will-Substitutes in England and Wales*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, cit., p. 52, secondo cui i «trusts [...] were developed partly in order to cater for shortcomings in the succession law of the time». V. anche J.H. LANGBEIN, *Major Reforms of the Property Restatement and the Uniform Probate Code*, cit., pp. 10-11.

<sup>113</sup> Con i quali, invero, non è mai agevole effettuare comparazioni, vista la differente struttura del sistema giuridico. Sul punto, V. BARBA, *Trust successorio: tra responsabilità genitoriale e pianificazione ereditaria*, in *Trusts e att. fid.*, 1, 2021, p. 29.

<sup>114</sup> Cfr. D.J. FEDER-R.H. SITKOFF, *Revocable Trusts and Incapacity Planning: More than Just a Will Substitutes*, cit., p. 6: «[t]he paradigmatic early use of a donative trust was as a will substitute for conveyance at death. In the days of yore, when land was the chief form of wealth, an inter vivos trust avoided primogeniture and feudal death taxes (known as feudal incidents). By transferring legal title to property to a trustee during life, the settlor would no longer own it at death, hence there would be no transfer at the death of the settlor subject to primogeniture or taxation. But the settlor and his family would nonetheless retain beneficial ownership of the trust property».

ternativi al *trust*, in ragione di numerosi aspetti, tra i quali la specifica disciplina dettata per lo strumento<sup>115</sup>, le differenti connotazioni di proprietà fiduciaria<sup>116</sup>, l'impianto giuridico in cui si inserisce la pianificazione successoria<sup>117</sup>, e così via.

Chiariti questi aspetti, occorre evidenziare come nell'ottica successoria siano precisamente i *revocable trusts* gli schemi negoziali più utilizzati per raggiungere i citati obiettivi, proprio perché condividono con il testamento una serie di caratteri: (i) possono avere ad oggetto qualsiasi tipologia di bene; (ii) lasciano libero il disponente di godere e disporre dei beni (*trust fund*) nel corso della sua vita (in ragione dei poteri riservati a quest'ultimo); (iii) rimangono revocabili fino al momento della morte del disponente<sup>118</sup>. Si tratta di elementi che consentono di riprodurre per larga parte gli effetti di un testamento, conservando però tutti i vantaggi e i profili di efficienza evidenziati nei precedenti paragrafi. L'applicazione più ampia di tali configurazioni, ancora una volta, si ravvisa negli Stati Uniti d'America<sup>119</sup> (sebbene non siano ben chiari i dati statistici relativi ai beni trasmessi *mortis causa* in questo modo, stante l'assenza di specifica registrazione e trasparenza<sup>120</sup>). In questo Paese, infatti, i *revocable trust instruments* presenta-

---

<sup>115</sup> Cfr. L. TICHÝ, *Introduction*, in *European Review of Private Law*, 2016, pp. 927-928: «[i]n the German legal system, the *Treuband* is one of the major tools for asset management; the Luxembourg concept is partly different from the French understanding of a trust-like institution; a specific situation exists in Italian law, which uses the Hague Trust Convention as the legal basis; the Dutch regulation also contains some specificities. The analyses of academics from Quebec are significant for their comparison between the Quebec model and its Czech implant. For a continental lawyer, the study on the concept of ownership in English law, the cradle of trust, is of utmost interest. The Irish contribution then shows possible variations regarding the regulation of charitable trusts».

<sup>116</sup> Cfr. D. CLARRY, *Fiduciary Ownership and Trusts in a Comparative Perspective*, cit., p. 902.

<sup>117</sup> Cfr. C. WITZ, *La fiducie en Europe: France, Suisse, Luxembourg, Allemagne, Liechtenstein. Analyse des lois existantes et des projets en cours*, in *Le Trust et la Fiducie*, Bruxelles, 1997, pp. 51-70.

<sup>118</sup> Sul punto, A. BRAUN-A. RÖTHEL, *Exploring Means of Transferring Wealth on Death: A Comparative Perspective*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, cit., p. 333. Cfr. D.J. FEDER-R.H. SITKOFF, *Revocable Trusts and Incapacity Planning: More than Just a Will Substitutes*, cit., p. 16 ss.

<sup>119</sup> *Ex plurimis*, J.H. LANGBEIN in *The Nonprobate Revolution and the Future of the Law of Succession*, cit., pp. 1108-1141; ID., *Major Reforms of the Property Restatement and the Uniform Probate Code*, cit., p. 1 ss.; ID., *Restatement Third of Property: Wills and Other Donative Transfers*, cit., 2003; G.M.P. MCCOUCH, *Probate Law Reform and Nonprobate Transfers*, cit., p. 757; ID., *Will Substitutes under the Revised Uniform Probate Code*, in *Brooklyn Law Review*, 58, 1993, p. 1123 ss.; A. NEWMAN, *Revocable Trusts and the Law of Wills: An Imperfect Fit*, in *Real Prop. Tr. & Est. L.J.*, 43, 2008, p. 523 ss., spec. pp. 568-569; D.J. FEDER-R.H. SITKOFF, *Revocable Trusts and Incapacity Planning: More than Just a Will Substitutes*, cit., pp. 1-48; S.E. STERK-M.B. LESLIE, *Accidental Inheritance: Retirement Accounts and the Hidden Law of Succession*, cit., p. 165 ss.; ID., *Revisiting the Revolution: Reintegrating the Wealth Transmission System*, cit., p. 61 ss.

<sup>120</sup> Ad ogni modo, alla luce dei soli *annual report* che i *trustees* istituzionali devono rendere noti ai regolatori federali (con esclusione quindi dei *trustees* individuali e di quelli al di fuori del circuito regolato dal *Federal Reserve System*), alla fine del 2011 potevano rilevarsi «roughly \$860 bil-

no numerose applicazioni (tra cui quella di *will-substitute*)<sup>121</sup>, risultando inoltre oggetto di una tendenza alla codificazione molto peculiare per un sistema di *common law*<sup>122</sup>. In particolare, con l'utilizzo di un «*Revocable Inter Vivos Trust*», il *settlor* conferisce determinati beni in *trust* (con uno specifico scopo)<sup>123</sup>, conservando altresì il potere di revocare o modificare il *trust*; parimenti, elemento comune dello strumento è la previsione in favore del disponente di un diritto al reddito del *trust* e di un accesso discrezionale ai beni in esso conferiti. Ebbene, questa struttura<sup>124</sup> (differente da un ordinario *Totten trust*), la quale riconosce al disponente poteri di grande rilievo, è di sovente utilizzata con funzione di *will-substitutes*, senza che debba così rispettarsi la procedura di *probate*, ma al contempo determinando (alla pari del testamento) un «*interest of the beneficiaries [...] both revocable and ambulatory*»<sup>125</sup>. In breve, è il carattere revocabile di tali strutture che le rende particolarmente attrattive nell'ordinamento preso in esame<sup>126</sup>; carattere che però, come si vedrà meglio nella sezione II della

---

*lion held in about 780,000 private and charitable trust accounts*» (v. J. DUKEMINIER-R. SITKOFF, *Wills, Trusts, and Estates*, IX ed., New York, 2013, p. 393).

<sup>121</sup> Sul punto, la dottrina statunitense (J.H. LANGBEIN *The Nonprobate Revolution and the Future of the Law of Succession*, cit., pp. 1108-1109), dopo aver evidenziato lo stretto collegamento tra l'evoluzione nella natura della ricchezza (da immobiliare a mobiliare) e la volontà di evitare la procedura di *probate*, in chiave di inquadramento, inserisce il «*Revocable Inter Vivos Trust*» tra i *pure will-substitutes* (insieme a: *life insurance; pension accounts; bank; brokerage; and mutual fund accounts*), in contrapposizione agli *imperfect will-substitutes*, i quali realizzano trasferimenti definitivi. Cfr. anche K.D. SCHENKEL, *The Trust-As-Will Portmanteau: Trill or Spork?*, in *Quinnipiac Probate Law Journal*, 2013, p. 40 ss.; C. MCKENZIE, *Having and Eating the Cake: A Global Survey of Settlor Reserved Power Trusts*, Part. 1, in *Private Client Business*, 5, 2007, p. 336 ss.

<sup>122</sup> Sulla tendenza alla codificazione nella *trust law*, v. J.H. LANGBEIN, *Why Did Trust Law Become Statute Law in the United States?*, in *Ala. L. Rev.*, 58, 2007, p. 1069 ss. Si veda, al riguardo, lo *Uniform Trust Code*, redatto nel corso degli anni Novanta, promulgato nel 2000, ed adottato in 23 Stati.

<sup>123</sup> Già L.M. FRIEDMAN, *The Law of the Living, the Law of the Dead: Property, Succession, and Society*, in *Wisconsin Law Review*, 1966, p. 356, evidenziava la *familiar long-term trust*, «in which property is literally "tied up" for generations», per quanto poi, in realtà, «[...] it [...] has been severely limited by law. Perhaps the most famous limitation is the so-called Rule Against Perpetuities. This rule stripped to its essentials, limits the duration of a family trust to twenty-one years after the death of the last member of a group of persons (the "measuring lives") who are alive at the time the trust is created by will or by a document of transfer». Sul punto, anche ID., *The Dynastic Trust*, 73, in *Yale Law Journal*, 1964, p. 574 ss.

<sup>124</sup> Cfr. T.P. GALLANIS, *Will-substitutes: a US Perspective*, cit., p. 13; L.M. FRIEDMAN, *The Law of the Living, the Law of the Dead: Property, Succession, and Society*, cit., p. 369.

<sup>125</sup> J.H. LANGBEIN in *The Nonprobate Revolution and the Future of the Law of Succession*, cit., p. 1113.

<sup>126</sup> V. *Farkas v. Williams*, 5 III, 2d 417, 125 N.E. 2d 600 (1955), il quale ha reso popolare lo strumento per evitare la procedura di *probate*. In questo, the *Illinois Supreme Court*, nel 1955, ribaltando la decisione della *lower court*, ha ritenuto che i *trusts* contenenti il diritto di revoca del disponente (nonché: il diritto di cambiare i beneficiari; il diritto di ricevere un reddito per la vita;

presente opera, determina una serie di incompatibilità difficilmente superabili nell'ordinamento italiano.

Negli USA, ad ogni modo, a fronte di questa struttura, sono utilizzati in chiave successoria anche *trusts* privi del carattere della revocabilità, non risultandone integralmente inficiata l'attrattività dello strumento. Precisamente, nell'ordinamento statunitense si tende a distinguere i sopra analizzati *revocable trusts* dai *trusts* non revocabili (cd. *management trusts* o *irrevocable trusts*), i quali, pur risultando generalmente disciplinati da differente regolamentazione<sup>127</sup>, prevedono sovente l'amministrazione fiduciaria dei beni conferiti all'interno della famiglia e attraverso le generazioni (anche in chiave *post mortem*)<sup>128</sup>. Tra le due citate categorie, però, si può evidenziare una differente configurazione degli impegni fiduciari assunti dal *trustee*, i quali risultano da un lato (nell'*irrevocable trust* o *management trust*) direttamente riferibili ai beneficiari (e da questi coercibili), e dall'altro lato (nei *revocable trusts*) riferibili nei soli confronti del disponente<sup>129</sup>; tale ultimo aspetto ha indotto la dottrina statunitense proprio ad equiparare (sotto alcuni profili) i *revocable trusts* ai testamenti, stante il fatto che in entrambe le situazioni i beneficiari non possiedono alcun diritto sostanziale sulla ricchezza pianificata in loro favore, fino alla morte del disponente-*de cuius*<sup>130</sup>.

A fronte di un'ampia diffusione di tali strumenti nell'ordinamento giuridico degli Stati Uniti d'America (e di alcune giurisdizioni *offshore*<sup>131</sup>), non si può

la revoca automatica del *trust* in caso di premorienza del beneficiario o di alienazione – previo riscatto – dei beni conferiti) siano egualmente idonei a creare un *present interest in the beneficiary* (v. J.H. LANGBEIN in *The Nonprobate Revolution and the Future of the Law of Succession*, cit., p. 1127). D'altro canto, però, quasi sessant'anni dopo *Farkas*, nell'anno 2013, il caso *Fulp v. Gilliland* (in 998 N.E. 2d 204, Ind. 2013) ha ribaltato tale lettura. Su questo, v. D.J. FEDER-R.H. SITKOFF, *Revocable Trusts and Incapacity Planning: More than Just a Will Substitute*, cit., p. 24.

<sup>127</sup> Cfr. D.J. FEDER-R.H. SITKOFF, *Revocable Trusts and Incapacity Planning: More than Just a Will Substitute*, cit., pp. 1-48. V. anche J.H. LANGBEIN, *Rise of the Management Trust*, in *Tr. & Est.*, 52, Oct. 2004, p. 143; ID., *The Contractarian Basis of the Law of Trusts*, cit., p. 625.

<sup>128</sup> Cfr. D.J. FEDER-R.H. SITKOFF, *Revocable Trusts and Incapacity Planning: More than Just a Will Substitute*, cit., p. 9, i quali delineano una possibile applicazione dello schema in favore di figli minorenni o non ancora nati (*Trust for Incompetent Person*).

<sup>129</sup> «Modern law empowers a trustee of an irrevocable trust to undertake all manner of transactions, but the law also provides beneficiary safeguard by imposing on the trustee corresponding fiduciary duties owed to, and enforceable by, the beneficiaries. By contrast, a trustee of a revocable trust today presumptively owes fiduciary duties only to the settlor and not to the beneficiaries»; così D.J. FEDER-R.H. SITKOFF, *Revocable Trusts and Incapacity Planning: More than Just a Will Substitute*, cit., p. 2.

<sup>130</sup> Cfr. D.J. FEDER-R.H. SITKOFF, *Revocable Trusts and Incapacity Planning: More than Just a Will Substitute*, cit., p. 11. Sul punto, v. anche J.C.P. GOLDBERG-R.H. SITKOFF, *Torts and Estates: Remedying Wrongful Interference with Inheritance*, in *Stan. L. Rev.*, 65, 2013, p. 335 e pp. 342-343.

<sup>131</sup> Cfr. A. BRAUN-A. RÖTHEL, *Exploring Means of Transferring Wealth on Death: A Comparative Perspective*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, cit., p. 333.

ravvisare la medesima tendenza in altre giurisdizioni di *common law* (come Australia, Canada<sup>132</sup>, Inghilterra, Galles, ecc.). Quanto al diritto inglese, invero, l'utilizzo di *trusts*<sup>133</sup> con finalità successorie, per quanto espressione di una diffusa prassi storica, incontra al giorno d'oggi alcuni ostacoli, di carattere fiscale e civilistico, anche in ragione della incertezza giuridica correlata ad un loro utilizzo<sup>134</sup>; al contempo, però, risultano molto sviluppati nel modello inglese alcune configurazioni di *trusts* finalizzate all'assistenza degli incapaci e dei minori, le quali presentano anche alcuni possibili sviluppi parasuccessori (si segnala, sul punto, la recente pronuncia della *Royal Court of Justice* del 10 marzo 2020<sup>135</sup>). Differenti scenari, invece, si individuano negli ordinamenti di Scozia<sup>136</sup> e Nuova Zelanda<sup>137</sup>. Quanto ai Paesi europei caratterizzati da un regime di *civil law*, più vicini alla tradizione italiana, deve innanzitutto sottolinearsi un dato storico e di politica legislativa: in gran parte delle codificazioni otto-novecentesche di tali Paesi non è stato accolto il modello di passaggio generazionale della ricchezza mediante fiducia<sup>138</sup>.

---

<sup>132</sup> Cfr. M.J. ROCHWERG-L.A. HEMMINGS, *Will substitutes in Canada*, in *Estates, Trusts & Pensions Journal*, 28, 2008, p. 50 ss.; V. AMBRUZ, *The Rule in Saunders v. Vautier and the Czech Trust Law*, in *European Review of Private Law*, 6, 2016, p. 1020.

<sup>133</sup> *Ex multis*, v. P.H. PETTIT, *Equity and the Law of Trusts*, VII ed., Londra-Dublino-Edinburgo, 1993, pp. 23-24; D.J. HAYTON, *Underhill and Hayton: Law relating to Trusts and Trustees*, XV ed., London, 1995, p. 3 ss.

<sup>134</sup> In particolare, i «*revocable trusts [...] do not seem to be as common. Perhaps this is partly due to their tax treatment, as well as the fact that there is a great deal of uncertainty as to how far settlors can reserve powers to themselves*»; così A. BRAUN, *Will-Substitutes in England and Wales*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, cit., p. 53.

<sup>135</sup> V. Royal Courts of Justice, [2020] EWHC 919 (QB), 10 marzo 2020 – [JXM v NHS Trust], in *Trust e att. fid.*, 1, 2021, pp. 101-103. Su questa, per interessanti raffronti anche comparativi con il modello italiano, v. V. BARBA, *Trust successorio: tra responsabilità genitoriale e pianificazione ereditaria*, cit., pp. 29-34. In breve, la Corte, chiamata a tutelare il minore di età oggetto di maltrattamenti da parte del padre, ha disposto la creazione di un *trust* che, oltre alla devoluzione periodica del denaro necessario al minore, prevede un programma di pianificazione ereditaria volto ad evitare che siano il padre o la madre (compiacente) gli eredi intestati in caso di morte di quest'ultimo prima del raggiungimento della maggiore età.

<sup>136</sup> Nella quale è vigente un modello normativo *ibrido* (cfr. R.M. WHITE-I.D. WILLOCK, *The Scottish Legal System*, IV ed., Chapter 5, Sources of law, Edinburgh, 2007, p. 162), nel quale il *trust* non si pone in conflitto con la *forced heirship* (cfr. G.L. GRETTON-A.J.M. STEVEN, *Property, Trusts and Succession*, Sussex, 2009, p. 12 ss.). Quanto all'evoluzione storica del *trust* in Scozia, si rinvia a G.L. GRETTON, *Trusts*, in K. REID-R. ZIMMERMANN (eds.), *A History of Private Law in Scotland*, 1, *Introduction and Property*, II ed., Oxford, 2003, p. 480 ss.; K.G.C. REID, *Patrimony not Equity: the Trust in Scotland*, in J.M. MILO-J.M. SMITHS (eds.), *Trusts in Mixed Legal Systems*, Nijmegen, 2001, p. 19 ss.

<sup>137</sup> Cfr. A. BRAUN-A. RÖTHEL, *Exploring Means of Transferring Wealth on Death: A Comparative Perspective*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, cit., p. 333.

<sup>138</sup> «*The old law, of trusts and family settlements, which governed the transmission of wealth across the generations under the ancient regime, was mostly left out the civil codes enacted in the nineteenth century for political reasons. Therefore contemporary civil law jurisdictions have no key*

Sebbene infatti non manchino brevi accenni all'utilizzo dell'istituto nei rapporti familiari e/o nella disciplina successoria (alla stregua del riferimento alla disposizione fiduciaria di cui all'art. 627 cod. civ. del modello italiano), risultano determinanti nell'ostacolare la diffusione di siffatto *modus operandi* gli stringenti limiti e restrizioni connesse a tali patti<sup>139</sup>, stante i numerosi divieti ravvisabili nel diritto delle successioni di questi Paesi. Inoltre, un qualche impatto al riguardo può essere attribuito al diffuso sentimento di avversione per l'istituto del *trust*, considerato generalmente uno strumento per eludere disposizioni inderogabili di legge. Evidenza di ciò può trovarsi nelle scelte dei legislatori di Francia e Germania, nei quali si è preferito non aderire alla Convenzione de L'Aja ed invece utilizzare istituti fiduciari di diritto interno conformi ai principi inderogabili dell'ordinamento: si fa riferimento, rispettivamente, alla *fiducie* francese (il cui utilizzo in chiave liberale, tra l'altro, è stato espressamente vietato, come dimostra il divieto di *fiducie-liberalité*, rispetto al quale ci si soffermerà nella seconda sezione del presente capitolo) e al *treuhand* tedesco<sup>140</sup>. Deve però anche precisarsi che, di recente, in materia di *trusts*, vi è stata qualche apertura dai legislatori di altri Paesi<sup>141</sup>.

In conclusione, al termine di questi brevi cenni comparativi, possono riproporsi i risultati già evidenziati nel primo capitolo in relazione al fenomeno più

---

*institution of general application like the trust to provide a set of model principles and rules to engender the development of a broad system of fiduciary law»; così M. GRAZIADEI, Virtue and Utility: Fiduciary Law in Civil Law and Common Law Jurisdiction, cit., pp. 294-295.*

<sup>139</sup> Cfr. A. GENTILI, *Atti di destinazione e negozio fiduciario comparati con l'affidamento fiduciario*, cit., p. 138.

<sup>140</sup> Sul cd. «*treuhand*», nell'ordinamento tedesco, *ex plurimis*, v. R. HELMHOLZ-R. ZIMMERMANN (eds.), *Itinera Fiduciae: Trust and Treuhand in Historical Perspective*, cit.; S. GRUNDMANN, *Trust and Treuhand in the 20th Century*, *ivi*, pp. 469-493.; ID., *Trust and Treuhand at the End of the 20th Century*, in *AmJCompL*, 47, 1999, p. 401 ss.; H. WURDINGER, *The German Trust*, in *JCompLeg*, 33, 1951, p. 31; R. MARTUCCI, *Proposte per una considerazione del negozio fiduciario alla luce del diritto tedesco vigente e della rei vindicatio utilis romana*, in *Riv. dir. comm.*, 1991, p. 479 ss. Nella letteratura in lingua tedesca, v. A. SCHULTZE, *Treuhänder im geltenden bürgerlichen Recht*, in *Jherings Jahrb*, LXIII, 1901, p. 1 ss.; W. SIEBERT, *Das rechtsgeschäftliche Treuhandverhältnis – ein dogmatischer und rechtsvergleichender Beitrag zum allgemeinen Treuhandproblem*, Marburg, 1933; R. REINHARDT-P. ERLINGHAGEN, *Die Rechtsgeschäftliche Treuhand – ein Problem der Rechtsfortbildung*, in *Juristische Schulung*, München-Frankfurt, 1962, p. 41 ss.; G. WALTER, *Das Unmittelbarkeitsprinzip bei der fiduziarischen Treuhand*, Tübingen, 1974; G. NICKEL SCHWEIZER, *Rechtsvergleichender Beitrag zum fiduziarischen Eigentum in Deutschland und in der Schweiz*, Basel und Stüttgart, 1977.

<sup>141</sup> Si veda il recente quadro normativo in materia di *trust* introdotto in Repubblica Ceca (cfr. L. TICHÝ, *Introduction*, cit., pp. 927-928 e ID., *Recognition of a Trust as a Specific Problem in Private International Law*, in *European Review of Private Law*, 6, 2016, pp. 1177-1178 e 1185-1186) e la legge sul *trust* della Repubblica di San Marino (cfr. R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., p. 9; M. LUPOI, *The new law of San Marino on the "affidamento fiduciario"*, in *Trusts e att. fid.*, 2011, p. 4 ss. e ID., *Note circa la legge sanmarinese sull'affidamento fiduciario*, in *Trusts e att. fid.*, 2010, p. 5 ss.).

generale dei cd. *will-substitutes*, il cui utilizzo può sì evidenziarsi in numerosi ordinamenti, ma la cui diffusione è principalmente riconducibile agli Stati Uniti d'America.

#### 10. I profili tipologici nell'ordinamento giuridico italiano. «Primo schema»: il negozio fiduciario con funzione successoria

Chiariti tali aspetti di carattere comparativo, occorre a questo punto soffermarsi sull'ordinamento italiano. Di questo, occorre analizzare gli schemi negoziali ad impronta trilaterale, connotati da un rapporto fiduciario, mediante i quali sia possibile realizzare una pianificazione successoria. Nei precedenti paragrafi, sono già state anticipate le tre principali tecniche negoziali utilizzabili in chiave *post mortem*, e precisamente: (a) il negozio fiduciario con funzione successoria; (b) il *trust* successorio *inter vivos*; e (c) il vincolo di destinazione *ex art.* 2645-ter cod. civ. con finalità successoria. Ebbene, in questa sede, si rifletterà brevemente su ciascuna delle citate costruzioni negoziali, limitandosi però ad esaminare solamente la rispettiva compatibilità con una pianificazione indiretta della successione *mortis causa* e le relative criticità e profili di efficienza (ove, di contro, si volessero illustrare le principali incertezze ricostruttive degli schemi richiamati, occorrerebbero distinte ed autonome trattazioni).

Si inizi dall'istituto fiduciario tradizionalmente più evocato e discusso tra gli interpreti, ovvero dal negozio fiduciario<sup>142</sup>. Questo strumento – non disciplinato dal legislatore, bensì ricostruito da dottrina e giurisprudenza – garantisce nella sua forma dinamica<sup>143</sup> il trasferimento della titolarità di un bene in favore del

---

<sup>142</sup> Sul quale, per un orientamento bibliografico, senza pretese di completezza, v. F. FERRARA, *I negozi fiduciari*, in *Scritti in onore di Scialoja*, 1905, p. 745 ss.; A. GRAZIANI, *Negozi indiretti e negozi fiduciari*, cit., p. 414 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *I negozi fiduciari: trasferimento cessione e girata a scopo di mandato e di garanzia, processo fiduciario*, cit.; C. GRASSETTI, *Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico*, cit., pp. 345-378; S. PUGLIATTI, *Fiducia e rappresentanza indiretta*, in *Diritto civile – Metodo, Teoria, Pratica, Saggi*, Milano, 1951, p. 201 ss.; N. LIPARI, *Il negozio fiduciario*, cit.; V.M. TRIMARCHI, *Negozio fiduciario*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 33 ss.; U. CARNEVALI, *Intestazione fiduciaria*, cit., p. 455 ss.; ID., voce *Negozio giuridico. III) Negozio fiduciario*, in *Enc. giur.*, XX, Roma, 1990; G. CRISCUOLI, *Fiducia e fides in diritto privato*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1983, p. 136 ss.; U. MORELLO, *Fiducia e trust, due esperienze a confronto*, in *Atti del Convegno di Studi di Madonna di Campiglio, Fiducia, Trust, Mandato*, Agency, Milano, 1991, p. 239 ss.; A. GENTILI, *Società fiduciarie e negozio fiduciario*, cit.; ID., *La fiducia*, in *Manuale di dir. priv. eur.*, II, *Proprietà. Obbligazioni. Contratti*, Milano, 2007, p. 607 ss.; L. SANTORO, *Il negozio fiduciario*, Torino, 2002; E. GINEVRA, *La partecipazione fiduciaria in s.p.a.*, Torino, 2012.

<sup>143</sup> Differente dalla «connotazione statica», nella quale il fiduciario gestisce un bene che si trova già nel suo patrimonio, o da una «connotazione dinamica alternativa», nella quale il fiduciario acquisisce un bene da gestire su incarico del fiduciante.

fiduciario<sup>144</sup> in funzione della realizzazione di un obiettivo del fiduciante (delineato all'interno del cd. *pactum fiduciae*), determinando pertanto il sorgere di una proprietà fiduciaria<sup>145</sup> (strumentale) nell'interesse altrui<sup>146</sup>. È evidente, in questo senso, l'applicazione del concetto di interposizione reale di persona (con effetti liberali verso terzi) e della fiducia cd. romanistica, stante il fatto che, fin da subito, si determina un effetto traslativo in favore del fiduciario. L'istituto, invero, viene ricostruito in vari modi<sup>147</sup>, ed utilizzato sovente come *grimaldello* per soddisfare le nuove esigenze sorte nell'ordinamento giuridico (e per superare, in maniera opportunistica, eventuali ostacoli normativi)<sup>148</sup>: in questa sede, d'altro canto, presenta rilievo il suo solo utilizzo in chiave successoria, con effetti *post mortem*. Rispetto a questa configurazione di negozio fiduciario, però, devono effettuarsi due brevi riflessioni.

La prima attiene al suo rapporto con la disposizione di cui all'art. 627 cod. civ., la quale si occupa di regolare quell'incarico fiduciario (occulto) in forza del quale il bene trasferito al fiduciario dovrà essere poi ritrasferito al soggetto individuato dal *de cuius*. Ebbene, tra le due fattispecie, la diversa natura giuridica del negozio che contiene tale incarico (*inter vivos*, nel negozio fiduciario; *mortis*

---

<sup>144</sup> Per quanto il *pactum fiduciae* potrà operare con riferimento a qualsiasi situazione giuridica soggettiva, reale o personale che sia (Cass., 5 febbraio 2000, n. 1289, in *Giur. it.*, I, 1, 2000, p. 2258 ss., commentata da A. FORCHINO, «Pactum fiduciae» e mandato senza rappresentanza: due figure giuridiche a confronto).

<sup>145</sup> Concetto da intendersi in senso lato (cfr. P.M. PUTTI, voce *Negozio fiduciario*, cit., p. 12), dato che parte della dottrina (v. F. GALGANO, *Le obbligazioni in generale. Il contratto in generale. I singoli contratti*, cit., p. 465) ravvisa una proprietà fiduciaria solo quando vi sia un vincolo di destinazione sul bene idoneo a proteggerlo dai creditori personali del fiduciario, e precisamente la individua nelle società fiduciarie (ex art. 1, l. 23 novembre 1939, n. 1966), nelle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare (ai sensi della legge 23 marzo 1983 n. 77) e nelle cd. fondazioni fiduciarie (cfr. ID., *Art. 1414*, cit., pp. 30-33).

<sup>146</sup> Cfr. C. GRASSETTI, *Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento*, cit., p. 353.

<sup>147</sup> Per varie ricostruzioni sul negozio fiduciario, si rinvia a A. GENTILI, *Atti di destinazione e negozio fiduciario comparati con l'affidamento fiduciario*, cit., p. 136; P.M. PUTTI, voce *Negozio fiduciario*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Agg., II, Torino, 2003, p. 2; C. GRASSETTI, *Trust anglosassone, proprietà fiduciaria e negozio fiduciario*, in *Riv. dir. comm.*, 1936, p. 548; V.M. TRIMARCHI, voce *Negozio fiduciario*, cit., p. 34; V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., p. 57. V. al riguardo anche Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6459, cit.

<sup>148</sup> In realtà, però, «[d]escrivere la fiducia come «grimaldello» alle prese con la “gabbia normativa” non equivale ad affermare che gli interessi e gli scopi, che per il suo tramite si tenta di realizzare, siano, necessariamente, da considerarsi illeciti. In realtà, solo in quanto si possa dire che l'intento del fiduciante è quello di eludere, attraverso la condotta promessa dal fiduciario, un divieto, e di conseguire, pertanto, un effetto riprovato dal sistema, il negozio fiduciario potrà e dovrà qualificarsi nullo per illiceità della causa o perché in frode alla legge»; così P.M. PUTTI, voce *Negozio fiduciario*, cit., p. 6.



*causa*, nella disposizione fiduciaria) determina effetti giuridici eterogenei, stante la produzione di effetti traslativi immediati nel primo negozio e differiti (alla morte del *de cuius*) nel secondo (*ex art. 627 c.c.*). Inoltre, in questa logica di raffronto, è bene ravvisare la differente coercitività ravvisabile tra le fattispecie: da un lato, nella disposizione fiduciaria, opererà la disciplina delle obbligazioni naturali, acquisendo il rapporto valore giuridico solo nel momento in cui la prestazione venga (spontaneamente) adempiuta dal fiduciario onerato (non essendo consentita la ripetizione della stessa); dall'altro lato, nel negozio fiduciario, si tende oggi a ritenere applicabili gli ordinari rimedi connessi all'inadempimento dell'obbligazione del fiduciario, con possibilità di invocare l'applicazione degli artt. 1705 e 2932 cod. civ.<sup>149</sup>. Si tratta, è evidente, di tecniche di tutela differenti. È giocoforza intuitivo rilevare come la seconda fattispecie analizzata (negozio fiduciario con funzione successoria) riconosca al fiduciante maggiori garanzie per la effettiva esecuzione della pianificazione *mortis causa*.

La seconda riflessione sul negozio fiduciario utilizzato in chiave *post mortem* attiene alla sua natura giuridica. Al riguardo, infatti, deve chiarirsi che il rilevante dibattito ancora in corso, nella dottrina<sup>150</sup> e nella giurisprudenza<sup>151</sup>, rispetto

---

<sup>149</sup> V. Cass., 1° aprile 2003, n. 4886, in *Corr. giur.*, 2003, p. 1041. Laddove però vi sia alienazione verso i terzi, il rimedio ritorna ad essere obbligatorio, con risarcimento per equivalente monetario (Cass., 29 novembre 1985, n. 5958, in *Rep. Foro it.*, 1985, *Contratto in genere*, n. 191).

<sup>150</sup> Si rinvia alle riflessioni in chiave di sintesi di L. DE ANGELIS, voce *Fiduciaria (società)*, cit., pp. 9-10 e P. MARRA, voce *Fiducia e causa*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, V, Torino, 2019, pp. 1-12).

<sup>151</sup> Quanto agli orientamenti della giurisprudenza, v. Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6459, cit., le quali precisano che talvolta il negozio fiduciario è stato ricompreso «[...] nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta: il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. L'istestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti *inter partes*, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del *pactum fiduciae*» (in questo senso, anche Cass., 2 aprile 2009, n. 8024, in *Foro it.*, I, 2010, c. 551; Cass., 9 maggio 2011, n. 10163, in *Giur. it.*, 2012, p. 1045; Cass., 17 settembre 2019, n. 23093, in *Notariato*, 2019, p. 647). Altre volte, invece – continuano le Sez. Un. n. 6459/2020 – si è optato «[...] per un inquadramento in termini di pluralità di negozi connessi da una comune congruenza funzionale ovvero da un'unica finalità economica: nel rapporto fiduciario si ha il concorso di due negozi, l'uno di disposizione e l'altro che è anche causa del primo, di obbligazione, i quali sono distinti, pur se collegati, e non fusi unitariamente (Cass., Sez. IL 18 aprile 1957, n. 1331); il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, parimenti voluti, l'uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro, *inter partes* ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo, per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o al terzo (Cass., Sez. IL 7 agosto 1982, n. 4438; Cass., Sez. IL 1 aprile 2003, n. 4886; Cass., Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17785)». Infine, si è ricostruito il negozio fiduciario «[...] come articolato in due negozi (uno esterno e con effetti reali, l'altro interno e obbligatorio), per sostenere che "qualora tra due parti intercorra un accordo fiduciario, esso comprende l'intera operazione e la connota di una causa unitaria, quella

alla sua qualificazione – come «doppio negozio»<sup>152</sup> con collegamento negoziale<sup>153</sup>, o come «negozio unitario», atipico, con *causa fiduciae*<sup>154</sup> – si rivela pressoché ininfluenza nello spettro delle analisi effettuate in questa sede. In altri termini, ai fini della presente indagine sulla ricostruzione dello strumento con finalità *post mortem*, deve rilevarsi che i profili strutturali del negozio non influiscono in maniera rilevante sul suo utilizzo in chiave successoria, stante il fatto che verranno in ogni caso trasferiti beni e ricchezza al fiduciario con l'incarico di ritrasmetterli alla morte del fiduciante (o dopo un po' di tempo dalla stessa) in favore di uno o più soggetti terzi beneficiari. In questo senso, i profili causali dell'operazione negoziale programmata rimangono i medesimi, a prescindere dalla ricostruzione accolta: infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, il titolo causale che caratterizzerà l'operazione non potrà che assumere veste di liberalità indiretta, realizzandosi in ogni caso una devoluzione *post mortem* (senza corrispettivo) in favore di terzi beneficiari individuati dal fiduciante (fatti salvi, ovviamente, casi eccezionali in cui il trasferimento effettuato in favore dei benefi-

---

... di realizzare il programma fiduciario, mentre per la sua realizzazione possono essere posti in essere diversi negozi giuridici, che a seconda dei casi e degli obiettivi che con l'accordo fiduciario ci si propone di realizzare possono essere diversi sia nel numero che nella tipologia" (Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633)». Si veda anche Cass., 26 novembre 2020, n. 26988, in *www.dejure.it*.

<sup>152</sup> L'uno con efficacia reale, l'altro con efficacia obbligatoria (*pactum fiduciae*) volto a individuare il risultato finale delineato dal fiduciante.

<sup>153</sup> Si tratta di ricostruzione molto accreditata nella giurisprudenza (v., tra le tante, Cass., 6 maggio 2005, n. 9402, in *Foro it. Mass.*, 2005, p. 689; Cass., 8 maggio 2009, n. 10590, in *Trusts e att. fid.*, 2010, p. 516). Sulla combinazione tra negozi, con varie argomentazioni, tra gli altri, v. L. CARIOTA FERRARA, *I negozi fiduciari: trasferimento cessione e girata a scopo di mandato e di garanzia, processo fiduciario*, cit., p. 124 ss.; F. CORSI, *Profili giuridici delle società fiduciarie*, in *Riv. soc.*, 1979, p. 50 ss. *Contra* U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 99, il quale precisa che in materia di negozio fiduciario sia possibile parlare solamente di collegamento tra gli effetti (traslativo e obbligatorio), e non tra i negozi, poiché in tale ultimo caso vi sarebbe il rischio di realizzare due negozi astratti.

<sup>154</sup> Di tale avviso, *ex plurimis*, C. GRASSETTI, *Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento*, cit., p. 372 ss.; U. CARNEVALI, *Negozio fiduciario e mandato post mortem*, cit., p. 694; P.G. JAEGER, *Sull'intestazione fiduciaria di quote di s.r.l.*, cit., p. 181 ss. Nella giurisprudenza, tra le altre, v. Cass., 19 maggio 1960, n. 1261, in *Giust. civ.*, I, 1960, p. 2131, e Cass., 15 maggio 2014, n. 10633, in *Foro it.*, I, 2014, p. 2860. Si è peraltro dubitato (v. F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, IX ed., Napoli, 2012, p. 180) della validità di tale contratto (traslativo), poiché configurerebbe un negozio astratto (P.M. PUTTI, voce *Negozio fiduciario*, cit., p. 3). In realtà, si è detto, la causa del trasferimento è riconducibile al contratto di vendita o di donazione, mentre le limitazioni alla facoltà del proprietario acquirente derivano dal *pactum fiduciae* e presentano efficacia solamente interna (cfr. F. GALGANO, *Le obbligazioni in generale. Il contratto in generale. I singoli contratti*, cit., p. 472), salvo eventuali *exceptio doli* di fronte ai terzi. Sul punto, U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 99-100, chiarisce che per quanto il negozio fiduciario debba considerarsi unitario, non si deve ricercare un'autonoma e costante *causa fiduciae*, potendo lo schema presentare i più vari profili causali (oneroso, liberale, solutorio, ecc.).

ciati sia finalizzato ad estinguere un precedente debito, oppure presenti un correlato obbligo di restituzione dei beni).

Quanto alle criticità che derivano dalla realizzazione di una tale costruzione negoziale con effetti *post mortem*, rinviando all'ultimo capitolo per ampie riflessioni sulla compatibilità con i principi del diritto successorio, devono sottolinearsi alcuni rischi. Innanzitutto, può rilevarsi che l'efficacia immediata del trasferimento in favore del fiduciario, se da un lato risulta positiva nella logica di attuazione degli obiettivi delineati<sup>155</sup>, poiché siffatti beni non potranno essere ricompresi nella eventuale successione *mortis causa* del fiduciante (in caso di suo improvviso decesso), dall'altro lato presenta significativi rischi con riferimento alla sfera giuridica del fiduciario, stante l'assenza di effetti segregativi nel patrimonio di quest'ultimo<sup>156</sup>: infatti, laddove il fiduciario sia una persona fisica, i beni a lui trasferiti (con la specifica destinazione successoria delineata) dovranno considerarsi a pieno titolo e a tutti gli effetti nel suo patrimonio, sia ai fini della entrata in comunione legale immediata (laddove questo sia il regime patrimoniale operante), sia ai fini della caduta nella sua successione a causa di morte, sia ai fini della soddisfazione dei diritti dei suoi creditori. Si tratta, in breve, di conseguenze pregiudizievoli per il fiduciante, le quali mettono in pericolo la concreta attuazione della pianificazione successoria da lui delineata.

Altro rischio, inoltre, può rilevarsi nel caso di inadempimento del fiduciario agli obblighi contenuti nel *pactum fiduciae*, in ragione, ad esempio, della disposizione dei beni in favore di soggetti terzi (violando l'incarico di conservazione e successivo ritrasferimento degli stessi): in queste situazioni, infatti, l'efficacia meramente obbligatoria del negozio fiduciario<sup>157</sup> e l'assenza di una sua opponibilità nei confronti dei terzi<sup>158</sup>, non garantiscono adeguatamente i beneficiari, i

---

<sup>155</sup> Visto il carattere di segretezza e informalità del negozio, inoltre, vi è chi ritiene che sia possibile anche modificare in un secondo momento la stessa indicazione del soggetto terzo beneficiario. Cfr. V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., p. 57 ss.

<sup>156</sup> *Ivi*, p. 60.

<sup>157</sup> Sull'efficacia obbligatoria dello strumento, cfr. R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., p. 3. Pertanto, «[f]acile la conclusione: gli strumenti fiduciari non consentono la piena emersione e l'efficacia reale del vincolo. Come scriveva Regelsberger il mezzo (la proprietà) eccede lo scopo (il programma), con quel che ne consegue. E solo la personale fiducia, non il diritto, può assicurare il risultato. Ma se bastasse la fiducia il diritto non sarebbe stato inventato»; così A. GENTILI, *Atti di destinazione e negozio fiduciario comparati con l'affidamento fiduciario*, cit., p. 141.

<sup>158</sup> Sulla inopponibilità della fiducia quale limite al suo utilizzo, *ex plurimis*, v. P. GALLO, *Il contratto fiduciario*, cit., pp. 59-61 e A. GENTILI, *Atti di destinazione e negozio fiduciario comparati con l'affidamento fiduciario*, cit., p. 140). *Contra*, in rappresentanza della ricostruzione minoritaria, v. G. PALERMO, *Autonomia negoziale e fiducia (breve saggio sulla libertà delle forme)*, in *Studi in onore di Rescigno*, V, Milano, 1998, p. 339 ss., il quale si professa favorevole alla trascrizione (e all'opponibilità) del patto fiduciario; vi è infine chi ritiene che il *pactum fiduciae* possa essere oggi

quali non possiedono rimedi reali per recuperare dai terzi quanto era stato loro destinato dal fiduciante. Tali aspetti, è evidente, non escludono in senso assoluto l'utilizzabilità del negozio fiduciario in chiave successoria, ma ne limitano significativamente l'efficacia; al più, si potrebbe precisare, tale operazione non verrà realizzata dal fiduciante, se non laddove possa ravvisarsi un pieno affidamento di questo nei confronti del fiduciario, e la volontà di conservare la segretezza dell'operazione negoziale.

Unitamente a quanto precisato, deve poi precisarsi che lo scarso utilizzo del negozio fiduciario (in generale, e non solo nella veste *post mortem* qui presa in esame) deriva anche dai suoi storici problemi ricostruttivi: si fa riferimento, in particolare, alla scarsa rispondenza della struttura del negozio fiduciario alla realtà della vita giuridica<sup>159</sup>, alla sua incompatibilità con alcuni principi immanenti dell'ordinamento<sup>160</sup>, nonché a tutti i dubbi disciplinari correlati alla sua mancata tipizzazione. Tutti questi elementi determinano ancora oggi perduranti incertezze negli interpreti e negli operatori giuridici: la conseguenza è che, nella prassi, i contraenti che intendano pianificare il passaggio generazionale del proprio patrimonio mediante schemi fiduciari *post mortem*, generalmente, in luogo del negozio fiduciario in chiave successoria, preferiranno utilizzare i *trusts inter vivos* successori o i vincoli di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ. con funzione successoria (figure sulle quali ci si soffermerà immediatamente di seguito).

## 11. (Segue) «Secondo schema»: il trust successorio per atto tra vivi

Si passi ora all'analisi dei *trusts* successori<sup>161</sup>, conosciuti anche come *family*

---

trascritto in forza del nuovo art. 2645-ter cod. civ. (cfr. R. DICILLO, voce *Atti e vincoli di destinazione*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, agg., t.1, Torino, 2007, p. 16).

<sup>159</sup> Per tutti, cfr. M. LUPOI, *Il contratto di affidamento fiduciario*, Milano, 2014, p. 56 ss.

<sup>160</sup> Si segnalano, ad esempio, le tradizionali resistenze al superamento del principio di tipicità dei diritti reali e alla configurazione di patrimoni separati, le possibili interferenze con i divieti di patti commissori e di patti successori, e via dicendo. Cfr. P. GALLO, *Il contratto fiduciario*, cit., pp. 37-38.

<sup>161</sup> Al riguardo, v. S. BARTOLI, *I trust ed il divieto dei patti successori, con particolare riguardo al c.d. Totten trust*, in *Trusts e att. fid.*, 2002, p. 207 ss.; A. DAMIANI, *Il trust e i principi di diritto successorio*, in *Gazz. not.*, 2012, p. 56 ss.; G. LONERO, *Il trust quale strumento alternativo al testamento*, in AA.VV., *I professionisti e il trust*, Atti del IV Congresso nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia", Milano, 2008, p. 25 ss.; M. LUPOI, *Trust e successioni mortis causa*, in *Jus*, 1997, p. 279 ss.; E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1075 ss.; A. PALAZZO, *I trusts in materia successoria*, in *Vita not.*, 1996, p. 671 ss.; C. ROMANO, *Gli effetti del trust oltre la morte del disponente: dal trust in funzione successoria al trust testamentario*, cit., p. 596 ss.; P. PICCOLI, *Trusts, patti successori, fedecommesso*, in I. BENEVENTI (a cura di), *I trusts in Italia oggi*, Milano, 1996, p. 133 ss.; A. PISCHETOLA, *Il trust quale strumento per la successione generazionale dell'impresa, in comparazione anche con i patti successori*, cit., p. 955 ss.; G. PORCELLI, *Successioni e trust*, Napoli,

*trusts*<sup>162</sup>, poiché strumento considerato ideale per pianificare il passaggio generazionale del patrimonio all'interno della famiglia. Al riguardo, può precisarsi, tra le varie funzioni realizzabili dal *trust* – il quale riproduce strutturalmente la fiducia italiana (ed il suo negozio fiduciario), distaccandosene però dal punto di vista disciplinare<sup>163</sup> – la sua configurazione in chiave successoria è davvero molto frequente nella prassi mercantile italiana, evocando profili e funzioni ampiamente adottate fin dalle sue origini. Come anticipato brevemente sopra, infatti, il *trust*, nella veste del suo precursore *use*, veniva originariamente utilizzato nel diritto inglese proprio per aggirare le limitazioni alla libertà testamentaria presenti nel Tardo Medioevo, nel quale, come noto, la *realty* non poteva essere trasmessa mediante testamento, dovendo essere devoluta al figlio maschio primogenito<sup>164</sup>; solo successivamente, poi, sono state ampliate le sue applicazioni ed i

---

2005; A. ZOPPINI-L. NONNE, *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, in *Tratt. breve succ. don.*, diretto da P. Rescigno e coordinato da M. Ieva, I, Padova, 2010, p. 160 ss.; D. HAYTON, *Parte prima: il trust come strumento di gestione dell'azienda di famiglia nel passaggio generazionale*, in *Contr. e impr.*, 2004, pp. 247-257; L.E. PERRIELLO, *I trust con funzione successoria*, in *Riv. giur. Mol. Sannio*, 3, 2017, p. 121 ss.; R. MONTINARO, *Successione mortis causa, pactum fiduciae e trust*, in *Tratt. succ. donaz. Bonilini*, II, Milano, 2009, p. 257 ss.; nonché CNN, Studio n. 219-2019/C, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, cit.

<sup>162</sup> La dottrina (v. A. PALAZZO, *Le donazioni. Artt. 769-809*, II ed., in *Comm. cod. civ. Schlesinger*, Milano, 2000, p. 697) li considera «lo strumento ottimale per la pianificazione familiare in quanto costituiscono una modalità di trasmissione della ricchezza tra vivi con effetto *post mortem* atta a garantire, anche dopo la morte, il mantenimento dell'unità del patrimonio di famiglia o a soddisfare i bisogni di successori economicamente e/o personalmente deboli».

<sup>163</sup> Sul punto, cfr. M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 4; C. GRASSETTI, *Trust anglosassone, proprietà fiduciaria e negozio fiduciario*, cit., p. 548; U. MORELLO, *Fiducia e trust*, cit., p. 17 ss.; A. GAMBARO, voce *Trust*, cit., p. 451 ss. e spec. pp. 454 e 457.

<sup>164</sup> Al riguardo, R. KERRIDGE, *Family Provision in England and Wales*, cit., p. 385 ss., evidenzia come «[t]he position immediately after the Norman Conquest in 1066 was not entirely clear, but it became established by the thirteenth century that realty could not be devised by will. All matters relating to realty came within the jurisdiction of the common law courts and, on death, realty passed directly to the deceased's heir, who was his eldest son, if he had one. There was no freedom of testation in relation to realty. Because those who held realty were not permitted to make wills devising it to the persons of their choice, they sought some way of by-passing the prohibition, and their legal advisers managed, during the later Middle Ages and after some experimentation, to create 'uses', the precursors of trusts». Più precisamente, A.J. OAKLEY, *Parker and Mellows: The Modern Law of Trusts*, IX ed., London, 2008 (cfr. 1, par. 1-002 ss.) precisa che «this inability could be circumvented by a landowner transferring any land which he wished to leave away from his heir to third parties during his lifetime; they would hold the land to the use of the intended beneficiary. This enabled the landowner to continue to derive the whole of the benefit from his land for as long as he lived; following his death, the third parties would automatically hold the land for and would normally convey it to the intended beneficiary». Sulla storia dello sviluppo dei *trusts*, v. A.W.B. SIMPSON, *A History of the Land*, II ed., Oxford, 1986, p. 200. Quanto alla letteratura italiana sui primi utilizzi dei *trusts*, v. R. PARDOLESI, *Trust, fiducie e contratto di affidamento fiduciario: omologazione contrattuale?*, cit., p. 504, nt. 5, e A. GAMBARO, voce *Trust*, cit., p. 459 ss.

connessi profili funzionali. Ai fini che interessano la presente analisi, ad ogni modo, deve prendersi in considerazione il solo *trust inter vivos* con finalità successorie<sup>165</sup>, ovvero il solo *trust* costituito per atto tra vivi seppur con obiettivi *post mortem*, poiché l'unico in grado di determinare un trasferimento immediato dei beni (con il proprietario/disponente ancora in vita) in favore del *trustee*, nell'ottica di beneficiare (indirettamente) uno o più soggetti terzi (nel caso in oggetto, coloro ai quali il disponente vorrebbe devolvere il proprio patrimonio dopo la sua morte). Si tratta, anche in questo caso, di applicazione del citato concetto di «fiducia romanistica», nella quale il *trustee* diviene pieno titolare dei beni, seppur destinati alla soddisfazione dell'interesse di un altro soggetto: in questo caso, però, i risultati programmati potranno essere raggiunti solo mediante la realizzazione di una serie di atti negoziali (atto unilaterale istitutivo del *trust*<sup>166</sup>; accettazione incarico del *trustee*; atti di dotazione del *trust*; atti di devoluzione ai beneficiari) tra loro funzionalmente collegati.

Oltre a determinare effetti liberali e destinatori<sup>167</sup>, però, siffatta struttura, determina un impatto differente rispetto al negozio fiduciario, risultando la stessa opponibile ai terzi, e producendo altresì effetti segregativi (sui beni conferiti) all'interno del patrimonio del *trustee*: viene infatti costituito un vero e proprio patrimonio separato, i cui beni non potranno essere aggredibili dai creditori del *trustee*, non entreranno nel regime patrimoniale di comunione legale, non cadranno nella sua successione *mortis causa*, e così via. Questo aspetto, è evidente, rende indubbiamente più sicura ed efficace una pianificazione successoria mediante *trusts*, stante le maggiori garanzie per il disponente contro possibili abusi del *trustee* e/o situazioni creditorie, devolutorie o successorie occorse a quest'ultimo. In particolare, siffatta «separazione» assoluta dei beni del *trustee* contro le vicende che possono colpirla (tra le quali anche la successione a causa di morte)<sup>168</sup> – specificamente indicata dalla Convenzione de L'Aja per il ricono-

<sup>165</sup> Configurazione che deve essere distinta dal *trust* testamentario [sul quale v. R. CALVO, *Il trust testamentario*, in R. CALVO-A. CIATTI (a cura di), *I contratti di destinazione patrimoniale*, cit., p. 405 ss.], e dai *trusts inter vivos solvendi causa* o con funzioni di garanzia o commerciali (cfr. M. GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, cit., p. 328).

<sup>166</sup> Sulla natura giuridica dell'atto istitutivo, tra gli altri, v. W.F. FRATCHER, voce *Trust*, cit., p. 3 ss.; M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 122 ss. Al riguardo, peraltro, deve segnalarsi l'autorevole opinione di J.H. LANGBEIN, *The contractarian Basis of the Law of Trusts*, cit., p. 637, sulla progressiva contrattualizzazione del *trust* [ricostruzione condivisa, tra gli autori italiani, anche da F. DI CIOMMO, *Per una teoria negoziale del trust (ovvero perché non possiamo farne a meno)*, in *Corr. giur.*, 1999, p. 630 ss.].

<sup>167</sup> Sugli effetti destinatori del *trust*, *ex multis*, v. V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., pp. 62-63; R. SICLARI, *Il trust nella Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985: un nuovo modello negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, 2000, p. 93 ss.

<sup>168</sup> È rilevante, in questo senso, «la singolare particolarità, che lo differenzia rispetto a tutti gli altri strumenti possibili, che i beni del *trust*, pur se appartenenti al patrimonio del *trustee*, non fanno parte della sua successione, risolvendo, in tal modo, una molteplicità d'interferenze con la

scimento dei *trusts*<sup>169</sup> – sembra essere il vero elemento discriminante del *trust* rispetto alle altre fattispecie fiduciarie analizzate in questa sede<sup>170</sup>; elemento che, è difficile negare, attribuisce al *trust* successorio *inter vivos* un significativo vantaggio competitivo rispetto alle altre configurazioni<sup>171</sup>, soprattutto laddove tra i beni conferiti sia ricompresa una azienda o delle partecipazioni societarie (in tali casi, infatti, mediante una adeguata tecnica redazionale, sembrerebbe possibile ridurre significativamente i rischi di liti ereditarie e la conseguente disgregazione del complesso produttivo).

D'altro canto, però, non possono parimenti non rilevarsi le specifiche criticità correlate all'utilizzo dello strumento con tali finalità. Lasciando perdere i frequenti abusi perpetrati mediante l'istituto del *trust*<sup>172</sup> (rispetto ai quali, però, dovranno operare le relative tecniche di tutela, come la frode alla legge o l'azione revocatoria<sup>173</sup>), la principale problematica connessa allo strumento è la

---

disciplina successoria, che negli altri contratti possono assumere toni aspri» (così V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., p. 62).

<sup>169</sup> Artt. 2 e 11, Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia in forza della legge del 16 ottobre 1989, n. 364, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Per interessanti riflessioni sul riconoscimento del *trust* in Italia, cfr. M. GRAZIADEI, *Recognition of common law trusts in civil law jurisdictions under the Hague Trusts Convention with particular regard to the Italian experience*, in L. SMITH (ed.), *Re-imagining the Trust. Trusts in Civil Law*, Cambridge, 2012, pp. 29-82.

<sup>170</sup> Cfr. V. PUTORTÌ, *Contratti post mortem*, cit., p. 799. Sul rapporto tra fiducia e *trust*, v. A. PALAZZO, *Successione, trust e fiducia*, in *Vita not.*, 1998, p. 770 ss.; P. PICCOLI, *I trusts e figure affini in diritto civile. Analogie e differenze*, in *Vita not.*, 1998, p. 785 ss.; N. LIPARI, *Fiducia statica e trusts*, in *Rass. dir. civ.*, 1996, p. 483 ss.; L. SANTORO, *Trust e fiducia*, in *Contr. e impr.*, 1995, p. 976 ss.; G. PALERMO, *Sulla riconducibilità del «trust interno» alle categorie civilistiche*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, p. 133 ss. Sul perimetro ambiguo della Convenzione, v. M. GRAZIADEI, *Recognition of Common Law Trust in Civil Law Jurisdictions Under the Hague Trust Convention with Particular Regard to the Italian Experience*, cit., p. 48-52; D.J. HAYTON, *The Developing European Dimension of Trust Law*, in *K.C.L.J.*, 10, 48, 1999, pp. 52-53; M. GIULIANO, *Trust e dintorni: la necessaria chiarezza*, in *Trusts e att. fid.*, 2017, pp. 483-504; P. MATTHEWS, *Trust, Trust di scopo o fondazione?*, in *Contr. e impr.*, 2004, pp. 275-281.

<sup>171</sup> L'efficienza dell'utilizzo dello strumento in chiave successoria viene evidenziata, tra i tanti, da E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1099; A. GAMBARO, *Il «trust» in Italia e in Francia*, in *Studi in onore di R. Sacco*, a cura di P. CENDON, I, Milano, 1994, p. 511 ss.; ID., *Problemi in materia di riconoscimento degli effetti dei trusts nei paesi di civil law*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1984, p. 93 ss.; G. IUDICA, *Fondazioni, fedecommeserie, trusts e trasmissione della ricchezza familiare*, cit., p. 81 ss.; A. ZOPPINI, *Fondazioni e trusts (spunti per un confronto)*, in *Giur. it.*, IV, 1997, c. 41 ss.; A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, cit., p. 427; M.R. MARELLA, *Il divieto di patti successori e le alternative convenzionali al testamento*, cit., p. 91.

<sup>172</sup> Per tutti, sul punto, v. A. BRAUN, *The risk of misusing trust*, in *European Review of Private Law*, 2016, p. 1120 ss., ed *ivi* ulteriore bibliografia.

<sup>173</sup> Da ultima, al riguardo, si veda Cass., 13 aprile 2021, n. 9703, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), avente ad oggetto la revocatoria di un *trust* costituito per esigenze familiari.

perdurante assenza di una legge italiana ad esso applicabile (salvo aderire ad isolate ricostruzioni che individuano l'art. 2645-ter cod. civ. quale legge italiana regolatrice dei trusts<sup>174</sup>). Giocoforza, l'unica scelta possibile per i contraenti è l'individuazione di una legge straniera finalizzata alla regolazione degli effetti del trust, con tutto quanto ne consegue in termini di: (i) variabilità strutturale<sup>175</sup>; (ii) difficoltà interpretative dei testi normativi esteri (redatti ovviamente in lingua straniera); (iii) adattamento delle disposizioni straniere all'ordinamento italiano ed ai suoi principi inderogabili<sup>176</sup>. Inoltre, il microcosmo normativo della Convenzione de L'Aja sul riconoscimento e l'attuazione dei trusts (reso tipico dalla legge di ratifica italiana) determina parimenti grande complessità in sede di interpretazione e applicazione dello strumento nell'ordinamento italiano: infatti, la violazione di uno dei principi immanenti del diritto successorio italiano dovrà innanzitutto essere accertata in astratto, nelle logiche dell'impianto normativo interno, dopodiché sarà ricondotta al perimetro disciplinare delineato dalla Convenzione<sup>177</sup> (con richiamo di una delle cd. clausole di salvaguardia in essa contenute, e disciplinate dagli artt. 13, 15 e 18 Convenzione).

In aggiunta a quanto detto, inoltre, deve evidenziarsi come, nell'ottica di realizzare un passaggio generazionale *inter vivos*, la versione di trust più diffusa all'estero (*revocable trusts*) determina rilevanti problemi giuridici nell'ordinamento italiano. Di questi, l'elemento che genera le principali incertezze è proprio la cd. revocabilità dello strumento (elemento che, in alcune indagini comparative, viene considerato dirimente per riconoscere ad uno strumento valenza

---

<sup>174</sup> Cfr. G. PETRELLI, *Trust interno, art. 2645 ter c.c. e «trust italiano»*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2016, pp. 167-184, il quale ritiene che, in seguito all'introduzione dell'art. 2645-ter cod. civ., l'Italia sia divenuto a tutti gli effetti un «trust country», ovvero un Paese-trust che presenta una sua legge interna in materia di trust. V. anche G. AMORE, *Criticità sistematiche e rilevanza normativa del trust nella «legge sul dopo di noi»*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 1197 ss. *Contra*, però, l'orientamento prevalente, che distingue tra loro tali istituti (*ex plurimis*, v. M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, cit., pp. 7-8; A. REALI, *I trusts, gli atti di assegnazione di beni in trust e la convenzione dell'Aja. parte prima: i principi generali*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2017, p. 408 ss.; G. SICCHIERO, *La responsabilità patrimoniale*, in *Tratt. dir. civ. Sacco*, 2, *Le obbligazioni*, Torino, 2011, pp. 222-223).

<sup>175</sup> A seconda della legge scelta, infatti, può profondamente variare la struttura del trust e la sua stessa disciplina (in materia di proprietà fiduciaria, di soggetto individuato come titolare dei beni in trust, ecc.). Sul punto, v. D. CLARRY, *Fiduciary Ownership and Trusts in a Comparative Perspective*, cit., p. 931 ss.

<sup>176</sup> Cfr. M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 8 ss. e A. VICARI, *La scelta della legge regolatrice dei trust: una questione di principia beneficiari*, in *Trusts e att. fid.*, 2011, pp. 364-376.

<sup>177</sup> In termini più precisi, deve rilevarsi che «la soluzione delle varie *quaestiones* attinenti ai trusts passi sempre per il tramite dei meccanismi di interpretazione delle fattispecie e di risoluzione delle controversie stabiliti dalla CAT, divenuti, in sostanza, sia pur in via indiretta, parte integrante del diritto privato domestico (al pari di quelli espressamente previsti dalla l. n. 218/1995)» (così A. REALI, *I trusts, gli atti di assegnazione di beni in trust e la convenzione dell'Aja. parte prima: i principi generali*, cit., p. 409).



di *will-substitute*<sup>178</sup>): la concessione di tale facoltà al disponente, infatti, oltre a non essere indiscriminatamente ammessa nella prospettiva comparativa, viene spesso contestata nell'ordinamento italiano, sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza (per più approfondite riflessioni sulla revoca e sui poteri di controllo che il disponente intende spesso riservarsi, si rinvia alla sezione seconda, nella quale tale configurazione verrà analizzata nello spettro del divieto di patti successori).

12. (Segue) «Terzo schema»: *il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. in chiave successoria. Sul suo utilizzo combinato con l'affidamento fiduciario*

L'assenza di una legge in materia di *trusts*, e le perduranti criticità correlate a tale strumento, non hanno arrestato il dibattito in materia di fiducia e destinazione, tanto che, circa un quindicennio orsono, il legislatore ha introdotto il vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ.<sup>179</sup>: con tale disposizione, seppur caratterizzata da una formulazione anomala (collocata nel libro VI del codice civile dedicato alla tutela dei diritti), si è così data piena legittimità a quelle destinazioni atipiche di beni, garantite da una trascrizione nei registri immobiliari con funzione di opponibilità verso i terzi.

Di tale strumento, però, in questa sede, si analizzerà solamente la configura-

---

<sup>178</sup> Sul punto, v. A. BRAUN e A. RÖTHEL, *Exploring Means of Transferring Wealth on Death: A Comparative Perspective*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, cit., p. 347; A. PALAZZO-A. SASSI, *Trattato della successione e dei negozi successori: 2. Negozi successori anticipatori*, Torino, 2012, p. 528 ss.; A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie in forma indiretta*, cit., p. 1113 ss.

<sup>179</sup> Per un primo orientamento bibliografico sul vincolo di destinazione, senza pretese di completezza, v. G. CIAN, *Riflessioni intorno ad un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Studi in onore di L. Mazzarrolli*, I, Padova, 2007, p. 81 ss.; A. ZOPPINI, *Destinazione patrimoniale e trust: raffronti e linee per una ricostruzione sistematica*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 721 ss.; R. DI RAIMO, *Considerazioni sull'art. 2645-ter c.c.: destinazioni di patrimoni e categorie dell'iniziativa privata*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 987 ss.; G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2007, p. 321 ss.; A. LUMINOSO, *Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2008, p. 993 ss.; G. OPPO, *Brevi note sulla trascrizione dell'atto di destinazione (art. 2645-ter c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2007, p. 1 ss.; U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, cit.; R. CLARIZIA, *L'art. 2645-ter c.c. e gli interessi meritevoli di tutela*, in *Studi in onore di G. Cian*, Padova, 2010, p. 548 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Negozi di destinazione, trust e negozi fiduciari*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Cian*, II, Padova, 2010, p. 2313 ss.; R.S. BONINI, *Destinazione di beni ad uno scopo. Contributo all'interpretazione dell'art. 2645-ter c.c.*, Napoli, 2015; G. PERLINGIERI, *Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Il foro nap.*, 2014, p. 54 ss.; R. QUADRI, *L'art. 2645-ter c.c. e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contr. e impr.*, 2006, p. 1717 ss.

zione bilaterale e traslativa (definita da parte della dottrina anche «dinamica», in contrapposizione a quella «statica»), nella quale il conferente trasferisce la proprietà del bene ad un attuatore, con l'incarico di realizzare gli obiettivi della destinazione: solo in questa, infatti, può ravvisarsi un rapporto fiduciario analogo a quelli sopra descritti, in ossequio al *modus operandi* della fiducia romanistica (di contro, nella configurazione unilaterale il bene rimarrà nella titolarità del conferente, il quale lo utilizzerà per le finalità della destinazione, oppure questo sarà gestito da un attuatore in forza di un contratto di mandato); parimenti, la sopra citata configurazione (bilaterale) sembra potersi adattare alle logiche individuate nella presente analisi, ovvero alla realizzazione di una pianificazione successoria, stante il fatto che i beni trasferiti all'attuatore, alla morte del conferente, non entreranno a far parte del patrimonio ereditario di quest'ultimo.

Sulla legittimità di un vincolo di destinazione bilaterale (e traslativo verso l'attuatore), peraltro, deve precisarsi, non vi è stata unanimità di vedute fin dalla sua introduzione: tale struttura, infatti, non è espressamente deducibile dal tenore letterale dell'art. 2645-ter cod. civ., il quale fa genericamente riferimento «agli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati [...] alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela [...]»; per questo motivo, in sede di prima lettura<sup>180</sup>, si è ritenuto ammissibile solo un vincolo di destinazione unilaterale (al quale associare eventualmente un incarico di mandato ad un terzo, senza alcun trasferimento effettivo della proprietà). Si è però consolidata la lettura contrapposta, e liberale<sup>181</sup>, a mente della quale, per una serie di motivi – tra i quali la terminologia adottata dal legislatore («conferente» e «beni conferiti») evocativa di effetti traslativi –, risulta fisiologico il trasferimento della proprietà del bene destinato dal conferente ad un attuatore.

---

<sup>180</sup> Cfr. F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Giust. civ.*, 2006, p. 174 e pp. 177-183, i cui ragionamenti sono stati accolti anche da Circolare n. 5 del 7 agosto 2006 dell'Agenzia del Territorio, in *Trusts e att. fid.*, 2007, p. 131 ss.

<sup>181</sup> Cfr. M. LUPOI, *Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust*, in *Riv. not.*, 2006, p. 170 ss.; A. GAMBARO, *Appunti sulla proprietà nell'interesse altrui*, in *Trusts e att. fid.*, 2007, p. 171 ss.; R. QUADRI, *L'art. 2645-ter c.c. e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., pp. 1722-1724; S. BARTOLI, *Riflessioni sul "nuovo" art. 2645-ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, in *Giust. civ.*, 2007, pp. 1303-1304; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 161 ss.; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2007, p. 1096 ss.; S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano, 2009, pp. 194-195 e p. 317; A. GAMBARO, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, cit., p. 420; U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, cit., pp. 87-109. Tale ricostruzione, inoltre, è stata talvolta considerata come l'unica ammissibile. V. Trib. Reggio Emilia, 22 giugno 2012, in *Trusts e att. fid.*, 2013, p. 57 ss.; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2013, inedito; Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2014, inedito. *Contra*, sull'ammissibilità del vincolo di destinazione autodichiarato, v. Trib. Genova, 11 dicembre 2012, in *Trusts e att. fid.*, 2013, p. 542 ss.; Trib. Ravenna, 4 aprile 2013, in *Trusts e att. fid.*, 2013, p. 632 ss.

Prima di concentrarsi sui vantaggi e sulle criticità connesse all'utilizzo di un vincolo ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ. in chiave successoria, deve effettuarsi una breve considerazione in merito alla situazione di titolarità determinantesi in capo all'attuatore (proprietario del bene, ma al tempo stesso incaricato di realizzare la destinazione determinata dal conferente). Al riguardo, infatti, tra gli interpreti, si è prospettata l'esistenza di un mandato<sup>182</sup> (eventualmente anche accompagnato da un *pactum fiduciae*<sup>183</sup>), di una proprietà condizionata o a termine<sup>184</sup>, di mera legittimazione a disporre<sup>185</sup> o di una nuova forma di proprietà conformata o funzionalizzata<sup>186</sup>. Gli argomenti a fondamento delle rispettive letture sono variegati: sembra però preferibile la ricostruzione da ultimo evidenziata, che ravvisa in capo all'attuatore una titolarità meramente strumentale (conformata o funzionalizzata), a mente della quale quest'ultimo dovrà eseguire l'incarico fiduciario ricevuto e realizzare la finalità destinataria originariamente delineata<sup>187</sup>.

Ebbene, in questa prospettiva, sembrerebbe altresì possibile trovare una collocazione sistematica al contratto di affidamento fiduciario<sup>188</sup>, qualificando in

<sup>182</sup> Cfr. U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 1101, secondo il quale, al trasferimento in favore dell'attuatore si collegherebbe «un contratto di mandato tra disponente e attributario, diretto ad assicurare al primo la necessaria cooperazione gestoria del secondo per tutti i profili non coperti dalle limitazioni funzionali derivanti alla situazione soggettiva dal vincolo di destinazione impresso ai beni». V. anche S. CERVELLI, *I diritti reali*, cit., p. 51.

<sup>183</sup> Cfr. M. D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa dal "conferente"*, in AA.VV., *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Milano, 2007, pp. 93-94.

<sup>184</sup> Cfr. M. BIANCA-M. D'ERRICO-A. DE DONATO-C. PRIORE, *L'atto notarile di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, Milano, 2006, p. 13.

<sup>185</sup> Cfr. M. D'ERRICO, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645-ter c.c.: prime riflessioni*, in AA.VV., *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Milano, 2007, p. 133.

<sup>186</sup> Cfr. S. BARTOLI, *Considerazioni generali*, in S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, Milano, 2014, pp. 46-48; A. GAMBARO, *Appunti sulla proprietà nell'interesse altrui*, cit., p. 169 ss.; R. QUADRI *L'art. 2645-ter c.c. e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., pp. 1737-1738.

<sup>187</sup> Sullo stretto rapporto tra fiducia e destinazione, cfr. M. BIANCA, *La fiducia rimediabile e la teorica della destinazione patrimoniale*, in AA.VV., *Il negozio di destinazione fiduciaria. Contributi di studio*, Milano, 2016, p. 29 ss. Evidenzia la crescente rilevanza di tale lettura, v. V. BARBA, *Trust successorio: tra responsabilità genitoriale e pianificazione ereditaria*, cit., p. 33. Sul tema, tra gli altri, v. G. AMADIO, *Negozio fiduciario e destinazione patrimoniale*, cit., pp. 3-5; G. ROJAS ELGUETA, *Il "contratto fiduciario di destinazione" e la protezione patrimoniale del fiduciante*, in AA.VV., *Il negozio di destinazione fiduciaria. Contributi di studio*, Milano, 2016, p. 75 ss.

<sup>188</sup> Si rinvia *infra*, alle note seguenti, per un inquadramento dottrinale del contratto di affidamento fiduciario.

questo modo l'incarico conferito all'attuatore/affidatario (il quale dovrà così eseguire il programma delineato per rispettare la destinazione citata<sup>189</sup>). I due strumenti (vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ. e affidamento fiduciario), infatti, per quanto strutturalmente e nominalmente difformi (il primo costituisce un vincolo sul bene, instaurando un nesso rilevante tra questo e alcuni interessi sottostanti; il secondo disciplina la situazione giuridica soggettiva spettante al soggetto interposto), sembrano operare efficientemente in chiave combinata<sup>190</sup>, realizzando una destinazione patrimoniale connotata da traslatività degli effetti e da una predeterminazione degli obblighi attuativi. Giocoforza, nella logica di una possibile pianificazione successoria con effetti *post mortem*, l'attuatore/affidatario sarà chiamato ad eseguire le devoluzioni a causa di morte predisposte dal disponente/affidante, ottenendo anche la tanto ricercata opponibilità nei confronti dei terzi (vista la trascrizione del vincolo di destinazione ai sensi dell'*art. 2645-ter* cod. civ.).

Precisati tali aspetti sulla titolarità dell'attuatore, e ritornando sulla struttura dello schema negoziale prospettata (costituzione mediante atto tra vivi del vincolo con finalità successorie *post mortem*), può a questo punto chiarirsi che: (i) si tratta di configurazione differente dalla cd. destinazione testamentaria, ovvero effettuata mediante testamento, considerata tra l'altro invalida dalla giurisprudenza di merito<sup>191</sup>; (ii) non viene realizzata una auto-destinazione (anch'essa vie-

---

<sup>189</sup> Cfr. A. GAMBARO, *La posizione soggettiva dell'affidatario fiduciario e la segregazione patrimoniale*, cit., p. 155.

<sup>190</sup> Un avallo testuale a questa ricostruzione (che combina il vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ. e il contratto di affidamento fiduciario) può ricavarsi dall'*art. 1* comma 3 della legge n. 112/2016, il quale fa riferimento espresso alla «costituzione di *trust*, di vincoli di destinazione di cui all'*art. 2645-ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario». Favorevole a tale ricostruzione anche A. GAMBARO, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, cit., p. 429: «[i]n tal modo si disegna una sequenza per cui la situazione dei beni affidati deriva dalla imposizione su di essi del vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter*, rispetto ai quali il contratto di affidamento fiduciario detta regole relative alla loro gestione e quindi relative agli obblighi del gestore, il tipo di progetto da perseguire in favore delle persone con disabilità grave, gli obblighi di rendicontazione, etc.». Permarranno, però, in ogni caso, delle difficoltà nel rapporto tra programma negoziale e sistema pubblicitario, nei casi di «gestione dinamica» (*ivi*, pp. 429-430). D'altro canto, viene invece rilevato come la destinazione si allinei all'affidamento fiduciario laddove il vincolo di destinazione in oggetto sia caratterizzato da effetto traslativo, con cui si attribuisce il bene destinato ad un soggetto terzo (gestore). Cfr. A. GENTILI, *Atti di destinazione e negozio fiduciario comparati con l'affidamento fiduciario*, cit., p. 141; R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., p. 7. V. infine G. AMADIO, *Negozio fiduciario e destinazione patrimoniale*, cit., p. 4, il quale prospetta la regolamentazione del rapporto obbligatorio tra disponente e soggetto interposto mediante negozio fiduciario.

<sup>191</sup> V. Trib. Roma, 18 maggio 2013, n. 10975, in *Fam. dir.*, 2013, p. 783, con nota di R. CALVO, *Vincolo testamentario di destinazione: il primo precedente dei tribunali italiani*. Tra gli altri, si vedano poi le riflessioni di V. BARBA, *Disposizione testamentaria di destinazione*, in *Foro nap.*, 2, 2016, p. 325 ss.; A. AZARA, *La disposizione testamentaria di destinazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2014, p. 86 ss. Sulla questione, v. anche E. MOSCATI, *Il testamento quale fonte di vincoli*

tata), stante gli interessi spettanti ad uno o più terzi beneficiari; (iii) sembra in ogni caso ravvisabile una funzione liberale, seppur indiretta, tra disponente e beneficiari (titolo che, per la lettura preferibile<sup>192</sup>, sarà in grado di sostenere interamente i profili causali della struttura negoziale realizzata).

Se però, *prima facie*, una tale costruzione sembrerebbe superare tutte le problematiche connesse all'utilizzo di *trusts* successori (correlate alla scelta di una legge regolatrice estera, ai profili di compatibilità dello strumento nell'assetto italiano, e via dicendo), sono egualmente ravvisabili alcune criticità ricostruttive e specifiche restrizioni nella determinazione del suo campo di applicazione<sup>193</sup>.

Innanzitutto, quanto a quest'ultime, è testuale la limitazione connessa all'oggetto del vincolo di destinazione: il testo normativo a questo dedicato, infatti, richiama ed ammette una destinazione di soli beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri; la conseguenza più evidente è che sono esclusi i beni mobili non iscritti in pubblici registri, tra cui il denaro (bene ampiamente presente nei patrimoni cospicui, rispetto ai quali tali pianificazioni sono più diffuse); questo, in sostanza, non potrà essere oggetto di vincolo di destinazione in chiave *post mortem* (seppur, di contro, ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ., potrà prevedersi la devoluzione dei frutti ottenuti mediante i beni destinati).

In secondo luogo, inoltre, non è ben chiaro se l'obiettivo della pianificazione *post mortem* sia compatibile con il parametro di meritevolezza delineato dall'art. 2645-ter cod. civ.<sup>194</sup> (stante la sua prevalente riconduzione a fini di pubblica utilità<sup>195</sup>), rispetto al quale si è riproposta la discussione (già effettua-

di destinazione, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 253 ss.; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, p. 384 ss.; S. PEPE, *Il vincolo di destinazione in funzione successoria*, in *Riv. not.*, 6, 2017, pp. 1144-1155.

<sup>192</sup> D'altronde, come la miglior dottrina evidenzia al riguardo (U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 54), «l'art. 2645-ter non intende creare una nuova fattispecie negoziale caratterizzata da un'ipotetica ed imprecisata "causa destinataria", ma prevedere e disciplinare una volta per tutte un *effetto* che l'autonomia privata può raggiungere: tuttavia per il prodursi di tale effetto, che consiste nell'imposizione su beni determinati – immobili, mobili registrati e, si ritiene, titoli di credito nominativi – di un vincolo reale di destinazione, con separazione degli stessi beni dal restante patrimonio del disponente o dell'attuatore, è indispensabile che vi sia una causa idonea a sorreggerlo».

<sup>193</sup> Per interessanti riflessioni sulla limitazione temporale di efficacia del vincolo di destinazione in chiave successoria, si rinvia a A. ZOPPINI-L. NONNE, *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, cit., p. 174 ss.

<sup>194</sup> Sulla questione, S. PEPE, *Il vincolo di destinazione in funzione successoria*, cit., p. 1116-1162; A. ZOPPINI-L. NONNE, *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, cit., pp. 178-181. Non rileva problemi al riguardo, M. IEVA, *La trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche (art. 2645-ter c.c.) in funzione parasuccessoria*, in *Riv. not.*, 2009, pp. 1297-1298.

<sup>195</sup> È bene precisare infatti che, sul punto, la lettura (preferibile) che ammette una destinazione atipica *post mortem* ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ. si pone in contrasto con un ampio orienta-

ta con riferimento all'art. 1322 cod. civ.) sulla necessità di una valutazione in positivo o in negativo<sup>196</sup>: sembra preferibile l'accoglimento della prima di esse (valutazione in positivo), così volta alla individuazione di una finalità apprezzabile per l'ordinamento giuridico (oltre che alla mancata violazione di norme imperative); l'esito di tale giudizio valutativo, però, non può negarsi, rischia di rendere permanentemente incerta la produzione degli effetti del negozio in chiave *post mortem* e della pianificazione mediante questo realizzata (per quanto si tratti, in verità, di incertezza correlata a tutte le destinazioni atipiche di cui alla disposizione dell'art. 2645-ter cod. civ.), costituendo un rilevante ostacolo all'utilizzo dello strumento in chiave successoria<sup>197</sup>.

Infine, può concludersi, non sembrano superabili le criticità connesse: (a) alla cessazione degli effetti dell'incarico fiduciario per decadenza o rinuncia dell'attuatore; e (b) alla caduta dei beni nella successione *mortis causa* dell'attuatore al momento del suo decesso (ove si tratti ovviamente di persona fisica). Non avendo infatti il legislatore disposto diversamente per i due casi citati, non sembra possibile ammettere ricostruzioni differenti da quelle che determinano, rispettivamente: un diritto alla restituzione degli stessi in favore del conferente in caso di decadenza o rinuncia all'incarico (dell'attuatore); e l'entrata nel patrimonio ereditario dell'attuatore nel caso di apertura della sua successione *mortis causa*<sup>198</sup> (seppur, occorre precisare, nel caso da ultimo citato, si sostiene in dot-

---

mento degli interpreti (cfr. per tutti, A. DE DONATO, *Il negozio di destinazione nel sistema delle successioni a causa di morte*, in M. BIANCA (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, Milano, 2007, p. 42 ss.; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, Trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, p. 215 ss.) che tende a riconoscere un carattere di specialità a tale meritevolezza, come riferibile solamente a persone con disabilità o pubbliche amministrazioni e correlata ad interessi sociali o di pubblica utilità; il nuovo strumento negoziale, secondo siffatto orientamento, sarebbe utilizzabile sostanzialmente nei settori della istruzione, della formazione, della tutela dell'ambiente, dell'assistenza sociale e sanitaria, della ricerca, ecc. Per una ricostruzione del dibattito sul punto, cfr. U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 59 ss.

<sup>196</sup> Sulla coincidenza tra i giudizi in negativo e in positivo, cfr. G.B. FERRI, *Ancora in tema di meritevolezza di interesse*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1979, p. 8 ss. Per una netta distinzione tra di essi, per tutti, P. BARCELONA, *Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici*, Milano, 1969, p. 218 ss. Sulla valutazione di meritevolezza di un vincolo costituito in favore dei due figli, per la durata di tutta la loro vita, si veda Trib. Brescia, 17 luglio 2020, n. 1440, in <https://www.dirittobancario.it/art/vincolo-destinazione-dei-beni-e-inopponibilita-alla-banca-creditrice/>.

<sup>197</sup> Cfr. A. ZOPPINI-L. NONNE, *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, cit., p. 189.

<sup>198</sup> *Contra*, A. BARBA, *Fiducia a scopo assistenziale e contratto plurilaterale*, cit., p. 638 ss.; F. ALCARO, *Il programma contrattuale: l'attività dell'affidatario fiduciario e i rapporti fra le parti*, in AA.VV., *Contratti di convivenza e contratti di affidamento fiduciario quali espressioni di un diritto civile postmoderno*, cit., p. 164; M. LUPOI, *Le ragioni della proposta dottrinale del contratto di affidamento fiduciario; la comparazione con il trust*, in AA.VV., *Contratti di convivenza e contratti di affidamento fiduciario quali espressioni di un diritto civile postmoderno*, cit., p. 132 ss., i quali so-

trina che il bene, entrato nel patrimonio degli eredi, rimarrebbe vincolato alla realizzazione degli scopi delineati del vincolo<sup>199</sup>). D'altronde, ai sensi della disposizione di cui all'art. 2645-ter cod. civ. e della sua efficacia pubblicitaria, potrà ravvisarsi solamente una opponibilità del vincolo di destinazione verso i terzi, e non una vera e propria segregazione (stante l'assenza di una espressa indicazione legislativa che riconosca loro tali effetti). Non possono al contempo accogliersi le considerazioni effettuate da alcuni interpreti sulla possibilità di derogare alle citate regole mediante il contratto di affidamento fiduciario: la sua origine dottrinale<sup>200</sup>, e la perdurante assenza di una disciplina giuridica civilistica per tale contratto (il quale deve ancora considerarsi atipico<sup>201</sup> ma *nominato*<sup>202</sup>), infatti, non per-

---

stengono che la vicenda debba considerarsi insensibile sia alla morte dell'affidante sia alla morte dell'affidatario. Quanto a tale ultimo profilo, M. LUPOI, *Le ragioni della proposta dottrinale del contratto di affidamento fiduciario; la comparazione con il trust*, cit., pp. 132-133, precisa che «[l']affidatario fiduciario, mai concepito quale schermo o prestanome [...] è un fiduciario in senso proprio, legato al programma a vantaggio dei beneficiari e non alla mutevole volontà dell'affidante [...]. Il rapporto nascente dal contratto di affidamento fiduciario è allora insensibile non solo alla morte dell'affidante, ma anche alla morte dell'affidatario, per effetto della quale il titolo conformato passa a chi sostituisca quest'ultimo nell'ufficio: l'orientamento impresso ai beni e la strutturazione dei relativi poteri svalutano l'identità soggettiva di chi nel corso del tempo svolga la funzione. L'affidatario fiduciario ha accettato la clausola contrattuale in forza della quale ha consentito che il garante del contratto o lo stesso affidante finché vivo e capace o i beneficiari o alcuni fra essi possano operare sul fondo affidato, trasferendolo per esempio a altro affidatario fiduciario e, ancora di più, possano operare sulla sua posizione contrattuale, cedendola al nuovo affidatario. Opera di diritto, quindi, non solo il trapasso dei diritti sui beni, ma altresì il trapasso della posizione contrattuale ed è questo che consente al rapporto contrattuale di rimanere sempre in vita, pur nel mutare dei soggetti [...]».

<sup>199</sup> Cfr. S. PEPE, *Il vincolo di destinazione in funzione successoria*, cit., pp. 1138-1139 (e *ivi* ulteriori riferimenti bibliografici). Per alcuni ragionamenti sul punto, v. anche A. ZOPPINI-L. NONNE, *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, cit., p. 176. Con riguardo alla permanenza del vincolo in caso di successione *mortis causa* del conferente ancora nella titolarità del bene (in caso di vincolo non traslativo), v. A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 47; M. IEVA, *La trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche (art. 2645-ter c.c.) in funzione parasuccessoria*, cit., p. 1295.

<sup>200</sup> La fattispecie viene attribuita alla paternità di M. LUPOI, *Il contratto di affidamento fiduciario*, cit.; ID., *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, cit.; ID., *L'affidamento fiduciario nella vita professionale*, Milano, 2018; ID., *Il contratto di affidamento fiduciario*, in *Riv. not.*, 2012, pp. 513-523.

<sup>201</sup> Sull'affidamento fiduciario, *ex multis*, v. le sopra citate opere di M. Lupoi; cfr. inoltre A. VICARI, *L'affidamento fiduciario quale contratto nominato: un'analisi realistica*, in *Contratti*, 3, 2018, p. 357 ss.; F. ALCARO, *Gestioni e affidamenti fiduciari: appunti (poteri, attività, destinazioni)*, in *Vita not.*, 2, 2014, p. 711 ss.; V. ROPPO, *Contratto di affidamento fiduciario e "valore di garanzia" dei beni*, in *Riv. not.*, 2012, p. 1243 ss. Sull'affidamento fiduciario come categoria ordinante, cfr. R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., p. 1-36.

<sup>202</sup> Per la prima volta dalla legge 22 giugno 2016, n. 122, cd. legge sul "Dopo di noi" (la quale introduce esclusivamente un quadro di agevolazioni fiscali). Precisamente, il richiamo della citata

mettono di riconoscergli peculiari effetti giuridici, né tantomeno la possibilità di derogare a principi inderogabili dell'ordinamento, qual è il principio di garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ. Giocoforza, all'affidamento fiduciario, in qualunque veste ricostruito, non potrà essere riconosciuta alcuna opponibilità<sup>203</sup> o segregazione/separazione patrimoniale, non potendo l'autonomia privata derogare a siffatti effetti legali.

In conclusione, per quanto nella logica di una pianificazione successoria a mezzo di schema fiduciario *inter vivos* (con effetti *post mortem*) sarebbe opportuno l'utilizzo di istituti giuridici di diritto interno (differenti dai *trusts*<sup>204</sup>), anche il vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ. (eventualmente combinato con un affidamento fiduciario), alla pari del negozio fiduciario, continua a presentare numerose problematiche interpretative e/o applicative, le quali ne limitano sostanzialmente la diffusione<sup>205</sup>.

### 13. *Sull'esigenza di una legge sulla «fiducia» (anche successoria): brevi spunti in ottica de iure condendo*

Chiariti i vari schemi fiduciari realizzabili (con le rispettive criticità), e rilevato il principale utilizzo dello strumento del *trust* (con finalità successorie)<sup>206</sup>,

---

legge al contratto di affidamento fiduciario sembrerebbe essere, al più, un mero rinvio agli accordi fiduciari in generale (v. A. REALI, *Conflitto di interessi genitori-figli, trust e "mandato fiduciario" tra omissioni di giudizio ed errori di diritto*, cit., p. 289), riconosciuti talvolta dalla prassi o dalla giurisprudenza. Per un commento sulla legge 'Dopo di noi' (e sulle agevolazioni fiscali da questa introdotte), tra gli altri, v. A.C. DI LANDRO, *La destinazione patrimoniale a tutela dei soggetti deboli. Riflessioni sulla l. 22 giugno 2016 n. 112 in favore delle persone con disabilità grave*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1, 2017, p. 57 ss. Cfr. CNN, Studio n. 38-2020/T, *Il contratto di affidamento fiduciario e fiscalità indiretta: dalla traslatività alla 'funzionalità'*, est. A. Pischetola, approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 14 maggio 2020, pp. 1-16.

<sup>203</sup> Cfr., per tutti, A. GAMBARO, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, cit., p. 429. *Contra*, M. LUPOI, *Le ragioni della proposta dottrinale del contratto di affidamento fiduciario; la comparazione con il trust*, cit., p. 131 ss.

<sup>204</sup> Per alcune considerazioni di carattere generale sulle figure, v. R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., pp. 1-36.

<sup>205</sup> Infatti, «[è] pur vero che l'autonomia del disponente potrebbe concretarsi in un'esposizione analitica e tendenzialmente compiuta delle regole di gestione del patrimonio e delle evenienze cui questa è suscettibile di soggiacere: è però altrettanto evidente che la ricerca e stesura delle suddette regole aumenterebbero i costi c.d. transattivi dell'istituto e, soprattutto, anche la responsabilità del consulente e del notaio. La soluzione che poggia sull'interpretazione analogica non offre un terreno sicuro di approdo per il disponente; la varietà di opinioni prospettabili sui singoli quesiti ed i tempi di formazione che necessariamente si impongono per disporre di un consolidato orientamento giurisprudenziale fanno sì che l'incertezza sia destinata a durare a lungo»; così A. ZOPPINI-L. NONNE, *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, cit., p. 193.

<sup>206</sup> D'altronde, «è naturale che, per supplire alla inerzia del legislatore, la prassi professionale si



non può che ribadirsi a questo punto la necessità per l'ordinamento italiano di dotarsi di un modello di fiducia idoneo a soddisfare le innumerevoli (e meritevoli) esigenze in gioco (tra le quali quella successoria). D'altronde, non si comprende il motivo per cui un sistema giuridico dalla grande tradizione, qual è quello italiano, debba affidarsi a schemi negoziali esteri (*trust*), con applicazione di leggi straniere, nell'ottica di realizzare operazioni fiduciarie di questo tipo (ma non solo). In altri termini, non è ben chiaro perché l'ordinamento italiano debba farsi carico di utilizzare leggi ed istituti stranieri per soddisfare meritevoli esigenze, con tutto quanto ne consegue in termini di incertezza giuridica<sup>207</sup>, costi transattivi<sup>208</sup> e compatibilità con principi generali e ordine pubblico interno.

Si tratta, in verità, di interrogativi per nulla nuovi<sup>209</sup>; basti pensare che, già

---

sia progressivamente orientata verso il *trust*, tecnica negoziale ad un tempo di separazione e di trasmissione parasuccessoria dei patrimoni. Rispetto alle tradizionali soluzioni, la duttilità strutturale della figura, modellabile dal disponente in funzione del concreto assetto organizzativo dell'impresa e della specifica composizione della compagine familiare, la snellezza della gestione e la segregazione del *trust fund*, insensibile alle vicende personali e patrimoniali del *trustee*, consentono, se adeguatamente coniugate, soluzioni operative suscettibili di realizzare un armonioso contemperamento tra i diversi interessi in giuoco»; così R. SICLARI, *Trust e passaggio generazionale di impresa*, cit., p. 35. Cfr. M. GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, cit., pp. 327-328.

<sup>207</sup> D'altronde, il processo di valutazione di compatibilità del modello nel sistema italiano non è per nulla agevole. Infatti, «[i]n the process of recognition one faces two major problems: *depeçage* and conflict with mandatory laws including rules of so called *ordre public*. *Depeçage*, i.e. various legal orders governing respective parts of the trust as a consequence of the connection with various connecting factors corresponding with various connecting objects matters (family rights, personal and proprietary effects of marriage, succession rights etc.), may lead to controversy of the effects of such situations. Mandatory rules of the forum may limit or even exclude the effects of the foreign law applied to the trust»; così L. TICHÝ, *Recognition of a Trust as a Specific Problem in Private International Law*, cit., pp. 1183-1184.

<sup>208</sup> Sul punto, M. GRAZIADEI, *Recognition of common law trusts in civil law jurisdictions under the Hague Trusts Convention with particular regard to the Italian experience*, cit., pp. 78-79: «[t]o a certain extent, the use of foreign laws to set up trusts in Italy creates a division within the legal professions. There are those who can invest in acquiring a sufficient degree of knowledge of the foreign law to be able to make use of it for the purposes described above, and those who are still not in the same position. The division today is less serious than it was ten years ago because the amount of knowledge about foreign trust laws, and about the techniques involved in setting up a trust in Italy, is by now substantial, and it is by and large accessible in Italian. Nonetheless, this impressive development still does not close the gap between those with first-hand knowledge of the foreign sources and those who have only derivative knowledge on the basis of Italian materials such as translations and commentaries. This brings us back to the lucid remark made by the Italian delegate to the Hague Convention, who highlighted how full party autonomy in the selection of the applicable law could have been 'too costly', in terms of adapting the local legal landscape to the law applicable to 'purely internal trusts'. It is only fair to recognize that this point goes to the heart of the matter, although many professionals have decided to sustain these costs».

<sup>209</sup> Per alcune riflessioni sulle motivazioni che hanno ostacolato l'introduzione di uno strumento fiduciario nazionale, v. A. ZOPPINI, *Introduzione*, cit., p. 16.

ottant'anni orsono, Cesare Grassetti si augurava che «nella riforma in corso del nostro sistema di diritto privato [...] si [tenesse, nda] presente, o almeno [si considerasse, nda], l'opportunità»<sup>210</sup> di introdurre una legge sulla fiducia. Valutazione che sì, in passato, meritava approfondite riflessioni, sui pro e contro correlati a tale scelta; al giorno d'oggi, di converso, a seguito della sottoscrizione da parte dell'Italia della Convenzione de L'Aja sul riconoscimento dei *trusts* e della sua ratifica con specifica legge, ed alla luce di tutte le problematiche interpretative sorte (testimoniabili dalla letteratura sconfinata sul tema), l'introduzione di una tale novella non sembra più solo opportuna, ma urgente<sup>211</sup>. D'altronde, in termini di politica del diritto, nell'ottica di evitare tali criticità, delle due l'una: o si introduce una legge regolatrice interna sui *trusts*, oppure si regolamenta un nuovo istituto alternativo a questi ultimi, ma egualmente idoneo al raggiungimento di tali risultati (come accaduto in questi ultimi anni in Francia, Romania, Ungheria, Repubblica Ceca<sup>212</sup>); solo in questo modo potrà evitarsi il dislocamento di ricchezze nei Paesi dotati di tali legislazioni<sup>213</sup>. Si vuole anche chiarire: non si tratta di entrare nel «mercato» delle norme giuridiche, introducendo agevolazioni di qualunque tipo per attrarre capitali; si tratta, invece, di introdurre una legislazione interna che soddisfi finalmente determinate esigenze ed interessi meritevoli di tutela.

Ad ogni modo, i tentativi di riforma legislativa in Italia sono stati numerosi<sup>214</sup>, per tutti gli istituti richiamati nei precedenti paragrafi<sup>215</sup>, e quindi sia

---

<sup>210</sup> Cfr. C. GRASSETTI, *Trust anglosassone, proprietà fiduciaria e negozio fiduciario*, cit., p. 548 ss. Cfr. anche G.M. PALLICCIA, *Trusts testamentari inglesi riferentisi a beni siti in Italia*, in *Foro it.*, IV, 1933, c. 35 ss.

<sup>211</sup> Sull'esigenza di introdurre una legge sulla fiducia, *ex multis*, v. G. IACCARINO, *L'opportunità di un contratto di fiducia tipico*, in *Notariato*, 1, 2014, pp. 35-49.

<sup>212</sup> Cfr. A. BRAUN, *The Risk of 'Misusing' Trusts: Some Lessons from the Italian Experience*, cit., pp. 1119-1120.

<sup>213</sup> In particolare, a fronte di determinati conflitti del *trust* con il sistema civilistico, «sta l'alternativa che i circoli finanziari francesi hanno posto al patrio legislatore e che suona press'a poco così: se noi non abbiamo il *trust* e gli angloamericani sì, e se inoltre i loro *trust* possono essere riconosciuti e produrre effetti anche da noi, si creerà un incentivo a trasferire la gestione delle ricchezze francesi a Londra o a New York, ove esse possono essere gestite con strumenti più flessibili e snelli di quelli che noi possediamo; pertanto prima di ratificare la Convenzione de L'Aja, occorre che anche la piazza di Parigi sia dotata della possibilità di ricorrere alla figura del *trust*. Se così è, bisognerebbe essere consapevoli che qualunque ostilità dei giuristi verso le implicazioni della disciplina del *trust* è una battaglia perduta in partenza»; così A. GAMBARO, voce *Trust*, cit., p. 469.

<sup>214</sup> Cfr. M. FOCOSI, *Analisi delle iniziative per introdurre il trust (o istituti analoghi) nella legislazione italiana*, in AA.VV., *Autonomia privata e affidamenti fiduciari*, Torino, 2012, p. 101 ss.

<sup>215</sup> Si vedano, al riguardo: (i) disegno di legge n. 5494 presentato alla Camera dei Deputati in data 4 dicembre 1998, concernente norme in materia di *trust* a favore di soggetti portatori di handicap; (ii) disegno di legge n. 489 (d'iniziativa dei senatori Barbolini e Pegorer) comunicato

nell'ottica di introdurre una legge sulla fiducia, sul *trust* o sull'affidamento fiduciario, sia in chiave di modifica dell'istituto dell'art. 2645-ter cod. civ.; i risultati sono stati però modesti, vista la sola introduzione della già citata legge sul «Dopo di noi» (legge 22 giugno 2016 n. 122), la quale presenta esclusivamente profili fiscali. Da ultimo, deve infine segnalarsi l'importante disegno di legge delega, di iniziativa governativa, n. 1151, comunicato alla presidenza del Senato della Repubblica (XVIII Legislatura) il 19 marzo 2019, ed avente ad oggetto la delega

---

alla presidenza del Senato della Repubblica il 12 maggio 2008 (XVI Legislatura), avente ad oggetto l'istituzione del *trust* di diritto italiano; (iii) disegno di legge n. 854 (d'iniziativa della senatrice Leddi) comunicato alla presidenza del Senato della Repubblica il 26 giugno 2008 (XVI Legislatura), in tema di disciplina tributaria del *trust*; (iv) proposta di legge n. 1471 (d'iniziativa del deputato Migliori) presentata alla Camera dei Deputati il 10 luglio 2008 (XVI Legislatura), avente ad oggetto la disciplina dei *trust* istituiti in favore di persone portatrici di *handicap*; (v) disegno di legge delega di iniziativa governativa, d.d.l. n. 2284 presentato nel 2010 al Senato della Repubblica (XVI Legislatura) dal Ministro della Giustizia (Delega al Governo per apportare modifiche al codice civile in materia di disciplina della fiducia e del contratto autonomo di garanzia, nonché modifica della disciplina dell'adempimento, della clausola penale, della conclusione del contratto e del codice del consumo in materia di disciplina del credito al consumo), con l'obiettivo rispondere all'«esigenza di allineamento dell'ordinamento interno rispetto ai principi del diritto comunitario in corso di consolidamento. Al riguardo è necessario rammentare il *Draft Common Frame of Reference* del 2009, elaborato su richiesta della Commissione europea e con il concorso di autorevoli studiosi italiani, che precisa fin nei dettagli la disciplina applicabile alle ipotesi di titolarità fiduciaria» (in questi termini, la relazione al d.d.l.; sul disegno di legge, si vedano le considerazioni di A. REALI, *Un modello di trust conforme all'ordinamento italiano: il trust senza l'equity*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2011, pp. 206-209); disegno di legge comunitaria 2010, n. 270 del 2011 (A.S. 2322-A), approvato dalla Commissione Politiche dell'Unione Europea il 18 gennaio 2011, il quale, all'art. 11 (poi eliminato dal testo della legge 15 dicembre 2011 n. 217), comma 6, lett. a, definiva il contratto di fiducia come «contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili»; (vi) disegno di legge comunitaria 2010, n. 270 del 2011 (A.S. 2322-A) al Senato della Repubblica (XVI Legislatura), il quale, all'art. 11 (poi eliminato dal testo della legge 15 dicembre 2011, n. 217), comma 6, lett. a, definiva il contratto di fiducia come «contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili»; (vii) la proposta di legge alla Camera dei deputati (XVI Legislatura), n. 4554 del 27 luglio 2011 (di iniziativa del deputato Cambursano), volta ad introdurre il capo IX-bis del titolo III del libro quarto del codice civile, concernente il contratto di fiducia; (viii) disegno di legge n. 2979 (d'iniziativa dei senatori Pedica e Carlino) comunicato alla presidenza del Senato della Repubblica (XVI Legislatura) il 19 ottobre 2011, avente ad oggetto alcune modifiche alla disciplina dei vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ.; (ix) disegno di legge n. 1826 (d'iniziativa dei senatori Cuomo, Lumia, Giacobbe e Saggese) comunicato alla presidenza del Senato della Repubblica (XVII Legislatura) il 19 marzo 2015, avente ad oggetto l'introduzione del capo IX-bis del titolo III del libro IV del codice civile, recante disposizioni in materia di contratto di fiducia; (x) disegno di legge n. 1452 (d'iniziativa della senatrice Riccardi) comunicato alla presidenza del Senato della Repubblica (XVIII Legislatura) il 5 agosto 2019, concernente disposizioni sul negozio di affidamento fiduciario.

al Governo per la riforma del Codice civile: ebbene, anche in quest'ultimo, si apriva ancora una volta alla possibilità di definire le modalità di costituzione e funzionamento del *trust* e degli altri contratti di affidamento fiduciario. L'ennesimo tentativo infruttuoso, si potrebbe aggiungere; questa volta, però, forse in ragione delle contingenze eccezionali (alla stregua di vere e proprie cause di forza maggiore) verificatesi nella XVIII Legislatura.

Sicché, l'introduzione di una legge sulla fiducia e/o sul *trust* continua a suscitare grande interesse, divenendo man mano che passa il tempo sempre più urgente: questo, in verità, dovrebbe essere il principale approdo a cui la civilistica italiana dovrebbe aspirare nei prossimi anni. Al riguardo, quali brevi appunti nell'ottica di una eventuale novella, sarebbe indispensabile che un nuovo testo normativo sulla fiducia fosse connotato da: (a) un vincolo «forte» sui beni destinati<sup>216</sup>, opponibile nei confronti dei terzi, ed in grado di creare una reale segregazione nel patrimonio del fiduciario (alla pari di quanto avviene in materia di *trust*); (b) un campo di applicazione ampio, aperto all'utilizzo dello strumento anche in ottica liberale e successoria (legittimando espressamente, e in maniera definitiva, le tecniche negoziali di cui in discussione in questa sede); (c) un impianto normativo finalizzato alla protezione dei diritti dei beneficiari, con riconoscimento in loro favore di una ben definita situazione giuridica soggettiva. Così facendo, verrebbe in definitiva regolamentata quella controversa declinazione di proprietà (i.e. la proprietà nell'interesse altrui) di cui si continua a discutere in dottrina.

Nell'ottica di una nuova legge sulla fiducia, però, è necessario al contempo che si introduca un quadro di tutele efficace, per i diritti di tutti coloro (es. creditori) che potranno essere variamente pregiudicati dalle applicazioni dell'istituto. Con specifico riferimento alle logiche di pianificazione *post mortem* di cui in discussione in questa sede, occorrerà che la nuova disciplina giuridica sulla fiducia sia ben chiara nel disinnescare i potenziali conflitti con tutti i principi e divieti di cui è caratterizzato il diritto italiano delle successioni, de-

---

<sup>216</sup> Infatti, «il negozio fiduciario per sua natura vincola, e debolmente, la specifica persona del fiduciario, non il suo potere; la destinazione atipica vincola uno specifico bene, non consumabile o sostituibile, e non l'attività gestoria. Mentre quel che si richiede è proprio un vincolo forte del ruolo, o ufficio, ma sostenuto da pieni poteri sui beni, a prescindere dalla persona o dal bene. Quelle figure dunque riescono solo in piccola parte e male a darci ciò che serve. Un vincolo forte del ruolo o ufficio, sostenuto da pieni poteri sui beni, a prescindere dalla persona o dal bene è – se intendo bene – proprio il *novum* cui tende il modello dell'affidamento fiduciario. Possiamo e dobbiamo verificare se esso soddisfa tutte le condizioni. Ma – mi pare – orientati finché possibile a favorirne il successo. Sarebbe un modo di colmare una lacuna del nostro ordinamento rispetto agli altri dell'area occidentale. E sarebbe la logica conclusione di un percorso storico. Un percorso iniziato quando la fiducia ha tentato di forgiare lo strumento per lo scopo che fosse buono per il diritto, e che si concluderà quando il diritto forgerà lo strumento per lo scopo che sia buono per la fiducia»; così A. GENTILI, *Atti di destinazione e negozio fiduciario comparati con l'affidamento fiduciario*, cit., pp. 143-144.

lineando, ad esempio, in maniera espressa: (a) il perimetro operativo che l'istituto potrà avere nell'ottica di non violare il divieto di patti successori, il divieto di donazione di beni futuri, il divieto di mandato a donare, il divieto di mandato *post mortem*, il divieto di sostituzione fedecommissaria, il divieto di usufrutto successivo, e via dicendo; nonché (b) il *modus operandi* che il legittimario eventualmente pregiudicato da una pianificazione successoria *post mortem* mediante fiducia dovrà adottare per essere reintegrato nei propri diritti di legittima (*modus operandi*, che, come si vedrà negli ultimi paragrafi della sezione seconda, risulta tutt'altro che chiaro). D'altronde, solo all'interno di un panorama giuridico «certo» e lineare l'istituto potrà realizzare efficacemente gli obiettivi ai quali è preposto.

## SEZIONE II – VICENDE DEL DIRITTO SUCCESSORIO: PRINCIPI E DIVIETI

14. *La categoria ordinante delle operazioni fiduciarie inter vivos con effetti post mortem: messa alla prova dei principi e divieti del diritto successorio. Un chiarimento metodologico*

Evidenziata l'evoluzione del concetto di fiducia, ed individuati i principali modelli negoziali a matrice fiduciaria con i quali realizzare indirettamente una pianificazione successoria, è necessario ora soffermarsi sulla loro compatibilità con il sistema successorio italiano. Degli schemi citati nella sezione I (da comprendere nella categoria ordinante delle cd. operazioni fiduciarie *inter vivos* con effetti *post mortem*), d'altronde, non è sufficiente mettere in luce le applicazioni nella prassi: si finirebbe per confondere, in breve, l'«essere» con il «dover essere». A fronte infatti del tentativo di soddisfare peculiari interessi dei privati, siffatti schemi dovranno essere attentamente vagliati dall'interprete, sì per evidenziarne l'utilità sociale, ma soprattutto per chiarirne la compatibilità con l'impianto normativo vigente (e i suoi principi e divieti). In particolare, è il diritto delle successioni ad introdurre specifici ostacoli alla realizzazione di una operazione di tal fatta. In altri termini, nell'ottica di comprendere il perimetro applicativo degli schemi fiduciarie *post mortem*, non si può prescindere da una loro analisi nello spettro dei complessi principi e divieti che governano il diritto italiano delle successioni<sup>217</sup>. Divieto di sostituzione fedecommissaria e di usufrutto successivo, divieto di mandato *post mortem*, divieto di mandato a donare, divieto di donazione di beni futuri, divieto di patti successori, tutela dei diritti dei legittimari, e via dicendo: questi sono solo alcuni dei connotati che l'impianto vigente presenta e, giocoforza, l'utilizzo di schemi fiduciarie nella prospettiva successoria dovrà essere correttamente declinato nel rispetto di tali concetti.

D'altronde, eventuali dubbi sull'applicazione di tutti i concetti richiamati non potranno fondarsi sulla incerta natura giuridica (*inter vivos* oppure *mortis causa*) degli schemi fiduciarie *post mortem*<sup>218</sup> (nel senso che l'asserita natura *inter*

<sup>217</sup> Cfr. G. DE NOVA, *Trust interni con valore aggiunto e trust elusivi: il caso del trust di cimeli napoleonici*, in *Trusts e att. fid.*, 2006, p. 174, il quale evidenzia la possibile elusione dei fondamentali principi che regolano la trasmissione dei beni ereditari mediante un *trust* successorio. Per una evidenziazione di alcuni principi in conflitto con *trusts* parasuccessori, si veda A. REALI, *Il ritorno rivisitato del trust alle origini. I trusts parasuccessori maggiormente connessi al diritto italiano: questioni di compatibilità*, in AA.VV., *Studi in onore di Antonio Gambaro: un giurista di successo*, Milano, 2017, pp. 829-851. Al riguardo, per diffuse analisi, si vedano anche G. IUDICA, *Fondazioni, fedecommisserie, trusts e trasmissione della ricchezza familiare*, cit., p. 639 ss.; G. TUCCI, *Trasmissione dell'impresa e strumenti alternativi al diritto successorio*, in *Impresa e mercato. Scritti in onore di G. Minervini*, II, Bari, 1996, p. 536 ss.

<sup>218</sup> «In fact, one of the principal problems that will-substitutes create, from the perspective of a

*vivos* di tali operazioni negoziali escluderebbe l'operatività di tali divieti). Infatti, ai fini dell'applicazione dei divieti del diritto successorio non potrà essere determinante la qualificazione astratta dei citati schemi<sup>219</sup>. Al contrario, rileveranno i loro effetti; più precisamente, occorrerà valutare, in concreto, se l'operazione realizzata determini o meno la produzione di effetti vietati e contrari all'ordinamento giuridico italiano, potendo eventualmente invocarsi l'operatività della cd. frode alla legge.

Al contempo, non potrà affermarsi un'applicazione indiscriminata di tutte le disposizioni successorie agli schemi fiduciari *post mortem*, presentando questi ultimi peculiari caratteri strutturali e/o disciplinari: si impone giocoforza, con riferimento alla singola fattispecie negoziale realizzata, una valutazione fondata sulla identità di interessi perseguiti e sulla individuazione di eventuali norme «materiali»<sup>220</sup> (applicabili anche al di là della fattispecie specifica per la quale sono dettate)<sup>221</sup>.

Nello sviluppo di tali ragionamenti, inoltre, particolare attenzione merita il *trust*. Stante la sua ricomprensione nella citata categoria ordinante (delle operazioni fiduciarie *inter vivos* con effetti *post mortem*), infatti, occorrerà evidenziare

---

*succession lawyer, is to determine where will-substitutes fit on the map and which area of the law they should fall under, for example, whether they should be treated as inter vivos instruments or rather as testamentary dispositions that belong within the realm of succession law. This matters not just in the context of the formalities applicable to wills, but also in relation to a number of default rules which regulate wills, including rules on: the automatic revocation of wills in case of remarriage or divorce; unworthiness and forfeiture of the beneficiary; lapse; the construction of wills etc. In addition, it is unclear whether and to what extent these mechanisms should be exempted from the application of those succession rules that are aimed at protecting the interests of third parties, such as creditors and family members and dependants»; così A. BRAUN-A. RÖTHEL, Introduction, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, cit., p. 5.*

<sup>219</sup> Questa difficoltà nel delineare una precisa linea di demarcazione tra tali strumenti è stata confermata dal ben noto Regolamento n. 650/2012, il quale riconosce all'interno della categoria di «Disposition of Property upon Death» non solo i testamenti ma anche gli accordi con funzione successoria: «disposition of property upon death means a will, a joint will or an agreement as to succession» (Art. 3 – Definitions, comma 1 lett. d).

<sup>220</sup> Sulle cd. norme materiali, alle quali dovrebbe essere correlata una peculiare disciplina in ragione del risultato economico (e non della forma giuridica), v. L. CARRARO, *Il mandato ad alienare*, cit., p. 138 ss. In termini più generali, v. U. CARNEVALI, *Le donazioni*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, VI, Torino, 1984, p. 483 ss.; U. MORELLO, *Frode alla legge*, Milano, 1969, p. 19 ss.; A. LUMINOSO, *La vendita con patto di riscatto*, in *Comm. Cod. civ.*, diretto da P. Schlesinger (artt. 1500-1509), Milano, 1987, p. 227 ss.

<sup>221</sup> Sull'esigenza di porre in essere una valutazione complessa degli interessi in gioco, in relazione alle strutture *post mortem*, si vedano le riflessioni di A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie in forma indiretta*, cit., p. 1095 ss., il quale poi, a p. 1100, chiarisce che sia necessario «verificare se per le disposizioni testamentarie siano state dettate norme o principi che non sono esclusivi della disposizione *mortis causa*, ma che debbono invece ritenersi propri anche delle attribuzioni liberali destinate a produrre effetto dopo la morte del disponente».

anche le ulteriori problematiche da questo determinate<sup>222</sup>; d'altronde, dovendo il *trust* essere interpretato nello spettro del peculiare microsistema delineato dalla Convenzione de L'Aja, sarà necessario comprendere come i singoli divieti del diritto successorio si rapportino all'interno della stessa<sup>223</sup>, nell'ottica di chiarire se la citata Convenzione determini una serie di deroghe a questi principi, oppure si limiti a ribadirne l'applicazione. Si pensi, in particolare, alle problematiche di secondo livello che sorgono in materia di *trusts*, in ragione della inevitabile scelta di una legge regolatrice straniera (da distinguersi, ovviamente, dalla cd. *professio iuris*, la quale, in determinate circostanze, consente di scegliere una legge della successione differente da quella italiana): basti pensare che la stessa Convenzione de L'Aja richiama la materia successoria all'art. 2 (il quale determina anche il perimetro di applicazione della Convenzione)<sup>224</sup>, all'art. 4, all'art. 11, all'art. 15<sup>225</sup> (come norme imperative della legge di

---

<sup>222</sup> D'altronde, «[l]a possibilità di utilizzare lo schema fiduciario, specie attraverso il ricorso a società fiduciarie combinabili con *trusts* stranieri, permette di regolamentare la propria successione, almeno per determinati beni, al di fuori del testamento. La validità di detti negozi può essere messa in dubbio dal divieto dei patti successori, ma l'internazionalizzazione dei servizi finanziari e la maggiore mobilità delle persone fisiche con conseguenti problemi in termini di residenza e cittadinanza inducono a ritenere tale interrogativo spesso fuori luogo. Il vero problema in dette ipotesi è rappresentato dal diritto internazionale privato, dalla legge applicabile alla successione e ai possibili conflitti tra sistemi in cui vige il principio di unità della successione e sistemi che ammettono la frammentazione dello statuto successorio del *de cuius*»; così F. PENE VIDARI, *Patti successori e contratti post mortem*, cit., p. 263.

<sup>223</sup> Al riguardo, A. REALI, *Conflitto di interessi genitori-figli, trust e "mandato fiduciario" tra omissioni di giudizio ed errori di diritto*, cit., pp. 285-286, nel commentare (criticamente la pronuncia del Trib. Roma, 29 ottobre 2016, in *Contratti*, 3, 2017, p. 279 ss.), ribadisce come i *trusts* debbano considerarsi oggi strumenti tipici in ragione della ratifica della Convenzione de L'Aja, del 16 ottobre 1989, n. 364, «[c]osicché [...] la soluzione delle varie *quaestiones* attinenti ai *trusts* deve/dovrebbe sempre passare per il tramite dei meccanismi di interpretazione delle fattispecie e di risoluzione delle controversie previsti dalla CAT, divenuti, in sostanza, sia pur in via indiretta, parte integrante del diritto privato domestico (al pari di quelli espressamente previsti dalla L. n. 218/1995). Meccanismi, i quali, a loro volta, prevedono che detta soluzione transiti attraverso il reticolo delle norme della Convenzione, la quale rimanda, nell'ordine, alla legge regolatrice del *trust*, alle clausole cc.dd. di salvaguardia [art. 15, 16, e 18 CAT] e, tramite queste ultime e altre norme ancora (come l'art. 4 CAT), anche al diritto privato interno, ma solo in ben determinate occasioni e per certe, specifiche, finalità».

<sup>224</sup> Ad esempio, viene escluso dalla definizione dell'art. 2 della Convenzione L'Aja quel *trust* nel quale il *settlor* si sia riservato la maggior parte dei poteri amministrativi ed il potere illimitato di cambiare le condizioni del *trust*. V. Trib. Reggio Emilia, 21 ottobre 2014, in *Trust e att. fid.*, 2015, p. 598 ss. Cfr. A. BRAUN, *The risk of misusing trust*, cit., p. 1133. V. anche Trib. Bologna, 9 gennaio 2014, in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9998.pdf>.

<sup>225</sup> In breve, «[a]rticle 15(2) of the Convention demonstratively enumerates areas over which the law, other than the law applicable to the trust, must be given precedence. Thus, the Convention in its core considers splitting the applicable law. With regard to the functioning of the trust in the country of recognition it is sometimes necessary to recognize the trust only partially and replace the 'rest' of it



conflitto del foro), sancendo espressamente il rispetto dell'ordine pubblico (art. 18<sup>226</sup>) e delle norme interne di applicazione necessaria (art. 16)<sup>227</sup>. Inoltre, di grande impatto – poiché applicabile all'ordinamento italiano, ancora oggi ordinamento non *trust* – è l'art. 13 della Convenzione, il quale consente allo Stato di non riconoscere quel *trust* i cui elementi (ad eccezione della legge applicabile) siano connessi a Paesi che non presentino una specifica legge sui *trusts*<sup>228</sup>. Ebbene, in quest'ottica, seppur determinate applicazioni possano ritenersi ammissibili secondo la legge scelta (applicabile al *trust*), occorrerà valutare: (a) se vengano indirettamente violati specifici principi del diritto successorio italiano<sup>229</sup> (ordinamento nel quale l'istituto dovrà operare); (b) all'interno di quale disposizione della Convenzione siffatta violazione debba essere ricompresa; e, infine, (c) quale sia la disciplina giuridica applicabile<sup>230</sup>.

È intuitivo comprendere, d'altro canto, come tale duplice impianto assiologico e normativo renda in generale complicato l'utilizzo dello strumento del *trust*. Ai fini della presente indagine e, precisamente, della redazione del presente capitolo, invece, siffatta «duplicità normativa» finisce solo per rendere difficoltoso lo svolgimento di una trattazione lineare, ravvisandosi discipline giuridiche po-

---

*by the lex fori*»; così L. TICHÝ, *Recognition of a Trust as a Specific Problem in Private International Law*, cit., p. 1173. Cfr., sul punto, A. BRAUN, *The risk of misusing trust*, cit., p. 1124.

<sup>226</sup> Cfr. A. BRAUN, *The risk of misusing trust*, cit., p. 1124; C. ROMANO, *Gli effetti del trust oltre la morte del disponente: dal trust in funzione successoria al trust testamentario*, cit., pp. 593 e 599; A. PISCHETOLA, *Il trust quale strumento per la successione generazionale dell'impresa, in comparazione anche con i patti successori*, cit., pp. 961-962.

<sup>227</sup> Cfr. A. REALI, *I trusts, gli atti di assegnazione di beni in trust e la convenzione dell'Aja. Parte seconda: le regole giuridiche operative*, in *Riv. dir. civ.*, 3, 2017, pp. 623-624.

<sup>228</sup> Specificamente, sull'applicazione dell'art. 13 CAT in Italia, v. M. GRAZIADEI, *Recognition of Common Law Trust in Civil Law Jurisdictions Under the Hague Trust Convention with Particular Regard to the Italian Experience*, cit., p. 58-65. Cfr. inoltre A. GAMBARO, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, cit., pp. 409-414; A. BRAUN, *The risk of misusing trust*, cit., p. 1124 ss.; L. TICHÝ, *Recognition of a Trust as a Specific Problem in Private International Law*, cit., pp. 1175-1176.

<sup>229</sup> Ciò significa che «[...] divieti "interni", come quello dei patti successori ex art. 458 c.c. o della sostituzione fedecommissaria ex art. 696 c.c., potrebbero costituire eventuali impedimenti all'applicazione o, sarebbe più corretto dire, cause di disconoscimento o di disapplicazione di quei *trust* che risultassero lesivi dei detti divieti e sempreché si ritenesse che tali divieti concorrono a definire quell'ordine pubblico interno di cui è menzione nel ricordato art. 18 della Convenzione»; così A. PISCHETOLA, *Il trust quale strumento per la successione generazionale dell'impresa, in comparazione anche con i patti successori*, cit., p. 962. V. ad esempio, App. Trento, 24 aprile 1982 (in *Foro it. Rep.*, 9, 1984, c. 2253), secondo la quale «[è] efficace in Italia la disposizione testamentaria di un cittadino straniero, con una sostituzione fedecommissaria valida per la legge dello Stato al quale esso *de cuius* apparteneva al momento della morte, in vista della sola sua contrarietà all'ordine pubblico interno e non anche all'ordine pubblico internazionale».

<sup>230</sup> Quanto ai limiti di riconoscimento di *trust* «interni», v. D. MURITANO, *Trust e diritto italiano: uno sguardo d'insieme (tra teoria e prassi)*, in E.Q. BASSI-F. TASSINARI (a cura di), *I trust interni e le loro clausole*, Roma, 2007, p. 62 ss.

tenzialmente differenti tra gli schemi presi in esame (negozi fiduciari con funzione successoria, vincoli di destinazione bilaterali *post mortem* e *trusts* successori): nell'alternativa, però, tra l'effettuare una trattazione unitaria (che analizzi unitamente tutti i citati schemi) oppure una trattazione bipartita (con analisi separata tra *trusts* e altri schemi fiduciari), si è preferita la prima opzione. Nelle pagine che seguono, pertanto, si tenterà di effettuare un discorso unitario, nel quale, mano a mano che verranno analizzati i profili di conflittualità degli schemi citati con i divieti del diritto successorio, si chiarirà anche come i risultati dell'indagine debbano essere declinati in relazione ai cd. *trusts* successori, ovvero in quale prospettiva questi ultimi si pongano all'interno dell'impianto della Convenzione de L'Aja.

### 15. Approfondimento comparativo: il divieto di «fiducie-liberalité» nel sistema francese

Prima di procedere con l'analisi descritta, appare però interessante effettuare un breve approfondimento comparativo sull'ordinamento francese, all'interno del quale è ravvisabile una chiara avversione per l'utilizzo della fiducia in chiave successoria (come evidenziato dal divieto di *fiducie-liberalité*). Tale indagine, svolta preliminarmente alle riflessioni sull'ordinamento italiano, permetterà così di avere chiaro l'approccio adottato in uno dei Paesi più vicini alle nostre tradizioni, il cui diritto successorio ha peraltro ispirato entrambe le codificazioni italiane (ovvero il previgente codice civile del 1865 e il vigente codice del 1942); in particolare, sarà importante comprendere se gli argomenti avanzati nel modello francese possano essere parimenti invocati anche nel sistema italiano, nell'ottica di limitare le applicazioni degli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*.

Innanzitutto, quanto alla fiducia nel sistema giuridico francese, è bene evidenziare che si tratta di *vexata quaestio*<sup>231</sup>, ovvero di questione rispetto alla quale è da molti anni in corso un ampio dibattito (nella dottrina francese, in particolare)<sup>232</sup>; in più occasioni, inoltre, sono state avanzate proposte legislative aven-

---

<sup>231</sup> Per una analisi storica dell'istituto in Francia, cfr. C. CHAMPAUD, *La Fiducie – Ou L'Histoire d'Une Belle Juridique au Bois Dormant du Droit Francais*, in *Int'l Bus. L.J.*, 1991, pp. 689-725; M. GRAZIADEI, *The Development of Fiducia in Italian and French Law from the 14th Century to the End of the Ancien Regime*, in R. HELMHOLZ-R. ZIMMERMANN (a cura di), *Itinera Fiduciae: Trust and Treuhand in Historical Perspective*, Berlin, 1998, p. 327 ss.

<sup>232</sup> Cfr. C. WITZ, *La fiducie en droit privé francais*, Paris, 1981; M. GRIMALDI, *Riflessioni sulla fiducia nel diritto francese*, in *Quadrimestre*, 1990, p. 273 ss.; C. LARROUMET, *La fiducie – Une révolution dans notre droit*, in *Banque & Droit*, I parte, 1990, p. 239 ss., II parte, 1991, p. 1 ss. Per un riferimento in lingua italiana, v. E.M. MASTROPAOLO, *La fiducie nel diritto positivo francese*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2000, p. 35 ss.

ti ad oggetto la regolamentazione giuridica di tali aspetti<sup>233</sup>, nell'ottica di introdurre nel Paese uno strumento di diritto interno analogo al *trust* anglosassone, e con l'obiettivo più o meno esplicito di limitare la fuga dei capitali verso «ordinamenti *trust*»<sup>234</sup> (in tale prospettiva, possono evidenziarsi le frequenti delocalizzazioni di imprese francesi proprio per beneficiare della flessibilità giuridica di tali strumenti)<sup>235</sup>. Sicché, dopo numerosi anni, ed a seguito della mancata ratifica (ad opera della Francia) della Convenzione de L'Aja sui *trusts*<sup>236</sup>, è stata così emanata una legge sulla *fiducie*<sup>237</sup>, con la quale sono state inserite nune-

<sup>233</sup> V. proposta di legge del 19 febbraio 1992 (*Projet de loi n° 2583, Assemblée nationale, IX<sup>e</sup> législature*) su una *fiducie* ispirata al *trust* anglosassone, e finalizzata ad applicazioni nel campo successorio. Cfr. C. LICINI, *Una proposta per strutturare in termini monistici l'appartenenza nel rapporto di "fiducia anglosassone" (Trust)*, in *Riv. not.*, 1996, p. 125 ss. e A. GAMBARO, voce *Trust*, cit., pp. 463 e 468. V. inoltre, M. ELLAND-GOLDSMITH, *Fiducie et trust: éléments d'une comparaison*, in *Banque et droit*, novembre-décembre 1990, p. 241 ss.; S. GUINCHARD, *L'affectation des biens en droit privé français*, Paris, 1976.

<sup>234</sup> V. R. DAMMANN e V. ROTARU, *La fiducie et le trust: une concurrence inégale*, in *Recueil Dalloz*, 2018, p. 1763 ss.

<sup>235</sup> Sul punto, C. WITZ, *La fiducie française face aux expériences étrangères et à la convention de La Haye relative au trust*, in *Recueil Dalloz*, 2007, p. 1369: «[l]a volonté de renforcer l'attractivité du droit français, en le dotant d'un instrument comparable par sa finalité au *trust* des pays de common law ainsi qu'aux fiducies d'un certain nombre de pays de tradition civiliste, a été le principal moteur de la réforme». Nella letteratura italiana, v. R. PARDOLESI, *Trust, fiducie e contratto di affidamento fiduciario: omologazione contrattuale?*, cit., p. 510.

<sup>236</sup> Come molti altri ordinamenti di *civil law*, infatti, si è preferito dotarsi di una fiducia di diritto interno. Sul punto, M. CANTIN CUMYN, *Réflexions autour de la diversité des modes de réception ou d'adaptation du trust dans les pays de droit civil*, in *McGill Law Journal ~ Revue de droit de McGill*, 2013, pp. 813-825; Y. EMERICH, *La fiducie civiliste: modalité de la propriété ou intermède à la propriété?*, in *McGill Law Journal ~ Revue de droit de McGill*, 2013, pp. 829-846; M. NACCARATO, *Fiducie: Reflexion sur la Reception Judiciaire d'un Nouveau Code*, in *La*, 48 C. de D. 505, 2007, pp. 505-524. Cfr. C. WITZ, *La fiducie française face aux expériences étrangères et à la convention de La Haye relative au trust*, cit., pp. 1374-1375; J. PERRIN, *Le trust à l'épreuve du droit successoral en Suisse, en France et au Luxembourg. Étude de droit comparé et de droit international privé*, Lausanne, 2006; M. GRIMALDI-F. BARRIÈRE, *Trust and Fiducie*, in A. HARTKAMP et al. (eds.), *Towards a European Civil Code*, III ed., Nijmegen, 2004, pp. 787-805; F. BARRIÈRE, *Trust et fiducie: influences réciproques*, in *Droit et Patrimoine*, n. 289, 1er mars 2019, pp. 1-6. D'altronde, «[l]'appréhension du *trust* comme un mécanisme prétendument sans équivalent a tendance à augmenter fictivement sa part d'ombre, à susciter l'inquiétude, là où sa démystification semblerait préférable. L'appréhension du *trust* en droit français n'est pas une aporie. Trop souvent, le *trust* est soupçonné d'être un vecteur d'évasion fiscale, voire de blanchiment de capitaux, le tout en masquant l'identité des bénéficiaires du *trust*, alors que cet instrument – dans la grande majorité des cas – ne l'est pas. Il est donc important de séparer les *trusts* parfaitement licites de ceux, minoritaires, vecteurs de fraudes» (così F. BARRIÈRE, *Fiducie, trust, mandat: quelle délimitation?*, in *Revue Lamy Droit civil*, n. 168, 1<sup>er</sup> mars 2019, p. 5).

<sup>237</sup> *Loi 19 février 2007*, n. 2007-211, in *J.O.*, n. 44, 21 février 2007. Sull'istituto, tra i tanti, v. J. ROCHFELD, *Fiducie. Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie*, in *RTD Civ.*, 2007, p.412; S. PRIGENT, *Premiers pas en fiducie dans le code civil. Etude de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007*, in *AJDI*, 2007, p. 280 ss.; *Id.*, *Deuxième pas en fiducie*, in *AJDI*, 2009, p. 423 ss.; R.

rose disposizioni all'interno del *code civil* (precisamente, gli artt. 2011-2030): siffatta novella però – nell'ottica di salvaguardare i principi della proprietà assoluta espressa dal *code civil*, del *numerus clausus* dei diritti reali, e dell'unicità del patrimonio in connessione alla responsabilità patrimoniale generica del debitore<sup>238</sup> – ha riprodotto solo alcuni dei caratteri dei *trusts*, portando alla introduzione di un modello di fiducia dotato di funzionalità ridotte<sup>239</sup>

---

LIBCHABER, *Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007*, 1<sup>re</sup> partie, art. 38631, De-frénois, 2007, p. 1094 ss.; C. WITZ, *La fiducie française face aux expériences étrangères et à la convention de La Haye relative au trust*, cit., p. 1369 ss.; M. GRIMALDI, *L'introduction de la fiducie-libéralité en droit français*, in *Les transformations du droit civil français*, Universidad externado de Colombia, *Revue de droit Henri Capitant*, n. 2, 30 juin 2011; F. BARRIÈRE, *La loi instituant la fiducie: entre équilibre et incohérence*, in *JCP E*, n. 36, 6 Sept. 2007, p. 2053 ss.; ID., *The French fiducie, or the chaotic awakening of a sleeping beauty*, in L. SMITH, *Re-imagining the Trust – Trusts in Civil Law*, New York, 2012, p. 222 ss.; ID., *La fiducie française ou le reveil chaotique d'une «belle au bois dormant»*, in *McGill Law Journal ~ Revue de droit de McGill*, 2013, pp. 849-868; ID., *La fiducie-sûreté en droit français*, in *McGill Law Journal ~ Revue de droit de McGill*, 2013, pp. 871-904; ID., *Trust et fiducie: influences réciproques*, cit., pp. 1-6; ID., *Fiducie, trust, mandat: quelle délimitation?*, cit., pp. 1-12; B. MALLET-BRICOUT, *Le fiduciaire, véritable pivot ou simple rouage de l'opération de fiducie?*, in *McGill Law Journal ~ Revue de droit de McGill*, 2013, pp. 907-935; J. RAYNARD-J.B. SEUBE, *Droit des contrats spéciaux*, X édition, Paris, 2019, pp. 251-256; B. KANBALIVET, *Les clés du contrat de fiducie-gestion*, in *Droit et Patrimoine*, n. 185, 1er octobre 2009, pp. 1-24; J.-F. DESBUQUOIS, *Dossier «Fiducie et famille»: Fiducie en matière patrimoniale: les dix règles clefs*, in *AJ Famille*, 2015, p. 196 ss. *Contra*, R. LIBCHABER, *Une fiducie française, inutile et incertaine*, in *Mél. Ph. Malaurie, De-frénois-EJA*, 2005, p. 303 ss. Quanto alla letteratura italiana (o in lingua italiana), si vedano F. BARRIÈRE, *La legge che istituisce la fiducia: tra equilibrio e incoerenza*, in *Trusts e att. fid.*, 2008, p. 124; L. ROTTOLI, *La nuova 'fiducie', l'esperienza francese. Analisi e commento del modello legislativo*, in *Riv. not.*, 2008, p. 1323 ss.; A. NERI, *La recente legge francese sulla fiducia: una fiducia con molti limiti*, in *Trusts e att. fid.*, 2007, p. 569 ss.; E.M. MASTROPAOLO, *La fiducia nel diritto positivo francese*, cit., p. 33 ss.; D. PAPPADÀ, *Il registro francese delle fiducie*, in *Trusts e att. fid.*, 2010, p. 4; F. MICHETTI, *Gli effetti della fiducia*, in *Contr. e impr. / Europa*, 2-2013, pp. 888-919; R. PARDOLESI, *Trust, fiducie e contratto di affidamento fiduciario: omologazione contrattuale?*, cit., p. 511 ss.

<sup>238</sup> V. F. BARRIÈRE, *Fiducie, trust, mandat: quelle délimitation?*, cit., pp. 3-4, il quale evidenzia come «[l]es obstacles traditionnels à l'admission de la fiducie en droit français sont connus, la dérogation à l'unité du patrimoine, avec le patrimoine fiduciaire (d'affectation), et à la propriété absolue, avec la propriété fiduciaire (finalisée et temporaire), étant les principales. Le traitement fiscal de la fiducie a également été un motif d'inquiétude, retardant d'autant l'admission en droit français de la fiducie sous forme nommée».

<sup>239</sup> Innanzitutto, nella versione originaria dello strumento, fu previsto che fossero legittimati a costituire una *fiducie* solamente gli enti morali soggetti alla imposta sulle società, limitandone quindi l'utilizzo al mondo delle imprese; successivamente, con le modifiche del 2008 (legge 4 agosto 2008, n. 776, commentata da A. NERI, *Un'altra tappa nel percorso della fiducia francese: le modifiche introdotte dalla Legge 4 agosto 2008*, in *Trusts e att. fid.*, 2008, p. 512), oltre all'estensione del termine di durata da 33 a 99 anni, si è ammesso l'utilizzo dell'istituto da parte delle persone fisiche (v. R. PARDOLESI, *Trust, fiducie e contratto di affidamento fiduciario: omologazione contrattuale?*, cit., p. 512). Cfr. F. BARRIÈRE, *The French fiducie, or the chaotic awakening of a sleeping beauty*, cit., p. 241; F. FRESNEL, *La fiducie et les personnes vulnérables*, in *R.J.P.F.*, 2005, p. 28; B. HOHL, *Exclusion critiquable des personnes physiques comme constituants de fiducie*, in *E.J.C.P.*,

e caratterizzato da alcune non irrilevanti criticità<sup>240</sup>.

Tra le restrizioni operative introdotte, invero, interessa in questa sede quella delineata dall'art. 2013 *code civil*, avente ad oggetto il divieto di *fiducie-liberalité*<sup>241</sup>, il quale sancisce la nullità di quei contratti di fiducia che perseguano un fine liberale in favore di soggetti terzi beneficiari (il contenuto della disposizione è stato poi integrato dagli artt. 2028-2030 *code civil* e dalle gravi conseguenze fiscali previste in caso di sua violazione<sup>242</sup>). In breve, si è vietata la realizzazione di schemi negoziali connotati da fiducia laddove le finalità sottostanti siano riconducibili ad un titolo liberale, e quindi sono state vietate tutte quelle operazioni nelle quali la fiducia sia finalizzata alla realizzazione di una liberalità indiretta; corollario inevitabile di tale divieto, giocoforza, è l'impossibilità di porre in essere operazioni fiduciarie con funzione di pianificazione successoria *post mortem*<sup>243</sup> (funzionalità storica del *trust* anglosassone)<sup>244</sup> con le quali pianificare

---

2007, p. 2052; F. SAUVAGE, *Reflexions sur les opportunités offertes par la fiducie aux fins de gestion du patrimoine de la personne vulnérable*, in R.J.P.F., 2009, p. 8 ss.

<sup>240</sup> Cfr. R. PARDOLESI, *op. cit.*, p. 512.

<sup>241</sup> Sul divieto, *ex multis*, v. D. LOUIS-CAPORAL, *La fiducie-libéralité. Réflexion sur une opération prohibée*, in RTD Civ., 2016, p. 49 ss., la quale precisa che «[l]a fiducie-libéralité peut se définir comme l'acte juridique par lequel le constituant transfère la propriété d'un ou plusieurs biens 'en vue de réaliser une libéralité sous l'obligation de retransférer le bien à un tiers bénéficiaire après l'avoir géré dans l'intérêt de celui-ci ou d'une autre personne pendant un certain temps». In breve, «[t]he fiducie settled as a liberality is expressly forbidden, even if the recent disappearance of inheritance taxes (up to approximately €150,000 in the direct line) might be the sort of thing which would ease the putting into practice of fiducies as a liberality» (così F. BARRIÈRE, *The French fiducie, or the chaotic awakening of a sleeping beauty*, cit., p. 231).

<sup>242</sup> Sul punto, v. S. PRIGENT, *Premiers pas en fiducie dans le code civil. Etude de la loi n. 2007-211 du 19 février 2007*, cit., pp. 423-424 e D. LOUIS-CAPORAL, *La fiducie-libéralité. Réflexion sur une opération prohibée*, cit., p. 50.

<sup>243</sup> Al riguardo, R. PARDOLESI, *Trust, fiducie e contratto di affidamento fiduciario: omologazione contrattuale?*, cit., p. 510 evidenzia che, nel sistema francese anteriore alla Rivoluzione francese, «il trasferimento dei beni non per via contrattuale, ma a titolo successorio, veniva utilizzato per farli pervenire, tramite l'interposizione di un terzo, ad una persona incapace di ricevere per via ereditaria o per assicurare la conservazione del patrimonio familiare nell'arco di più generazioni. Sicché, in perfetta sintonia con le prerogative proprie del sistema dell'*ancien régime*, le ricchezze venivano conservate attraverso i secoli nelle mani delle grandi casate, così favorendo un processo di persistente immobilizzazione della proprietà che soltanto un evento traumatico come la Rivoluzione francese riuscì a sovvertire in modo irreversibile». Con il *code civil* del 1804 vennero poi proibiti tali effetti, ritenuti lesivi dell'unità del patrimonio e del principio di responsabilità patrimoniale universale del debitore (di cui all'art. 2092 del *code civil*).

<sup>244</sup> In altri termini, «[à] la lecture de ces deux textes, on perçoit clairement que le législateur a cherché à empêcher toute utilisation de la fiducie en tant qu'outil de transmission patrimoniale. Ainsi, la fiducie ne peut profiter d'une manière ou d'une autre à un bénéficiaire à titre gratuit et ne saurait se prolonger au-delà du décès du de cujus. C'est pourtant et justement là l'utilisation traditionnelle et historique du trust»; così B. ROBIN-R. LANTOURNE, *L'utilisation des fiducies en France*, in *Droit et Patrimoine*, n. 289, 1<sup>er</sup> mars 2019, p. 6.

il passaggio generazionale di un patrimonio (trattasi, d'altronde, di presa di posizione conforme a quanto in precedenza sostenuto in materia di *trusts* successori<sup>245</sup> e di *trust* in generale<sup>246</sup>).

Al riguardo, due sono gli argomenti più spesso invocati nel panorama giuridico francese a sostegno del divieto di *fiducie-liberalité*. In primo luogo, si è rilevata l'esigenza di proteggere i principi del diritto successorio francese, di natura tributaria<sup>247</sup> e di natura civilistica: è stato infatti sostenuto come l'introduzione di una *fiducie-liberalité* avrebbe inevitabilmente condotto a numerose operazioni illecite, sia in violazione dell'assetto normativo fiscale dedicato ai meccanismi successori<sup>248</sup>, sia in violazione dell'impianto delineato dalla *réserve héréditaire*<sup>249</sup>, e quindi dei diritti spettanti agli eredi necessari. In secondo luogo, invece,

---

<sup>245</sup> Cfr. J.P. BERAUDO-J.M. TERARD, *Le trusts anglo-saxon e les pays du droit civil*, Genève, 2006, pp. 353-363. V. in particolare, G. DROZ, *Libéralité, testaments, donations et trust*, in *Juriclasseur de Droit International*, 557 B, 1978, n. 36-88; P. LAGARDE, *Répertoires Dalloz de droit international*, V, *Successions*.

<sup>246</sup> Sul punto, v. J.P. BERAUDO-J.M. TERARD, *Le trusts anglo-saxon e les pays du droit civil*, cit., p. 353: «*Leur reconnaissance est le plus souvent subordonnée au franchissement de deux obstacles. Le premier est leur sincérité. D'expérience les juges savent que le recours à un trust alors que la succession est soumise à une loi qui ignore l'institution, peut être inspiré par un désir de fraude. Le second obstacle réside dans le respect des dispositions relatives à la réserve. Lorsque ces difficultés n'existent pas, par exemple lorsque la succession est soumise à une loi anglo-saxonne qui connaît l'institution et qu'il s'agit de permettre à un trustee d'exercer ses prérogatives sur des biens mobiliers situés en France, la reconnaissance du trust a lieu de plein droit*». Gli autori, inoltre, nelle pagine seguenti (354-363), delineano una serie di interessanti casi, giunti di fronte alle corti francesi e comunitarie.

<sup>247</sup> «*En revanche, il n'était pas envisageable d'accueillir le concept de fiducie-libéralité. On craignait, en effet, que celle-ci soit l'instrument de détournements des règles impératives en matière de droit des successions. On lui a donc préféré le mandat, qui ne fait pas peur, car il est judiciairement révocable et cesse si les héritiers aliènent les biens. L'administration fiscale, quant à elle, a toujours suspecté dans la fiducie un outil d'évasion, ce qui explique qu'elle soit soumise à de lourdes formalités ad validitatem et à des obligations d'enregistrement et publicité*»; così R. DAMMANN e V. ROTARU, *La fiducie et le trust: une concurrence inégale*, cit., p. 1763.

<sup>248</sup> In breve, «*[l]e législateur de 2007 a évincé cette technique pour deux raisons: l'existence de mécanismes successoraux permettant d'aboutir aux mêmes fins et sa dangerosité au regard du droit des successions*» (così D. LOUIS-CAPORAL, *La fiducie-libéralité. Réflexion sur une opération prohibée*, cit., p. 50). Cfr. P. CLEMENT, *JO Sénat*, 17 oct. 2006, pp. 6698-6699; F. SAUVAGE, *Reflexions sur les opportunités offertes par la fiducie aux fins de gestion du patrimoine de la personne vulnérable*, cit., p. 9; X. DE ROUX, *Rapport AN*, n. 3655, 1er février 2007, p. 91 ss.; H. DE RICHEMOND, *Rapp. Sénat*, in *JO 17 Oct. 2006*, p. 48 («*Cette interdiction permettra d'éviter que la fiducie soit utilisée dans le seul but de détourner les règles relatives aux libéralités et à la dévolution successorale*»).

<sup>249</sup> Cfr. D. LOUIS-CAPORAL, *La fiducie-libéralité. Réflexion sur une opération prohibée*, cit., pp. 57-58 e A. BRAUN, *The risk of misusing trust*, cit., p. 1134. Anche il Consiglio nazionale del notariato italiano si è pronunciato sul divieto di *fiducie-liberalité*: «*[i]nanzitutto il "contratto di fiducia è nullo se ha come causa una intenzione liberale a vantaggio del beneficiario"* e tale nullità è espressamente dichiarata di ordine pubblico (art. 2013); tale norma trova la sua giustificazione – come emerso più volte nel corso del dibattito al Senato sulla proposta della Commissione delle

si è evidenziato lo scarso impatto che determinerebbe l'introduzione di una *fiducie* idonea a produrre anche effetti liberali, stante l'esistenza di numerosi altri istituti utilizzabili per la realizzazione di tali finalità (come delineati nella riforma del 2006)<sup>250</sup>, tra i quali il *mandat à effet posthume*<sup>251</sup> (disciplinato dagli artt.

---

Leggi – nella volontà di non incidere sul sistema successorio e delle donazioni, di evitare facili elusioni della normativa in materia e di proteggere le persone fisiche da trasferimenti fiduciari poco ponderati, vietando quel tipo di fiducia traslativa detta fiducia-liberalità» (CNN, Studio 1-2008/A, *Il trust in Francia: prime osservazioni sulla legge francese istitutiva della "fiducia"*, est. C.A. Marcoz, n. 2007-211 del 19 febbraio 2007, approvato dalla Commissione Affari Europei ed Internazionali il 7 marzo 2008, p. 3). Anteriormente alla introduzione della legge sulla fiducia, sempre sul rapporto tra *fiducie* e *réserve héréditaire*, v. M. GRIMALDI, *La fiducie: réflexions sur l'institution et sur l'avant-projet de loi qui la consacre*, Defrénois, 1991, p. 897 ss.; F.-C. JEANTET, *Réserve héréditaire et fiducie*, in *Mélanges en hommage à André Breton et Fernand Derrida*, Dalloz, 1991; S. GODECHOT, *L'articulation du trust et du droit des successions*, cit. e Y. LEQUETTE, *De l'ordre de réduction des libéralités réalisées au moyen d'un trust entre vifs (à propos d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 20 février 1996)*, in *Recueil Dalloz Sirey*, Chr., 1996., p. 231 ss.

<sup>250</sup> «La consécration récente par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions et des libéralités du mandat à effet posthume (article 812 du code civil), de la libéralité graduelle (article 1048 du même code) et de la libéralité résiduelle (article 1049) font perdre de son intérêt à la perspective d'une fiducie-liberalité» (così S. PRIGENT, *Premiers pas en fiducie dans le code civil. Etude de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007*, cit., p. 423). Cfr. J. ROCHFELD, *Fiducie. Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie*, cit., p. 415; F. SAUVAGE, *Reflexions sur les opportunités offertes par la fiducie aux fins de gestion du patrimoine de la personne vulnérable*, cit., p. 11, il quale precisa che «la libéralité graduelle désigne une libéralité grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte»; mentre «la libéralité résiduelle est celle que recueille un second gratifié et qui a pour objet ce qui subsiste de la donation ou du legs consenti à un premier gratifié au décès de celui-ci. À la différence de la libéralité graduelle, elle ne l'oblige donc pas à conserver les biens grevés sa vie durant, mais seulement à transmettre à son décès les biens subsistants».

<sup>251</sup> Tale fattispecie, però, presenta alcuni limiti applicativi, tra i quali la difficoltà di dimostrare l'*intérêt sérieux et légitime* richiesto dall'istituto (sul quale v. N. DISSAUX, *L'intérêt du mandat à effet posthume: ça se discute*, in *Recueil Dalloz*, 2015, p. 1827 ss.), il fatto che «les actifs ne sont pas isolés dans un patrimoine», la sua durata limitata (due anni, prolungabili fino a 5 dal giudice); al riguardo, v. B. ROBIN-R. LANTOURNE, *L'utilisation des fiducies en France*, cit., pp. 6-7 e D. LOUIS-CAPORAL, *La fiducie-liberalité. Réflexion sur une opération prohibée*, cit., p. 52. Inoltre, deve rilevarsi, «[l]e mandat est, néanmoins, habituellement considéré comme une technique de gestion des biens d'autrui fondée sur la représentation, là où la fiducie est davantage une technique de gestion des biens dans l'intérêt d'autrui (ou au moins dans un intérêt partiellement autre que celui du fiduciaire) fondée sur la propriété» (così F. BARRIÈRE, *Fiducie, trust, mandat: quelle délimitation?*, cit., p. 8). Sull'istituto, v. S. ARNAUD-S. GINON-F. PETIT, *L'étendue des pouvoirs du mandataire à effet posthume (Perspectives et prospectives pratiques après l'arrêt du 12 mai 2010)*, LPA, n. 183, 12 sept. 2012, p. 55 ss.; M. GRIMALDI, *Le mandat à effet posthume*, Defrénois, n. 1, 2007, p. 3 ss.; ID., *Le mandat à effet posthume reprend des couleurs*, in *RTD civ.*, 2015, p. 670 ss.; ID., *Première décision de la Cour de cassation sur le mandat à effet posthume: les pouvoirs conférés au mandataire ne peuvent empêcher les héritiers de mettre fin au mandat en disposant des biens qui en forment l'objet*, in *RTD Civ.*, 2010, p. 602 ss.

812 à 812-7 *code civil*), le *libéralités graduelles et résiduelles*<sup>252</sup> (disciplinate dagli artt. 1048-1061 *code civil*), e via dicendo: questi ultimi, in breve, secondo tale ricostruzione, soddisferebbero già (in modo sufficiente) le esigenze dei privati finalizzate alla realizzazione indiretta di effetti liberali.

Invero, è difficile negare come si tratti di argomenti poco convincenti, ed infatti ampiamente criticati anche dalla dottrina francese<sup>253</sup>. *In primis*, per il fatto che una violazione di norme di legge e/o di disposizioni imperative potrebbe astrattamente ottenersi mediante qualsiasi istituto giuridico: da ciò, però, non può giustificarsi un'abolizione dell'istituto o una sua mancata introduzione. Il *modus operandi*, rispetto a tali comportamenti fraudolenti, dovrà essere rigoroso in duplice prospettiva: da un lato, dovrà essere il legislatore a predisporre adeguate tecniche e strumenti di prevenzione e controllo rispetto alla violazione dei relativi principi/divieti; dall'altro lato, dovranno essere gli stessi operatori pratici ad utilizzare gli istituti giuridici secondo buona fede, evitando di perseguire obiettivi in frode alla legge. *In secundis*, invece, quanto allo spazio operativo residuo per la *fiducie-liberalité* rispetto agli strumenti similari evocati<sup>254</sup>, deve rile-

<sup>252</sup> Per l'analisi di alcuni profili dei nuovi istituti, v. N. PETERKA, *Les libéralités graduelles et résiduelles, entre rupture et continuité*, in *Recueil Dalloz*, 2006, p. 2580 ss.; N. LEVILLAIN, *Dossier Donations: Les donations graduelles et résiduelles*, in *AJ Famille*, 2014, p. 611 ss.; J. HERAIL, v° *Libéralités graduelles et résiduelles*, in *Rép. civ.*, 2015, n. 1.

<sup>253</sup> Cfr. F. TRIPET, *La prohibition de la fiducie-liberalité: pourquoi une telle démesure?*, in *Gaz. Pal.*, 21 oct. 2006, n. 294, p. 6 ss.; P. MARINI, *La fiducie, enfin!*, in *JCP E*, n. 36, 6 sept. 2007, p. 2050 ss.; C. WITZ, *La fiducie française face aux expériences étrangères et à la convention de La Haye relative au trust*, cit., p. 1371, secondo il quale «[l]a fiducie-liberalité aurait mérité d'être consacrée, quelquefois plus tôt, dans le cadre de la réforme du droit des successions, restée à mi-chemin en accueillant la figure-hybride du mandat posthume. On regrettera aussi que la loi instituant la fiducie ait expressément prohibé la fiducie-liberalité, sous peine de nullité (art. 2013). L'interdiction faite aux sociétés commerciales de conclure des actes gratuits aurait dû suffire. Il serait regrettable que l'article 2013 du code civil puisse avoir des retombées négatives sur les fiducies libéralités innommées, auxquelles les particuliers ont recours dans le cadre des libéralités avec charges absorbant la totalité de l'émolument. Par ailleurs, la sanction de la nullité pourrait fragiliser certaines opérations tombant sous le champ d'application de la loi, lorsqu'elles contiennent, même partiellement, des dispositions dont la nature onéreuse serait incertaine. Mieux aurait valu prévoir une sanction plus légère».

<sup>254</sup> *Contra*, e quindi dell'idea che – nonostante tutto – la *fiducie-liberalité* manterrebbe la propria autonomia e la propria funzione, v. M. GRIMALDI, *La fiducie: réflexions sur l'institution et sur l'avant-projet de loi qui la consacre*, cit., p. 897 e D. LOUIS-CAPORAL, *La fiducie-liberalité. Réflexion sur une opération prohibée*, cit., p. 51, secondo la quale «[n]onobstant, il semble que la place de la fiducie-liberalité demeure. Son intérêt persiste car aucune des techniques successorales mises en avant ne présente une telle efficacité de gestion (A) ou n'offre une telle souplesse dans la transmission (B)»; ed ancora (a p. 56), che «[c]es propositions doctrinales montrent à la fois que ni le mandat posthume ni les libéralités graduelles et résiduelles ne permettent de répondre à tous les besoins et elles font ressortir tout l'intérêt de l'introduction de la fiducie-liberalité sous toutes ses formes. Cela se justifie d'autant plus que la prohibition est contestable, et que certains aménagements permettraient d'en faire un mécanisme de droit positifs».



varsi che potrebbero comunque individuarsi ampi spazi di autonomia; questa, tra l'altro, permette ai privati di realizzare in modo differente obiettivi<sup>255</sup> e finalità molto meritevoli<sup>256</sup> (tra le quali anche quella di protezione delle persone vulnerabili<sup>257</sup>).

Per queste ragioni, e molte altre (riconducibili anche all'uscita del Regno Unito dalla Unione Europea<sup>258</sup>), è nuovamente in discussione una possibile implementazione dell'utilizzo della *fiducie*, con rideterminazione dell'impianto normativo della stessa, ovvero con eliminazione del divieto citato (di *fiducie-liberalité*) e progettazione di nuovi utilizzi in chiave interna della *fiducie* in luogo dei *trusts*<sup>259</sup>.

In conclusione, può evidenziarsi come il divieto di *fiducie-liberalité* vigente nell'ordinamento francese sembri fondarsi su ragionamenti aprioristici, non giustificati da specifiche ragioni logico-giuridiche, quanto su congetture e supposi-

<sup>255</sup> «*En effet, la fiducie-libéralité, si elle était autorisée, permettrait de transmettre en toute sécurité une partie de son patrimoine à une personne qui n'est pas immédiatement en état de le gérer. Autrement dit, elle offre un 'moyen juridique [qui est] de nature à protéger le gratifié contre sa prodigalité ou son inexpérience' que ce soit avant ou après la mort du gratifiant*»; v. D. LOUIS-CAPORAL, *La fiducie-libéralité. Réflexion sur une opération prohibée*, cit., p. 50, nonché, con più ampi approfondimenti, a pp. 53-54.

<sup>256</sup> Cfr. H. DE RICHEMONT, *Rapp. Sénat*, JO 17 Oct. 2006, p. 10, il quale evidenzia alcune importanti finalità: «*différer, dans le temps, les conséquences du décès du constituant en évitant l'indivision, à l'issue de laquelle le patrimoine éclate par la vente et le partage de biens*»; «*conserver le patrimoine intact et garantir aux bénéficiaires le même niveau de revenus, alors que le partage induit le plus souvent des revenus moindres du fait de l'éclatement patrimonial*»; «*envisager, au-delà des limites testamentaires, une série d'hypothèses de transmission pour cause de mort, comme en particulier imposer au fiduciaire de verser une rente à ses petits-enfants devenus orphelins avant leur majorité*»; «*favoriser les transmissions patrimoniales de grands-parents à petits-enfants, de manière à éviter la prodigalité ou la mauvaise gestion des parents*». V. inoltre H. FABRE, *La fiducie comme alternative au mandat de protection future ou comme outil de transmission*, in *Dr. et patr.*, 2012, p. 212 ss.

<sup>257</sup> Cfr. F. FRESNEL, *La fiducie et les personnes vulnérables*, cit., p. 28 ss.; F. SAUVAGE, *Reflexions sur les opportunités offertes par la fiducie aux fins de gestion du patrimoine de la personne vulnérable*, cit., pp. 1-23; H. LETELLIER, *Dossier «Fiducie et famille»: Fiducie et majeur vulnérable*, in *AJ Famille*, 2015, p. 205; J.-F. DESBUQUOIS, *Dossier «Fiducie et famille»: Fiducie en matière patrimoniale: les dix règles clefs*, cit., p. 196 ss.

<sup>258</sup> Cfr. J.P. BERAUDO-J.M. TERARD, *Le trusts anglo-saxon e les pays du droit civil*, cit., p. 353. Infatti, «*on se retrouve donc dans une situation dans laquelle, alors que les rapports parlementaires regrettaient l'isolement français sur la fiducie, cette prohibition des fiducies-libéralités conduit aujourd'hui encore de nombreuses fortunes françaises à constituer des trusts étrangers pour transmettre de façon sécurisée et pérenne leur patrimoine*»; così B. ROBIN-R. LANTOURNE, *L'utilisation des fiducies en France*, cit., p. 7.

<sup>259</sup> Del resto, «*pour permettre à la fiducie de remplir ces missions sans être abandonnée au profit du trust, il est nécessaire de la rendre plus attractive en assouplissant son régime, notamment en abrogeant les lourdes et coûteuses formalités qui s'y attachent*» (così R. DAMMANN-V. ROTARU, *La fiducie et le trust: une concurrence inégale*, cit., p. 1765).

zioni connesse ad utilizzi in mala fede dell'istituto della fiducia (quando, in realtà, i rischi di frode alla legge dovrebbero essere evitati mediante un adeguato impianto giuridico a tutela delle ragioni dei soggetti interessati, in tal caso dei legittimari e del Fisco): trattasi di considerazioni e ragionamenti ben noti anche nel panorama italiano (nel quale lo stesso *trust* è stato a lungo considerato uno strumento fraudolento e pericoloso per la sicurezza del sistema), che non meritano però di essere condivisi.

Sicché, e ritornando ora alle ragioni di questo breve approfondimento comparativo, possono trarsi delle conclusioni rispetto alle analisi effettuate: in sostanza, non sembra possibile astrarre dal sistema francese argomenti utili ed utilizzabili anche nell'ordinamento italiano per limitare la diffusione degli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*; giocoforza, nella valutazione di compatibilità di siffatti schemi rispetto ai principi e divieti del diritto successorio italiano, occorrerà procedere con autonome riflessioni.

#### 16. *Fiducia post mortem e principi del diritto successorio italiano. Sul divieto di «immobilizzazione» della ricchezza. Il divieto di sostituzione fedecommissaria*

Può a questo punto iniziarsi l'analisi degli schemi fiduciari *post mortem* nella chiave di lettura dei principi e divieti del quadro giuridico italiano, e precisamente del suo diritto successorio.

In particolare, tali riflessioni debbono iniziare con riferimento ad un principio generale vigente: trattasi del divieto di imporre vincoli di durata indeterminata su uno o più beni, operante nell'ottica di evitare che siffatti beni siano tramandati perpetuamente di generazione in generazione secondo le logiche individuate dal proprietario originario<sup>260</sup>. In altri termini, si fa riferimento a quel di-

---

<sup>260</sup> D'altronde, anche nel diritto inglese è regolata per *statute law* la *rule against perpetuities* (cd. *Perpetuities and Accumulations Act 2009*), in forza della quale per ogni *future interest* viene prevista la durata massima di 125 anni. Cfr. J. GARTON, *Moffat's Trusts Law*, VI ed., Glasgow, 2017, pp. 343-344; G. THOMAS-A. HUDSON, *The Law of Trusts*, II ed., Oxford, 2010, p. 187 ss.; J. MOWBRAY-L. TUCKER-N. LE POIDEVIN-E. SIMPSON-J. BRIGHTWELL, *Lewin on trusts*, XVIII ed., London, 2008, p. 136 ss. Di converso, si segnala la possibilità di costituire *trusts* senza limiti di durata secondo l'art. 15 della *Trusts (Jersey) Law 1984*, limitata però – quanto ai beni locali (che si trovano sull'Isola di Jersey) – dal divieto di sostituzione fedecommissaria di cui all'art. 6 della locale *Lois (1851) sur les testaments d'immeubles*. Quanto all'ordinamento italiano, sembra invero ravvisabile un principio di ordine pubblico di direzione economica (cfr. P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, XXII ed., Milano, 2018, p. 207), secondo cui non potrebbero scindersi le facoltà di godere e disporre di un bene in chiave prolungata nel tempo, poiché ne deriverebbe un ostacolo al miglior sfruttamento dei beni e alla loro libera circolazione. Sul punto, v. Cass., 10 luglio 1979, n. 3969, in *Mass. Giust. civ.*, 1979, secondo cui «[l]a disposizione con la quale il testatore abbia stabilito la inalienabilità del suo patrimonio e ne abbia affidato la amministrazione ad alcuni

vieta di «immobilizzare» o «cristallizzare» la ricchezza creando vincoli perpetui sui beni e sulla loro devoluzione *mortis causa*, le cui tradizionali applicazioni si individuano – oltre che nel divieto di costituire fondazioni di famiglia per scopi individuali<sup>261</sup> e nel termine massimo di durata (novanta anni) del vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ. – nei divieti di usufrutto successivo e di sostituzione fedecommissaria (considerabili norme di applicazione necessaria, ricomprendibili all'interno del disposto dell'art. 15 della Convenzione de L'Aja:

---

esecutori, attribuendo nel contempo l'usufrutto dei beni che compongono il patrimonio stesso ai discendenti in ordine successivo di una determinata linea della sua famiglia (nella specie: discendenti di un cugino), non dà luogo a una fondazione avente personalità giuridica, facendo in tal caso difetto uno scopo che funga da elemento unificante dei detti beni, bensì dà vita a un ente di mero fatto, il quale, anche se sia stato validamente costituito sotto il vigore di leggi antecedenti, deve ritenersi incompatibile con l'attuale ordinamento giuridico, in quanto, oltre a perseguire finalità analoghe a quelle della sostituzione fidecommissaria, si pone, altresì, in contrasto con divieti sanciti da norme di ordine pubblico (artt. 469, 692, 698, 699, 796, 979, 1379 c.c.) che fissano limiti all'autonomia privata».

<sup>261</sup> Sulla questione, v. Trib. Genova, 9 luglio 1971, in *Foro it.*, I, 1972, c. 526 ss.: «[l]a disposizione testamentaria che istituisca, secondo le espressioni usate dal testatore, un “fedecompresso perpetuo” (o “azienda”), i cui redditi debbano essere distribuiti in perpetuo a tutti i discendenti per linea maschile del testatore, o, in caso di sua morte senza prole, di altra persona dal testatore stesso determinata, dà luogo non ad una sostituzione fedecommissaria, sibbene alla istituzione di una cosiddetta fondazione di famiglia. La fondazione, istituita in un testamento, il cui solo scopo sia la distribuzione in perpetuo dei frutti del patrimonio del testatore tra i discendenti di una determinata persona ad incremento e lucro dei medesimi e al di fuori da ogni finalità di pubblica utilità, persegue il medesimo scopo di una sostituzione fedecommissaria vietata dalla legge e deve, perciò, essere sciolta dal giudice». Al contrario «il negozio di fondazione – che potrà essere anche istitutivo di una fondazione di famiglia, ossia “destinata a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate” (art. 28 ult. cpv.) – sarà valido solo se preordinato al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità: la cerchia dei beneficiari potrà sì essere circoscritta agli appartenenti alla famiglia del fondatore, ma beneficiari della fondazione non potranno essere i discendenti del fondatore in quanto tali, bensì solo in quanto versino in quella particolare situazione soggettiva – di indigenza, di meritevolezza in rapporto agli studi ecc. – che il negozio di fondazione abbia preso in considerazione; di modo che la conservazione del patrimonio all'interno di una data famiglia non sia, come è nel fedecompresso, lo scopo della disposizione, ma sia il mezzo per realizzare una diversa finalità socialmente utile» (in questi termini, F. GALGANO, *Delle persone giuridiche (artt. 11-35)*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2006, p. 231. D'altronde, la fondazione implica «la realizzazione di un fenomeno che i moderni ordinamenti (compreso quello italiano) guardano con sfavore: quello per cui determinate ricchezze si concentrano (in questo caso in un ente) in modo tendenzialmente perpetuo. Con ciò si pregiudica (o comunque si affievolisce) un principio cardine delle economie liberali, quello della libera circolazione della ricchezza (maggior ricchezza circola, vuole questo principio, maggior ricchezza si produce). Il tendenziale immobilismo delle ricchezze, allora, può essere “compensato” attraverso la destinazione delle stesse a finalità di utilità sociale» (così G. IORIO, *Corso di diritto privato*, IV ed., Torino, 2020, p. 228); l'autore, però, precisa anche che siffatto «immobilismo» delle fondazioni, sia nella ricchezza, sia nella struttura organizzativa, debba oggi ritenersi superato, in ragione, rispettivamente, dell'introduzione delle cd. trasformazioni eterogenee (mediante la riforma del diritto societario del 2003), e della modificabilità dello statuto e dell'atto costitutivo (ai sensi dell'art. 2, d.p.r. n. 361/2000).

trattasi, ovviamente, di precisazione utile nel momento in cui sia rilevata la violazione di uno di tali divieti ad opera di una struttura fiduciaria costituita da un *trust* successorio).

I due divieti da ultimo citati, invero, evitano che uno o più beni, o un vero e proprio patrimonio, possano essere tramandati, di generazione in generazione, secondo le volontà dell'originario titolare, poiché ne verrebbero altrimenti compromesse la consistenza economica dei beni e la loro libera trasferibilità. In particolare, il primo (divieto di usufrutto successivo), al fine di evitare che il godimento del diritto di proprietà risulti limitato per troppo tempo – seppur con regolamentazione differente a seconda che si faccia riferimento ad un testamento (art. 698 cod. civ.), ad una donazione (art. 796 cod. civ.), o ad altro atto tra vivi<sup>262</sup> – vieta la costituzione di un usufrutto in favore di più persone successivamente tra loro; il secondo (divieto di sostituzione fedecommissaria), invece, nella configurazione introdotta con legge 19 maggio 1975 n. 151<sup>263</sup>, vieta nei testamenti (art. 692 cod. civ.) e nelle donazioni (in virtù del richiamo normativo di cui all'art. 795 cod. civ.) l'utilizzo di sostituzioni (rispettivamente, nella istituzione di eredità o nella donazione) con le quali venga imposto l'obbligo di conservare e restituire alla morte determinati beni in favore del sostituto, fatti salvi i casi in cui siffatta sostituzione sia finalizzata alla tutela di soggetto interdetto (nei limiti determinati dall'art. 692 cod. civ.).

Ebbene, volendo mettere alla prova gli schemi fiduciari *post mortem* fin qui analizzati (negozio fiduciario con funzione successoria; *trust* successorio; vincolo di destinazione bilaterale con finalità successoria), occorrerà ragionare sui divieti operanti per gli atti di donazione, stante la reciproca ricomprensione all'interno della categoria degli atti tra vivi. Ebbene, traducendo in termini precisi gli effetti delle citate strutture fiduciarie, non può negarsi come sia ravvisabile un trasferimento della proprietà di uno o più beni in favore di un soggetto interposto (fiduciario/*trustee*/attuatore/affidatario), il quale dovrà poi conservarli e devolverli in favore di uno o più beneficiari secondo le indicazioni del fiduciante/*settlor*/conferente contenute nel programma delineato nel negozio fiduciario, nel *trust* o nel vincolo di destinazione. Questa struttura, è evidente, richiama l'impianto della sostituzione fedecommissaria<sup>264</sup>, espressamente vietata negli atti

---

<sup>262</sup> Rispetto ai quali si tende a ritenere non applicabili le limitazioni operative delineate per le disposizioni testamentarie e per le donazioni.

<sup>263</sup> Sulla disposizione antecedente alla citata riforma, si rinvia a M. TALAMANCA, *Successioni testamentarie*. Artt. 679-712, cit., p. 260 ss.

<sup>264</sup> Sulla quale, tra gli altri, cfr. A. ASCOLI, *Fiducia e sostituzione fedecommissaria. Confessione testamentaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1912, p. 93 ss.; F. AMATO-G. MARINARO, *La nuova sostituzione fedecommissaria*, Napoli, 1979; P.C. CAPARELLI, *La sostituzione fedecommissaria*, in C.M. BIANCA (a cura di), *Le successioni testamentarie*, in *Giur. sistem. dir. civ. e comm.*, diretto da W. Bigiavi, Torino, 1983, p. 407 ss.; A. DE CUPIS, *Il fedecommissario assistenziale*, in *Giur. it.*, IV, 1983, c. 129 ss.; M. MORETTI, *La sostituzione fedecommissaria*, in *Rass. dir. civ.*, 1981, p. 446 ss.; F. VALENZA, *So-*

tra vivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 692 e 795 cod. civ.: vi è infatti quella volontà di trasferire un patrimonio nell'ottica di tramandarlo ad una generazione differente da quella del primo titolare, il quale risulta gravato dell'obbligo di conservare e trasferire.

Al riguardo, però, è bene rilevare che, a differenza dei modelli vietati di donazione con sostituzione fedecommissaria<sup>265</sup>, negli schemi fiduciari *post mortem*: (a) non vi è una doppia liberalità in ordine successivo e, di conseguenza, il trustee/fiduciario/attuatore non potrà considerarsi primo istituito<sup>266</sup>; (b) i beneficiari, così, non potranno assumere la veste di sostituiti<sup>267</sup>, a maggior ragione quando vi sia un *discretionary trust* nel quale il beneficiario finale non viene scelto dal settlor alla costituzione del trust, ma dal trustee, nel corso della sua esecuzione; (c) il soggetto interposto (fiduciario/trustee/attuatore) non potrà personalmente usufruire dei beni a lui attribuiti, né li conserverà fino alla propria morte, potendo solamente gestirli nell'interesse del o dei beneficiari<sup>268</sup> con eventuale disposizione di essi laddove in linea con il programma convenuto<sup>269</sup>.

---

stituzione fedecommissaria e attribuzione separata di usufrutto e nuda proprietà, in *Corr. giur.*, 5, 1999, p. 577 ss., a commento di Cass., 18 settembre 1998, n. 9320, in *Corr. giur.*, 5, 1999, p. 577; R. PACIA, *Sostituzione fedecommissaria tra tradizione e modernità*, in *Riv. not.*, 3, 2008, p. 555 ss.

<sup>265</sup> Ricostruita giuridicamente come doppia donazione condizionata (tra gli altri, v. B. BIONDI, *Le donazioni*, in *Tratt. dir. civ. it. Vassalli*, XII, t. 4, Torino, 1961, p. 288 ss.; F. AMATO-G. MARIANO, *La nuova sostituzione fedecommissaria*, cit., p. 29 ss.) oppure come donazione modale sotto condizione sospensiva (cfr. A. PALAZZO, *Atti gratuiti e donazioni*, in *Tratt. dir. civ. Sacco*, Torino, 2000, p. 353 ss.).

<sup>266</sup> Cfr., tra gli altri, E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1108; M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 506; M. GRAZIADEI, voce *Trust nel diritto anglo-americano*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, XVI, Torino, 1999, p. 264; F. DI CIOMMO, *Il trust testamentario*, in *Le disposizioni testamentarie*, diretto da G. Bonilini, coordinato da V. Barba, Torino, 2012, p. 158; A. BUSANI, *Il trust. Istituzione, gestione, cessazione*, Milano, 2020, pp. 519-520. Secondo parte della dottrina, inoltre, non potranno considerarsi primi istituiti neppure i beneficiari, «[...] in quanto, essendo destinatari solo delle rendite e non avendo la proprietà dei beni, non hanno nessun obbligo nei confronti dei beneficiari successivi delle rendite, né possono esercitare alcun potere sui beni in trust» (così E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1108). Cfr. M. TATARANO, *Il trust assistenziale con funzione successoria. Profili successori della clausola di devoluzione patrimoniale. Il caso del trust della fondazione Banco di Napoli*, cit., p. 348; F. DI CIOMMO, *Il trust testamentario*, cit., p. 158.

<sup>267</sup> Poiché, si rileva (cfr. E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1108; M. GRAZIADEI, voce *Trust nel diritto anglo-americano*, cit., p. 264; M. GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, cit., p. 348; P. PICCOLI, *Trusts, patti successori, fedecommeso*, cit., p. 142), i beni sono generalmente differenti da quelli attribuiti ai precedenti beneficiari (trattasi della cd. gestione dinamica, sulla quale ci si soffermerà più approfonditamente negli ultimi paragrafi in materia di rapporto tra fiducia e tutela dei legittimari).

<sup>268</sup> Cfr. M. GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, cit., p. 346 e M. TATARANO, *Il trust assistenziale con funzione successoria. Profili successori della clausola di devoluzione patrimoniale. Il caso del trust della fondazione Banco di Napoli*, cit., p. 350.

<sup>269</sup> Cfr. F. DI CIOMMO, *Il trust testamentario*, cit., p. 158, il quale mette in luce l'irrelevanza della vita del trustee rispetto a quella del primo istituito (nella sostituzione fedecommissaria), nonché

È sì vero che una conservazione dei beni ad opera del fiduciario/*trustee*/attuatore fino alla propria morte (come nel fedecommesso) potrà in ipotesi ugualmente avvenire (laddove, ad esempio, nel corso dello svolgimento del programma dettato dal disponente, il soggetto interposto deceda): ove così fosse, comunque, ciò avverrà in termini e logiche differenti da quelle tutelate dal divieto di cui al combinato disposto degli artt. 692 e 795 cod. civ. (stante l'incarico del soggetto interposto di realizzare gli obiettivi del fiduciario/*settlor*/conferente, seppur in chiave indiretta). Per i succitati motivi, pertanto, sembra in genere possibile escludere l'applicazione del divieto di sostituzione fedecommissaria alle costruzioni fiduciarie *inter vivos* con effetti *post mortem* sopra analizzate<sup>270</sup>.

D'altro canto, però, deve evidenziarsi che alcune specifiche configurazioni fiduciarie *post mortem* conducono ad esiti interpretativi totalmente differenti. Si pensi, in particolare, a quegli schemi nei quali uno o più beni, nella titolarità del fiduciario/*trustee*/attuatore, vengano dati in godimento ad uno o più soggetti, cd. beneficiari di reddito (per quanto generalmente venga loro attribuito il diritto ad una somma di denaro), con la previsione che al decesso di questi ultimi i beni verranno devoluti ad altri beneficiari di reddito oppure ai beneficiari finali<sup>271</sup>. In questo caso, infatti, è difficile negare come siffatta costruzione (connotata da una titolarità successiva del medesimo bene tra più beneficiari, i quali possono goderne a tutti gli effetti) ripercorra esattamente lo schema giuridico vietato dall'art. 692 cod. civ.: essa, è inevitabile, dovrà ritenersi colpita dal divieto<sup>272</sup>.

---

il fatto che nel *trust* i diritti vengono acquistati dal *trustee* e non dal testatore/donante (come nella sostituzione fedecommissaria).

<sup>270</sup> Cfr. E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1106; F. DI CIOMMO, *Il trust testamentario*, cit., p. 158; P. PICCOLI, *Trusts, patti successori, fedecommesso*, cit., pp. 141-142; S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Il trust e l'atto di destinazione liberale inter vivos*, cit., pp. 160-164. Quanto alla giurisprudenza, seppur con riferimento ad un *trust* testamentario (ma le cui considerazioni sono estendibili anche a schemi fiduciarie *inter vivos*), v. App. Firenze, 9 agosto 2001, in *Trust e att. fid.*, 2002, p. 244, la quale precisa che «è valido il testamento che nomina un *trustee* erede di tutto il patrimonio del testatore affinché questi lo gestisca e attribuisca rendite periodiche e discrezionali ai beneficiari indicati dal *de cuius* perché ciò non configura una sostituzione fedecommissaria». V. anche Trib. Lucca, 23 settembre 1997, in *Foro it.*, I, 1998, c. 2007 ss., commentata da E. BRUNETTI, *Il testamento dello zio d'America. Il "trust" testamentario* e da M. LUPOI, *Aspetti gestori, e dominicali, segregazione: "trust" e istituti civilistici*, in *Foro it.*, I, 1998, c. 3391 ss.

<sup>271</sup> Oppure, rileva autorevole dottrina (A. ZOPPINI-L. NONNE, *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, cit., p. 163), «un problema di violazione del divieto di sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.) può porsi nei casi in cui si preveda che beneficiari del *trust* siano, nell'ordine, lo stesso *settlor* e il coniuge, poi i loro figli ed eventualmente anche la generazione successiva» (*ivi*, però, si esclude che la disposizione citata possa ritenersi violata per una serie di ragioni).

<sup>272</sup> Di tale avviso anche F. GAZZONI, *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista "non vivente", su trust e trascrizione*, in *Riv. not.*, 2001, p. 14. *Contra*, M. LUPOI, *Trusts*, cit., pp. 505-506; S. BARTOLI, *Il trust*, cit., p. 668; E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1106; A. BU-

Così, astraendo sinteticamente tale assunto, può sostenersi come gli schemi fiduciari *post mortem* potranno teoricamente ledere il divieto di sostituzione fedecommissaria solo laddove sia riprodotta la doppia istituzione/disposizione in favore di almeno due beneficiari successivi tra loro, chiamati a godere dei beni loro attribuiti fino alla rispettiva morte: in questo caso, la struttura potrà essere ritenuta lesiva del divieto di sostituzione fedecommissaria di cui al combinato disposto degli artt. 692 e 795 cod. civ.

### 17. (Segue) *Il divieto di usufrutto successivo e di rendite successive*

Un discorso differente merita invece il divieto di usufrutto successivo, disciplinato dall'art. 698 cod. civ. per le disposizioni testamentarie e dall'art. 796 cod. civ. per le donazioni. Quanto a quest'ultimo – avente ad oggetto la situazione nella quale venga attribuito a più soggetti un diritto di usufrutto su un bene, con godimento non congiuntivo ma successivo tra di essi<sup>273</sup> – devono innanzitutto evidenziarsi le sue limitate applicazioni all'interno di un progetto di passaggio generazionale del patrimonio; ciononostante, il divieto potrà teoricamente essere ricondotto ai citati schemi fiduciari *post mortem* laddove la specifica configurazione delineata ripercorra i tratti vietati dalle norme (nel caso di specie dall'art. 796 cod. civ.), designando anche in questo caso più soggetti beneficiari come titolari di un usufrutto in ordine successivo tra loro (oppure un uso o una abitazione, potendo con essi ravvisarsi una medesima identità di *ratio*). In altri termini, ove il programma fiduciario stabilisca che siffatti diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione) siano attribuiti ad uno o più beneficiari (di reddito) e – dopo la loro morte – ad altri beneficiari (finali, ad esempio), non potrà negarsi la sua ricomprensione all'interno del campo di applicazione del divieto di cui all'art. 796 cod. civ.<sup>274</sup>, con tutte

---

SANI, *Il trust. Istituzione, gestione, cessazione*, cit., pp. 518-521, il quale precisa che «[q]uanto al rapporto tra le due categorie di beneficiari (i beneficiari di reddito e i beneficiari di capitale), infatti, non si verifica alcun fenomeno successorio, come appare evidente dall'osservazione che, da un lato, i beneficiari di reddito non divengono mai titolari della *trust property*, percependo le rendite derivanti dalla gestione del *trust fund* in qualità di “meri creditori” del *trustee*; dall'altro lato, i beneficiari finali del *trust* (pur acquistando la titolarità dei beni e dei diritti vincolati in trust al momento del decesso dei beneficiari di reddito) non “succedono” al disponente in ordine successivo rispetto a questi ultimi, bensì, al contrario, ricevono dal *trustee* i beni e i diritti loro spettanti, in forza delle attribuzioni che il *trustee* (in adempimento dei suoi doveri fiduciari) effettui in loro favore».

<sup>273</sup> Per alcune riflessioni sul rapporto tra l'usufrutto successivo e l'usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento, si consenta il rinvio a A. SEMPRINI, *Riflessioni sul divieto di usufrutto successivo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 6, 2018, pp. 928-936; *ivi* ulteriori riferimenti bibliografici.

<sup>274</sup> Cfr. S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Il trust e l'atto di destinazione liberale inter vivos*, cit., pp. 166-167; S. BARTOLI-D. MURITANO, *Le clausole dei trusts interni*, cit., p. 187. *Contra* M. GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, cit., p. 350, il quale rileva che «il divieto costituisce la sola costituzione mediante testamento e donazione – fatta

le conseguenze invalidanti sulla struttura contrattuale posta in essere.

Differenti riflessioni merita infine la previsione di rendite successive in favore di beneficiari (di reddito o finali) successivi tra loro<sup>275</sup>, la quale, di converso, risulta molto più frequente nella logica delle pianificazioni successorie mediante schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*. Al riguardo, infatti, occorre subito soffermarsi sul dato normativo vigente, il quale delinea un differente perimetro operativo per il divieto di rendite successive negli atti *mortis causa* e in quelli *inter vivos* (donativi): nei primi, infatti, ai sensi dell'art. 698 cod. civ., vengono vietate le disposizioni (testamentarie) che lascino a più persone successivamente tra loro, un usufrutto o una rendita o un'annualità; nei secondi (la cui regolamentazione può ritenersi applicabile analogicamente anche agli schemi fiduciari *post mortem* presentanti natura liberale), ai sensi dell'art. 796 cod. civ., viene invece vietata la donazione in favore di più persone (successivamente tra loro) del solo diritto di usufrutto. In breve, nella norma da ultimo citata non vengono espressamente richiamate le rendite o le annualità. Rispetto a questo mancato richiamo è sorto ampio dibattito tra gli interpreti, sul fatto che si tratti di una svista del legislatore (la quale consentirebbe un'applicazione analogica) oppure di una sua vera e propria presa di posizione<sup>276</sup>: sembra però preferibile aderire a quest'ultima lettura, la quale non ammette l'operare dell'analogia. Sic-

---

salva l'eccezione di cui all'art. 796 – mentre non è previsto nell'ambito degli atti tra vivi diversi dalle donazioni, risultando, quindi, pienamente valida la costituzione di un usufrutto successivo per atto tra vivi a favore di più soggetti viventi al momento della costituzione». Contrari ad una applicazione del divieto anche P. PICCOLI, *Trusts, patti successori, fedecomesso*, cit., p. 142; G. AZZARITI, *La sostituzione fedecommissaria*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, VI, Milano, 1982, p. 338; M. TALAMANCA, *Successioni testamentarie. Artt. 679-712*, cit., pp. 413-414; M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 506 ss.; E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1109; A. BUSANI, *Il trust. Istituzione, gestione, cessazione*, cit., pp. 523-524, il quale rileva che «è escluso che i beneficiari di reddito possano assimilarsi ai titolari del diritto di usufrutto, essendo del tutto prevalente l'opinione secondo cui il diritto dei beneficiari di un *trust* al percepimento delle rendite (o, come in questo caso, alla fruizione dei beni e dei diritti vincolati in *trust*) abbia natura giuridica – non già reale, bensì – obbligatoria; conseguendo da ciò l'insuscettibilità di accostare la posizione dell'usufruttuario successivo (al quale è attribuito, invero, un diritto reale) alla posizione del beneficiario del *trust* (il quale, al contrario, è titolare, appunto, di un mero diritto di credito). Infine, nella fattispecie in esame, diversamente da quanto avverrebbe in un'attribuzione di usufrutto successivo (ove ciascun usufruttuario acquisterebbe il proprio diritto direttamente dal testatore in virtù della disposizione testamentaria), l'attribuzione "successiva" del godimento dei beni vincolati in *trust* si realizzerebbe *inter vivos*, in forza dell'attività negoziale posta in essere dal *trustee* (in adempimento dei propri doveri di gestione fiduciaria del *trust fund*) a favore dei beneficiari del *trust*».

<sup>275</sup> È frequente infatti, nella prassi, la configurazione di *trusts* nei quali «[...] il *settlor* costituisce in *trust* alcuni suoi beni incaricando il *trustee* di destinare le rendite prima ad A, poi a B e successivamente a C, ciascuno alla morte dell'altro, e di attribuire la proprietà dei beni al più giovane dei figli di C [...]»; così E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., pp. 1101-1102.

<sup>276</sup> Stante il fatto che si tratterebbe (v. B. BIONDI, *Le donazioni*, cit., p. 291) di norma eccezionale.



ché, il divieto di rendita successiva non potrà ritenersi operante agli atti donativi.

Ciò chiarito, e ritornando all'analisi degli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*, pertanto, sembra possibile ritenere lecite gran parte di quelle clausole con le quali si preveda la devoluzione di somme di danaro a beneficiari di reddito tra loro successivi<sup>277</sup>: giocoforza, sembra superato il principale ostacolo (delineato dal divieto di usufrutto successivo) ravvisabile nelle più comuni costruzioni fiduciarie *inter vivos* con effetti *post mortem*.

### 18. Sulla compatibilità con il divieto di mandato post mortem

Ulteriore parametro da tenere in considerazione nella realizzazione di schemi fiduciari con funzione successoria è il divieto di mandato *post mortem*<sup>278</sup>.

Con tale locuzione («mandati *post mortem*»), invero, si fa riferimento a quegli incarichi *inter vivos*, attribuiti ad un soggetto, di devolvere il patrimonio del disponente dopo la sua morte in favore di soggetti terzi (sono da essa esclusi, pertanto, quei mandati conferiti in via unilaterale per testamento, definibili come mandati *mortis causa*<sup>279</sup>). In particolare, tali configurazioni risultano vietate

<sup>277</sup> In particolare, quanto «[...] al divieto di rendite successive, si tende a ritenere che, essendo disposto esclusivamente in materia testamentaria, esso non operi in materia donativa, e quindi neanche in ipotesi di *trust* istituito per atto *inter vivos* che, com'è noto, ove ispirato da *animus donandi* del disponente in favore dei beneficiari, ben potrebbe configurare in concreto una donazione indiretta» (così M. TATARANO, *Il trust assistenziale con funzione successoria. Profili successori della clausola di devoluzione patrimoniale. Il caso del trust della fondazione Banco di Napoli*, cit., p. 352). *Contra*, M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 506, il quale rileva che un *trust* testamentario «[...] può violare il divieto di rendite successive (art. 698 cod. civ.); ove questo si verifici, esso avrà efficacia, nel nostro ordinamento, solo limitatamente alla prima istituzione beneficiaria. Né le conclusioni mutano se si considerano le donazioni con vincolo di ritrasferimento (art. 795 cod. civ.), perché quanto abbiamo appena esposto prescinde dalla fonte dell'attribuzione al *trustee*». Cfr. A. MARINI, *La rendita perpetua e la rendita vitalizia*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, 13, I, II ed., Torino, 1985, p. 41 ss.; Altri (E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., pp. 1106-1107), invece, escludono la violazione del divieto di cui all'art. 692 cod. civ. ad opera delle strutture fiduciarie che impongano al fiduciario o *trustee* di devolvere rendite a soggetti diversi, l'uno successivamente all'altro, perché non vi sarebbe devoluzione degli stessi beni in proprietà, ma degli eventuali frutti civili che possono derivarne.

<sup>278</sup> *Ex plurimis*, cfr. G. GIAMPICCOLO, voce *Atto mortis causa*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 232; G. MINERVINI, *Il mandato, la commissione, la spedizione*, in *Tratt. dir. civ. it. Vassalli*, Torino, 1954, p. 24 ss.; V. PUTORTI, *Il mandato post mortem*, in R. CALVO-A. CIATTI (a cura di), *I contratti di destinazione patrimoniale*, in *Tratt. dei contratti Rescigno-Gabrielli*, Milano, 2014, p. 378 ss.; A. AMATUCCI, *Osservazioni sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante*, cit., p. 304; L. COVIELLO, *Il «mandato post mortem»*, in *Riv. dir. civ.*, 1930, p. 17 ss.; F. GRADASSI, *Mandato post mortem*, in *Contr. e impr.*, 1990, p. 828 ss.

<sup>279</sup> Sul tema, per alcune considerazioni riassuntive, si rinvia a F. VENTURINI, *Il divieto dei patti successori e gli strumenti alternativi al testamento*, in P. FAVA (a cura di), *Successioni e donazioni:*

nel nostro ordinamento: *in primis*, ai sensi del combinato disposto degli artt. 457 e 458 cod. civ., secondo i quali l'eredità potrà essere devoluta solamente per legge o per testamento<sup>280</sup> (unico atto *mortis causa* ammesso nel nostro ordinamento), non potendo ammettersi meccanismi alternativi di delazione; *in secundis*, ai sensi dell'art. 1722, n. 4, cod. civ. (traducibile nella massima *mandatur morte finitur*), secondo il quale la morte del mandante estinguerebbe il mandato e gli obblighi correlati<sup>281</sup>, con conseguente nullità dell'incarico per impossibilità giuridica (salva la previsione dell'art. 1728 cod. civ.).

Sul divieto di mandato *post mortem*, però, occorrono ulteriori riflessioni, potendosi individuare differenti ricostruzioni interpretative sul suo perimetro applicativo<sup>282</sup>. La lettura preferibile (e in prevalenza accolta), però, subordina la validità della fattispecie al contenuto dell'attività oggetto del mandato (ovvero alla natura dell'affare)<sup>283</sup>: in breve, dovrebbero considerarsi leciti solo i mandati *post mortem exequendum*<sup>284</sup>, ovvero quegli incarichi aventi ad oggetto il compi-

---

*trattato teorico pratico*, Milano, 2017, pp. 1149-1151. Si segnala che parte della dottrina utilizza qualificazioni differenti (v. F. PENE VIDARI, voce *Contratti post mortem*, cit., p. 10, il quale definisce *post mortem* il mandato conferito per testamento e *mortis causa* quello concluso in vita dal mandante; v. G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2009, p. 41, il quale qualifica i mandati conferiti per testamento come mandati *post mortem* in senso stretto).

<sup>280</sup> Cfr. L. DE ANGELIS, voce *Fiduciaria (società)*, cit., pp. 1-39. V. anche U. CARNEVALI, *Negozio fiduciario e mandato post mortem*, cit., pp. 703-704, il quale evidenzia che «mediante un mandato *post mortem* si potrebbe arrivare ad attuare un assetto d'interessi successorio, senza e al di fuori di un testamento, che è l'unico strumento a disposizione dei privati al fine di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui si sarà cessato di vivere».

<sup>281</sup> Sul punto v. E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. dir. civ. Vassalli*, 2, Torino, 1960, p. 321 ss.; G. CRISCUOLI, *Le obbligazioni testamentarie*, Milano, 1965, p. 558 ss. Cfr. S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 481; V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., p. 66, il quale ribadisce che «[i]l principale ostacolo all'ammissibilità di un contratto di mandato con effetti differiti al tempo della morte del mandante è, storicamente, nella regola, di antica tradizione, *mandatum morte finitur*, raccolta, nel nostro ordinamento giuridico nella disposizione di cui all'art. 1722, n. 4 Cod. civ.».

<sup>282</sup> Sono minoritarie sia la ricostruzione restrittiva, che reputa sempre nullo il mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante (cfr. E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., p. 320; G. CRISCUOLI, *Le obbligazioni testamentarie*, cit., p. 549), sia quella liberale (in quest'ottica, seppur con argomenti differenti, v. M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, cit., p. 138 ss. e precisamente pp. 144-145; A. AMATUCCI, *Osservazioni sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante*, cit., p. 304).

<sup>283</sup> In breve, «dalla natura dell'affare che, *post mortem*, deve essere compiuto dal mandatario, potrà arguirsi se sia, o no, in contrasto con le norme che disciplinano la successione *mortis causa*: se la risposta è positiva, quel mandato non avrà effetto, diversamente, se la stessa sia negativa» (così G. BONILINI, *Una valida ipotesi di mandato post mortem*, in *Contratti*, 2000, p. 1003). Cfr. V. PUTORTI, *I contratti post mortem*, cit., p. 796. Per una sintesi delle varie tesi sul mandato *post mortem*, si rinvia a M. IEVA, *I fenomeni c.d. parasuccessori*, in *Riv. not.*, 1988, pp. 80-83.

<sup>284</sup> Sui quale, tra gli altri, v. N. DI STASO, *Il mandato post mortem exequendum*, in *Fam. pers.*

mento di atti meramente esecutivi dal contenuto non patrimoniale (oppure, al più, di contenuto patrimoniale, ma esecutivi di attribuzioni patrimoniali già effettuate<sup>285</sup>). Di conseguenza, saranno vietati i mandati *post mortem* mediante i quali l'operazione negoziale e la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del mandante avvenga solo al momento della morte di quest'ultimo. In questo senso, si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «mentre deve ritenersi valido ed efficace un mandato *post mortem exequendum* destinato a giustificare, dopo la morte del mandante, la sola esecuzione materiale di atti di disposizione già perfezionati in vita dal *de cuius* (ossia nella forma dell'adempimento di obbligazioni già assunte), dev'essere negata alcuna validità ad un mandato contrattuale che, in qualsiasi forma e modo, importi, attraverso l'esecuzione da parte del mandatario dopo la morte del mandante, una trasmissione *mortis causa* di beni patrimoniali, inerenti all'eredità, a favore di terze persone, trattandosi, in tale ultimo caso, di atti di disposizione *mortis causa* di beni ereditari che devono necessariamente rivestire la forma propria delle disposizioni testamentarie»<sup>286</sup> (qualche dubbio, invero, potrebbe ancora porsi in relazione a quei mandati immediatamente traslativi nei confronti del mandatario<sup>287</sup>).

---

*succ.*, 2011, p. 688 ss.; F.A. MONCALVO, *Sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 56 ss.; F. PENE VIDARI, voce *Contratti post mortem*, cit., p. 10. A mero titolo esemplificativo, si immagini il mandato circa le modalità e il luogo della sepoltura; v. Trib. Palermo, 16 marzo 2000, in *Contratti*, 2000, p. 1101 (con nota di G. BONILINI, *Una valida ipotesi di mandato post mortem*). Nella giurisprudenza, tra le altre, v. Cass., 23 maggio 2006, n. 12143, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2007, p. 496 ss., con nota di A. ANSALDO, *In tema di mandato post mortem exequendum*; in *Riv. not.*, 2007, p. 693 ss., con nota di G. MUSOLINO, *Le disposizioni sulla sepoltura fra testamento e mandato post mortem*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, p. 524 ss.

<sup>285</sup> V. Cass., 4 ottobre 1962, n. 2804, in *Foro it.*, I, 1976, c. 49 ss., secondo cui «è valido il mandato *post mortem exequendum* di carattere patrimoniale conferito ed accettato durante la vita del mandante, quando l'incarico consista in atti di esecuzione materiale di un'attribuzione patrimoniale già perfezionata in vita dal mandante» (nel caso di specie, ad ogni modo, si trattava di consegna non di denaro ma di meri libretti bancari di deposito a risparmio). Cfr. U. CARNEVALI, *Negozio fiduciario e mandato post mortem*, cit., p. 704, il quale fa riferimento ad un valido mandato a consegnare beni già donati in vita. Sul punto, per alcune considerazioni di sintesi, v. F. VENTURINI, *Il divieto dei patti successori e gli strumenti alternativi al testamento*, cit., pp. 1154-1157.

<sup>286</sup> In questi termini, la recente pronuncia Cass., 15 maggio 2018, n. 11763, in *Dir. succ. fam.*, 3, 2019, pp. 935-942, con commento di L. GHIDONI, *Conferme e novità in tema di mandato post mortem*, pp. 942-958. Trattasi di ricostruzione consolidata nella giurisprudenza; al riguardo, v. anche Cass., 24 aprile 1965, n. 719 e Cass., 4 ottobre 1962, n. 2804, in *Giust. civ.*, p. 2069 ss. (la quale cassa App. Ancona, 11 giugno 1960, in *Banca, borsa, tit. cred.*, III, 1961, p. 502 ss.), che chiarisce il perimetro tra mandato *mortis causa*, mandato *post mortem* e mandato *post mortem exequendum*. V. infine Cass., 23 aprile 2001, n. 5891, in *www.dejure.it*, in relazione ad un mandato a vendere dopo la morte del mandante.

<sup>287</sup> Ricostruzione evocata e poi criticata da A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, cit., pp. 370-372. In realtà, per il caso in cui, durante la vita del mandante, venga trasferita la proprietà dei beni direttamente al mandatario, ci si avvicina inevitabilmente ai rapporti di natura fiduciaria. Sui profili di connessione tra i due concetti, v. L. CARRARO, *Il mandato ad alienare*, cit., p. 72 ss.

Chiarito il perimetro del divieto di mandato *post mortem*, è però importante comprendere come questo si rapporti agli schemi fiduciari *post mortem* in analisi in questa sede e finalizzati al passaggio generazionale del patrimonio di un soggetto<sup>288</sup>: per farlo, occorre prendere in esame i due fondamenti normativi sopra citati (artt. 457 e 1722 n. 4 cod. civ.). Procedendo con ordine, e con specifico riferimento all'art. 457 cod. civ., deve evidenziarsi come negli schemi fiduciari *post mortem* si verifichi un trasferimento immediato della proprietà dei beni, ad opera del fiduciante (disponente/*settlor*) ed in favore di un soggetto interposto (fiduciario/*trustee*/attuatore): tale aspetto risulta indubbiamente determinante, e sembra così escludere per i beni trasferiti l'applicazione delle regole successorie del disponente<sup>289</sup>, alla pari di quanto avviene nelle molto diffuse donazioni con funzione di anticipazione successoria (con le quali i genitori, in vita, *apporzionano* anticipatamente la quota spettante ai figli a titolo liberale, con tutto quanto ne conseguirà in relazione alle imputazioni ai fini della collazione e della riduzione). Non potrà così riconoscersi negli schemi fiduciari con effetti *post mortem* una violazione del principio che impone che la successione debba

---

Sul tema v. poi A. PALAZZO-A. SASSI, *Trattato della successione e dei negozi successori*. 2. *Negozi successori anticipatori*, cit., p. 575 ss.

<sup>288</sup> Al riguardo, si veda la pronuncia di Trib. Milano, 8 aprile 1974, in *Giur. comm.*, II, 1975, p. 694 (con nota critica di U. CARNEVALI, *Negozio fiduciario e mandato post mortem*), la quale equipara il mandato *post mortem* al negozio fiduciario traslativo («Il mandato al fiduciario di trasferire le quote, dopo la morte del fiduciante, ad altra persona, è nullo. Tale nullità travolge anche il negozio fiduciario con effetti reali»). Cfr. A. AMATUCCI, *Osservazioni sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante*, cit., p. 304 ss.

<sup>289</sup> Cfr. U. CARNEVALI, *Negozio fiduciario e mandato post mortem*, cit., p. 704, secondo il quale, in tutti i casi in cui «il fiduciario è tenuto ad eseguire il *pactum fiduciae* dopo la morte del fiduciante», «[n]egata qualsiasi interferenza con il divieto dei patti successori, si può ora aggiungere che nemmeno sotto il profilo [...] del divieto di disporre *mortis causa* delle proprie sostanze con strumenti diversi dal testamento è dato riscontrare in codesti casi alcunché di illecito. Decisivo a questo riguardo appare il fatto che la proprietà dei beni oggetto del negozio fiduciario, comunque esso venga configurato, è trasferita in vita dal fiduciante al fiduciario affinché questi li ritrasferisca al beneficiario o li destini allo scopo pattuito. Questi beni si trovano perciò, al momento della morte del fiduciante-mandante, già al di fuori del patrimonio di lui, di conseguenza non entrano a far parte della sua eredità e non sono soggetti alle regole successorie». V. poi A. PALAZZO, *Istituti alternativi*, in ID., *Testamento e istituti alternativi*, in *Tratt. teorico-pratico di diritto privato*, diretto da G. Alpa, S. Patti, Padova, 2008, p. 370, il quale precisa che «[l']interposizione reale attuata attraverso il mandato, determinando l'uscita del bene dal patrimonio del mandante, prima della sua morte, consente, con l'ulteriore adempimento del mandatario, il trasferimento del bene *post mortem* senza ricorrere al testamento» (cd. mandato *post mortem exequendum*). Della medesima opinione anche E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1105, secondo il quale «nel *trust* i beni non appartengono all'asse ereditario perché il *de cuius* ne ha trasferito la proprietà in via definitiva e per atto *inter vivos* al *trustee*, sicché non è ravvisabile neanche un'interferenza con il divieto di disporre *mortis causa* del proprio patrimonio con uno strumento diverso dal testamento (art. 457 c.c.)». V. anche L. DE ANGELIS, voce *Fiduciaria (società)*, cit., p. 9; P. PICCOLI, *Trusts, patti successori, fedecommissio*, cit., p. 139 e M. LUPOLI, *Trusts*, cit., pp. 508-511.

essere devoluta per legge o per testamento (sulla questione, ad ogni modo, ci si soffermerà ulteriormente anche nei successivi paragrafi, nei quali viene presa in esame la compatibilità degli schemi fiduciari con il divieto di patti successori di cui all'art. 458 cod. civ.).

Quanto al secondo argomento, ovvero con specifico riguardo alla regola che prevede l'estinzione del mandato alla morte del mandante, deve innanzitutto segnalarsi un elemento: l'accertamento dell'applicazione di tale regola agli schemi fiduciari *post mortem* determinerebbe sostanzialmente la loro inefficacia (eliminando ogni loro possibile utilizzo), stante il fatto che alla morte del fiduciante/disponente verrebbero meno tutti gli obblighi in capo al fiduciario/*trustee*/attuatore<sup>290</sup>. Al riguardo, però, non possono negarsi le significative differenze strutturali del mandato con gli incarichi fiduciari analizzati in questa sede<sup>291</sup>, i quali si fondano tutti sul trasferimento immediato del diritto di proprietà in capo al fiduciario/attuatore/*trustee* (cd. fiducia romanistica); siffatta titolarità piena ed immediata sul bene (seppur vincolata al programma convenuto) sembrerebbe così escludere l'applicazione (diretta o analogica) di tale disposizione agli schemi fiduciari *post mortem*. Ulteriore conforto sul punto, inoltre, può ottenersi dall'asserita potenziale derogabilità dell'art. 1722, n. 4, cod. civ. (differentemente dalla norma in tema di interdizione/inabilitazione del mandante<sup>292</sup> o della morte del mandatario<sup>293</sup>), deducibile dal fatto che vengono protetti meri interessi individuali<sup>294</sup> nonché dalle deroghe già operanti in

---

<sup>290</sup> Cfr. A. GENTILI, *Atti di destinazione e negozio fiduciario comparati con l'affidamento fiduciario*, cit., pp. 138-139.

<sup>291</sup> Sul rilievo della ricostruzione giuridica dello schema preso in esame, *ivi*, p. 139, il quale rileva come per alcuni autori «[...] se le parti abbiano trasferito in vita la proprietà, si tratterebbe invece di donazione al fiduciario con l'onere, in base ad una clausola a *favor* di terzo, del ritrasferimento al terzo al momento (da intendere come termine ad adempiere) della morte del fiduciante. Per l'identificazione caso per caso della fattispecie, rilevano ovviamente le specifiche circostanze».

<sup>292</sup> Cfr. V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., pp. 66-67. Sulle conseguenze di una interdizione o inabilitazione, cfr. L. NANNI, *Dell'estinzione del mandato (artt. 1722-1730)*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1994, p. 23.

<sup>293</sup> Cfr. V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., pp. 66-67. Sulle conseguenze della morte del mandatario, cfr. V. PUTORTÌ, *Il mandato post mortem*, cit., p. 356.

<sup>294</sup> Cfr. U. CARNEVALI, *Negozi fiduciari e mandato post mortem*, cit., p. 702; F. PENE VIDARI, voce *Contratti post mortem*, cit., p. 5; F. VENTURINI, *Il divieto dei patti successori e gli strumenti alternativi al testamento*, cit., pp. 1151-1152 e V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., pp. 66-67, il quale precisa che la norma «[...] ha, infatti, la funzione di evitare che gli eredi del mandante siano vincolati, nell'amministrazione del patrimonio ereditario, dalle scelte operate dal mandante e, dunque, è posta a tutela d'interessi individuali, ma non meta-individuali». Con varie motivazioni, v. poi A. VENDITTI, *Appunti sul mandato*, Napoli, 1966, p. 90 ss.; G. MINERVINI, *Il mandato, la*

alcuni ambiti<sup>295</sup> (da ultimo, si veda l'esplicito riferimento effettuato dall'art. 2, d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il quale ha introdotto nel d.lgs. n. 196/2003, cd. Codice della privacy, l'art. 2 *terdecies*, in forza del quale i diritti di cui agli artt. 15-22 Regolamento UE n. 679/2016, riferibili a soggetti deceduti, possono essere esercitati anche da coloro che agiscano in qualità di mandatari<sup>296</sup>).

### 19. Schemi fiduciari al vaglio del divieto di mandato a donare (art. 778 cod. civ.)

Altro profilo da tenere in considerazione, in relazione alla validità degli schemi fiduciari *post mortem*, attiene alla loro compatibilità con il principio della personalità della volizione liberale, e quindi con il divieto di mandato a donare di cui all'art. 778 cod. civ.<sup>297</sup>. Quest'ultimo, in breve, vieta e sancisce la nullità di tutti quegli incarichi, conferiti ad un soggetto, a titolo di mandato, per la designazione del beneficiario di una donazione o per la determinazione dell'oggetto della stessa; in sostanza, si vuole evitare che tali effetti siano rimessi alla mera discrezionalità di un soggetto differente dall'effettivo titolare del bene (per più approfondite riflessioni sulla proprietà del mandatario, si rinvia *supra*). Si precisa, inoltre, che la nullità prevista dal comma 1 dell'art. 778 cod. civ. colpirà conseguentemente anche le donazioni compiute in esecuzione di tale incarico, come confermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità<sup>298</sup>. In rispo-

---

*commissione, la disposizione*, cit., p. 205; F. BILE, *Il mandato, la commissione, la spedizione*, Roma, 1961, p. 231.

<sup>295</sup> Quali, ad esempio: il cd. mandato *in rem propriam*, di cui all'art. 1723 cod. civ.; il mandato collettivo di cui all'art. 1726 cod. civ.; il mandato per il compimento di atti relativi all'esercizio dell'impresa, di cui all'art. 1722 n. 4 cod. civ. Sulla derogabilità della regola *mandatur morte finitur*, v. V. PUTORTÌ, *Morte del disponente e autonomia negoziale*, cit., p. 206 ss.; L. NANNI, *Dell'estinzione del mandato (artt. 1722-1730)*, cit., p. 23 ss. e V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., pp. 66-68, il quale precisa anche le possibili ricostruzioni in relazione al riconoscimento di un diritto di revoca in capo agli eredi del mandante, con il quale interdicano l'attività in capo al mandatario. V. poi S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 481, secondo cui non può essere evitata la nullità del mandato *post mortem* in ragione della previsione in capo al mandante della revocabilità dell'incarico. Favorevole invece alla validità del mandato *post mortem* revocabile, M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, cit., pp. 144-145.

<sup>296</sup> Sul punto cfr. G. RESTA, *La 'morte' digitale*, in *Dir. inf.*, 2014, p. 891 ss.

<sup>297</sup> Sul quale, *ex plurimis*, A. PALAZZO, *Le donazioni*, cit., pp. 173-179; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Delle donazioni. Art. 769-809*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1976, pp. 183-195.

<sup>298</sup> Per tutte, v. Cass., 24 luglio 2012, n. 12991, in *Vita not.*, 2012, p. 1488, secondo la quale «[l']atto di donazione, al pari del testamento o del legato, è un atto cosiddetto personalissimo, un atto cioè che sorge esclusivamente in funzione dell'attitudine del soggetto al rapporto sociale che si stabilisce con il negozio stesso, con l'ulteriore conseguenza che la volontà deve essere espressa

sta all'invalidità prospettata, peraltro, deve anche precisarsi che, ai commi successivi (commi 2 e 3 dell'art. 778 cod. civ.), il legislatore prevede un correttivo, ovvero la possibilità di far operare siffatto meccanismo in presenza di una delimitazione dei soggetti o degli oggetti all'interno dei quali il mandatario dovrà scegliere (con indicazione, quindi, della specifica categoria o di un elenco di soggetti o beni); si tratta, invero, di criterio comune al diritto delle successioni, nel quale, ai sensi degli artt. 631 e 632 cod. civ., si vuole evitare l'indeterminatezza dell'oggetto o dei beneficiari di un legato o di una istituzione di eredità (cd. divieto di disposizioni rimesse all'arbitrio altrui<sup>299</sup>).

Ebbene, la compatibilità del divieto delineato con gli schemi fiduciari sopra menzionati impone delicate riflessioni. Tale questione<sup>300</sup>, infatti, si pone proprio perché i vari meccanismi fiduciari, connotati da un soggetto interposto (fiduciario/*trustee*/attuatore) che attua ed esegue disposizioni per il disponente ed in favore di un beneficiario, realizzano indirettamente una attribuzione liberale in favore dei soggetti individuati (beneficiari), assumendo la veste giuridica di liberalità indiretta. È sì vero che la giurisprudenza di legittimità<sup>301</sup> ha in passato ritenuto l'art. 778 cod. civ. non applicabile alle liberalità indirette, in ragione del mancato richiamo della disposizione all'interno dell'art. 809 cod. civ.; al riguardo, però, la tassatività dell'art. 809 cod. civ. è contrastata dall'orientamento prevalente, il quale ritiene necessario valutare la *ratio* della

---

direttamente e che l'eventuale intervento di terzo, che si appalesa eccezionale, deve essere delimitato preventivamente in termini ben precisi sia in relazione al soggetto donatario che in relazione al bene da donare. Non a caso la violazione dell'art. 778 c.c., è sanzionata con la nullità, a differenza di quella di cui all'art. 1395 c.c., sanzionata con l'annullabilità, né in relazione alla violazione dell'art. 778 c.c. è prevista ratifica».

<sup>299</sup> Sulla tematica, tra i tanti, si vedano N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui. Problemi generali*, Milano, 1970, p. 248 ss.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Dell'istituzione di erede e dei legati. Disposizioni generali. Art. 624-632*, cit., p. 135 ss.; G. BARALIS, *Il testamento per relationem*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Successioni e donazioni*, Padova, 1994, p. 967 ss.; L. BILIAZZI GERI, *Il testamento*, in *Tratt. Rescigno*, VI, t. 2, Torino, 1997, p. 34 ss.

<sup>300</sup> Sul punto, anche R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., p. 25, evidenzia l'astratta violazione della norma in caso di affidamento fiduciario (o *trust*) discrezionale.

<sup>301</sup> V. Cass., 12 novembre 1992, n. 12181, in *Foro it. Rep.* 1994, voce *Mandato*, n. 19: «[l']art. 809-1 CC, nel dettare quali norme si applicano alle liberalità che risultino da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 CC, fa specifico riferimento al contratto di donazione – di cui all'art. 769 – ed è generalmente interpretato in senso restrittivo, e cioè che alle liberalità menzionate non si applicano tutte le altre norme in esso non richiamate, norme pur sempre regolanti il contratto di donazione. Ora l'art. 778 è una delle norme regolanti la donazione (Titolo V del Libro II) che, per non essere richiamata dall'art. 809, non è applicabile agli atti, diversi dal contratto di donazione, dai quali risultino liberalità, e tra queste può includersi l'ipotesi del negozio misto. Sarebbe quindi perfettamente valido – ai sensi dell'art. 778 – il mandato a stipulare un "negozio *mixtum cum donatione*", cioè, come ricorre nella specie, un contratto di vendita il cui prezzo sia, per accordo delle parti notevolmente superiore a quello di mercato ed in cui, perciò, accanto alla causa resa dalle parti esplicita (scambio cosa-prezzo) che caratterizza lo schema formale usato, vi sia una causa – lo spirito di liberalità, l'«*animus donandi*» – implicitamente espresse».

singola disposizione per comprendere se questa sia o meno applicabile anche alle liberalità indirette<sup>302</sup>.

Aderendo a tale approccio, giocoforza, è possibile ritenere che anche gli schemi fiduciari *post mortem* potrebbero ipoteticamente porsi in contrasto con l'art. 778 cod. civ.<sup>303</sup>; in particolare, le configurazioni più a rischio sembrano essere quelle nelle quali l'individuazione dei beneficiari o dell'oggetto sia posticipata e così rimessa al soggetto interposto (ad esempio, nei *trusts* cd. *discrezionali*<sup>304</sup>, nei quali l'individuazione dei beneficiari è rimessa al *trustee*, o nelle cd.

<sup>302</sup> Sull'applicazione dell'art. 778 cod. civ. alle liberalità indirette, tra gli altri, v. A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, cit., p. 430; U. CARNEVALI, *Le donazioni*, cit., p. 534. Più variegata invece la posizione di A. TORRENTE, *La donazione*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo*, II ed. agg., Milano, 2006, pp. 84-85, il quale esclude la nullità ex art. 778 cod. civ. in alcune fattispecie di liberalità indiretta (delegazione e negozio misto con donazione) e la applica in altre (rinuncia abdicativa e contratto a favore di terzi). Altri autori (v. A. LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., pp. 124-125), invece, ritengono l'art. 778 cod. civ. applicabile ai soli mandati con rappresentanza, con esclusione di quelli senza rappresentanza.

<sup>303</sup> Contrario all'applicazione dell'art. 778 cod. civ. ai *trusts*, M. LUPOI, *Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario*, Milano, 2010, p. 183 ss. (peraltro cambiando opinione rispetto alla lettura più prudente affermata in una precedente opera, ovvero ID., *L'atto istitutivo di trust, con un formulario*, Milano, 2005, p. 82), il quale ha ritenuto inesistente il citato principio: «[d]imentichiamo per un attimo che i diritti stranieri del *trust* attribuiscono validità a queste disposizioni (sebbene questo sia un dato imprescindibile) e chiediamoci se esse presentano elementi di contrasto con il diritto italiano e in particolare con il c.d. principio di personalità della volizione liberale negli atti fra vivi. Questo principio non esiste. Esiste la disposizione di cui all'art. 778 c.c., ma da essa non è possibile desumere un "principio". Certamente non è argomentabile che il preteso principio si applichi alle liberalità indirette in forza dell'art. 809 c.c.; ancor meno è argomentabile che esso si applichi all'esercizio dei poteri del *trustee*». V. anche, al riguardo, A. ZOPPINI-L. NONNE, *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, cit., p. 163, i quali rilevano che «[s]e è vero che la ragione del divieto di disposizioni liberali rimesse all'arbitrio altrui storicamente deriva dalla volontà di evitare una situazione di vacanza o d'incertezza quanto alla titolarità dei beni, questa stessa critica non può evidentemente rivolgersi alla fiducia liberalità ovvero al *trust*, in quanto in questi casi la titolarità (sia pure formale) dei beni è del fiduciante ovvero del *trustees*». *Contra*, e quindi favorevoli ad una applicazione del principio ai *trusts*, v. E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., pp. 1114-1115; R. SICLARI, *Trust e passaggio generazionale di impresa*, in *Trusts e att. fid.*, 2011, p. 132; A. PISCHETOLA, *Il trust quale strumento per la successione generazionale dell'impresa, in comparazione anche con i patti successori*, cit., p. 965; S. BARTOLI-D. MURITANO, *Le clause dei trusts interni*, cit., p. 27 ss.; R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., p. 35. Per un'ampia analisi della questione, si rinvia a S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Il trust e l'atto di destinazione liberale inter vivos*, cit., pp. 105-117.

<sup>304</sup> «A *discretionary trust* may be *exhaustive*, that is where the trustees are bound to distribute the whole income, but have a discretion as to how the distribution is to be made between the objects. Alternatively [...] a *discretionary trust* may be *non-exhaustive*, in which case the trustees have a discretion not only as to how the distribution is to be made, but also as to whether and to what extent it is to be made at all» (così P.H. PETTIT, *Equity and the law of trust*, cit., pp. 68-69). Secondo una ricostruzione minoritaria [v. S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011, p. 212 ss.; A. LANCIANI, *Vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.)*. *Redazione del contratto, problemi e possibili clausole*, in *Riv. not.*, 2007, p. 305], inoltre, sembrerebbe



«gestioni dinamiche», nelle quali i beni da attribuire ai beneficiari sono individuati sempre da quest'ultimo). Di converso, parte della dottrina<sup>305</sup> riconduce la possibile violazione del divieto di cui all'art. 778 cod. civ. all'adozione del cd. *power of advancement* (potere di anticipazione; di cui si parlerà brevemente nei paragrafi dedicati alla possibile violazione dell'art. 549 cod. civ.), mediante il quale il *trustee* avrà la facoltà di anticipare, rispetto a quanto previsto nell'atto istitutivo, l'attribuzione di determinati beni ai beneficiari; viene parzialmente distinta, inoltre, l'operatività del divieto, in relazione all'anticipazione di diritti incerti nel *quantum* oppure solamente nell'*an*.

In realtà, con tutte quante le incertezze derivanti da un tentativo di generalizzazione, sembra preferibile effettuare un discorso unitario, delineando una serie di assunti sempre applicabili alle varie fattispecie. Sicché, può sostenersi: in primo luogo, che in tutti quegli schemi fiduciari *post mortem* nei quali i beneficiari non siano espressamente individuati, è ragionevole rilevare una violazione del principio di personalità della disposizione liberale, ai sensi dell'art. 778 cod. civ. (e dei correlati artt. 15 e 16 della Convenzione de L'Aja, che vieta la violazione di norme imperative, in caso di *trusts*<sup>306</sup>); in secondo luogo, che una potenziale violazione del citato divieto potrebbe ravvisarsi anche nelle cd. «gestioni dinamiche» connesse all'utilizzo degli schemi fiduciari *post mortem*, in ossequio alle quali il fiduciario/attuatore/*trustee* potrà scegliere concretamente i beni da devolvere ai beneficiari; in terzo luogo, ed in conclusione, deve al contempo precisarsi che tutte le possibili invalidità invocate dovranno ritenersi superate laddove sia utilizzato il cd. correttivo disposto dagli artt. 2 e 3 dell'art. 778 cod. civ., e precisamente nel caso in cui siano precisati una serie di criteri entro cui il fiduciario/*trustee*/attuatore possa scegliere, rispettivamente, i beneficiari e/o i beni da attribuire loro<sup>307</sup>.

---

possibile adottare il medesimo schema discrezionale anche al vincolo di destinazione liberale di cui all'art. 2645-ter cod. civ.

<sup>305</sup> Cfr. A. BUSANI, *Il trust. Istituzione, gestione, cessazione*, cit., pp. 405-412.

<sup>306</sup> Cfr. A. REALI, *I trusts, gli atti di assegnazione di beni in trust e la convenzione dell'Aja. Parte seconda: le regole giuridiche operative*, cit., pp. 623-624.

<sup>307</sup> Tra i tanti, cfr. R. SICLARI, *Trust e passaggio generazionale di impresa*, cit., p. 37 e M. GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, cit., p. 338, il quale rileva che «non potrebbero non essere considerate nulle tutte le clausole che violano i detti principi, con particolare riguardo, ad esempio, a quelle attributive al terzo di un cosiddetto “*general power of appointment*”, cioè del potere di designare come beneficiario un qualunque soggetto». Sul punto, v. M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, cit., pp. 299-300, seppur con riferimento ai negozi di affidamento fiduciario. Con percorso argomentativo differente, v. Trib. Udine, 18 agosto 2015, n. 1148, in *Trusts e att. fid.*, 2016, p. 159 ss.), secondo il quale «l'istituzione di un *trust* è atto diverso dal mandato a donare e che, quindi, una volta riconosciute l'astratta riconoscibilità nell'ordinamento interno, il riconoscimento non può essere negato o limitato soltanto perché la disciplina del *trust* risulta difforme da quella di altro e diverso istituto dell'ordinamento interno. In altri termini, la disciplina del mandato, e in particolare del mandato

## 20. Riflessioni sulla potenziale violazione dei divieti di donazione di beni futuri (art. 771 cod. civ.) e di beni altrui

Nella valutazione di compatibilità degli schemi fiduciari *post mortem* con il diritto italiano delle successioni, inoltre, alcune considerazioni merita anche un'altra disposizione non richiamata dall'art. 809 cod. civ., ma la cui applicazione risulta dubbia. Si tratta dell'art. 771 cod. civ.<sup>308</sup>, il quale vieta la donazione di beni futuri, ovvero delle cose materiali o immateriali che non esistono in *rerum natura* al momento della donazione, in deroga al generale principio della legittimità della disposizione di beni futuri di cui all'art. 1348 cod. civ. (e dei correlati artt. 1472 e 1938 cod. civ.).

Al riguardo, deve precisarsi che il campo di applicazione del divieto è stato a lungo dibattuto: anche nella giurisprudenza di legittimità<sup>309</sup>, infatti, si è a più riprese sostenuto che l'art. 771 cod. civ. ricomprendesse anche le donazioni di beni altrui (come beni esistenti in natura, ma non appartenenti al donante). Accogliendo l'orientamento contrapposto<sup>310</sup>, però, sono state le Sezioni Unite della Cassazione, con la recente pronuncia n. 5068, del 15 marzo 2016, a distinguere le due fattispecie, diversificando anche le relative nullità: la prima, correlata alla donazione di beni futuri, e disposta espressamente dall'art. 771 cod. civ.; la seconda, relativa alle donazioni di beni (esistenti ma) di titolarità di soggetti terzi, deducibile dal combinato disposto degli artt. 769 e 1325 cod. civ., ed operante laddove si disponga a titolo donativo di un diritto non proprio<sup>311</sup> (senza che sia consapevolmente realizzata una donazione obbligatoria di bene altrui, la quale

---

a donare, e i limiti eventualmente ivi imposti alla volontà negoziale dei privati non possono di per sé essere considerati un *tertium comparationis* per giudicare la validità del *trust*».

<sup>308</sup> Sul quale, *ex plurimis*, L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Delle donazioni. Artt. 769-809*, cit., pp. 99-118; G. OPPO, *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947, p. 107 ss.; A. PALAZZO, *Le donazioni*, cit., pp. 89-103; A. TORRENTE, *La donazione*, cit., p. 407 ss.

<sup>309</sup> Tra le altre, Cass., 18 dicembre 1996, n. 11311, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Contratti della p.a.*, n. 437; Cass., 5 maggio 2009, n. 10356, in *Foro it.*, I, 1, 2010, c. 160 ss.; Cass., 23 maggio 2013, n. 12782, in *www.dejure.it*.

<sup>310</sup> Sempre nella giurisprudenza, v. Cass., 5 febbraio 2001, n. 1596, in *Riv. not.*, 2001, p. 862 ss. Nella dottrina, simili argomentazioni possono trovarsi in L. CARIOTA FERRARA, *I negozi sul patrimonio altrui*, Padova, 1936, p. 375 ss.; F. MAROI, *Delle donazioni*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da M. D'Amelio, Firenze, 1941, p. 722 ss.

<sup>311</sup> Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5068 (in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 759 ss.): «[L]a donazione di bene non appartenente al donante è quindi affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall'art. 771 c.c., ai sensi del combinato disposto dell'art. 769 c.c. (il donante deve disporre "di un suo diritto") e dell'art. 1325 c.c., e art. 1418, comma 2, c.c. In sostanza, avendo l'*animus donandi* rilievo causale, esso deve essere precisamente delineato nell'atto pubblico; in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non già dall'altruità del diritto in sé, quanto dal fatto che il donante non assuma l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo».

invece deve ritenersi valida)<sup>312</sup>. Questa è la ricostruzione della Suprema Corte, la quale, per quanto discutibile, costituisce anche il parametro con cui occorre oggi confrontarsi laddove si ponga in essere uno schema fiduciario *post mortem* con effetti liberali in favore dei beneficiari.

Prima di soffermarsi sull'applicabilità del divieto alle citate operazioni fiduciarie con effetti *post mortem*, inoltre, un'ulteriore premessa sembra necessaria. In particolare, occorre interrogarsi sul perimetro applicativo dell'art. 771 cod. civ., al fine di comprendere se siano in esso ricomprese anche le liberalità indirette<sup>313</sup> (in coerenza con il succitato approccio che ritiene non tassativo l'elenco delineato dall'art. 809 cod. civ., dovendo valutarsi il fondamento razionale della singola norma presa in esame), stante il fatto che mediante tali operazioni fiduciarie viene realizzata una liberalità indiretta. Al riguardo, può subito precisarsi che la *ratio* dell'art. 771 cod. civ. risulta tutt'altro che chiara, essendo stata talvolta associata all'esigenza di tutelare la libertà di testare<sup>314</sup>, talaltra al rispetto del principio *donner et retenir ne vaut*<sup>315</sup>, nonché alla (prevalente) esigenza di frenare la prodigalità del donante<sup>316</sup> (che non abbia contezza, al momento dell'atto, di quanto si sta spogliando)<sup>317</sup>. Ebbene, sulla base di tali assunti, e ritenu-

<sup>312</sup> Questo il conseguente principio di diritto: «[I]a donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante» (Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5068, cit.).

<sup>313</sup> Per una elencazione delle principali fattispecie di donazione indiretta, si segnala la recente pronuncia delle Sez. Un. della Suprema Corte di Cassazione, n. 18725, del 27 luglio 2017.

<sup>314</sup> Cfr. B. BIONDI, *Le donazioni*, cit., p. 92, il quale, a p. 337 ss., il quale mette anche in luce come, in origine, si tendesse a collegare la *ratio* della norma a quella del divieto di patti successori (nel senso che la donazione di un complesso di beni futuri significherebbe disporre di quella *universitas* di beni che costituisce oggetto di successione ereditaria).

<sup>315</sup> Cfr. A. ASCOLI, *Trattato delle donazioni*, Milano, 1935, p. 203; C. GIANNATTASIO, *Delle Successioni. Divisione – Donazione*, in *Comm. cod. civ.*, II ed., t. 3, Torino, 1980, p. 214 ss.

<sup>316</sup> Cfr. A. TORRENTE, *La donazione*, cit., p. 406 ss.; G. OPPO, *Adempimento e liberalità*, cit., p. 107 ss.; A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 1960, p. 896; U. CARNEVALI, *La donazione*, Milano, 1969, p. 469 ss., secondo il quale «[...] la *ratio* dell'esclusione, più che nel contrasto con l'asserito principio dello spoglio attuale, è stata esattamente individuata nello sfavore con il quale l'ordinamento considera le attribuzioni a titolo gratuito e nello scopo di porre un freno a liberalità avventate». Nella giurisprudenza, v. Trib. L'Aquila, 14 agosto 2008, in *www.dejure.it*, secondo il quale «in materia di donazioni, la *ratio* del sostanziale divieto di donazione di beni futuri, di cui all'art. 771 cod. civ., risiede nell'esigenza generalizzata di non favorire la prodigalità del donante, tanto più se riferibile a beni non rientranti nella sua sfera patrimoniale»; v. anche Cass., 5 maggio 2009, n. 10356, in *Giust. civ.*, I, 2009, p. 2116 ss. e in *Foro it.*, I, 2010, c. 160 ss., con nota di R. PARDOLESI.

<sup>317</sup> Cfr. A. REALI, *Permuta di «cosa presente con cosa futura» a favore di terzi e divieto della donazione di cose future*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2013, p. 945, e E. TOMAT, *Versamenti in conto corrente*

to il divieto di cui all'art. 771 cod. civ. di ordine pubblico<sup>318</sup>, non si vede per quale motivo questo non debba ritenersi applicabile alle liberalità indirette. È vero che non viene richiamato espressamente dall'art. 809 cod. civ. (sulla sua presunta eccezionalità si fonda l'orientamento restrittivo<sup>319</sup>), ma non può negarsi l'identità di *ratio* esistente tra le donazioni dirette ed indirette, la quale dovrebbe condurre ad una analoga applicazione del divieto di cui all'art. 771 cod. civ.<sup>320</sup> (nonché, di quello relativo alle donazioni di beni altrui).

Chiarito il contesto operativo, è possibile a questo punto interrogarsi sulla potenziale violazione di tali divieti ad opera degli schemi fiduciari *post mortem*, sia nei casi di gestione statica, sia nei casi di gestione dinamica. Sicché, tenendo in primaria considerazione la giustificazione razionale dell'art. 771 cod. civ. (volto ad evitare prodigalità aventi ad oggetto beni non esistenti in natura) e la presente o mancata consapevolezza dell'altruità dei beni donati (fondamento del contrapposto divieto di donazione di beni altrui), non sembrerebbero esservi dubbi nel ritenere vietate le sole operazioni fiduciarie *post mortem* nelle quali si disponga, rispettivamente, di beni non ancora venuti ad esistenza, oppure di beni di titolarità di altri (di cui non si abbia contezza). Al di fuori di questi casi, sembrerebbe ragionevole ritenere non applicabile i divieti; d'altronde, anche a voler riflettere sul loro fondamento razionale, non si comprende perché dovrebbero risultare vietate quelle operazioni negoziali in cui il donante sia perfettamente consapevole di quanto si sta spogliando (e, precisamente, del suo valore) e/o del fatto che ai beneficiari verranno attribuiti beni attualmente di altri soggetti (nelle gestioni dinamiche).

In aggiunta a quanto indicato, al contempo, deve peraltro precisarsi che le

---

*cointestato, animus donandi e donazione di beni futuri*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 600 (a commento di Cass., 16 gennaio 2014, n. 809).

<sup>318</sup> Cfr. G. BONILINI, *L'oggetto della donazione*, in *Tratt. dir. succ. e donaz. Bonilini*, VI, Milano, 2009, p. 439: «[n]on v'è dubbio: quella norma codifica un divieto di ordine pubblico, derogando alla norma generale consegnata all'art. 1348 cod. civ.».

<sup>319</sup> Per tutti, A. FUSARO, *In tema di liberalità non donative: ricognizione della casistica e analisi della prassi*, in *Obbl. e contr.*, 2012, p. 10 ss. Questa lettura, invero, potrebbe anche fondarsi sul disposto di Cass., 5 febbraio 2001, n. 1596, cit., la quale, pronunciandosi sulla distinzione tra donazione di beni altrui e donazione di beni futuri, ha precisato come l'art. 771 cod. civ. costituirebbe una norma di natura eccezionale; da ciò, ovvero dalla natura eccezionale della norma, pertanto, se ne potrebbe dedurre l'applicazione ai soli contratti di donazione di cui all'art. 769 cod. civ., senza possibilità di sua estensione oltre i casi (e i tempi considerati) ai sensi dell'art. 14 disp. sulla legge in generale. Condividono la natura eccezionale della norma anche G. BALBI, *Liberalità e donazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1948, p. 195; G. VECCHIO, *Liberalità atipiche*, Torino, 2006, n. 37.

<sup>320</sup> Cfr. G. BONILINI, *L'oggetto della donazione*, cit., p. 439; M. TAMPONI, *La nullità del contratto di donazione*, in *Tratt. dir. succ. e donaz.*, VI, Milano, 2009, p. 1091; M.C. DIENER, *Il contratto in generale*, Milano, 2011, p. 738 ss. Di tale avviso, Trib. Torino, 15 luglio 2004, in *Foro it. Rep.*, 2007, voce *Donazione*, n. 18, nonché, seppur in modo non esplicito, Cass., 16 gennaio 2014, n. 809, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, pp. 594-596 (pronunciatasi in un caso di contestazione di un conto corrente).

complesse applicazioni della fiducia con effetti *post mortem* possono determinare situazioni anomale, nelle quali tali assunti mostrano alcune difficoltà applicative. Si pensi, ad esempio, a quei casi in cui gli schemi fiduciari con effetti *post mortem* presentino un programma attributivo molto lungo nel tempo (anche decenni), nel corso del quale si verifichino variazioni di valore dei beni molto significative (soprattutto nel caso di partecipazioni societarie). Ciò potrebbe avvenire: sia in ragione di una imprevedibile crescita del mercato<sup>321</sup>; sia in ragione di una efficace gestione dei beni ad opera del soggetto interposto (fiduciario/*trustee*/attuatore), con riferimento ad una cd. gestione statica; sia in ragione di una sostituzione dei beni conferiti a quest'ultimo, con notevole incremento del valore del patrimonio da attribuire ai beneficiari, in relazione ad una cd. gestione dinamica. In questi casi, giocoforza, le attribuzioni da effettuare in favore dei beneficiari potrebbero risultare di valore anche di molto superiore rispetto alle previsioni e aspettative del disponente. Ebbene, la domanda sorge spontanea: in un caso analogo, potrebbe invocarsi l'operatività del divieto di cui all'art. 771 cod. civ.? La risposta deve essere negativa. Non tanto perché vi era consapevolezza del disponente rispetto alle possibili variazioni di valore, quanto perché: (i) occorre tenere in considerazione quanto effettivamente uscito dal patrimonio del disponente/*settlor*/conferente; (ii) i beni trasferiti al soggetto interposto, in una pianificazione successoria mediante intestazione fiduciaria, sono tutti beni esistenti in natura; (iii) nel programma fiduciario connotato da gestione dinamica, il disponente/*settlor*/conferente è perfettamente consapevole della possibile attribuzione ai beneficiari di beni altrui, avendola lui espressamente predisposta.

Una ulteriore precisazione, infine, merita l'ultimo disposto del primo comma dell'art. 771 cod. civ., il quale prevede che il citato divieto non si applichi ai frutti non ancora separati<sup>322</sup>: all'interno di tale locuzione parte della dottrina ha ritenuto rientranti anche gli incrementi di valore dei beni derivanti dalla gestione del fiduciario/*trustee*/attuatore, assumendo questi la veste di frutti civili<sup>323</sup>;

---

<sup>321</sup> Si consideri, ad esempio, lo schema fiduciario avente ad oggetto il trasferimento al fiduciario/*trustee*/attuatore della partecipazione in una società di servizi tecnologici dalle grandi potenzialità, con incarico di devolvere tale esatta partecipazione (in termini percentuali, rispetto al capitale sociale) in favore di uno o più beneficiari (cd. gestione statica). Si immagini quindi che, dopo alcuni anni, a seguito di un imprevedibile sviluppo del mercato, l'impresa veda decuplicare il proprio fatturato e correlato valore di mercato: a prescindere dal mutamento valoriale dei beni, non può negarsi come la partecipazione in oggetto verrà trasferita al beneficiario nella medesima percentuale convenuta dal disponente, in esecuzione del programma da quest'ultimo delineato.

<sup>322</sup> Sul punto, cfr. A. TORRENTE, *La donazione*, cit., p. 409; B. BIONDI, *Le donazioni*, cit., p. 342 e E. TOMAT, *Versamenti in conto corrente cointestato, animus donandi e donazione di beni futuri*, cit., p. 601.

<sup>323</sup> Cfr. A. PALAZZO, *Le donazioni. Artt. 769-809*, cit., p. 700; ID., *Testamento e istituti alternativi*, cit., p. 429, il quale precisa come sia «possibile la donazione di frutti, sia naturali che civili, anche non prodotti, purché di cosa determinata o di un complesso di cose determinate, quali di-

deve sul punto rilevarsi, però, che la disposizione del secondo comma dell'art. 771 cod. civ. viene generalmente interpretata come applicabile ai soli frutti pendenti ma non separati (rischiando la disposizione di frutti non ancora esistenti in *rerum natura* di essere sanzionata con la nullità)<sup>324</sup>. Ciononostante, le eventuali devoluzioni di denaro ai beneficiari di reddito (molto frequenti nei *trusts*, ad esempio) non sembrano egualmente violare siffatti divieti, stante il fatto che: da un lato, l'attività del disponente risulta esaurita con il trasferimento dei beni al soggetto interposto, rientrando tali devoluzioni nei compiti attribuiti al soggetto interposto<sup>325</sup>; dall'altro lato, per espressa disposizione di legge, nella donazione di universalità di cose vengono fatte salve «anche le cose che vi si aggiungono successivamente»<sup>326</sup>.

---

videndi futuri di società, rendite fondiariae e simili. Tutto ciò non costituisce eccezione al divieto perché in realtà non si tratta di beni futuri, ma di beni presenti, anche se concretamente non sono venuti ad esistenza, assumendo una propria individualità rispetto al bene che li produce. Naturalmente la donazione esplicherà i suoi effetti qualora la cosa produrrà i suoi frutti o quando i dividendi saranno concretamente attribuiti, in analogia a quanto disposto per la vendita all'art. 1472 c.c.». *Contra*, R. SICLARI, *Trust e passaggio generazionale di impresa*, cit., p. 132; S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Il trust e l'atto di destinazione liberale inter vivos*, cit., p. 139.

<sup>324</sup> Cfr. L. CELLI, *Il contenuto del contratto di donazione*, in P. FAVA (a cura di), *Successioni e donazioni: trattato teorico pratico*, Milano, 2017, p. 2362.

<sup>325</sup> Di tale avviso anche S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Il trust e l'atto di destinazione liberale inter vivos*, cit., p. 139, i quali, invece, escludono l'applicazione del divieto poiché «il disponente esaurisce la propria prestazione patrimoniale in sede di stipula dei medesimi: ciò porta dunque ad escludere, in particolare, qualunque rischio di eccessiva prodigalità da parte di costui. La circostanza che, al termine della destinazione, quanto trasferito al beneficiario possa essere diverso – quantitativamente e/o qualitativamente – rispetto a quanto venne in origine vincolato dal disponente nulla ha a che vedere, dunque, con il divieto *ex art.* 771 c.c., perché l'eventuale incremento di valore del fondo vincolato consegue all'attività del *trustee* o gestore che costoro sono incaricati di svolgere». Sul punto, v. anche CNN, Studio n. 293-2012/C, *Divieto di donazione di beni futuri e donazioni indirette*, est. C. De Lorenzo, approvato dalla Commissione Studi Civilistici del 20 luglio 2012, p. 5, il quale poi chiarisce, a p. 8, che l'«inapplicabilità del divieto di cui all'art. 771 cod. civ. alle donazioni indirette vale però [...] in tutti i casi in cui il disponente esaurisca la propria prestazione al momento del perfezionamento del negozio mezzo, assumendo alternativamente il ruolo di chi paghi il prezzo di acquisto del bene da donare, in via indiretta, al beneficiario, o di chi ceda in permuta, quale corrispettivo del bene da donare, un proprio bene presente»; nei casi da ultimo citati, infatti, l'autore della donazione avrebbe ben contezza di quanto sta disponendo a titolo liberale. Di converso, invece, «alla opposta conclusione dell'applicabilità del divieto di cui all'art. 771 cod. civ. deve invece pervenirsi nelle fattispecie di donazione indiretta, certamente più rare ma non inconcepibili, in cui sia il disponente ad assumere, nel negozio mezzo, il ruolo di colui che ceda la cosa futura o la cosa altrui, quale corrispettivo di una somma di denaro o di un altro bene del quale si intenda arricchire il beneficiario»; *ibidem*. Cfr. C. DE LORENZO, *Divieto di donazione di beni futuri e donazioni indirette*, in *Foro it.*, 137, n. 10, ottobre 2014, cc. 226-233.

<sup>326</sup> In questi termini, l'art. 771 cod. civ. Sul punto, v. R. SICLARI, *Trust e passaggio generazionale di impresa*, cit., pp. 37-38.

## 21. Divieto di patti successori e operazioni fiduciarie post mortem: linee del paradigma

Tra tutti i divieti delineati dal diritto successorio, ai fini della presente indagine, preminente rilievo assume quello dettato dall'art. 458 cod. civ., il quale vieta tutte le convenzioni con le quali si disponga della propria successione (patti istitutivi) oppure di diritti su una successione non ancora aperta (patti dispositivi), anche a mezzo di espressa rinunzia (patti rinunciativi). Ebbene, è la prima delle citate tipologie a rischiare di essere violata mediante la predisposizione di uno schema fiduciario *inter vivos* con effetti *post mortem*, stante la nullità prevista per le convenzioni «con cui taluno dispone della propria successione» dettata dal citato articolo del codice; in altri termini, le strutture fiduciarie delineate nella sezione I dovranno essere valutate nella prospettiva della violazione del divieto di patti istitutivi, non determinando mai la disposizione di diritti relativi a successioni altrui non ancora aperte.

Nella valutazione di tale compatibilità, però, alcuni profili devono essere chiariti. Innanzitutto, si precisa, tra le numerose letture sulla *ratio* del divieto di patti successori e/o dei patti istitutivi (per le quali, si rinvia al primo capitolo) si prenderà come riferimento quella più moderna, la quale individua la giustificazione razionale della norma nel divieto di «delazione» mediante atto tra vivi; questo sarà il parametro di riferimento dei successivi ragionamenti. In secondo luogo, inoltre, occorre evidenziare che la compatibilità tra gli schemi fiduciari *post mortem* e il divieto di cui all'art. 458 cod. civ. dovrà essere interpretata in chiave «effettuale», ovvero mediante una ricostruzione in concreto dei profili causali e dei relativi effetti dell'operazione realizzata<sup>327</sup>:

---

<sup>327</sup> Tra gli altri, cfr. D. ACHILLE, *Il divieto dei patti successori. Contributo allo studio dell'autonomia privata nella successione futura*, cit., p. 91 ss.; V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., pp. 64-65; L. BALESTRA-M. MARTINO, *Il divieto dei patti successori*, cit., p. 94 ss. *Contra*, però, S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 475 ss. e spec. p. 478, secondo il quale, piuttosto che affidarsi ad incerte valutazioni sui profili causali dell'atto, sarebbe opportuno interpretare il divieto quale divieto di riprodurre in via contrattuale i classici contenuti testamentari, poiché quello che il legislatore ha voluto «[...] impedire mediante il divieto di cui alla prima frase dell'art. 458 c.c. è semplicemente che vengano dettate attraverso lo strumento contrattuale disposizioni corrispondenti ai contenuti tipicamente testamentari di cui s'è detto». L'a., inoltre, continua (*ivi*, p. 478 ss.) distinguendo i patti istitutivi in patti istitutivo-dispositivi in senso stretto, patti istitutivo-dispositivi in senso lato, e patti istitutivo-obbligatori, ricomprendendo nella prima categoria le fattispecie «assai rilevanti nella prassi, in cui l'ereditando disloca una quantità di proprie risorse (beni o denaro) presso un terzo, incaricato della custodia o dell'amministrazione delle stesse e con il compito di trasferirle, alla morte dell'ereditando, ad uno o più beneficiari sopravvivenenti, ma fermo rimanendo il potere di costui, durante la propria vita, di disporre di tali risorse nel modo voluto, perciò anche sottraendole alla loro prevista destinazione finale», risultando indifferente «definire esattamente la natura del rapporto istituito con il terzo, stabilendo se esso metta capo ad

solo in tal modo sembra possibile giungere ad una valutazione onesta e ragionevole sul punto.

Sul potenziale conflitto tra divieto di patti successori e operazioni fiduciarie *post mortem*, ad ogni modo, è ravvisabile in dottrina un animato dibattito, con due principali orientamenti, l'uno restrittivo, l'altro liberale (e favorevole all'utilizzabilità di tali schemi); è stata poi sostenuta anche una ulteriore ricostruzione, connessa ad una variante applicativa degli strumenti e fondata sull'attribuzione al disponente di una libera revocabilità dello schema, ma di questa si parlerà nei successivi paragrafi.

Iniziando dalla prima tesi, rigorosa e restrittiva, sembrerebbe inammissibile procedere in quest'ottica – ovvero porre in essere un *trust* successorio, un negozio fiduciario in chiave successoria o un vincolo di destinazione *ex art.* 2645-ter cod. civ. con finalità successorie – poiché in tal modo si determinerebbe l'aggiramento di disposizioni inderogabili di legge (artt. 457 e 458 cod. civ.) mediante una struttura negoziale «indiretta»; in sostanza, si finirebbe per realizzare una frode alla legge, seppur con l'utilizzo di una fattispecie negoziale perfettamente lecita in astratto. In particolare, poi, ad essere violati sarebbero gli artt. 458 e 692 cod. civ.<sup>328</sup>, dal momento che – si rileva – l'operazione nascerebbe proprio con l'intento di pianificare il passaggio generazionale del patrimonio di un soggetto mediante strumenti differenti dal testamento, a nulla rilevando il fatto che ciò avverrebbe con uno o più negozi tra loro collegati. Con specifico riferimento ai *trusts*, di conseguenza, la violazione di tali divieti dovrebbe essere ricompresa all'interno della clausola di salvaguardia di cui al-

---

un negozio fiduciario, ad un semplice mandato o ad un deposito connesso ad un incarico gestorio» (*ivi*, pp. 479-480). Sulla questione, v. anche R. NICOLÒ, *Disposizione di beni mortis causa in forma «indiretta»*, cit., p. 641.

<sup>328</sup>Cfr. F. GAZZONI, *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista «non vivente» su trust e trascrizione)*, cit., p. 14, il quale rileva che «la tipica utilizzazione del *trust* si ha in materia successoria, al fine di aggirare, con argomentazioni, queste sì, formalistiche, le norme sul divieto della sostituzione fedecommissaria e dei patti successori». V. inoltre C. CASTRONOVO, *Il trust e «sostiene Lupoi»*, in *Europa e dir. priv.*, 1998, p. 447, secondo il quale, «[n]on è la revocabilità o la non revocabilità la *ratio* del divieto dei patti successori, ma la personalità dell'atto di disposizione *mortis causa*. Quando allora il *trust*, revocabile o meno che sia, si atteggia concretamente a patto con il quale si dispone della propria successione, viene a confliggere con la norma imperativa che dichiara nulli i patti successori». Altri (v. A. BUSATO, *La figura del trust negli ordinamenti di common law e di diritto continentale*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1992, p. 353), invece, ritenendo che la legge di ratifica della Convenzione de L'Aja si ponga in deroga all'art. 458 cod. civ., ammettono una violazione astratta del divieto e ritengono lecito solamente il *trust* con funzione successoria. Sulla possibile violazione dell'art. 458 cod. civ., v. S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 487, il quale precisa che «[e]mblematico a questo proposito sembra essere il caso del *trust*, il quale, in alcune delle sue multiformi varianti, certamente appare suscettibile di essere attratto entro l'ambito di applicazione del divieto dei patti successori istitutivi, per come in precedenza definito», non risultando convincenti gli argomenti portati dalla contrapposta dottrina.



l'art. 15, comma 1, lett. c), Convenzione de L'Aja<sup>329</sup> (oppure del suo art. 18)<sup>330</sup>.

Quanto alla prospettiva contrapposta, e con specifico riferimento così alla impostazione liberale<sup>331</sup>, sono stati al contempo evidenziati numerosi argomenti. Innanzitutto, si è rilevata l'assenza di un rapporto bilaterale tra costituente/disponente/*settlor* e beneficiari<sup>332</sup>, con la conseguenza che non sarebbe per definizione possibile ravvisare un patto dispositivo (vietato); altri, invece, valorizzando la distinzione tra atti *mortis causa* e atti *post mortem*<sup>333</sup>, hanno precisato come negli schemi fiduciari in analisi la morte del disponente non sarebbe in grado di *colorare* i profili causali della fattispecie, costituendo solamente il momento di esecuzione dei relativi obblighi; ed ancora, a fondamento della liceità

<sup>329</sup> Per tutti, A.C. DI LANDRO, *Trusts e separazione patrimoniale nei rapporti familiari e personali*, Napoli, 2010, p. 215 ss.; S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 489; M.B. DELI, *Sub art. 15*, in A. GAMBARO-A. GIARDINA-G. PONZANELLI (cura di), *Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1993, p. 1291, seppur quest'ultimo avanzi anche l'ipotesi che «[u]na devoluzione dei beni non testamentaria, perché avente il suo titolo in un *trust*, potrebbe allora ritenersi ammissibile in Italia per effetto di un'implicita deroga all'art. 458 c.c. portata dalla Convenzione».

<sup>330</sup> Per quanto, invero, il divieto di patti successori debba oggi ritenersi escluso dall'ordine pubblico internazionale alla luce del Regolamento UE n. 650/2012 (cfr. A. FUSARO, *Quale avvenire per i patti successori in Italia dopo il Regolamento europeo sulle successioni?*, in *Studi in onore di G. Iudica*, Milano, 2014, p. 647).

<sup>331</sup> Cfr. M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 511; ID., *Trusts e successioni mortis causa*, cit., p. 279 ss.; A. GAMBARO, voce *Trust*, cit., p. 468; F. PENE VIDARI, *Trust e divieto dei patti successori*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 876 ss.; P. PICCOLI, *Trusts, patti successori, fedecommesso*, cit., p. 138; M. GRAZIADEL, voce *Trust nel diritto anglo-americano*, cit., p. 264; C. ROMANO, *Gli effetti del trust oltre la morte del disponente: dal trust in funzione successoria al trust testamentario*, cit., p. 600 ss.; R. SICLARI, *Trust e passaggio generazionale di impresa*, cit., p. 130; E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1105; ID., *Studi di diritto successorio*, nella collana *La didattica di diritto civile*, a cura di S. Mazzamuto, E. Moscati, Torino, 2013, p. 43 ss. Cfr. poi G. LO SARDO, *La circolazione mortis causa dell'azienda*, in *Quaderni di notariato*, 2020, p. 349; M. GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, cit., p. 341; G. PORCELLI, *Il trust a fini successori (Contributo allo studio del trust «interno»)*, cit., p. 817 ss. Sembra favorevole (seppur in maniera non espressa) anche A. GENTILI, *Atti di destinazione e negozio fiduciario comparati con l'affidamento fiduciario*, cit., pp. 138-139.

<sup>332</sup> Cfr., tra gli altri, M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 509 e A. GAMBARO, voce *Trust*, cit., p. 468, il quale rileva che «è agevole fugare subito ogni dubbio di incompatibilità, in quanto il *trust* non può essere assimilato ad un patto successorio difettando l'elemento del rapporto bilaterale tra il costituente e il beneficiario». Cfr. poi A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie «in forma indiretta»*, cit., p. 1077 ss.; A. ZOPPINI-L. NONNE, *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, cit., p. 162; P. PICCOLI, *Trusts, patti successori, fedecommesso*, cit., p. 138 ss.; V. inoltre G. LO SARDO, *La circolazione mortis causa dell'azienda*, cit., p. 351. Di tale avviso, anche M. GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, cit., p. 341; G. PORCELLI, *Il trust a fini successori (Contributo allo studio del trust «interno»)*, cit., p. 815; A.C. DI LANDRO, *Trusts e separazione patrimoniale nei rapporti familiari e personali*, cit., p. 230 ss.

<sup>333</sup> Cfr. F. PENE VIDARI, *Trust e divieto dei patti successori*, cit., p. 873.

di tali schemi fiduciari, sono stati evidenziati argomenti connessi ai profili temporali e strutturali<sup>334</sup>, tra i quali la differente situazione giuridica soggettiva generata (rispetto ai patti successori)<sup>335</sup>, e l'immediata uscita dei beni dal patrimonio del disponente<sup>336</sup> (l'effetto traslativo che ne deriva, infatti, escluderebbe tali beni dalla successione del disponente<sup>337</sup> e dunque da ogni delazione, anche contrattuale<sup>338</sup>).

---

<sup>334</sup> Cfr. M. GRAZIADEI, voce *Trust nel diritto anglo-americano*, cit., pp. 264 e 267. V. anche U. CARNEVALI, *Negozi fiduciario e mandato post mortem*, cit., p. 703, secondo cui il mandatario (o soggetto interposto) «non è destinato a ricevere alcunché dell'eredità, svolgendo solamente le funzioni di un *nudus minister*».

<sup>335</sup> Cfr. C. ROMANO, *Gli effetti del trust oltre la morte del disponente: dal trust in funzione successoria al trust testamentario*, cit., p. 600 ss. Sul punto, lo stesso CNN, Studio, n. 219-2019/C, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, est. D. Muritano e C. Romano, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 30 marzo 2021, p. 12, ha rilevato che «[a] fronte del trasferimento dei beni al trustee, sorge un diritto soggettivo (di natura obbligatoria) dei beneficiari, di reddito o di capitale, ben diverso dalla "aspettativa di fatto" che, prima dell'apertura della successione, può essere vantata da chi ritiene di poter maturare diritti successori»; ed infatti, «[n]ell'atto traslativo [...] non si dispone di una posizione ereditaria attesa, ma di diritti attuali».

<sup>336</sup> V. A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie «in forma indiretta»*, cit., p. 1115: «[...] non mancano argomenti per escludere che anche nel caso estremo di *living trust* si concretizzi un patto successorio, tenuto conto che manca un accordo con il beneficiario futuro e che l'atto di disposizione patrimoniale – che si realizza con il trasferimento dei diritti al trustee – non coincide con il momento della morte». Cfr. C. ROMANO, *Gli effetti del trust oltre la morte del disponente: dal trust in funzione successoria al trust testamentario*, cit., p. 600 ss. Sul punto, v. anche A.C. DI LANDRO, *Trusts e separazione patrimoniale nei rapporti familiari e personali*, cit., p. 232; A. ZOPPINI-L. NONNE, *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, cit., p. 162; F.P. TRAISCI, *Il divieto di patti successori nella prospettiva di un diritto europeo delle successioni*, cit., p. 117; E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1104 ss.; R. CALVO, *La tutela dei beneficiari nel «trust» interno*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, I, 1998, p. 62; R. MONTINARO, *Successione a causa di morte, pactum fiduciae e trust*, in *La successione ereditaria*, I, in *Tratt. dir. succ. donaz. Bonilini*, Milano, 2009, p. 266 ss.; ID., *Il trust nel diritto delle persone e della famiglia*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 16 ss.; M. GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, cit., p. 341; G. PORCELLI, *Il trust a fini successori (Contributo allo studio del trust «interno»)*, cit., p. 817 ss.; S. PEPE, *Il vincolo di destinazione in funzione successoria*, cit., p. 1134.

<sup>337</sup> Sul punto, v. F. DI CIOMMO, *Il trust testamentario*, cit., p. 157, secondo il quale «[i]n proposito, può affermarsi che il primo dei due divieti [divieto di patti successori, nda] non opera in caso di *trust* in quanto, o il *trust* è *inter vivos*, sebbene eventualmente alcuni suoi effetti siano qualificabili come *post mortem* o *trans mortem*, e, dunque, il bene, che né oggetto, esce dal patrimonio del disponente/*de cuius* prima della sua morte, e, cioè, al momento di costituzione del *trust* (perché se così non fosse il *trust* non sarebbe efficace), sicché non entra a far parte dell'asse ereditario, o il *trust* è *mortis causa*, e dunque il problema non si pone». Cfr. M. TATARANO, *Il trust assistenziale con funzione successoria. Profili successori della clausola di devoluzione patrimoniale. Il caso del trust della fondazione Banco di Napoli*, cit., p. 364 e P. PICCOLI, *Trusts, patti successori, fedecommesso*, cit., p. 138.

<sup>338</sup> Cfr. CNN, Studio n. 219-2019/C, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, cit., p. 13.

Le motivazioni e gli argomenti avanzati dai due orientamenti ora descritti, invero, sono numerosi e ragionevoli, in un senso e nell'altro. Il punto però è che, come anticipato sopra, nella valutazione della citata compatibilità, non sembra possibile ragionare in termini generali e astratti, né fornire una risposta svincolata dalla fattispecie concreta, stante il fatto che ogni schema fiduciario *inter vivos* con effetti *post mortem* presenta le proprie peculiarità. A titolo esemplificativo, prendendo in esame i *trusts* successori, l'art. 458 cod. civ. potrebbe essere violato sia da uno dei vari atti negoziali che compongono la fattispecie (atto istitutivo, atti dispositivi, attribuzioni finali) sia dall'operazione nel suo complesso. Al riguardo, così, se da un punto di vista formale sembrerebbe possibile superare tante delle possibili incertezze, reputando lecite quelle configurazioni connotate da un immediato trasferimento tra vivi dei beni nei confronti del fiduciario/*trustee*/attuatore, la questione diviene meno chiara laddove si valorizzino i profili sostanziali dell'operazione<sup>339</sup>. Per tali ragioni, non sembra possibile aderire all'uno o all'altro orientamento; al contrario, l'approccio interpretativo preferibile, in tale situazione, sembra essere «effettuale», ovvero volto ad analizzare gli effetti concreti realizzati dall'operazione negoziale nel suo complesso. Si tratta, in breve, di posizione intermedia rispetto ai due orientamenti sopra citati, finalizzata alla valorizzazione degli elementi concreti della fattispecie.

In aggiunta a quanto detto, peraltro, occorre evidenziare anche un importante parametro che dovrà essere tenuto in considerazione nel momento in cui si valuti la compatibilità di uno schema fiduciario *post mortem* con il divieto di patti successori: si fa riferimento ai legami tra l'evento morte (del disponente) e i trasferimenti dei beni. In altri termini, sempre secondo la lettura «effettuale» che si ritiene preferibile, sembrerebbe dirimente scongiurare la presenza di stretti collegamenti causali tra la morte del disponente<sup>340</sup> e (a) i trasferimenti in

---

<sup>339</sup> Infatti, «se si valuta esclusivamente la struttura formale dell'operazione negoziale, è evidente che nessun contrasto sussiste con il divieto dei patti successori, dal momento che i beni vengono acquistati immediatamente, *inter vivos*, dal fiduciario e da quest'ultimo trasferiti, dopo la morte del mandante, al terzo. Diversamente, se si ha riguardo al profilo funzionale dell'atto ed al suo concreto atteggiarsi, occorre essere molto più cauti nell'affermare la validità di tali operazioni»; così V. PUTORTI, *Contratti post mortem*, cit., p. 797, il quale (a p. 802) continua precisando che «[...] sebbene anche tale peculiare figura di *trust* sia costituita per atto *inter vivos* e non preveda alcun accordo tra il *settlor* e il futuro beneficiario della disposizione, dal momento che quest'ultimo può essere designato anche successivamente dal *trustee* ed acquista la titolarità dei beni direttamente da quest'ultimo, non sembra che ciò sia sufficiente ad escludere, in concreto, un'elusione del divieto dei patti successori. Questo perché il divieto posto dall'art. 458 c.c. può essere aggirato non solo attraverso accordi intercorsi direttamente tra il disponente e il beneficiario finale dell'attribuzione, ma, anche – e più in generale – con “ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione” e, quindi, attraverso operazioni contrattuali complesse come quelle appena descritte».

<sup>340</sup> Infatti, «[...] sulla validità del contratto e, dunque, sulla sua inidoneità a confliggere con la

favore del soggetto interposto oppure (b) le attribuzioni in favore dei beneficiari, a pena della nullità dell'atto realizzato per violazione degli artt. 457 e 458 cod. civ. o per l'applicazione della frode alla legge<sup>341</sup>: in questi casi, infatti, la morte finirebbe per colorare i profili causali dei negozi realizzati. Sicché, la subordinazione all'evento morte del disponente di un qualsiasi effetto giuridico dell'operazione negoziale realizzata sembrerebbe essere potenzialmente idonea a condurre ad una invalidità della stessa; di contro, e delineando i possibili corollari, i succitati rischi dovrebbero potersi escludere laddove lo schema fiduciario *post mortem*, oltre che determinare uno spoglio attuale della proprietà dei beni dal patrimonio del disponente, stabilisca anche l'attribuzione finale di essi ai beneficiari in un preciso momento convenuto dal disponente (es. una data specifica o un numero preciso di anni)<sup>342</sup> oppure una volta decorso il periodo di tempo ritenuto idoneo dal fiduciario/*trustee*/attuatore (scelta che dovrà essere presa sulla base di una serie di parametri predeterminati). In queste ultime configurazioni, infatti, non potrà ravvisarsi alcun collegamento causale con la morte del disponente, la quale così non «colorerebbe» in alcun modo la produzione di effetti giuridici dello schema fiduciario *post mortem* realizzato.

Quello appena descritto, in sintesi, sembra essere il parametro interpretativo fondamentale nello spettro del quale valutare le fattispecie negoziali realizzate.

---

norma che fa divieto di stipulare patti successori, ribadendo la necessità di svolgere un'analisi del singolo caso concreto, sulla base del criterio proposto, adeguatamente misurato in relazione agli interessi particolari e senza costruzioni basate sulla logica del tipo includente, può osservarsi, in via generale, che la validità sembra da escludere quando il trasferimento del bene dal disponente al fiduciario sia, sostanzialmente, differita al tempo della morte del disponente, nonché quando il fiduciante si riservi di nominare, fino all'ultimo istante della sua vita, il beneficiario del vincolo e il beneficiario finale dell'attribuzione. Quando, cioè, in ragione della composizione degli interessi realizzata con il contratto, esso o diviene atto a causa di morte, perché realizza il trasferimento di un diritto che trova la sua causa nella morte del fiduciante, ovvero funge da strumento capace di riservare al fiduciante la possibilità di scegliere fino all'ultimo istante della vita chi debba essere il beneficiario del *quod supererit*; così V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., pp. 60-61. Cfr. S. PEPE, *Il vincolo di destinazione in funzione successoria*, cit., p. 1134; A. LUMINOSO, *Intestazione di quota societaria, negozio fiduciario e mandato a confronto*, in *Riv. giur. sarda*, 2011, p. 518.

<sup>341</sup> Cfr. F.M. GAZZONI, *Patti successori: conferma di un'erosione (nota a Cass. 9 maggio 2000, n. 5870)*, cit., p. 227 ss. Secondo logiche analoghe sembra ragionare Trib. Udine, 18 agosto 2015, n. 1148, cit.), il quale nella prospettiva di indagare la causa concreta del *trust* realizzato (e dei successivi negozi di trasferimento) individua nel caso di specie una causa di tipo imprenditoriale e commerciale, e non patrimoniale e successoria.

<sup>342</sup> Ad esempio, un numero di anni ragionevolmente superiore alla aspettativa di vita del disponente.

## 22. (Segue) *Alcune riflessioni sulla pronuncia n. 18831 delle Sezioni Unite della Cassazione del 12 luglio 2019*

Prima di chiarire un ulteriore profilo di interesse nel rapporto tra operazioni fiduciarie *post mortem* e divieto di patti successori, occorre effettuare brevi considerazioni su quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 12 luglio 2019, n. 18831, la cui ordinanza costituisce un importante precedente in materia.

La Suprema Corte, infatti, chiamata a pronunciarsi su un regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ad un giudizio pendente presso il Tribunale di Milano, e quindi nell'ottica di determinare la giurisdizione applicabile al caso di specie e di individuare i criteri di collegamento con gli ordinamenti esteri, si è pronunciata sulla natura della controversia, effettuando una serie di considerazioni di grande impatto per i negozi *post mortem* in generale. Precisamente, la questione verteva su un *trust inter vivos* (regolato dalla legge neozelandese), nel quale il disponente aveva trasferito al *trustee* la proprietà del gruppo farmaceutico di sua proprietà, con l'incarico di gestire tali partecipazioni in favore di sé medesimo (disponente) quale primo beneficiario e – in caso di decesso – in favore delle sue figlie; il disponente, inoltre, mediante successivo testamento, nominava eredi queste ultime in parti uguali, scegliendo di far regolare (ove possibile) la propria successione dal diritto svizzero. Morto il *de cuius*, le due figlie stipulavano a Lugano, insieme al *trustee*, un contratto (*Deed of Agreement, Indemnity, Release and Covenant not to sue*) mediante il quale concordavano ed accettavano una distribuzione di pari valore; in esecuzione di ciò, il *trustee*, senza sciogliere il *trust*, attribuiva ad una l'intero capitale sociale della *holding*, ed all'altra assegnava 81 milioni di euro, pari alla metà del valore del gruppo. Poco tempo dopo, però, la sorella divenuta titolare del 100% della *holding* vendeva l'intero gruppo per il controvalore di 365 milioni di euro (oltre a 35 milioni di euro quale *earn out*), vedendosi però al contempo citata in giudizio dalla sorella liquidata, la quale chiedeva «[...] la sussistenza del diritto di credito in capo all'attrice alla maggior somma dovuta, oltre a quella di Euro 81 milioni già incamerata, impregiudicata ad ogni effetto, fino a concorrenza del controvalore effettivo del 50% del Gruppo [...], da ricalcolarsi per effetto dell'annullamento per dolo, ex art. 761 c.c., e, in subordine, della rescissione per lesione *ultra quartum*, ex art. 763 c.c., dell'atto di "apporzionamento" del [...] e/o fino a concorrenza del 50% del valore di mercato del Gruppo [...]».

Ai fini che interessano in questa sede, e tralasciando dunque tutte le considerazioni delle Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione e sul *deed* stipulato, occorre sottolineare come i giudici della Suprema Corte abbiano preso una posizione chiara sull'operazione fiduciaria con effetti *post mortem* sopra descritta, escludendo che mediante siffatto *trust* siano devolute *mortis causa* le sostanze ed i beni del *settlor*. Infatti, riprendendo proprio le parole della Cassazione, «[i]

[...] *Trust* è stato [...] costituito con atto *inter vivos* e, durante la vita del *settlor*, si è avuto il passaggio della proprietà del Gruppo [...] nella sfera giuridica del *trustee*, investito del compito fiduciario di gestire le partecipazioni societarie nell'interesse dei beneficiari e di devolvere ad essi detto patrimonio al termine del *trust*. Tali beni non sono caduti in successione perché essi si trovavano, al tempo dell'apertura della stessa, già fuori del patrimonio del disponente, avendone costui trasferito la proprietà in via definitiva e per atto *inter vivos* al *trustee*; i beneficiari finali – le figlie [...] e [...] hanno acquistato i beni direttamente dal *trustee* e non già per successione *mortis causa* dal *de cuius*. In altri termini, nel caso di *trust* liberale tra vivi (qual è il [...] *Trust*) che produce effetti, sul piano beneficiario, dopo la morte del disponente, quel che il disponente ha pienamente trasferito in vita non concorre a formare l'asse ereditario».

Chiarito questo aspetto, e dunque effettuata una distinzione tra la devoluzione a causa di morte e le operazioni fiduciarie *post mortem* effettuate mediante atto tra vivi, le Sezioni Unite hanno qualificato il *trust* successorio alla stregua di una donazione indiretta, in favore dei beneficiari<sup>343</sup>, proprio perché idoneo a realizzare effetti liberali mediante un meccanismo indiretto (in questo caso, una operazione fiduciaria mediante *trust*). Ebbene, sulla equiparazione dei *trusts* liberali alle liberalità non donative, *nulla quaestio*; di converso, l'elemento che più rileva nel ragionamento della Suprema Corte, ai fini della presente indagine, è l'asserzione che nega al momento «morte del *settlor*» una rilevanza causale nelle attribuzioni ai beneficiari da parte del *trustee*<sup>344</sup>. Le Sezioni Unite, infatti, consolidando la ben nota distinzione tra atti *mortis causa* e atti *post mortem*<sup>345</sup>, preci-

---

<sup>343</sup> Cass., Sez. Un., 12 luglio 2019, n. 18831, cit.: «[i]l Collegio condivide l'opinione, espressa dalla prevalente dottrina, che qualifica una vicenda attributiva come quella di specie (nella quale il *settlor*, istituendo con atto *inter vivos* il *trust* e conferendovi la proprietà del Gruppo [...], ha utilizzato lo strumento per finalità che attengono alla trasmissione alle figlie, con effetti *post mortem*, del proprio patrimonio avente ad oggetto le partecipazioni societarie), in termini di donazione indiretta, riconducibile nell'ambito della categoria delle liberalità non donative, di cui all'art. 809 c.c. Infatti, l'arricchimento dei beneficiari è stato realizzato dal disponente mediante un meccanismo indiretto, prevedente la creazione di un ufficio di diritto privato (quello del *trustee*), il titolare del quale – titolare, altresì, del patrimonio separato costituente la dotazione del *trust* – è stato investito del compito di far pervenire ai beneficiari i vantaggi patrimoniali previsti dall'atto istitutivo».

<sup>344</sup> «Va quindi esclusa la natura *mortis causa* del trasferimento dal *trustee* ai beneficiari finali, che costituisce il secondo segmento dell'operazione, perché – come è stato rilevato – tale atto traslativo ha investito ormai sfere giuridiche diverse da quelle dell'originario disponente: rispetto a tale trasferimento, la morte del *settlor* non ha alcuna rilevanza causale, potendo al più individuare il momento di esecuzione dell'attribuzione finale» (*ibidem*).

<sup>345</sup> Precisamente, si ribadisce come «l'atto *mortis causa* è diretto a regolare i rapporti patrimoniali e non patrimoniali del soggetto per il tempo e in dipendenza della sua morte: nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, esso è perciò destinato a produrre, e produce, prima di tale evento. L'evento della morte riveste un ruolo diverso nell'atto *post mortem*, perché qui l'attribuzione è attuale nella sua consistenza patrimoniale e non è limitata ai beni rimasti nel patrimonio del disponente al momento della morte».

sano ancora una volta che «nella specie, con l'istituzione del [...] *Trust* – nel quale il *settlor* ha conferito le proprietà azionarie del Gruppo chimico-farmaceutico, indicando se stesso quale beneficiario in vita e, dopo la sua morte, le due figlie quali beneficiarie paritetiche – si è determinato un immediato passaggio nella sfera giuridica del *trustee*, realizzandosi così il dato dell'attualità dello spoglio da parte del disponente; e la di lui morte non ha costituito il punto di origine della situazione regolata né è penetrata nella giustificazione causale dell'attribuzione, ma ha rappresentato soltanto termine o condizione, e dunque modalità della stessa».

In altri termini, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione accolgono quella lettura ultra-liberale sopra descritta che considera perfettamente ammissibili le operazioni fiduciarie *post mortem* (quale è il *trust* successorio) laddove poste in essere mediante atto tra vivi e ove connotate da uno spoglio attuale da parte del proprietario dei beni<sup>346</sup>, legittimando, sostanzialmente, tutte le riflessioni effettuate in questa sede. D'altronde, si potrebbe dire, così come le donazioni con funzione di pianificazione successoria (non subordinate ad alcun termine o condizione) non violano il divieto di patti successori, così anche una struttura negoziale fiduciaria (immediatamente efficace e traslativa) che determini una donazione indiretta ai beneficiari non dovrà essere colpita dal citato divieto.

Ricollegandoci però alle riflessioni effettuate poco sopra, possono effettuarsi

---

<sup>346</sup> Conferma gli assunti delle Sezioni Unite anche la successiva pronuncia n. 18198 della Corte di Cassazione (2 settembre 2020), in *Mass. giust. civ.*, 2020. Di contrario avviso sembra essere la sentenza del Trib. Roma, 29 ottobre 2016, commentata da A. REALI, *Conflitto di interessi genitori-figli, trust e "mandato fiduciario" tra omissioni di giudizio ed errori di diritto*, cit., pp. 277-295, pronunciata in relazione ad una operazione complessa avente ad oggetto la vendita di determinate partecipazioni in s.r.l. e la successiva costituzione di un *trust* (ad opera dell'acquirente), con beneficiarie le figlie dell'alienante; secondo il citato Tribunale (il quale, peraltro, applica erroneamente la disciplina del fondo patrimoniale al *trust*), «il mandato *mortis causa* conseguente all'intestazione fiduciaria, con indicazione del trasferimento dei beni a chi è stato indicato dal *de cuius* successivamente alla morte è illegittimo ed invalido, in quanto in violazione dei patti successori ai sensi e per gli effetti dell'art. 458 c.c.». Invero, come già evidenziato diffusamente in relazione al divieto di mandato *post mortem* (e alla liceità dei mandati *post mortem exequendum*), nella figura in oggetto vi sarebbe uno spoglio immediato della proprietà dei beni, mediante atto *inter vivos*, il quale consentirebbe di superare le restrizioni legislative riconosciute dal codice civile; v. A. REALI, *Conflitto di interessi genitori-figli, trust e "mandato fiduciario" tra omissioni di giudizio ed errori di diritto*, cit., p. 292, il quale precisa che «anche volendo sempre vedere l'atto di compravendita e il *trust* di cui in controversia quali negozi collegati, fonte, nel loro complesso, di un'operazione di "mandato fiduciario", il giudice avrebbe potuto accertare che il *trust*, istituito dalla madre della *de cuius* a favore delle due nipoti con contestuale trasferimento della *trust property* ad un *trustee* terzo, non era altro che un mero atto esecutivo (pur se posto in essere prevedendo una politica di consegna diversificata, nei modi e nel tempo, dei beni in esso conferiti) di un negozio *inter vivos*, in forza del quale la mandante/fiduciante si era già spogliata dei beni oggetto di "mandato fiduciario". Cosicché, in virtù di ciò, lo stesso giudice avrebbe potuto affermare che l'operazione era in sé perfettamente valida».

alcuni rilievi critici sulla pronuncia. Questi, in breve, attengono alla mancata precisazione ad opera della Suprema Corte dei rischi connessi alla subordinazione di determinati effetti della configurazione negoziale al momento della morte del disponente: in tali casi, infatti, difficilmente potranno negarsi i rischi di violazione del divieto di cui all'art. 458 cod. civ., colorando, la morte del disponente, i profili causali dello schema fiduciario *post mortem* realizzato. In altri termini, le Sezioni Unite, nel momento in cui ragionano in astratto sulla questione, si mostrano troppo disinvolute rispetto a tale profilo, non rilevando la violazione del divieto di patti successori istitutivi per quelle pianificazioni successorie in cui le attribuzioni in favore dei beneficiari siano subordinate, sul piano effettuale, all'evento morte del *de cuius*<sup>347</sup>. Giacché, con riferimento agli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*, in analisi in questa sede, sembra ragionevole ancora una volta ribadire come una violazione del divieto di cui all'art. 458 cod. civ. potrebbe teoricamente ravvisarsi solo laddove siano espressamente subordinate, alla morte del disponente, la realizzazione dell'effetto di spoglio<sup>348</sup> oppure l'attribuzione dei beni ai beneficiari (oppure ulteriori profili effettuali della fattispecie, come verrà meglio chiarito nel paragrafo seguente).

---

<sup>347</sup> *Contra* sembra essere Cass., 2 settembre 2020, n. 18198, cit., la quale, confermando l'arresto delle precedenti e succitate Sezioni Unite (n. 18331/2019), evidenzia la rilevanza del profilo causale e non di quello effettuale, affermando precisamente che l'atto *mortis causa* vietato «[...] è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo la morte di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare “rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione”. La morte deve pertanto incidere sia sull'oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia, in quanto in relazione al primo profilo l'attribuzione deve concernere l'*id quod superest*, ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell'apertura della successione. [...] A fronte quindi dell'attualità sia del trasferimento dei beni in favore del convenuto che dell'assunzione da parte di quest'ultimo delle obbligazioni assistenziali, deve escludersi la ricorrenza di un atto *mortis causa*, nemmeno risultando che la morte fosse stata presa in esame al diverso fine di regolare il profilo effettuale della vicenda». V. anche Cass., 23 marzo 2022, n. 9415, cit., la quale, con riferimento ad una promessa di pagamento da eseguirsi alla morte del creditore, distingue i profili causali da quelli effettuali e nega la violazione di cui all'art. 458 cod. civ., evidenziando che «[...] la ragione delle attribuzioni patrimoniali, in altri termini, non è la morte (futura) di una delle parti, ma è nello scopo di regolare una situazione patrimoniale in essere, i cui effetti vengono differiti al momento della morte di uno dei soggetti interessati a vantaggio dei suoi eredi».

<sup>348</sup> V. R. CALVO, *La tutela dei beneficiari nel “trust” interno*, cit., p. 62, il quale esclude la possibilità di subordinare sospensivamente al decesso del disponente il trasferimento del patrimonio al *trustee*, rilevando inoltre che «l'effettività del trasferimento esclude il *trust* dalla sfera d'applicazione dell'art. 458 c.c.».



23. (Segue) *Sulla instabilità degli schemi fiduciari realizzati: profili di inammissibilità in relazione a revoca, recesso e riserve di nomina dei beneficiari*

Accertata così l'astratta compatibilità tra gli schemi fiduciari *post mortem* e il divieto di patti successori, possono a questo punto effettuarsi alcune osservazioni conclusive su un'ulteriore configurazione dalla incerta ammissibilità in sede di pianificazione mediante intestazione fiduciaria: si fa riferimento, in particolare, alla realizzazione di schemi fiduciari *post mortem* connotati da *instabilità e/o temporaneità*, ovvero i cui effetti siano rimessi alla volontà del disponente<sup>349</sup> (a mezzo di poteri di controllo o revoca degli effetti). Si proceda però con ordine, con una preliminare precisazione delle motivazioni che conducono spesso le parti all'adozione di tali assetti.

Come anticipato nella sezione I del presente capitolo, infatti, uno dei principali ostacoli ad un diffuso utilizzo di tali schemi è proprio lo spoglio attuale dei beni (che il disponente/*settlor*/fiduciante deve effettuare in favore del soggetto interposto); siffatta disposizione immediata non viene facilmente accettata dal primo, il quale mira generalmente a conservare il controllo dei beni fino alla morte. Proprio in risposta a tali esigenze, nella prassi vengono sovente apposti specifici strumenti giuridici idonei a non rendere definitivi i conferimenti patrimoniali all'interposto e/o le attribuzioni ai beneficiari: si pensi (a) alla revocabilità del *trust* o di altra struttura fiduciaria; (b) al recesso pattuito in favore del disponente; (c) alla riserva di nomina, modifica o revoca dei beneficiari; e così via. A titolo esemplificativo, si consideri quella costruzione definita *living trust*, nella quale il *settlor* si auto-nomina primo beneficiario per tutta la sua vita<sup>350</sup>, conservando al contempo uno specifico diritto di revoca sui beni di cui abbia disposto e/o sui beneficiari nominati (a lui successivi)<sup>351</sup>. Le modalità, invero, possono essere molto differenti tra loro, ma l'obiettivo rimane il medesimo: riconoscere al disponente una sorta di diritto di «ripensamento» rispetto alla configurazione fiduciaria realizzata ed ai suoi effetti.

---

<sup>349</sup> Cfr. A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie in forma indiretta*, cit., p. 1114 ss.

<sup>350</sup> V. M. IEVA, *I fenomeni a rilevanza successoria*, Napoli, 2008, p. 93.

<sup>351</sup> Sui *living trusts*, tra tutti, v. M. LUPOI, *I trust nel diritto civile*, in R. SACCO (a cura di), *Tratt. dir. civ.*, 2, *I diritti reali*, Torino, 2004, p. 254; ID., *Trusts*, cit., pp. 132-133. Cfr. poi C. ROMANO, *Gli effetti del trust oltre la morte del disponente: dal trust in funzione successoria al trust testamentario*, cit., p. 601; R. MONTINARO, *Successione a causa di morte, pactum fiduciae e trust*, cit., p. 266). Per alcune riflessioni comparative con l'art. 1412 cod. civ., v. S. BARTOLI, *I trust ed il divieto dei patti successori, con particolare riguardo al cosiddetto Totten trust*, cit., p. 210. Cfr. anche A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie in forma indiretta*, cit., p. 1113 ss.; L.V. MOSCARINI, *I negozi a favore del terzo*, Milano, 1970, p. 159 ss.; G. PORCELLI, *Successioni e trust*, cit., p. 179.

Ebbene, la predisposizione di schemi fiduciari *post mortem* connotati da instabilità<sup>352</sup> sembra violare i divieti di cui agli artt. 457-458 cod. civ., determinando effetti *mortis causa* analoghi a quelli di un testamento (vista la possibilità di revocare la struttura in qualsiasi momento). In altri termini, una tale configurazione potrebbe essere realizzata per produrre i medesimi effetti di un testamento (fatta eccezione per l'immediato riconoscimento di una titolarità piena in capo al fiduciario/*trustee*/attuatore), determinando la violazione del divieto di patti successori (con disposizione contrattuale della delazione) e/o del principio di unità della successione. Sulla questione, ovvero sull'ammissibilità di schemi fiduciari *post mortem* liberamente revocabili (all'estero generalmente riconducibili ai *revocable trusts*), due sembrano essere i principali orientamenti interpretativi.

Secondo una parte della dottrina<sup>353</sup>, liberale, non vi sarebbe alcuna violazione del divieto di patti successori, proprio perché, sia in assenza, sia in presenza della citata revocabilità, il negozio non si fonderebbe su alcun patto tra disponente e beneficiario<sup>354</sup>. Più precisamente, viene rilevato come una struttura analoga ai *living trusts* statunitensi, quale un *revocable trust* così modellato, non potrebbe proprio porsi in contrasto con l'art. 458 cod. civ.<sup>355</sup>, stante l'assenza di

<sup>352</sup> La riserva di diritti in capo al disponente, con possibilità di revoca del *trust*, d'altronde, costituisce il parametro discriminante della distinzione tra «*pure*» o «*perfect*» *will-substitutes* e gli «*impure*» o «*imperfect*» *will-substitutes*. Cfr. J.H. LANGBEIN in *The Nonprobate Revolution and the Future of the Law of Succession*, cit., p. 1109 ss. Quanto ai primi (*pure will-substitutes*), si tratta degli strumenti che, alla pari del testamento, riservano al proprietario, fino alla sua morte, un dominio forte sui beni da trasferire, ivi compresa la possibilità di modificare i beneficiari (cfr. T.P. GALLANIS, *Will-substitutes: a US Perspective*, cit., p. 18); in Italia, invero, deve segnalarsi che, viste l'assenza di una legge nazionale, la necessità di scegliere una legge regolatrice straniera, ed i rischi connessi alla violazione del divieto di patti successori (e di una loro qualificazione come *sham trust*), non vengono generalmente realizzati *trusts* revocabili; v. A. BRAUN-A. RÖTHEL, *Exploring Means of Transferring Wealth on Death: A Comparative Perspective*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, cit., pp. 333-334.

<sup>353</sup> Cfr. F. PENE VIDARI, *Trust e divieto dei patti successori*, cit., p. 876, e *ivi* ulteriore bibliografia.

<sup>354</sup> «La revocabilità o irrevocabilità del *trust* non rileva sulla questione relativa al patto successorio. Il *trust* revocabile o irrevocabile non integra un patto successorio semplicemente in ragione della struttura del negozio, che, come già sottolineato, non prevede alcun patto tra disponente e beneficiari» (*ibidem*). V. anche V. M. GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, cit., p. 343 e A. ZOPPINI-L. NONNE, *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, cit., pp. 167-170, i quali distinguono inoltre la disciplina applicabile in ragione della revocabilità o meno del negozio, affermando che «[q]uando si realizza un effetto parasuccessorio – per il fatto che il *trust* è revocabile ed è destinato ad arricchire i beneficiari solo dal momento della morte del *settlor* – sarà possibile applicare la disciplina materiale delle successioni. Quindi, al pari del legato di specie, sarà soggetto alla riduzione per lesione della legittima ed esposto all'aggressione dei creditori del *de cuius*. Viceversa, quando si tratti d'un *trust* irrevocabile, destinato a produrre effetti *post mortem*, la disciplina sarà quella delle donazioni che transita per l'art. 809 c. civ. [...]».

<sup>355</sup> Cfr. M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 511, secondo il quale «è da esaminare una tipologia in certo

un accordo vincolante per i contraenti<sup>356</sup>, e visto l'effetto traslativo immediato tra disponente e *trustee*<sup>357</sup>. Al più, si è precisato, sarebbero gli *irrevocable trusts* (liberali) ad assumere una connotazione simile ai patti successori istitutivi, proprio per la «vincolatività» che deriva dal programma successorio realizzato<sup>358</sup> (parametro indicato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patti successori; per ulteriori approfondimenti, si rinvia al primo capitolo).

In verità, però, il carattere della vincolatività da ultimo evidenziato sembra male interpretato. In altri termini, le ricostruzioni che considerano ammissibili, e dunque estranee al divieto di patti successori, quelle pianificazioni che contengono al loro interno una revocabilità dello schema – sicché in questo modo si supererebbe il *vinculum iuris* che la giurisprudenza ha evidenziato quale indicatore della lesione del divieto di cui all'art. 458 cod. civ. – non tengono in adeguata considerazione come: (a) la revoca del testamento debba essere distinta

---

senso inversa: quella in cui il disponente istituisca un *trust* revocabile e si riservi, fino al momento della morte, il potere di nominarne i beneficiari. L'analogia funzionale con il testamento non richiede dimostrazione, ma la differenza strutturale è rilevante perché, come nei casi sopra studiati, l'attribuzione al *trustee*, sia pure revocabile, ha avuto luogo e i beni in *trust* sono comunque usciti dal patrimonio del disponente prima della sua morte. Nella prassi negoziale americana, questa tipologia è definita "*living trust*" ed è comunemente assimilata al testamento. La sua ammissibilità in diritto italiano non mi pare dubbia».

<sup>356</sup>Cfr. anche A. REALI, *Il ritorno rivisitato del trust alle origini. I trusts parasuccessori maggiormente connessi al diritto italiano: questioni di compatibilità*, cit., pp. 844-845, il quale prende come parametro il mandato. *Contra*, S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 481, secondo il quale «[i]l divieto dei patti successori istitutivi trova il suo fondamento – per discutibile che sia – in ragioni più ampie della mera vincolatività che accompagna il contratto, almeno di regola, a differenza del negozio testamentario, per definizione sempre revocabile».

<sup>357</sup>In breve, il trasferimento del diritto avverrebbe in momento differente dalla data della morte del disponente. Cfr. A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie in forma indiretta*, cit., p. 1115, il quale considera tale elemento un argomento per escludere potenziali violazioni del divieto di patti successori. V. anche P. PICCOLI, *Trusts, patti successori, fedecommesso*, cit., p. 133 ss.; S. TONDO, *Note sul «trust»: comparazione con una nostra prassi bancaria*, in *Riv. not.*, I, 1993, p. 53 ss.

<sup>358</sup>Cfr. M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 509: «[p]reliminarmente ci si deve chiedere quale tipologia di *trust* possa astrattamente avvicinarsi al patto successorio (istitutivo) e le sole possibili sembrano essere quelle in cui il disponente istituisce un *trust* irrevocabile a titolo gratuito, prescrivendo o che il *trust* cessi alla sua morte (e che i beni siano distribuiti fra beneficiari determinati e non più modificabili) o che egli goda il reddito dei beni finché vivrà e successivamente il godimento passi a beneficiari determinati e non più modificabili (e, al termine del *trust*, i beni in *trust* siano ripartiti fra i medesimi o fra altri soggetti egualmente determinati e non più modificabili). Ho posto l'accento sulla irrevocabilità del *trust* e della designazione dei beneficiari, perché altrimenti il problema della compatibilità di siffatti *trusts* con il divieto dei patti successori non si potrebbe neanche porre». Del medesimo avviso, anche A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, cit., pp. 252-255. Al riguardo, invece, A. REALI, *Il ritorno rivisitato del trust alle origini. I trusts parasuccessori maggiormente connessi al diritto italiano: questioni di compatibilità*, cit., pp. 844-845, ritiene che tale eventuale conflittualità con l'art. 458 cod. civ. potrebbe essere superata riservando al disponente la nomina dei beneficiari (per testamento).

dalla revoca dello schema fiduciario *post mortem* (atto *inter vivos*), proprio per il differente momento di produzione degli effetti traslativi (testamenti e patti successori istitutivi, infatti, rimangono in ogni caso inefficaci fino alla morte del *de cuius*); (b) l'art. 458 cod. civ. non sia volto a disporre un divieto di vincolatività giuridica, quanto invece la cd. indisponibilità (tra vivi) della delazione<sup>359</sup>; (c) le succitate riflessioni (sul *vinculum iuris*) possono applicarsi solo alle costruzioni negoziali non ancora efficaci, poiché, in generale, aventi ad oggetto diritti di una successione non ancora aperta. Di converso, nelle fattispecie in cui si disponga direttamente di diritti in favore di soggetti terzi (come gli schemi fiduciari *post mortem*) è il carattere traslativo a disinnescare la violazione del citato divieto, poiché idoneo ad escludere tali beni dalla successione del futuro *de cuius*; sicché, la stabilità dell'operazione (e quindi l'assenza, in capo al disponente, di revoke, riserve di nomina, e via dicendo) sembra determinante nell'escludere una potenziale violazione degli artt. 457-458 cod. civ.<sup>360</sup>

Chiariti questi profili, sembra quindi opportuno aderire alla (succitata) seconda ricostruzione interpretativa (restrittiva) in tema di operazioni fiduciarie *post mortem* connotate da instabilità o temporaneità<sup>361</sup>. In sostanza, deve ritenersi inammissibile la realizzazione di uno schema fiduciario nel quale sia conservato in capo al disponente un diritto di nomina o revoca dei beneficiari o

---

<sup>359</sup> Cfr. V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., p. 64, il quale poi, in relazione all'articolato rapporto tra revocabilità del *trust* (o di altra struttura fiduciaria) e il divieto di patti successori, giunge a considerare invalidi (per violazione dell'art. 458 cod. civ.) gli schemi che presentino un diritto di recesso per il *settlor*.

<sup>360</sup> *Contra* CNN, Studio n. 219-2019/C, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, cit., p. 16, secondo il quale, con specifico riferimento alla revoca dei beneficiari, non sorgerebbero particolari problemi: «[...] immediatezza del trasferimento al *trustee* dà inizio ad una vicenda effettuale caratterizzata dall'attualità delle posizioni soggettive, sia del *trustee* sia dei beneficiari, con la sola peculiarità che il disponente si riserva la facoltà di revoca di questi ultimi. La morte del disponente, dunque, non è punto di origine del regolamento negoziale. Le conclusioni sarebbero, invero, diverse laddove il *trust* prevedesse il differimento del trasferimento alla morte del disponente ed un perdurante potere di revoca da parte dello stesso, ipotesi questa che comunque sembra avere modeste ricadute pratiche. Ebbene, in un caso simile, la morte assurgerebbe a profilo causale, giacché il negozio sarebbe destinato a regolare interessi per il tempo successivo alla morte del disponente restando liberamente revocabile fino all'ultimo istante della sua vita». Al contrario, invece, a pp. 16-26, viene considerata invalida quella costruzione dove vi è una nomina espressa del beneficiario (di un *trust inter vivos*) effettuata mediante testamento, perché «[...] essendo la designazione del beneficiario operata per testamento, essa può avere effetto solo con la morte dello stipulante, con la conseguenza che solo in tal momento il diritto sorge in capo al terzo designato: in particolare, l'inefficacia prima della morte dello stipulante va riferita esclusivamente all'attribuzione in favore del terzo, mentre il contratto produce immediati effetti giuridici nei rapporti tra promittente e stipulante».

<sup>361</sup> Devono infine ritenersi vietati quei *trusts* nei quali non viene indicato alcun beneficiario (né dati sufficienti ad individuare una categoria all'interno del quale individuarlo); *ivi*, p. 19, nel quale ci si focalizza sugli ordinamenti di Inghilterra & Galles, dell'isola di Jersey e dell'isola di Guernsey.

dell'intera operazione, proprio perché siffatto strumento finirebbe per colorare la citata struttura di un profilo causale *mortis causa* vietato dalla legge<sup>362</sup>, facendole assumere una connotazione analoga a quella del testamento<sup>363</sup>, con rischio di frode alla legge<sup>364</sup>; inoltre, trattandosi di divieto che colpisce la produzione di determinati effetti giuridici (e non di singoli istituti), sarà vietata l'apposizione di qualsiasi strumento giuridico che renda lo schema permanentemente subordinato alle volontà del disponente (si pensi, ad esempio, alla predisposizione di eventuali diritti di recesso, di condizioni sospensive o risolutive di natura potestativa, ecc.). È sì vero che alcuni degli effetti citati (la revoca del beneficio mediante disposizione testamentaria) sono realizzabili mediante lo schema del contratto a favore di terzi di cui all'art. 1412 cod. civ.<sup>365</sup>; al più, solo di questi po-

---

<sup>362</sup> La morte, infatti, «pur atteggiandosi a mera modalità cronologica dello svolgimento del rapporto giuridico, rischia di elevarsi a profilo causale del contratto quando sia, contestualmente, attribuito al *settlor* un diritto di recesso *ad nutum*»; così V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., p. 64.

<sup>363</sup> Sembrano quindi riprodotti i dubbi dei negozi transmorte, vista la presenza di una revocabilità ad arbitrio del disponente: in breve, «il risultato che si raggiunge attraverso questi atti è identico a quello che si potrebbe ottenere attraverso il testamento, sicché è maggiore la possibilità di una violazione dei patti successori»; così E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1089.

<sup>364</sup> Non potrebbe infatti escludersi l'invocazione alla frode alla legge, laddove la struttura contrattuale delineata sia esplicitamente finalizzata a superare principi giuridici generali. E tale ricorso alla norma di cui all'art. 1344 cod. civ., o alla violazione dell'art. 458 cod. civ., potrebbe realizzarsi sia in caso di riserva di scelta dei beneficiari ad opera del fiduciante, sia in caso di riserva di revoca o recesso dalla operazione delineata: in entrambi i casi, infatti, si realizza una struttura che persegue scopi vietati dalla legge e dal divieto di patti successori. Sembra condividere tali considerazioni, V. PUTORTI, *Contratti post mortem*, cit., p. 798, il quale precisa che «questi tipi di trasferimento [operazioni fiduciarie *post mortem*, nda], sebbene in astratto leciti, possono, per contro, risultare invalidi in concreto, sotto il profilo della frode alla legge, soprattutto là dove il *dominus*, oltre a conservare integro il potere sostanziale di disporre dei beni negoziati, si sia riservato la facoltà di individuare i beneficiari dell'attribuzione mediante un atto di ultima volontà. In presenza di tali caratteri, sia i beni che gli effettivi destinatari degli stessi si identificano solo al momento della morte del mandante-fiduciante, rendendo la funzione dell'atto assai simile a quella dei negozi a causa di morte, e dunque illecita ai sensi dell'art. 1344 c.c.». Sicché «[...] in presenza di una *trust* liberamente revocabile, subordinato alla sopravvivenza del beneficiario al disponente in cui i beni oggetto dell'attribuzione siano determinabili e commisurabili nella loro esistenza e consistenza solo dopo la morte del *settlor*, potendo addirittura il *trustee* attribuire ai beneficiari beni diversi da quelli originari, non può escludersi, a priori, un contrasto con il combinato disposto degli artt. 1344 e 458 c.c., dovendo l'interprete operare un'attenta valutazione in concreto degli scopi perseguiti dalle parti attraverso siffatta, articolata, operazione negoziale» (*ivi*, p. 802).

<sup>365</sup> Sul punto, CNN, Studio n. 219-2019/C, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, cit., p. 14, il quale evidenzia che «[i]l "marcatore funzionale" comune a *living trust* ed alla fattispecie delineata dall'art. 1412 c.c. è il seguente: per effetto di un atto a struttura *inter vivos*, viene attribuito ad un terzo un diritto soggettivo alla prestazione, diritto da esercitare dopo la morte dello stipulante; quest'ultimo, tuttavia, si riserva uno *jus poenitendi*, in forza del quale può revocare l'attribuzione patrimoniale così operata». Sulla disposizione

trebbe ragionarsi in concreto. In ogni caso, però, permangono rischi che sia realizzata una operazione contrattuale complessa connotata dei medesimi caratteri del testamento, mediante la quale verrebbe quindi violata in via indiretta la citata *ratio* dell'art. 458 cod. civ., ovvero l'indisponibilità della delazione mediante atto tra vivi.

In conclusione, sembra possibile affermare che laddove vengano realizzati schemi fiduciari (*inter vivos* con effetti *post mortem*) privi di «stabilità» (sia dal punto di vista oggettivo, sia dal punto di vista soggettivo) con conservazione di ampi poteri in capo al disponente (nella veste di: recesso o revoca dell'intera struttura<sup>366</sup>; nomina/revoca/modifica dei beneficiari<sup>367</sup>, ecc.), sia potenzialmente ravvisabile una violazione del divieto dei patti successori, stante il fatto che l'operazione diverrà stabile e definitiva solo a partire dalla morte del disponente<sup>368</sup>; mor-

---

dell'art. 1412 cod. civ., cfr. F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1981, p. 222 ss.; F. MESSINEO, voce *Contratti nei rapporti col terzo*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 205 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, Napoli, 1977, p. 56 ss.; M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, cit., p. 122 ss.; F. MAGLIULO, *Il divieto del patto successorio istitutivo nella pratica negoziale*, cit., p. 1430 ss.

<sup>366</sup> Analogamente, anche in relazione ai mandati *post mortem*, la previsione di revocabilità dello schema sembra costituire indice di realizzazione di una pianificazione successoria vietata. V. S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 482: «[...] qui è proprio la revocabilità – intesa come assenza del patto *ex art.* 1723, comma 1, c.c. o come deroga convenzionale all'irrevocabilità di cui al cpv. della medesima disposizione – a poter sorreggere, nel concreto, una qualificazione del mandato come mezzo volto a realizzare un'attribuzione *de residuo*. La conservazione del potere di revoca, più precisamente, è un potenziale indice del fatto che il mandante abbia voluto servirsi del mandato quale strumento di destinazione *post mortem* di determinati suoi beni, per il caso in cui egli non ne abbia disposto in modo diverso durante la propria vita. Nel che sta l'essenza del patto istitutivo».

<sup>367</sup> Sulla illiceità delle clausole aventi ad oggetto la riserva di nomina dei beneficiari ad opera del disponente mediante successivo testamento, v. A. PISCHETOLA, *Il trust quale strumento per la successione generazionale dell'impresa, in comparazione anche con i patti successori*, cit., p. 965; S. BARTOLI-D. MURITANO, *Riflessioni su talune clausole utilizzate nei trust interni*, in E.Q. BASSI-F. TASSINARI (a cura di), *I trust interni e le loro clausole*, Roma, 2007, p. 94 ss. *Contra*, tra gli altri, G. LO SARDO, *La circolazione mortis causa dell'azienda*, cit., pp. 349-350; G.F. CONDÒ, *Rapporti tra istituzione di un trust e normativa in materia di successione*, cit., p. 365. Sulla variazione del nome dei beneficiari ad opera del disponente, in corso di esecuzione del *trust*, si veda anche F. PENE VIDARI, *Trust e divieto dei patti successori*, cit., pp. 886-887.

<sup>368</sup> Infatti, «[...] sulla validità del contratto e, dunque, sulla sua idoneità a confliggere con la norma che fa divieto di stipulare patti successori, ribadendo la necessità di svolgere un'analisi del singolo caso concreto, sulla base del criterio proposto, adeguatamente misurato in relazione agli interessi particolari e senza costruzioni basate sulla logica del tipo includente, può osservarsi, in via generale, che la validità sembra da escludere quando il trasferimento del bene dal disponente al fiduciario sia, sostanzialmente, differita al tempo della morte del disponente, nonché quando il fiduciante si riserva di nominare, fino all'ultimo istante della sua vita, il beneficiario del vincolo e il beneficiario finale dell'attribuzione. Quando, cioè, in ragione della composizione degli interessi realizzata con il contratto, esso o diviene atto a causa di morte, perché realizza il trasferimento di un diritto che trova la sua causa nella morte del fiduciante, ovvero funge da strumento capace di

te che, in questo modo, verrebbe implicitamente elevata a profilo causale del rapporto contrattuale realizzato<sup>369</sup>.

#### 24. *Schemi fiduciari inter vivos (con effetti post mortem) e tutela dei legittimari*

Da ultimo, ampie riflessioni merita la tutela dei legittimari, la quale si compone di regole «di sostanza» (e non di forma) applicabili universalmente a qualsiasi operazione negoziale pregiudizievole<sup>370</sup>. Sicché, come anticipato in premessa, da essa derivano una serie di restrizioni operative per la pianificazione successoria del proprio patrimonio, alle quali non possono sottrarsi gli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem* analizzati in questa sede. Anzi, come efficacemente specificato dalla dottrina<sup>371</sup>, siffatti meccanismi fiduciari *post mortem* si rivelano essere privilegiati angoli di osservazione del meccanismo di tutela dei legittimari, proprio perché ne mettono alla prova la sua concreta efficacia<sup>372</sup>, generando numerose incertezze operative, ed incidendo direttamente sui diritti dei legittimari e sulla disciplina che ne assicura l'intangibilità (trattasi, in sostanza, della ragione di fondo che ha spinto il legislatore francese a non consentire l'utilizzo dell'introdotta istituzione della *fiducie* per la realizzazione di un trasferimento liberale<sup>373</sup>: cd. divieto di *fiducie-libéralité*, del quale si è discusso nei precedenti paragrafi).

Peraltro, con specifico riferimento al *trust*, rispetto al quale vi è applicazione del microsistema della Convenzione de L'Aja, i problemi si fanno ancor maggio-

---

riservare al fiduciante la possibilità di scegliere fino all'ultimo istante della vita chi debba essere il beneficiario del *quod supererit*»; così V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., pp. 60-61.

<sup>369</sup> *Contra*, CNN, Studio n. 219-2019/C, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, cit., p. 18, secondo il quale occorre distinguere tra i casi in cui l'esercizio del diritto di nomina avvenga per atto *inter vivos* oppure mediante disposizione testamentaria.

<sup>370</sup> Cfr. U. MORELLO, *Fiducia e Trust*, cit., p. 92.

<sup>371</sup> Cfr. V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., pp. 70-84.

<sup>372</sup> «Le interferenze tra attività dell'affidatario e interessi terzi manifestano ulteriore complessità laddove si sovrappongono a vicende successorie *mortis causa* ed in particolare ove incidono sui diritti dei legittimari e sulla disciplina che ne assicura l'intangibilità, in particolare in ordine all'operatività degli strumenti di tutela dei successibili in presenza di affidamenti liberali *inter vivos* con effetti *post mortem*»; così R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., p. 23. V. anche, V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., p. 71.

<sup>373</sup> Cfr. A. BRAUN, *The risk of misusing trust*, cit., p. 1134 e F. BARRIÈRE, *The French fiducie, or the chaotic awakening of a sleeping beauty*, cit., p. 241 ss.

ri. Senza soffermarsi sul profilo della scelta della legge applicabile alla successione *mortis causa* di un soggetto (nella nuova disciplina di cui al Regolamento UE 4 luglio 2012 n. 650) – la quale parimenti determina incertezze sulla potenziale applicazione dei diritti di legittima<sup>374</sup> –, interessa ai nostri fini la scelta della legge applicabile al *trust*, la quale non può che essere una legge straniera. Ebbene, in questo caso, è la stessa Convenzione de L'Aja a stabilire l'applicabilità delle norme in tema di legittima, al fine di evitare che lo strumento sia utilizzato in frode ai diritti dei legittimari; lo fa, specificamente, l'art. 15 della Convenzione<sup>375</sup> (o i successivi artt. 16 e 18), ai sensi del quale la scelta della legge per la disciplina del *trust* non potrà derogare ad alcune norme imperative, tra le quali quelle in materia di devoluzione del patrimonio *mortis causa* (ivi compresi i diritti di legittima)<sup>376</sup>. Ciononostante, però, continuano a permanere numerosi interrogativi sull'applicazione della relativa disciplina<sup>377</sup>, quali ad esempio quelli in materia di conseguenze della violazione di tali diritti, sulla individuazione del legittimato passivo, in tema di operatività del meccanismo reale e recuperatorio, e via dicendo<sup>378</sup>. In aggiunta a quanto detto, e come già indicato sopra in relazione alla possibile violazione del divieto di patti successori, occorre precisare

---

<sup>374</sup> Al riguardo, a fronte di una lettura risalente, che riconosceva l'applicabilità dei diritti di legittima anche in caso di scelta di una legge successoria differente da quella italiana (sul presupposto che la tutela dei legittimari fosse un principio di ordine pubblico), l'orientamento oggi prevalente (anche in giurisprudenza) è di diverso avviso: in particolare, sia la pronuncia della Cassazione 24 giugno 1996, n. 5832 (in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, 167 ss., con nota di E. CALÒ, *L'etica dell'ordine pubblico internazionale e lo spirito della successione necessaria*) sia quella più recente n. 14811 del 30 giugno 2014 (in *Dir. succ. fam.*, 2015, 563, con nota di E. CALÒ, *La vedova non è più allegra: la mancanza di reciprocità con Cuba preclude lo status di legittimario*) hanno espressamente escluso che la tutela dei legittimari sia espressione di un principio di ordine pubblico, non dovendosi questa applicare laddove sia scelta per l'intera successione *mortis causa* una legge diversa da quella italiana. Anche la dottrina (cfr. V. BARBA, *I nuovi confini del diritto delle successioni*, in *Dir. succ. fam.*, 2, 2015, p. 337 e G. PERLINGIERI, *Il «discorso preliminare» di Portalis tra presente e futuro del diritto delle successioni e della famiglia*, in *Dir. succ. fam.*, 2, 2015, pp. 672-673, nt. 4), al riguardo, sembra essere dello stesso avviso, escludendo il collegamento tra successione necessaria e principi di ordine pubblico.

<sup>375</sup> Cfr. G. THOMAS-A. HUDSON, *The law of trust*, cit., p. 1215 («Article 15 should be considered in conjunction with Articles 16 and 18. One or both of these Articles may apply even if Article 15 does not») e nella letteratura italiana, per tutti, A. REALI, *I trusts, gli atti di assegnazione di beni in trust e la convenzione dell'Aja. Parte seconda: le regole giuridiche operative*, cit., pp. 623-624.

<sup>376</sup> Sul punto, M. GRAZIADEI, *Recognition of Common Law Trust in Civil Law Jurisdictions Under the Hague Trust Convention with Particular Regard to the Italian Experience*, cit., p. 59. V. inoltre F. DI CIOMMO, *Il trust testamentario*, cit., p. 160.

<sup>377</sup> Già sorti, molti anni orsono, con riferimento alle disposizioni fiduciarie; cfr. A. PINO, *La tutela del legittimario*, Padova, 1954, p. 72 ss.

<sup>378</sup> Tra gli altri, v. G. ERRANI, *La riduzione della liberalità indiretta attuata a mezzo di trust e le possibili conseguenze sulla successiva circolazione dei beni conferiti*, in *Contr. e impr.*, 2, 2020, p. 945 ss.



che il *trust* può porsi in violazione di norme inderogabili dell'ordinamento non solo mediante i suoi atti dispositivi, ma anche in relazione al complessivo assetto determinato dall'operazione economica; così, anche con riguardo alla tutela dei legittimari, sarà l'operazione nel suo complesso a dover essere presa come parametro di riferimento<sup>379</sup>.

Venendo ora al contenuto della protezione dei diritti dei legittimari, due sono le tecniche di tutela predisposte dall'ordinamento: da un lato, vi è il divieto di apporre pesi o condizioni alla legittima, ai sensi dell'art. 549 cod. civ.; dall'altro lato, vi è l'azione di riduzione, ed il meccanismo ad essa correlato, disciplinata dagli artt. 553 e seguenti cod. civ. Si procederà, in questo senso, nell'ordine indicato, valutando se e come siffatte tutele possano operare in relazione agli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem* (ovvero ai *trusts* successori, ai negozi fiduciari con funzione successoria, e ai vincoli di destinazione bilaterali in chiave successoria).

## 25. Prima tutela: il divieto di pesi e condizioni di cui all'art. 549 cod. civ. Profili di compatibilità

Il primo meccanismo di tutela della legittima si individua nell'art. 549 cod. civ. Questo, rubricato come divieto di pesi<sup>380</sup> o condizioni<sup>381</sup> sulla quota dei legittimari, presenta tratti giuridici peculiari, in ragione della sanzione civilistica ad esso correlata; sebbene infatti le conseguenze di una sua violazione non ven-

---

<sup>379</sup> *Ivi*, p. 947.

<sup>380</sup> Nella nozione di pesi vengono ricomprese quelle particolari obbligazioni poste a carico dell'istituto nella quota di legittima (es. l'obbligo di assistere od ospitare una determinata persona, oppure il legato di contratto a favore di un terzo che gli garantisca l'acquisto di un bene attribuito al legittimario, ecc.; cfr. P. CASALI-A. MASCHERONI, *Art. 549 – Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari*, in *Comm. cod. civ. Gabrielli, Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro, F. Delfini, *Art. 456-564*, Milano, 2010, p. 594), oppure ipotetici diritti reali gravanti sui medesimi beni ad essi trasferiti (ad es., un legato di usufrutto a favore di terzi, posto a carico di beni attribuiti al legittimario; *ibidem*), ed ancora l'imposizione di una clausola compromissoria, oppure la clausola testamentaria con la quale si preveda che il bene oggetto della disposizione liberale sia acquistato in comunione legale dai coniugi. Indi, possono ritenersi lesive dell'art. 549 cod. civ. la costituzione di un fondo patrimoniale (sui beni in oggetto) e la previsione testamentaria di limiti alla circolazione della partecipazione societaria che componga la suddetta quota (cfr. A. BUCCELLI, *Dei legittimari. Artt. 536-564*, in *Comm. cod. civ. Schlesinger*, Milano, 2012, p. 300).

<sup>381</sup> Quanto alle condizioni richiamate dall'art. 549 cod. civ., sembrano lesive del divieto in parola tutte le condizioni sospensive o risolutive apposte alla quota di riserva spettante ai legittimari: queste, infatti, diminuiscono inevitabilmente il suo valore economico, nella misura pari all'elemento di incertezza introdotto. Si è rilevato (cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo*, Milano, 2000, p. 93), inoltre, che siffatto divieto sarà operante anche in caso di condizione apposta in favore del legittimario.

gano espressamente previste, si ritiene preferibilmente nullo o non apposto il peso, la condizione o la disposizione lesiva della legittima<sup>382</sup>, senza necessità di agire con l'azione di riduzione. Nel caso di specie, però, è bene rilevare che le pianificazioni fiduciarie *post mortem* non avvengono per via testamentaria, quanto invece mediante atto tra vivi. Sicché, mentre non vi sono dubbi sulla capacità di queste di ledere i diritti dei legittimari (nel qual caso occorrerà agire in riduzione, come meglio si vedrà nei prossimi paragrafi), più difficile è stabilire se possa ravvisarsi una lesione del divieto di pesi o condizioni alla legittima, stante la natura *inter vivos* degli schemi fiduciari presi in esame<sup>383</sup>. Occorre pertanto preliminarmente chiarire se il divieto di cui all'art. 549 cod. civ. possa applicarsi anche agli atti tra vivi, e precisamente alle donazioni dirette e agli atti che realizzino una liberalità indiretta.

Al riguardo, devono innanzitutto rilevarsi alcuni elementi letterali e sistematici, i quali possono avere rilievo in tale indagine: in primo luogo, la collocazione del divieto di cui all'art. 549 cod. civ., il quale si trova all'interno del libro secondo del codice civile dedicato alle successioni e donazioni; in secondo luogo, l'*incipit* della norma, la quale stabilisce che sia proprio il testatore a non poter imporre pesi o condizioni sulla legittima, lasciando intendere una restrizione nel perimetro soggettivo del divieto (ovvero che sia solamente il testatore ad essere colpito dallo stesso); infine, la deroga espressa alle norme del titolo IV in tema di divisione, tra le quali assumono rilievo l'art. 713, comma 3, cod. civ. e gli artt. 733 e 734 cod. civ. (tutti dedicati alla divisione della comunione ereditaria).

Dai citati elementi, è possibile individuare uno stretto collegamento (lettera-

---

<sup>382</sup> Sulle conseguenze delle violazioni di tale principio, ad ogni modo, le letture sono numerose. Alcuni, infatti, vi ravvisano la sanzione della nullità (cfr. A. CICU, *Successione legittima e dei legittimari*, Milano, 1943, p. 183 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.2, *Le successioni*, cit., p. 200; A. BUCCELLI, *Dei legittimari*, cit., p. 321; nonché L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., pp. 95-96, con alcune precisazioni concettuali; v. anche Trib. Venezia 5 novembre 1942, in *Riv. dir. civ.*, 1943, p. 113 e App. Trieste, 23 novembre 1957, in *Rep. Foro it.*, 1958, voce *Successione*, n. 158), senza rilevanza d'ufficio (cfr. L. COVIELLO, *Successione legittima e necessaria*, Milano, 1937, p. 310 ss.), oppure della non apposizione (v. G. TAMBURRINO, voce *Successione necessaria (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, p. 1361; L. FERRI, *Dei legittimari*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1981, pp. 102-103 e 105); altri (cfr. V.E. CANTELMO, *I legittimari*, Padova, 1991, p. 86; G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, V, Torino, 1997, p. 453) fanno riferimento ad una (nullità o) inefficacia relativa, operante *ipso iure* senza necessità di pronuncia costitutiva; altri ancora (v. L. CARIOTA FERRARA, *Un caso in tema di legato a carico di legittimari lesi*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1959, pp. 509-511), invece, ad una asserita annullabilità. Sulle differenti ricostruzioni, v. anche F. DI CIOMMO, *Il trust testamentario*, cit., p. 160 ss. e V. BARBA, *La successione dei legittimari*, Napoli, 2020, p. 222 ss.

<sup>383</sup> Sull'opportunità di tenere in considerazione la disposizione di cui all'art. 549 cod. civ., cfr. E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1113; ID., *Trust e tutela dei legittimari*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 2000, p. 25; M. GRAZIADEI, *Trusts nel diritto anglo-americano*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, XVI, Torino, 1999, p. 264; M. LUPOI, *Trusts*, cit., pp. 596-597.

le) tra la disposizione (art. 549 cod. civ.) e la materia successoria: giocoforza, si potrebbe *prima facie* ritenere il divieto operante solo agli atti a causa di morte<sup>384</sup>. Di converso, però, secondo parte della dottrina, i citati elementi non sarebbero determinanti in questo senso<sup>385</sup>: alla disposizione viene riconosciuto, infatti, carattere di norma materiale, con conseguente sua applicabilità anche agli atti tra vivi, dal momento che la quota di legittima dovrà giungere al legittimario non onerata di pesi o condizioni a prescindere dal fatto che ciò avvenga mediante atto tra vivi o a causa di morte<sup>386</sup>. Inoltre, ad ulteriore sostegno di tale impostazione, vengono messi in luce due ulteriori argomenti: da un lato, l'analoga formulazione letterale dell'art. 324 cod. civ., il quale, in relazione ai beni lasciati o donati (quindi, per donazione) sotto la condizione che i genitori non abbiano l'usufrutto legale, considera inefficace la condizione per i beni spettanti al figlio

---

<sup>384</sup> Cfr. A. CICU, *Successione legittima e dei legittimari*, cit., p. 183: «[è] da avvertire che la norma colpisce pesi e condizioni imposti col testamento: se invece essi fossero posti in negozi *inter vivos*, anche se riguardassero beni che verranno poi a costituire la quota di legittima, non ricadono sotto la norma; il deprezzamento che ne derivasse ai beni sarà tenuto in conto nella formazione della quota di legittima». V. poi, tra gli altri, S. BARTOLI-D. MURITANO, *Le clause dei trust interni*, cit., p. 122; R. DICILLO, voce *Atti e vincoli di destinazione*, cit., p. 16; M. GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, cit., p. 364; F. ROTA-G. BIASINI, *Il trust e gli istituti affini in Italia*, Milano, 2007, pp. 60-61; M. SARACENO, *Destinazione di beni e tutela dei legittimari*, in *Riv. not.*, 2013, p. 1049; A. ZOPPINI-L. NONNE, *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, cit., p. 165. Del medesimo avviso, v. anche S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Il trust e l'atto di destinazione liberale inter vivos*, cit., p. 258 ss., i quali rilevano che «vengono senz'altro in questione il *trust* o l'atto di destinazione testamentari, ma non anche quelli liberali *inter vivos*, salva – forse – l'ipotesi (rara, però, nella pratica) in cui la posizione beneficiaria sia gravata da un *modus* (a quest'ultima conclusione potrebbe, infatti, pervenirsi ove si ritenesse sia di aderire alla tesi secondo la quale l'art. 549 c.c. è applicabile, nonostante il suo tenore letterale, anche alla donazione modale, sia di applicare tale tesi anche ad una donazione indiretta quale è – appunto – un *trust* o un atto destinazione liberale *inter vivos*)».

<sup>385</sup> Cfr. A. REALI, *Conflitto di interessi genitori-figli, trust e "mandato fiduciario" tra omissioni di giudizio ed errori di diritto*, cit., pp. 292-295; ID. *Il ritorno rivisitato del trust alle origini. I trusts parasuccessori maggiormente connessi al diritto italiano: questioni di compatibilità*, cit., pp. 845-850. Sul punto L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., pp. 221-222, ammettendo l'applicazione dell'art. 549 cod. civ. al *modus* apposto a carico di una donazione in anticipo di legittima, rileva che «[...] la lettera della legge non è un ostacolo insuperabile: il riferimento della sanzione ai pesi e alle condizioni imposti dal 'testamento' si spiega per la derivazione storica della norma dal diritto romano, nel quale la legittima si calcolava di regola sui soli beni relitti». Cfr. anche A. MARINI, *Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito*, Milano, 1976, p. 964 ss. Evoca solamente tali potenziali rischi, R. SICLARI, *Trust e passaggio generazionale di impresa*, cit., p. 40.

<sup>386</sup> Poiché disposizione «materiale», ricompresa negli artt. 15 e 16 CAT. Cfr. A. REALI, *Conflitto di interessi genitori-figli, trust e "mandato fiduciario" tra omissioni di giudizio ed errori di diritto*, cit., pp. 292-295. Di tale avviso sembrano anche F. ROTA-G. BIASINI, *Il trust e istituti affini in Italia*, cit., pp. 60-61. Si rileva (R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., pp. 32-33), inoltre, che l'art. 549 cod. civ. sarebbe l'unico strumento di tutela per il legittimario beneficiario di una donazione integrante la sua legittima alla quale siano apposte modalità gestorie.

a titolo di legittima<sup>387</sup> (configurando, questa, un'applicazione del divieto negli atti tra vivi); dall'altro lato, invece, quella ricostruzione interpretativa dell'art. 356 cod. civ. secondo cui la nomina del curatore speciale non potrebbe operare in relazione ai beni (lasciati o donati) rientranti nella legittima del minore<sup>388</sup>.

Si tratta di argomenti ragionevoli, i quali, richiamando gli effetti del divieto di cui all'art. 549 cod. civ. agli atti di donazione, legittimano l'idea che non vi sia una incompatibilità «formale» e che il medesimo articolo possa teoricamente applicarsi agli atti tra vivi in generale. D'altro canto, però, occorre precisare, una estensione generalizzata dello stesso agli atti *inter vivos*<sup>389</sup> – la quale ricomprenderebbe anche le pianificazioni fiduciarie oggetto delle presenti riflessioni<sup>390</sup> – non sembra ragionevole<sup>391</sup>, proprio perché non terrebbe in adeguata considera-

---

<sup>387</sup> *Contra*, F. TASSINARI, *Istituzione e dotazione di trust e tutela dei legittimari del disponente*, in *Notiziario Insignum* n. 22/2016 del 12 giugno 2016, pp. 39-40, il quale sostiene che la fattispecie di cui all'art. 324 cod. civ. non possa essere considerata argomento per ammettere l'applicabilità indiscriminata dell'art. 549 cod. civ. agli atti tra vivi.

<sup>388</sup> Cfr. A. JANNUZZI-P. LOREFICE, *Manuale di volontaria giurisdizione*, Milano, 2004, 263. Nella giurisprudenza, v. Trib. Milano 2 settembre 1982, in *Dir. fam.*, 1983, p. 148 ss., secondo cui «[è] illegittima la nomina di un curatore speciale effettuata dal testatore per l'amministrazione dei beni devoluti ad un minore cui sia stata assegnata soltanto la quota di riserva». *Contra*, Cass., 18 febbraio 1937, in *Foro it.*, I, 1937, c. 171, con nota contraria di L. COVIELLO, seppur in relazione al previgente art. 247 cod. civ. 1865. Aderisce all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., p. 94 (ivi ulteriore bibliografia).

<sup>389</sup> Di tale avviso, anche isolata giurisprudenza di merito (Trib. Mantova, 24 febbraio 2011, n. 228, in *Notariato*, 6, 2011, p. 629 ss.), la quale, con riferimento ad un caso nel quale il padre conferiva fideiussione in favore di banca a garanzia dei debiti del figlio, e quindi anche in relazione ad un finanziamento che quest'ultimo (figlio-donatario) aveva richiesto iscrivendo ipoteca sul bene ricevuto in donazione dal padre: in tale operazione, il Tribunale, con notevole sforzo interpretativo e creativo, ha interpretato il rilascio della fideiussione quale meccanismo per eludere la tutela dei legittimari, richiamando l'applicazione dell'art. 549 cod. civ. Sulla pronuncia, v. A. ASCIONE, *La garanzia fideiussoria come possibile soluzione al problema della circolazione di beni di provenienza donativa: una necessaria rilettura in ragione dei più recenti assunti della giurisprudenza*, in *www.comparazionedirittocivile.it*, giugno 2012, p. 6. Sulla possibile applicabilità della citata norma, seppur con riferimento alla donazione in favore del legittimario senza dispensa da imputazione gravata da un onere a favore di terzi, v. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., p. 221 ss.; A. MARINI, *Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito*, cit., p. 96 ss.; *contra* A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo*, XLII, II ed., Milano, 1961, p. 227. Con specifico riferimento a trusts successori, la giurisprudenza di merito pronunciatasi non ha però rilevato tali violazioni, ponendosi esclusivamente la questione della validità delle clausole dell'atto istitutivo di trust e/o dell'esperibilità dell'azione di riduzione (v. Trib. Udine, 18 agosto 2015, n. 1148, cit.).

<sup>390</sup> Cfr. A. REALI, *Conflitto di interessi genitori-figli, trust e "mandato fiduciario" tra omissioni di giudizio ed errori di diritto*, cit., p. 293.

<sup>391</sup> A favore di una interpretazione restrittiva dell'art. 549 cod. civ., oltre agli autori sopra citati, si veda anche F. TASSINARI, *Istituzione e dotazione di trust e tutela dei legittimari del disponente*,

zione il reale perimetro applicativo dell'art. 549 cod. civ. (il quale si trova al di fuori della disponibilità dei contraenti). In breve, secondo la ricostruzione preferibile, nella delimitazione del rispettivo campo di applicazione dell'art. 549 cod. civ. con il meccanismo di riduzione, il divieto di pesi e condizioni sulla legittima dovrebbe essere declinato in una peculiare modalità: questo opererebbe, in sostanza, laddove la lesione della legittima sia certa, evidente, attuale, senza che risulti quindi necessario valutare in senso quantitativo la lesione dei diritti dei legittimari (come avviene con la riunione fittizia)<sup>392</sup>; in altri termini, mentre le disposizioni testamentarie (aventi ad oggetto beni) possono divenire lesive della legittima in via accidentale, i pesi o le condizioni apposte alla quota di legittima esprimerebbero la chiara volontà di ledere i diritti dei legittimari (alla stregua di una disposizione intenzionalmente lesiva), giustificando per tale ragione una sanzione più rigorosa.

Siffatta ricostruzione, calata nel contesto degli atti liberali tra vivi (e quindi anche degli schemi fiduciari *post mortem*), conduce alla rilevazione di una incompatibilità «sostanziale» tra il divieto e gli atti *inter vivos*. Mentre infatti nelle disposizioni testamentarie questo opererà in tutti i casi in cui il testatore dispon-

---

cit., pp. 39-40, secondo il quale «[o]ve [...] l'atto di dotazione sia stipulato per atto tra vivi, e quindi produca definitivamente i propri effetti traslativi a favore del *trust fund* (o, se si preferisce, a favore del *trustee* nella sua veste di gestore del *trust fund*) prima e a prescindere dalla morte del disponente, l'art. 549 c.c. è senz'altro inapplicabile laddove si possa escludere che l'intero *trust* costituisca un atto per causa di morte, un atto cioè che, da un lato, impedisce qualsiasi attribuzione da parte del *trustee* ai beneficiari prima della morte del disponente e, dall'altro lato, per converso, preveda l'obbligo di attribuzione integrale per effetto di tale morte. [...] La conclusione secondo cui, al di fuori dei due casi da ultimo menzionati, l'art. 549 c.c. è inapplicabile all'atto di dotazione di *trust*, che pure, valutato *ex post* rispetto alla morte del disponente, può costituire [...] un peso sulla legittima, deriva dalla considerazione che la disposizione è dettata esclusivamente avuto riguardo alle disposizioni testamentarie, ponendosi alla stregua di un'eccezione *ratione obiecti* (le sole disposizioni testamentarie che impongono pesi e condizioni; e non tutte le altre disposizioni testamentarie attributive e, senza eccezioni, le disposizioni *inter vivos*) alla regola generale (cfr. artt. 553 ss. c.c.) secondo cui il rimedio a disposizione del legittimari è dato dall'azione di riduzione. Si tratta, in altre parole, di prendere atto che l'art. 549 c.c. costituisce una norma eccezionale insuscettibile di essere applicata analogicamente al di fuori del proprio testuale ambito di applicazione, come da ultimo precisato».

<sup>392</sup> La differenza di disciplina, tra meccanismo di riduzione e divieto di cui all'art. 549 cod. civ., si giustifica in ragione della diversa natura della lesione apportata ai diritti di legittima. Mentre infatti, da un lato, «una qualunque [...] disposizione testamentaria, a titolo universale o a titolo particolare, può rilevarsi in concreto, al momento dell'apertura della successione, lesiva della legittima, anche gravemente lesiva, [...] non porta[ndo, però, nda] mai in sé, connaturato ed essenziale, il carattere della lesività», dall'altro lato, il peso di cui all'art. 549 c.c. imposto alla legittima è diretta espressione della volontà di volerla ledere o di volerne ridurre l'ammontare economico; così, L. FERRI, *Dei legittimari*, cit., p. 103. Sul punto, v. anche A. CICU, *Successione legittima e dei legittimari*, cit., p. 181. Al riguardo, L. MENGONI, *Quota di riserva e porzione legittima*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1965, p. 21, afferma che «[l]a norma dell'art. 549 [...] si applica soltanto a quelle disposizioni le quali, pur diminuendo in qualche modo il valore della legittima, non costituiscono però lascito o liberalità a favore di un terzo; altrimenti il rimedio è dato dall'azione di riduzione».

ga espressamente della quota di legittima<sup>393</sup>, apponendo alla stessa pesi o condizioni nelle più varie forme (con la conseguenza che sarebbe sufficiente devolvere un contenuto patrimoniale più ampio della legittima per disinnescare il divieto di cui all'art. 549 cod. civ., salvo poi ricadere eventualmente nel meccanismo di riduzione<sup>394</sup>), così non può avvenire negli atti tra vivi. Da un lato, in ragione del divieto di patti successori istitutivi, il quale vieta la stipulazione di contratti aventi ad oggetto l'eredità (e quindi anche la quota di legittima) del disponente; dall'altro lato, in ragione della sostanziale impossibilità di individuare una «lesione certa» della legittima prima della morte del disponente, stante il fatto che quest'ultimo potrebbe comunque recuperare (prima della sua morte) altre sostanze sufficienti a soddisfare i diritti dei legittimari (giacché l'invalidità derivante dall'art. 549 cod. civ., non evidenziata all'inizio, non potrà sorgere *in itinere*)<sup>395</sup>. Al più, ed in ultima analisi, potrebbero teoricamente essere colpite dal divieto quelle operazioni tra vivi (mediante donazioni, *trusts*, negozi fiduciari, vincoli di destinazione traslativi) con le quali venga trasferito a titolo liberale l'intero patrimonio del disponente poco prima della sua morte: in questo caso, si potrebbe ravvisare una lesione ragionevolmente «certa» dei diritti dei legittimari, con conseguente operatività del divieto di pesi e condizioni alla legittima (seppur, come anticipato, occorre valutare nel merito il contenuto degli atti stipulati, nell'ottica di valutare se siano esistenti strumenti per revocare siffatte liberalità, come condizioni di reversibilità, ecc.).

## 26. (Segue) *L'attribuzione posticipata della legittima al legittimario-beneficiario in uno schema fiduciario post mortem*

Altra casistica potenzialmente problematica nell'ottica di una violazione del divieto di cui all'art. 549 cod. civ., infine, è quella che si ravvisa laddove il legit-

---

<sup>393</sup> In sostanza, in ossequio alla differenziazione sulla succitata lesività della legittima, secondo la quale devono differenziarsi lesioni «certe» da lesioni «eventuali», violeranno l'art. 549 c.c. tutti quei pesi (nella forma di onere, di legato, ecc.) o condizioni, apposti a carico di una istituzione ereditaria del legittimario nella sola quota di legittima a lui spettante. Per ampie riflessioni sul principio e su specifiche ipotesi applicative dello stesso, v. A. MAGRÌ, *Principio di intangibilità della legittima e legato*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1998, pp. 25-52.

<sup>394</sup> In breve, si ritengono in dottrina non gravanti sulla legittima i pesi a carico dell'eredità in generale oppure quelli apposti a carico dell'erede istituito in quota superiore alla legittima a lui spettante (cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., pp. 92-93): la lesione, infatti, in questi casi, non sarebbe certa, non determinando l'automatica applicabilità dell'art. 549 cod. civ. (cfr. G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, cit., p. 452; P. CASALI-A. MASCHERONI, *Art. 549*, cit., p. 594; A. BUCCELLI, *Dei legittimari*, cit., p. 303).

<sup>395</sup> Cfr. F. TASSINARI, *Istituzione e dotazione di trust e tutela dei legittimari del disponente*, cit., pp. 39-40.

timario sia individuato quale beneficiario dello schema fiduciario *post mortem*, seppur con effetti posticipati rispetto al momento dell'apertura della successione; in altri termini, si fa riferimento a quelle fattispecie in cui le attribuzioni al legittimario (nella qualità di beneficiario) di beni e diritti pari alla sua quota di legittima, siano programmate in un arco di tempo prolungato e successivo all'apertura della successione, secondo le esigenze del caso concreto. Ciò potrà avvenire, ad esempio, convenendo che il fiduciario/*trustee*/attuatore attribuisca i beni ricevuti ai legittimari (beneficiari) nella misura pari alla loro quota di legittima dopo  $x$  anni dalla morte del disponente/fiduciante/*settlor*<sup>396</sup>.

Al riguardo, si potrebbe innanzitutto rilevare, una tale configurazione non sarebbe in astratto finalizzata alla lesione dei diritti dei legittimari, bensì alla soddisfazione delle rispettive quote in modalità alternativa<sup>397</sup>. Sorgerebbe infatti, in tali casi, in capo ai legittimari, una aspettativa sui beni pari alla propria legittima<sup>398</sup>, la quale sarebbe così posticipata nel tempo nel rispetto del programma convenuto dai contraenti (in maniera simile, ma non analoga, a quanto avviene in caso di incarico all'esecutore testamentario<sup>399</sup>).

Tale differimento nella soddisfazione dei diritti di legittima, però, per quanto potenzialmente giustificato da ragionevoli motivazioni (si pensi al legittimario ancora minorenne, incapace, o non in grado di gestire i beni attribuiti), finisce per violare sostanzialmente i diritti del legittimario (salvo interpretazioni radicali<sup>400</sup>), stante il fatto che il relativo pregiudizio deve essere misurato al momento

<sup>396</sup> Questo avviene, generalmente, mediante *trust* (trattasi di operazione per certi analogo a quella presa in esame dal Trib. Lucca, 23 settembre 1997, in *Giur. it.*, 1999, p. 70 ss., con nota, senza titolo, di B. GHITTONI). Di converso, R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., p. 32, si interroga sulla lesione dei diritti di legittima in caso di affidamento fiduciario connotato da tali finalità.

<sup>397</sup> Cfr. E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1113.

<sup>398</sup> Questo si rivela ancora più evidente nei *trusts* discrezionali, nei quali i legittimari-beneficiari hanno solamente una aspettativa sul fondo in *trust*. Sulla tematica, si segnalano alcune pronunce della giurisprudenza di merito (Trib. Imperia, 21 novembre 2018, n. 682, in *Trusts e att. fid.*, 2019, p. 381 ss.; Trib. Udine, 14 agosto 2015, n. 1148, cit.). Cfr. G. ERRANI, *La riduzione della liberalità indiretta attuata a mezzo di trust e le possibili conseguenze sulla successiva circolazione dei beni conferiti*, cit., p. 956.

<sup>399</sup> Nella vigenza del Codice del 1865, si reputava un peso alla legittima «[l']attribuzione del possesso di tutti i beni, compresa anche la legittima, all'esecutore testamentario [...]. Infatti il legittimario, come erede, è investito automaticamente (art. 925) nel possesso dell'eredità o della quota che gli spetta, cosicché il concedere tale possesso, pur temporaneamente, ad altri costituisce un peso»; così E. BETTI, *Successione legittima intestata e successione legittima necessaria*, Parte Seconda, *Successione legittima necessaria*, Milano, p. 42 ss. L'a., inoltre, reputava non applicabile ai legittimari l'art. 984 con il quale si poneva un divieto temporale di dividere. *Contra*, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., pp. 94-95, il quale rileva come oggi il legittimario possa sempre chiedere la riconsegna dei beni pertinenti alla legittima, ex art. 707 cod. civ. Cfr. M. TALAMANCA, *Successioni testamentarie. Artt. 679-712*, cit., p. 491.

<sup>400</sup> Le quali superano i profili liberali dell'attribuzione, rilevando una vera e propria obbligazione in capo ai genitori; cfr. M. TATARANO, *Il trust assistenziale con funzione successoria. Profili*

dell'apertura della successione (ed in tale momento, il legittimario sarà privo della legittima lui spettante). Non può negarsi, quindi, in casi analoghi, l'esperibilità dei classici rimedi di riduzione e restituzione (questione differente, sulla quale rifletterà in seguito, attiene invece alla eventuale imputazione *ex se* dei diritti che verranno attribuiti).

Posta la ragionevole applicabilità del meccanismo di riduzione<sup>401</sup> (i cui profili operativi saranno analizzati nei successivi paragrafi), peraltro, non è ben chiaro se possa applicarsi il divieto di cui all'art. 549 cod. civ.<sup>402</sup>. Invero, si è sopra evidenziato che una applicazione del divieto agli atti tra vivi, per quanto non radicalmente incompatibile con la disposizione, risulta molto difficile. Le ricostruzioni prospettate, d'altro canto, sono numerose, passando da quelle tradizionali a quelle invece orientate sulla lesione qualificata della legittima; d'altronde, si è rilevato talvolta, distinguendo i campi applicativi tra l'azione di riduzione e il divieto di pesi e condizioni sulla legittima, non si può negare come l'art. 549 cod. civ. sia volto a tutelare gli acquisti della quota delata in piena proprietà (e libero godimento) fin dall'apertura della successione.

---

*successori della clausola di devoluzione patrimoniale. Il caso del trust della fondazione Banco di Napoli*, cit., pp. 367-368. Sul punto, con svariate posizioni, v. anche L. SALVATORE, *Il trust nella legge del "Dopo di noi" e la tutela dei legittimari*, cit., p. 18 ss.; A.C. DI LANDRO, *Trust per disabili. Prospettive applicative*, cit., p. 123 ss.; S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Il trust e l'atto di destinazione liberale inter vivos*, cit., p. 83 ss.; A. DI SAPIO, *Trust a causa familiare e di solidarietà*, cit., p. 712 ss.

<sup>401</sup> Cfr. E. MOSCATI, *Trust e tutela dei legittimari*, in *Studi in onore di Salis*, II, Torino, 2000, p. 25, il quale dubita sull'assunzione della qualifica di erede del legittimario, considerandolo più vicino ad un legatario delle rendite dei beni costituenti la legittima. *Contra* R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., p. 32, il quale nega la lesione della legittima, stante il riconoscimento di utilità immediate in favore del legittimario, con mero differimento della loro apprensione alla stregua di un credito a termine.

<sup>402</sup> Cfr. E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1113. Quanto poi all'applicazione dell'art. 549 cod. civ. alle pianificazioni successorie assistenziali in favore di legittimari con attribuzione posticipata, v. M. TATARANO, *Il trust assistenziale con funzione successoria. Profili successori della clausola di devoluzione patrimoniale. Il caso del trust della fondazione Banco di Napoli*, cit., pp. 366-367, il quale precisa come «[...] il disabile grave che sia pure legittimario del disponente potrebbe invocare tale tutela [art. 549 cod. civ., nda] in quanto, per effetto del *trust*, egli non consegue la propria legittima sotto forma di proprietà di beni ereditari, neanche alla cessazione del rapporto derivante da tale strumento, nel caso di specie peraltro coincidente con la morte del beneficiario, ma solo sotto forma di diritto di credito nei confronti del *trustee* ad ottenere le prestazioni assistenziali vitalizie contemplate nell'atto istitutivo. È chiaro che la problematica di cui si discute non sussisterebbe affatto ove si dovesse ritenere che, invece, il rimedio di cui trattasi non possa proprio applicarsi ai pesi ed alle condizioni imposti mediante atti *inter vivos*, sicché a quel punto, il *trust* per il "Dopo di noi", che ai fini del conseguimento dei benefici fiscali deve essere stipulato mediante atto pubblico *inter vivos*, potrebbe almeno essere al riparo rispetto alle pretese del beneficiario che voglia conseguire la propria legittima, il quale potrebbe a tal fine, se ritiene, al più rifiutare la stipulazione a suo favore».



Sicché, in tale prospettiva, si potrebbe forse prospettare una lesione «certa» della legittima in quegli schemi fiduciari *post mortem* nei quali il fiduciario/*trustee*/attuatore venga incaricato di conservare i beni e di trasferirli al legittimario nella misura pari alla sua quota di legittima, in via progressiva, e nel corso degli anni successivi all'apertura della successione del disponente<sup>403</sup> (lesione «certa» che, come detto sopra, aziona tecnicamente l'operatività delle conseguenze sanzionatorie del divieto). È sì vero che il disponente/*settlor*/fiduciante potrebbe sempre, a seguito del conferimento/disposizione dei beni mediante atto tra vivi, entrare nella disponibilità di ulteriori beni, nella misura idonea a scongiurare poi all'apertura della successione una lesione certa della legittima; d'altro canto, però, ove lo schema fiduciario *inter vivos* delineato imponga espressamente al soggetto interposto che dovranno essere attribuiti al legittimario solo diritti pari alla sua legittima, allora il contenuto dei beni da attribuirgli sarà soggetto a variazioni (ovvero a incrementi o diminuzioni) in ragione delle attribuzioni anticipate effettuate al legittimario, conservando quindi potenzialmente quel profilo di lesività (*ex art. 549 cod. civ.*) insito nella posticipazione dell'attribuzione dei citati diritti di legittima (fatto salvo il caso in cui il disponente-*de cuius*, prima dell'apertura della successione, entri nella disponibilità di ulteriori beni tali da scongiurare una lesione certa della legittima). In conclusione, sarebbe auspicabile un intervento legislativo chiarificatore<sup>404</sup>; nell'attesa, però, qualche dubbio permane sull'applicazione dell'art. 549 cod. civ. a quegli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem* nei quali il disponente/*settlor*/fiduciante, in prossimità della morte, si spogli dell'intero suo patrimonio in favore del fiduciario/*trustee*/attuatore, incaricandolo di attribuire ai legittimari beni pari alla loro quota di legittima ma in modo progressivo e posticipato rispetto all'apertura della sua successione.

## 27. (Segue) *Sull'applicazione dell'art. 713 cod. civ. e/o di altri rimedi e clausole di salvaguardia*

Da ultimo, con riferimento alla realizzazione di siffatti negozi lesivi, si è riflettuto a lungo sull'utilizzo di specifici istituti, rimedi e/o clausole di salvaguar-

---

<sup>403</sup> Cfr. C. ROMANO, *Gli effetti del trust oltre la morte del disponente: dal trust in funzione successoria al trust testamentario*, cit., pp. 610-612, il quale, seppur con riferimento ad una lesione mediante scheda testamentaria, rileva che «[l]a disposizione che vincoli in *trust* la quota di legittima deve, a parere di chi scrive, ritenersi nulla a norma dell'art. 549 c.c., quanto meno in mancanza di clausole che riconoscano al beneficiario finale il diritto di pretendere immediatamente dal *trustee* la *trust property*, ponendo fine anticipatamente al *trust*». Sul punto, sempre e solo con riferimento a lesioni dell'art. 549 cod. civ. derivanti da *trusts* testamentari, v. A. BUSANI, *Il trust. Istituzione, gestione, cessazione*, cit., pp. 511-516.

<sup>404</sup> Cfr. R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., p. 33.

dia, con il precipuo obiettivo di evitare l'applicazione dei rimedi posti a tutela dei legittimari (e quindi del divieto di cui all'art. 549 cod. civ. e dell'azione di riduzione). Si fa riferimento, in breve, a strumenti negoziali mediante i quali disinnesicare i rimedi posti a tutela dei diritti dei legittimari.

Innanzitutto, in ossequio al canone di ragionevolezza operante nel bilanciamento degli interessi in gioco, si potrebbe prospettare una reinterpretazione, in chiave analogica, dell'art. 713 c.c. In altri termini, nell'ottica di realizzare le rispettive esigenze dei contraenti, si potrebbe estendere la deroga del termine quinquennale (quale impedimento alla divisione) di cui all'art. 713 c.c. (con possibile estensione temporale in caso di minore, fino alla sua maggiore età) anche agli schemi fiduciari *post mortem* aventi ad oggetto la quota di legittima: è infatti testuale la deroga del divieto di cui all'art. 549 cod. civ. alle norme in materia di divisione, tra le quali è ricompreso l'art. 713 cod. civ. In breve, adottando un'«audace» interpretazione, si potrebbe ritenere che, come i legittimari coeredi non potranno liberamente beneficiare dei beni in comunione senza l'accordo degli altri coeredi, per il periodo di cui all'art. 713 c.c., così anche il legittimario (beneficiario di uno dei citati schemi fiduciari *post mortem*) non potrà beneficiare di beni pari alla sua legittima senza il consenso (*rectius*, l'attribuzione di diritti) del fiduciario/*trustee*/attuatore, per il medesimo periodo temporale. Accogliere siffatta lettura significherebbe ammettere la possibilità di conferire in *trust* (o di trasferire al fiduciario, all'attuatore o all'affidatario), mediante atto tra vivi, beni pari alla quota di legittima spettante ad uno o più legittimari, con l'incarico al fiduciario/*trustee*/attuatore di devolverla al legittimario-beneficiario in un termine massimo di cinque anni, oppure in un termine maggiore (fino alla maggiore età) nel caso in cui il legittimario sia minore d'età<sup>405</sup>. Sono evidenti i benefici che si potrebbero ottenere accogliendo siffatta lettura, poiché ne risulterebbe legittimata l'attribuzione di risorse ai legittimari secondo le esigenze del caso concreto; d'altro canto, però, occorre ribadire che si tratta di lettura interpretativa che, per quanto meritevole di tutela, si scontra ancora con il dato positivo delle norme a tutela dei legittimari.

---

<sup>405</sup> Trattasi, in realtà, di ipotesi ricostruttiva espressamente prevista all'interno del Codice della Louisiana, nel quale si riconosce validità ad una operazione di tal tenore per il caso in cui l'atto istitutivo preveda la regolare corresponsione di rendite in favore del legittimario da parte del *trustee*. Cfr. M. GRAZIADEI, voce *Trust nel diritto anglo-americano*, cit., p. 264 ss.; A. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit., p. 173; M. LUPOI, *Trusts Laws of the World. A collection of Original Texts*, Roma, 1996, pp. 560 e 577. Cfr. S. BARTOLI-D. MURITANO, *Le clausole dei trust interni*, cit., p. 123. Sul punto, si veda una pronuncia della giurisprudenza di merito, la quale ha considerato valido il *trust* costituito dai genitori esercenti la potestà sul minore affinché il figlio, al compimento della maggiore età, possa ricevere l'oggetto del legato attribuitogli dal testatore: si è infatti sostenuto come tale struttura costituisca «[...] la migliore garanzia per la conservazione dei beni segregati fino al conseguimento della capacità di agire del beneficiario» (Trib. Bologna, 3 dicembre 2003, in *Nuovo dir.*, 2004, p. 907, con nota di V. SANTARSIERE, *Legato e trust in favore di bambino. Profili di volontaria giurisdizione*).

In alternativa, a livello di tecnica redazionale, si potrebbe predisporre un incarico fiduciario all'interno del quale convenire che il *trustee*/fiduciario/attuatore sia obbligato a devolvere al legittimario beni pari alla sua legittima<sup>406</sup> al ricorrere di determinate situazioni, quali, ad esempio, l'esperimento dell'azione di riduzione, o dell'azione che domandi l'operatività dell'art. 549 cod. civ. In termini concreti, si potrebbe porre in essere una pianificazione successoria che preveda: (i) la realizzazione di uno schema fiduciario *post mortem*, con conferimento in *trust* (o trasferimento al fiduciario o all'attuatore), mediante atto *inter vivos*, di beni pari al valore della quota di legittima spettante dell'erede necessario che si vuole beneficiare; (ii) incarico fiduciario che preveda la trasmissione al legittimario beneficiario di diritti patrimoniali su beni, pari o superiori alla quota di legittima lui spettante, nel corso degli anni successivi alla morte del *de cuius*-disponente, secondo le personali esigenze del beneficiario; (iii) previsione di un obbligo in capo al fiduciario/*trustee*/attuatore di attribuire al legittimario beni pari alla quota di legittima nel momento in cui venga effettivamente esperita azione giudiziale (oppure in altro momento specificamente delineato). In questo modo, la devoluzione in favore del legittimario dei beni pari alla sua legittima, al ricorrere di tali situazioni, sembrerebbe idonea a disinnescare immediatamente le liti giudiziali instaurate<sup>407</sup>. Ovviamente, occorrerebbe scegliere una legge straniera regolatrice del *trust* che riconosca tale *modus operandi*.

Altra pattuizione utilizzabile – dotata di caratteri simili a quella che riconosce al *trustee* la mera facoltà di devolvere anticipatamente capitali e/o beni ai beneficiari<sup>408</sup> – è quella meglio conosciuta (nel diritto inglese dei *trust*, ma non solo<sup>409</sup>) come regola *Saunders v Vautier*<sup>410</sup>: in questa, è il beneficiario, capace di

<sup>406</sup> Cfr. G. CAPALDO, *Atto pubblico di trust*, in *Notariato*, n. 1997, p. 181; S. BARTOLI-D. MURITANO, *Le clausole dei trust interni*, cit., p. 151 ss.

<sup>407</sup> Cfr. V. PUTORTÌ, *Contratti post mortem*, cit., p. 800.

<sup>408</sup> Trattasi, in sostanza, di facoltà del *trustee* di anticipare capitale ai beneficiari. Evidenzia tale potere di anticipazione l'art. 38 comma 5 della *Trusts (Jersey) Law 1984*: «[...] [s]ubject to the terms of the trust and subject to any prior interests or charges affecting the trust property, the trustee may advance or apply for the benefit of a beneficiary all or part of the trust property prior to the date of the happening of the event upon the happening of which the beneficiary becomes entitled absolutely thereto». Per alcune considerazioni di sintesi sul *power of advancement* (o potere di anticipazione), v. A. BUSANI, *Il trust. Istituzione, gestione, cessazione*, cit., pp. 399-412.

<sup>409</sup> La regola infatti è applicabile anche ad altri Stati, tra i quali: Jersey, art. 43 (3) *Trust Law 1984*; Malta, art. 17 (3) *Trust and Trustees Act 2004*; e via dicendo.

<sup>410</sup> Si tratta di regola così traducibile: «*where a beneficiary with an absolute interest under a trust is sui juris, an adult and of full mental capacity, he may call for the trust property that represents that interest, and the trustees are obliged to transfer the title of it to him; if he is a sole beneficiary, this will result in the complete collapse of the trust*» (in questi termini, J.E. PENNER, *The Law of Trusts*, New York, 2016, p. 66. Questa deriva, ovviamente, dalla decisione *Saunders v. Vautier*, anche se si ritiene il principio operante fin dalla fine del XVII secolo (Lord Pawlet's case (1685) 2

agire, a poter porre fine al *trust* in qualsiasi momento, conseguendo i beni che ne sono oggetto<sup>411</sup>, indipendentemente dalle indicazioni fornite dal disponente. In altri termini, secondo tale regola, invero non adottata in molti ordinamenti<sup>412</sup>, il beneficiario potrebbe pretendere quanto gli spetta anche antecedentemente al momento determinato dal *settlor*<sup>413</sup>, potendo così sciogliere il *trust* (prima del suo termine di estinzione) o comunque modificarne il contenuto<sup>414</sup>. In questo modo, i ragionamenti sulla violazione dei diritti dei legittimari verrebbero immediatamente disinnescati mediante il mero esercizio del diritto potestativo ora citato (di ottenere i beni pari alla propria quota di legittima).

## 28. Seconda tutela: la riducibilità degli schemi fiduciari post mortem lesivi dei diritti di legittima

Il secondo meccanismo di tutela della legittima viene così individuato nel meccanismo di riduzione, connotato – secondo la ricostruzione consolidata – dall'azione di riduzione in senso stretto, e dalle due azioni di restituzione, l'una nei confronti dei donatari e/o beneficiari delle disposizioni ridotte, e l'altra verso i loro eventuali aventi causa. Siffatto meccanismo, già citato e analizzato in premessa, è quello solitamente utilizzato dai legittimari che si ritengano lesi nei loro diritti da disposizioni testamentarie o da donazioni effettuate in vita dal *de cuius*; parimenti, non può negarsi come i medesimi pregiudizi possono verificarsi anche in forza degli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem* oggetto della presente indagine, stante l'individuazione di un titolo liberale nelle at-

---

Vent 366, 86 ER 489, reperibile in *Trusts e att. fid.*, 2004, p. 294). Sulla regola, tra gli altri, v. A. UNDERHILL-D.J. HAYTON, *Law relating to Trust and Trustee*, Londra-Dublino-Edinburgo, 2003, p. 729 ss.; M. LUPOI, *Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario*, Milano, 2010, p. 148 ss.; V. AMBRUZ, *The Rule in Saunders v. Vautier and the Czech Trust Law*, cit., pp. 1011-1030.

<sup>411</sup> Cfr. A. UNDERHILL-D.J. HAYTON, *Law relating to Trust and Trustee*, cit., p. 731, precisano come «[...] the *Saunders v. Vautier* principle [...] recognises the right of beneficiaries who are sui juris and together absolutely entitled to the trust property to exercise their proprietary rights to overbear and defeat the intentions of a testator or settlor».

<sup>412</sup> Sull'introduzione di una regola analoga nel Codice civile della Repubblica ceca vi sono alcune opinioni discordanti; v. V. AMBRUZ, *The Rule in Saunders v. Vautier and the Czech Trust Law*, cit., pp. 1016-1019.

<sup>413</sup> Cfr. V. AMBRUZ, *The Rule in Saunders v. Vautier and the Czech Trust Law*, cit., p. 1012. Cfr. C. ROMANO, *Gli effetti del trust oltre la morte del disponente: dal trust in funzione successoria al trust testamentario*, cit., p. 610; S. BARTOLI, in S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, cit., p. 261 ss.; A. BUSANI, *Il trust. Istituzione, gestione, cessazione*, cit., pp. 515-516.

<sup>414</sup> «Furthermore, the courts have stipulated that if the beneficiary exercises their general power of appointment, then the beneficiary may invoke the rule in *Saunders v. Vautier*»; così V. AMBRUZ, *The Rule in Saunders v. Vautier and the Czech Trust Law*, cit., p. 1013.

tribuzioni da effettuare in favore dei beneficiari<sup>415</sup> (posto che, ovviamente, siffatti negozi potrebbero perseguire anche finalità differenti, presentando natura onerosa, solutoria, gratuita, ecc.). Sicché, per quanto numerose possano essere le differenze tra gli schemi fiduciari *post mortem* (*trusts* successori; negozi fiduciari con finalità successorie; vincoli di destinazione traslativi in chiave successoria)<sup>416</sup>, non sono in discussione gli effetti liberali da essi realizzabili<sup>417</sup>. Proprio al riguardo, utilizzando le parole della giurisprudenza di legittimità, si può sostenere senza incertezze che «il *trust* avente causa di liberalità rientra nell'orbita civilistica delle donazioni indirette. La peculiarità è che l'arricchimento del beneficiario si realizza con la mediazione della causa fiduciaria cui è soggetta la previa attribuzione dei beni al *trustee*. Il quale è tenuto semplicemente ad amministrarli per poi devolverli ai beneficiari alla scadenza stabilita»<sup>418</sup>. Così avviene anche nelle pianificazioni successorie mediante *trusts*, stante il fatto che «[i]l *trust inter vivos*, con effetti *post mortem*, deve essere qualificato come do-

---

<sup>415</sup> D'altronde, «[l]a circostanza che, nei casi di contratto fiduciario e di mandato, l'attribuzione patrimoniale, dal disponente al gerente, avvenga attraverso un atto che importi, immediatamente e direttamente, il trasferimento del bene dal patrimonio del primo a quello del secondo, ovvero che importi l'acquisto nel patrimonio del secondo, per effetto di una tecnica d'intestazione del bene sotto nome altrui, poco cambia rispetto alla sostanza, tendenzialmente liberale dell'atto, ponendo, piuttosto, il problema di stabilire quale sia l'atto e quale sia il suo oggetto»; così V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., p. 72.

<sup>416</sup> *Ivi*, p. 73.

<sup>417</sup> D'altronde, da «questo assetto regolamentare ciò che emerge è uno spostamento di ricchezza *inter vivos* che giuridicamente si qualifica come atto di liberalità indiretta ad effetti *post mortem*»; così A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, cit., p. 427.

<sup>418</sup> Cass., 18 dicembre 2015, n. 25478, in *Corr. trib.*, 9, 2016, p. 682. V. poi sul punto, Trib. Imperia, 21 novembre 2018, n. 682, cit., secondo il quale «[...] la funzione in concreto svolta dall'attribuzione in favore del beneficiario prevista dal disponente nell'atto istitutivo del *trust inter vivos* è quella di effettuare una liberalità. Il *Trust*, dunque, nel caso concreto, si atteggia come “*Trust liberale*” e va inserito all'interno dell'ampia categoria delle liberalità non donative, la quale, menzionata nell'art. 809 c.c., include – come è noto – le ipotesi nelle quali l'impovertimento di un soggetto ed il correlato arricchimento di altro soggetto si producono per effetto non già di un tipico contratto di donazione, bensì di un diverso meccanismo negoziale. Il *Trust liberale* va qualificato in termini di donazione indiretta, poiché in esso l'arricchimento di un soggetto (il beneficiario) viene realizzato dal disponente mediante un meccanismo indiretto, prevedente la creazione di un ufficio di diritto privato (quello del *Trustee*) il titolare del quale dovrà far pervenire al beneficiario i vantaggi patrimoniali che l'atto istitutivo prevede». Nella dottrina, cfr. A. TORRENTE, *La donazione*, cit., p. 70 ss.; S. BARTOLI, *Trust interno e liberalità non donativa*, in *Liberalità non donative e attività notarile*, Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano, 2008, p. 59; S. PATTI, *Trust, quota di riserva e causa concreta*, in *Fam. pers. succ.*, 7, 2011, p. 526 ss.; P. MANES, voce *Trust interni*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VIII, Torino, 2013, p. 769 ss.; L. GATT, *Dal trust al trust*, Napoli, 2010; G. IACCARINO, *Liberalità indirette*, Milano, 2011, p. 27; A. PALAZZO-A. SASSI, *Trattato della successione e dei negozi successori. 2. Negozi successori anticipatori*, cit., p. 575.

nazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell'art. 809 c.c., poiché l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del *trustee*, cui il disponente aveva trasferito la proprietà [...]»<sup>419</sup>.

Di converso, secondo ricostruzioni minoritarie, l'accostamento del *trust* e degli altri schemi fiduciari con effetti *post mortem* alle liberalità indirette non sarebbe così evidente<sup>420</sup> e, giocoforza, non lo sarebbe neppure l'esperibilità dell'azione di riduzione<sup>421</sup>. Due sarebbero le chiavi di lettura utilizzate per affermare ciò. Da un lato, si è rilevato che, ai fini dell'applicabilità del meccanismo di riduzione, sarebbe necessario prendere in considerazione gli interessi coinvolti nell'operazione, valutandone lo specifico bilanciamento. In particolare, si è ritenuto che i diritti dei legittimari possano anche «soccombere» laddove gli interessi tutelati siano connotati da un preminente rilievo, come nel caso di interessi del disabile o dell'anziano<sup>422</sup>: in questi casi, in breve, la solidarietà prevar-

---

<sup>419</sup> Cass., Sez. Un., 12 luglio 2019, n. 18831, cit. Sul punto, v. anche la nota pronuncia della *Court de Cassation*, 20 février 1996, in *JCP*, 1996, n. 22647, p. 233 ss. («*lors de la constitution d'un trust de droit américain, une ressortissante américaine s'était dépouillée d'un capital pour en percevoir les revenus sa vie durant, tout en chargeant le trustee de le remettre, au jour de sa mort, aux bénéficiaires désignés par elle à cette date, cette opération a réalisé une donation indirecte qui, ayant reçu effet au moment du décès de la donatrice, a donc pris date à ce jour*»). Evidenzia tale natura anche M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 595, il quale, ragionando di *trusts* liberali non testamentari, chiarisce che «non si potrà certo negare che, come ha appena ritenuto la Corte di Cassazione francese, si tratti di una donazione indiretta».

<sup>420</sup> Per alcune riflessioni sul punto con riferimento al vincolo di destinazione con funzione successoria, v. A. ZOPPINI-L. NONNE, *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, cit., pp. 184-185.

<sup>421</sup> Cfr. M.B. DELI, *Sub art. 15*, in A. GAMBARO-A. GIARDINA-G. PONZANELLI (cura di), *Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento*, cit., p. 1291 ss., che esclude l'utilizzabilità del meccanismo di riduzione con riferimento al *trust* istituito con atto tra vivi (ammettendola solamente nei *trusts* istituiti *mortis causa*).

<sup>422</sup> Cfr. A. BARBA, *Fiducia a scopo assistenziale e contratto plurilaterale*, cit., p. 616, secondo il quale «la protezione dei legittimari riscopre il senso e la misura del limite mediante il riferimento alla dignità della persona; limitandosi la categoria del bisogno a costituire lo strumento concettuale che aggrega le preferenze individuali necessarie a proteggere l'identità biografica della persona, non solo la sopravvivenza biologica. L'interesse dei legittimari, nel bilanciamento reso necessario dal tipo di conflitto, è destinato ad indebolirsi sino a soccombere quando il rapporto tra risorse e bisogno assicuri l'esclusione della preferenza adattiva che comprime la libertà e la dignità della persona. Solo per fare un esempio, l'anziano o il disabile non deve abituarsi a rinunciare – è questo il significato di preferenza adattiva – alla partecipazione politica o ad altre forme di inclusione sociale. [...] La centralità del bisogno nella ricostruzione e nell'analisi dell'affidamento a scopo assistenziale rileva anche sotto il profilo dei limiti alle risorse patrimoniali destinabili. Oltre la misura del bisogno si esaurisce la funzione assistenziale e, con questa, la giustificazione dell'attribuzione patrimoniale. Ciò che eccede il bisogno dell'anziano o del disabile assume connotazione di liberalità ed è, dunque, soggetta all'azione di riduzione da parte dei legittimari».

rebbe sulla liberalità<sup>423</sup>. Dall'altro lato, invece, con lo scopo di disinnescare il citato meccanismo di riduzione, si è sostenuto che alcuni schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem* siano proprio privi di natura liberale. In altri termini, si è ritenuto, siffatto titolo liberale – connesso alle attribuzioni in favore dei beneficiari – non potrebbe desumersi in maniera così automatica, dovendo considerarsi le reali motivazioni che conducono alle attribuzioni suddette. Nel caso specifico di *trusts* o schemi fiduciari alternativi realizzati in favore di soggetti «deboli» e/o anziani, alle attribuzioni in loro favore potrebbe riconoscersi natura solidaristica (e non liberale), in esecuzione di doveri morali o sociali<sup>424</sup>. Si tratta di lettura che – per espressa ammissione dell'autore<sup>425</sup> – si pone in conformità con l'art. 11 della legge 43 del 1° marzo 2010 della Repubblica di San Marino, rubricato «Affidamento fiduciario in favore di soggetti deboli», il quale stabilisce che «[n]on costituisce liberalità la disposizione in favore di beneficiari disabili o di età superiore ai settantacinque anni o interdetti o inabilitati o tossicodipendenti o alcol dipendenti o affetti da gravi patologie croniche se: a) i beni del patrimonio affidato, oggetto della disposizione, sono stati trasferiti o vincolati dal coniuge del beneficiario o da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il secondo grado; e b) i beni non sono manifestamente eccessivi rispetto ai bisogni del beneficiario, reputandosi l'eccesso quale liberalità».

Pur non potendo ignorarsi la meritevolezza delle ragioni evidenziate, però, non sembra possibile disapplicare il dato positivo dell'impianto normativo in luogo di un arbitrario bilanciamento tra valori; giocoforza, fatta salva l'individuazione di una obbligazione alimentare (a fronte della quale potrebbe riconoscersi un titolo solutorio), alle attribuzioni indirette effettuate con i citati schemi fiduciari *post mortem* in favore dei legittimari non potrà che riconoscersi natura liberale. La conseguenza è l'applicazione di tutta la disciplina giuridica riconducibile alle donazioni indirette<sup>426</sup>, ai sensi dell'art. 809 cod. civ.

---

<sup>423</sup> «La solidarietà prevale sulla liberalità solo se l'atto di autonomia privata non separi il bisogno dall'unica persona che, subendolo nella quotidiana esperienza di vita, lo conosce. In particolare, solo se il beneficiario assuma la qualità di parte che determina "liberamente", con l'altra parte, il programma assistenziale che costituisce il contenuto del contratto (arg. ex art. 1322 c.c.)»; *ivi*, p. 625.

<sup>424</sup> *Contra*, seppur con riferimento ad un *trust* istituito per far fronte alle esigenze di vita e di studio delle figlie minorenni, v. Cass., 3 agosto 2017, n. 19376 (in *Trusts e att. fid.*, 2018, p. 44): «[I]l istituzione del *trust* per esigenze familiari, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti».

<sup>425</sup> Cfr. A. BARBA, *Fiducia a scopo assistenziale e contratto plurilaterale*, cit., p. 617.

<sup>426</sup> In questi termini, A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie «in forma indiretta»*, cit., p. 1115, il quale rileva che una volta «accertata la funzione liberale, il *trust* costituito con atto *inter vivos* debba essere assoggettato alle regole materiali che trovano applicazione per le liberalità». Cfr. A. BRAUN, *The risk of misusing trust*, cit., p. 1136.

Quanto all'applicazione dell'azione di riduzione agli schemi fiduciari *post mortem*, di interesse in questa sede, invero, vi è ancora oggi una limitata casistica (e un numero limitato di controversie)<sup>427</sup>: questo, però, non deriva dalla marginalità delle lesioni di legittima, quanto invece da motivazioni differenti, legate alla «breve vita» degli strumenti fiduciari analizzati. Al riguardo, lasciando da parte il negozio fiduciario (il quale risulta poco utilizzato, presentando ancor oggi rilevanti incertezze interpretative), deve innanzitutto evidenziarsi l'introduzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ. da poco più di un quindicennio; quanto invece al *trust*, di gran lunga lo strumento più utilizzato con finalità *post mortem*, è solo nell'ultimo decennio che si ravvisano le sue principali applicazioni. Si tratta, in sostanza, di fattispecie negoziali molto recenti. Pertanto, con specifico riferimento al rapporto tra schemi fiduciari *post mortem* e tutela dei legittimari, il limitato numero di controversie fino ad oggi ravvisabile (nella giurisprudenza di merito e di legittimità) non può ancora considerarsi indicativo del problema, essendo ragionevolmente destinato ad aumentare negli anni a venire.

Per tali motivi, in questa sede, si tenterà di chiarire l'operatività del meccanismo di riduzione relativamente a pianificazioni successorie lesive della legittima effettuate con schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*<sup>428</sup> (tenendo presente che una lesione dei diritti di legittima potrebbe verificarsi anche nel caso peculiare in cui il legittimario sia nominato fiduciario/*trustee*/attuatore, determinandosi in suo favore una mera proprietà strumentale alla realizzazione degli obiettivi delineati nel programma fiduciario<sup>429</sup>). Si vedrà, invero, come siano numerosi i profili di incertezza ravvisabili<sup>430</sup>, stante la struttura complessa ed

---

<sup>427</sup> Ivi, p. 1134: «[a]lthough the possibility that trusts would be used to circumvent forced heirship rules seemed to be a common concern in Italy, in practice, it would appear to have rarely materialized. At least so far, the reported cases in which forced heirs have alleged an infringement of their rights are very few; altogether a handful since the Hague Trusts Convention was ratified in 1989».

<sup>428</sup> Cfr. A. GAMBARO, voce *Trust*, cit., p. 467; A. REALI, *I trusts, gli atti di assegnazione di beni in trust e la convenzione dell'Aja. Parte seconda: le regole giuridiche operative*, cit., p. 622 ss. e M. GRAZIADEI, voce *Trusts nel diritto anglo-americano*, cit., p. 265, secondo il quale «[...] l'atto di liberalità *inter vivos* con cui fosse creato un *trust* potrebbe ledere i diritti dei legittimari, al pari della disposizione testamentaria istitutiva del *trust* che ecceda la quota disponibile»: invero, però, «la violazione delle norme sulla riserva ereditaria non dipenderebbe dall'istituzione del *trust*, bensì dalla disposizione (*inter vivos* o *mortis causa*) che trasferisce ai *trustees* il diritto sui beni soggetti al *trust*».

<sup>429</sup> Cfr. S. BARTOLI, *Trust, atto di destinazione e tutela dei legittimari*, cit., p. 259 ss.

<sup>430</sup> Sull'operatività della nullità (in luogo della eventuale riduzione), si veda quanto rilevano in materia di *trusts* L. CORSINI, *Trust e diritti dei legittimari e dell'erario in Italia*, in *Riv. not.*, 1998, p. 69 ss. e M. LUPOI, *Lettera a un notaio conoscitore dei trust*, cit., p. 1159 ss. Sul punto, però, CNN, Studio n. 219-2019/C, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, cit., p. 31, esclude tale percorso giuridico, correttamente rilevando che «la validità del *trust*, riconosciuta al momento della sua conclusione, dovrebbe essere disconosciuta al decesso



indiretta delle operazioni negoziali realizzabili. Si procederà, pertanto, con l'analisi dei principali profili problematici, individuabili: (i) nella individuazione del legittimato passivo nell'azione di riduzione; (ii) nella determinazione della liberalità ai fini della riunione fittizia e della imputazione *ex se*; (iii) nella precisazione dell'ordine degli atti liberali riducibili e dell'atto dispositivo specifico da ridurre; nonché (iv) nell'applicazione della «legittima in natura», ovvero nell'operatività delle tecniche di recupero reale dei beni oggetto della pianificazione successoria<sup>431</sup>.

Nel corso di tali analisi, ad ogni modo, si tenterà di evidenziare anche le principali differenze (ove rilevanti) tra i singoli schemi fiduciari *post mortem*. Proprio a questo riguardo, infatti, come già evidenziato in premessa del presente capitolo, riflessioni autonome devono essere effettuate in merito ai *trusts* successori e a tutti quegli schemi rientranti nel microsistema della Convenzione de L'Aja: questa, infatti, impone di ragionare secondo parametri talvolta differenti, azionando parimenti differenti tecniche di tutela. Quanto all'argomento in analisi, si consideri l'applicazione dell'art. 15 della Convenzione<sup>432</sup>, il quale fa salvo il diritto degli Stati ratificanti in materia di legittima, qualificando siffatte dispo-

---

del *settlor*, realizzandosi una ipotesi di nullità sopravvenuta (verrebbe da dire, postuma) difficilmente riconducibile entro l'alveo dei principi tradizionali. In simile ipotesi, le maglie dei principi inderogabili del nostro ordinamento prima si aprono, riconoscendo effetti ad un *trust* "non ancora" lesivo, poi dovrebbero chiudersi, alla morte del disponente, "espungendo" dal nostro ordinamento un *trust* che ormai già vi è entrato. L'effetto perverso darebbe luogo a problemi difficilmente risolvibili, se solo si pensi ai temi della caducità degli effetti medio tempore prodotti e dell'affidamento dei terzi». V., tra le altre, Trib. Lucca, 23 settembre 1997, in *Foro it.*, I, 1998, c. 2007, confermata da App. Firenze, 9 agosto 2001, in *il Fisco*, 2003, p. 360 e ripresa poi da Trib. Lucca, 19 aprile 2017 (in *Trusts e att. fid.*, 2017, p. 645 ss.), secondo cui «in simili casi il *trust* non determina la nullità della scheda testamentaria neppure per la parte costituente lesione delle aspettative del legittimario, ma semplicemente "non è di ostacolo" alla possibilità di applicare le disposizioni di diritto interno strumentali alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari».

<sup>431</sup> È interessante evidenziare come le medesime incertezze siano presenti anche negli ordinamenti esteri che presentano tali istituti. Sul punto, si veda E. RAVANAS, *Les Difficultés d'Introduction de la Fiducie Québécoise dans un Pays de Tradition Civiliste Connaissant l'Institution de la Reserve Héritaire – L'Exemple de la France*, in *La Revue du Notariat – Montréal*, 109, Settembre 2007, pp. 265-331, e precisamente pp. 308-315, nelle quali si analizzano le incertezze connesse alla *réunion fictive des donations*, alla *question préalable du passif fiduciaire*, alla *date d'imputation*, alla *réduction en valeur et réduction en nature*.

<sup>432</sup> Cfr. A. BRAUN, *The risk of misusing trust*, cit., p. 1134: «[a]rticle 15(c) of the Hague Trusts Convention explicitly states that the Convention does not prevent the application of provisions of the law designated by the conflict of law rules of the forum, such as for instance, those protecting succession rights, testate and intestate, and especially the indefeasible shares of spouses and relatives. It follows, that the provisions on forced heirship apply and the heir can resort to the conventional remedies available to him against dispositions that prejudice his rights». V. inoltre M.B. DELI, *Sub art. 15*, in A. GAMBARO-A. GIARDINA-G. PONZANELLI (cura di), *Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento*, cit., p. 1286 ss.; E. MOSCATI, *Trust e tutela dei legittimari*, cit., p. 14 ss.; ID., *Studi di diritto successorio*, cit., p. 42 ss.

sizioni quali norme imperative; inoltre, con riferimento ai *trusts* interni, dovranno poi prendersi in considerazione anche gli artt. 13 e 16 CAT<sup>433</sup>, di sovente richiamati rispettivamente nell'ottica di un mancato riconoscimento del *trust* e di una mancata applicazione di alcune disposizioni legislative del foro.

### 28.1. *L'individuazione del legittimato passivo nell'azione di riduzione*

Nell'ottica di chiarire la compatibilità tra l'azione di riduzione e gli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*, la prima questione da prendere in esame è quella riguardante l'individuazione del legittimato passivo, ovvero di quel soggetto contro il quale dovrà essere esperita azione di riduzione. Tali incertezze derivano proprio dalla natura dello schema fiduciario *post mortem*, nel quale vi è un impoverimento del disponente/fiduciante, con attribuzione immediata di beni in favore del fiduciario/*trustee*/attuatore, senza che vi sia un corrispondente arricchimento di quest'ultimo. D'altronde, come anticipato sopra, la liberalità indiretta sopra citata viene realizzata con schemi fiduciari indiretti, composti da due o più negozi posti in essere tra almeno tre soggetti, i quali utilizzano la struttura del negozio indiretto per realizzare gli effetti di una pianificazione successoria. La questione, in verità, è un perfetto esempio di problematica giuridica complessa<sup>434</sup>, risolvibile mediante un approccio formalistico oppure sostanzialistico<sup>435</sup>, la quale continua a suscitare grande interesse tra gli interpreti.

Al riguardo, peraltro, un primo aspetto deve essere messo in luce: effetti liberali potranno configurarsi solo ed esclusivamente tra il disponente/*settlor*/fiduciante e il beneficiario<sup>436</sup> (anche di reddito<sup>437</sup>), seppur mediante l'attività me-

<sup>433</sup> Cfr. A. REALI, *I trusts, gli atti di assegnazione di beni in trust e la convenzione dell'Aja. Parte seconda: le regole giuridiche operative*, cit., pp. 623-624.

<sup>434</sup> Basti pensare, a titolo esemplificativo, che uno dei maggiori studiosi della materia (L. MENGONI) ha modificato la sua lettura sul punto nelle due edizioni successive della sua monografia (seppur con specifico riferimento alla riducibilità delle disposizioni testamentarie fiduciarie, i cui ragionamenti possono estendersi anche al negozio fiduciario *inter vivos*, *al trust* successorio, ecc.): ebbene, l'a., superando quanto descritto nell'edizione del 1984 (nelle cui pp. 260-261 considerava legittimato passivo il titolare dei beni al momento della riduzione), accoglie una ricostruzione che individua legittimato passivo sempre il *trustee* (v. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., pp. 250-251).

<sup>435</sup> Per una panoramica delle posizioni, cfr. D. MURITANO, *La destinazione testamentaria tra fondo patrimoniale, trust e vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in AA.VV., *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile*. Atti dei Convegni Roma, 18 marzo 2016 – Genova, 27 maggio 2016-Vicenza, 1 luglio 2016.

<sup>436</sup> Tra gli altri, A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, cit., p. 428.

<sup>437</sup> Cfr. S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 494, il quale rileva che «nella misura in cui il *trust* abbia ad oggetto, segnatamente, beni affidati ad una gestione dinamica da parte del *trustee*, con attribuzione delle rendite a determinati beneficiari, questi andranno con-

diatrice del soggetto interposto; quest'ultimo, di converso, sarà titolare di una mera proprietà fiduciaria, meramente strumentale agli scopi delineati. Giocoforza, possono subito contestarsi le ricostruzioni che individuano quale unico legittimato passivo dell'azione di riduzione proprio il fiduciario/*trustee*/attuatore<sup>438</sup> (orientamento formalistico), il quale, come anticipato, non beneficia di alcuna liberalità<sup>439</sup>; inoltre, si è rilevato, anche aderendo a tale tesi, non sarebbe chiaro come possa ritenersi compatibile il meccanismo dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario (in questo caso i beneficiari), la quale, ai sensi dell'art. 563 cod. civ., impone la preventiva ed infruttuosa escussione del patrimonio di quest'ultimo (in tale ricostruzione, il fiduciario/*trustee*/attuatore) per poter agire in restituzione verso il citato avente causa<sup>440</sup>.

---

siderati, già per ciò stesso, quali soggetti destinatari di un arricchimento rilevante, al momento dell'apertura della successione del *settlor*, sotto il profilo di un'eventuale lesione di legittima. Il tutto fermo rimanendo peraltro che occorrerà distinguere, ai fini in questione, tra rendite costituenti il risultato di investimenti più o meno speculativi o comunque di un'attività gestoria modificativa degli elementi del patrimonio segregato e, dall'altra parte, meri frutti civili, intesi – secondo la definizione codicistica – come ciò che si ritrae della cosa (costituita, qui, in *trust*) quale corrispettivo del godimento che altri ne abbia (art. 820, comma 3, c.c.). Quanto a questi ultimi, infatti, vale la regola della debenza dal giorno della domanda giudiziale, secondo il dettato dell'art. 561, ult. comma, c.c.» (*ibidem*). Cfr. anche R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., p. 27.

<sup>438</sup> Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., pp. 250-251, il quale, come già anticipato, nella seconda edizione del suo manuale sulla successione necessaria, precisa quanto segue: «[n]on vedo altra via di uscita dal paradosso all'infuori di una interpretazione che coordini i due commi ammettendo un caso eccezionale di successione dell'acquirente nell'obbligazione del dante causa. Dopo l'esecuzione della disposizione fiduciaria, legittimato passivo all'azione di riduzione rimane il fiduciario, ma il beneficiario (terzo), al quale i beni sono stati (ri)trasferiti, subentra nell'obbligazione di restituzione derivante tra le parti dal giudicato. Questo effetto eccezionale è giustificato dal collegamento istituito dal *pactum fiduciae*, in funzione di un unico assetto di interessi voluto dal testatore, tra la titolarità intermedia del fiduciario e il successivo atto di ritrasferimento al beneficiario». V. anche G. MERCANTI-G. RIZZONELLI, *Il legittimato passivo nell'azione di riduzione*, in *Trusts e att. fid.*, 2017, p. 603; R. FRANCO, *Trust testamentario e liberalità non donative: spiragli sistematici per una vicenda delicata*, in *Riv. not.*, 2009, p. 1449 ss.

<sup>439</sup> *Contra*, tra gli altri, S. BARTOLI, *Trust, atto di destinazione e tutela dei legittimari*, in S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, cit., p. 311; G. ERRANI, *Il trust come liberalità indiretta "anomala" e il suo rapporto con le norme a tutela dei legittimari*, in *Trusts e attività fiduciarie*, luglio 2019, p. 384.

<sup>440</sup> Cfr. V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., p. 76, il quale, con specifico riferimento a contratti di fiducia successori, evidenzia l'irragionevolezza di tale approccio, secondo cui ai sensi dell'art. 563 cod. civ. occorrerebbe preventivamente escutere il patrimonio personale del gerente. V. anche CNN, Studio n. 219-2019/C, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, cit., p. 34. *Contra*, però, M. SARACENO, *Destinazione dei beni e tutela dei legittimari*, cit., p. 1076, il quale, prospettando un adattamento della disciplina dell'azione di riduzione, rileva che la responsabilità patrimoniale del *trustee* quale legittimato passivo dovrà essere «ovviamente limitata al patrimonio segregato in *trust*».

Di converso, è l'individuazione del beneficiario quale unico destinatario della liberalità a costituire il principale elemento a fondamento della tesi contrapposta, la quale lo ritiene l'unico legittimato passivo nell'azione di riduzione<sup>441</sup> (orientamento sostanzialistico). Al riguardo, però, nonostante il dato evidenziato sia difficilmente confutabile, è difficile negare come siffatto approccio rischi di risultare poco efficace in alcune situazioni, e precisamente laddove non vi sia stata piena esecuzione dell'incarico fiduciario, ovvero nei casi in cui il soggetto interposto non abbia ancora effettuato le attribuzioni in favore dei beneficiari: in questi casi, infatti, non sarebbe ancora possibile agire nei confronti di questi ultimi, né si potrebbe imporre al legittimario di attendere l'attribuzione di tali diritti (al beneficiario) per poter agire in riduzione.

Per superare tali criticità, così, si è tentato in via subordinata di giustificare l'esperibilità dell'azione di riduzione nei confronti del soggetto interposto (fiduciario/*trustee*/attuatore) qualificandolo alla stregua di un terzo avente causa dal beneficiario. In altri termini, posta la determinazione della liberalità nei confronti dei soli beneficiari e l'individuazione di questi ultimi quali unici legittimati passivi, si è evidenziato come, nei casi di mancata esecuzione dello schema fiduciario *post mortem*, anche il fiduciario/*trustee*/attuatore potrebbe essere indirettamente colpito dagli effetti della riduzione: infatti, una volta reso inefficace il diritto del beneficiario ad ottenere l'attribuzione da quest'ultimo, anche la proprietà strumentale dei beni del soggetto interposto dovrebbe perdere il suo titolo giuridico, consentendo il recupero dei beni dal suo patrimonio<sup>442</sup>.

---

<sup>441</sup> Cfr. V. BARBA, *La successione dei legittimari*, cit., p. 351, secondo il quale «[s]e è vero che la persona realmente avvantaggiata dall'affidamento fiduciario è il beneficiario e se è vero che l'affidatario è, piuttosto, titolare di un vero e proprio ufficio di diritto privato, dovendo egli attuare il programma al quale sono destinati i beni, allora, ne viene anche che la persona contro la quale occorre agire in riduzione sia il beneficiario finale». Di tale avviso, anche R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., p. 28, il quale rileva che «[n]on soddisfa quindi né l'orientamento formalistico che sostiene la legittimazione passiva del solo affidatario, quale avente causa dell'affidante, né quello che, valorizzando l'effettivo destinatario dell'attribuzione liberale, ritiene conseguenziale promuovere il giudizio nei confronti del beneficiario, quale interessato effettivo all'esito dell'azione, secondo un approccio generalista e categorizzante. Vi è poi chi individua il legittimato passivo nel titolare contingente dei beni, per cui l'azione di riduzione andrebbe esperita nei confronti dell'affidatario se ancora titolare del bene affidato ovvero nei confronti del terzo beneficiario se il bene gli è stato già trasferito. Considerando tuttavia che la titolarità dell'affidatario è provvisoria e strumentale sembra più convincente individuare il legittimato passivo nell'effettivo titolare dell'interesse e quindi nel beneficiario, ove individuato e titolare di una pretesa incondizionata: il beneficiario sarà quindi legittimato passivo sia se il suo diritto all'acquisto è immediatamente esigibile sia se la pretesa è certa ma differita».

<sup>442</sup> Cfr. CNN, Studio n. 219-2019/C, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, cit., p. 35). V., sul punto, C. ROMANO, *Gli effetti del trust oltre la morte del disponente: dal trust in funzione successoria al trust testamentario*, cit., pp. 613-614 e S. BARTOLI, in S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, cit., p. 307 ss. Sulla individuazione del beneficiario quale legittimato passivo, e sull'utilizza-

Anche tale ricostruzione, fondata su ragionevoli argomenti, si rivela però inefficace in alcune situazioni, con particolare riguardo a specifiche configurazioni di *trusts*. Si pensi, ad esempio, ai frequenti casi in cui (a) non venga determinato un beneficiario, come nei *trusts* di scopo, oppure in cui (b) non vi sia ancora stata una reale individuazione di tale beneficiario, come nei *trusts* discrezionali<sup>443</sup>. Ebbene, tali situazioni finiscono per erodere la coerenza della succitata lettura, imponendo valutazioni maggiormente correlate alla fattispecie in concreto<sup>444</sup> (si tenga inoltre presente che, in caso di lesione dei diritti dei legittimari, è stata evocata anche l'applicazione dell'art. 13 della Convenzione, il quale determina la non riconoscibilità del *trust*<sup>445</sup>, con conseguente nullità dell'atto istitutivo e degli atti dispositivi<sup>446</sup>).

---

bilità della restituzione verso il possessore (in generale) dei beni al momento del giudizio, v. Cass., 17 maggio 1980, n. 3243, in *Giust. civ.*, 1980, n. 2193.

<sup>443</sup> Cfr. R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., p. 26; G. ERRANI, *Il trust come liberalità indiretta "anomala" e il suo rapporto con le norme a tutela dei legittimari*, cit., p. 383; V. BARBA, *La successione dei legittimari*, cit., p. 354, il quale ammette, in tale unico caso, l'individuazione del *trustee* o affidatario quale legittimato passivo dell'azione di riduzione, «dacché la persona alla quale è affidato l'ufficio di amministrare i beni oggetto della disposizione lesiva è l'unica che, in assenza del beneficiario, ha interesse alla conservazione della disposizione medesima». Cfr. anche E. MOSCATI, *Trust e tutela dei legittimari*, cit., p. 23, il quale però propone che, sempre nel solo caso in cui il beneficiario non sia ancora stato individuato, il soggetto legittimato passivo della riduzione sia il *trust* stesso, in persona del *trustee*; del medesimo avviso (ovvero favorevole ad una personificazione del *trust*), anche A. DE DONATO-V. DE DONATO-M. D'ERRICO, *Trust convenzionale. Lineamenti di teoria e pratica*, Roma, 1999, pp. 156-157 e A. DE DONATO, *Il trust nel sistema successorio. Il trust nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2002, p. 101 ss.

<sup>444</sup> Anche nella giurisprudenza di merito (Trib. Udine, 18 agosto 2015, n. 1148, cit.) si è precisato che in ragione di tale discrezionalità non può essere esclusa la possibilità di agire in giudizio del legittimario leso (massima: «[i]l legittimario non è precluso dall'agire in riduzione contro il *trustee* per il fatto che, trattandosi di *trust* discrezionale, egli non è in condizione di indicare, finché dura il *trust*, una effettiva e misurabile lesione della sua legittima»). D'altronde, la lesione dei diritti del legittimario si verifica ugualmente, anche se il programma liberale non è stato ancora portato a compimento, risultando a tal fine sufficiente la combinazione tra atto istitutivo e atto dispositivo (cfr. G. ERRANI, *La riduzione della liberalità indiretta attuata a mezzo di trust e le possibili conseguenze sulla successiva circolazione dei beni conferiti*, cit., p. 949).

<sup>445</sup> Di tale avviso, M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, cit., p. 310; ID., *Lettera a un notaio conoscitore di trusts*, cit., p. 1159 ss. Cfr. D. DI SABATO, *La libertà del debitore di disporre dei propri beni in trust*, in C. BUCCICO (a cura di), *Gli aspetti civili e fiscali del trust*, Torino, 2015, p. 204 ss., il quale, con ragionamenti analoghi, rileva non sia riconoscibile un *trust* volto a rendere più difficoltose le ragioni creditorie.

<sup>446</sup> L'adesione a tale ricostruzione, ad ogni modo, non può ritenersi ragionevole, poiché si verificherebbe una sorta di nullità sopravvenuta del *trust* e degli atti dispositivi, istituto che continua a confliggere con le principali categorie del diritto privato. Per tutti G. DE NOVA, *I trust, la collazione e la tutela dei legittimari*, in *Relazione al congresso nazionale dell'associazione "Il trust in Italia"*, reperibile sul sito web [www.il-trust-in-Italia.it](http://www.il-trust-in-Italia.it); S. BARTOLI, *Il trust*, cit., p. 647 ss.; A.C. DI LANDRO, *Trusts e separazione patrimoniale nei rapporti familiari e personali*, cit., pp. 254-262; F. ROTA-G. BIASINI, *Il trust e gli istituti affini in Italia*, cit., p. 38 ss.

Sembra così necessario adottare un approccio funzionale sul punto. In altri termini, in strutture contrattuali anomale e complesse, come quelle in analisi, nelle quali una variegata composizione di negozi giuridici determina in via indiretta effetti *post mortem*, solo un approccio funzionale potrà garantire una adeguata tutela dei diritti dei legittimari<sup>447</sup>. Così, come confermato anche da alcune pronunce di merito (in casi nei quali il *trust* non era completamente eseguito<sup>448</sup>), sebbene l'arricchimento possa essere ravvisato nei soli confronti del beneficiario, non potrà escludersi una legittimazione passiva anche in capo al soggetto interposto, ovvero al fiduciario/*trustee*<sup>449</sup>/attuatore (orientamento funzionale);

---

<sup>447</sup> D'altronde, non appare irragionevole sostenere che «la disciplina codicistica in materia di azione di riduzione debba subire [...] gli adattamenti fisiologici necessari per trovare il giusto punto di equilibrio fra gli interessi dei legittimari e quelli del *trustee*» (così M. SARACENO, *Destinazione dei beni e tutela dei legittimari*, cit., p. 1076). Cfr. S. BARTOLI, *Trust, atto di destinazione e tutela dei legittimari*, in S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, cit., p. 312; S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 493 ss.; P. PICCOLI, *Trusts, patti successori, fedecommesso*, cit., p. 144; A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, cit., p. 429.

<sup>448</sup> V. Trib. Lucca, 23 settembre 1997, in *Foro it.*, I, 1998, c. 2007, confermata da App. Firenze, 9 agosto 2001, in *il Fisco*, 2003, p. 360; Trib. Lucca, 19 aprile 2017, cit. e Trib. Imperia, 21 novembre 2018, n. 682, cit. V. poi Trib. Venezia, 4 gennaio 2005, in *Quaderni Trusts e attività beneficarie. La giurisprudenza italiana sui trusts*, Milano, n. 4/2009, p. 245 ss. e Trib. Torino, 27 dicembre 2011, inedito («[...] pacifica è la legittimazione passiva del *trustee* per quanto concerne l'azione di riduzione. [...] [N]el caso in esame, una volta apertasi la successione e accertata (almeno a livello potenziale) la lesione della legittima, deve riconoscersi all'attrice un'azione di impugnazione del programma di *trust* lesivo della legittima che individua come legittimato passivo il *trustee*, a cui favore il *de cuius* ha disposto beni di sua proprietà»).

<sup>449</sup> Si veda poi S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 493 ss., secondo il quale «il legittimato passivo dovrà individuarsi nel *trustee*, ma solo nella misura in cui i beni costituiti in *trust* si trovino ancora presso di lui nel momento dell'esercizio dell'azione stessa. Qualora il programma divisato abbia avuto invece completo svolgimento, con il passaggio ai destinatari finali del residuo del patrimonio segregato, saranno soltanto costoro ad assumere il ruolo di legittimati passivi dell'azione di riduzione». Sul punto, v. anche Cass., 27 gennaio 2017, n. 2043, in *Corr. giur.*, 2017, p. 781 ss. (con nota di M. LUPOI, *La metabolizzazione del trust*), secondo la quale «è il *trustee* l'unica persona di riferimento con i terzi e non quale legale rappresentante, ma quale soggetto che dispone del diritto» (stante il fatto che «l'effetto proprio del *trust* non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto»), con la conseguenza che «i beni conferiti nel *trust* debbono essere pignorati nei confronti del *trustee*». Cfr. Cass., 20 febbraio 2015, n. 3456, in *Trusts e att. fid.*, 2015, p. 389. *Contra*, V. BARBA, *La successione dei legittimari*, cit., p. 352, il quale ritiene che il legittimario leso non possa chiedere all'affidatario l'immediata soddisfazione del proprio diritto di credito (il quale non sarà esigibile fino all'esecuzione del programma). Ove i beneficiari non siano ancora determinati, allora sarà possibile agire «contro l'amministratore del patrimonio, ossia contro l'affidatario. Non perché costui sia il beneficiario della disposizione, ma soltanto perché costui è il soggetto che rappresenta i controinteressati, nei confronti dei quali una sentenza di riduzione può essere opposta» (*ivi*, p. 354). V. infine M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 596, il quale precisa che «[...] l'azione di riduzione esperita contro il *trustee* va incontro all'evidente ostacolo che il *trustee* dovrebbe essere considerato alla stregua del donatario gravato da un *mo-*

ciò si giustifica, si può aggiungere, in ragione del collegamento negoziale esistente tra gli atti e i negozi giuridici coinvolti (atto istitutivo, atti dispositivi e attribuzioni finali nel *trust* successorio; trasferimento dei diritti al fiduciario, *pactum fiduciae* e attribuzioni finali nel negozio fiduciario in chiave successoria; destinazione e conferimento di diritti all'attuatore, incarico fiduciario/affidamento fiduciario, attribuzioni finali nel vincolo di destinazione successorio ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.). Tale ricostruzione (efficace anche rispetto ai *trusts* discrezionali<sup>450</sup>) consentirebbe quindi al legittimario leso o pretermesso, da un lato, di agire in riduzione contro il beneficiario in caso di avvenuta maturazione dei diritti all'attribuzione (o di devoluzione in suo favore della ricchezza convenuta), e dall'altro lato, di agire contro il fiduciario/*trustee*/attuatore in tutti gli altri casi<sup>451</sup>. Trattasi di approccio funzionale, il quale adegua il meccanismo di riduzione al fondamento razionale che lo ispira.

Dal punto di vista giuridico, però, nel caso di avvenuta esecuzione del rapporto, non sembra corretto considerare i beneficiari veri e propri aventi causa del fiduciario/*trustee*/attuatore: gli aventi causa dal legittimato passivo, infatti, come si vedrà di seguito, saranno solamente coloro che abbiano acquistato diritti – a titolo gratuito o oneroso – dal soggetto interposto (ove ovviamente le attribuzioni ai beneficiari non fossero ancora avvenute) oppure dal beneficiario (nel caso opposto di attribuzioni già avvenute). Di conseguenza, legittimati passivi dell'azione di riduzione dovranno considerarsi sia il soggetto interposto (fiduciario/*trustee*/attuatore) sia i beneficiari<sup>452</sup>, in ragione (dello schema posto in

---

*dus* [...] e quindi l'azione si appunterebbe solo sull'utilità residua per il *trustee*, la quale è per definizione nulla».

<sup>450</sup> Di tale avviso, con varie argomentazioni, anche CNN, Studio n. 219-2019/C, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, cit., p. 36). In termini sostanzialmente analoghi, R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., p. 28.

<sup>451</sup> Cfr. G. DE NOVA, *I trust, la collazione e la tutela dei legittimari*, cit.; A.C. DI LANDRO, *Trusts e separazione patrimoniale nei rapporti familiari e personali*, cit., p. 263; M. SARACENO, *Destinazione dei beni e tutela dei legittimari*, cit., p. 1076. Di tale avviso anche S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 493: «[c]on necessario adattamento, qui, rispetto al principio secondo cui l'azione di riduzione va promossa "esclusivamente contro l'onorato testamentario o il donatario", il legittimato passivo sarà dunque da individuarsi nel *trustee*, ma solo nella misura in cui i beni costituiti in *trust* si trovino ancora presso di lui nel momento dell'esercizio dell'azione stessa. Qualora il programma divisato abbia avuto invece completo svolgimento, con il passaggio ai destinatari finali del residuo del patrimonio segregato, saranno soltanto costoro ad assumere il ruolo di legittimati passivi dell'azione di riduzione»; l'autore, però, evidenzia la necessità di convenire in giudizio anche i beneficiari, facendo stato nei loro confronti l'accertamento della lesione dei diritti di legittima. Diversamente, S. LEUZZI, *Trust e mezzi di tutela in rapporto al "vincolo obbligatorio"*, in *Trusts e att. fid.*, 7, 2011, p. 394, prospetta la verificazione di una successione a titolo particolare nel diritto controverso *ex art.* 111 cod. proc. civ.

<sup>452</sup> In breve, «[...] quando il *trustee* abbia dismesso i beni costituiti in *trust*, trasferendo il residuo ai soggetti voluti dal *settlor*, non si tratterà di considerare costoro come aventi causa dal soggetto passivo dell'impugnativa, nei confronti dei quali far valere, per quanto consentito, gli effetti

essere e) della fase in cui si trovi l'operazione al momento della citata azione giudiziale<sup>453</sup> (si tratta, in breve, di soluzione accolta in caso di donazioni modali<sup>454</sup>, seppur negli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem* il fiduciario/trustee/attuatore non potrà trattenere nulla per sé).

## 28.2. Sull'oggetto della liberalità ai fini della riunione fittizia

In tema di lesione dei diritti di legittima effettuata mediante schema fiduciario *post mortem*, ulteriori aspetti meritevoli di analisi sono quelli relativi alla determinazione: (a) dell'oggetto della liberalità indirettamente realizzata, da tenere in considerazione ai fini del calcolo della riunione fittizia; e (b) della liberalità da imputare *ex se* al momento dell'esperimento dell'azione di riduzione da parte del beneficiario-legittimario. Si tratta, d'altronde, di complicati profili operativi, i quali possono influenzare profondamente la diffusione o l'insuccesso di tali operazioni negoziali.

Nel chiarire tali questioni, peraltro, risulta determinante comprendere la natura giuridica dell'azione di riduzione: la mancata condivisione della sua struttura e dei suoi effetti giuridici, infatti, condurrebbe inevitabilmente a risultati differenti anche in merito alla individuazione dell'oggetto della disposizione lesiva e al suo specifico atto. Al riguardo, nonostante siano numerose le ricostruzioni proposte (si è discusso, in ordine sparso, di azione di nullità<sup>455</sup>, di *petitio hereditatis*<sup>456</sup>, di *condiciones iuris* apposte agli atti dispositivi

---

del giudicato di riduzione, esercitando l'azione restitutoria. Al contrario, in quanto destinatari ultimi e reali dell'arricchimento proveniente dal *trust*, essi andranno intesi, a trasferimento del residuo avvenuto, come i soli soggetti contro cui potrà essere promossa, appunto, l'azione di riduzione»; così S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 493. Cfr. E. MOSCATI, *Trust e tutela dei legittimari*, cit., p. 22. Al riguardo, evidenzia alcune criticità, G. ERRANI, *Il trust come liberalità indiretta "anomala" e il suo rapporto con le norme a tutela dei legittimari*, cit., p. 386.

<sup>453</sup> Cfr. V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, in *Riv. dir. priv.*, 1, 2016, pp. 75-77, prospetta l'individuazione di una liberalità (al gerente) sottoposta al termine finale dell'attribuzione dei beni ai beneficiari.

<sup>454</sup> Nella quale, prima dell'esecuzione del *modus*, si è soliti considerare legittimato passivo il solo donatario, mentre dopo l'esecuzione del *modus* anche il beneficiario (del *modus*). Per tutti, con varie argomentazioni, cfr. U. CARNEVALI, *La donazione modale*, cit., p. 45 ss.; C. ROMANO, *Gli effetti del trust oltre la morte del disponente: dal trust in funzione successoria al trust testamentario*, in *Notariato*, 6, 2014, p. 605; M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 596; P. PICCOLI, *Trusts, patti successori, fedecommesso*, cit., p. 144. *Contra* S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 493.

<sup>455</sup> *Contra*, però, come anche rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 30 luglio 2002, n. 11286, in *Giur. it.*, I, 1, 2003, p. 442), «[l]e norme relative all'intangibilità della quota riservata ai legittimari, non ponendo il divieto assoluto dell'atto lesivo ma comminandone l'inefficacia nei confronti del soggetto tutelato ove questi intenda avvalersene, non rientrano nella categoria delle norme imperative inderogabili la cui violazione rende illecito il negozio». In tal senso, anche Cass., 23 febbraio 1978, n. 9054, in *Mass. Giust. civ.*, 2, 1978, p. 72.

<sup>456</sup> Cfr. V. DE PIRRO, *Contributo alla dottrina della legittima*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1894, p. 304.



del testatore<sup>457</sup>, di azione di rescissione o di risoluzione<sup>458</sup>, di azione di condanna<sup>459</sup>, ecc.), è oggi consolidata la lettura che riconosce all'azione di riduzione carattere (personale<sup>460</sup>) di accertamento costitutivo<sup>461</sup>, con efficacia di impugnativa negoziale<sup>462</sup>. Dal vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, pertanto, conseguirà l'inefficacia relativa dell'atto negoziale o della disposizione lesiva dei diritti di legittima (con risultati analoghi all'azione revocatoria degli atti in frode ai diritti dei creditori<sup>463</sup>): l'effetto (o la *fictio iuris*) sarà quindi di ritenere i beni e i diritti «ridotti» come mai usciti dal patrimonio del *de cuius*<sup>464</sup>, cosicché il legit-

---

<sup>457</sup> Si effettuano alcune riflessioni rispetto a tale lettura in L. SALIS, *La successione necessaria nel diritto civile italiano*, Padova, 1929, p. 164. L'a., al contrario, a pp. 170-171, qualifica tale azione alla stregua di un'azione in parte di annullamento ed in parte di revindica.

<sup>458</sup> Trattasi di qualificazione accolta nella dottrina risalente (cfr. E. BETTI, *Appunti di diritto civile*, Milano, 1928-1929, p. 513; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dei legittimari*, in *Comm. c.c.* d'Amelio e Finzi, *Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, Firenze, 1941, p. 307; L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, II ed., Milano, 1944, p. 280; W. D'AVANZO, *Delle successioni*, II, *Parte speciale*, Firenze, 1941, p. 498); anche la giurisprudenza era solita qualificarla in tal modo (Cass., 21 giugno 1958, n. 2199, in *Rep. Foro it.*, 1958, voce *Successione*, n. 155, la definisce azione di risoluzione della disposizione), parlando talvolta di caducazione (Cass., 12 maggio 1975, n. 926, in *Foro it.*, I, 1975, c. 1371). Queste azioni, invero, colpiscono il negozio stipulato per un vizio originario (rescissione) o sopravvenuto (risoluzione), eliminandone direttamente la rilevanza di titolo traslativo o costitutivo del diritto in parola; l'azione di riduzione, invece, si limita rendere le disposizioni lesive inoperanti nei confronti del legittimario che abbia vittoriosamente esperito l'azione.

<sup>459</sup> *Contra* L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., p. 231. Cfr. F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, cit., pp. 355 e 363.

<sup>460</sup> Al riguardo, Cass., 22 marzo 2001, n. 4130, in *Riv. not.*, 2001, p. 1503. In tal senso, più di recente, v. Cass., 3 novembre 2013, n. 24751, in *www.dejure.it*.

<sup>461</sup> Poiché innova e modifica il contenuto giuridico del diritto del legittimario. V. Cass., 26 novembre 1987, n. 8780, in *Riv. not.*, II, 1988, p. 1397. Cfr. F. MONCALVO, *Sulla natura giuridica dell'azione di riduzione*, in *Famiglia*, 2004, p. 177 ss.; Y. PANCAZI, *La tutela dei legittimari. Capitolo XXXVIII*, in P. FAVA (a cura di), *Successioni e donazioni*, Milano, 2017, p. 2038.

<sup>462</sup> Sul punto, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., pp. 230-231, sostiene che «[l']azione di riduzione è un'azione (personale) di accertamento costitutivo [...] al quale consegue automaticamente [...] la modificazione giuridica che forma il contenuto del diritto. Poiché tale modificazione implica l'inefficacia successiva, totale o parziale, dell'atto di disposizione, l'azione di riduzione appartiene alla categoria delle impugnative negoziali». Nella giurisprudenza, si segnala la pronuncia Cass., 22 marzo 2001, n. 4130, cit., la quale, distinguendo tra le azioni di riduzione e di restituzione, ha ribadito che la prima è un'azione di impugnativa, mentre la seconda è un'azione di condanna.

<sup>463</sup> Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., pp. 263-264; F. REALMONTE-A. MAGRÌ, voce *Indisponibilità*, in *Enc. dir.*, agg., III, Milano, 1999, p. 694 ss.

<sup>464</sup> Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., p. 237; G. AMADIO, *Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima «per equivalenze»)*, in *Riv. dir. civ.*, 6, 2009, p. 689 ss., il quale, alla p. 704 ss., invece, prima mette in luce «la persistente aspirazione dell'interprete all'unità delle qualificazioni», e poi confuta il percorso argomentativo di coloro (F. MAGLIULO, *L'acquisto dal donatario tra rischi ed esigenze di tutela*, in *No-*

timario divenuto erede li otterrà in forza della vocazione necessaria prodottasi in suo favore<sup>465</sup>.

Nel contesto delineato, è a questo punto possibile interrogarsi sulle due questioni sopra citate. Iniziando dalla prima (individuazione dell'oggetto della liberalità effettuata mediante schema fiduciario *post mortem*), è subito importante sottolineare come la tematica presenti un rilevante impatto giuridico sulla concreta determinazione della quota spettante ai legittimari, stante la frequente non coincidenza tra il bene uscito dal patrimonio del disponente/*settlor*/fiduciante e il bene entrato nel patrimonio dei beneficiari (in caso di «gestione dinamica»), nonché viste le possibili rivalutazioni (o svalutazioni) dei beni che possono avvenire tra il momento dell'atto dispositivo e l'apertura della successione (momento di stima dei beni).

Sicché, quanto all'ultimo profilo delineato, avente ad oggetto le eventuali modificazioni di valore dei beni attribuiti ai beneficiari mediante schemi fiduciari *post mortem* a «gestione statica» (nella quale esattamente i beni usciti dal patrimonio del disponente/*settlor*/fiduciante vengono attribuiti ai beneficiari), *nulla quaestio*: si tratta infatti di conseguenze ordinarie del meccanismo di riduzione, vista l'assenza di una norma che cristallizzi il valore del bene al momento dell'effettuazione dell'atto (come nel patto di famiglia), e la conseguente determinazione del valore al momento dell'apertura della successione<sup>466</sup>.

Le principali problematiche sorgono con riferimento alla citata «gestione dinamica» degli schemi fiduciari *post mortem*, a mezzo della quale il fiduciario/*trustee*/attuatore ha il potere discrezionale di sostituire i beni a lui trasferiti nell'ottica della futura attribuzione verso i beneficiari: in questo caso, ci si chiede quale sia l'oggetto della liberalità (indiretta) rilevante ai fini della riunione fittizia. Si tratta di valutazione che, ad esempio, potrebbe essere richiesta da parte di quel legittimario pregiudicato nei propri diritti di legittima ad opera di schema fiduciario *inter vivos* con effetti *post mortem* in favore di soggetti terzi (anche se ancora non completamente eseguito).

La questione della mancata coincidenza tra bene uscito dal patrimonio del

---

tariato, 2002, p. 93 ss.; S. DELLE MONACHE, *Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario*, Milano, 2008, p. 112 ss.) che, pur riconoscendo all'azione di riduzione natura di impugnativa negoziale, ravvisano nelle liberalità indirette un sorta di accordo configurativo tra disponente e beneficiario (avente ad oggetto la qualificazione liberale della vicenda acquisitiva), il quale, una volta reso inefficace dalla riduzione, consentirà l'attivazione dei normali rimedi volti a reagire agli arricchimenti senza causa.

<sup>465</sup> Sulla ricostruzione dogmatica di cui in oggetto, v. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., p. 230 ss.; per una più recente sintesi, v. S. DELLE MONACHE, *Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario*, cit., p. 42 ss.

<sup>466</sup> Parametro normativo confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 22 ottobre 1984, n. 6011, in *Mass. Giust. civ.*, 1984) secondo la quale «la consistenza oggettiva dei beni donati deve essere determinata al momento della donazione, mentre la valutazione economica dei beni medesimi va fatta al momento dell'apertura della successione».

donante e bene entrato nel patrimonio del donatario, in verità, è stata ampiamente discussa in materia di collazione e riduzione delle liberalità indirette<sup>467</sup>, con particolare riferimento alle intestazioni di beni in nome altrui (realizzate con adempimento del terzo, contratto a favore del terzo, e così via): rispetto a quest'ultime, peraltro, è ben noto l'importante principio di diritto dettato (con riferimento alla collazione) dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9282 del 5 agosto 1992, secondo cui la liberalità dovrebbe configurarsi nel bene acquistato dal donatario indiretto (e non nella provvista fornita dal donante)<sup>468</sup>; il principio, occorre aggiungere, è stato poi ritenuto applicabile anche alla riduzione delle liberalità indirette (seppur collazione e riduzione si fondino su profili differenziali troppo importanti<sup>469</sup> per essere pianamente equiparate, in via analogica, sull'individuazione dell'oggetto della donazione indiretta).

Siffatto approccio, ad ogni modo, non sembra possa essere applicato agli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem* analizzati in questa sede (negozi fiduciario con funzione successoria; *trust* successorio; vincolo di destinazione traslativo con funzione successoria), stante la loro significativa divergenza strutturale con l'intestazione di beni in nome altrui<sup>470</sup>. In particolare, è la durata

<sup>467</sup> Si fa riferimento, *in primis*, alla discussione avvenuta, in dottrina, tra Luigi Mengoni e Ugo Carnevali (v. U. CARNEVALI, *Sull'azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima*, in *Studi in onore di L. Mengoni*, I, Milano, 1995, p. 131 ss. e L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., pp. 251, 256 ss.). Più di recente, tra i tanti, si segnalano S. DELLE MONACHE, *Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario*, cit., p. 112 ss. e G. AMADIO, *Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima «per equivalente»)*, cit., p. 684 ss. In termini differenti, e sull'inesistenza di rapporto tra l'art. 563 e l'art. 809 cod. civ., v. U. LA PORTA, *Azione di riduzione di «donazioni indirette» lesive della legittima e azione di restituzione contro il terzo acquirente dal «donatario»*, in *Riv. not.*, 2009, p. 951 ss.

<sup>468</sup> Disposto poi confermato, tra le altre, dalle successive Cass., 29 maggio 1998, n. 5310, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, p. 1164; Cass., 22 settembre 2000, n. 12563, in *Mass. Foro it.*, 2000; Cass., 25 ottobre 2005, n. 20638, in *Mass. giur. it.*, 2005.

<sup>469</sup> Cfr. G. AMADIO, *Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima «per equivalente»)*, cit., pp. 692-693.

<sup>470</sup> Seppur con riferimento alla collazione, ma con ragionamenti estendibili alla riduzione, v. A. DE DONATO-V. DE DONATO-D'ERRICO, *Trust convenzionale. Lineamenti di teoria e pratica*, Roma, 1999, pp. 157-158 e G. DE NOVA, *I trust, la collazione e la tutela dei legittimari*, cit., par. 2, secondo il quale «[s]e il signore benestante [...] ha istituito un *trust*, attribuendo al *trust* del denaro, e indicando come beneficiario il figlio [...], e il *trustee* nella sua discrezionalità investe il denaro nell'acquisto di un immobile, si può ritenere che oggetto della collazione sia l'immobile? Probabilmente no». *Contra*, invece, S. BARTOLI, *Trust, atto di destinazione e tutela dei legittimari*, in S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, cit., p. 290, il quale ravvisa, in siffatti schemi, i connotati liberali la cui presenza determina l'applicazione delle ricostruzioni della giurisprudenza (e dunque l'individuazione dell'oggetto della liberalità nel bene attribuito al beneficiario). Di quest'ultimo avviso sembra essere anche M. SARACENO, *Destinazione dei beni e tutela dei legittimari*, cit., p. 1078, laddove vi sia stata attribuzione al beneficiario.

l'evidente discriminazione tra le due operazioni negoziali prese in esame: nell'instaurazione di beni in nome altrui, infatti, la dazione del denaro precede generalmente di poco tempo l'acquisto dell'immobile, determinando uno stretto collegamento tra gli atti negoziali realizzati (e conducendo così alla individuazione della liberalità nel bene entrato nel patrimonio del donatario indiretto); negli schemi fiduciari *post mortem* a gestione dinamica, di converso, è generalmente ravvisabile un'ampia dissociazione temporale (si parla di anni, o decenni) tra il conferimento dei beni ad opera del disponente/*settlor*/fiduciante e le attribuzioni finali in favore dei beneficiari. Alla luce del citato tratto differenziale, pertanto, non sembra possibile applicare i ragionamenti inaugurati da Cass., n. 9282/1992: anzi, vista la frequente conclusione dell'operazione fiduciaria *post mortem* in un momento successivo all'apertura della successione del disponente/fiduciante/conferente, non è generalmente proprio possibile prendere come riferimento per la riunione fittizia il bene ancora da attribuire ai beneficiari, salvo aderire alla ricostruzione che riconosce un diritto di credito in capo ai beneficiari che non abbiano ancora ottenuto alcun bene<sup>471</sup>. Per tali ragioni, nell'ottica di comprendere l'oggetto della liberalità (da utilizzare anche rispetto ai meccanismi di calcolo delle quote di legittima), non resta che adottare un approccio differente, orientato sulla struttura degli schemi fiduciari *post mortem* realizzati.

Al riguardo, sembra così preferibile sostenere che, in tutte le fattispecie fiduciarie realizzate, la lesione di legittima dovrà essere valutata con riferimento all'impoverimento del disponente/*settlor*/fiduciante. Giocoforza, a prescindere dalle attribuzioni successivamente avvenute in favore dei beneficiari di reddito o finali, dovranno essere sempre i beni conferiti o trasferiti dal disponente/*settlor*/fiduciante al fiduciario/*trustee*/attuatore il parametro di riferimento della lesione della legittima<sup>472</sup>, per quanto poi il loro valore dovrà essere determinato al momento dell'apertura della successione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 556, 747 e 750 cod. civ.)<sup>473</sup>. In altri termini, nella individuazione della

---

<sup>471</sup> Cfr. V. BARBA, *La successione dei legittimari*, cit., p. 348: «il beneficiario è sempre titolare di un mero diritto di credito (il diritto a pretendere da parte del *trustee* o dell'affidatario una quota di beni corrispondente alla propria quota) a termine (quando si estingua il *trust* o l'affidamento fiduciario), talvolta, anche sottoposto a condizione (nell'ipotesi in cui il diritto sia condizionato)».

<sup>472</sup> Cfr. CNN, Studio n. 219-2019/C, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, cit., p. 38: «[e]sperita vittoriosamente l'azione di riduzione, il legittimario avrà diritto ad ottenere l'equivalente in denaro dell'investimento operato dal disponente in sede di costituzione del *trust*». Tra gli altri, v. anche M. GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, cit., pp. 401-402.

<sup>473</sup> Cfr., per tutti, V. ROPPO, *Contratto di affidamento fiduciario e valore di garanzia dei beni*, cit., p. 1243 ss.; V. BARBA, *La successione dei legittimari*, cit., p. 348 ss. Per alcune riflessioni su una determinazione alternativa del momento di valutazione dei beni, quando si faccia riferimento ad aziende o partecipazioni sociali, v. R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., pp. 29-31, il quale prospetta l'applicazione analogica della norma dettata in tema di patto di famiglia, con valutazione al momento della stipulazione del contratto (seppur con alcuni adattamenti in materia di

liberalità lesiva della legittima negli schemi fiduciari *post mortem*, sarà ciò di cui si è spogliato il fiduciante/*settlor*/conferente a dover essere conteggiato ai fini della riunione fittizia, a prescindere da meccanismi surrogatori dei beni conferiti in relazione alla esecuzione del programma<sup>474</sup>, ovvero a prescindere dalla realizzazione di gestioni dinamiche nelle quali i beni conferiti siano investiti, sostituiti, modificati, prima della attribuzione ai beneficiari.

### 28.3. (Segue) *La determinazione della liberalità ai fini dell'imputazione ex se*

La seconda questione da analizzare attiene alla determinazione della liberalità ai fini della imputazione *ex se* ad opera del legittimario, ovvero alla imputazione di quanto ricevuto a titolo liberale nel momento dell'azione di riduzione (imputazione ovviamente differente dalla quella – in valore o in natura – richiesta nella collazione<sup>475</sup>). Tali riflessioni si pongono con riferimento a quegli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem* nei quali la pianificazione successoria sia finalizzata al passaggio generazionale del patrimonio di un soggetto in favore di uno (o più) dei suoi legittimari, i quali assumono sì la veste di beneficiari dell'operazione, ma si vedono egualmente lesi nei loro diritti di legittima (tale istituto, si precisa, non potrà operare però nel caso in cui siffatto legittimario sia il fiduciario/*trustee*/attuatore dello schema fiduciario *post mortem*, non ravvisandosi in tal caso alcun arricchimento in suo favore).

Al riguardo, deve infatti ricordarsi come la cd. imputazione *ex se* costituisca uno dei requisiti necessari per poter agire in riduzione (ai sensi dell'art. 564 cod. civ.), salvo espressa dispensa: il legittimario che si ritenga pregiudicato nei propri diritti, pertanto, dovrà imputare quanto ricevuto a titolo di donazione o di

---

*trusts*). Per alcune *originali* applicazioni del *trust*, combinato con un patto di famiglia, v. M. GIULIANO, *Diritto successorio, beni d'impresa e passaggio generazionale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 6, 2016, pp. 934-940. Si interroga su tale combinazione di negozi anche R. SICLARI, *Trust e passaggio generazionale di impresa*, cit., pp. 40-41.

<sup>474</sup> Cfr. M. LUPOI, *Trusts*, cit., pp. 597-598, il quale prospetta il seguente caso: «[u]no fra i coeredi è beneficiario di un *trust* di somma di danaro che si scioglie al momento della morte del disponente. Il *trustee*, avendo vasti poteri di investimento, ha acquistato un immobile che si è rivalutato nel tempo. Allo scioglimento del *trust*, il beneficiario riceve quindi l'immobile: cosa va in collazione? [...] [S]e si prende in considerazione i negozi fra *trustee* e beneficiario e lo si considera donazione, si esce dal campo della collazione, perché si interrompe il nesso fra il disponente e il beneficiario/erede; se allora si guarda solo a quest'ultimo profilo, è difficile non raggiungere la conclusione che in collazione deve andare il danaro e non l'immobile». Cfr. E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1097.

<sup>475</sup> Sulla quale, per interessanti riflessioni su alcune fattispecie problematiche, cfr. G. PERLINGIERI, *La collazione per imputazione ed il criterio di stima al tempo dell'aperta successione. La collazione di azienda*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, p. 85 ss.; U. CARNEVALI, *Questioni in tema di valutazione dell'arricchimento del coerede donatario tenuto a collazione*, in *Fam. dir.*, 12, 2017, p. 1153 ss.; M. PALAZZO, *La collazione delle liberalità*, Napoli, 2020, p. 130 ss.

legato per poter legittimamente esperire azione di riduzione. Con specifico riferimento agli schemi fiduciari *post mortem*, però, sorgono alcune incertezze in relazione alla determinazione della liberalità che il legittimario-beneficiario (che si ritenga leso nei propri diritti di legittima) dovrà imputare per poter correttamente agire in giudizio: ciò deriva dal fatto che, come detto già sopra, quanto uscito dal patrimonio del disponente/*settlor*/fiduciante differisce da quello che invece entra nel patrimonio del beneficiario (non sussistono di converso particolari dubbi in relazione agli schemi fiduciari *post mortem* connotati da gestione statica, nei quali il bene da imputare *ex se* risulta lo stesso che è stato conferito dal disponente/*settlor*/fiduciante e che verrà attribuito al beneficiario-legittimario). Sicché risulta particolarmente problematica non solo tutta la casistica correlata alla succitata gestione dinamica degli schemi fiduciari *post mortem* (in cui il fiduciario/*trustee*/attuatore investe e sostituisce tali beni con altri, in vista della successiva attribuzione ai beneficiari), quanto anche le frequenti situazioni in cui il legittimario sia beneficiario solo di una parte dei beni usciti dal patrimonio del disponente/*settlor*/fiduciante (è ovvio, in queste, che il legittimario-beneficiario non potrà conferire tutto quanto uscito dal patrimonio di quest'ultimo).

Pertanto, con specifico riferimento alla liberalità (indiretta) che il legittimario-beneficiario dovrà imputare *ex se* ai fini della riunione fittizia, ferme alcune posizioni isolate (che negano l'obbligo di imputazione<sup>476</sup>, oppure diversificano imputazione e rimedi sulla base dell'avvenuta o meno esecuzione delle attribuzioni<sup>477</sup>), si individuano due principali letture: da un lato, quella che ritiene che il legittimario debba imputare solamente i beni a lui attribuiti dal fiduciario/*trustee*/attuatore<sup>478</sup>, rivalutati al momento dell'apertura della successione<sup>479</sup>,

---

<sup>476</sup> Cfr. E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1111, secondo il quale «se il beneficiario finale del *trust* è uno dei legittimari, non sarebbe tenuto all'imputazione dei beni in *trust ex art.* 564, 2° comma, c.c. perché sul piano formale figurerebbe come donatario il *trustee*».

<sup>477</sup> «Al riguardo, occorre altresì precisare che, ove il beneficiario del *trust* fosse il legittimario che agisce in riduzione, qualora il medesimo abbia già maturato dei diritti di distribuzione dal *trust* a suo beneficio, pare potersi sostenere che egli dovrà imputare alla sua quota tali diritti, ai sensi dell'art. 564 c.c., in quanto liberalità indirette già concretizzate nei suoi confronti. Qualora, invece, il legittimario leso sia compreso tra i possibili beneficiari del *trust*, non avendo tuttavia ancora diritto a ricevere immediatamente distribuzioni di capitale dal *trust*, allora potrà comunque agire per l'accertamento della lesione della sua quota di riserva, in quanto, *ex art.* 549 c.c., il legittimario ha diritto alla sua quota libera da qualsivoglia peso o condizione» (così G. ERRANI, *Il trust come liberalità indiretta "anomala" e il suo rapporto con le norme a tutela dei legittimari*, cit., p. 383).

<sup>478</sup> «Ciò porta, come sicuro risultato, che il legittimario del disponente, il quale volesse agire in riduzione, dovrebbe imputare alla propria quota, quanto eventualmente ricevuto dal gerente per effetto dell'adempimento del contratto fiduciario, o del contratto di mandato, qualora quegli ne fosse beneficiario, o beneficiario finale»; in questi termini, V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., p. 75. V. anche R. CALVO, *La tutela dei beneficiari nel "trust" interno*, cit., pp. 62-63.

a prescindere dal fatto che coincidano o meno con quanto uscito dal patrimonio del disponente/*settlor*/fiduciante; dall'altro lato, quella che ritiene debba imputarsi in ogni caso il valore dei beni usciti dal patrimonio del disponente/*settlor*/fiduciante<sup>480</sup>. Chiariti gli orientamenti, non può però negarsi l'irragionevolezza della impostazione da ultimo evidenziata (sostenuta anche dall'associazione di categoria del Notariato), la quale ancora l'imputazione *ex se* sempre al valore dei beni di cui abbia disposto il disponente/*settlor*/fiduciante. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al caso in cui quest'ultimo conferisca in *trust* o trasferisca al fiduciario/attuatore un bene immobile dal rilevante valore commerciale (si immagini pari ad 1 milione di euro), con l'incarico di venderlo e di attribuire la metà del ricavato a ciascun beneficiario (si ipotizza, euro 250.000 per ciascuno); in tal caso, anche il legittimario (nominato quale beneficiario) riceverà (o avrà diritto a ricevere) tale somma. È evidente, e inconfutabile, in questo caso, come il legittimario-beneficiario che intenda agire in riduzione dovrà imputare solo quanto a lui effettivamente attribuito (che è ovviamente difforme dal valore uscito dal patrimonio del disponente/*settlor*/fiduciante). Ma così sarà in tutti gli schemi fiduciari *post mortem*, sia in presenza di «gestione statica» dei beni, sia in presenza di loro «gestione dinamica». Sembra quindi coerente e razionale aderire alla prima impostazione prospettata, la quale impone una imputazione *ex se* correlata alle attribuzioni concretamente ricevute dal legittimario beneficiario.

Invero, possono comprendersi le criticità riconducibili all'adesione a siffatta tesi (correlate, principalmente, alle potenziali differenze di valore tra i beni conferiti dal disponente/*settlor*/fiduciante e quelli attribuiti ai beneficiari<sup>481</sup>): si ri-

---

<sup>479</sup> Cfr. S. BARTOLI, *Trust, atto di destinazione e tutela dei legittimari*, in S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, cit., p. 315: «[o]ccorre poi precisare che [...] nel frequente caso in cui il bene attribuito al beneficiario non coincida con quanto in origine apportato dal disponente, in sede di imputazione *ex se* dovrebbe assumere rilevanza il valore al tempo dell'apertura della successione del bene attribuito al beneficiario (ed identica soluzione parrebbe importi anche nel parimenti frequente caso in cui tale bene sia stato acquistato dal *trustee* o gestore dopo la morte del disponente e, magari, neppure esistesse in *rerum natura* all'epoca di detto decesso)».

<sup>480</sup> Cfr. CNN, Studio n. 219-2019/C, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, cit., p. 40: «il *trust* liberale è fattispecie irriducibile, per la sua originalità funzionale, alle fattispecie "statiche" contemplate dalla disciplina codicistica. Il beneficio per il legittimario va fotografato al momento della costituzione del *trust*, ed è il valore dei beni costituiti in *trust* che rileva ai fini dell'imputazione. Siffatta conclusione appare l'unica in grado di evitare che gli assetti successori del disponente possano risentire della discrezionalità delle scelte del *trustee*, che potrebbero spostare in maniera indebita la linea di demarcazione tra quota legittima e disponibile in ragione della fluttuazione dei valori conseguente alla gestione dinamica».

<sup>481</sup> Si pensi, ad esempio, al caso in cui venga ridotto l'atto dispositivo con cui viene conferito un bene del valore di 100. Qualche anno dopo, a seguito di adeguata attività di investimento ad opera del fiduciario/*trustee*/attuatore, viene attribuito al beneficiario un bene del valore di 600. In un caso analogo, il legittimario beneficiario di tale valore potrebbe essere già apporzionato nei suoi diritti di legittima, con evidente ampliamento della quota disponibile del *de cuius* (le cui ulte-

badisce, però, ancora una volta, che si tratta di incongruenze classiche del meccanismo di riduzione, già rilevabili ogniqualvolta il valore dei beni subisca ampie variazioni nel tempo intercorso tra la realizzazione della liberalità e l'apertura della successione a causa di morte, e derivanti dell'assenza di una norma che cristallizzi il valore del bene al momento dell'effettuazione dell'atto; le configurazioni fiduciarie *post mortem*, in breve, si limitano solamente ad accentuare tali possibili incongruenze valoriali.

Qualche incertezza ulteriore, infine, si rileva in ragione del fatto che, in gran parte degli schemi fiduciarî *inter vivos* con effetti *post mortem*, al momento dell'apertura della successione del disponente/*settlor*/fiduciante, non si è ancora verificato alcun tipo di attribuzione in favore dei beneficiari-legittimari (stante il fatto che tali configurazioni presentano una esecuzione molto prolungata nel tempo). Anche in tali casi, però, per coerenza logica e sistematica con l'impianto normativo vigente e con le posizioni interpretative sopra accolte, dovrà aderirsi alla lettura sopra prospettata, con un correttivo: infatti, non essendovi stata ancora una effettiva esecuzione del programma fiduciario delineato, il legittimario-beneficiario dovrà imputare *ex se* il valore del credito o della aspettativa alle attribuzioni che il fiduciario/*trustee*/attuatore dovrà effettuare nei suoi confronti<sup>482</sup>.

#### 28.4. *Sull'atto dispositivo lesivo e sull'ordine delle liberalità riducibili*

Chiarito quanto sopra, ed entrando ora nel merito del meccanismo di riduzione, è possibile a questo punto interrogarsi sull'individuazione dell'effettivo atto dispositivo lesivo dei diritti di legittima (contro cui agire in riduzione) e del relativo ordine delle liberalità riducibili. In particolare, visti i numerosi atti giuridici di cui si compongono gli schemi fiduciarî *inter vivos* con effetti *post mortem*, occorre precisare se sia necessario agire: in materia di *trusts*, contro l'atto istitutivo, contro gli atti di conferimento in *trust* o gli atti dispositivi in favore dei beneficiari di reddito e dei beneficiari finali; in materia di negozio fiduciario, contro l'atto traslativo, contro il *pactum fiduciae* o l'atto esecutivo dello stesso; in materia di vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ., contro la costituzio-

---

riori disposizioni astrattamente lesive di legittima non verranno impugnate). Parimenti accade nel caso inverso, in cui a fronte di un originario conferimento di un bene del valore di 600, viene successivamente attribuito al legittimario-beneficiario un bene del valore di 100: in questo caso vi sarà una inevitabile riduzione della quota disponibile, ed il legittimario finirà per impugnare anche disposizioni che non sarebbero state impugnate in un contesto di schema fiduciario *post mortem* a gestione statica.

<sup>482</sup> Cfr. V. BARBA, *La successione dei legittimari*, cit., pp. 348-349: «[n]on credo si possa dubitare che i beneficiari, qualora siano legittimari, debbano imputare quanto ricevuto a titolo liberale alla propria quota (art. 564, comma 2, c.c.). Il problema della imputazione dipende, però, dal fatto che i beneficiari siano titolari non di un diritto reale, bensì di un diritto di credito a termine. Ciò significa, che costoro debbono procedere a un'imputazione del solo valore del diritto di credito».



ne di siffatto vincolo, contro l'atto traslativo in favore dell'attuatore, contro l'incarico fiduciario o di affidamento fiduciario con quest'ultimo realizzato, oppure contro gli atti traslativi conclusivi dell'operazione.

È evidente come la determinazione di tale aspetto risulti particolarmente difficoltosa con riferimento a configurazioni negoziali così complesse, proprio perché, dalla scelta di agire contro l'uno o l'altro atto negoziale, possono derivare differenti conseguenze dal punto di vista giuridico ed economico. A ben vedere, però, sembra possibile individuare una ed una sola logica di ragionamento: in coerenza con quanto sostenuto sopra in merito all'oggetto della liberalità, l'atto lesivo dei diritti di legittima non potrà che essere quello mediante il quale vi sia stato un impoverimento del patrimonio del disponente. Con riferimento agli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*, pertanto, occorrerà far sempre riferimento agli atti dispositivi con i quali il disponente/*settlor*/fiduciante abbia trasferito diritti su beni di sua titolarità in favore del fiduciario/*trustee*/attuatore (si tratta della medesima soluzione adottata dalla giurisprudenza in materia di revocatoria di *trusts*<sup>483</sup>).

Al riguardo occorre però una precisazione. Questo non significa che saranno solo quelli indicati gli atti impugnabili dal legittimario pregiudicato: nell'ottica di ottenere una tutela effettiva dei propri diritti, infatti, non può escludersi l'opportunità di ridurre altri atti giuridici negoziali, tra i quali gli atti attributivi effettuati in favore dei beneficiari di reddito o finali o gli atti di alienazione effettuati dal fiduciario/*trustee*/attuatore, e via dicendo (in dottrina si prospetta anche la riduzione dell'atto di designazione del beneficiario, determinando questo il sorgere del diritto all'attribuzione in suo favore<sup>484</sup>). In altri termini, con il fine specifico di garantire un meccanismo effettivo con cui contrastare le potenziali elusioni della disciplina dei legittimari, sarà possibile una impugnazione anche di altri atti negoziali, in ragione della specifica fase in cui si trovi lo schema fiduciario *post mortem* nel momento in cui venga esperita azione di riduzione; sicché, posta l'individuazione e la determinazione della lesione di legittima sulla base dei diritti disposti dal fiduciante/*settlor*/affidante mediante gli atti di conferimento al fiduciario/*trustee*/attuatore, laddove siffatti beni siano ulteriormente circolati, potrà del pari prospettarsi la riduzione delle alienazioni effettuate da quest'ultimo o delle attribuzioni in favore dei legittimari (nelle modalità meglio descritte in seguito).

Questione differente, invece, attiene alla determinazione dell'ordine delle li-

---

<sup>483</sup> V. Cass., 15 aprile 2019, n. 10498 (*in Trusts e att. fid.*, 2019, p. 546), secondo la quale «ai fini del conseguimento dello scopo dell'azione revocatoria, quest'ultima viene indirizzata nei confronti dell'atto di disposizione patrimoniale, e cioè l'atto mediante il quale il bene viene intestato in capo al *trustee*, e non nei confronti dell'atto istitutivo del *trust*, il quale costituisce il fascio di rapporti che circonda l'intestazione del bene, ma non l'intestazione stessa, ed è neutrale dal punto di vista patrimoniale». V. Trib. Massa, 24 settembre 2014, in *Trust e att. fid.*, 2, 2015, p. 60 ss., con nota di S.P. CERRI, *Trust e azione revocatoria nella recente giurisprudenza di merito*.

<sup>484</sup> Cfr. R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., p. 26.

beralità riducibili: si fa riferimento, in sostanza, a quel criterio procedimentale fondato sul meccanismo anti-cronologico delineato dalla legge (precisamente, dall'art. 559 cod. civ. per le donazioni), secondo cui dovranno essere ridotte preliminarmente le ultime liberalità effettuate, risalendo via via alle anteriori. Invero, negli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*, la precisazione dell'ordine delle liberalità riducibili assume una veste ancor più problematica, viste le diversificate ricostruzioni in merito all'atto dispositivo riducibile, all'oggetto della liberalità, all'operare della legittima in natura, e così via (l'adesione all'una o all'altra lettura sulle questioni citate, infatti, potrebbe condurre a conclusioni differenti). Parimenti, è anche la possibile presenza di numerose attribuzioni in favore di beneficiari finali o di reddito a determinare peculiari incertezze sul citato ordine di riduzione, stante la frequente dissociazione temporale tra atto dispositivo e atto attributivo. Peraltro, mentre nell'ottica di determinare l'ordine di riduzione è pacifica la rilevanza della data della liberalità effettuata, negli schemi fiduciari *post mortem* non è per nulla chiaro a quale data (ovvero alla data di quale atto negoziale) occorra fare riferimento: secondo taluno<sup>485</sup>, sarebbe determinante la data dell'atto mediante il quale i beni sono usciti dal patrimonio del *de cuius* (e acquistati dal *trustee*); secondo altri, dovrà farsi riferimento alla data della morte del disponente/*settlor*/fiduciante (ovvero della data in cui il «*settlor* si è spogliato definitivamente della possibilità di disporre in modo difforme dei beni»<sup>486</sup>, in caso di *trusts* revocabili), al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari o della mera designazione di tali beneficiari<sup>487</sup>;

---

<sup>485</sup> Cfr. S. BARTOLI, *Trust, atto di destinazione e tutela dei legittimari*, cit., p. 299.

<sup>486</sup> Così, A. ZOPPINI-L. NONNE, *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, cit., p. 170.

<sup>487</sup> Sul punto, R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., pp. 26-27: «[n]on rileva quindi il momento di conclusione di un contratto di affidamento fiduciario ancora privo di designazione del beneficiario, in quanto mero atto programmatico di un procedimento ancora in corso di definizione, né l'atto di attribuzione all'affidatario in quanto esso si limita a porre i beni fuori dal patrimonio del disponente, creando una sorta di patrimonio "in volo", né ancora l'atto finale di assegnazione al beneficiario che costituisce mero atto attuativo del programma. Solo la designazione definisce, sul piano soggettivo, il contenuto della liberalità, indipendentemente dall'attuazione dell'effetto acquisitivo svolta mediante il procedimento programmato. Tale soluzione non è esente da criticità: si pensi al caso in cui la designazione è rimessa alla scelta discrezionale dell'affidatario e ad un tempo successivo e ampiamente differito rispetto all'apertura della successione. In questo caso l'affidamento dovrebbe considerarsi, nella definizione dell'ordine delle liberalità, parificato alle disposizioni testamentarie lesive della legittima e quindi primo nell'ordine delle disposizioni riducibili, a nulla valendo che la vicenda gestoria abbia avuto avvio con l'atto istitutivo molto tempo prima dell'apertura della successione. Lo stridore di tale soluzione indurrebbe a individuare in un momento precedente la collocazione cronologica dell'atto riducibile, risalente all'insorgenza del programma attributivo, anche se ancora incerto nella definizione soggettiva del destinatario della liberalità. L'attribuzione finale al beneficiario, successivamente individuato, resterebbe quindi al riparo dall'azione di riduzione dovendo essere preceduta, nell'ordine, dalla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle liberalità precedenti. In questo caso l'affidamento

si potrebbe infine ritenere rilevante la data di costituzione del *trust*<sup>488</sup> o dello schema fiduciario alternativo, trattandosi del momento in cui vengono programmati gli effetti giuridici negoziali.

È evidente che, laddove si stesse discutendo di una qualsiasi liberalità indiretta, il momento rilevante ai fini dell'ordine di riduzione dovrebbe essere individuato nella data di perfezionamento della liberalità<sup>489</sup>, ovvero nel momento in cui il bene sia entrato effettivamente nel patrimonio del beneficiario; considerazioni differenti, però, meritano le configurazioni fiduciarie *post mortem*, nelle quali (come detto) è generalmente ampio l'intervallo di tempo tra l'atto dispositivo e l'atto attributivo (che può durare anche anni o decenni), e nelle quali spesso viene esperita azione di riduzione prima che il programma sia davvero eseguito dal fiduciario/*trustee*/attuatore. È difficile quindi negare come, in queste ultime, occorrono valutazioni eccezionali, idonee alla individuazione di un contemperamento degli interessi in gioco nel complessivo assetto realizzato.

In coerenza con quanto sopra sostenuto (in relazione alla determinazione dei legittimati passivi, dell'oggetto della liberalità e degli atti lesivi della legittima), la soluzione sembra poter essere solo una: precisamente, con riferimento ai sopra analizzati schemi fiduciari *post mortem*, il momento da tenere in considerazione ai fini della determinazione dell'ordine delle liberalità riducibili non potrà che essere la data dell'atto dispositivo che ha trasferito il bene al di fuori dal patrimonio del disponente<sup>490</sup>. Questa soluzione, infatti, si dimostra essere l'unica coerente con le posizioni interpretative accolte. D'altronde, stante l'individuazione come legittimati passivi sia del fiduciario/*trustee*/attuatore sia dei beneficiari (di reddito o finali), e vista la determinazione della liberalità nella disposizione dei beni ad opera del disponente/*settlor*/fiduciante, non potrà che essere la data di quest'ultima a rilevare ai fini della determinazione dell'ordine delle liberalità riducibili. A maggior ragione, tale approccio dovrà applicarsi anche in presenza di schemi fiduciari con struttura indeterminata (ovvero priva di un beneficiario certo, la cui determinazione sia rimessa successivamente al fidu-

---

fiduciario consentirebbe al beneficiario, ancora incerto, di acquisire una posizione privilegiata nella definizione dell'ordine anticronologico previsto dall'art. 559 c.c.».

<sup>488</sup> Cfr. E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1113.

<sup>489</sup> Cfr. A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie in forma indiretta*, cit., p. 1113, il quale rileva che «quando si tratti delle liberalità non donative il criterio da adottare è quello di accertare qual è il momento in cui giuridicamente si realizza l'arricchimento del beneficiario».

<sup>490</sup> Cfr. S. BARTOLI, *Trust, atto di destinazione e tutela dei legittimari*, in S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, cit., p. 299, secondo il quale «ai fini dell'ordine di riduzione, la posizione beneficiaria avente fonte in un *trust* o atto di destinazione siffatti prenderà data – sia stata essa o meno sottoposta ad una condizione sospensiva (ivi incluso, dunque, il caso del *trust* o atto di destinazione discrezionale, che probabilmente deve essere qualificato come negozio sospensivamente condizionato [...]) ovvero ad un termine iniziale tuttora pendenti all'epoca della morte del disponente – dall'epoca della stipula del negozio [...]».

ciario/*trustee*/attuatore): anche in questi casi, seppur la soluzione non sia unanime in dottrina (con riferimento ai *trusts* discrezionali<sup>491</sup> e/o revocabili<sup>492</sup>), fondamentale sarà il momento dell'atto dispositivo o di conferimento, con cui il disponente si spoglia della proprietà di determinati beni.

Qualche dubbio in più, sulla determinazione della data di riferimento ai fini dell'ordine delle liberalità riducibili, sorge nei casi in cui lo schema fiduciario *post mortem* sia connotato da una «gestione dinamica», stante il fatto che i beni sono destinati ad entrare nel patrimonio del fiduciario/*trustee*/attuatore per poi essere reinvestiti e (generalmente) sostituiti con altri beni (da attribuire ai beneficiari). Sembra però ugualmente utilizzabile il criterio sopra delineato (della data dell'atto dispositivo o di conferimento con cui vi è stato lo spoglio dal patrimonio del disponente/*settlor*/fiduciante): questo, si precisa, sarà il parametro di riferimento anche nel caso in cui tali beni siano poi circolati, verso terzi o verso i beneficiari, potendo qualificare gli atti di trasferimento realizzati quali negozi collegati e/o esecutivi del programma. Nulla sembra cambiare, infine, per le situazioni in cui (al momento della riduzione) tali beni siano già stati attribuiti ai beneficiari e per quelle in cui ciò non sia ancora avvenuto.

Di converso, la data dell'effettiva attribuzione ai beneficiari (la quale, si ribadisce ancora una volta, è generalmente successiva alla morte del disponente/*settlor*/fiduciante e all'esperimento dell'azione di riduzione) sembra possa assumere un ruolo rilevante nei soli casi di simultaneità nel conferimento/disposizione dei beni ad opera del disponente/*settlor*/fiduciante<sup>493</sup>, ovvero: nel caso in cui siano conferiti più beni in *trust* simultaneamente tra loro; ove siano trasferiti

---

<sup>491</sup> Cfr. S. BARTOLI, *Trust, atto di destinazione e tutela dei legittimari*, in S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, cit., p. 306.

<sup>492</sup> «In altri termini, si tratta di valutare in quale momento si debba considerare avvenuta l'attribuzione liberale per mezzo del *trust*. La soluzione sembra dipendere dalla natura revocabile o no della designazione del beneficiario finale, nel senso che si dovrà considerare effettuata la donazione nel momento della morte del *settlor* quando quest'ultimo si sia riservato la revoca e/o la modifica della designazione del beneficiario, perché è solo con la morte del *settlor* che la designazione diventa definitiva, come ha ritenuto la Corte di Cassazione francese con la sentenza più volte ricordata, con la quale si è detto che il *trust* è riducibile quale donazione indiretta dal giorno della morte del *settlor*. In ogni altra ipotesi, invece, il momento da considerare ai fini dell'art. 559 c.c. sarà quello della costituzione del *trust*»; così E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, cit., p. 1113. Cfr., al riguardo, A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie «in forma indiretta»*, cit., p. 1113 ss., il quale, ai fini della determinazione della priorità nella riduzione, individua la data in cui l'atto sia divenuto irrevocabile. Nella dottrina francese, v. Y. LEQUETTE, *De l'ordre de réduction des libéralités réalisées au moyen d'un trust vifs*, cit., p. 237 ss. Sul punto, per una ricostruzione delle posizioni, si rinvia a S. BARTOLI, *Trust, atto di destinazione e tutela dei legittimari*, in S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, cit., pp. 299-306.

<sup>493</sup> In una fattispecie in cui siano conferiti tre beni in *trusts*, poi attribuiti ai beneficiari in tre date diverse, si potrebbe così adottare il criterio anti-cronologico con riferimento alla data della attribuzione finale ai beneficiari (iniziando quindi dalla più recente).

congiuntamente più beni al fiduciario; oppure siano vincolati e trasferiti sempre congiuntamente più beni all'attuatore (nel vincolo di cui all'art. 2645-ter cod. civ.). Ebbene, in tali casi, adottando una interpretazione *audace*, il criterio ordinario (applicabile alle donazioni simultanee) che individuerrebbe la riduzione *pro quota* dei beni<sup>494</sup> potrebbe essere sostituito da un approccio razionale che valorizzi maggiormente il momento della effettiva realizzazione della liberalità, e quindi dell'attribuzione effettiva dei beni ai beneficiari. In altri termini, con specifico riferimento ai beni trasferiti simultaneamente al soggetto interposto, si potrebbe pertanto adottare un criterio interpretativo che determini la riduzione anticipata delle attribuzioni da ultimo effettuate ai beneficiari, e così via in chiave anticronologica. Due sono però le precisazioni sul punto: *in primis*, laddove tra i beni conferiti simultaneamente dal disponente/*settlor*/fiduciante vi sia un immobile, il cui atto dispositivo sia stato ridotto dal legittimario, nulla vieta a quest'ultimo di seguirlo e recuperarlo nei confronti degli acquirenti dal fiduciario/*trustee*/attuatore, nelle logiche meglio di seguito analizzate (e quindi nel rispetto del quadro normativo vigente e dell'adattamento necessario in merito alla escussione del fiduciario/*trustee*/attuatore); *in secundis*, le eventuali disparità sorte tra beneficiari in relazione alla riduzione (la quale avrà colpito solamente alcune attribuzioni) dovranno essere risolte nei rapporti interni tra i beneficiari, e quindi nel rispetto delle singole pattuizioni convenute oppure – in assenza di esse – *pro quota* tra privati.

Quanto, infine, all'ordine di riducibilità delle attribuzioni tra beneficiari di reddito e beneficiari finali, stante l'accoglimento della lettura che ritiene legittimati passivi anche i primi<sup>495</sup>, l'ordine da rispettare sarà sempre quello temporale. Nella chiave di lettura sopra evidenziata, ad ogni modo, la presenza di beneficiari di reddito non stravolgerà l'ordine di riduzione, proprio perché il parametro di riferimento sarà sempre quello della data dell'atto dispositivo o di conferimento; in presenza di conferimenti simultanei, allora si terrà conto del criterio anticronologico, dovendo ridurre prima le ultime attribuzioni (con salvezza dei beneficiari di reddito, salvo ripartizione nei rapporti interni come detto sopra).

### 28.5. La reintegrazione dei diritti del legittimario: profili recuperatori e tutela per equivalente

Le considerazioni da ultimo effettuate permettono a questo punto di soffermarsi sul profilo della effettiva soddisfazione dei diritti dei legittimari e sui ri-

---

<sup>494</sup> Di tale avviso, S. BARTOLI, *Trust, atto di destinazione e tutela dei legittimari*, in S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, cit., p. 299, per il quale, «[...] se tali posizioni beneficiarie siano più di una le stesse dovranno considerarsi alla stregua di più donazioni indirette contestuali, applicandosi dunque ad esse in via analogica, come si è detto in precedenza, l'art. 558 c.c. dettato in tema di disposizioni testamentarie».

<sup>495</sup> Cfr. S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 494.

medi utilizzabili per raggiungere tale obiettivo. Al riguardo, è bene fin da subito precisare che sono numerosi gli scenari che possono determinarsi nelle logiche di funzionamento del meccanismo di riduzione<sup>496</sup>, rispetto ai quali sono rilevanti una serie di aspetti, tra cui lo specifico schema fiduciario *post mortem* adottato, la fase di attuazione dello stesso (nel momento in cui venga esperita azione di riduzione), nonché le eventuali attribuzioni in favore dei beneficiari di reddito o finali<sup>497</sup>. Prima di soffermarsi sui citati scenari, però, occorre precisare preliminarmente alcuni profili concettuali. In particolare, cruciale in questo caso è chiarire l'operatività: (a) della «legittima in natura» (ancora esistente nell'ordinamento italiano<sup>498</sup>, nonostante le numerose deroghe ed eccezioni<sup>499</sup>), a mente della quale il legittimario avrà diritto a vedere soddisfatti i propri diritti di legittima mediante beni ereditari<sup>500</sup>, e potrà a tal fine recuperare il bene oggetto della disposizione lesiva (ai sensi degli artt. 561-563 cod. civ.) sia nei confronti del donatario sia nei confronti degli aventi causa da quest'ultimo, sempre nel rispetto dei lunghi termini di legge (termine decennale, ai sensi dell'art. 2652, comma 1°, n. 8 cod. civ.; termine ventennale dalla trascrizione della donazione, salvo opposizione, ai sensi dell'art. 563 cod. civ.); nonché (b) della «legittima per equivalente», in forza della quale, in specifici ambiti, vengono disinnescati i ri-

---

<sup>496</sup> Scenari tra i quali possono individuarsi: la restituzione del bene dal donatario; l'escussione del patrimonio del donatario; il pagamento dell'equivalente ad opera del terzo acquirente dal donatario; la restituzione del bene dal terzo acquirente dal donatario; e così via.

<sup>497</sup> Cfr. S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 493 ss., secondo cui «[i]l funzionamento dell'azione di riduzione, allora, dovrà conformarsi alle specificità della fattispecie, rimanendo condizionato, più in particolare, dal concreto svolgersi del programma del *trust*».

<sup>498</sup> Anche alla luce della rigida applicazione del principio nella giurisprudenza più recente; da ultima, si veda Cass., 12 dicembre 2019, n. 32694 [in *Corr. giur.*, 5, 2020, p. 616 ss., con nota di C. CONSOLO, *La Suprema Corte e la circolazione dei (tanti, o quanti ...) beni di provenienza donativa o successoria: quando la cura è (gran) peggio del male*], la quale precisa che «[i]n tema di preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell'art. 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell'acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, possa rifiutare la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale dell'art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi». Si veda anche Cass., 11 febbraio 2022, n. 4523, in *www.dejure.it*, in materia di opposizione alla liberalità indiretta (previa azione di simulazione), della quale ci si occuperà di seguito.

<sup>499</sup> Si consenta il rinvio, per più ampie riflessioni, a A. SEMPRINI, *La legittima per equivalente*, cit., pp. 219-279.

<sup>500</sup> Anche di recente, sul punto, v. Cass., 31 luglio 2020, n. 16515, in *www.dejure.it* e Cass., 22 marzo 2022, n. 9261, in *www.dejure.it.*, le quali ribadiscono entrambe che siffatta regola (ovvero la reintegrazione in natura della quota di legittima), oltre che un diritto del legittimario, «[...] possa essere pretesa anche dal soggetto che subisce la riduzione, che non può essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione che il legittimario ha diritto di recuperare in natura».

medi di carattere reale e recuperatorio dei beni, venendo così ammessa la sola reintegrazione in denaro del controvalore dei beni<sup>501</sup>. Si tratta di concetti fondamentali ai fini della comprensione delle problematiche, e che ricorreranno in numerose occasioni nelle successive riflessioni.

Ciò chiarito, si può rilevare che, in materia di riducibilità degli schemi *inter vivos* con effetti *post mortem*, un primo approccio fondato su un mero «sillogismo terminologico» potrebbe condurre alla soluzione di ritenere la cd. legittima in natura non applicabile ai citati schemi, in ragione della liberalità indiretta che deriva da questi ultimi. In termini più precisi, realizzando tali schemi una liberalità indiretta (in favore dei beneficiari), si potrebbe sostenere l'applicabilità della tecnica di tutela per equivalente – inaugurata, in ossequio alle riflessioni della dottrina<sup>502</sup>, dalla sentenza n. 11496 del 12 maggio 2010 della Suprema Corte di Cassazione<sup>503</sup> – secondo la quale, alle liberalità indirette, non deve applicarsi il principio della legittima in natura ed il correlato rimedio restitutorio<sup>504</sup>. Il pre-

---

<sup>501</sup> Sul punto, in ordinamenti esteri che presentano i medesimi istituti, si vedano alcuni ragionamenti analoghi. Cfr. E. RAVANAS, *Les Difficultés d'Introduction de la Fiducie Québécoise dans un Pays de Tradition Civiliste Connaissant l'Institution de la Réserve Héritaire – L'Exemple de la France*, cit., p. 314: «[e]n présence de la fiducie, le rapport est soumis à des difficultés inédites qui sont différentes suivant que les biens de la fiducie ont été ou non transmis au bénéficiaire avant le décès du fiduciaire».

<sup>502</sup> Sul punto, tra i tanti, G. AMADIO, *Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative*, in *Riv. not.*, 4, 2009, pp. 819-845.

<sup>503</sup> Annotata, *ex multis*, da G. IACCARINO, *Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da donazioni indirette sono sicuri*, cit., p. 508 ss.

<sup>504</sup> Precisamente, la Corte di Cassazione n. 11496/2010 ha chiarito che «[...] alla riduzione delle liberalità indirette non si può applicare il principio della quota legittima in natura, connaturale invece all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria d'immobile (art. 560 cod. civ.); con la conseguenza che l'acquisizione riguarda il controvalore, mediante il metodo dell'imputazione, come nella collazione (art. 724 cod. civ.)», precisando poi che «[...] la riduzione delle donazioni indirette non mette, infatti, in discussione la titolarità dei beni donati, né incide sul piano della circolazione dei beni. Viene quindi a mancare il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene; ed il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta, dev'essere ottenuto dal legittimario sacrificato con le modalità tipiche del diritto di credito». *Contra*, però, Cass., 22 marzo 2022, n. 9261, cit., la quale distingue correttamente l'operatività del principio tra le differenti liberalità indirette, precisando che non «[...] può condividersi l'assunto delle controrcorrenti secondo cui la regola della tendenziale reintegrazione in natura della quota di legittima non opererebbe nella fattispecie oggetto del presente giudizio, in cui la riduzione riguarderebbe una donazione indiretta. I precedenti di questa Corte in cui si è affermato che alla riduzione della donazione indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura (Cass. nn. 11496/10, 15026/13) riguardano, infatti, l'ipotesi dell'acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare. In tali ipotesi (nelle quali la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario) l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell'imputazione. Nella fattispecie in esame, per contro, l'azione di riduzione mette in

supposto di tali conclusioni è il seguente: ricostruendo la riduzione come azione di impugnativa negoziale, volta a rendere inefficace il titolo d'acquisto del donatario (con conseguente rientro del bene nel patrimonio del *de cuius* per attribuirlo a titolo di vocazione al legittimario leso), non potrebbe giustificarsi l'operatività del meccanismo in parola relativamente alle liberalità indirette, nelle quali il bene non transiterebbe mai nel patrimonio del *de cuius*, non potendo giocoforza essere attribuito a titolo di vocazione per reintegrare la quota del legittimario leso<sup>505</sup>. Per tali motivi – si sostiene sovente – laddove fosse stato eseguito l'incarico in favore del beneficiario finale (completando la citata liberalità indiretta mediante le relative attribuzioni), non potrebbe utilizzarsi il rimedio restitutorio<sup>506</sup>, dovendo il legittimario essere soddisfatto con le modalità tipiche del diritto di credito.

Quello che però, in tale ricostruzione, non viene adeguatamente evidenziato, è la profonda differenza strutturale tra le classiche liberalità indirette (intestazione di beni in nome altrui, ecc.) e quelle realizzate a mezzo di uno degli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*. In questi ultimi – connotati da rapporti a impronta trilaterale, nei quali gli obiettivi del disponente vengono attuati in chiave indiretta dal soggetto interposto (fiduciario/*trustee*/attuatore) – la liberalità viene spesso completata una volta decorso parecchio tempo dal conferimento effettuato ad opera del disponente (come già anticipato sopra, lo «sfasamento temporale» può infatti essere di anni, o decenni), e con relativa surrogazione reale del bene. Cosicché, vista l'atipicità e complessità del rapporto, risulta irragionevole una estensione acritica dei percorsi argomentativi sopra evidenziati agli schemi fiduciari *post mortem*; anzi, anticipando quelle che saranno le successive considerazioni, non ci si potrà proprio limitare ad evidenziare il sillogismo tra gli schemi fiduciari *post mortem* e le liberalità indirette per negare

---

discussione proprio la titolarità dei cespiti trasferiti [...] con un contratto qualificato quale *negotium mixtum con donatione*».

<sup>505</sup> D'altronde, «[...] finché la tecnica tipica di tutela [dei legittimari] resta la riattrazione del bene donato al patrimonio ereditario, e la conseguente vocazione necessaria del soggetto leso, sostenere che un bene non proveniente da quel patrimonio possa essere acquistato dal legittimario *iure hereditatis* equivale a costruire, né più né meno, che una finzione, priva di riscontro normativo e contrastante con il sistema»; così G. AMADIO, *Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima "per equivalente")*, cit., p. 683. Sul punto, V. BARBA, *La successione dei legittimari*, cit., p. 350, evidenzia invece che la tutela reale non potrà operare in ragione della assenza di un atto tra disponente e beneficiario.

<sup>506</sup> Tra i tanti, v. V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, cit., p. 78; S. BARTOLI, *Trust, atto di destinazione e tutela dei legittimari*, in S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, cit., pp. 342-346; M. GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, cit., pp. 382-383; M. SARACENO, *Destinazione dei beni e tutela dei legittimari*, cit., pp. 1078-1083; I. VALAS, *Le Trust disputes: azioni relative ai termini del trust ed alla sua validità*, in M. MONEGAT-G. LEPORE-I. VALAS (a cura di), *Trust. Applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust*, II, Torino, 2010, p. 489.



l'applicazione della legittima in natura. Posta la limitata e non decisiva giurisprudenza sul punto<sup>507</sup>, sembra così necessario adottare un approccio funzionalistico, ispirato ad una tutela effettiva dei legittimari, seppur sempre nel rispetto dell'impianto normativo vigente.

Innanzitutto, può precisarsi, non vi sono ragioni per escludere l'applicazione della legittima in natura nei confronti del fiduciario/*trustee*/attuatore, laddove quest'ultimo si trovi ancora nel possesso dei beni lui attribuiti dall'atto di conferimento/disposizione (perché, si immagini, la lesione della legittima si sia verificata prima che il fiduciario/*trustee*/attuatore sia stato in grado di eseguire il programma fiduciario): di conseguenza, ai sensi dell'art. 561 cod. civ., il legittimario potrà recuperare in natura i beni oggetto dei conferimenti (che abbiano leso la sua legittima) direttamente nei confronti del fiduciario/*trustee*/attuatore<sup>508</sup>. Questo dato sembra inconfutabile, laddove il programma fiduciario *post mortem* sia ancora *in itinere*.

La questione però si complica man mano che ci si inoltra nella fase esecutiva dell'incarico fiduciario. La problematica, infatti, presenta numerose variabili, prima tra tutte quella determinata dal profilo «statico» o «dinamico» della gestione patrimoniale affidata al fiduciario/*trustee*/attuatore<sup>509</sup>; la configurazione

<sup>507</sup> Trib. Lucca, 23 settembre 1997, in *Foro it.*, I, 1998, c. 2007, confermata da App. Firenze, 9 agosto 2001, in *Il fisco*, 2003, p. 360; Trib. Venezia, 4 gennaio 2005, in *Quaderni Trusts e attività fiduciarie. La giurisprudenza italiana sui trusts*, 4, Milano, 2009, p. 425; Trib. Torino, 27 dicembre 2011, citata da L. FERRAJOLI, *Gli strumenti di tutela del patrimonio*, Bergamo, 2013 e in S. BARTOLI-M. CLAUSER-P. LAROMA JEZZI, *Casi e questioni in tema di negozi di destinazione*, Torino, 2019, p. 180; Trib. Udine, 14 agosto 2015, in *www.ilcaso.it.*, 2015, p. 13468; Trib. Lucca, 19 aprile 2017, in *Trusts e att. fid.*, 2017, p. 645, con nota di S. PUGGIONI, *Lesione di legittima e trust statutense*, in *Trusts e att. fid.*, 2018, p. 9; nonché Trib. Imperia, 21 novembre 2018, n. 682, cit., commentata da G. ERRANI, *Il trust come liberalità indiretta "anomala" e il suo rapporto con le norme a tutela dei legittimari*.

<sup>508</sup> Cfr. M. SARACENO, *Destinazione dei beni e tutela dei legittimari*, cit., p. 1082. Sul punto, il Notariato (CNN, Studio n. 219-2019/C, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, cit., p. 38) così precisa: «[...] [l]asciandoci sempre guidare da un criterio di ragionevolezza, appare congruo ritenere che se alla morte del disponente la gestione del *trustee* sia stata di tipo statico, e dunque il bene costituito in *trust* sia tuttora presente nel suo patrimonio, divenuta senza causa l'attribuzione al *trustee*, detto bene sarà recuperato al patrimonio del disponente (*id est*, all'asse ereditario), e su di esso potranno essere fatte valere le pretese del legittimario. In questo caso, infatti, l'azione di riduzione interrompe la sequenza procedimentale animata da spirito liberale, sequenza nella quale non si è ancora realizzata la mediazione dell'atto solutorio del *trustee*, di talché non appare indefettibile la conversione del diritto reale alla legittima in diritto obbligatorio».

<sup>509</sup> Precisamente, occorre «considerare se la consistenza patrimoniale affidata è staticamente considerata dall'affidante, con finalità meramente conservativa in funzione della successiva attribuzione ai beneficiari, ovvero se il programma gestorio prevede un dinamismo patrimoniale, affidato all'opera dell'affidatario, con conseguente necessario mutamento della consistenza patrimoniale originariamente affidata; ciò accade ove l'affidante, anziché limitare il potere dell'affidatario di incidere sulla qualità dei beni affidati o comunque definire con precisione il progetto di sostitu-

assunta, in breve, sembra influenzare l'applicazione del meccanismo restitutorio ora citato. In primo luogo, viene in rilievo la cd. «gestione statica», nella quale proprio i beni conferiti dal disponente al fiduciario/*trustee*/attuatore verranno attribuiti ai beneficiari<sup>510</sup> (questa, tra l'altro, sembra rispecchiare più precisamente la funzione successoria dello schema realizzato, seppur in svariate occasioni l'unica volontà del testatore sia quella di lasciare ai beneficiari un mero attivo patrimoniale); si pensi quindi al negozio fiduciario successorio, al vincolo di destinazione traslativo con funzione di pianificazione *mortis causa* o al *trust* successorio, nei quali sia convenuto che esattamente i beni trasferiti al fiduciario/*trustee*/attuatore siano poi attribuiti al beneficiario individuato<sup>511</sup>. Ebbene, in questi casi può ravvisarsi omogeneità tra l'oggetto della disposizione lesiva e quello dell'attribuzione, con la conseguenza che la liberalità indiretta realizzata presenti una connotazione anomala: utilizzando la terminologia della più recente giurisprudenza di legittimità<sup>512</sup> (seppur in una fattispecie differente, ma connotata egualmente da una struttura trilaterale, i cui obiettivi sono realizzati indirettamente da un intermediario), infatti, sembrerebbe trattarsi di liberalità tipica ad esecuzione indiretta, venendo indirettamente attribuito lo stesso bene di cui il donante-disponente si spoglia. Giocoforza, in ragione della citata omogeneità<sup>513</sup>, sembra difficile negare l'applicazione dell'ordinario rimedio restitutorio (e della legittima in natura) anche nei confronti del beneficiario<sup>514</sup>, con la conseguenza che il bene a quest'ultimo attribuito sarà proprio quello con cui verranno reintegrati i diritti del legittimario leso<sup>515</sup>. Si tratta, in conclusione, di rico-

---

zione degli stessi con altri e diversi beni, attribuisce all'affidatario il potere discrezionale di trasformazione dei beni originariamente affidati» (così R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., p. 29).

<sup>510</sup> Sul punto, G. ERRANI, *Il trust come liberalità indiretta "anomala" e il suo rapporto con le norme a tutela dei legittimari*, cit., p. 388.

<sup>511</sup> Nel *trust*, in verità, tale configurazione presenta qualche incertezza in più, proprio perché generalmente i beneficiari hanno diritto ad un valore e non a specifici beni; non si può escludere, però, che questo avvenga mediante uno specifico incarico fiduciario al *trustee* (anche mediante eventuali divieti temporanei di alienazione, ecc.).

<sup>512</sup> Cass., Sez. Un., 27 luglio 2017, n. 18725, in *Corr. giur.*, 2017, p. 1219 ss. (con nota di M. MARTINO, *Le Sezioni Unite e le liberalità non donative: dalla donazione indiretta alla donazione tipica ad esecuzione indiretta*).

<sup>513</sup> Qualche dubbio sulla citata omogeneità, invero, potrebbe ravvisarsi nel caso in cui il *trustee*/fiduciario/attuatore alieni il bene in oggetto e poi lo riprenda, tornando ad esserne esclusivo proprietario, per poi attribuirlo ai beneficiari.

<sup>514</sup> Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., p. 250.

<sup>515</sup> V. S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., pp. 494-495, secondo il quale «[...] sembra di poter dire che il rimedio a disposizione del legittimario avrà un effetto recuperatorio in natura tutte le volte in cui quelli costituiti in *trust* si caratterizzano come beni in-fungibili affidati ad una gestione statica, beni di cui allora sarà possibile ottenere la restituzione dal *trustee* ovvero, se trasferiti ai beneficiari finali, da questi ultimi, mentre l'azione non potrà che

struzione coerente con la natura di impugnativa negoziale comunemente attribuita al meccanismo di riduzione.

Una piana applicazione del meccanismo restitutorio nei confronti dei beneficiari, però, sembrerebbe *prima facie* determinare ulteriori incertezze in merito all'operatività dell'art. 563 cod. civ., il quale stabilisce che (a) il legittimario, prima di domandare la restituzione in natura del bene al terzo, debba escutere il patrimonio del donatario, nonché che (b) il terzo avente causa da quest'ultimo possa legittimamente liquidare in danaro il legittimario. Trattasi di due tecniche operative (dettate dal legislatore) in forza delle quali, in caso di circolazione del bene, la legittima in natura viene convertita in legittima per equivalente. Nel caso di specie, però, vista l'atipicità dei rapporti trilateri generati dagli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*, non sembra possibile ritenere il beneficiario un avente causa del fiduciario/*trustee*/attuatore: invero, il beneficiario, come già evidenziato sopra, in caso di avvenuta esecuzione del programma delineato (con realizzazione delle cd. attribuzioni), dovrà ritenersi legittimato passivo dell'azione di riduzione<sup>516</sup>. Da ciò, sembra possibile ritenere non applicabili – alla restituzione del bene nei confronti del beneficiario – i due rimedi sopra citati (di conversione della legittima in natura) dettati dall'art. 563 cod. civ. Di conseguenza, si ribadisce ancora, nel caso di schemi fiduciari *post mortem* «a gestione statica», il beneficiario dovrà essere parificato al donatario (la cui restituzione del bene è regolata dall'art. 561 cod. civ.); laddove invece il beneficiario abbia alienato a terzi l'immobile, opererà comunemente l'integrale meccanismo recuperatorio, e sarà possibile chiedere la restituzione del bene nei confronti dei terzi aventi causa, nel rispetto dell'integrale disposto dall'art. 563 cod. civ.<sup>517</sup>.

La questione cambia radicalmente in caso di «gestione dinamica», ovvero nel caso in cui sia convenuto che i beni conferiti al fiduciario/*trustee*/attuatore siano investiti e/o sostituiti nel corso della gestione di quest'ultimo. Si tratta, ad ogni modo, di aspetto strutturale che varia in ragione dello schema fiduciario *post*

---

avere ad oggetto il *tantundem*, se al *trustee* sia stata invece rimessa una gestione dinamica, con conseguente fluidità delle risorse costituenti il patrimonio segregato». Cfr. poi R. LENZI, *Gli affidamenti fiduciari*, cit., pp. 26-27.

<sup>516</sup> Cfr. E. MOSCATI, *Trust e tutela dei legittimari*, cit., p. 22.

<sup>517</sup> Di tale avviso anche S. BARTOLI, *Trust, atto di destinazione e tutela dei legittimari*, in S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, cit., pp. 325-326: «[l']art. 563 c.c. appare applicabile nella sua integralità anche al caso in cui il beneficiario di una disposizione lesiva di legittima avente fonte in un *trust* o atto di destinazione liberale *inter vivos* o testamentario abbia alienato ad un terzo quanto attribuitogli dal *trustee* o gestore, ma solo laddove possa ritenersi l'idoneità dell'azione di riduzione del legittimario a travolgere, in tutto o in parte, l'acquisto del beneficiario del *trust* o atto di destinazione. Ciò accade senz'altro nei (rari) casi in cui vi sia coincidenza fra oggetto dell'attribuzione al *trustee* o gestore ed oggetto dell'attribuzione al beneficiario, mentre è assai controverso (così come del resto accade, in generale, in tema di donazioni indirette del *de cuius*) nei (frequenti) casi in cui tale coincidenza non sussista [...]». Per un ulteriore approfondimento sulla questione, *ivi*, pp. 343-346.

*mortem* preso in esame: siffatta surrogazione reale, infatti, avviene principalmente nei *trusts*, nei quali questa costituisce elemento fisiologico dello schema; nei negozi fiduciari, invece, per quanto siffatta «dinamicità» non risulti vietata, è generalmente lo stesso bene (trasferito dal fiduciante al fiduciario) che viene attribuito ad eventuali terzi beneficiari; infine, con riguardo al vincolo di destinazione traslativo *ex art. 2645-ter* cod. civ. (il quale ammette la destinazione anche dei frutti dei beni conferiti), seppur non venga legislativamente disciplinata la surrogazione reale, non può escludersi una pattuizione che preveda una gestione dinamica (in caso di sostituzione dell'immobile, però, occorrerà ovviamente una nuova trascrizione<sup>518</sup>). Ebbene, nelle situazioni «dinamiche» da ultimo citate, la mera riduzione dell'atto di conferimento e/o dispositivo rischia di rivelarsi inefficace, stante la dissociazione esistente tra l'oggetto del depauperamento del disponente e l'oggetto dell'arricchimento del beneficiario<sup>519</sup>. Ebbene, in tali casi, nella dottrina prevalente si sostiene la sopra criticata soluzione della inapplicabilità della legittima in natura, in coerenza con il disposto della giurisprudenza di legittimità sulla riduzione delle liberalità indirette<sup>520</sup>: in breve, si afferma che l'azione di restituzione potrebbe efficacemente operare solo in presenza di una gestione statica, ma non nel caso di gestione dinamica. In quest'ultima, di converso, sarebbe la «dinamicità» convenuta nello schema fiduciario *post mortem* a determinare una differente operatività del meccanismo di restituzione, limitando l'utilizzabilità delle azioni recuperatorie<sup>521</sup>.

Quanto a tale interpretazione, però, non convince pienamente la correlazione effettuata, ovvero il fatto che dalla mera qualificazione dello schema fiduciario (come «statico» o «dinamico») derivino conseguenze disciplinari differenti

---

<sup>518</sup> Cfr. A. GAMBARO, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, cit., pp. 429-430, il quale chiarisce che «il principio di specialità che caratterizza il sistema della trascrizione non consente che il vincolo su un certo bene possa valere tale e quale sul bene che lo surroga secondo le previsioni di gestione dinamica previste dal programma di affidamento fiduciario. Occorrerà provvedere ad una nuova trascrizione del vincolo. Nell'ipotesi di *trust* tale nuova trascrizione è sommamente agevole, perché sarà sufficiente per il *trustee*, che acquista un bene con cui surroga un bene precedente, trascrivere l'acquisto a suo favore, come in ogni caso deve fare nell'ipotesi di beni immobili o mobili registrati, menzionando che acquista in qualità di *trustee* e da ciò seguono gli effetti previsti, *ex lege*, dall'art. 11 della Convenzione, mentre risulta meno agevole comprendere come il programma iniziale possa inerire a tale atto di acquisto». Sulla necessità di una nuova trascrizione in caso di surrogazione del bene vincolato ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ., tra gli altri, v. F. GAZZONI, *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, in *Tratt. trascriz. Gabrielli-Gazzoni*, I, t. 2, Torino, 2012, p. 204 e B. MASTROPIETRO, *Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori*, Napoli, 2011, p. 205 ss.

<sup>519</sup> Sul punto, G. ERRANI, *Il trust come liberalità indiretta "anomala" e il suo rapporto con le norme a tutela dei legittimari*, cit., p. 387.

<sup>520</sup> Cass., 12 maggio 2010, n. 11496, cit.

<sup>521</sup> Cfr., per tutti, S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 495. V. anche CNN, Studio n. 219-2019/C, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, cit., p. 36.

in materia di riduzione. In altri termini, risulta particolarmente problematica la determinazione della disciplina applicabile, in materia di riduzione e restituzione, sulla base del contenuto dell'atto programmatico dello schema fiduciario *post mortem*, e quindi della astratta precisazione di una gestione statica oppure dinamica: da un lato, non è così agevole dedurre una natura statica o dinamica del *trust* o di altro schema fiduciario, sulla base del loro specifico contenuto<sup>522</sup>; dall'altro lato, anche a voler adottare tale criterio, si finirebbe per ammettere il superamento indiscriminato della cd. legittima in natura ogniqualvolta fosse prevista una clausola che stabilisse astrattamente l'alienazione e la sostituzione dei beni assegnati al fiduciario/*trustee*/attuatore (anche in assenza di una effettiva attuazione in concreto): è evidente che non può soddisfare tale soluzione. Inoltre, prendendo in esame la disciplina in materia di legittimari, non si vede come possa essere derogata la concatenazione dei suoi rimedi reali e recuperatori (e quindi disinnescata la legittima in natura) in ragione di una mera pattuizione all'interno di un *trust*, di un negozio fiduciario o di un vincolo di destinazione traslativo<sup>523</sup>.

Per tali ragioni, sembra opportuno accogliere una differente ricostruzione, fondata sul caso concreto. In breve, per comprendere se effettivamente vi sia gestione statica oppure dinamica (le quali, inevitabilmente, mutano il piano di analisi), non basterà analizzare il contenuto dell'atto programmatico (atto istitutivo del *trust*; *pactum fiduciae* nel negozio fiduciario; incarico o affidamento fiduciario nel vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ.), ma servirà esaminare in concreto se effettivamente vi sia stata o meno circolazione del bene conferito al fiduciario/*trustee*/attuatore<sup>524</sup>; e quindi, ove al momento della riduzione il bene conferito (in *trust* o al fiduciario o all'attuatore) sia ancora nel patrimonio del fiduciario/*trustee*/attuatore o sia stato attribuito direttamente al beneficiario, potrà parlarsi di «gestione statica», con applicazione delle considerazioni sopra effettuate; laddove invece, al momento della riduzione, il bene sia stato alienato/permutato/trasferito dal fiduciario/*trustee*/attuatore in favore di

---

<sup>522</sup> Sulle difficoltà nell'effettuare tale diversificazione (come, per esempio, ove sia prevista in astratto la possibilità di alienare i beni in *trust*, ma questo non avvenga mai), v. G. ERRANI, *La riduzione della liberalità indiretta attuata a mezzo di trust e le possibili conseguenze sulla successiva circolazione dei beni conferiti*, cit., p. 959.

<sup>523</sup> *Ivi*, p. 961.

<sup>524</sup> *Contra* G. ERRANI, *La riduzione della liberalità indiretta attuata a mezzo di trust e le possibili conseguenze sulla successiva circolazione dei beni conferiti*, cit., p. 959 ss., il quale critica anche la lettura ancorata al dato concreto, evocando la tesi di Carnevali (U. CARNEVALI, *Sull'azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima*, cit., pp. 141 e 143; *Id.*, *Donazioni indirette e successione necessaria*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 729) sulla esistenza di un secondo accordo (diverso dal negozio mezzo) volto a qualificare l'intento liberale perseguito, il quale verrà colpito dalla riduzione (con la conseguenza che il legittimario sarebbe avente causa del donatario, e non più del *de cuius*); in questo modo, nel *trust*, non vi sarebbe impugnazione (con inefficacia) di alcun atto negoziale, poiché verrebbe semplicemente impugnato l'accordo fine.

soggetti terzi (diversi dai beneficiari), in attuazione del programma convenuto dal disponente/*settlor*/fiduciante, allora potrà parlarsi di «gestione dinamica», la quale merita riflessioni differenti.

#### 28.6. (Segue) *Sull'ammissibilità di una azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dal soggetto interposto*

Quanto alla «gestione dinamica» da ultimo citata, infatti, non possono soddisfare l'interprete le conclusioni *tranchant* alle quali giunge la dottrina<sup>525</sup>, la quale – come detto – nega in maniera radicale ogni meccanismo recuperatorio laddove i beni conferiti al fiduciario/*trustee*/attuatore siano circolati e quindi alienati/permutati o trasferiti in generale in favore di soggetti terzi (diversi dai beneficiari). D'altronde, non si comprende il motivo per cui a seguito di un atto di trasferimento del bene (ad opera del soggetto interposto, in favore di soggetti terzi) debba disapplicarsi l'ordinaria disciplina di legge in materia di azione di restituzione *ex art. 563 cod. civ.* (quando invece, la disposizione citata riconosce una mera attenuazione della legittima in natura, con operatività di alcuni correttivi, di cui si parlerà di seguito). Pertanto, il principale interrogativo che sorge sul punto attiene all'utilizzabilità delle tecniche di tutela dei legittimari nei confronti degli acquirenti dal fiduciario/*trustee*/attuatore (cd. soggetto interposto). La domanda che si pone, in altri termini, è la seguente: in ossequio al principio della legittima in natura, potrà il legittimario leso (o pretermesso) applicare le ordinarie regole in materia di azione di riduzione, e domandare la restituzione al terzo acquirente dal fiduciario/*trustee*/attuatore?

La dottrina, fino ad oggi, sembra aver trascurato il problema, stante l'asserita conversione della legittima in natura in legittima per equivalente in caso di gestione dinamica. Al riguardo, è sì vero che una conversione/attenuazione della legittima in natura avviene, nel rispetto delle disposizioni codicistiche, in caso di alienazione del bene ad opera del donatario (proprio perché gli artt. 561 e 563 cod. civ. impongono, da un lato, la preventiva escussione dei beni del donatario, e dall'altro lato la possibilità per il terzo di pagare l'equivalente, o controvalore

---

<sup>525</sup> Per tutti, S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 495, il quale precisa che il «[...] legittimario avrà un effetto recuperatorio in natura tutte le volte in cui quelli costituiti in *trust* si caratterizzano come beni infungibili affidati ad una gestione statica, beni di cui allora sarà possibile ottenere la restituzione dal *trustee* ovvero, se trasferiti ai beneficiari finali, da questi ultimi, mentre l'azione non potrà che avere ad oggetto il *tantundem*, se al *trustee* sia stata invece rimessa una gestione dinamica, con conseguente fluidità delle risorse costituenti il patrimonio segregato». V. poi CNN, Studio n. 219-2019/C, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, cit., p. 36. *Contra* V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione*, cit., p. 82, per il quale «ciò che impedisce la tutela reale del legittimario, surrogandovi, di necessità, quella obbligatoria, non è, come, spesso, è stato affermato, la scissione tra impoverimento del disponente e arricchimento del beneficiario, bensì l'assenza di un atto tra disponente e beneficiario».

in denaro del bene: i cc.dd. correttivi di cui sopra); tale effetto, però, risulta controbilanciato dalla possibilità per il legittimario di recuperare in natura il bene dal terzo – quale *extrema ratio* – in caso di infruttuosa escussione del patrimonio del donatario e in caso di mancata liquidazione del terzo. Così dovrebbe avvenire anche in relazione alle fattispecie prese in esame in questa sede, ovvero in caso di liberalità (ad esecuzione indiretta) attuata mediante schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*. È evidente che tale situazione differisce dal contesto applicativo classico dell'art. 563 cod. civ., nel quale il terzo acquista il bene (anche a titolo oneroso) dal donatario, proprio perché il soggetto interposto (fiduciario/*trustee*/attuatore) non può essere tecnicamente equiparato ad un donatario, non risultando mai destinatario di un reale beneficio patrimoniale. Davvero però le distinzioni strutturali e qualificatorie sopra citate possono ritenersi idonee a disinnescare l'ordinario meccanismo di restituzione nei casi di «gestione dinamica» dei beni affidati?

La risposta deve essere negativa. D'altronde, si può precisare, non si comprende per quale motivo il trasferimento di beni senza corrispettivo in favore del fiduciario/*trustee*/attuatore, lesivo della legittima, debba essere trattato diversamente da tutti gli altri trasferimenti in pregiudizio dei diritti dei legittimari; non può quindi giustificarsi tale distinzione solo in ragione del ruolo di «soggetto interposto» dei fiduciari/*trustees*/attuatori, a maggior ragione una volta appurato che questi possano essere considerati legittimati passivi dell'azione di riduzione (soluzione, analizzata *supra*, ed accolta da gran parte degli interpreti). La conseguenza è che, in caso di «gestione dinamica», dovrà ritenersi ammissibile, per il legittimario, il recupero in natura dei beni anche dai terzi aventi causa dal fiduciario/*trustee*/attuatore<sup>526</sup>.

L'accoglimento di tale conclusione, d'altro canto, porta con sé grandi incertezze interpretative. Sorgono, a tale riguardo, alcuni interrogativi: (i) quali sono i termini entro cui agire in restituzione nei confronti del terzo avente causa dal fiduciario/*trustee*/attuatore? (ii) Deve essere ripensato il diffuso orientamento interpretativo sulla inapplicabilità dell'atto di opposizione alle liberalità indirette? (iii) Prima di agire nei confronti del terzo, come opererà l'escussione del donatario richiesta dall'art. 563 cod. civ.? (iv) Per il caso in cui il terzo acquirente dal fiduciario/*trustee*/attuatore abbia proceduto alla liquidazione del legittimario in denaro, con l'obiettivo di conservare l'immobile, oppure sia stato privato della proprietà dello stesso, contro quali soggetti potrà essere lui riconosciuta una azione in regresso?

---

<sup>526</sup> Sulla questione, v. G. ERRANI, *Trust e legittimari: esiste un problema di circolazione dei beni conferiti in trust?*, in G. GUERRIERI-G. LUCHETTI-M.A. LUPOI-P. MANES-M. MARTINO-T. TASSANI (a cura di), *Fiducia e destinazione patrimoniale. Percorsi giuridici a confronto*, Bologna, 2022, pp. 92-93, il quale prima evidenzia la problematica e poi prospetta (alle p. 95 ss.) l'adozione di un approccio interpretativo alternativo (fondato sulla mancata caducazione, mediante azione di riduzione, dell'atto di dotazione in *trust*).

Innanzitutto, iniziando dalle prime due questioni (i)(ii), è evidente che ritenere applicabile il rimedio restitutorio anche nei confronti degli aventi causa dal fiduciario/*trustee*/attuatore impone di ragionare sulla compatibilità della disciplina con i termini connessi al meccanismo di riduzione-restituzione. Mentre non genera particolari problemi il termine decennale dall'apertura della successione (quale condizione per la prevalenza dei diritti del legittimario su quelli dei terzi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2946 e 2652 comma 1 n. 8 cod. civ.), è il termine ventennale di cui all'art. 563 cod. civ. a generare qualche interrogativo in più. Quest'ultimo, infatti, introdotto dalla riforma del 2005<sup>527</sup> nell'ottica di ridimensionare la portata della legittima in natura, consente la restituzione del bene solo laddove non siano decorsi – al momento dell'azione<sup>528</sup> – vent'anni dalla trascrizione della donazione. Ammettere l'applicabilità del rimedio anche nei confronti dell'avente causa dal fiduciario/*trustee*/attuatore, pertanto, impone di adeguare lo strumento agli istituti coinvolti: giocoforza, sembra

---

<sup>527</sup> Ai sensi del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv. con l. 14 maggio 2005 n. 80. Sulla riforma, *ex plurimis*, v. G. BEVIVINO, *Le aspettative tradite dalla riforma degli articoli 561 e 563 del codice civile*, in *Notariato*, 2007, p. 579 ss.; P. VITUCCI, *Tutela dei legittimari e circolazione dei beni acquistati a titolo gratuito. Per una lettura sistematica dei novellati artt. 561 e 563 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2005, p. 555 ss.; L. GATT, *Memento mori. La ragion d'essere della successione necessaria in Italia*, in *Fam. pers. succ.*, 6, 2009, p. 541 ss.

<sup>528</sup> Non è ben chiaro però se, entro il termine ventennale dalla trascrizione della donazione, sia sufficiente la domanda di riduzione oppure sia necessario esperire anche l'azione di restituzione. D'altronde, come anticipato sopra, le due azioni sono differenti e differenti sono pure i soggetti nei confronti dei quali dovranno essere domandate, a maggior ragione nel caso in cui – durante il giudizio di riduzione – il legittimato passivo dell'azione di restituzione continui a cambiare insieme alla titolarità del bene. Secondo alcuni (per tutti S. DELLE MONACHE, *Tutela dei legittimari e limiti nuovi all'opponibilità della riduzione nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario*, in *Riv. not.*, 2, 2006, pp. 311-313), con una lettura sistematica della normativa, e per certi versi preferibile, dovrà essere superato il dato letterale dell'art. 563 cod. civ. che richiede l'esperimento dell'azione di restituzione entro il ventennio dalla trascrizione della donazione, reputando sufficiente domandare l'azione di riduzione verso il donatario. Secondo altri (tra cui G. D'AMICO, *La rinuncia all'azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente di bene di provenienza donativa*, in *Riv. not.*, 6, 2011, pp. 1280-1281), non potendosi superare il dato letterale della norma, si dovrà agire precisamente in restituzione entro il ventennio; in tal caso, vista la possibilità di agire in restituzione solo una volta passato in giudicato il giudizio di riduzione, sarà necessario estendere l'istituto dell'opposizione anche al periodo successivo alla morte del *de cuius*, consentendo al legittimario di sospendere il decorso del termine ventennale per rimanere titolare del diritto al recupero in natura del bene nei confronti dei terzi. Un percorso alternativo invece (prospettato sempre da S. DELLE MONACHE, *Tutela dei legittimari e limiti nuovi all'opponibilità della riduzione nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario*, cit., p. 311 e da R. CAPRIOLI, *La circolazione dei beni immobili donati nel primo ventennio dalla trascrizione della donazione*, in *Contr. impr.*, 4-5, 2008, p. 1082; *contra* G. D'AMICO, *La rinuncia all'azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente di bene di provenienza donativa*, cit., pp. 1280-1281) è quello di convenire nel giudizio di riduzione anche il terzo acquirente dal donatario: tale soluzione, però, non può applicarsi laddove il bene continui a circolare, poiché tale circolazione modificherà inevitabilmente anche il legittimato passivo dell'azione di restituzione.



ragionevole – e non particolarmente problematico – estendere l’istituto all’atto di conferimento/disposizione effettuato dal disponente/affidante/fiduciante. In altri termini, l’azione di restituzione nei confronti dell’acquirente dal fiduciario/*trustee*/attuatore dovrà ritenersi possibile laddove non siano decorsi venti anni dalla trascrizione dell’atto di conferimento dell’immobile. L’accoglimento di tale ricostruzione, giocoforza, dovrebbe garantire al legittimario leso o pretermesso di poter fare affidamento anche sull’istituto dell’opposizione (alla donazione)<sup>529</sup>. Con riguardo a questa (anch’essa introdotta con la sopra citata riforma del 2005), infatti, ci si è interrogati negli anni se fosse possibile un suo utilizzo in relazione alle liberalità indirette: le risultanze alle quali è pervenuta gran parte della dottrina negavano l’utilizzabilità dell’opposizione, proprio per tale dissociazione oggettiva generalmente esistente nelle liberalità indirette (e per l’asserita inoperatività dei rimedi recuperatori); deve però segnalarsi la recentissima (e discutibile) pronuncia della Cassazione, n. 4523 dell’11 febbraio 2022, la quale sembra ammettere la citata opposizione previo vittorioso esperimento dell’azione di simulazione<sup>530</sup>. In ogni caso, visti i caratteri anomali ravvisabili nelle liberalità attuate mediante schemi fiduciari *post mortem*, e visti gli esiti dei ragionamenti sopra effettuati (sull’applicazione del ventennio), sembra corretto ammettere un utilizzo eccezionale anche in tale ambito; il legittimario, pertanto, potrà ragionevolmente effettuare opposizione all’atto di conferimento dell’immobile al fiduciario/*trustee*/attuatore, interrompendo il termine ventennale (decorso il quale sarebbe estinta ogni pretesa in natura sul bene).

Quanto al terzo interrogativo (*iii*), occorre comprendere se e come possa applicarsi la cd. preventiva escussione del patrimonio del donatario ad opera del legittimario leso; si tratta, infatti, di fase espressamente prevista e richiesta dall’art. 563 cod. civ., per procedere alla richiesta di restituzione del bene nei confronti dell’avente causa dal donatario. Al riguardo, è bene rilevare, i ragionamenti devo-

---

<sup>529</sup> Anche S. BARTOLI, *Trust, atto di destinazione e tutela dei legittimari*, in S. BARTOLI-D. MURITANO-C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, cit., p. 343 sembra favorevole a tale utilizzo estensivo dell’istituto (seppur nei soli casi in cui «la natura di liberalità indiretta della disposizione beneficiaria sia palese»).

<sup>530</sup> Precisamente, Cass., 11 febbraio 2022, n. 4523, cit., rileva che «[...] per poter esercitare l’azione di accertamento della natura simulata di un negozio dispositivo avente ad oggetto un immobile, in funzione dell’esperimento del rimedio di cui all’art. 563 c.c., comma 4, a sua volta finalizzato al successivo avvio della domanda di restituzione ex art. 563 c.c., comma 1, l’attore è tenuto a dimostrare che la liberalità indiretta abbia avuto ad oggetto direttamente il bene, e non invece il denaro, o altro valore, utilizzato per realizzare il successivo acquisto di un immobile. In linea teorica, quindi, l’azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell’apertura della successione di quest’ultimo, allo specifico scopo di consentire l’opposizione di cui all’art. 563 c.c., comma 4, e di rendere, in futuro, possibile l’esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all’art. 563 c.c., comma 1 [...]». Cfr. Cass., 9 settembre 2019, n. 22457, in *www.dejure.it*.

no essere affrontati con specifico riferimento al singolo schema fiduciario *post mortem*, proprio perché l'applicazione del citato meccanismo sarà differente in ragione della configurazione negoziale realizzata e dei relativi effetti segregativi.

Con specifico riferimento ai negozi fiduciari ed ai vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ. (attuati con incarico fiduciario, i primi al fiduciario, i secondi all'attuatore/affidante), sembra possibile ritenere regolarmente applicabile l'ordinario meccanismo di riduzione-restituzione, con la conseguenza che il legittimario, prima di procedere con la richiesta di restituzione al terzo avente causa, dovrà escutere l'intero patrimonio del fiduciario/affidatario; le costruzioni negoziali citate, infatti, all'interno dei loro rapporti a impronta trilaterale, sono connotate da un incarico fiduciario (attribuito al fiduciario o all'affidatario) di carattere meramente obbligatorio, e privo dunque di qualsiasi effetto segregativo dei beni nel patrimonio di questi ultimi. In questi due casi, pertanto, il citato meccanismo restitutorio opererà regolarmente, dovendo il fiduciario/attuatore essere equiparato ad un donatario, e potendo così essere integralmente escusso il suo patrimonio; d'altronde, si ribadisce, sebbene al fiduciario/attuatore non possa attribuirsi alcun arricchimento patrimoniale, quest'ultimo risulta comunque (a) destinatario di un trasferimento (strumentale) a titolo gratuito, seguito poi – al momento del trasferimento del bene al terzo avente causa – dal ricevimento (b) di un corrispettivo in denaro (in caso di vendita) o di un bene (in caso di permuta), da attribuire poi ai beneficiari di reddito o finali; cosicché, per tali ragioni, e in assenza di un dato normativo che introduca una segregazione patrimoniale, sembra corretto ammettere (nei confronti del fiduciario/attuatore) l'escussione del suo patrimonio per recuperare il cd. controvalore.

Quanto ai *trusts*, invece, il discorso deve farsi in chiave esattamente opposta: stante gli effetti segretativi che la fattispecie determina, come previsto dalla Convenzione de L'Aja, non sarà possibile escutere il patrimonio personale del *trustee*. Al contrario, però, potrà essere escusso il patrimonio residuo in *trust*, oppure, in caso di incapienza di questo, potranno essere impugnate anche tutte le attribuzioni di denaro o di beni effettuate in favore dei beneficiari, di reddito o finali; queste, d'altronde, costituivano parte del patrimonio in *trust*, e dovranno (quale *fictio iuris*) essere ancora considerate come tali nel momento in cui il *trust* risulti incapiente contro una escussione ai sensi dell'art. 563 cod. civ. del legittimario. Si tratta, invero, della soluzione più ragionevole nel complesso bilanciamento degli interessi esistenti, la quale così subordina gli interessi dei beneficiari (di reddito o finali) all'affidamento preminente dell'acquirente dal fiduciario/*trustee*/attuatore, convertendo al contempo la legittima in natura in una legittima per equivalente<sup>531</sup>.

---

<sup>531</sup> In questo contesto, nel quale si ritengono impugnabili le attribuzioni ai beneficiari in ossequio al meccanismo di escussione del *trustee* (prima che i terzi aventi causa da quest'ultimo procedano alla restituzione dei beni al legittimario), rimane da chiedersi cosa accade nel caso di alie-

Giunti a questo punto all'ultima fase del meccanismo restitutorio, occorre effettuare brevi considerazioni sul quarto ed ultimo interrogativo (*iv*). Ci si chiede, in sostanza, come il terzo avente causa dal fiduciario/*trustee*/attuatore possa essere rimborsato a seguito (*a*) della restituzione al legittimario della proprietà del bene ridotto oppure (*b*) del pagamento a quest'ultimo del controvalore in denaro. Subendo in entrambi i casi un pregiudizio economico rilevante, al terzo acquirente dal soggetto interposto dovrà essere riconosciuta una adeguata tutela, il cui peso graverà sul fiduciario/*trustee*/attuatore oppure sui beneficiari: ebbene, in un caso analogo, non può negarsi come il citato terzo avente causa potrà agire in regresso, per il rimborso del pregiudizio economico subito, prima contro il soggetto interposto, e poi contro i beneficiari di reddito o finali.

#### 28.7. (Segue) *Legittima in natura e schemi fiduciari inter vivos con effetti post mortem: considerazioni conclusive*

Chiariti i citati aspetti, possono a questo punto essere tratte alcune conclusioni in merito al rapporto tra la legittima in natura e gli schemi fiduciari *inter vivos* con effetti *post mortem*.

In verità, discutere di «legittima in natura» impone di tenere in considerazione tutte le deroghe ed eccezioni che il concetto continua ad accumulare. È stato infatti precisato che, a partire dall'entrata in vigore del Codice civile – il quale già, esso stesso, presentava alcuni importanti ambiti operativi per la tutela per equivalente dei diritti di legittima<sup>532</sup> – si è sviluppata una peculiare tendenza

---

nazione a terzi dei beni attribuiti ai beneficiari. In verità, però, l'asserito conflitto tra terzi aventi causa dal *trustee* e terzi aventi causa dai beneficiari non sussiste, proprio perché l'impugnazione delle attribuzioni effettuate ai beneficiari configura una mera misura per escutere il patrimonio in *trust*; pertanto, a quel punto, si potrà escutere il patrimonio del beneficiario e solo dopo procedere nei confronti del terzo avente causa dal *trustee* (escludendo quindi i terzi aventi causa dai beneficiari).

<sup>532</sup> Si fa riferimento, in particolare: (*i*) alla compensazione in danaro, in caso di immobile non comodamente divisibile, di cui all'art. 560, comma 2, cod. civ.; (*ii*) alla fruttuosa escussione dei beni del donatario, ad opera del legittimario, ai sensi dell'art. 563, comma 1, cod. civ., per il caso in cui l'immobile oggetto dell'atto ridotto sia stato alienato a terzi (cfr. V.E. CANTELMO, *I legittimari*, cit., p. 151; C. GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime*, cit., p. 379 ss.; F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, cit., p. 239 ss.; E. PACIFICI MAZZONI, *Codice civile italiano commentato*, Firenze, 1906, p. 238 ss. Sul punto, v. la recente Cass., 1° marzo 2011, n. 5042, in *www.dejure.it*); (*iii*) al pagamento dell'equivalente in danaro ad opera (e per scelta) del terzo acquirente del bene, ai sensi dell'art. 563, comma 3, cod. civ. (cfr., per tutti, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., p. 310 ss.; F.S. AZZARITI-G. MARTINEZ-G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1973, p. 254 ss.); (*iv*) ai momenti giuridici connessi al perimento del bene ai sensi dell'art. 562 cod. civ.; (*v*) nonché, si veda la conversione in danaro delle partecipazioni societarie devolute *mortis causa*, ai sensi della disciplina societaria (artt. 2284, 2293, 2315 cod. civ.) o di relative clausole statutarie.

al superamento della «legittima in natura» in favore della «legittima per equivalente». Si tratta di *trend* in atto da parecchi anni all'interno dell'ordinamento italiano<sup>533</sup>. Evidenza di ciò è data<sup>534</sup>: da un lato, dall'attività del legislatore, con specifico riferimento (a) alle nuove fattispecie per il passaggio generazionale dell'impresa (patto di famiglia) o del complesso produttivo agricolo (cc.dd. compendio unico e maso chiuso) fondati sulla soddisfazione in valore dei diritti di legittima dei legittimari non assegnatari, e (b) alla succitata riforma del 2005 di modifica degli artt. 561 e 563 cod. civ., della cui erosione della legittima in natura si è già detto; dall'altro lato, dalle pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, con particolare riguardo alla più volte citata sentenza della Cassazione n. 11496/2010<sup>535</sup> (in materia di riduzione di liberalità indirette) e alle pronunce dei Tribunali di Torino n. 2298 del 26 settembre 2014<sup>536</sup> e di Pescara n. 250 del 26 maggio 2017<sup>537</sup> (sulla rinunziabilità anticipata all'azione di restituzione verso i terzi).

Per quanto quindi la «legittima in natura» sia oggetto di un percorso di graduale erosione – che sta avvicinando il modello italiano di successione necessaria sempre più a quello di altri sistemi successori (europei) fondati sulla legittima per equivalente<sup>538</sup> – il principio continua ad essere operante e ad ispirare il quadro normativo vigente. Basti pensare che il legittimario pregiudicato nei propri diritti, al di fuori delle eccezioni sopra menzionate, può ancora veder

---

<sup>533</sup> Aderendo ad una lettura differente, altrettanto ragionevole, autorevole dottrina (G. PERLINGIERI, *Il «discorso preliminare» di Portalis tra presente e futuro del diritto delle successioni e della famiglia*, cit., pp. 674-675) nega già oggi, *de iure condito*, l'esistenza di un diritto in natura del legittimario: precisamente, l'a. mette in luce che «vi sono indici normativi presenti nel codice civile (v., tra gli altri, gli artt. 560, 563, comma 3, 720, 722, 746, comma 1, 750, comma 1, c.c.) per sostenere che anche in Italia – similmente all'ordinamento tedesco, austriaco, finlandese e ungherese – il legittimario leso non ha diritto alla *restituzione i beni in natura* [...] ma ha diritto soltanto alla *restituzione del valore corrispondente alla sua quota indisponibile* [...]».

<sup>534</sup> Per ampie riflessioni, si consenta il rinvio a A. SEMPRINI, *La legittima per equivalente*, cit., pp. 219-279 e ID., *Legittima per equivalente: sistema ed evoluzione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 6, 2021, pp. 1444-1455.

<sup>535</sup> Sulla quale, tra i tanti, v. G. IACCARINO, *Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da donazioni indirette sono sicuri*, cit., pp. 508-518.

<sup>536</sup> Sul quale, *ex multis*, v. L. BALLERINI, *Tutela dei legittimari e circolazione immobiliare: è ammissibile (e si può trascrivere) la rinuncia preventiva all'azione di restituzione ex art. 563 cod. civ.?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 3, 2015, pp. 262-276.

<sup>537</sup> Cfr. I. MARTONE, *Sull'ammissibilità della rinuncia all'azione di restituzione in vita del donante*, in *Dir. succ. fam.*, 3, 2018, pp. 979-1009. Sull'ammissibilità di una tale rinuncia all'azione, v. G. PERLINGIERI, *Il «discorso preliminare» di Portalis tra presente e futuro del diritto delle successioni e della famiglia*, cit., p. 674, nt. 6.

<sup>538</sup> Per alcune riflessioni comparative sul punto, v. A. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit., pp. 71-95; A. SEMPRINI, *La successione necessaria nella prospettiva comparativa*, in *Comparazione e diritto civile*, 1, 2022, pp. 89-115.

soddisfatta la propria quota di riserva mediante beni ereditari, agendo in riduzione e restituzione nei confronti dei donatari e/o beneficiari di disposizioni testamentarie (ai sensi dell'art. 561 cod. civ.), nonché dei loro eventuali terzi aventi causa (quale *extrema ratio*, ai sensi dell'art. 563 cod. civ.). Sicché, siffatti ragionamenti e rimedi, previa valutazione di compatibilità, dovranno essere applicati anche in relazione agli schemi fiduciari *post mortem* analizzati in questa sede.

Ricapitolando le applicazioni della «legittima in natura» in relazione a siffatte operazioni (*trusts* successori *inter vivos*; negozi fiduciari con funzione successoria; vincoli di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ. in chiave successoria), può precisarsi che: (i) laddove i beni conferiti dal disponente/*settlor*/fiduciante/affidante siano ancora nella disponibilità del soggetto interposto, allora il legittimario potrà agire nei confronti di quest'ultimo (il quale viene considerato legittimato passivo), domandando anche la restituzione in natura del bene; (ii) parimenti, le medesime tecniche di tutela, con piena applicazione della legittima in natura, possono attuarsi anche laddove i beni esattamente conferiti al fiduciario/*trustee*/attuatore siano stati attribuiti al beneficiario finale (cd. «gestione statica»), poiché quest'ultimo (anch'esso legittimato passivo) verrà assimilato al donatario, con applicazione dell'art. 561 cod. civ. (e mancata applicazione dell'art. 563 cod. civ. e dei correlati strumenti per la conversione della legittima); di conseguenza, (iii) nel caso in cui il beneficiario (in uno schema fiduciario *post mortem* con gestione statica) abbia alienato il bene a terzi, è nei confronti di questi ultimi aventi causa che si applicherà integralmente l'art. 563 cod. civ.

La questione si complica in caso di «gestione dinamica», nella quale il soggetto interposto, in esecuzione dell'incarico, abbia posto in essere una surrogazione reale del bene con sostituzione dello stesso mediante trasferimento a terzi: in questo caso (iv), laddove sia decorso un ventennio dalla trascrizione dell'atto di conferimento del disponente, in ossequio alla legittima per equivalente, il legittimario potrà solamente domandare l'equivalente del bene, nei confronti del fiduciario/*trustee*/attuatore oppure dei beneficiari di reddito o finali; (v) laddove invece il ventennio non sia decorso, prima di procedere alla domanda di restituzione nei confronti del terzo avente causa dal soggetto interposto, sarà necessario procedere nel rispetto dell'art. 563 cod. civ. alla escussione del patrimonio del *donatario* (in questo caso del soggetto interposto, legittimato passivo). Sicché, in tale ipotesi, come evidenziato sopra, dovrà riconoscersi una differente disciplina in ragione dello schema fiduciario *post mortem* preso in esame, poiché, da un lato, in caso di *trust*, non potrà essere escusso il patrimonio del *trustee* (potendo tali diritti essere soddisfatti sul solo fondo in *trust* e sulle attribuzioni ai beneficiari di reddito e finali), mentre dall'altro lato, in caso di negozio fiduciario o vincolo di destinazione traslativo ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ., vista l'assenza di effetti segregativi, l'escussione potrà avvenire sull'intero patrimonio del fiduciario o dell'affidatario/attuatore (e sulle attribuzioni effettuate ai beneficiari, come sopra); (vi) laddove anche tale escussione risulti infrut-

tuosa (si immagini, nel caso in cui sia stato conferito/disposto, in chiave successoria, un solo bene), sempre nel rispetto del ventennio, dovrà ritenersi possibile agire nei confronti del terzo avente causa dal soggetto interposto, il quale potrà però liquidare in denaro il legittimario ai sensi dell'art. 563 cod. civ. e poi agire in regresso per il rimborso nei confronti del fiduciario/*trustee*/attuatore e dei beneficiari di reddito o finali; (vii) infine, per il caso in cui tale liquidazione non avvenga, potrà da ultimo esperirsi vittoriosamente azione di restituzione (in ossequio alla legittima in natura) nei confronti del terzo avente causa dal soggetto interposto, il quale, parimenti, potrà agire in regresso come sopra indicato.

In conclusione, il principio della «legittima» in natura, la quale garantisce il recupero reale del bene ad opera del legittimario, vede limitate applicazioni in relazione agli schemi fiduciari *post mortem*. Precisamente, solo nei casi (i), (ii) e (vii), ovvero: nei confronti del fiduciario/*trustee*/attuatore (a prescindere dalla gestione statica o dinamica); nei confronti dei beneficiari e dei loro eventuali aventi causa in caso di gestione statica; e nei confronti degli aventi causa dai fiduciari/*trustees*/attuatori nei casi di gestione dinamica (posto il mancato decorso del ventennio, l'infruttuosa escussione, e la mancata liquidazione ad opera del terzo). In tutte le altre ipotesi, opererà una tutela per equivalente, in ossequio al concetto di «legittima per equivalente». Ciononostante, e per quanto i casi sopra evidenziati siano limitati, non può negarsi la perdurante incertezza correlata alla circolazione dei beni oggetto (di donazione e, in questo caso) di *trust* successorio *inter vivos*, di negozio fiduciario con funzione successoria, o di vincolo di destinazione in chiave successoria: anche per questo motivo, si rende sempre più urgente un ripensamento del quadro normativo italiano in materia successoria e un ridimensionamento della portata delle norme a tutela dei legittimari (anche con il passaggio definitivo ad una legittima per equivalente)<sup>539</sup>, nell'ottica di realizzare *de iure condendo* un più adeguato bilanciamento tra i diritti dei legittimari ed i contrapposti principi dell'autonomia privata, della sicurezza dei traffici giuridici e della più generale ed utopica certezza del diritto.

---

<sup>539</sup> Al riguardo, si consenta il rinvio a A. SEMPRINI, *La legittima per equivalente*, cit., pp. 271-331.



## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Fiducia, trust, mandato ed agency*, Milano, 1991.
- AA.VV., *La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio*, Padova, 1995.
- AA.VV., *Contratti di convivenza e contratti di affidamento fiduciario quali espressioni di un diritto civile postmoderno*, *Quaderni della Fondazione italiana del Notariato*, Milano, 2017, p. 145 ss.
- ACHILLE D., *Il divieto dei patti successori. Contributo allo studio dell'autonomia privata nella successione futura*, Napoli, 2012.
- ALCARO F., *Mandato e fiducia*, in S. TONDO (a cura di), *I patrimoni separati fra tradizione e innovazione*, Torino, 2007, p. 81 ss.
- ALCARO F., *Gestioni e affidamenti fiduciari: Appunti (Poteri, attività e destinazioni)*, in *Vita not.*, 2014, p. 711 ss.
- ALCARO F., *Il programma contrattuale: l'attività dell'affidatario fiduciario e i rapporti fra le parti*, in AA.VV., *Contratti di convivenza e contratti di affidamento fiduciario quali espressioni di un diritto civile postmoderno*, *Quaderni della Fondazione italiana del Notariato*, Milano, 2017, p. 162 ss.
- ALCARO F.-TOMMASINI, *Mandato, fiducia e trust*, Milano, 2003.
- ALPA G., *Proprietà (potere di destinazione e vincoli)*, in ID., *Dizionario di diritto privato*, Torino, 1985, p. 316 ss.
- AMADIO G., *Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative*, in *Riv. not.*, 4, 2009, pp. 819-845.
- AMADIO G., *Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima «per equivalente»)*, in *Riv. dir. civ.*, 6, 2009, pp. 683-712.
- AMADIO G., *Negozi fiduciario e destinazione patrimoniale*, in AA.VV., *Il negozio di destinazione fiduciaria. Contributi di studio*, Milano, 2016, p. 3-5.
- AMATO F.-MARINARO G., *La nuova sostituzione fedecommissaria*, Napoli, 1979.
- AMATUCCI A., *Osservazioni sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1964, p. 304 ss.
- AMBROSINI A., *Disposizioni di ultima volontà fiduciarie*, Napoli, 1915.
- AMBRUZ V., *The Rule in Saunders v. Vautier and the Czech Trust Law*, in *European Review of Private Law*, 6, 2016, pp. 1011-1030.
- AMORE G., *Criticità sistematiche e rilevanza normativa del trust nella "legge sul dopo di noi"*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 1197 ss.
- ANSALDO A., *In tema di mandato post mortem exequendum*, in *Riv. not.*, 2007, p. 693 ss.
- ARIES P., *Essai sur l'histoire de la mort in Occident du Moyen Age à nos jours*, Paris, 1975.



- ARNAUD S.-GINON S.-PETIT F., *L'étendue des pouvoirs du mandataire à effet posthume (Perspectives et prospectives pratiques après l'arrêt du 12 mai 2010)*, in *LPA*, n. 183, 12 Sept. 2012, p. 55 ss.
- ASCARELLI T., *Il negozio indiretto e le società commerciali*, in *Studi*, I, Roma, 1931, p. 25 ss.
- ASCOLI A., *Fiducia e sostituzione fedecommissaria. Confessione testamentaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1912, p. 93 ss.
- ASCOLI A., *Trattato delle donazioni*, Milano, 1935.
- ASCIONE A., *La garanzia fideiussoria come possibile soluzione al problema della circolazione di beni di provenienza donativa: una necessaria rilettura in ragione dei più recenti assunti della giurisprudenza*, in *www.comparazionedirittocivile.it*, giugno 2012, p. 6 ss.
- AZARA A., *La disposizione testamentaria di destinazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2014, p. 86 ss.
- AZZARITI G., *Norme dei regolamenti comunali edilizi sulle altezze e sulle distanze fra edifici e i diritti dei privati*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1940, p. 310 ss.
- AZZARITI G., *La sostituzione fedecommissaria*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, VI, Milano, 1982, p. 338 ss.
- AZZARITI F.S.-MARTINEZ G.-AZZARITI G., *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1973.
- BALBI G., *Liberalità e donazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1948, p. 195 ss.
- BALESTRA L.-MARTINO M., *Il divieto dei patti successori*, in *Tratt. dir. succ. e donaz. Bonilini*, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, p. 94 ss.
- BALLERINI L., *Tutela dei legittimari e circolazione immobiliare: è ammissibile (e si può trascrivere) la rinuncia preventiva all'azione di restituzione ex art. 563 cod. civ.?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 3, 2015, pp. 262-276.
- BALLERINI L., *Effetti e pubblicità della sentenza di riduzione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2016, pp. 594-607.
- BALLERINI L., *Patrimoni separati e surrogazione reale*, Napoli, 2016.
- BANDI R., *Alcune questioni in materia successoria alla luce della riforma del diritto internazionale privato*, in *Vita not.*, 1998, p. 1198 ss.
- BARALIS G., *Il testamento per relationem*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Successioni e donazioni*, Padova, 1994, p. 967 ss.
- BARASSI L., *Le successioni per causa di morte*, II ed., Milano, 1944.
- BARBA A., *Fiducia a scopo assistenziale e contratto plurilaterale*, in *Riv. dir. civ.*, 5, 2012, p. 619 ss.
- BARBA A.-ZANCHI D., *Autonomia privata e affidamenti fiduciari*, Torino, 2012.
- BARBA V., *I nuovi confini del diritto delle successioni*, in *Dir. succ. fam.*, 2, 2015, p. 337 ss.
- BARBA V., *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni*, Napoli, 2015.
- BARBA V., *Disposizione testamentaria di destinazione*, in *Foro nap.*, 2016, p. 325 ss.
- BARBA V., *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, in *Riv. dir. priv.*, 1, 2016, pp. 49-84.
- BARBA V., *La successione dei legittimari*, Napoli, 2020.

- BARBA V., *Trust successorio: tra responsabilità genitoriale e pianificazione ereditaria*, in *Trusts e att. fid.*, 1, 2021, p. 29 ss.
- BARCELLONA P., *Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici*, Milano, 1969, p. 218 ss.
- BARRIÈRE F., *La loi instituant la fiducie: entre équilibre et incohérence*, in *JCP E*, n. 36, 6 Sept. 2007, p. 2053 ss.
- BARRIÈRE F., *La legge che istituisce la fiducia: tra equilibrio e incoerenza*, in *Trusts e att. fid.*, 2008, p. 124 ss.
- BARRIÈRE F., *The French fiducie, or the chaotic awakening of a sleeping beauty*, in L. SMITH, *Re-imagining the Trust – Trusts in Civil Law*, New York, 2012, p. 222 ss.
- BARRIÈRE F., *La fiducie française ou le reveil chaotique d'une «belle au bois dormant»*, in *McGill Law Journal – Revue de droit de McGill*, 2013, pp. 849-868.
- BARRIÈRE F., *La fiducie-sûreté en droit français*, in *McGill Law Journal – Revue de droit de McGill*, 2013, pp. 871-904.
- BARRIÈRE F., *Trust et fiducie: influences réciproques*, in *Droit et Patrimoine*, n. 289, 1<sup>er</sup> mars 2019, pp. 1-6.
- BARRIÈRE F., *Fiducie, trust, mandat: quelle délimitation?*, in *Revue Lamy Droit civil*, n. 168, 1<sup>er</sup> mars 2019, pp. 1-12.
- BARTOLI S., *Il trust*, Milano, 2001.
- BARTOLI S., *I trust ed il divieto dei patti successori, con particolare riguardo al c.d. Totten trust*, in *Trusts e att. fid.*, 2002, p. 207 ss.
- BARTOLI S., *Riflessioni sul “nuovo” art. 2645-ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, in *Giust. civ.*, 2007, pp. 1303-1304.
- BARTOLI S., *Trust interno e liberalità non donativa*, in *Liberalità non donative e attività notarile*, Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano, 2008.
- BARTOLI S., *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011.
- BARTOLI S.-MURITANO D., *Le clausole dei trust interni*, Torino, 2008.
- BARTOLI S.-MURITANO D., *Riflessioni su talune clausole utilizzate nei trust interni*, in E.Q. BASSI-F. TASSINARI (a cura di), *I trust interni e le loro clausole*, Roma, 2007, p. 94 ss.
- BARTOLI S.-MURITANO D.-ROMANO C., *Il trust e l'atto di destinazione liberale inter vivos*, in *Trattati* a cura di P. Cendon, Milano, 2014.
- BARTOLI S.-CLAUSER M.-LAROMA JEZZI P., *Casi e questioni in tema di negozi di destinazione*, Torino, 2019.
- BATTAGLIA C., *Rilievi critici in tema di mandato e regime di circolazione dei beni giuridici*, in *Giust. civ.*, I, 1995, p. 2165 ss.
- BATTELLI E., *Il collegamento negoziale occasionale*, in *Contratti*, 2, 2008, pp. 132-143.
- BERAUDO J.P.-TERARD J.M., *Le trusts anglo-saxon et les pays du droit civil*, Genève, 2006, p. 353 ss.
- BERTINO L., *I patti successori nella giurisprudenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2003, p. 197 ss.
- BEVIVINO G., *Le aspettative tradite dalla riforma degli articoli 561 e 563 del codice civile*, in *Notariato*, 2007, p. 579 ss.
- BETTI E., *Appunti di diritto civile*, Milano, 1928-1929.

- BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. dir. civ. Vassalli*, XV, Torino, 1960.
- BETTI E., *Successione legittima intestata e successione legittima necessaria*, Parte Seconda, *Successione legittima necessaria*, Milano, p. 42 ss.
- BIANCA C.M., *Diritto civile*, 2.2, *Le successioni*, V ed., Milano, 2015.
- BIANCA M., *La fiducia attributiva*, Torino, 2002.
- BIANCA M., *La fiducia rimediabile e la teorica della destinazione patrimoniale*, in AA.VV., *Il negozio di destinazione fiduciaria. Contributi di studio*, Milano, 2016, p. 29 ss.
- BIANCA M.-D'ERRICO M.-DE DONATO A.-PRIORE C., *L'atto notarile di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, Milano, 2006.
- BIGLIAZZI GERI L., *Delle successioni testamentarie*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1993.
- BIGLIAZZI GERI L., *Il testamento*, in *Tratt. Rescigno*, IV, t. 2, Torino, 1997.
- BILE F., *Il mandato, la commissione, la spedizione*, Roma, 1961.
- BIONDI B., *Le donazioni*, in *Tratt. dir. civ. it.*, diretto da F. Vassalli, XII, t. 4, Torino, 1961.
- BODDERY S.S., *Electronic Wills: Drawing a Line in the Sand Against their Validity*, in *Real Property, Trust & Estate L. Journ.*, 47, 2012, p. 197 ss.
- BONFANTI B., *La forma del patto fiduciario immobiliare. Note critiche a margine di Cass. S.U. n. 6459 del 2020*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 4, 2020, pp. 491-512.
- BONFIGLIO G., *L'esecuzione testamentaria: natura giuridica e fondamento con riguardo agl'istituti giuridici affini*, Catania, 1926.
- BONILINI G., *Il mantenimento post mortem del coniuge e del convivente more uxorio*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1993, p. 239 ss.
- BONILINI G., *Una valida ipotesi di mandato post mortem*, in *Contratti*, 2000, p. 110 ss.
- BONILINI G., *Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria*, in *Fam. pers. succ.*, 7, 2007, p. 586 ss.
- BONILINI G., *L'oggetto della donazione*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, VI, Milano, 2009.
- BONILINI G., *Attualità del «divieto dei patti successori»?*, in *Dir. succ. fam.*, 2, 2015, pp. 343-360.
- BONILINI G., *Autonomia testamentaria, fondamenti costituzionali e bilanciamento di principi*, in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria, Atti dell'undicesimo Convegno Nazionale S.I.S.Di.C.*, 5-7 maggio 2016, Napoli, 2017, p. 17 ss.
- BONINI R.S., *Destinazione di beni ad uno scopo. Contributo all'interpretazione dell'art. 2645-ter c.c.*, Napoli, 2015.
- BORGIOLO A., *Società fiduciaria I) diritto commerciale*, in *Enc. giur.*, XXIX, Roma, 1993, p. 1 ss.
- BRAUN A., *The Risk of 'Misusing' Trusts: Some Lessons from the Italian Experience*, in *European review of Private Law*, 6, 2016, p. 1119 ss.
- BRAUN A.-RÖTHEL A. (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, Oxford and Portland, 2016.
- BRUNETTI E., *Il testamento dello zio d'America. Il "trust" testamentario*, in *Foro it.*, I, 1998, c. 2007 ss.
- BUCCELLI A., *Dei legittimari. Artt. 536-564*, in *Cod. civ. Comm. Schlesinger*, Milano, 2012, p. 321 ss.
- BUCKLEY W.R., *Videotaping Living Wills: Dying Declarations Brought to Life*, in *Valparaiso Univ. L. Rev.*, 22, 1987, p. 54 ss.

- BUCKLEY W.R.-BUCKLEY A.W., *Videotaping Wills: A New Frontier in Estate Planning*, in *Ohio North. Univ. L. Rev.*, 11, 1984, p. 271 ss.
- BUSANI A., *Assemblee e cda in audiovideo conferenza durante e dopo COVID-19*, in *Società*, 2020, p. 393 ss.
- BUSANI A., *Il trust. Istituzione, gestione, cessazione*, Milano, 2020.
- BUSATO A., *La figura del trust negli ordinamenti di common law e di diritto continentale*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 1992, p. 353 ss.
- CACCAVALE C., *Il divieto dei patti successori*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Successioni e donazioni*, I, Padova, 1994, p. 25 ss.
- CACCAVALE C., *Patti successori: il sottile confine tra nullità e validità negoziale*, in *Notariato*, 1995, p. 554 ss.
- CACCAVALE C.-TASSINARI F., *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, p. 74 ss.
- CALÒ E., *L'etica dell'ordine pubblico internazionale e lo spirito della successione necessaria*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, p. 167 ss.
- CALÒ E., *La vedova non è più allegra: la mancanza di reciprocità con Cuba preclude lo status di legittimario*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 563 ss.
- CALVO R., *La proprietà del mandatario*, Padova, 1996.
- CALVO R., *La tutela dei beneficiari nel "trust" interno*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, I, 1998, pp. 33-64.
- CALVO R., *Vincolo testamentario di destinazione: il primo precedente dei tribunali italiani*, in *Fam. e dir.*, 2013, p. 783 ss.
- CALVO R., *Il trust testamentario*, in R. CALVO-A. CIATTI (a cura di), *I contratti di destinazione patrimoniale*, in *Tratt. dei contratti*, diretto da P. Rescigno, E. Gabrielli, Torino, 2014, p. 405 ss.
- CALVO R., *La fiducia testamentaria*, in R. CALVO-A. CIATTI (a cura di), *I contratti di destinazione patrimoniale*, in *Tratt. dei contratti*, diretto da P. Rescigno, E. Gabrielli, Milano, 2014, pp. 303-318.
- CALVO R., *La proprietà del mandatario*, in R. CALVO-A. CIATTI (a cura di), *I contratti di destinazione patrimoniale*, in *Tratt. dei contratti*, diretto da P. Rescigno, E. Gabrielli, Torino, 2014, p. 78 ss.
- CANTELMO V.E., *I legittimari*, Padova, 1991.
- CANTIN CUMYN M., *Réflexions autour de la diversité des modes de réception ou d'adaptation du trust dans les pays de droit civil*, in *McGill Law Journal – Revue de droit de McGill*, 2013, pp. 813-825.
- CAPALDO G., *Atto pubblico di trust*, in *Notariato*, n. 1997, p. 181 ss.
- CAPARELLI P., *La sostituzione fedecommissaria*, in C.M. BIANCA (a cura di), *Le successioni testamentarie*, in *Giur. sistem. dir. civ. e comm.*, diretto da W. Bigiavi, Torino, 1983, p. 407 ss.
- CAPOZZI G., *Successioni e donazioni*, I e II, Milano, 2009.
- CAPRIOLI R., *La circolazione dei beni immobili donati nel primo ventennio dalla trascrizione della donazione*, in *Contr. impr.*, 4-5, 2008, p. 1082 ss.
- CARIOTA FERRARA L., *I negozi fiduciari. Trasferimento cessione e girata a scopo di mandato e di garanzia. Processo fiduciario*, Padova, 1933, p. 15 ss.

- CARIOTA FERRARA L., *I negozi sul patrimonio altrui*, Padova, 1936.
- CARIOTA FERRARA L., *Un caso in tema di legato a carico di legittimari lesi*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1959, p. 509 ss.
- CARIOTA FERRARA L., *Le successioni per causa di morte*, Napoli, 1977.
- CARNEVALI U., *La donazione modale*, Milano, 1969.
- CARNEVALI U., *Negozi fiduciario e mandato post mortem*, in *Giur. comm.*, II, 1975, p. 694 ss.
- CARNEVALI U., *Intestazione fiduciaria*, in N. IRTI (a cura di), *Dizionari dir. priv.*, I, *Diritto civile*, Milano, 1980.
- CARNEVALI U., *Le donazioni*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, VI, Torino, 1984.
- CARNEVALI U., voce *Negozi giuridico. III) Negozi fiduciario*, in *Enc. giur.*, XX, Roma, 1990.
- CARNEVALI U., *Sull'azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima*, in *Studi in onore di L. Mengoni*, I, Milano, 1995, p. 131 ss.
- CARNEVALI U., *Donazioni indirette e successione necessaria*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 729 ss.
- CARNEVALI U., *Questioni in tema di valutazione dell'arricchimento del coerede donatario tenuto a collazione*, in *Fam. dir.*, 12, 2017, p. 1153 ss.
- CARRABBA A.A., *Le donazioni "mortis causa"*, in *Riv. not.*, 2006, p. 1467 ss.
- CARRARO L., *Il mandato ad alienare*, Padova, 1947.
- CASALI P.-MASCHERONI A., *Art. 549 – Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari*, in *Comm. cod. civ. Gabrielli, Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro, F. Delfini, Art. 456-564, Milano, 2010, p. 594 ss.
- CASTRONOVO C., *Il trust e 'sostiene Lupoi'*, in *Europa e dir. priv.*, 1998, p. 441 ss.
- CATTANEO G., *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, V, Torino, 1997, p. 453 ss.
- CECERE C., voce *Patto successorio (agg. 2003)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, II, Torino, 2004, p. 1101 ss.
- CELLI L., *Il contenuto del contratto di donazione*, in P. FAVA (a cura di), *Successioni e donazioni: trattato teorico pratico*, Milano, 2017, p. 2362 ss.
- CERRI S.P., *Trust e azione revocatoria nella recente giurisprudenza di merito*, in *Trusts e att. fid.*, 2, 2015, p. 60 ss.
- CHAMPAUD C., *La Fiducie – Ou L'Histoire D'Une Belle Juridique Au Bois Dormant Du Droit Francais*, in *Int'l Bus. L.J.*, 1991, pp. 689-725.
- CHIANALE A., *Osservazione sulla donazione mortis causa*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 1990, p. 91 ss.
- CHIESI G.A., *La forma del pactum fiduciae con oggetto immobiliare: la Corte (ri)scrive le regole del negozio fiduciario*, in *Riv. giur. dell'edilizia*, 2, 2020, pp. 248-259.
- CIAN G., *Riflessioni intorno ad un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Studi Mazzarolli*, I, Padova, 2007, p. 81 ss.
- CICERO C., *Liberalità imputabili alla legittima e divieto di patti successori*, in *Riv. giur. sarda*, 1999, p. 467 ss.
- CICERO C., *Il (falso) problema della contrattualizzazione del diritto successorio*, in *Riv. not.*, 2, 2022, pp. 153-171.
- CICU A., *Successione legittima e dei legittimari*, Milano, 1943, p. 183 ss.
- CICU A., *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità*.

- Divisione ereditaria*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu e Messineo*, XLII, II ed., Milano, 1961, p. 227 ss.
- CINQUE M., *Sulle sorti della successione necessaria*, in *Riv. dir. civ.*, 5, 2011, p. 504 ss.
- CINQUE M., *Capacità di disporre per testamento e "vulnerabilità" senile*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 261 ss.
- CLEMENT P., JO Sénat, 17 Oct. 2006, pp. 6698-6699.
- CLARK D. (ed.), *The Sociology of Death: Theory, Culture, Practice*, Oxford, 1993.
- CLARIZIA R., *L'art. 2645-ter c.c. e gli interessi meritevoli di tutela*, in *Studi Cian*, Padova, 2010, p. 548 ss.
- CLARRY D., *Fiduciary Ownership and Trusts in a Comparative Perspective*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 63, 2014, p. 904 ss.
- CNN, Studio 1-2008/A, *Il trust in Francia: prime osservazioni sulla legge francese istitutiva della "fiducia"*, est. C.A. Marcoz, n. 2007-211 del 19 febbraio 2007, approvato dalla Commissione Affari Europei ed Internazionali il 7 marzo 2008, p. 3 ss.
- CNN, Studio n. 293-2012/C, *Divieto di donazione di beni futuri e donazioni indirette*, est. C. De Lorenzo, approvato dalla Commissione Studi Civilistici del 20 luglio 2012, p. 5 ss.
- CNN, Studio n. 38-2020/T, *Il contratto di affidamento fiduciario e fiscalità indiretta: dalla traslatività alla 'funzionalità'*, est. A. Pischetola, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 14 maggio 2020, pp. 1-16.
- CNN, Studio n. 219-2019/C, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, est. D. Muritano e C. Romano, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 30 marzo 2021, pp. 1-43.
- CNN, Studio n. 5-2020/C, *Circolazione fiduciaria di beni*, est. V. Occorsio, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 21 settembre 2021, pp. 1-35.
- COLLURA L., *Negozi fiduciario: la forma del pactum fiduciae secondo le Sezioni Unite*, in *Studium iuris*, 6, 2020, pp. 687-693.
- COMPORITI M., *Considerazioni conclusive e prospettive di riforma legislativa*, in AA.VV., *La trasmissione familiare della ricchezza: limiti e prospettive di riforma del sistema successorio*, Padova, 1995, p. 179 ss.
- CONDÒ G.F., *La figura del trustee*, in *Trusts e att. fid.*, 2007, p. 228 ss.
- CONDÒ G.F., *Rapporti tra istituzione di un trust e normativa in materia di successione*, in *Trusts e att. fid.*, 2008, p. 364 ss.
- CONSOLO C., *La Suprema Corte e la circolazione dei (tanti, o quanti ...) beni di provenienza donativa o successoria: quando la cura è (gran) peggio del male*, in *Corr. giur.*, 5, 2020, p. 616 ss.
- CORSI F., *Profili giuridici delle società fiduciarie*, in *Riv. soc.*, 1979, p. 50 ss.
- CORSINI L., *Trust e diritti dei legittimari e dell'erario in Italia*, in *Riv. not.*, 1998, p. 74 ss.
- COSTANZA M., *Negozi mortis causa o post mortem*, in *Giust. civ.*, I, 1991, p. 956 ss.
- COVIELLO L., *Il «mandato post mortem»*, in *Riv. dir. civ.*, 1930, p. 17 ss.
- COVIELLO L., *Successione legittima e necessaria*, Milano, 1937.
- CRISCUOLI G., *Le obbligazioni testamentarie*, Milano, 1965.
- CRISCUOLI G., *Fiducia e fides in diritto privato*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1983, p. 136 ss.
- CRISCUOLI G., *Fiducia e fiducie in diritto privato. Dai negozi fiduciari ai contratti uberri-mae fidei*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1983, p. 136 ss.

- CRISTIANI F., *Nuove tecnologie e testamento: presente e futuro*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 3, 2013, pp. 559-585.
- CRISTIANI F., *Riflessioni a proposito di «testamento digitale». La prospettiva del diritto internazionale privato*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, pp. 495-505.
- CUPINI D., *A proposito di patti successori e donazione con clausola "si praemoriar"*, in *Notariato*, 2005, p. 639 ss.
- D'ALESSANDRO L., *Il problema degli effetti del mandato ad alienare senza rappresentanza*, in *Obbl. e contr.*, 2006, p. 332 ss.
- DAMIANI A., *Il trust e i principi di diritto successorio*, in *Gazz. not.*, 2012, p. 56 ss.
- D'AMICO G., *La rinunzia all'azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente di bene di provenienza donativa*, in *Riv. not.*, 6, 2011, p. 1280 ss.
- D'ARMINIO MONFORTE A., *La successione nel patrimonio digitale*, Pisa, 2020.
- D'AVANZO W., *Delle successioni*, II, *Parte speciale*, Firenze, 1941.
- DAMMANN R.-ROTARU V., *La fiducie et le trust: une concurrence inégale*, in *Recueil Dalloz*, 2018, p. 1763 ss.
- DE ANGELIS L., voce *Fiduciaria (società)*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, VI, 1991, con agg. 2012 a cura di G. MARTINA, p. 10 ss.
- DE CUPIS A., *Il fedecommesso assistenziale*, in *Giur. it.*, IV, 1983, c. 129 ss.
- DE DONATO A., *Il trust nel sistema successorio. Il trust nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2002.
- DE DONATO A., *Il negozio di destinazione nel sistema delle successioni a causa di morte*, in M. BIANCA (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, Milano, 2007, p. 42 ss.
- DE DONATO A.-V. DE DONATO-M. D'ERRICO, *Trust convenzionale. Lineamenti di teoria e pratica*, Roma, 1999.
- DE GIORGI M.V., *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976.
- DEGNI F., *Della forma dei testamenti*, in *Codice civile. Libro delle Successioni per causa di morte e delle Donazioni*, Commentario diretto da M. D'Amelio, Firenze, 1941.
- DELI M.B., *Sub art. 15*, in A. GAMBARO-A. GIARDINA-G. PONZANELLI (cura di), *Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1993, p. 1286 ss.
- DELLE MONACHE S., *Tutela dei legittimari e limiti nuovi all'opponibilità della riduzione nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario*, in *Riv. not.*, 2, 2006, p. 311 ss.
- DELLE MONACHE S., *Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario*, Milano, 2008.
- DELLE MONACHE S., *La libertà di disporre mortis causa*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2019, p. 466 ss.
- DE LORENZO C., *Divieto di donazione di beni futuri e donazioni indirette*, in *Foro it.*, 137, n. 10, ottobre 2014, cc. 226-233.
- DEL PRATO E., *Sistemazioni contrattuali in funzione successoria: prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 3, 2001, p. 625 ss.
- DE NOVA G., *Il principio di unità della successione e la destinazione dei beni alla produzione agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 1979, p. 509 ss.
- DE NOVA G., *Autonomia privata e successioni mortis causa*, in *Jus*, 1997, p. 273 ss.

- DE NOVA G., *Trust interni con valore aggiunto e trust elusivi: il caso del trust di cimeli napoleonici*, in *Trusts e att. fid.*, 2006, p. 174 ss.
- DE NOVA G., *I trust, la collazione e la tutela dei legittimari*, in *Relazione al congresso nazionale dell'associazione "Il trust in Italia"*, reperibile sul sito web *www.il-trust-in-Italia.it*.
- DE PIRRO V., *Contributo alla dottrina della legittima*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1894, p. 304 ss.
- DEPLANO S., *Le obbligazioni negative*, Napoli, 2014.
- DE RICHEMOND H., *Rapp. Sénat*, in *JO*, 17 Oct. 2006, p. 48 ss.
- DE ROUX X., *Rapport AN*, n. 3655, 1er février 2007, p. 91 ss.
- D'ERRICO M., *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa dal "conferente"*, in AA.VV., *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Milano, 2007, p. 93 ss.
- D'ERRICO M., *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645-ter c.c.: prime riflessioni*, in AA.VV., *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Milano, 2007, p. 133 ss.
- DESBUQUOIS J.F., *Dossier «Fiducie et famille»: Fiducie en matière patrimoniale: les dix règles clefs*, in *AJ Famille*, 2015, p. 196 ss.
- DICILLO R., voce *Atti e vincoli di destinazione*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, agg., t. 1, Torino, 2007, p. 16 ss.
- DI CIOMMO F., *Per una teoria negoziale del trust (ovvero perché non possiamo farne a meno)*, in *Corr. giur.*, 1999, p. 630 ss.
- DI CIOMMO F., *Il trust testamentario*, in *Le disposizioni testamentarie*, diretto da G. Bonilini, coordinato da V. Barba, Torino, 2012, p. 160 ss.
- DIENER M.C., *Il contratto in generale*, Milano, 2011.
- DI FABIO M., *Le successioni nel diritto internazionale privato*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Successioni e donazioni*, II, Padova, 1994, p. 17 ss.
- DI LANDRO A.C., *Trust per disabili. Prospettive applicative*, in *Dir. fam. pers.*, 2003, p. 123 ss.
- DI LANDRO A.C., *Trusts e separazione patrimoniale nei rapporti familiari e personali*, Napoli, 2010.
- DI LANDRO A.C., *La destinazione patrimoniale a tutela dei soggetti deboli. Riflessioni sulla l. 22 giugno 2016 n. 112 in favore delle persone con disabilità grave*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 1 ss.
- DI MAIO A., *Il vincolo di destinazione tra atto e effetto*, in M. BIANCA (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 111 ss.
- DI MAIO F., *Mandato fiduciario e società fiduciarie*, in *Contr. e impr.*, 1, 2012, p. 21 ss.
- DI MAURO N., *Patti successori, donazioni mortis causa e contratto a favore di terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante*, in *Giust. civ.*, I, 1991, p. 1791 ss.
- DI RAIMO R., *Considerazioni sull'art. 2645-ter c.c.: destinazione di patrimoni e categorie dell'iniziativa privata*, in *Studi Comporti*, II, Milano, 2008, p. 1147 ss.
- DI SABATO D., *La libertà del debitore di disporre dei propri beni in trust*, in C. BUCCICO (a cura di), *Gli aspetti civilistici e fiscali del trust*, Torino, 2015, p. 204 ss.
- DI SAPIO A., *Trust a causa familiare e di solidarietà*, in *Vita not.*, 2, 2019, p. 712 ss.



- DI STASO N., *Il mandato post mortem exequendum*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, p. 688 ss.
- DISSAUX N., *L'intérêt du mandat à effet posthume: ça se discute*, in *Recueil Dalloz*, 2015, p. 1827 ss.
- DIURNI G., voce *Fiducia e negozio fiduciario (storia)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VIII, Torino, 1992, p. 288 ss.
- DROMETER M.-FRANK M.-HOFBAUER PÉREZ M.-RHODE C.-SCHWORM S.-STITTENEDER T., *Wealth and Inheritance Taxation: An Overview and Country Comparison*, in *ifo DICE Report*, vol. 16, Iss. 2, Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, München, 2018, pp. 45-54.
- DROZ G., *Libéralités, testaments, donations et trust*, in *Juriclasseur de Droit International*, 557 B, 1978, n. 36-88.
- DUKEMINIER J.-SITKOFF R., *Wills, Trusts, and Estates*, IX ed., New York, 2013, p. 393 ss.
- DUTTA A., *Will-substitutes in Germany*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, Oxford and Portland, 2016, p. 180 ss.
- ECCHER B., *Antizipierte Erbfolge*, Berlin, 1980.
- ELLAND-GOLDSMITH M., *Fiducie et trust: éléments d'une comparaison*, in *Banque et droit*, novembre-décembre 1990, p. 242 ss.
- EMERICHP Y., *La fiducie civiliste: modalité de la propriété ou intermède à la propriété?*, in *McGill Law Journal ~ Revue de droit de McGill*, 2013, pp. 829-846.
- ERRANI G., *Il trust come liberalità indiretta "anomala" e il suo rapporto con le norme a tutela dei legittimari*, in *Trusts e att. fid.*, luglio 2019, pp. 381-390.
- ERRANI G., *La riduzione della liberalità indiretta attuata a mezzo di trust e le possibili conseguenze sulla successiva circolazione dei beni conferiti*, in *Contr. e impr.*, 2, 2020, pp. 945-969.
- ERRANI G., *Trust e legittimari: esiste un problema di circolazione dei beni conferiti in trust?*, in G. GUERRIERI-G. LUCHETTI-M.A. LUPOI-P. MANES-M. MARTINO-T. TASSANI (a cura di), *Fiducia e destinazione patrimoniale. Percorsi giuridici a confronto*, Bologna, 2022, pp. 85-97.
- EY, *Cross-country Review of Taxes on Wealth and Transfers of Wealth*, commissioned by the European Commission, 2014, in <https://op.europa.eu/en/publication-detail//publication/59463680-e730-4d80-beaa-b094e3b8c249/language-en/format-PDF/source-115660286>.
- EY, *Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2021*, in [https://www.ey.com/en\\_gl/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide](https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide).
- FALZEA A., *Introduzione e considerazioni conclusive*, in AA.VV., *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, p. 35 ss.
- FEDER D.J.-SITKOFF R.H., *Revocable Trusts and Incapacity Planning: More than Just a Will Substitutes*, in *Elder Law Journal*, 2016, p. 24 ss.
- FERCIA R., *Struttura e funzione dei negozi fiduciari: il modello romano*, in G. GUERRIERI-G. LUCHETTI-M.A. LUPOI-P. MANES-M. MARTINO-T. TASSANI (a cura di), *Fiducia e destinazione patrimoniale. Percorsi giuridici a confronto*, Bologna, 2022, pp. 19-29.
- FERRAJOLI L., *Gli strumenti di tutela del patrimonio*, Bergamo, 2013.

- FERRARA F., *I negozi fiduciari*, in *Scritti in onore di Scialoja*, Milano, 1905, p. 745 ss.
- FERRARI C.-UGOLINI S., *I trust in ambito successorio*, in E. DEL PRATO-M. COSTANZA-P. MANES (a cura di), *Donazioni, atti giuridici, patti di famiglia e trusts successori*, Bologna, 2010, p. 650 ss.
- FERRARI V., *Successioni per testamento e trasformazioni sociali*, Milano, 1972.
- FERRI G.B., *Ancora in tema di meritevolezza di interesse*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1979, p. 8 ss.
- FERRI L., *Successioni in generale*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Libro II – Delle successioni*, sub. Art. 458, Bologna-Roma, 1980.
- FERRI L., *Dei legittimari*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1981.
- FINOCCHIARO G., *Firma digitale e firme elettroniche. Profili privatistici*, Milano, 2003.
- FINOCCHIARO G., *Firme elettroniche e firma digitale*, in G. FINOCCHIARO-F. DELFINI (a cura di), *Diritto dell'informatica*, Milano, 2014, p. 319 ss.
- FOCOSI M., *Analisi delle iniziative per introdurre il trust (o istituti analoghi) nella legislazione italiana*, in AA.VV., *Autonomia privata e affidamenti fiduciari*, Torino, 2012, p. 101 ss.
- FONGARO E., *L'anticipation successorale à l'épreuve du règlement successions*, in *Journal du droit international*, 2, 2014, doct. 5.
- FORCHINO A., «Pactum fiduciae» e mandato senza rappresentanza: due figure giuridiche a confronto, in *Giur. it.*, I, 2000, p. 2258 ss.
- FORMICHELLI T., *L'efficacia post mortem dell'obbligazione alimentare (un contributo alla teoria del negozio post mortem)*, in *Riv. not.*, 1987, p. 704 ss.
- FORMICHELLI T., *Riflessioni sulla qualificazione del contratto di attribuzione dopo la morte*, in *Quadrimestre*, 1993, p. 481 ss.
- FRAGOLA U., *Teoria delle limitazioni alla proprietà privata con speciale riferimento ai regolamenti edilizi comunali*, Milano, 1940, p. 341 ss.
- FRANCESCHINI B., *Patti di famiglia per l'impresa e trust*, in M. MONEGAT-G. LEPORE-I. VALAS, *Trust. Applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust*, II, Torino, 2010, pp. 295-308.
- FRANCO R., *Trust testamentario e liberalità non donative: spiragli sistematici per una vicenda delicata*, in *Riv. not.*, 2009, p. 1449 ss.
- FRATCHER F., *Introduction (Nature and Common applications of the trust device)*, in F.H. LAWSON (ed.), *International Encyclopaedia of Comparative Law*, VI, *Property and Trust*, Chapter 11 (Trust), 1973, p. 3 ss.
- FRATCHER F., voce *Trust*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, VI, *Property and Trust*, II, Ch. 11, Essen, 1973, p. 3 ss.
- FRESNEL F., *La fiducie et les personnes vulnérables*, in *R.J.P.F.*, 2005, p. 28 ss.
- FRIEDMAN L.M., *The Dynastic Trust*, 73, in *Yale Law Journal*, 1964, p. 574 ss.
- FRIEDMAN L.M., *The Law of the Living, the Law of the Dead: Property, Succession, and Society*, in *Wisconsin Law Review*, 1966, p. 356 ss.
- FUSARO A., voce *Destinazione (vincoli di)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, V, Torino, 1989, pp. 1-7.
- FUSARO A., *In tema di liberalità non donative: ricognizione della casistica e analisi della prassi*, in *Obbl. e contr.*, 2012, p. 10 ss.
- FUSARO A., *Quale avvenire per i patti successori in Italia dopo il Regolamento europeo sulle successioni?*, in *Studi in onore di G. Iudica*, Milano, 2014, p. 637 ss.
- FUSARO A., *Profili comparatistici dei contratti ereditari*, in *Riv. not.*, 2021, p. 659 ss.

- GABRIELLI G., *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 321 ss.
- GAGGERO P., *Società fiduciarie*, in *Contr. e impr.*, 2003, p. 940 ss.
- GALGANO F., *Art. 1414*, in F. GALGANO-F. PECCENINI-M. FRANZONI-D. MEMMO-R. CAVALLO BORGIA, *Della simulazione. Della nullità del contratto. Dell'annullabilità del contratto. Artt. 1414-1446*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1998, p. 39 ss.
- GALGANO F., *Il negozio giuridico*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, fondato da Cicu e Messineo, III, t. 1, II ed., Milano, 2002.
- GALGANO F., *Delle persone giuridiche (artt. 11-35)*, in *Comm. Cod. civ.* Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2006.
- GALGANO F., *Le obbligazioni in generale. Il contratto in generale. I singoli contratti*, II, in *Tratt. dir. civ.*, II ed., Padova, 2010, p. 465 ss.
- GALLANIS T.P., *Will-substitutes: a US Perspective*, in A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, Oxford e Portland, 2016, pp. 9-29.
- GALLO P., *Il contratto fiduciario*, in R. CALVO-A. CIATTI (a cura di), *I contratti di destinazione patrimoniale*, in *Tratt. dei contratti*, diretto da P. Rescigno, E. Gabrielli, Milano, 2014, pp. 35-64.
- GAMBARO A., *Problemi in materia di riconoscimento degli effetti dei trusts nei paesi di civil law*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1984, p. 93 ss.
- GAMBARO A., *Il «trust» in Italia e in Francia*, in *Studi in onore di R. Sacco*, a cura di P. Cendon, I, Milano, 1994, p. 511 ss.
- GAMBARO A., *Il diritto di proprietà*, in *Tratt. dir. civ. Cicu-Messineo*, Milano, 1995.
- GAMBARO A., voce *Trust*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIX, Torino, 1999, p. 451 ss.
- GAMBARO A., *Segregazione e unità del patrimonio*, in *Trusts e att. fid.*, 2000, p. 155 ss.
- GAMBARO A., *Appunti sulla proprietà nell'interesse altrui*, in *Trusts e att. fid.*, 2007, p. 171 ss.
- GAMBARO A., *La posizione soggettiva dell'affidatario fiduciario e la segregazione patrimoniale*, in *Parte II – Il contratto di affidamento fiduciario: teoria e pratica. Atti del Convegno tenutosi a Roma il 3 marzo 2017*, in AA.VV., *Contratti di convivenza e contratti di affidamento fiduciario quali espressioni di un diritto civile postmoderno, Quaderni della Fondazione italiana del Notariato*, Milano, 2017, p. 157 ss.
- GAMBARO A., *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2017, p. 404 ss.
- GANGI C., *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, Milano, 1964.
- GARDANI CONTURSI-LISI L., *Delle donazioni. Art. 769-809*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1976.
- GARDANI CONTURSI-LISI L., *Dell'istituzione di erede e dei legati. Disposizioni generali. Art. 624-632*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1983.
- GARTON J., *Moffat's Trusts Law*, VI ed., Glasgow, 2017, pp. 343-344.
- GATT L., *Memento mori. La ragion d'essere della successione necessaria in Italia*, in *Fam. pers. succ.*, 6, 2009, p. 541 ss.
- GATT L., *Dal trust al trust*, Napoli, 2010.
- GAZZARA G., voce *Fiducia testamentaria*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, p. 429 ss.

- GAZZONI F., *In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagattelle)*, in *Riv. not.*, 2001, pp. 1247-1257.
- GAZZONI F., *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista "non vivente" su trust e trascrizione)*, in *Riv. not.*, 2001, pp. 11-36.
- GAZZONI F., *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Giust. civ.*, II, 2006, p. 165 ss.
- GAZZONI F., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, in *Tratt. trascriz.*, diretto da E. Gabrielli, F. Gazzoni, 1, t. II, Torino, 2012.
- GAZZONI F., *Le domande di riduzione e di restituzione*, in E. GABRIELLI-F. GAZZONI-G. MICCOLIS-A. ORESTANO-P. SIRENA-R. VACCARELLA, *La trascrizione delle domande giudiziali*, in *Tratt. trascriz.* diretto da E. Gabrielli, F. Gazzoni, 2, Milano, 2014, pp. 199-229.
- GAZZONI F.M., *Patti successori: conferma di un'erosione*, in *Riv. not.*, II, 2001, p. 227 ss.
- GENTILI A., *Società fiduciarie e negozio fiduciario*, Milano, 1978.
- GENTILI A., *La fiducia*, in *Manuale di dir. priv. eur.*, II, *Proprietà. Obbligazioni. Contratti*, Milano, 2007, p. 607 ss.
- GENTILI A., *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, pp. 1-50.
- GENTILI A., voce *Documento informatico (diritto civile)*, in *Enc. dir., Annali*, V, Milano, 2012, p. 636 ss.
- GENTILI A., *Atti di destinazione e negozio fiduciario comparati con l'affidamento fiduciario*, in *Parte II – Il contratto di affidamento fiduciario: teoria e pratica. Atti del Convegno tenutosi a Roma il 3 marzo 2017*, in AA.VV., *Contratti di convivenza e contratti di affidamento fiduciario quali espressioni di un diritto civile postmoderno, Quaderni della Fondazione italiana del Notariato*, Milano, 2017, p. 136.
- GERBO F., voce *Patti successori*, in *Enc. giur. Treccani*, XXV, Roma, 2009, p. 1 ss.
- GHIDONI L., *Conferme e novità in tema di mandato post mortem*, in *Dir. succ. fam.*, 3, 2019, pp. 942-958.
- GIAMPICCOLO G., *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954.
- GIAMPICCOLO G., voce *Atto mortis causa*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 232 ss.
- GIANNATTASIO C., *Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime*, in *Comm. cod. civ.*, Libro II – *Delle successioni*, t. 1, Torino, 1964.
- GIANNATTASIO C., *Delle Successioni. Divisione – Donazione*, in *Comm. Cod. civ.*, II ed., t. 3, Torino, 1980.
- GIANNINI M.S., *Basi costituzionali della proprietà privata*, in *Politica del diritto*, 1971, p. 443 ss.
- GINEVRA E., *La partecipazione fiduciaria in s.p.a.*, Torino, 2012.
- GIOIA G., *Titolarità delle azioni tra fiducia germanistica e comunione legale*, in *Corr. giur.*, I, 1998, p. 75 ss.
- GIORGIANI F., *Depositi bancari anomali a vantaggio di un terzo, Depositi in funzione di garanzia*, in AA.VV., *Le operazioni bancarie*, a cura di G.B. Portale, I, Milano, 1978, p. 21 ss.
- GIROLAMI M., *I testamenti suggeriti*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 562 ss.
- GIULIANO M., *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, Torino, 2016.

- GIULIANO M., *Diritto successorio, beni d'impresa e passaggio generazionale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 6, 2016, pp. 929-940.
- GIULIANO M., *Trust e dintorni: la necessaria chiarezza*, in *Trusts e att. fid.*, 2017, pp. 483-504.
- GLENN H.P., *Legal Traditions of the World*, IV ed., OUP, 2010, p. 150 ss.
- GODECHOT S., *L'articulation du trust e du droit des successions*, Paris, 2011.
- GOLDBERG J.C.P.-SITKOFF R.H., *Torts and Estates: Remediying Wrongful Interference with Inheritance*, in *Stan. L. Rev.*, 65, 2013, p. 335 ss.
- GORE M., *Estate planning: quelques aspects de l'anticipation successorale en droit américain*, in *Le droit privé français à la fin du XX siècle, etudes offertes à P Catala*, Paris, 2001, p. 383 ss.
- GRADASSI F., *Mandato post mortem*, in *Contr. e impr.*, 1990, p. 828 ss.
- GRASSETTI C., *Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1936, pp. 345-378.
- GRASSETTI C., *Trust anglosassone, proprietà fiduciaria e negozio fiduciario*, in *Riv. dir. comm.*, 1936, p. 548 ss.
- GRAZIADEI M., *Proprietà fiduciaria e proprietà del mandatario*, in *Quadrimestre*, 1990, p. 1 ss.
- GRAZIADEI M., voce *Mandato in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XI, Torino, 1994, p. 192 ss.
- GRAZIADEI M., voce *Mandato*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XI, Torino, 1994, p. 5 ss.
- GRAZIADEI M., *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell'esperienza giuridica inglese*, Univ. degli Studi di Trento, 1995.
- GRAZIADEI M., *The Development of Fiducia in Italian and French Law from the 14th Century to the End of the Ancien Regime*, in R. HELMHOLZ-R. ZIMMERMANN (a cura di), *Itinera Fiduciae: Trust and Treuhand in Historical Perspective*, Berlin, 1998, p. 327 ss.
- GRAZIADEI M., voce *Trusts nel diritto anglo-americano*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, XVI, Torino 1999, p. 264 ss.
- GRAZIADEI M., *Recognition of Common Law Trust in Civil Law Jurisdictions Under the Hague Trust Convention with Particular Regard to the Italian Experience*, in L. SMITH (ed.), *Remaining the Trust, Trust in Civil Law*, Cambridge, 2012, p. 58 ss.
- GRAZIADEI M., *Virtue and Utility: Fiduciary Law in Civil Law and Common Law Jurisdiction*, in A.S. GOLD-P.B. MILLER (eds.), *Philosophical Foundations of Fiduciary Law*, Oxford, 2014, pp. 287-301.
- GRAZIADEI M., *La proprietà fiduciaria, la proprietà nell'interesse altrui, e i trusts. Un itinerario*, in G. GUERRIERI-G. LUCHETTI-M.A. LUPOI-P. MANES-M. MARTINO-T. TASSANI (a cura di), *Fiducia e destinazione patrimoniale. Percorsi giuridici a confronto*, Bologna, 2022, pp. 33-61.
- GRAZIANI A., *Negozi indiretti e negozi fiduciari*, in *Riv. dir. comm.*, 1933, p. 414 ss.
- GRECO P., *Le società di comodo e il negozio indiretto*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1932, p. 757 ss.
- GRETTON G.L., *Trusts without Equity*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 49, 2000, p. 599 ss.
- GRETTON G.L., *Trusts*, in K. REID-R. ZIMMERMANN (eds.), *A History of Private Law in Scotland*, Vol. 1, *Introduction and Property*, II ed., Oxford 2003, p. 480 ss.

- GRETTON G.L.-STEVEN A.J.M., *Property, Trusts and Succession*, II ed., Sussex, 2009, p. 321 ss.
- GRIMALDI M., *Riflessioni sulla fiducia nel diritto francese*, in *Quadrimestre*, 1990, p. 273 ss.
- GRIMALDI M., *La fiducia: réflexions sur l'institution et sur l'avant-projet de loi qui la consacre*, Defrénois, 1991, p. 897 ss.
- GRIMALDI M., *Le mandat à effet posthume*, Defrénois, n. 1, 2007.
- GRIMALDI M., *Première décision de la Cour de cassation sur le mandat à effet posthume: les pouvoirs conférés au mandataire ne peuvent empêcher les héritiers de mettre fin au mandat en disposant des biens qui en forment l'objet*, in *RTD Civ.*, 2010, p. 602 ss.
- GRIMALDI M., *L'introduction de la fiducie-libéralité en droit français*, in *Les transformations du droit civil français*, Universidad externado de Colombia, *Revue de droit Henri Capitant*, n. 2, 30 juin 2011.
- GRIMALDI M., *Le mandat à effet posthume reprend des couleurs*, in *RTD Civ.*, 2015, p. 670 ss.
- GRIMALDI M.-BARRIÈRE F., *Trust and Fiducie*, in A HARTKAMP *et al.* (eds.), *Towards a European Civil Code*, III ed., Nijmegen, 2004, pp. 787-805.
- GRONDONA M., *Il testamento filmato negli Stati Uniti d'America*, in AA.VV., *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile*, I quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, 2016, Milano, pp. 228-240.
- GRUNDMANN S., *Trust and Treuband in the 20th Century*, in R. HELMHOLZ-R. ZIMMERMANN (eds.), *Itinera Fiduciae: Trust and Treuband in Historical Perspective*, Berlin, 1998, pp. 469-493.
- GRUNDMANN S., *Trust and Treuband at the End of the 20th Century*, in *AmJCompL*, 47, 1999, p. 401 ss.
- GRUNSKY W., *Testierfreiheit und Geschäftsfähigkeit*, Baden-Baden, 2009.
- GUINCHARD S., *L'affectation des biens en droit privé français*, Paris, 1976.
- HAYTON D.J., *Underbill and Hayton: Law relating to Trusts and Trustees*, XV ed., London, 1995.
- HAYTON D.J., *The law of Trusts*, London, 1998.
- HAYTON D.J., *The Developing European Dimension of Trust Law*, 10, in *K.C.L.J.*, 48, 1999, pp. 52-53.
- HAYTON D.J., *Parte prima: il trust come strumento di gestione dell'azienda di famiglia nel passaggio generazionale*, in *Contr. e impr.*, 2004, pp. 247-257.
- HAYTON D.J.-MATTHEWS P.-MITCHELL C.H. (eds.), *Underbill and Hayton, Law of Trusts and Trustees*, London, 2010.
- HANSMANN H.-MATTEI U., *The function of trust law: a comparative legal and economic analysis*, in *N.Y.U. Law Review*, 73, 1998, p. 438 ss.
- HEIRBAUT D., *Perspective 2. Legal History. A History of the Law of Succession, in Particular in the Southern Netherlands/Belgium*, in C. CASTELEIN-R. FOQUÉ-A. VERBEKE (eds.), *Imperative Inheritance Law in a Late-Modern Society. Five Perspectives*, Antwerp-Oxford-Portland, 2009, p. 65 ss.
- HELMHOLZ R.-ZIMMERMANN R. (a cura di), *Itinera Fiduciae. Trust and Treuband in Historical Perspective*, Berlin, 1998.

- HERAIL J., v° *Libéralités graduelles et résiduelles*, in *Rép. civ.*, 1, 2015.
- HOHL B., *Exclusion critiquable des personnes physiques comme constituants de fiducie*, in *EJCP*, 2007, p. 2052 ss.
- HUME D., *Treatise of Human Nature. Being on Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects*, 1739, reprinted from the original edition in three volumes and edited, with an analytical index by L.A. Selby-Bigge, Oxford, 1978.
- IACCARINO G., *Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da donazioni indirette sono sicuri*, in *Notariato*, 5, 2010, p. 508 ss.
- IACCARINO G., *Liberalità indirette*, Milano, 2011.
- IACCARINO G., *L'opportunità di un contratto di fiducia tipico*, in *Notariato*, 1, 2014, pp. 35-49.
- IANNICELLI M.A., *Il divieto dei patti successori: prospettive di revisione legislativa*, in *Fam. pers. succ.*, 2008, p. 361 ss.
- IEVA M., voce *Successione: X) Fenomeni parasuccessori*, in *Enc. giur. Treccani*, XXX, Roma, 1993, p. 3.
- IEVA M., *I fenomeni cd. parasuccessori*, in *Riv. not.*, 1988, p. 1139 ss.
- IEVA M., *I fenomeni a rilevanza successoria*, Napoli, 2008.
- IEVA M., *La trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o a altri enti o persone fisiche (art. 2645-ter c.c.) in funzione parasuccessoria*, in *Riv. not.*, 2009, pp. 1289-1298.
- IEVA M., *I fenomeni parasuccessori*, in *Tratt. breve delle succ. e don.* diretto da P. Rescigno e coordinata da M. Ieva, I, Padova, 2010, p. 59 ss.
- IORIO G., *Corso di diritto privato*, IV ed., Torino, 2020.
- IORIO G., *Gli oneri del debitore fra norme emergenziali e principi generali (a proposito dell'art. 91 del d.l. n. 18/2020, "Cura Italia")*, in *Revista de Actualidad Jurídica Iberoamericana*, Valencia (España), Mayo 2020, p. 376 ss.
- IRTI N., *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui. Problemi generali*, Milano, 1970.
- IUDICA G., *Fondazioni, fedecommesserie, trusts, e trasmissione della ricchezza familiare*, in AA.VV., *La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio*, Padova, 1995, p. 97 ss.
- JAEGER P.G., *La separazione del patrimonio fiduciario nel fallimento*, Milano, 1968.
- JAEGER P.G., *Sull'intestazione fiduciaria di quote di s.r.l.*, in *Giur. comm.*, I, 1979, p. 181 ss.
- JANNUZZI A.-LOREFICE P., *Manuale di volontaria giurisdizione*, Milano, 2004.
- JEANTET F.-C., *Réserve héréditaire et fiducie*, in *Mélanges en hommage à André Breton et Fernand Derrida*, Dalloz, 1991.
- KAN-BALIVET B., *Les clés du contrat de fiducie-gestion*, in *Droit et Patrimoine*, n. 185, 1er octobre 2009, p. 1-24.
- KERRIDGE R., *Family Provision in England and Wales*, in K.G.C. REID-M.J. DE WAAL-R. ZIMMERMANN (eds.), *Mandatory Family Protection*, 3, *Comparative Succession Law*, Oxford, 2020, p. 385 ss.

- KOLLHOSSER H., *Aktuelle Frage der vorweggenommene Erbfolge*, in *Arch. civ. Pr.*, 194, 1994, p. 231 ss.
- LAGARDE P., *Répertoires Dalloz de droit international*, V° Successions.
- LANCIANI A., *Vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.). Redazione del contratto, problemi e possibili clausole*, in *Riv. not.*, 2007, p. 305 ss.
- LANGBEIN J.H., *The Nonprobate Revolution and the Future of the Law of Succession*, in *Harvard Law Review*, 97, 1984, p. 1008 ss.
- LANGBEIN J.H., *The Twentieth-Century Revolution in Family Wealth Transmission*, in *Mich. Law Rev.*, 86, 1988, p. 742 ss.
- LANGBEIN J.H., *The contractarian Basis of the Law of Trusts*, in *Yale Law Journal*, 105, 1995, p. 625 ss.
- LANGBEIN J.H., *Restatement Third of Property: Wills and Other Donative Transfers*, 7.1 (a), in *American Law Institute*, Philadelphia, 2003.
- LANGBEIN J.H., *Rise of the Management Trust*, in *Tr. & Est.*, 52, Oct. 2004, p. 143 ss.
- LANGBEIN J.H., *Why Did Trust Law Become Statute Law in the United States?*, in *Ala. L. Rev.*, 58, 2007, p. 1069 ss.
- LANGBEIN J.H., *Major Reforms of the Property Restatement and the Uniform Probate Code: Reformation, Harmless Error, and Nonprobate Transfers*, in *American College of Trust and Estate Counsel Law Journal*, 38, 2012, p. 1 ss.
- LA PORTA U., *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2007, p. 1067 ss.
- LA PORTA U., *Azione di riduzione di «donazioni indirette» lesive della legittima e azione di restituzione contro il terzo acquirente dal «donatario»*, in *Riv. not.*, 2009, p. 951 ss.
- LARROUMET C., *La fiducie— Une revolution dans notre droit*, in *Banque & Droit*, I parte, 1990, p. 239 ss., II parte, 1991, p. 1 ss.
- LAURINI G., *Quale notaio per il futuro?*, in *Notariato*, 3, 2020, p. 221 ss.
- LELEU Y.H., *La transmission de la succession en droit compare*, Brussels, 1996.
- LENZI R., *Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 1988, p. 120 ss.
- LENZI R., *Gli affidamenti fiduciari*, in *Atti del convegno Il diritto patrimoniale – Una rivisitazione: le Revisioni*, organizzato dall'Associazione Civilisti Italiani a Roma il 14 e 15 giugno 2019, p. 3 ss.
- LEO R., *La fiducia in Italia oggi*, in in AA.VV., *Il negozio di destinazione fiduciaria. Contributi di studio*, Milano, 2016, pp. 43-74.
- LEQUETTE Y., *De l'ordre de réduction des libéralités réalisées au moyen d'un trust entre vifs (à propos d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 20 février 1996)*, in *Recueil Dalloz Sirey*, Chr., 1996., p. 231 ss.
- LEQUETTE Y., *La règle de l'unité de la succession après la loi du 3 décembre 2001: continuité ou rupture?*, in *Mélanges Ph Simler*, Paris, 2006, p. 172 ss.
- LEUZZI S., *Trust e mezzi di tutela in rapporto al «vincolo obbligatorio»*, in *Trusts e att. fid.*, 7, 2011, p. 394 ss.
- LETELLIER H., *Dossier «Fiducie et famille»: Fiducie et majeur vulnérable*, in *AJ Famille*, 2015, p. 205.



- LEVILLAIN N., *Dossier Donations: Les donations graduelles et résiduelles*, in *AJ Famille*, 2014, p. 611 ss.
- LIBCHABER R., *Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007*, 1<sup>re</sup> partie, art. 38631, *Defrénois* 2007, p. 1094 ss.
- LIBCHABER R., *Une fiducie française, inutile et incertaine*, in *Mél. Ph. Malaurie, Defrénois-EJA*, 2005, p. 303 ss.
- LICINI C., *Una proposta per strutturare in termini monistici l'appartenenza nel rapporto di "fiducia anglosassone" (Trust)*, in *Riv. not.*, 1996, p. 125 ss.
- LIPARI N., *Il negozio fiduciario*, Milano, 1964.
- LIPARI N., *Fiducia statica e trusts*, in *Rass. dir. civ.*, 1996, p. 483 ss.
- LIPARI N., *Introduzione*, in *Parte II. Parte II – Il contratto di affidamento fiduciario: teoria e pratica. Atti del Convegno tenutosi a Roma il 3 marzo 2017*, in AA.VV., *Contratti di convivenza e contratti di affidamento fiduciario quali espressioni di un diritto civile postmoderno, Quaderni della Fondazione italiana del Notariato*, Milano, 2017, p. 124 ss.
- LONERO G., *Il trust quale strumento alternativo al testamento*, in AA.VV., *I professionisti e il trust*, Atti del IV Congresso nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia", Milano, 2008, p. 25 ss.
- LOUIS-CAPORAL D., *La fiducie-libéralité. Réflexion sur une opération prohibée*, in *RTD Civ.*, 2016, p. 49 ss.
- LO SARDO G., *La circolazione mortis causa dell'azienda*, in *Quaderni di notariato*, 2020, p. 349 ss.
- LUCCHINI GUASTALLA E., *Gli strumenti negoziali di trasmissione della ricchezza familiare: dalla donazione si praemioriar al patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2007, p. 320 ss.
- LUMINOSO A., *Mandato, commissione, spedizione*, Milano, 1984.
- LUMINOSO A., *La vendita con patto di riscatto*, in *Comm. Cod. civ.*, diretto da Schlesinger (artt. 1500-1509), Milano, 1987, p. 227 ss.
- LUMINOSO A., *Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2008, p. 1933 ss.
- LUMINOSO A., *Intestazione di quota societaria, negozio fiduciario e mandato a confronto*, in *Riv. giur. sarda*, 2011, p. 518 ss.
- LUPOI M., *Trusts*, Milano, 1997.
- LUPOI M., *Trusts e successioni mortis causa*, in *Jus*, 1997, p. 279 ss.
- LUPOI M., *Aspetti gestori, e dominicali, segregazione: "trust" e istituti civilistici*, in *Foro it.*, I, 1998, c. 3391.
- LUPOI M., *Lettera a un notaio conoscitore dei trust*, in *Trusts*, 2002, p. 172 ss.
- LUPOI M., *I trust nel diritto civile*, in R. SACCO (a cura di), *Tratt. dir. civ.*, 2, *I diritti reali*, Torino, 2004.
- LUPOI M., *L'atto istitutivo di trust, con un formulario*, Milano, 2005.
- LUPOI M., *Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust*, in *Riv. not.*, 2006, p. 467 ss.
- LUPOI M., *Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario*, Milano, 2010.
- LUPOI M., *Note circa la legge sanmarinese sull'affidamento fiduciario*, in *Trusts e Att. fid.*, 2010, p. 5 ss.
- LUPOI M., *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, II ed., Padova, 2011.

- LUPOI M., *The new law of San Marino on the "affidamento fiduciario"*, in *Trusts e Att. fid.*, 2011, p. 4 ss.
- LUPOI M., *Il contratto di affidamento fiduciario*, in *Riv. not.*, 2012, pp. 513-523.
- LUPOI M., *Il contratto di affidamento fiduciario*, Milano, 2014.
- LUPOI M., *Istituzioni del diritto del trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, III ed., Padova, 2016.
- LUPOI M., *La metabolizzazione del trust*, in *Corr. giur.*, 2017, p. 781 ss.
- LUPOI M., *Le ragioni della proposta dottrinale del contratto di affidamento fiduciario; la comparazione con il trust*, in AA.VV., *Contratti di convivenza e contratti di affidamento fiduciario quali espressioni di un diritto civile postmoderno*, Quaderni della Fondazione italiana del Notariato, Milano, 2017, p. 128 ss.
- MAGLIULO F., *Il divieto del patto successorio istitutivo nella pratica negoziale*, in *Riv. not.*, 1992, p. 1411 ss.
- MAGLIULO F., *L'acquisto dal donatario tra rischi ed esigenze di tutela*, in *Notariato*, 2002, p. 93 ss.
- MAGLIULO F., *La (non) necessaria compresenza del presidente e del segretario degli organi societari*, in *Riv. not.*, 2020, p. 3 ss.
- MAGRÌ A., *Principio di intangibilità della legittima e legato*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1998, pp. 25-52.
- MAITLAND F.W., *Equity (A course of lectures)*, III ed. (revised by J. Brunyate), Cambridge, 1949.
- MAJELLO U., *Il deposito nell'interesse del terzo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, I, 1961, p. 311 ss.
- MALLET-BRICOUT B., *Le fiduciaire, véritable pivot ou simple rouage de l'opération de fiducie?*, in *McGill Law Journal – Revue de droit de McGill*, 2013, pp. 907-935.
- MANENTI C., *Il contratto di assicurazione sulla vita con designazione di un terzo beneficiario*, in *Riv. dir. civ.*, 1909, p. 589 ss.
- MANES P., *Il trustee esecutore testamentario*, in *Trusts e att. fid.*, 2002, p. 540 ss.
- MANES P., voce *Trust interni*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VIII, Torino, 2013, p. 769 ss.
- MARELLA M.R., *Il divieto dei patti successori e le alternative convenzionali al testamento*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 1991, p. 91 ss.
- MARINI A., *Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito*, Milano, 1976.
- MARINI A., *La rendita perpetua e la rendita vitalizia*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, 13, I, II ed., Torino, 1985.
- MARINI P., *La fiducie, enfin!*, in *JCP E*, n. 36, 6 Sept. 2007, p. 2050 ss.
- MAROI F., *Delle donazioni*, in *Comm. cod. civ.* diretto da M. D'Amelio, Firenze, 1941.
- MARRA P., voce *Fiducia e causa*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, V, Torino, 2019, pp. 1-12.
- MARTINO M., *Le Sezioni Unite e le liberalità non donative: dalla donazione indiretta alla donazione tipica ad esecuzione indiretta*, in *Corr. giur.*, 2017, p. 1219 ss.
- MARTONE I., *Sull'ammissibilità della rinuncia all'azione di restituzione in vita del donante*, in *Dir. succ. fam.*, 3, 2018, pp. 979-1009.
- MARTUCCI R., *Proposte per una considerazione del negozio fiduciario alla luce del diritto tedesco vigente e della rei vindicatio utilis romana*, in *Riv. dir. comm.*, 1991, p. 479 ss.
- MASTROPAOLO E.M., *La fiducie nel diritto positivo francese*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2000, p. 33 ss.

- MASTROPIETRO B., *Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori*, Napoli, 2011.
- MASTROPIETRO B., *Il nuovo art. 2645 quater c.c. in materia di trascrizione di vincoli pubblici*, in *Notariato*, 6, 2012, pp. 709-716.
- MATTEI U., voce *Proprietà*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XV, Torino, 1997, pp. 1-23.
- MATTHEWS P., *Trust, Trust di scopo o fondazione?*, in *Contr. e impr.*, 2004, pp. 275-281.
- MATTHEWS P., *The Compatibility of the Trust with the Civil Law Notion of Property*, in L. SMITH, *The Worlds of the Trust*, n. 3, Cambridge, 2013, p. 335 ss.
- MAX E., *Videotaped Wills: Status of Present Statutory Law and Implication for Expanded Use*, in *Conn. Probate L. Journ.*, 4, 1988, p. 125 ss.
- MAZZAROLLI L., voce *Piano regolatore generale*, in *Dig. disc. pubbl.*, XI, Torino, 1996, con aggiornamento nell'anno 2011 a cura di M.P. GENESIN, p. 4 ss.
- MAZZIA N., *Intestazione fiduciaria e successione mortis causa*, in *Foro it.*, I, 1985, cc. 2325-2342.
- MAZZONI C.M., *Accordi successori, donazioni in conto di legittima e successione necessaria*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, p. 762 ss.
- MCCOUCH G.M.P., *Probate Law Reform and Nonprobate Transfers*, in *University of Miami Law Review*, 62, 2008, p. 757 ss.
- MCCOUCH G.M.P., *Will Substitutes under the Revised Uniform Probate Code*, in *Brooklyn Law Review*, 58, 1993, p. 1123 ss.
- MCKENZIE C., *Having and Eating the Cake: A Global Survey of Settlor Reserved Power Trusts*, Part. 1, in *Private Client Business*, 5, 2007, p. 336 ss.
- MENGOLI G.C., *Manuale di diritto urbanistico*, VI ed., Milano, 2009.
- MENGGONI L., *Quota di riserva e porzione legittima*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1965, p. 21 ss.
- MENGGONI L., *Successioni mortis causa e mezzi alternativi di trasmissione della ricchezza*, in *Jus*, 1997, p. 310 ss.
- MENGGONI L., *Successione per causa di morte. Successione legittima*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo*, Milano, 1999.
- MENGGONI L., *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo*, Milano, 2000.
- MERCANTI G.-RIZZONELLI G., *Il legittimato passivo nell'azione di riduzione*, in *Trusts e att. fid.*, 2017, p. 603 ss.
- MERZ S., *La trasmissione familiare e fiduciaria della ricchezza*, Padova, 1998.
- MERUZZI G., *Intestazione a società fiduciarie di titoli azionari*, in *Contr. e impr.*, 1995, p. 365 ss.
- MESSINEO F., *Contributo alla dottrina dell'esecutore testamentario*, Padova, 1931.
- MESSINEO F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, IV ed., Milano, 1962.
- MESSINEO F., voce *Contratti nei rapporti col terzo*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 205 ss.
- MEUCCI S., *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano, 2009.
- MICHETTI F., *Gli effetti della fiducie*, in *Contr. e impr./Europa*, 2-2013, pp. 888-919.
- MIELE A., *Trust e passaggio generazionale d'impresa*, in C. BUCICCO (a cura di), *Gli aspetti civilistici e fiscali del trust*, Torino, 2015, p. 319 ss.
- MINERVINI G., *Il trasferimento nel mandato ad alienare in nome proprio*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1950, p. 484 ss.
- MINERVINI G., *Il mandato, la commissione, la spedizione*, in *Tratt. dir. civ. it. Vassalli*, Torino, 1954.

- MIRABELLI G., *Le disposizioni fiduciarie nell'art. 627 c.c. (Contributo allo studio dell'interposizione di persona)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1955, p. 1057 ss.
- MIRRIONE M., *L'atto notarile informatico*, in *Contratti*, 7, 2011, pp. 731-747.
- MONCALVO F.A., *Sulla natura giuridica dell'azione di riduzione*, in *Familia*, 2004, p. 177 ss.
- MONCALVO F.A., *Sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 56 ss.
- MONTINARO R., *Successione a causa di morte, pactum fiduciae e trust*, in *La successione ereditaria*, I, in *Tratt. dir. succ. don.*, diretto da G. Bonilini, Milano, 2009, p. 266 ss.
- MONTINARO R., *Il trust nel diritto delle persone e della famiglia*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 16 ss.
- MORACE PINELLI A., *Atti di destinazione, Trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, p. 215 ss.
- MORELLO U., *Frode alla legge*, Milano, 1969.
- MORELLO U., *Fiducia e trust, due esperienze a confronto*, in *Atti del Convegno di Studi di Madonna di Campiglio, Fiducia, Trust, Mandato, Agency*, Milano, 1991, p. 239 ss.
- MORELLO U., *Fiducia e negozio fiduciario: dalla "riservatezza" alla "trasparenza"*, in I. BENEVENTI (a cura di), *I trusts in Italia oggi*, VIII, Milano, 1996, p. 83 ss.
- MORETTI M., *La sostituzione fedecommissaria*, in *Rass. dir. civ.*, 1981, p. 446 ss.
- MOSCARINI L.V., *I negozi a favore del terzo*, Milano, 1970, p. 159 ss.
- MOSCARINI L.V., *Il contratto a favore di terzi*, in *Comm. cod. civ. Schlesinger*, Milano, 1997.
- MOSCATI E., *Trust e vicende successorie*, in *Eur. e dir. priv.*, 1998, p. 1085 ss.
- MOSCATI E., *Trust e tutela dei legittimari*, in *Studi in onore di Salis*, II, Torino, 2000, p. 965 ss.
- MOSCATI E., *Studi di diritto successorio*, nella collana *La didattica di diritto civile*, a cura di S. Mazzamuto, E. Moscati, Torino, 2013.
- MOSCATI E., *Il testamento quale fonte di vincoli di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 253 ss.
- MOWBRAY J.-TUCKER L.-LE POIDEVIN N.-SIMPSON E.-BRIGHTWELL J., *Lewin on trusts*, XVIII ed., London, 2008.
- MURITANO D., *Trust e diritto italiano: uno sguardo d'insieme (tra teoria e prassi)*, in E.Q. BASSI-F. TASSINARI (a cura di), *I trust interni e le loro clausole*, Roma, 2007, p. 62 ss.
- MURITANO D., *La destinazione testamentaria tra fondo patrimoniale, trust e vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in AA.VV., *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile. Atti dei Convegni Roma*, 18 marzo 2016 – Genova, 27 maggio 2016 – Vicenza, 1 luglio 2016.
- MUSOLINO G., *Le disposizioni sulla sepoltura fra testamento e mandato post mortem*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, p. 524 ss.
- NACCARATO M., *Fiducie: Reflexion sur la Reception Judiciaire d'un Nouveau Code*, in *La*, 48 C. de D. 505, 2007, pp. 505-524.
- NANNI L., *L'interposizione di persona*, Padova, 1990.
- NANNI L., *Dell'estinzione del mandato (artt. 1722-1730)*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1994.

- NARDI S., *Capitolo XIII – Il testamento*, in E. DAMIANI-S. NARDI, *Diritto ereditario*, Macerata, 2018, pp. 274-276.
- NASTRI M., *Le opportunità dell'atto pubblico informatico*, in *Notariato*, 2010, pp. 566-569.
- NERI A., *La recente legge francese sulla fiducie: una fiducia con molti limiti*, in *Trusts e att. fid.*, 2007, p. 569 ss.
- NERI A., *Un'altra tappa nel percorso della fiducie francese: le modifiche introdotte dalla Legge 4 agosto 2008*, in *Trusts e att. fid.*, 2008, p. 598 ss.
- NEWMAN A., *Revocable Trusts and the Law of Wills: An Imperfect Fit*, in *Real Prop. Tr. & Est. L.J.*, 43, 2008, p. 523 ss.
- NICOLÒ R., *Disposizione di beni mortis causa in forma indiretta*, in *Riv. not.*, 1967, p. 641 ss.
- NICOLÒ R., *Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa*, in *Vita not.*, 1971, p. 147 ss.
- NICKEL SCHWEIZER G., *Rechtsvergleichender Beitrag zum fiduziarischen Eigentum, in Deutschland und in der Schweiz*, Basel und Stüttgart, 1977.
- NIZZA, *Intestazione fiduciaria e successione mortis causa*, in *Foro it.*, I, 1985, c. 2325 ss.
- OAKLEY A.J., *Parker and Mellows: The Modern Law of Trusts*, IX ed., London, 2008.
- OECD Tax Policy studies, *Inheritance Taxation in OECD Countries*, May 2021, in <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/inheritance-taxation-in-oecd-countries-e2879a7d-en.htm>.
- OPPO G., *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947.
- OPPO G., *Brevi note sulla trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2007, p. 1 ss.
- PACIA R., *Sostituzione fedecommissaria tra tradizione e modernità*, in *Riv. not.*, 3, 2008, p. 555 ss.
- PACIFICI MAZZONI E., *Codice civile italiano commentato*, Firenze, 1906.
- PALAZZO A., *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, Napoli, 1983.
- PALAZZO A., *Testamento e istituti alternativi nel laboratorio giurisprudenziale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 435 ss.
- PALAZZO A., *La dottrina civilistica italiana sui negozi trans mortem dagli anni cinquanta ad oggi*, in *La civilistica italiana dagli anni cinquanta ad oggi*, Padova, 1991, p. 221 ss.
- PALAZZO A., *I trusts in materia successoria*, in *Vita not.*, 1996, p. 671 ss.
- PALAZZO A., *Successione, trust e fiducia*, in *Vita not.*, 1998, p. 770 ss.
- PALAZZO A., *Le donazioni*. Artt. 769-809, II ed., in *Comm. cod. civ. Schlesinger*, Milano, 2000.
- PALAZZO A., *Declino del divieto dei patti successori, alternative testamentarie e centralità del testamento*, in *Jus riv. sc. giur.*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2003, p. 10 ss.
- PALAZZO A., *Testamento e istituti alternativi*, in *Tratt. teorico pratico di diritto privato*, diretto da G. Alpa, S. Patti, 2008, pp. 241-539.
- PALAZZO M., *La collazione delle liberalità*, Napoli, 2020.
- PALAZZO A.-SASSI A., *Trattato della successione e dei negozi successori: 2. Negozi successori anticipatori*, Torino, 2012, p. 528 ss.

- PALERMO G., *Autonomia negoziale e fiducia (breve saggio sulla libertà dalle forme)*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, V, Milano, 1998, p. 339 ss.
- PALERMO G., *Sulla riconducibilità del «trust interno» alle categorie civilistiche*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, p. 133 ss.:
- PALLICCIA G.M., *Trusts testamentari inglesi riferentisi a beni siti in Italia*, in *Foro it.*, IV, 1933, c. 35 ss.
- PANCRAZI Y., *La tutela dei legittimari. Capitolo XXXVIII*, in P. FAVA (a cura di), *Successioni e donazioni*, Milano, 2017, p. 2038 ss.
- PAPPADÀ D., *Il registro francese delle fiducie*, in *Trusts e att. fid.*, 2010, p. 4 ss.
- PARDOLESI R., *Trust, fiducie e contratto di affidamento fiduciario: omologazione contrattuale?*, in *Trusts e att. fid.*, 5, 2020, p. 504 ss.
- PARRINELLO C., *Tutele del legittimario ed evoluzione del sistema*, Milano, 2012.
- PATTI S., *Senilità e autonomia negoziale della persona*, in *Fam. pers. e succ.*, 2009, p. 259 ss.
- PATTI S., *Trust, quota di riserva e causa concreta*, in *Fam. pers. succ.*, 7, 2011, p. 526 ss.
- PATTI S., *Il testamento olografo nell'era digitale*, in *Riv. dir. civ.*, 5, 2014, p. 1000 ss.
- PATTI S., *Contratti ereditari e contratti di rinuncia all'eredità nell'esperienza germanica*, in *Familia*, 2018, p. 195 ss.
- PATTI S., *Testamento della persona «vulnerabile», principio di conservazione e ragionevolezza*, in *Liber Amicorum Pietro Rescigno*, II, Napoli, 2018, p. 1569 ss.
- PENE VIDARI F., *Trust e divieto dei patti successori*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2000, p. 851 ss.
- PENE VIDARI F., *Patti successori e contratti post mortem*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2001, p. 253 ss.
- PENE VIDARI F., voce *Contratti post mortem*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., agg.*, II, Torino, 2003, pp. 1-11.
- PENNER J.E., *The Law of Trusts*, New York, 2016.
- PENNER J.E., *The «Bundle of Rights» Picture of Property*, in *UCLA LRev*, 43, 1996, pp. 711-731.
- PEPE S., *Il vincolo di destinazione in funzione successoria*, in *Riv. not.*, 6, 2017, pp. 1115-1162.
- PÉRÈS C., *Will-Substitutes in France*, A. BRAUN-A. RÖTHEL (ed.), *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*, Oxford and Portland, 2016, p. 160 ss.
- PERLINGIERI G., *La collazione per imputazione ed il criterio di stima al tempo dell'aperta successione. La collazione di azienda*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, p. 85 ss.
- PERLINGIERI G., *Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Foro nap.*, 2014, p. 54 ss.
- PERLINGIERI G., *Il «discorso preliminare» di Portalis tra presente e futuro del diritto delle successioni e della famiglia*, in *Dir. succ. fam.*, 2, 2015, pp. 672-673.
- PERRIELLO L.E., *I trust con funzione successoria*, in *Riv. giur. Mol. Sannio*, 3, 2017, p. 121 ss.
- PERRIN J., *Le trust à l'épreuve du droit successoral en Suisse, en France et au Luxembourg. Étude de droit comparé et de droit international privé*, Lausanne, 2006.
- PETERKA N., *Les libéralités graduelles et résiduelles, entre rupture et continuité*, in *Revue Dalloz*, 2006, p. 2580 ss.

- PETRELLI G., *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2006, p. 162 ss.
- PETRELLI G., *Trust interno, art. 2645 ter c.c. e «trust italiano»*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2016, p. 204 ss.
- PETRELLI G., *Destinazioni patrimoniali e trust*, Milano, 2019.
- PETTIT P.H., *Equity and the Law of Trusts*, VII ed., Londra-Dublino-Edinburgo, 1993.
- PICCOLI P., *Trusts, patti successori, fedecommesso*, in I. BENEVENTI (a cura di), *I trusts in Italia oggi*, Milano, 1996, p. 133 ss.
- PICCOLI P., *I trusts e figure affini in diritto civile. Analogie e differenze*, in *Vita not.*, 1998, p. 785 ss.
- PICOZZA E., *Il piano regolatore generale urbanistico*, Padova, 1983.
- PINO A., *La tutela del legittimario*, Padova, 1954.
- PISCHETOLA A., *Il trust quale strumento per la successione generazionale dell'impresa, in comparazione anche con i patti successori*, in *Vita not.*, 2, 2010, p. 960 ss.
- PORCELLI G., *Successioni e trust*, Napoli, 2005.
- PORCELLI G., *Il trust a fini successori (Contributo allo studio del trust «interno»)*, in AA.VV., *Studi in memoria di B. Carboni*, Napoli, 2010, p. 821 ss.
- PRIGENT S., *Premiers pas en fiducie dans le code civil. Etude de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007*, in *AJDI*, 2007, p. 280 ss.
- PRIGENT S., *Deuxième pas en fiducie*, in *AJDI*, 2009, p. 423 ss.
- PUGGIONI S., *Lesione di legittima e trust statunitense*, in *Trusts e att. fid.*, 2018, p. 9 ss.
- PUGLIATTI S., *Fiducia e rappresentanza indiretta*, in *Diritto civile. Metodo – Teoria – Pratica. Saggi*, Milano, 1951, p. 201 ss.
- PUTTI P.M., voce *Negoziio fiduciario*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., agg.*, II, Torino, 2003, pp. 911-927.
- PUTTI P.M., *Diritto e nuove tecnologie: il caso del formalismo negoziale*, in *Contr. impr.*, 6, 2014, pp. 1229-1263.
- PUTORTI V., *Promesse post mortem e patti successori*, in *Rass. dir. civ.*, 1991, p. 789 ss.
- PUTORTI V., *Morte del disponente e autonomia negoziale*, Milano, 2001.
- PUTORTI V., *Contratti post mortem*, in *Rass. dir. civ.*, 3, 2012, p. 801 ss.
- PUTORTI V., *Il mandato post mortem*, in R. CALVO-A. CIATTI (a cura di), *I contratti di destinazione patrimoniale*, in *Tratt. dei contratti*, diretto da P. Rescigno-E. Gabrielli, Milano, 2014, p. 378 ss.
- QUADRI R., *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contr. e impr.*, 2006, p. 1721 ss.
- RAYNARD J.-SEUBE J.B., *Droit des contrats spéciaux*, X ed., Paris, 2019, pp. 251-256.
- RAVANAS E., *Les Difficultés d'Introduction de la Fiducie Québécoise dans un Pays de Tradition Civiliste Connaissant l'Institution de la Réserve Héritaire – L'Exemple de la France*, in *La Revue du Notariat – Montréal*, 109, Septembre 2007, pp. 265-331.
- REALI A., *Un modello di trust conforme all'ordinamento italiano: il trust senza l'equity*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, pp. 161-209.
- REALI A., *Permuta di «cosa presente con cosa futura» a favore di terzi e divieto della donazione di cose future*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2013, p. 945 ss.
- REALI A., *Il ritorno rivisitato del trust alle origini. I trusts parasuccessori maggiormente*

- connessi al diritto italiano: questioni di compatibilità, in AA.VV., *Studi in onore di Antonio Gambaro: un giurista di successo*, Milano, 2017, pp. 829-851.
- REALI A., *I trusts, gli atti di assegnazione di beni in trust e la convenzione dell'Aja. Parte prima: i principi generali*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2017, pp. 398-422.
- REALI A., *I trusts, gli atti di assegnazione di beni in trust e la convenzione dell'Aja. Parte seconda: le regole giuridiche operative*, in *Riv. dir. civ.*, 3, 2017, pp. 608-630.
- REALI A., *Conflitto di interessi genitori-figli, trust e "mandato fiduciario" tra omissioni di giudizio ed errori di diritto*, in *Contratti*, 3/2017, p. 292 ss.
- REALI A., *Le Sezioni Unite sulla forma della fiducia immobiliare, tra trasparenza e riservatezza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2020, pp. 957-969.
- REALMONTE F., *Rapporti fiduciari nei trasferimenti mortis causa e post mortem: un vecchio problema rivisitato*, in *Jus*, 1989, p. 119 ss.
- REALMONTE F.-MAGRÌ A., voce *Indisponibilità*, in *Enc. dir.*, agg., III, Milano, 1999, p. 694 ss.
- REID K.G.C., *Patrimony not Equity: the Trust in Scotland*, in J.M. MILO e J.M. SMITHS (eds.), *Trusts in Mixed Legal Systems*, Nijmegen, 2001, p. 19 ss.
- REID K.G.C.-DE WAAL M.J.-ZIMMERMANN R. (eds.), *Comparative Succession Law, 2, Intestate Succession*, Oxford, 2015.
- REINHARDT R.-ERLINGHAGEN P., *Die Rechtsgeschäftliche Treuband – ein Problem der Rechtsfortbildung*, in *Juristische Schulung*, München-Frankfurt, 1962, p. 41 ss.;
- RESCIGNO P., *Introduzione al codice civile*, Bari, 1991.
- RESCIGNO P., *Trasmissione della ricchezza e divieto dei patti successori*, in *Vita not.*, 1993, p. 1281 ss.
- RESCIGNO P., *Attualità e destino dei patti successori*, in AA.VV., *La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio*, Padova, 1995, p. 1 ss.
- RESCIGNO P., *Manuale di diritto privato*, Milano, 2000.
- RESCIGNO P., *La successione a titolo universale e particolare*, in AA.VV., *Le successioni mortis causa. I legittimari. Le successioni legittime e testamentarie*, in *Tratt. breve succ. e don.*, diretto da P. Rescigno, coordinato da M. Ieva, I, II ed., Milano, 2010, p. 6 ss.
- RESCIGNO P., *Nozioni generali. Le successioni testamentarie*, in AA.VV., *Le successioni mortis causa. I legittimari. Le successioni legittime e testamentarie*, *Tratt. breve succ. e don.*, diretto da P. Rescigno, coordinato da M. Ieva, I, II ed., Milano, 2010, p. 3 ss.
- RESCIGNO P., *Le possibili riforme del diritto ereditario*, in *Giur. it.*, 2012, p. 1941 ss.
- RESTA G., *La 'morte' digitale*, in *Dir. inf.*, 2014, p. 891 ss.
- REVILLARD R., *Stratégie de transmission d'un patrimoine international*, Paris, 2009.
- ROBIN B. – R. LANTOURNE, *L'utilisation des fiducies en France*, in *Droit et Patrimoine*, n. 289, 1<sup>er</sup> mars 2019, p. 6 ss.
- ROCHFELD J., *Fiducie. Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie*, in *RTD Civ.*, 2007, p. 412 ss.
- ROCHWERG M.J.-HEMMINGS L.A., *Will substitutes in Canada*, in *Estates, Trusts & Pensions Journal*, 28, 2008, p. 50 ss.
- ROJAS ELGUETA G., *Il "contratto fiduciario di destinazione" e la protezione patrimoniale del fiduciante*, in AA.VV., *Il negozio di destinazione fiduciaria. Contributi di studio*, Milano, 2016, p. 75 ss.



- ROMANO C., *Gli effetti del trust oltre la morte del disponente: dal trust in funzione successoria al trust testamentario*, in *Notariato*, 6, 2014, p. 594 ss.
- ROPPO V., *Per una riforma del divieto dei patti successori*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, p. 6 ss.
- ROPPO V., *Contratto di affidamento fiduciario e valore di garanzia dei beni*, in *Riv. not.*, 2013, p. 1243 ss.
- ROTA F.-BIASINI G., *Il trust e gli istituti affini in Italia*, Milano, 2012.
- ROTTOLI L., *La nuova 'fiducie', l'esperienza francese. Analisi e commento del modello legislativo*, in *Riv. not.*, 2008, p. 1323 ss.
- RUSCELLO F., *Successione mortis causa e fenomeni "parasuccessori"*, in *Vita not.*, 1, 1998, p. 70 ss.
- SACCO R., *La proprietà*, Torino, 1968.
- SACCO R., *Modificazione (soggettiva) della proprietà e dissociazione del diritto*, in *Studi Scaduto*, Padova, 1970, p. 117 ss.
- SACCO R., voce *Fiducia*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIX, Torino, 2012, p. 511 ss.
- SALIS L., *La successione necessaria nel diritto civile italiano*, Padova, 1929.
- SALVATORE L., *Il trust nella legge del "Dopo di noi" e la tutela dei legittimari*, in *Trusts e att. fid.*, 1, 2019, p. 18 ss.
- SANTAGATA C., *Del mandato. Disposizioni generali (artt. 1703-1709)*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1985.
- SANTAGATA R., *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare. Artt. 2447-bis-Artt. 2447-decies*, in *Comm. cod. civ.* fondato da P. Schlesinger e diretto F.D. Busnelli, Milano, 2014.
- SANTARSIERE V., *Legato e trust in favore di bambino. Profili di volontaria giurisdizione*, in *Nuovo dir.*, 2004, p. 907 ss.
- SANTORO L., *Trust e fiducia*, in *Contr. e impr.*, 1995, p. 976 ss.
- SANTORO L., *Il negozio fiduciario*, 2002.
- SANTORO L., *Le alternative al testamento*, in *Contr. e impr.*, 3, 2003, p. 1187 ss.
- SANTORO-PASSARELLI F., *Mandato, rappresentanza indiretta: limiti*, in *Riv. dir. civ.*, 1940, p. 479 ss.
- SANTORO-PASSARELLI F., *Dei legittimari*, in *Comm. c.c. d'Amelio e Finzi, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, Firenze, 1941.
- SANTORO-PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, IX ed., Napoli, 2012.
- SARACENO M., *Destinazione di beni e tutela dei legittimari*, in *Riv. not.*, 2013, p. 1049 ss.
- SASSO I., *Il formalismo testamentario nell'era digitale tra Stati Uniti e Italia*, in *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 186 ss.
- SATURNO A., *La proprietà nell'interesse altrui nel diritto civile italiano e comparato*, Napoli, 1999.
- SAUVAGE F., *Reflexions sur les opportunités offertes par la fiducie aux fins de gestion du patrimoine de la personne vulnérable*, in *R.J.P.F.*, 2009 May issue, 8 ff.
- SCAGLIONE F., *Trust per disabile e azione revocatoria*, in *Trusts e att. fid.*, 2020, p. 367 ss.
- SCALIA L., *Confermabilità del testamento orale: prova della volontà del de cuius, certezza dei rapporti e funzione notarile*, in *Riv. not.*, 1-2, 1997, p. 166 ss.
- SCALISI V., *Persona umana e successioni. Itinerari di un confronto ancora aperto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1989, p. 387 ss.

- SCHENKEL K.D., *The Trust-As-Will Portmanteau: Trill or Spork?*, in *Quinnipiac Probate Law Journal*, 2013, p. 40 ss.
- SCHMIDT J.P., *Grundlagen der Testierfähigkeit in Deutschland und Europa*, in *RabelsZ*, 76, 2012, p. 1022 ss.
- SCHULTZE A., *Treuhänder im geltenden bürgerlichen Recht*, in *Jherings Jahrb*, LXIII, 1901, p. 1 ss.
- SCOGNAMIGLIO C., *Negozi di destinazione, trust e negozi fiduciari*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Cian*, II, Padova, 2010, p. 2313 ss.
- SEMERARO M., *Acquisti e proprietà nell'interesse del mandante*, Napoli, 2011.
- SEMPRINI A., *L'apposizione di codicilli alla copia di un testamento pubblico*, in *Notariato*, 4, 2018, pp. 399-411.
- SEMPRINI A., *Riflessioni sul divieto di usufrutto successivo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 6, 2018, pp. 928-936.
- SEMPRINI A., *Il deposito prezzo nell'acquisto di immobili da costruire*, in *Contr. e impr.*, 2, 2019, pp. 680-715.
- SEMPRINI A., *La legittima per equivalente*, Napoli, 2019.
- SEMPRINI A., *L'equiparazione tra legittimari pretermessi e legittimari sopravvenuti*, in *Dir. succ. fam.*, 2, 2019, pp. 469-501.
- SEMPRINI A., *Legittima per equivalente: sistema ed evoluzione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 6, 2021, pp. 1444-1455.
- SEMPRINI A., *La successione necessaria nella prospettiva comparativa*, in *Comparazione e diritto civile*, 1, 2022, pp. 89-115.
- SICCHIERO G., *La responsabilità patrimoniale*, in *Tratt. dir. civ. Sacco*, 2, *Le obbligazioni*, Torino, 2011.
- SICLARI R., *Il trust nella Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985: un nuovo modello negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, 2000, p. 93 ss.
- SICLARI R., *Trust e passaggio generazionale di impresa*, in A.C. DI LANDRO, *Trust. Viaggio nella prassi professionale tra interessi privati, fini pubblici e benefici*, Napoli, 2010, pp. 33-42.
- SICLARI R., *Trust e passaggio generazionale di impresa*, in *Trusts e att. fid.*, 2011, p. 130 ss.
- SIEBERT W., *Das rechtsgeschäftliche Treuhänderverhältnis – ein dogmatischer und rechtsvergleichender Beitrag zum allgemeinen Treuhänderproblem*, Marburg, 1933.
- SIMPSON A.W.B., *A History of the Law*, II ed., Oxford, 1986.
- SIRENA P., *La forma del documento informatico: atto pubblico e scrittura privata*, in *Atti del Convegno "La sicurezza giuridica nella società dell'informazione"*, Roma, 25-26 settembre 2008, p. 1 ss.
- SMANIOTTO E., *Il nuovo articolo 2645 quater c.c. sulla trascrizione di atti costitutivi di vincolo*, in *Vita not.*, 3, 2012, pp. 1649-1655.
- SNEDDON K.J., *Speaking for the Dead: Voice in Last Wills and Testaments*, in *St. John's L. Rev.*, 85, 2011, p. 683 ss.
- SOUDEY G., *L'estate planning – Optimisation civile et fiscal d'une succession internationale*, Paris, 2011.
- SPOTTI F., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, 2011, p. 384 ss.

- STEFINI U., *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, II ed., Milano, 2010.
- STERK S.E.-LESLIE M.B., *Accidental Inheritance: Retirement Accounts and the Hidden Law of Succession*, in *New York University Law Review*, 89, 2014, p. 165 ss.
- STERK S.E.-LESLIE M.B., *Revisiting the Revolution: Reintegrating the Wealth Transmission System*, in *Boston College Law Review*, 56, 2015, p. 61 ss.
- STOLFI M., voce *Appalto (contratto di)*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, p. 636 ss.
- TALAMANCA M., *Successioni testamentarie. Artt. 679-712*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1972.
- TAMBURRINO G., voce *Successione necessaria (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, p. 1361 ss.
- TAMPIERI M., *Formalismo testamentario e testamento olografo*, in *Riv. not.*, 1-2, 1998, p. 119 ss.
- TAMPONI M., *Una proprietà speciale (lo statuto dei beni forestali)*, Padova, 1983, p. 153 ss.
- TAMPONI M., *La nullità del contratto di donazione*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, VI, Milano, 2009, p. 439 ss.
- TASSINARI F., *Istituzione e dotazione di trust e tutela dei legittimari del disponente*, in *Notiziario Insignum* n. 22/2016 del 12 giugno 2016, p. 39 ss.
- TATARANO M., *Il trust assistenziale con funzione successoria. Profili successori della clausola di devoluzione patrimoniale. Il caso del trust della fondazione Banco di Napoli*, in *Dir. succ. fam.*, 1, 2021, pp. 339-372.
- TEDESCO G., *In tema di azione di riduzione e divisione fatta dal testatore*, in *Giust. civ.*, II, 2005, p. 351 ss.
- THOMAS L.V., *Anthropologie de la mort*, Paris, 1976.
- THOMAS G.-HUDSON A., *The Law of Trusts*, II ed., Oxford, 2010.
- TICHÝ L., *Introduction*, in *European Review of Private Law*, 2016, p. 927 ss.
- TICHÝ L., *Recognition of a Trust as a Specific Problem in Private International Law*, in *European Review of Private Law*, 6, 2016, p. 1170 ss.
- TOMAT E., *Versamenti in conto corrente cointestato, animus donandi e donazione di beni futuri*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 600 ss.
- TORRENTE A., *Variazioni sul tema della donazione «mortis causa»*, in *Foro it.*, I, 1959, c. 580 ss.
- TORRENTE A., *La donazione*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo*, agg. II ed., Milano, 2006.
- TORRONI A.-GASPARINETTI F., *La forma del pactum fiduciae in un negozio fiduciario avente ad oggetto diritti reali su beni immobili: basta la parola?*, in *Riv. not.*, 5, 2020, pp. 946-973.
- TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 1960.
- TRAISCI F.P., *Il divieto di patti successori nella prospettiva di un diritto europeo delle successioni*, Napoli, 2014.
- TRIMARCHI P., *Istituzioni di diritto privato*, XXII ed., Milano, 2018.
- TRIMARCHI V.M., voce *Negozio fiduciario*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 34 ss.
- TRIOLA R., *Il testamento*, II ed., Milano, 2012, pp. 122-161.

- TRIPET F., *La prohibition de la fiducie-libéralité: pourquoi une telle démesure?*, in *Gaz. Pal.*, 21 Oct. 2006, n. 294, p. 6 ss.
- TUCCI G., *Trasmissione dell'impresa e strumenti alternativi al diritto successorio*, in *Impresa e mercato. Scritti in onore di G. Minervini*, II, Bari, 1996, p. 517 ss.
- TUCCI G., *Segregazione di patrimoni, atti di destinazione e affidamenti fiduciari nel governo della famiglia*, in *Scritti in onore di Francesco Capriglione*, II, Padova, 2010, p. 1062 ss.
- UNDERHILL A.-HAYTON D.J., *Law relating to Trust and Trustee*, Londra-Dublino-Edinburgo, 2003.
- VACCA L., *I negozi fiduciari nell'esperienza giuridica romana*, in G. GUERRIERI-G. LUCCHETTI-M.A. LUPOI-P. MANES-M. MARTINO-T. TASSANI (a cura di), *Fiducia e destinazione patrimoniale. Percorsi giuridici a confronto*, Bologna, 2022, pp. 11-17.
- VALAS I., *Le Trust disputes: azioni relative ai termini del trust ed alla sua validità*, in M. MONEGAT G.-LEPORE M.-I. VALAS (a cura di), *Trust. Applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust*, II, Torino, 2010, pp. 429-501.
- VALENZA F., *Sostituzione fedecommisaria e attribuzione separata di usufrutto e nuda proprietà*, in *Corr. giur.*, 5, 1999, p. 577 ss.
- VECCHIO G., *Liberalità atipiche*, Torino, 2006.
- VENDITTI A., *Appunti sul mandato*, Napoli, 1966.
- VENTURINI F., *Il divieto dei patti successori e gli strumenti alternativi al testamento*, in P. FAVA (a cura di), *Successioni e donazioni: trattato teorico pratico*, Milano, 2017, p. 1149 ss.
- VICARI A., *La scelta della legge regolatrice dei trust: una questione di principia beneficiari*, in *Trusts e att. fid.*, 2011, pp. 364-376.
- VICARI A., *L'affidamento fiduciario quale contratto nominato: un'analisi realistica*, in *Contratti*, 3, 2018, p. 357 ss.
- VIGNALE M., *Il patto successorio, la «donatio mortis causa» e la conversione dei negozi illeciti*, in *Dir. e giur.*, 1962, p. 305 ss.
- VISMARA G., *Storia dei patti successori*, Milano, 1986.
- VITI T., *Il collegamento negoziale e la tutela dell'utilizzatore nel leasing finanziario*, in *Giur. it.*, I, 2016, p. 33 ss.
- VITUCCI P., *Tutela dei legittimari e circolazione dei beni acquistati a titolo gratuito. Per una lettura sistematica dei novellati artt. 561 e 563 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2005, p. 555 ss.
- VOLPE PUTZOLOU G., *Il contratto di assicurazione quale strumento successorio*, in AV.VV., *La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio*, Padova, 1995, p. 85 ss.
- WALTER G., *Das Unmittelbarkeitsprinzip bei der fiduziarischen Treuhand*, Tübingen, 1974.
- WATERS D.W.M.-GILLEN M.-SMITH V. (eds.), *Waters' Law of Trusts in Canada*, III ed., Carswell, 2005.

- WATKIN T.G., *Changing Concepts of Ownership in English Law during the Nineteenth and Twentieth Centuries: The Changing Idea of Beneficial Ownership under the English Trust*, in M. DIXON-G.L.L.H. GRIFFITHS (eds.), *Contemporary Perspectives on Property, Equity and Trusts Law*, Oxford, 2007, pp. 139-161.
- WHITE R.M.-WILLOCK I.D., *The Scottish Legal System*, IV ed., Chapter 5, Sources of law, Edinburgh, 2007, p. 162 ss.
- WITZ C., *La fiducie en droit privé français*, Paris, 1981.
- WITZ C., *La fiducie en europe: France, Suisse, Luxembourg, Allemagne, Liechtenstein. Analyse des lois existantes et des projets en cours*, Bruxelles, 1997.
- WITZ C., *La fiducie française face aux expériences étrangères et à la convention de La Haye relative au trust*, in *Recueil Dalloz*, 2007, pp. 1374-1375.
- WORTHINGTON S., *Equity*, II ed., Oxford, 2006.
- WURDINGER H., *The German Trust*, in *JCompLeg*, 33, 1951, p. 31 ss.
- ZACCARIA A., *Diritti extrapatrimoniali e successioni. Dall'unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte*, Padova, 1988.
- ZACCARIA A., *Negozi "mortis causa" e negozi "trans mortem"*, in *Studium iuris*, 2014, p. 436 ss.
- ZACCHEO M., *Gestione fiduciaria e disposizione del diritto*, Milano, 1991.
- ZANCHI D., *Percorsi di diritto ereditario attuale e prospettive di riforma del divieto di patti successori*, in *Jus civile*, 2013, p. 729 ss.
- ZICKEFOOSE T., *Videotaped Wills: Ready for Prime Time*, in *Probate L. Journ.*, 9, 1989, p. 139 ss.
- ZOPPINI A., *Fondazioni e trusts (spunti per un confronto)*, in *Giur. it.*, IV, 1997, c. 41 ss.
- ZOPPINI A., *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie in forma indiretta*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 4, 1998, p. 1077 ss.
- ZOPPINI A., *Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2002, p. 545 ss.
- ZOPPINI A., *Le successioni in diritto comparato*, in *Tratt. dir. comp.* diretto da R. Sacco, Torino, 2002.
- ZOPPINI A., *Destinazione patrimoniale e trust: raffronti e linee per una ricostruzione sistematica*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 72 ss.
- ZOPPINI A., *Introduzione*, in AA.VV., *Il negozio di destinazione fiduciaria. Contributi di studio*, Milano, 2016, pp. 15-18.
- ZOPPINI A.-NONNE L., *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, in *Tratt. breve succ. e don.*, diretto da P. Rescigno e coordinato da M. Ieva, I, Padova, 2010, pp. 147-193.





Finito di stampare nel mese di settembre 2022  
nella Stampatre s.r.l. di Torino  
Via Bologna, 220





## Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Milano-Bicocca

---

### Per i tipi Giuffrè

1. Luigi Fumagalli, *La responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario*, 2000.
2. Paolo Bonetti, *Ordinamento della difesa nazionale e costituzione italiana*, 2000.
3. Marco Antonioli, *Comunicazioni della Commissione europea e atti amministrativi nazionali*, 2000.
4. Bruno Bosco, *Pianificazione e mercato nell'economia cubana contemporanea. Analisi delle innovazioni in un sistema socialista*, 2000.
5. Aldo Chiancone, *Scritti di economia, istituzioni e finanza pubblica*, 2000.
6. Chiara Valsecchi, *Oldrado da Ponte e i suoi consilia. Un'auctoritas del primo Trecento*, 2000.
7. Nicola Bassi, *Principio di legalità e poteri amministrativi impliciti*, 2001.
8. Giulio Enea Vigevani, *Stato democratico ed eleggibilità*, 2001.
9. Marco Antonioli, *Mercato e regolazione*, 2001.
10. *The protection of the environment in a context of regional economic integration. The case of the European Community, the Mercosur and the Nafta*, edited by Tullio Scovazzi, 2001.
11. Claudio Martinelli, *L'insindacabilità parlamentare. Teoria e prassi di una prerogativa costituzionale*, 2002.
12. Barbara Biscotti, *Dal pacere ai pacta conventa. Aspetti sostanziali e tutela del fenomeno pattizio dall'epoca arcaica all'Editto giuliano*, 2002.
13. *The protection of the underwater cultural heritage. Legal aspects*, edited by Guido Camarda and Tullio Scovazzi, 2002.
14. Chiara Buzzacchi, *L'abuso del processo nel diritto romano*, 2002.
15. Margherita Ramajoli, *La connessione nel processo amministrativo*, 2002.
16. Nicola Rondinone, *Storia inedita della codificazione civile*, 2003.
17. Ettore Scimemi, *La vendita del voto. Nelle società per azioni*, 2003.
18. *La protezione del patrimonio culturale sottomarino nel Mare Mediterraneo*, a cura di Tullio Scovazzi, 2004.
19. Roberta Garabello, *La convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, 2004.
20. Ubaldo G. Nannini, *Valori fondamentali e conflitto di doveri*, 2004.
21. Gabriella Citroni, *L'orrore rivelato. L'esperienza della Commissione della Verità e Ri-conciliazione in Perù: 1980-2000*, 2004.
22. *Dal Tribunale per la ex-Iugoslavia alla Corte penale internazionale*, a cura di Gianmaria Calvetti e Tullio Scovazzi, 2004.
23. Nicola Bassi, *Gli accordi fra soggetti pubblici nel diritto europeo*, 2004.
24. Matteo Gatti, *OPA e struttura del mercato del controllo societario*, 2004.
25. *La sicurezza negli aeroporti. Problematiche giuridiche ed interdisciplinari. Atti del Convegno - Milano, 22 aprile 2004*, a cura di Guido Camarda, Marco Cottone, Monica Migliarotti, 2005.
26. Irini Papanicolopulu, *Il confine marino: unità o pluralità?*, 2005.
27. *Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland*. Atti del Convegno in onore di David Garland - Università di Milano-Bicocca, 1° marzo 2004, a cura di Adolfo Ceretti, 2005.
28. Barbara Moretti, *La violenza sessuale tra conoscenti. Analisi giuridica e criminologica di un fenomeno poco indagato*, 2005.
29. *Quale diritto nei conflitti armati?* Relazioni e documenti del ciclo di conferenze tenute nell'Università di Milano-Bicocca (marzo-maggio 2005), a cura di Irini Papanicolopulu e Tullio Scovazzi, 2006.

30. Giovanni Iorio, *Struttura e funzioni delle clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali*, 2006.
31. Natascia Marchei, "Sentimento religioso" e bene giuridico. *Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa*, 2006.
32. *Il dominio di Venezia sul mare Adriatico nelle opere di Paolo Sarpi e Giulio Pace*, a cura di Guido Acquaviva e Tullio Scovazzi, 2007.
33. *Laicità e stato di diritto*. Atti del IV Convegno di Facoltà - Università di Milano-Bicocca, 9-10 febbraio 2006, a cura di Adolfo Ceretti e Loredana Garlati, 2007.
34. Carmela Leone, *Il principio di continuità dell'azione amministrativa. Tra operatività dell'organo, inesauribilità del potere e stabilità degli effetti*, 2007.
35. *Ordinamento penale e fonti non statali. L'impatto dei vincoli internazionali, degli obblighi comunitari e delle leggi regionali sul legislatore e sul giudice penale*. Atti delle sessioni di studio tenutesi a Milano il 21 novembre 2005, il 10 marzo e il 24 marzo 2006, a cura di Carlo Ruga Riva, 2007.
36. *Conflitti armati e situazioni di emergenza: la risposta del diritto internazionale*. Relazioni al ciclo di conferenze tenuto nell'Università di Milano-Bicocca (marzo-aprile 2006), a cura di Irini Papanicolopulu e Tullio Scovazzi, 2007.
37. *Il tribunale per la ex-Iugoslavia: l'attività svolta e il suo prossimo scioglimento*, a cura di Gianmaria Calveti e Tullio Scovazzi, 2007.
38. Giovanni Iorio, *Le clausole attributive dello ius variandi*, 2008.
39. Claudio Martinelli, *Le immunità costituzionali nell'ordinamento italiano e nel diritto comparato. Recenti sviluppi e nuove prospettive*, 2008.
40. Loredana Garlati, *Il volto umano della giustizia. Omicidio e uccisione nella giurisprudenza del tribunale di Brescia (1831-1851)*, 2008.
41. *Immunità costituzionali e crimini internazionali*. Atti del Convegno - Milano, 8 e 9 febbraio 2007, a cura di Aldo Bardusco, Marta Cartabia, Micaela Frulli e Giulio Enea Vigevani, 2008.
42. Marco Antonioli, *Società a partecipazione pubblica e giurisdizione contabile*, 2008.
43. Mariangela Ferrari, *La compensatio luctri cum danno come utile strumento di equa riparazione del danno*, 2008.
44. Nicola Bassi, *Mutuo riconoscimento e tutela giurisdizionale. La circolazione degli effetti del provvedimento amministrativo straniero fra diritto europeo e protezione degli interessi del terzo*, 2008.
45. Delfina Boni, *Accordi OMC norme comunitarie e tutela giurisdizionale*, 2008.
46. Roberto Cornelli, *Paura e ordine nella modernità*, 2008.
47. Edoardo Dieni, *Diritto & religione vs. «nuovi» paradigmi. Sondaggi per una teoria postclassica del diritto ecclesiastico civile*, a cura di Alessandro Albisetti, Giuseppe Casuscelli, Natascia Marchei, 2008.
48. Maria Cristina Vanz, *La circolazione della prova nei processi civili*, 2008.
49. *Atti del V incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche*, a cura di Irini Papanicolopulu, 2008.
50. *La sécurité collective entre légalité et défis à la légalité*, sous la direction de Maurizio Arcari et Louis Balmond, 2008.
51. *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*, 2009.
52. Elena Marinucci, *L'impugnazione del lodo arbitrale dopo la riforma. Motivi ed esito*, 2009.
53. Sabrina Urbinati, *Les mécanismes de contrôle et de suivi des conventions internationales de protection de l'environnement*, 2009.
54. Alessandro Albisetti, *Tra diritto ecclesiastico e canonico*, 2009.
55. *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, a cura di Loredana Garlati e Tiziana Vettor, 2009.
56. *La giustizia contrattuale. Itinerari della giurisprudenza italiana tra Otto e Novecento*, a cura di Giovanni Chiodi, 2009.
57. Tomaso Greco, *Le violenze psicologiche nel mondo del lavoro. Un'analisi sociologico-giuridica del fenomeno mobbing*, 2009.

58. *Le ragioni dell'uguaglianza*. Atti del VI Convegno della Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano-Bicocca, 15-16 maggio 2008, a cura di Marta Cartabia e Tiziana Vettor, 2009.
59. *I diritti umani di fronte al giudice internazionale*. Atti della giornata di studio in memoria di Carlo Russo, a cura di Tullio Scovazzi, Irini Papanicolopulu e Sabrina Urbinati, 2009.
60. Giovanni Iorio, *Le trasformazioni eterogenee e le fondazioni*, 2010.
61. Lorena Forni, *La laicità nel pensiero dei giuristi italiani: tra tradizione e innovazione*, 2010.
62. *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del Codice Rocco nella cultura processual-penalistica italiana*, a cura di Loredana Garlati, 2010.
63. Guido Camarda, Salvatore Corrieri, Tullio Scovazzi, *La formazione del diritto marittimo nella prospettiva storica*, 2010.
64. Matteo Fornari, *Il regime giuridico degli stretti utilizzati per la navigazione internazionale*, 2010.
65. Oliviero Mazza, *Il garantismo al tempo del giusto processo*, 2011.
66. *La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia*, 2 Tomi. Atti del Convegno internazionale - Università degli Studi di Milano-Bicocca, 16-18 giugno 2010, a cura di Paolo Bonetti, Alessandro Simoni e Tommaso Vitale, 2011.
67. Aldo Cenderelli, *Scritti romanistici*, a cura di Chiara Buzzacchi, 2011.
68. *Questions de droit international autour de l'Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur le Kosovo*. International Law Issues Arising from the International Court of Justice Advisory Opinion on Kosovo, sous la direction de/edited by Maurizio Arcari et Louis Balmond, 2011.
69. Andrea Massironi, *Nell'officina dell'interprete. La qualificazione del contratto nel diritto comune (secoli XIV-XVI)*, 2012.
70. *La responsabilità sociale d'impresa in tema di diritti umani e protezione dell'ambiente. Il caso dell'India*, a cura di Maria-rosa Cutillo, Rebecca Faugno e Tullio Scovazzi, 2012.
71. *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, a cura di Tullio Scovazzi, Benedetta Ubertazzi e Lauso Zagnato, 2012.
72. Alfredo Marra, *Il termine di decadenza nel processo amministrativo*, 2012.
73. *Diritto internazionale e bombardamenti aerei*, a cura di Massimo Annati e Tullio Scovazzi, 2012.
74. *La fabbrica delle interpretazioni*, a cura di Barbara Biscotti, Patrizia Borsellino, Valerio Pocar e Domenico Pulitanò, 2012.
75. Carmela Leone, *Gli impegni nei procedimenti antitrust*, 2012.
76. Valentina Piccinini, *I debiti di valore*, 2012.
77. Carlo Ruga Riva, *Diritto penale, regioni e territorio. Tecniche, funzione e limiti*, 2012.
78. Paolo Rondini, *Ex sententia animi tui. La prova legale negativa nell'età della codificazione*, 2012.
79. Giovanni Iorio, *Ritardo nell'adempimento e risoluzione del contratto*, 2012.
80. Mariagrazia Rizzi, *Imperator cognoscens decrevit. Profili e contenuti dell'attività giudiziaria imperiale in età classica*, 2012.
81. Giandomenico Dodaro, *Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale*, 2012.
82. *Friedrich Carl von Savigny. Le questioni di principio concernenti un nuovo regolamento del processo penale*, edizione e traduzione italiana a cura di Paolo Rondini, 2012.
83. *Processo e informazione*, a cura di Loredana Garlati e Giulio Enea Vigevani, 2012.
84. Diletta Tega, *I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo*, 2012.
85. Alessandra Donati, *Law and art: diritto civile e arte contemporanea*, 2012.
86. Diana Cerini, *Sovraindebitamento e consumer bankruptcy: tra punizione e perdono*, 2012.

87. Federico Furlan, *Presidente della Repubblica e politiche di sicurezza internazionale tra diarchia e garanzia*, edizione emendata, 2013.
  88. Alessandra Daccò, «Diritti particolari» e recesso dalla s.r.l., 2013.
  89. *Il ruolo del giudice nel rapporto tra i poteri*, a cura di Giovanni Chiodi e Domenico Pulitanò, 2013.
  90. Alessandro Squazzoni, *Declinatoria di giurisdizione ed effetto conservativo del termine*, 2013.
  91. Guido Acquaviva, *La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano*, 2014.
  92. Michele Saporiti, *La coscienza disubbidiente. Ragioni, tutele e limiti dell'obiezione di coscienza*, 2014.
  93. Ilario Alvino, *Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici*, 2014.
  94. *Il lavoro nei trasporti. Profili giuridici*, a cura di Marco Cottone, 2014.
  95. *La responsabilità sociale d'impresa in tema di diritti umani e protezione dell'ambiente: il caso del Perù*, a cura di Mariarosa Cutillo, Fabián Novak e Tullio Scovazzi, 2014.
  96. *La restituzione dei beni culturali rimossi con particolare riguardo alla pratica italiana*, a cura di Tullio Scovazzi, 2014.
- Per i tipi Giappichelli**
- 96.bis *L'eredità di Uberto Scarpelli*, a cura di Patrizia Borsellino, Silvia Salardi, Michele Saporiti, 2014.
  97. Silvia Salardi, *Discriminazioni, linguaggio e diritto. Profili teorico-giuridici. Dall'immigrazione agli sviluppi della tecno-scienza: uno sguardo al diritto e al suo ruolo nella società moderna*, 2015.
  98. Simone Varva, *Il licenziamento economico. Pretese del legislatore e tecnica del giudizio*, 2015.
  99. Lorenzo Natali, *Green criminology. Prospettive emergenti sui crimini ambientali*, 2015.
  100. *Diritto e processo: rapporti e interferenze*, a cura di Filippo Danovi, 2015.
  101. *La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, a cura di Elisabetta Lamarque, 2015.
  102. Nicola Ferri, *Conflicts over the conservation of marine living resources: third states, governance, fragmentation and other recurring issues in international law*, 2015.
  103. Elena Depetris, *La responsabilità civile delle agenzie di rating del credito nella disciplina italiana ed europea*, 2015.
  104. *Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre Expo 2015*, a cura di Barbara Biscotti e Elisabetta Lamarque, 2015.
  105. *Dialogando con Beccaria. Le stagioni del processo penale italiano*, a cura di Giovanni Chiodi e Loredana Garlati, 2015.
  106. Federico Ferraris, «Rationing Justice». *La selezione dei ricorsi nelle Corti supreme di Stati Uniti e Italia*, 2015.
  107. *L'avvocato nella società contemporanea*, a cura di Diana Cerini e Franco Scarpelli, 2015.
  108. *Norberto Bobbio: rigore intellettuale e impegno civile*, a cura di Michele Saporiti, 2016.
  109. *Princeps legibus solutus*, a cura di Alberto Maffi, 2016.
  110. Lorena Forni, *La sfida della giustizia in sanità. Salute, equità, risorse*, 2016.
  111. *L'immigrazione irregolare via mare nella giurisprudenza italiana e nell'esperienza europea*, a cura di Amedeo Antonucci, Irini Papanicolopulu, Tullio Scovazzi, 2016.
  112. Serena Crespi, *La mobilità delle società nell'Unione europea*, 2016.
  113. *La Scozia nella costituzione britannica. Storia, idee, devolution in una prospettiva comparata*, a cura di Claudio Martinelli, 2016.
  114. Stefano Pellegatta, *Unità e pluralità nella obbligazione solidale passiva*, 2016.
  115. *L'uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei poteri pubblici italiani*, a cura di Paolo Bonetti, 2016.

116. Nicola Canzian, *La reviviscenza delle norme nella crisi della certezza del diritto*, 2017.
117. Massimiliano Dova, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, 2017.
118. Paolo Zicchittu, *Le "zone franche" del potere legislativo*, 2017.
119. *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, a cura di Carlo Ruga Riva, 2017.
120. Alfredo Marra, *L'amministrazione imparziale*, 2018.
121. *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, a cura di Lorena Forni e Tiziana Vettor, 2017.
122. Martino Zulberti, *Le impugnazioni delle decisioni equitative*, 2018.
123. Antonio Angelucci, *Dietro la circoncisione. La sfida della cittadinanza e lo spazio di libertà religiosa in Europa*, 2018.
124. Giulio Enea Vigevani, *I media di servizio pubblico nell'età della rete. Verso un nuovo fondamento costituzionale, tra autonomia e pluralismo*, 2018.
125. Bruno Inzitari, *Banca, crisi e responsabilità. Scritti scelti dal 1973 al 2016*, 2018.
126. Simone Gianello, *Funzioni e responsabilità del Capo dello Stato nelle giurisprudenze costituzionali*, 2018.
127. Alberto Villa, *Overruling processuale e tutela delle parti*, 2018.
128. Michele Saporiti, *Dialettiche sovrane. Uno studio sul rapporto tra sovranità e religioni*, 2019.
129. *Kállistos Nòmos. Scritti in onore di Alberto Maffi*, a cura di Barbara Biscotti, 2018.
130. Monica Delsignore, *L'amministrazione ricorrente. Considerazioni in tema di legittimazione nel giudizio amministrativo*, 2020.
131. *Political and legal aspect of Italian colonialism in Somalia*, edited by Elena Carpanelli and Tullio Scovazzi, 2020.
132. *Smart mobility, smart cars e intelligenza artificiale: responsabilità e prospettive*, a cura di Diana Cerini e Andrea Pisani Tedesco, 2019.
133. Palmina Tanzarella, *Discriminare parlando. Il pluralismo democratico messo alla prova dai discorsi d'odio razziale*, 2020.
134. *Città, cittadini, conflitti. Il diritto alla prova della dimensione urbana*, a cura di Barbara Biscotti, Roberto Cornelli, Paolo Rondini, Carlo Ruga Riva, Alessandro Squazzoni, 2020.
135. Ilaria Tani, *Le baie storiche. Un'anomalia nel rapporto tra terra e mare*, 2020.
136. *Il diritto delle università nella giurisprudenza a dieci anni dalla legge n. 240/2010*, a cura di Alfredo Marra, 2020.
137. *Scritti in onore di Patrizia Borsellino*, a cura di Lorena Forni, Silvia Salardi e Michele Saporiti, 2021.
138. Natascia Marchei, *Il giudice civile e la nullità del matrimonio canonico trascritto*, 2021.
139. *Lo statuto dei partiti politici tra diritto pubblico e diritto privato*, a cura di Giovanni Iorio e Paolo Zicchittu, 2021.
140. Federico Furlan, *Il Presidente della Regione 2.0 (tra Costituzione, fonti regionali e prassi)*, 2021.
141. *Università e anticorruzione*, a cura di Alfredo Marra e Margherita Ramajoli, 2022.
142. Andrea Pisani Tedesco, *Il problema della responsabilità civile compensativa. Studio per un rimedio risarcitorio effettivo*, 2022.
143. *Francesco Tesauro. Scritti scelti di diritto tributario. Vol. I. Principi e regole. Vol. II. Il processo*, a cura di Franco Fichera, Maria Cecilia Fregni, Nicola Sartori, 2022.
144. Luca Galli, *La coprogrammazione e la progettazione dei servizi di integrazione dei migranti. Paradigmi di coinvolgimento della società civile nei percorsi di inclusione sociale*, 2022.
145. Alessandro Semprini, *I rapporti fiduciari con funzione successoria. Contributo allo studio dei negozi con efficacia post mortem*, 2022.







